



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 197 del 22/6/2015 recante:
"Fondo Europeo per la Pesca FEP Reg. (CE) n. 1198/2006 - Presa d'atto della
rimodulazione del Piano Finanziario approvato del Comitato di Sorveglianza del
24 marzo 2015"
relatore: G. AIETA

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	29/6/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/7/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 2006 pag. 3
relativo al Fondo europeo per la pesca.

REGOLAMENTO (CE) N. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 pag. 47

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2007 pag. 71

recante modifica della decisione C(2006) 4332 def. che fissa, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari del Fondo europeo per la pesca.

PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) -(articolo 15 del regolamento del Consiglio sul Fondo per la Pesca). pag. 75

Vademecum FEP pag. 185

Normativa nazionale

Accordo Multiregionale (A.M.) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma operativo 2007-2013, con allegato. pag. 253

Programma Operativo Nazionale FEP per il settore pesca in Italia. pag. 281

Normativa regionale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 3 pag. 409

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie. (artt. 11-12)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 15 pag. 410

Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

Deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2009, n. 130 pag. 416

Fondo Europeo per la Pesca «FEP» Reg. CE n. 1198 del 27luglio 2006 – Presa d'atto documenti approvati dalla Commissione Europea e dagli Organismi statali.”

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 2006
relativo al Fondo europeo per la pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'evoluzione della flotta da pesca comunitaria deve essere disciplinata in particolare conformemente alle decisioni che il Consiglio e la Commissione sono chiamati ad adottare in base al capitolo II del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁴⁾.
- (2) L'obiettivo della politica comune della pesca dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.
- (3) L'ambito di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura, come pure alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nella misura in cui dette attività sono praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

(4) L'articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell'attività, che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

(5) La componente di sviluppo sostenibile della politica comune della pesca è stata inclusa nel 1993 nelle norme che disciplinano i Fondi strutturali e la sua attuazione dovrebbe proseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile mediante il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP»).

(6) Poiché lo scopo principale del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo sostenibile della politica comune della pesca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri in un'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario fornendo finanziamenti pluriennali mirati alle pertinenti priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7) La politica comune della pesca e quindi il FEP devono comprendere le priorità della Comunità in materia di sviluppo sostenibile quali definite nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

(8) La programmazione dovrebbe garantire un coordinamento del FEP con gli altri fondi orientati allo sviluppo sostenibile e con i Fondi strutturali e gli altri fondi comunitari.

(9) L'attività del FEP e le operazioni che esso contribuisce a finanziare dovrebbero essere compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

⁽¹⁾ Parere espresso il 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 267 del 27.10.2005, pag. 50. Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽³⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 31. Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (10) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o dovrebbe cercare di contribuire alla stessa. Per apportare un valore aggiunto significativo, è opportuno rafforzare il partenariato. Questo partenariato, nel pieno rispetto delle norme e delle prassi nazionali degli Stati membri, interessa le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli altri organismi appropriati, compresi quelli responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, le parti economiche e sociali e altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.
- (11) L'articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.
- (12) L'efficacia e la trasparenza delle attività del FEP esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità. Queste responsabilità dovrebbero essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo. Ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo dovrebbe spettare in primo luogo agli Stati membri.
- (13) Gli articoli 2 e 3 del trattato prevedono l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.
- (14) La Commissione dovrebbe stabilire, ricorrendo a procedure obiettive e trasparenti, una ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili, in particolare per quanto concerne le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza.
- (15) Ai fini della programmazione gli stanziamenti disponibili nell'ambito del FEP dovrebbero essere indicizzati in maniera forfettaria.
- (16) Per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie, favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private, e per tenere più adeguatamente conto della redditività delle operazioni, è opportuno diversificare le modalità di intervento del FEP e differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione del FEP, sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate.
- (17) Per rafforzare il contenuto strategico della politica comune della pesca, coerentemente con le priorità comunitarie in materia di sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, gli Stati membri dovrebbero adottare, sulla scorta di un dialogo con la Commissione, un piano strategico nazionale su tutti gli aspetti rilevanti della politica comune della pesca.
- (18) Per rispondere alle necessità di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero avvenire unicamente a livello di programma operativo e di assi prioritari, sospendendo il quadro comunitario di sostegno e i complementi di programmazione.
- (19) È opportuno semplificare il sistema di programmazione. A tal fine le attività del FEP dovrebbero assumere la forma di un unico programma operativo per Stato membro, in conformità della sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
- (20) L'adozione, da parte del Consiglio, di piani pluriennali di ricostituzione degli stock e i piani di gestione, affiancati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca nell'ambito del FEP, costituiscono una priorità assoluta.
- (21) Anche il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o una riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di un altro accordo dovrebbero tradursi nell'adozione di piani pluriennali di gestione dello sforzo di pesca, allo scopo di adeguare la flotta da pesca comunitaria alla nuova situazione.
- (22) È opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca nel contesto dell'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione, come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (23) È anche opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca nel contesto dell'adozione dei piani nazionali di disarmo, che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (24) È opportuno adattare la flotta da pesca comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.
- (25) È opportuno stabilire disposizioni per il sostegno degli investimenti a bordo, in particolare per far fronte alla necessità di ristrutturare la flotta da pesca comunitaria sostenendo i pescatori e gli armatori per la sostituzione dei motori con motori nuovi di potenza pari o inferiore.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/3

- (26) In aggiunta è opportuno prevedere disposizioni specifiche per rispondere alle specificità della piccola pesca costiera.
- (27) La ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie richiede l'adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.
- (28) È opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e agli armatori in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca.
- (29) Per il settore della pesca è essenziale pervenire a un equilibrio sostenibile tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento, tenendo debitamente conto dell'impatto ambientale. È opportuno, di conseguenza, adottare misure adeguate non solo per preservare la catena alimentare, ma anche per l'acquacoltura e l'industria di trasformazione.
- (30) È opportuno adottare norme dettagliate per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura, della pesca nelle acque interne e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica. A tal fine è necessario individuare un numero limitato di obiettivi prioritari di intervento e indirizzare gli aiuti strutturali all'acquacoltura, alla pesca nelle acque interne, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura verso le microimprese e le piccole e medie imprese, attribuendo priorità alle microimprese e alle piccole imprese.
- (31) Il FEP dovrebbe finanziare anche misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private.
- (32) È necessario stabilire misure di accompagnamento per la politica comune della pesca, riducendone in particolare l'impatto socioeconomico mediante l'attuazione di strategie di sviluppo locale per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.
- (33) Vista la diversità delle situazioni e delle zone all'interno della Comunità, la politica per lo sviluppo delle zone di pesca dovrebbe essere parte di un approccio integrato basato su un'appropriata strategia territoriale, essere adattata alla situazione locale, essere il più possibile basata sul decentramento, dare la precedenza a operatori locali, essere basata su un approccio dal basso verso l'alto, consentire operazioni di portata ridotta e garantire una partecipazione sostanziale di attori del settore privato.
- (34) Mediante l'assistenza tecnica il FEP dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi e scambi di esperienze, al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e di promuovere metodologie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente.
- (35) L'esecuzione delle azioni del FEP da parte degli Stati membri tramite la gestione condivisa dovrebbe fornire sufficienti garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla buona gestione finanziaria e al suo controllo.
- (36) L'efficacia e l'impatto delle attività del FEP dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione. A tal fine occorrerebbe precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione.
- (37) Per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile. Tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi.
- (38) È opportuno stabilire i massimali del contributo pubblico per ciascuna operazione.
- (39) È anche opportuno stabilire i massimali per il contributo del FEP in relazione alla spesa pubblica totale per asse prioritario.
- (40) Per garantire un'esecuzione efficace e regolare, è opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. Con riguardo alla gestione e al controllo, è necessario in particolare fissare le modalità con le quali gli Stati membri assicurano che i sistemi esistano e funzionino in maniera soddisfacente.
- (41) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A tal fine è opportuno designare un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit per ciascun programma operativo e definirne le rispettive competenze. Queste dovrebbero riguardare principalmente la buona gestione finanziaria, l'organizzazione della valutazione, la certificazione delle spese, l'audit e il rispetto del diritto comunitario. È opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le autorità nazionali a fini di sorveglianza.

- (42) È opportuno specificare che il comitato di sorveglianza è un'istanza nominata dallo Stato membro per assicurare la qualità dell'attuazione di un programma operativo.
- (43) Gli indicatori e le relazioni annuali di attuazione sono essenziali ai fini della sorveglianza e dovrebbero essere definiti con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento e la qualità dell'attuazione del programma operativo.
- (44) Fatti salvi i poteri attuali della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo campo.
- (45) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti dovrebbero essere semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del 7 % del contributo del FEP contribuirebbe ad accelerare l'attuazione del programma operativo.
- (46) Oltre alla sospensione dei pagamenti nei casi di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrerebbero misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti, in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza nel funzionamento di questi sistemi, o alla Commissione di operare una trattenuta sui pagamenti, qualora lo Stato membro interessato non abbia messo in atto tutte le misure residue in un piano d'azione correttivo.
- (47) Al fine di garantire la buona gestione delle risorse comunitarie, è opportuno migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le loro previsioni circa l'utilizzo delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni automatici.
- (48) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente il loro programma operativo con riguardo alle operazioni completate. A tal fine, è opportuno definire un inquadramento adeguato.
- (49) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione. Tuttavia, in taluni casi e a fini di efficacia, la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa decisione è quella più adeguata.

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (50) È opportuno precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione immediatamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati membri in attesa dell'adozione del programma operativo a norma del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne.

Articolo 2

Ambito geografico

1. Le misure previste dal presente regolamento si applicano nell'intero territorio della Comunità.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli interventi di cui al titolo IV, capo IV, relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, gli Stati membri selezionano le zone ammissibili in base ai criteri di cui all'articolo 43, paragrafi 3 e 4.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) «pescatore»: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale a bordo di un peschereccio in attività, quale riconosciuta dallo Stato membro;
- c) «peschereccio»: una nave ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/5

- d) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- e) «zona di pesca»: una zona che comprende una costa marina o lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e presenta un notevole livello di occupazione nel settore della pesca;
- f) «microimpresa, piccola e media impresa»: una microimpresa, una piccola e media impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽¹⁾;
- g) «programma operativo»: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;
- h) «programmazione»: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi prioritari del FEP;
- i) «asse prioritario»: una delle priorità in un programma operativo comprendente un gruppo di misure connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;
- j) «misura»: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un asse prioritario;
- k) «operazione»: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza e attuato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi dell'asse prioritario al quale si riferisce;
- l) «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell'aiuto pubblico;
- m) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti regionali e locali e delle Comunità europee, nonché ogni spesa assimilabile. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾;
- n) «obiettivo di convergenza»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽³⁾;
- o) «obiettivo non di convergenza»: l'obiettivo riguardante gli Stati membri e le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza di cui alla lettera n);
- p) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- q) «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.

CAPO II

Obiettivi e missioni

Articolo 4

Obiettivi

Gli interventi a titolo del FEP sono finalizzati a:

- a) sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
- b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;
- c) promuovere uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
- d) favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente vitali nel settore della pesca;
- e) rafforzare la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

f) incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;

g) promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca.

Articolo 5

Missioni

Gli interventi a favore del settore della pesca sono finanziati dal FEP. Le misure attuate nel quadro del presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 33 del trattato e degli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca. Esse accompagnano e integrano, ove necessario, le altre politiche e gli altri strumenti comunitari.

CAPO III

Principi di intervento

Articolo 6

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il FEP interviene a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del FEP sia coerente con le politiche, le priorità e le attività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari comunitari. Tale coerenza e tale complementarità sono indicate, in particolare, nel programma operativo.

3. Le operazioni finanziate dal FEP sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento del FEP ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 ⁽¹⁾, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e altri strumenti finanziari della Comunità.

5. Le operazioni finanziate dal FEP non aumentano lo sforzo di pesca.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Articolo 7

Aiuti di Stato

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal FEP e previste dal programma operativo.

3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai contributi finanziari di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.

Articolo 8

Partenariato

1. Gli obiettivi del FEP sono perseguiti nell'ambito di una stretta cooperazione (di seguito «partenariato») tra la Commissione e lo Stato membro. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, quali:

a) le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali;

c) ogni altro organismo appropriato.

2. Gli Stati membri garantiscono l'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appropriati, conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione della tutela e del miglioramento dell'ambiente.

3. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner, come definito nel paragrafo 1.

4. Il partenariato verte sulla preparazione, sull'attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione del programma operativo. Gli Stati membri associano tutti i partner appropriati alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna fase.

5. Ciascuno Stato membro organizza una consultazione sul piano strategico nazionale secondo le modalità dettagliate che ritiene più appropriate.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/7

Articolo 9

Proporzionalità

1. L'attuazione di un programma operativo è di competenza dello Stato membro. Detta competenza è esercitata al livello territoriale appropriato conformemente ai sistemi istituzionali di ciascuno Stato membro e al presente regolamento.

2. I mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare a seconda dell'importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso dei mezzi utilizzati a fini di valutazione, controllo e partecipazione della Commissione al comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 e per le relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi.

Articolo 10

Gestione concorrente

1. Il bilancio comunitario destinato al FEP è eseguito nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento, per cui il bilancio è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione diretta.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

- a) verifica l'esistenza e il corretto funzionamento negli Stati membri dei sistemi di gestione e di controllo, a norma degli articoli 70 e 73;
- b) interrompe i termini di pagamento o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, a norma degli articoli 88 e 89, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 98 e 99;
- c) verifica il rimborso degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, e degli articoli da 90 a 94.

3. Agli interventi del FEP si applicano le disposizioni del titolo II, parte seconda, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Articolo 11

Parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEP, comprese la progettazione, l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione.

Gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

CAPO IV

Quadro finanziario

Articolo 12

Risorse e concentrazione

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEP per il periodo dal 2007 al 2013, espresse ai prezzi del 2004, ammontano a 3 849 milioni di EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato I.

2. Lo 0,8 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è assegnato all'assistenza tecnica per la Commissione, quale definita nell'articolo 46, paragrafo 1.

3. In previsione della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

4. La ripartizione delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 non assegnate a norma del paragrafo 2 è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni di cui all'obiettivo di convergenza.

Articolo 13

Livello massimo dei trasferimenti

1. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il Fondo di coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi di cui al paragrafo 2 a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,
- oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

2. I massimali di cui al paragrafo 1 includono gli stanziamenti complessivi annuali del FEP per un determinato Stato membro ai sensi del presente regolamento, quelli del FESR, dell'FSE e del Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, incluso il contributo del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e quello dello strumento di assistenza preadesione, nonché quelli del FEASR provenienti dalla sezione «orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

3. La Commissione basa i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il periodo 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, sono applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

Articolo 14

Ripartizione finanziaria

La Commissione opera una ripartizione indicativa annua per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per il periodo di programmazione dal 2007 al 2013, indicando a parte la quota destinata all'obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi:

- a) dimensione del settore della pesca nello Stato membro;

- b) entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca;
- e

- c) livello occupazionale nel settore della pesca,

tenuto conto delle situazioni e delle esigenze particolari e degli stanziamenti d'impegno del passato.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Piano strategico nazionale

Articolo 15

Piano strategico nazionale

1. Ciascuno Stato membro, previa opportuna consultazione con i partner, adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca e lo sottopone alla Commissione al più tardi quando presenta il programma operativo.

Il piano strategico nazionale è oggetto di dialogo tra lo Stato membro e la Commissione.

2. Il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, una descrizione succinta di tutti gli aspetti della politica comune della pesca e fissa le priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini di attuazione, con particolare attenzione alla strategia per:

- a) la gestione e l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria e, in particolare, l'adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca tenuto conto dell'evoluzione delle risorse della pesca, della promozione di metodi di pesca rispettosi dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile delle attività di pesca;
- b) lo sviluppo sostenibile del settore dell'acquacoltura;
- c) lo sviluppo sostenibile della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
- e) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, inclusi i criteri di individuazione delle zone prioritarie;
- f) la competitività del settore della pesca, incluso il miglioramento delle strutture, dell'organizzazione e del contesto operativo del settore;

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/9

- g) la preservazione delle risorse umane nel settore della pesca, in particolare attraverso l'aggiornamento delle competenze professionali, assicurando l'occupazione sostenibile e rafforzando la posizione e il ruolo delle donne;
 - h) la tutela e il miglioramento dell'ambiente acquatico connesso al settore della pesca.
3. Inoltre, il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, informazioni aggiuntive appropriate sulle priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini, con particolare attenzione alla strategia per:
- a) soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo sulle attività di pesca e di raccolta di dati e informazioni sulla politica comune della pesca;
 - b) la fornitura di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie.

CAPO II

Seguito strategico

Articolo 16

Dibattito strategico

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione organizza un dibattito con gli Stati membri sui contenuti e l'evoluzione dell'attuazione dei piani strategici nazionali, sulla base di informazioni trasmesse per iscritto dagli Stati membri e al fine di incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

2. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni dei risultati del dibattito di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sul FEP

Articolo 17

Elaborazione e approvazione del programma operativo

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo per l'attuazione delle politiche e delle priorità da cofinanziare tramite il FEP. Il programma operativo è coerente con il piano strategico nazionale.

2. Le attività del FEP assumono la forma di un unico programma operativo per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale.

3. Lo Stato membro redige il programma operativo al termine di strette consultazioni con i partner regionali, locali, economici e sociali nel settore della pesca e con tutti gli altri organismi appropriati, conformemente alla sua struttura nazionale e al partenariato di cui all'articolo 8.

4. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 20, in tempo utile perché possa essere adottata il più rapidamente possibile.

5. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, dei principi orientativi di cui all'articolo 19 e della parte pertinente del piano strategico nazionale, tenuto conto della valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Se la Commissione, entro due mesi dal ricevimento del programma operativo proposto, ritiene che il programma non sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 4, i principi orientativi di cui all'articolo 19 o la parte pertinente del piano strategico nazionale, può chiedere allo Stato membro di fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se del caso, di adattare di conseguenza il programma proposto.

6. Successivamente lo Stato membro sottopone il programma operativo alla Commissione che adotta una decisione di approvazione il più rapidamente possibile e comunque non oltre quattro mesi dopo la presentazione.

Articolo 18

Durata e revisione del programma operativo

1. Il programma operativo copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

2. Il programma operativo può essere riesaminato qualora emergano notevoli difficoltà di attuazione o siano stati introdotti mutamenti strategici significativi o per motivi di sana gestione e, se necessario, è modificato per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63.

La revisione tiene conto, in particolare, della valutazione intermedia, delle relazioni annuali di attuazione e degli esami annuali di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 67 e 69 e delle modifiche importanti della politica comune della pesca.

3. La Commissione adotta la decisione su una richiesta di revisione del programma operativo il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dopo la presentazione della domanda da parte dello Stato membro, sempreché il contenuto del programma operativo riveduto sia conforme all'articolo 20. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 19

Principi orientativi per il programma operativo

Nel predisporre ed attuare il programma operativo di cui all'articolo 17, gli Stati membri tengono conto dei principi orientativi seguenti:

- a) coerenza con i principi della politica comune della pesca e con il piano strategico nazionale, in particolare ai fini di un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di pesca;
- b) promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, dei posti di lavoro e delle risorse umane, nonché tutela e miglioramento dell'ambiente;
- c) ripartizione appropriata delle risorse finanziarie disponibili fra gli assi prioritari e, in particolare, laddove appropriato, un congruo livello di finanziamento per le operazioni che rientrano nel titolo IV, capo I (asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria);
- d) promozione delle operazioni che contribuiscono alla strategia di Lisbona.

Sono incoraggiate le operazioni volte a promuovere, in particolare tramite il miglioramento qualitativo dei posti di lavoro, l'accesso alla professione per i giovani e l'innovazione in tutto il settore, un livello sostenibile di occupazione nel settore della pesca;

- e) promozione delle operazioni che contribuiscono alla strategia di Göteborg, in particolare di quelle che migliorano la dimensione ambientale nel settore della pesca.

Sono incoraggiate le operazioni tese a ridurre l'impatto ambientale delle attività del settore della pesca e a promuovere metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

- f) miglioramento della situazione delle risorse umane nel settore della pesca mediante operazioni volte ad aumentare e diversificare le competenze professionali, a sviluppare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

- g) incoraggiamento di operazioni con grande valore aggiunto, tramite lo sviluppo di capacità d'innovazione che assicurino standard qualitativi elevati e rispondano ai bisogni del consumatore riguardo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono incoraggiate le operazioni volte a promuovere la trasparenza nei confronti dei consumatori dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

- h) contributo ad una migliore offerta e ad uno sviluppo sostenibile del mercato comunitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- i) promozione dell'equilibrio di genere nelle varie fasi di attuazione del programma operativo, tramite operazioni tese, in particolare, a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro;
- j) promozione di uno sviluppo sostenibile integrato delle zone di pesca promuovendo il loro potenziale intrinseco e migliorando la qualità della vita;
- k) se appropriato, miglioramento delle capacità istituzionale ed amministrativa ai fini della buona gestione della politica comune della pesca e dell'attuazione efficace del programma operativo.

Articolo 20

Contenuti del programma operativo

1. Il programma operativo contiene:

- a) una sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di punti di forza e debolezze;
- b) una descrizione e una motivazione degli assi prioritari adottati tenuto conto della parte pertinente del piano strategico nazionale e dei principi orientativi di cui all'articolo 19, nonché dell'impatto previsto risultante dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48;
- c) obiettivi specifici per ciascun asse prioritario. Tali obiettivi sono quantificati, ove si prestino a quantificazione, usando un numero limitato di indicatori, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono consentire di misurare i progressi in relazione alla situazione di base e l'efficacia degli obiettivi specifici stabiliti per ciascun asse prioritario;
- d) una descrizione succinta delle principali misure previste per l'attuazione degli assi prioritari;

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/11

e) informazioni sulla complementarità con le misure previste dal FESR, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, ove opportuno;

f) un piano di finanziamento comprendente due tabelle, ciascuna delle quali indica separatamente, se del caso, gli stanziamenti destinati all'obiettivo di convergenza e quelli che non lo sono:

i) una tabella che presenta una ripartizione per ciascun anno dell'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per la partecipazione del FEP;

ii) una tabella che indica, per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e l'importo destinato all'assistenza tecnica;

g) le disposizioni di attuazione del programma operativo comprendenti:

i) la designazione da parte dello Stato membro delle entità di cui all'articolo 58;

ii) una descrizione dei sistemi di valutazione e sorveglianza e la composizione del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63;

iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 51;

vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati, al fine di soddisfare i requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;

h) informazioni sull'applicazione dell'articolo 8.

2. Nel programma operativo lo Stato membro definisce le condizioni e le procedure di applicazione per ciascuno degli assi prioritari di cui al titolo IV. In particolare, il programma indica chiaramente l'obiettivo di ciascun asse prioritario pianificato.

TITOLO IV

ASSI PRIORITARI

CAPO I

Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Articolo 21

Ambito di applicazione

Il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti seguenti:

a) aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

i) piani di ricostituzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

ii) misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

iii) il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa;

iv) piani di gestione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

v) misure di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

vi) piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;

b) aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, punto vii);

c) investimenti a bordo dei pescherecci e selettività a norma dell'articolo 25;

d) aiuti pubblici per la piccola pesca costiera a norma dell'articolo 26;

- e) compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria a norma dell'articolo 27;
- f) aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾.

Articolo 22

Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca nel piano strategico nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso assegna la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 21, lettera a), punto i).
2. I piani di adeguamento dello sforzo di pesca possono comprendere tutte le pertinenti misure previste nel presente capo.
3. Nei casi di cui all'articolo 21, lettera a), punti i), ii) e iv), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci e i pescatori coinvolti sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della notifica della Commissione.

4. Ogni anno gli Stati membri comunicano, nelle relazioni annuale e finale di attuazione di cui all'articolo 67, i risultati ottenuti nell'attuazione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca. I risultati sono quantificati utilizzando i pertinenti indicatori definiti nei programmi operativi.

Articolo 23

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

1. Il FEP contribuisce al finanziamento dell'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci, purché tale arresto avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a). L'arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio può avvenire soltanto mediante:

- a) la sua demolizione;
- b) la sua destinazione, sotto bandiera di uno Stato membro e con immatricolazione nella Comunità, ad attività diverse dalla pesca;

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- c) la sua destinazione alla creazione di barriere artificiali. Gli Stati membri provvedono affinché tali operazioni siano precedute da una valutazione d'impatto ambientale e contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a).

Gli aiuti pubblici per l'arresto permanente delle attività di pesca versati ai proprietari di pescherecci sono basati sulla capacità di pesca del peschereccio e, se del caso, sulla licenza di pesca associata.

2. L'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci è programmato sotto forma di piani nazionali di disarmo da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore.

3. Per facilitare l'attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca gli Stati membri possono indire gare di appalto o pubblicare inviti a presentare proposte.

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia in base a criteri obiettivi quali:

- a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il suo valore assicurato;
- b) il fatturato realizzato dal peschereccio;
- c) l'età del peschereccio e la sua stazza espressa in GT o potenza motrice espressa in kW.

Articolo 24

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di:

- i) 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi, nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i);
- ii) tre mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/13

- iii) sei mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);
- iv) sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii);
- v) otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;
- vi) tre mesi nell'ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), per il periodo di sostituzione dei motori;
- vii) sei mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse.

2. Il contributo finanziario del FEP alle misure di cui ai punti da i) a vi) del paragrafo 1 per Stato membro per l'intero periodo dal 2007 al 2013 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 1 milione di EUR o il 6 % dell'aiuto finanziario comunitario assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.

Tuttavia, tali soglie possono essere superate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

3. La sospensione stagionale ricorrente delle attività di pesca non è presa in considerazione per la concessione di indennità o pagamenti a norma del presente regolamento.

Articolo 25

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1. Il FEP può contribuire al finanziamento dell'armamento e dell'ammodernamento dei pescherecci di età pari o superiore a cinque anni solo alle condizioni previste nel presente articolo e a norma delle disposizioni di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Tali investimenti possono riguardare il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell'igiene, della qualità dei prodotti, dell'efficienza energetica e della selettività, purché esso non determini un aumento delle capacità di cattura del peschereccio.

Non sono concessi aiuti per la costruzione dei pescherecci né per l'incremento della stiva.

3. Il FEP può contribuire a una sostituzione di motore per nave, purché:

- a) per le navi definite all'articolo 26, paragrafo 1, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio;
- b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a), il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio;
- c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

4. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c) di detto paragrafo.

5. Le condizioni per l'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 4 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

6. Il FEP può contribuire al finanziamento dell'armamento e dei lavori di ammodernamento:

- a) volti a rendere possibile catture il cui rigetto in mare non è più consentito tenere a bordo;
- b) nell'ambito di progetti relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
- c) volti a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali;
- d) volti a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
- e) volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori.

7. Il FEP può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, tra cui il finanziamento di due sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca nell'intero periodo dal 2007 al 2013, purché:

a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i), stia cambiando metodo di pesca e stia abbandonando la specifica attività di pesca a favore di un'altra in cui lo stato delle risorse consente la pesca;

o

b) i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario.

8. Il FEP può contribuire al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca:

a) allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data che può essere fissato dalla pertinente normativa comunitaria;

b) per ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali.

Articolo 26

Piccola pesca costiera

1. Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ⁽¹⁾.

2. Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 25 a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II può essere ridotto di 20 punti percentuali.

3. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche di cui all'articolo 27 a favore della piccola pesca costiera.

4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

b) promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

d) incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;

e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

Articolo 27

Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria

1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

a) diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori;

b) aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori;

c) regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;

d) fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento;

e) compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23. Questa compensazione è rimborsata pro rata temporis se i beneficiari riprendono l'attività di pescatori entro un periodo inferiore ad un anno dalla data di ricevimento della stessa.

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/15

2. Il FEP può contribuire a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o di possedere una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.

3. Il premio non supera il 15 % del costo d'acquisizione della proprietà né l'importo di 50 000 EUR.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

CAPO II

Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Articolo 28

Ambito dell'intervento nella produzione dell'acquacoltura

1. Il sostegno mirato alla produzione dell'acquacoltura può essere concesso alle seguenti misure:

- a) misure per investimenti produttivi nell'acquacoltura;
- b) misure idroambientali;
- c) misure di sanità pubblica;
- d) misure veterinarie.

2. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può costituire un contributo all'apprendimento permanente.

4. Per quanto riguarda le operazioni di cui agli articoli 29, 31 e 32 effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

5. Gli Stati membri provvedono a che esistano meccanismi adeguati per evitare effetti controproducenti, in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie o di incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse di pesca.

6. Per le operazioni di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾, gli aiuti sono concessi solo se sono state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.

Articolo 29

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;
 - b) applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
 - c) sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
 - d) sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
 - e) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.
2. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:
- a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese;
 - e
 - b) alle imprese non contemplate dalla definizione di cui all'articolo 3, lettera f), che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

3. In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.

4. Gli Stati membri assicurano che la priorità sia data alle microimprese e alle piccole imprese.

Articolo 30

Misure idroambientali

1. Il FEP può sostenere la concessione di indennità compensative per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e a preservare la natura.

2. L'intervento del FEP è finalizzato a promuovere:

- a) le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura;
- b) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁾;
- c) l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derivate alimentari ⁽²⁾;
- d) l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽³⁾.

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

- a) le perdite di reddito subite;
- b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;
- c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;
- d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:

- a) ai sensi del paragrafo 2, lettera a), in base a un importo massimo per ettaro della zona in cui è situata l'impresa a cui si applicano gli impegni idroambientali;
- b) ai sensi del paragrafo 2, lettera c), per un periodo massimo di due anni durante il periodo della conversione dell'impresa alla produzione biologica;
- c) ai sensi del paragrafo 2, lettera d), per un periodo massimo di due anni successivo alla data della decisione che istituisce la zona Natura 2000, limitatamente alle unità di acquacoltura preesistenti a detta decisione.

Articolo 31

Misure sanitarie

Il FEP può contribuire a indennità compensative ai molluschicoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

— per più di quattro mesi consecutivi,

o

— qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/17

*Articolo 32***Misure veterinarie**

Il FEP può contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾.

*Articolo 33***Pesca nelle acque interne**

1. Ai fini del presente articolo, per «pesca nelle acque interne» si intendono le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio.

2. Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso.

Gli investimenti a bordo delle navi possono essere sostenuti a norma delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 25.

3. Il FEP può finanziare la destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca. Le autorità nazionali competenti adottano le misure appropriate per garantire che le navi che ricevono aiuto dal FEP a norma del presente paragrafo non ritornino ad operare nel settore della pesca.

4. Qualora le misure per la ricostituzione delle specie che si trovano nelle acque interne siano previste in un atto giuridico della Comunità, il FEP può concedere il finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne. Il finanziamento è limitato ad un massimo totale di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione per il peschereccio interessato.

5. I trasferimenti di proprietà di un'azienda non sono ammissibili all'aiuto comunitario.

6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, la cessazione permanente o temporanea delle attività di pesca e la costruzione di navi che operano nelle acque interne non sono ammissibili all'aiuto.

7. Gli investimenti non sono ammissibili all'aiuto se possono pregiudicare l'equilibrio tra la dimensione della flotta peschereccia e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.

8. L'autorità di gestione adotta tutte le misure necessarie per garantire che i pescherecci che ricevono un'assistenza finanziaria dal FEP ai sensi del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

*Articolo 34***Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione**

1. Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. I trasferimenti di proprietà di un'azienda non sono ammissibili all'aiuto comunitario.

3. Il FEP può inoltre sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

4. Non sono ammissibili all'aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

5. Qualora le operazioni siano effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti sino alla data in cui le norme divengono vincolanti per le imprese.

*Articolo 35***Misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione**

1. Il FEP può finanziare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese, focalizzandosi in particolare sul conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le condizioni di lavoro;
- b) migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;
- c) produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- d) ridurre l'impatto negativo sull'ambiente;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

L 223/18

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.8.2006

- e) migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- f) produrre o commercializzare nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;
- g) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali.

2. Nel complesso gli investimenti mirano a promuovere l'occupazione sostenibile nel settore della pesca.

3. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:

- a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese;
- e
- b) alle imprese non contemplate all'articolo 3, lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di EUR.

4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti sono concessi a tutte le imprese.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la priorità sia attribuita alle microimprese e alle piccole imprese.

6. Per investimenti relativi al commercio al dettaglio non sono concessi finanziamenti comunitari.

CAPO III

Asse prioritario 3: misure di interesse comune

Articolo 36

Ambito dell'intervento

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

2. Dette misure possono riguardare:

- a) azioni collettive;
- b) protezione e sviluppo della fauna e flora acquatiche;
- c) porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca;
- d) sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali;

e) progetti pilota;

f) modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.

Articolo 37

Azioni collettive

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

- a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;
- b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;
- c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma;
- d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
- e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità;
- f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;
- g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;
- h) investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
- i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;
- j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;
- k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;
- l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'articolo 26, paragrafo 4;

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/19

- m) migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti;
- n) istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, relativa ristrutturazione e attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità;
- o) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.

L'aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell'organizzazione di produttori ed è decrescente nell'arco dei tre anni in questione.

Articolo 38

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico.
2. Le misure riguardano:
 - a) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;
 - o
 - b) il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie;
 - o
 - c) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca, esclusi i costi operativi.

Il ripopolamento diretto non beneficia dell'aiuto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità.

3. Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

Articolo 39

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

1. Il FEP può finanziare investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti.

Il FEP può finanziare anche investimenti per ristrutturare i luoghi di sbarco e per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli investimenti sono indirizzati in particolare:

- a) a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta;
- b) alla fornitura di carburante, ghiaccio, acqua ed energia elettrica;
- c) all'attrezzatura per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;
- d) alla costruzione, all'ammodernamento e all'ampliamento delle banchine, migliorando la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;
- e) alla gestione informatizzata delle attività di pesca;
- f) al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
- g) al deposito e al trattamento degli scarti;
- h) alle misure per ridurre i rigetti in mare.

3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può inoltre sostenere gli investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Articolo 40

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

1. Il FEP può finanziare le misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le operazioni non devono essere orientate verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾.

3. Le misure sono indirizzate in particolare:

- a) alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono rigettate in mare o che non rivestono interesse commerciale;
- c) all'attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- e) alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- f) alla certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- g) a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- h) alla realizzazione di indagini di mercato.

Articolo 41

Progetti pilota

1. Il FEP può finanziare progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono avere l'obiettivo di:

- a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;

- b) consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale;

- c) elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;

- d) sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Per conseguire risultati significativi i progetti pilota prevedono sempre un adeguato monitoraggio scientifico.

3. I risultati dei progetti pilota finanziati a norma del paragrafo 1 formano oggetto di relazioni tecniche disponibili al pubblico.

Articolo 42

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

Il FEP può finanziare la modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici.

CAPO IV

Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Articolo 43

Portata dell'intervento

1. A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

2. Le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca mirano a:

- a) mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/21

- b) preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
 - c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
 - d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.
3. Una zona di pesca selezionata ai fini dell'intervento ha estensione limitata ed ha, di norma, dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾. La zona dovrebbe presentare caratteristiche geografiche, economiche e sociali sufficientemente coerenti.
4. L'intervento dovrebbe essere diretto, in via prioritaria, alle zone aventi:
- a) bassa densità di popolazione;
 - o
 - b) attività di pesca in fase di declino;
 - o
 - c) piccole comunità che vivono di pesca.
- c) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca;
 - d) aggiungere valore ai prodotti della pesca;
 - e) sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;
 - f) tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico;
 - g) recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali;
 - h) promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;
 - i) acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale;
 - j) contribuire alle spese operative dei gruppi.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone selezionate ai fini dell'intervento nell'ambito del presente asse prioritario e includono tali dati nella successiva relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 67.

Articolo 44

Misure ammissibili

1. I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi per:

- a) rafforzare la competitività delle zone di pesca;
- b) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;

2. Il FEP può inoltre finanziare, fino a un massimo del 15 % dell'asse prioritario interessato, misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta con le misure di cui al paragrafo 1.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono includere le misure di cui ai capi I, II e III, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 23 e 24. Quando sono concessi finanziamenti per le operazioni corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati, rispettivamente, nei capi I, II e III e nell'allegato II.

4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2 dovrebbero essere lavoratori del settore della pesca o persone che esercitano una professione ad esso connessa.

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1).

5. Di norma, i costi operativi dei gruppi non possono superare il 10 % del bilancio complessivo assegnato a una zona di pesca. A titolo di deroga gli Stati membri possono permettere, caso per caso, il superamento di detto massimale, in particolare se i gruppi non possono essere istituiti sulla base di organizzazioni esistenti che hanno maturato esperienza.

6. Qualora una delle misure di cui al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, lo Stato membro specifica nel programma operativo se tale misura è sostenuta dal FEP o da un altro strumento di finanziamento comunitario.

Articolo 45

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

1. Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono attuate in un dato territorio da enti locali o gruppi (di seguito «il gruppo») che rappresentino i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, dispongano di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore.

2. Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

3. Il territorio interessato da un gruppo dovrebbe essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.

4. Le operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale sono scelte dal gruppo e corrispondono alle misure di cui all'articolo 44. La maggior parte delle operazioni è condotta dal settore privato.

5. Gli Stati membri o le regioni, a seconda della natura specifica della loro struttura istituzionale, possono incoraggiare l'istituzione di reti volte alla divulgazione delle informazioni e, in particolare, allo scambio delle migliori pratiche.

CAPO V

Asse prioritario 5: assistenza tecnica

Articolo 46

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, il FEP può finanziare, entro un limite dello 0,8 % della dotazione annuale, le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione e audit necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Tali misure sono eseguite a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione pertinente dello stesso regolamento e delle sue norme di applicazione a questa forma di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Dette misure comprendono:

- a) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento del FEP;
- b) misure destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento del FEP e al grande pubblico, incluse le azioni informative;
- c) misure di divulgazione delle informazioni, organizzazione in rete, sensibilizzazione, nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;
- d) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione;
- e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore;
- f) l'istituzione di reti transnazionali e comunitarie tra soggetti che operano nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca, al fine di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, promuovendo e attuando la cooperazione transregionale e transnazionale e la divulgazione delle informazioni.

2. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può finanziare, nel quadro del programma operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, nonché creazione di reti, con un massimale del 5 % del relativo importo complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può essere superato.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/23

3. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può parimenti finanziare, nel quadro del programma operativo, attività volte a rafforzare le capacità amministrative dello Stato membro in cui tutte le regioni rientrano nell'obiettivo di convergenza.

4. Le tipologie di assistenza tecnica previste nel paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

TITOLO V

EFFICACIA E PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

CAPO I

Valutazione dei programmi operativi

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Il programma operativo è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, ai sensi degli articoli 48, 49 e 50.

Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'intervento del FEP nonché l'attuazione del programma operativo. Esse inoltre ne valutano l'impatto in riferimento ai principi guida fissati nell'articolo 19, alle pertinenti parti dei piani strategici nazionali e ai problemi specifici che interessano gli Stati membri, tenendo conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell'impatto ambientale.

2. L'efficacia dell'azione del FEP è valutata in funzione dei seguenti criteri:

- a) l'impatto globale del FEP sugli obiettivi di cui all'articolo 4;
- b) l'impatto degli assi prioritari integrati nel programma operativo.

3. Le valutazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono svolte, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità e sulla base di un partenariato con la Commissione e lo Stato membro.

4. Gli Stati membri forniscono le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni rilevate dal sistema di sorveglianza.

5. I metodi e le norme di valutazione applicabili sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

6. Le valutazioni sono effettuate da valutatori indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 58. I risultati sono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell'autorità responsabile della valutazione, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.

7. Le valutazioni sono finanziate dal bilancio per l'assistenza tecnica del programma operativo, quando sono effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri, e dal bilancio per l'assistenza tecnica della Commissione, quando sono effettuate sotto la responsabilità di quest'ultima.

Articolo 48

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante è volta a garantire la coerenza tra i principi guida fissati a norma dell'articolo 19, le pertinenti parti del piano strategico nazionale e il programma operativo, a ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito del programma operativo e a migliorare la qualità della programmazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante a livello dei programmi operativi nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità ai metodi e alle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 5.

3. Gli Stati membri presentano la valutazione ex ante al più tardi contestualmente alla presentazione del programma operativo.

Articolo 49

Valutazione intermedia

1. La valutazione intermedia ha l'obiettivo di esaminare, in tutto o in parte, l'efficacia del programma operativo allo scopo di apportarvi gli opportuni adeguamenti per migliorare la qualità degli interventi e le modalità di attuazione.

2. Le valutazioni intermedie sono effettuate per programma operativo nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base di uno scadenziario che consenta di tenere conto dei risultati ai fini del dibattito strategico di cui all'articolo 16.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3. Le valutazioni intermedie sono organizzate sotto la responsabilità dello Stato membro e su iniziativa delle autorità di gestione in consultazione con la Commissione e in conformità ai metodi e alle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 5. Le valutazioni intermedie sono trasmesse al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

Articolo 50

Valutazione ex post

1. La valutazione ex post analizza il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all'articolo 4 e ai principi guida di cui all'articolo 19. Essa individua i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento nell'attuazione del programma operativo, anche in termini di sostenibilità e di buona pratica.

2. La valutazione ex post è effettuata su iniziativa e sotto la responsabilità della Commissione in consultazione con gli Stati membri e l'autorità di gestione, cui spetta raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione.

3. La valutazione ex post deve essere completata entro il 31 dicembre 2015.

CAPO II

Informazione e pubblicità

Articolo 51

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri forniscono informazioni circa il programma operativo, le operazioni e il contributo comunitario e le pubblicizzano. Le informazioni si rivolgono al pubblico e sono intese a valorizzare il ruolo della Comunità e ad assicurare la trasparenza dell'intervento del FEP.

2. L'autorità di gestione del programma operativo esercita le seguenti competenze in materia di pubblicità:

- a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni interessate del settore della pesca, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi attivi nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, riguardo alle possibilità offerte dal programma e alle norme e alle modalità di accesso al finanziamento;

- b) informa i beneficiari in merito all'ammontare del contributo comunitario;

- c) informa il pubblico in merito al ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma operativo e ai risultati ottenuti.

3. Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le iniziative adottate ai fini del presente articolo nell'ambito delle relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'articolo 67.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL FEP

CAPO I

Partecipazione del FEP

Articolo 52

Intensità dell'aiuto pubblico

L'intensità massima dell'aiuto pubblico è indicata nella tabella riportata nell'allegato II.

Articolo 53

Partecipazione del FEP

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'aliquota massima e l'importo massimo della partecipazione del FEP separatamente per l'obiettivo di convergenza e per l'obiettivo non di convergenza, per ciascun asse prioritario.

2. La partecipazione del FEP è calcolata in relazione alla spesa pubblica totale.

3. La partecipazione del FEP è stabilita per asse prioritario. La partecipazione del FEP è soggetta ai seguenti massimali:

- a) 75 % della spesa pubblica totale cofinanziata dal FEP in regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9;
- b) 50 % della spesa pubblica totale cofinanziata in altre regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9.

Ciononostante, gli Stati membri possono applicare nel programma operativo un'aliquota uniforme per regione per quanto riguarda le misure.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/25

4. La partecipazione minima del FEP per asse prioritario ammonta al 20 % della spesa pubblica totale.

5. L'ammontare minimo del sostegno erogato dal FEP per un'operazione ammonta al 5 % della spesa pubblica totale destinata a tale operazione.

6. L'ammontare complessivo del sostegno erogato dal FEP per un'operazione non può superare il 95 % della spesa pubblica totale destinata a tale operazione.

7. Qualora le operazioni finanziate dal FEP rientrino tra quanto contemplato negli articoli 24 o 27, ove esse facciano parte di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i), o rientrino tra quanto contemplato all'articolo 26, paragrafi 3 o 4, il massimale della partecipazione del FEP per l'asse prioritario 1 è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 15 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.

Il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario 1.

8. Qualora le operazioni finanziate dal FEP rientrino tra quanto contemplato nell'articolo 23, il massimale della partecipazione del FEP per l'asse prioritario 1 è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 25 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.

Il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario 1.

9. Qualora le operazioni siano finanziate dal FEP nelle isole periferiche greche, che si trovano in condizioni svantaggiate data la loro posizione remota, e nelle regioni ultraperiferiche, il massimale della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 35 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.

Per ciascun asse prioritario il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell'asse prioritario.

10. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa della Commissione o in nome di quest'ultima sono finanziate dal FEP in ragione del 100 %.

Articolo 54

Non cumulabilità

Una spesa cofinanziata dal FEP non può ricevere aiuti da un altro strumento comunitario.

Articolo 55

Ammissibilità delle spese

1. Le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP, se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione, o il 1° gennaio 2007 se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

- a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;
- b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- c) per quanto riguarda i contributi in natura, il cofinanziamento del FEP non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Si considerano ammissibili alla partecipazione del FEP soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione secondo criteri preventivamente fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 18, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Esse si applicano alla totalità della spesa pubblica dichiarata nell'ambito del programma operativo.

5. Non sono ammissibili alla partecipazione del FEP le spese seguenti:

- a) l'imposta sul valore aggiunto, tranne l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾;
- b) gli interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 8;
- c) le spese per l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;
- d) le spese di alloggio.

6. I paragrafi 1, 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1.

7. Per quanto concerne le operazioni che non comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile per un contributo del FEP è costituita dall'aiuto pubblico pagato al beneficiario.

8. Fatto salvo il paragrafo 5, lettera b), la partecipazione del FEP può assumere una forma diversa da quella dell'aiuto diretto a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 56

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione del FEP resti attribuita a un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dalla data della decisione di finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di attuazione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

o

- b) che risultino da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

2. L'autorità di gestione informa la Commissione nella relazione annuale e nella relazione finale di attuazione di cui all'articolo 67 di ogni modifica di cui al paragrafo 1.

3. Le somme indebitamente versate sono recuperate a norma del titolo VIII, capi II e III.

4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro, non siano ammesse a beneficiare della partecipazione del FEP.

TITOLO VII

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 57

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

1. I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

- a) la definizione delle funzioni degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo e la ripartizione delle funzioni nell'ambito di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e nell'ambito degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;
- d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria affidabili e informatizzati;
- e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) un dispositivo per la verifica del funzionamento dei sistemi;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente;
- h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/27

2. Le misure di cui alle lettere e) ed f) sono proporzionate all'importo totale della spesa pubblica destinato al programma operativo in questione.

Articolo 58

Designazione delle autorità

1. Per il programma operativo, lo Stato membro designa:

- a) un'autorità di gestione per gestire il programma operativo;
- b) un'autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
- c) un'autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per espletare una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità.

3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

4. Fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 può far parte dello stesso organismo.

Articolo 59

Funzioni dell'autorità di gestione

Spetta all'autorità di gestione di un programma operativo gestire e attuare il programma operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e che le spese dichiarate dai beneficiari siano effettivamente eseguite e che siano conformi alle norme comunitarie e nazionali; le verifiche in loco delle singole operazioni possono essere effettuate sulla base di un campione conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3;

c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;

d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui agli articoli 48 e 49 siano svolte a norma dell'articolo 47;

f) istituire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano tenuti a disposizione secondo quanto disposto dall'articolo 87;

g) garantire che l'autorità di certificazione e l'autorità di audit ricevano tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese, ai fini, rispettivamente, della certificazione e dell'audit;

h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;

i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni annuali e finali di attuazione;

j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 51.

*Articolo 60***Funzioni dell'autorità di certificazione**

L'autorità di certificazione di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:

- a) elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- b) certifica che:
 - i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - ii) la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali;
- c) si accerta che le informazioni ricevute in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un'adeguata base di certificazione;
- d) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutti gli audit svolti dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- e) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
- f) tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati prima della chiusura del programma operativo, che devono essere riversati al bilancio generale dell'Unione europea in seguito a rettifiche finanziarie apportate a norma dell'articolo 97, sono detratti dalla dichiarazione di spesa successiva.

*Articolo 61***Funzioni dell'autorità di audit**

1. L'autorità di audit di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:

- a) garantisce che gli audit vengano svolti per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
- b) garantisce che gli audit vengano svolti sulla base di un campione di operazioni appropriato per la verifica delle spese dichiarate;

c) presenta alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti agli audit a norma delle lettere a) e b), il metodo di lavoro, il metodo di campionamento per gli audit delle operazioni e una pianificazione indicativa di audit, al fine di garantire che i principali organismi siano controllati e che gli audit siano ripartiti uniformemente sull'intero periodo di programmazione;

d) garantisce che l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione ricevano tutte le informazioni necessarie in merito agli audit e ai controlli effettuati;

e) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

i) presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle verifiche effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione, conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. La prima relazione, che deve essere presentata entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative agli audit effettuati nel periodo dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nella relazione finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera f);

ii) esprime un parere, basato sui controlli e sugli audit effettuati sotto la sua responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e, pertanto, circa la legalità e la regolarità delle transazioni sottiacenti;

iii) presenta, nei casi previsti dall'articolo 85, una dichiarazione di chiusura parziale che attesti la legalità e la regolarità della spesa in questione;

f) presenta alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo e la legalità e la regolarità delle transazioni sottiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa, suffragata da una relazione finale di controllo.

2. L'autorità di audit garantisce che il lavoro di audit tenga conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/29

3. Qualora gli audit e i controlli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima accerta che tale organismo disponga dell'indipendenza funzionale necessaria.

4. La Commissione trasmette le sue osservazioni in merito alla strategia di audit presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

CAPO II

Sorveglianza

Articolo 62

Principi di sorveglianza

1. La sorveglianza consiste nell'esame della corretta attuazione del programma operativo.
2. La sorveglianza è effettuata in primo luogo dal comitato di sorveglianza e dall'autorità di gestione.
3. La Commissione prende parte alla sorveglianza tramite la sua partecipazione al comitato di sorveglianza e la revisione annuale del programma operativo che include, in particolare, l'analisi delle relazioni annuali di attuazione e controllo.
4. Lo scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato elettronicamente in conformità delle modalità d'applicazione di cui all'articolo 102.

Articolo 63

Comitato di sorveglianza

Per il programma operativo lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione e previa consultazione dei partner ai sensi dell'articolo 8. Il comitato di sorveglianza viene istituito entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare le sue funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 64

Composizione

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione viene decisa dallo Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e d'intesa con l'autorità di gestione.

2. Su propria iniziativa, un rappresentante della Commissione prende parte ai lavori del comitato di sorveglianza con funzione consultiva.

Articolo 65

Compiti

Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati dell'attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni intermedie di cui all'articolo 49;
- d) esamina e approva le relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'articolo 67 prima che siano trasmesse alla Commissione;
- e) è informato in merito alla relazione annuale di controllo e alle eventuali osservazioni pertinenti formulate dalla Commissione a seguito dell'esame della relazione;
- f) su iniziativa dello Stato membro, può essere informato in merito alle informazioni scritte presentate alla Commissione di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
- g) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da consentire il conseguimento degli obiettivi del FEP di cui all'articolo 4 o migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- h) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione del FEP.

Articolo 66

Modalità di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

3. Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per genere e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

4. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo avviene per via elettronica, conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 102.

Articolo 67

Relazioni annuali e relazioni finali di attuazione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta nel 2008, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione annuale ed entro il 31 marzo 2017 una relazione finale sull'attuazione del programma operativo.

2. Al fine di ottenere una chiara visione circa l'attuazione del programma operativo, le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

- a) lo stato di realizzazione del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta ciò sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;
- b) qualsiasi cambiamento della situazione generale che abbia un impatto diretto sull'attuazione dell'intervento, in particolare sviluppi significativi sul piano socioeconomico, riforme delle politiche nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi del FEP e gli interventi di altri strumenti finanziari;
- c) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifichi separatamente per l'obiettivo di convergenza e per quello che non è di convergenza per ciascun asse prioritario:
 - i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle richieste di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;

- ii) i pagamenti totali provenienti dalla Commissione e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2;

e

- iii) le spese sostenute dall'organo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari;

- d) le iniziative intraprese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente:

- i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

- ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati in sede di attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, anche a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2;

- iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

- e) le misure adottate per garantire informazione e pubblicità per il programma operativo;

- f) l'impiego degli aiuti messi a disposizione dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di attuazione del programma operativo in seguito alla soppressione di cui all'articolo 96, paragrafo 2;

- g) i casi in cui è stata individuata una modifica importante a norma dell'articolo 56;

- h) problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli.

La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa pubblica del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g), non sono incluse, qualora non sia intervenuta alcuna modifica significativa dalla relazione precedente.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/31

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 2. La Commissione informa lo Stato membro sulla ricevibilità di tali relazioni entro quindici giorni lavorativi.

4. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall'autorità di gestione. Per la relazione finale di attuazione, il termine è di cinque mesi. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, una relazione si considera accettata.

Articolo 68

Relazione annuale della Commissione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta nel 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'effettiva applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente.

2. La relazione traccia una sintesi delle principali evoluzioni, tendenze e sfide connesse all'attuazione dei programmi operativi.

3. La relazione annuale della Commissione comprende inoltre:

- a) una sintesi delle attività del FEP per Stato membro, con l'indicazione della ripartizione degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascuno Stato membro nonché del ricorso all'assistenza tecnica da parte della Commissione e degli Stati membri;
- b) una valutazione del coordinamento del FEP con i Fondi strutturali e il FEASR;
- c) le risultanze delle valutazioni di cui all'articolo 49, non appena disponibili;
- d) al momento della presentazione della quarta relazione annuale e al momento della presentazione della relazione relativa all'ultimo anno di programmazione, una sintesi degli audit realizzati per conto della Commissione sui sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri e degli audit realizzati dagli Stati membri sugli interventi del FEP, con l'indicazione delle rettifiche finanziarie eventualmente effettuate.

4. La relazione è basata su un esame ed una valutazione, da parte della Commissione, della relazione annuale degli Stati membri e di qualsiasi altra informazione disponibile. In particolare nel 2012, la relazione sarà inoltre basata sull'esito del dibattito strategico di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e su ogni altra informazione disponibile. La relazione precisa le misure di controllo che gli Stati membri e la Commissione hanno adottato o devono adottare per dare un seguito adeguato alle conclusioni della relazione.

Articolo 69

Esame annuale dei programmi operativi

1. Ogni anno, al momento di presentare la relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 67 e tenuto conto del parere della Commissione, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri fattori, allo scopo di migliorare l'attuazione.

Possono inoltre essere esaminati, se del caso con la partecipazione dell'autorità di audit, gli eventuali aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo sollevati nella relazione annuale di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i).

2. A seguito dell'esame di cui al paragrafo 1 e, se del caso, con la partecipazione dell'autorità di audit, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione che ne informano il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

3. Una volta approntate le valutazioni ex post degli interventi riguardanti il periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali vengono esaminati nell'ambito dell'esame annuale successivo.

CAPO III

Competenze degli Stati membri e della Commissione

Sezione 1

Competenze degli Stati membri

Articolo 70

Gestione e controllo

1. Spetta agli Stati membri garantire la gestione e il controllo dei programmi operativi, in particolare tramite le misure seguenti:

- a) assicurare che i sistemi di gestione e di controllo per il programma operativo sono stati creati a norma degli articoli da 57 a 61 e funzionano efficacemente;
- b) prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. Quando un importo indebitamente versato ad un beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, qualora sia stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

Articolo 71

Creazione di sistemi di gestione e di controllo

1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione del programma operativo gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;

b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione della creazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con quanto disposto agli articoli da 57 a 61. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

a) entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al primo comma non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;

b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi chiave dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione, entro tre mesi dalla data della conferma.

Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono redatti dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto delle norme di verifica accettate a livello internazionale.

Sezione 2

Competenze della Commissione

Articolo 72

Competenze della Commissione

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 71, la Commissione si assicura che gli Stati membri abbiano creato sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 57 a 61 e, sulla base delle relazioni di controllo annuali e del parere annuale dell'autorità di audit e dei propri audit, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

2. Fatti salvi gli audit svolti dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; esse possono comprendere audit sulle operazioni incluse nel programma operativo, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e i metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate dal FEP.

Le competenze di audit summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificatamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, tra l'altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/33

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un audit in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali audit possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

Articolo 73

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con l'autorità di audit del programma operativo per coordinare i rispettivi piani e metodi di verifica e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo, al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono regolarmente, almeno una volta all'anno, salvo diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme la relazione di controllo annuale e il parere presentati ai sensi dell'articolo 61 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo del programma operativo.

2. Nel definire la propria strategia di audit la Commissione identifica i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità del sistema ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, per i quali la strategia di audit dell'autorità di audit è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sulla base dei risultati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3. Per detti programmi operativi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), per quanto riguarda il funzionamento efficace dei sistemi e che svolgerà gli audit in loco solo se vi sono motivi sostanziali per ritenere che le carenze del sistema riguardino le spese certificate per la Commissione per un determinato anno, per le quali il parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), è stato fornito senza alcuna riserva in merito a tali carenze.

Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano motivi sostanziali per ritenere delle carenze, la Commissione può imporre allo Stato membro di svolgere audit a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere audit per proprio conto a norma dell'articolo 72, paragrafo 2.

TITOLO VIII

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Articolo 74

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari rispetto ai programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente e separatamente per ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza sul periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione, da parte della Commissione, della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato dalla Commissione, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della decisione di concedere un contributo del FEP ai sensi dell'articolo 17.

Sezione 2

Pagamenti

Articolo 75

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, della partecipazione del FEP sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di un prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di un pagamento del saldo. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 102. In casi di forza maggiore ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione di una connessione, lo Stato membro può trasmettere la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento su supporto cartaceo.

*Articolo 76***Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi**

1. I pagamenti intermedi sono calcolati applicando, al contributo pubblico esposto nella dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo.

2. In deroga al paragrafo 1 e in risposta ad una richiesta specifica e debitamente fondata dello Stato membro, un pagamento intermedio corrisponde all'importo dell'assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari rispetto all'asse prioritario e all'obiettivo. Questo importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione di spesa.

*Articolo 77***Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo**

Il pagamento del saldo è limitato all'importo minore tra i due importi seguenti:

- a) l'importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall'autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo;
- b) l'importo dell'assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Quest'ultimo importo deve essere specificato dallo Stato membro nell'ultima dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo.

*Articolo 78***Dichiarazione di spesa**

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo, l'ammontare totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari secondo le condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono supportate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Con riguardo alle operazioni che non comportano spese del beneficiario, le spese certificate dall'autorità di certificazione e presentate alla Commissione sono l'aiuto pubblico pagato al beneficiario.

2. Con riguardo all'articolo 76, paragrafo 2, e all'articolo 77, lettera b), le dichiarazioni di spesa mettono inoltre in rilievo l'importo totale dell'assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari.

*Articolo 79***Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi**

1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95 % del contributo del FEP al programma operativo.

2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno *n*, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per il FEP, al massimo entro la fine di febbraio dell'anno *n*+1.

*Articolo 80***Integralità dei pagamenti ai beneficiari**

Gli Stati membri si assicurano che gli organismi responsabili dei pagamenti garantiscano che i beneficiari percepiscano l'ammontare complessivo del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integralità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per i beneficiari.

*Sezione 3***Prefinanziamento***Articolo 81***Pagamento**

1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo del FEP a un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro per il periodo dal 2007 al 2013 un importo unico a titolo di prefinanziamento. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEP al programma operativo. Esso può essere ripartito in due esercizi finanziari in conformità al bilancio disponibile del FEP.

2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento, qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo, sono considerati risorsa per lo Stato membro sotto forma di contributo pubblico nazionale e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/35

4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata totalmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo a norma dell'articolo 86.

Sezione 4

Pagamenti intermedi

Articolo 82

Pagamenti intermedi

Per il programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato a norma dell'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 83

Ricevibilità delle domande di pagamento

1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) la Commissione deve aver ricevuto una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa, a norma dell'articolo 78;
- b) l'importo versato dalla Commissione per ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo nell'intero periodo in questione non deve superare il massimale previsto per l'assistenza del FEP, stabilito nel corrente piano di finanziamento;
- c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultima relazione annuale di attuazione a norma dell'articolo 67, paragrafi 1 e 3;
- d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere adottate le misure necessarie per porvi rimedio.

Articolo 84

Procedura di pagamento

1. L'autorità di certificazione provvede affinché le domande di pagamenti intermedi per il programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte l'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la relativa domanda è presentata entro il 31 ottobre.

2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi ed in assenza di un'interruzione del termine per i pagamenti o di una sospensione dei pagamenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 88 e 89, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della relativa domanda conforme ai requisiti di cui all'articolo 83.

Sezione 5

Pagamento del saldo e chiusura del programma

Articolo 85

Chiusura parziale

1. La chiusura parziale del programma operativo può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano concluse le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali sono state pagate tutte le spese da parte del beneficiario nonché il contributo pubblico corrispondente.

2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione quanto segue entro il 31 dicembre di un determinato anno:

- a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;
- b) una dichiarazione di chiusura parziale a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto iii).

3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 96 e 97 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

Articolo 86

Condizioni per il pagamento del saldo

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione che:

- a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che include la documentazione seguente:
 - i) una domanda di pagamento del saldo e una dichiarazione di spesa a norma dell'articolo 78;

ii) la relazione finale di attuazione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;

iii) una dichiarazione di chiusura a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera f);

e

b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 90.

3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricevimento. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro detto periodo di cinque mesi.

4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

a) la data di accettazione della relazione finale, a norma dell'articolo 67, paragrafo 4;

o

b) la data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii).

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato a distanza di dodici mesi dal pagamento.

La Commissione comunica agli Stati membri la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

6. Fatto salvo l'esito di eventuali audit effettuati dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea, il saldo versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Eventuali modifiche del saldo non modificano la data di chiusura del programma operativo comunicata a norma del paragrafo 5.

Articolo 87

Disponibilità dei documenti

1. L'autorità di gestione provvede affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea per:

a) i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;

b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e audit sulle operazioni di cui al paragrafo 2.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di una chiusura parziale ai sensi dell'articolo 85.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

Articolo 88

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a) in una relazione di un organismo di audit comunitario o nazionale vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

o

b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettifiche.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/37

2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione è sospesa non appena lo Stato membro adotta le iniziative necessarie.

Articolo 89

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello degli assi prioritari o del programma operativo nei casi in cui:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

o

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

o

c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli a norma dell'articolo 70.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 97.

Sezione 7

Disimpegno automatico

Articolo 90

Principi

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o i pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 83, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio comunitario nell'ambito del programma operativo.

2. La parte di impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata, qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

3. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

Articolo 91

Deroghe al termine per il disimpegno

Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione del programma operativo, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenziario fornito dallo Stato membro.

Articolo 92

Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informazione motivata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 90.

Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 90, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se una sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giuridica o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

Articolo 93

Eccezioni al disimpegno automatico

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

- a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 90 e conformemente agli articoli 88 e 89. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la disposizione per il disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;
- b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, in particolare per mancanza di risorse di bilancio;
- c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma operativo.

Articolo 94

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno automatico a norma dell'articolo 90.
2. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.
3. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informazione per approvare l'importo comunicato o trasmettere le proprie osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro nove mesi dalla scadenza di cui all'articolo 90.
4. La partecipazione del FEP al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo che è oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più degli assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

Sezione 8

Uso dell'euro

Articolo 95

Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nel programma operativo presentato dallo Stato membro, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.
2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.
3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di una domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale.

L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

CAPO II

Rettifiche finanziarie

Sezione 1

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 96

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità e prendere provvedimenti quando viene accertata una modifica importante che incida sulla natura delle condizioni di attuazione o di controllo delle operazioni o del programma operativo ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/39

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il FEP.

Fatto salvo il paragrafo 3, le risorse del FEP così svincolate possono essere riutilizzate dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo.

3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità del sistema, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o di parte dell'asse prioritario in cui si è prodotta l'irregolarità del sistema.

4. Nel caso di irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 97

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 96 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di applicare un tasso forfettario o una rettifica estrapolata.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, le informazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

Articolo 98

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale dell'irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al primo comma.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire ad un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare le risorse del FEP in questione, a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma.

5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro sei mesi dalla data dell'audizione, tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

Articolo 99

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽¹⁾.

CAPO III

Rimborso

Articolo 100

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine di riscossione.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO IX

COMITATO

Articolo 101

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo per la pesca (di seguito «il comitato»).

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. [Il titolo del regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 93 del trattato].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 102

Norme di attuazione

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86 ⁽²⁾, (CE) n. 3699/93 ⁽³⁾, (CE) n. 2468/98 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 2792/1999 ⁽⁵⁾, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applica pertanto successivamente a tale data a detto intervento fino alla sua chiusura.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7). Regolamento abrogato dal regolamento (CEE) n. 2080/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2468/98 (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2792/1999 (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

15.8.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/41

2. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, gli importi impegnati per gli interventi cofinanziati dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituiti dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ⁽²⁾, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali la dichiarazione di spesa certificata effettivamente corrisposta, la relazione finale di attuazione, inclusi lo stato di avanzamento dei programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione ⁽³⁾, e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 non sono stati inviati alla Commissione entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo della SFOP, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

3. Qualora si rendessero necessarie misure specifiche per facilitare la transizione dal sistema in vigore a quello fissato dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

In particolare, tali misure sono adottate per integrare l'esistente sostegno comunitario approvato dalla Commissione per il

periodo dal 2000 al 2006 nel sostegno del FEP previsto dal presente regolamento.

Articolo 104

Abrogazioni

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103, paragrafo 1, i regolamenti (CE) n. 1263/1999 e (CE) n. 2792/1999 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 105

Riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, a norma dell'articolo 37 del trattato.

Articolo 106

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3).

ALLEGATO I

La ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo per la pesca, espressa ai prezzi del 2004, di cui all'articolo 12, è la seguente:

(in EUR)						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
538 501 708	544 387 564	551 260 557	551 264 533	552 866 449	554 350 809	556 368 380

ALLEGATO II

Intensità dell'aiuto

- a) Per tutte le misure di cui al titolo IV, i limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione (A) e, se del caso, da parte dei beneficiari privati (B) sono quelli riportati nella tabella che segue, espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma di (A) + (B).

Per la tabella che segue, le operazioni rientrano in questo gruppo come segue:

	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza e isole periferiche greche	A ≤ 100 % B ≥ 0 %	A ≤ 40 % B ≥ 60 % (*) (**)	A ≤ 80 % B ≥ 20 %	A ≤ 60 % B ≥ 40 % (***)
Regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza	A ≤ 100 % B ≥ 0 %	A ≤ 40 % B ≥ 60 % (*) (**)	A ≤ 60 % B ≥ 40 %	A ≤ 40 % B ≥ 60 % (***)
Regioni ultraperiferiche	A ≤ 100 % B ≥ 0 %	A ≤ 50 % B ≥ 50 % (*) (**)	A ≤ 80 % B ≥ 20 %	A ≤ 75 % B ≥ 25 %

(*) Per le operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, la voce (B) del gruppo 2 è aumentata di 20 punti percentuali. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

(**) Per le operazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 25), la voce (B) del gruppo 2 può essere ridotta di 20 punti percentuali. La voce (A) è aumentata di conseguenza.

(***) Per le operazioni di cui agli articoli 29 e 35 attuate da imprese non rientranti nella definizione dell'articolo 3, lettera f), con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, la voce (B) è aumentata di 30 punti percentuali nelle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, ad eccezione delle isole greche periferiche, e di 20 punti percentuali nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

Gruppo 1

Operazioni di cui all'articolo 23 (aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca), all'articolo 24 (aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca), all'articolo 26, paragrafo 3 (compensazione socioeconomica per i pescatori che praticano la piccola pesca costiera), all'articolo 26, paragrafo 4 (premi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera), all'articolo 27 (compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria), all'articolo 30 (misure idroambientali), all'articolo 31 (misure sanitarie), all'articolo 32 (misure veterinarie), all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne), all'articolo 33, paragrafo 3 (destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne), all'articolo 37 (azioni collettive), all'articolo 38 (misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche), all'articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca), all'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori), all'articolo 41 (progetti pilota), all'articolo 42 (modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività), all'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca) e all'articolo 46 (assistenza tecnica).

Gruppo 2

Operazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 (investimenti a bordo dei pescherecci), all'articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, ai sensi dell'articolo 25), all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma (investimenti a bordo delle navi operanti nelle acque interne) e all'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca).

A seguito dell'applicazione di (*) e (**), qualora il FEP finanzia operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, a favore di pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, la voce (B) del gruppo 2 sarà:

- pari o superiore a 60 punti percentuali (B ≥ 60 %) per le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, le isole periferiche greche e le regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza,

e

- pari o superiore a 50 punti percentuali (B ≥ 50 %) per le regioni ultraperiferiche.

Gruppo 3

Operazioni di cui all'articolo 37 (azioni collettive), all'articolo 38 (misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche), all'articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca), all'articolo 41 (progetti pilota) e all'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca).

Gruppo 4

Operazioni di cui all'articolo 29 (misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura), all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne), articolo 35 (misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione), all'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) e all'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca).

- b) L'autorità di gestione determina, per le operazioni riguardanti:
- i) l'articolo 37 (azioni collettive), l'articolo 38 (misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche), l'articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca) e l'articolo 41 (progetti pilota), se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3;
 - ii) l'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) e l'articolo 33, paragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne), se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 4;
 - iii) l'articolo 44 (misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca), se esse rientrano nei gruppi 1, 2, 3 o 4.

L'autorità di gestione determina quanto citato ai punti i), ii) e iii) basandosi sulle seguenti considerazioni:

- interesse collettivo oppure individuale,
 - beneficiario collettivo oppure singolo (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del commercio),
 - accesso pubblico ai risultati delle operazioni oppure proprietà e controllo privati,
 - partecipazione finanziaria da parte di organismi collettivi e istituti di ricerca.
-

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 498/2007 della Commissione

del 26 marzo 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 102,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 (di seguito «regolamento di base») sostituisce i regolamenti n. 1263/1999 ⁽²⁾ e (CE) n. 2792/1999 ⁽³⁾ del Consiglio per tener conto dei più recenti sviluppi nel settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne. È pertanto opportuno stabilire nuove disposizioni di applicazione del regolamento di base.

(2) È necessario adottare modalità di applicazione per la presentazione dei programmi operativi. Al fine di agevolare la stesura dei programmi operativi nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 20 del regolamento di base.

(3) Per quanto riguarda il sostegno alle misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria, è opportuno che gli Stati membri indichino nei loro programmi operativi i metodi per il calcolo dei premi.

(4) Occorre specificare le condizioni relative alla possibilità prevista all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base per quanto riguarda il conseguimento della riduzione di potenza del motore da parte di un gruppo di navi.

(5) È opportuno definire alcuni termini utilizzati con speciale riferimento all'acquacoltura e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in modo da garantire una comprensione uniforme degli stessi.

(6) Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti produttivi nell'acquacoltura e agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, è opportuno che gli Stati membri specifichino nei loro programmi operativi i mezzi con cui garantiranno la priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

(7) Con riguardo alle misure veterinarie si devono precisare le condizioni atte ad assicurare il rispetto della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti ⁽⁴⁾, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

(8) Occorre definire le spese ammissibili al sostegno con riguardo alle misure di interesse comune.

(9) È necessario stabilire le condizioni per la selezione delle zone di pesca di cui all'articolo 43 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

- (10) Occorre che i partenariati pubblico-privato sovvenzionati a norma dell'articolo 45 del regolamento di base soddisfino determinate condizioni.
- (11) Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, è opportuno rendere trasparenti le procedure per la selezione dei gruppi affinché le strategie di sviluppo locale selezionate ai fini del finanziamento siano appropriate e di grande qualità.
- (12) È necessario definire criteri comuni a più misure. In particolare, affinché le operazioni d'investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili.
- (13) Allo scopo di garantire un'ampia diffusione a tutte le parti interessate delle informazioni relative alle possibilità di finanziamento nonché a fini di trasparenza, occorre definire, tenendo conto del principio di proporzionalità, il contenuto minimo delle misure informative necessarie per rendere note ai potenziali beneficiari le opportunità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri tramite il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP»), incluso l'obbligo di pubblicare le procedure che un potenziale beneficiario deve seguire per presentare una domanda di finanziamento e i criteri di selezione che verranno applicati.
- (14) Per migliorare la trasparenza in relazione all'intervento del FEP è opportuno che l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico assegnato alle operazioni siano pubblicati ogni anno dagli Stati membri per via elettronica o in altre forme. Rendendo queste informazioni accessibili al pubblico si mira a rafforzare la trasparenza dell'azione comunitaria nel settore dello sviluppo della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne, a promuovere una solida gestione finanziaria dei fondi pubblici utilizzati, in particolare a migliorare il controllo del denaro pubblico impiegato, e infine a evitare distorsioni della concorrenza fra i beneficiari delle misure del FEP. Considerata l'importanza fondamentale degli obiettivi perseguiti, è giustificato prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, tenuto conto del principio di proporzionalità e del requisito di protezione dei dati personali, in quanto tale pubblicazione non va oltre quanto è doveroso in una società democratica e necessario per la prevenzione delle irregolarità.
- (15) Al fine di assicurare una migliore attuazione delle misure di informazione e di consentire uno scambio di informazioni più proficuo fra gli Stati membri e la Commissione sulle strategie di informazione e pubblicità e i relativi risultati, occorre designare referenti responsabili delle misure di informazione e pubblicità.
- (16) Sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2000-2006 è necessario precisare le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono soddisfare per beneficiare del finanziamento nell'ambito di un programma operativo.
- (17) Considerato l'articolo 59 del regolamento di base e alla luce dell'esperienza acquisita è necessario determinare gli obblighi delle autorità di gestione con riguardo ai beneficiari nella fase preliminare alla selezione e all'approvazione delle operazioni da finanziare, con riguardo agli aspetti su cui devono vertere le verifiche delle spese dichiarate dal beneficiario, comprese le verifiche amministrative delle domande di rimborso, e le verifiche sul posto di singole operazioni e con riguardo alle condizioni da rispettare quando le verifiche sul posto sono effettuate sulla base di un campione.
- (18) È inoltre necessario precisare in modo dettagliato le informazioni che devono figurare nei documenti contabili delle operazioni e le informazioni da conservare quali dati relativi all'attuazione che le autorità di gestione devono registrare, conservare e presentare alla Commissione, qualora essa ne faccia richiesta.
- (19) Per consentire una verifica appropriata delle spese effettuate nell'ambito dei programmi operativi è necessario definire i criteri cui una pista di controllo deve attenersi per essere considerata adeguata.
- (20) La verifica delle operazioni è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per assicurare che tali verifiche contabili siano di portata e di efficacia adeguate e che siano condotte secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire le condizioni che esse devono soddisfare.
- (21) Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da controllare, l'esperienza ha dimostrato che occorre definire le norme che l'autorità di audit deve rispettare nel definire o approvare il metodo di campionamento, compresi alcuni criteri tecnici da applicare nel caso di un campione statistico casuale e i fattori di cui tener conto per un campione supplementare.
- (22) Allo scopo di semplificare e armonizzare le norme relative all'elaborazione e alla presentazione della strategia di audit, della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l'autorità di audit è responsabile a norma dell'articolo 61 del regolamento di base, è necessario stabilire norme dettagliate sul contenuto di questi documenti e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui essi si fondano.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/3

- (23) Per assicurare un'efficace applicazione dell'articolo 87 del regolamento di base con riguardo alla disponibilità dei documenti e al diritto della Corte dei conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, l'autorità di gestione deve garantire che le informazioni concernenti l'identità e l'ubicazione degli organismi presso cui sono conservati i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti siano forniti tempestivamente a un elenco minimo di persone e organismi. Allo stesso scopo è necessario determinare quali supporti possono essere considerati comunemente accettati al fine di conservare detti documenti. È pertanto opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure atte a garantire la conformità dei documenti conservati con gli originali, ove pertinente, e la loro affidabilità a fini di audit.
- (24) Per armonizzare le norme di certificazione delle spese e di redazione delle domande di pagamento occorre precisare il contenuto di tali certificazioni e di tali domande nonché la natura e la qualità delle informazioni su cui esse si basano. A norma dell'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, occorre definire le procedure dettagliate per tenere la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione e per informare di conseguenza la Commissione.
- (25) L'articolo 71 del regolamento di base prevede che, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione del programma operativo, gli Stati membri trasmettano alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo e una relazione che espone i risultati di una valutazione della creazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con le disposizioni di detto regolamento in materia di sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti costituiscono alcuni degli elementi principali su cui la Commissione si basa, nell'ambito della gestione concorrente del bilancio comunitario, per accertarsi che il contributo finanziario di cui trattasi sia utilizzato dagli Stati membri conformemente alle norme e ai principi applicabili necessari per proteggere gli interessi finanziari della Comunità, è necessario precisare le informazioni che tali documenti devono contenere e la base per la valutazione e il parere.
- (26) A norma dell'articolo 57 del regolamento di base, le misure di audit devono essere proporzionate all'importo totale della spesa pubblica destinato al programma operativo in questione. Ove la spesa pubblica assegnata al programma operativo sia limitata, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di ricorrere maggiormente agli organismi e alle norme nazionali per lo svolgimento di alcune funzioni correlate alle modalità di controllo e di audit e che la Commissione specifichi pertanto quali sono le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi che possono essere eseguiti secondo le norme nazionali e dagli organismi nazionali. In tale contesto occorre inoltre che
- la Commissione differenzi i mezzi con cui gli Stati membri devono svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica dei sistemi di gestione di controllo e stabilisca le condizioni alle quali essa possa limitare i propri audit e basarsi sulle garanzie fornite dagli organismi nazionali.
- (27) Nell'ambito dei loro obblighi in materia di gestione e di controllo spetta agli Stati membri notificare e sorvegliare le irregolarità. Disposizioni dettagliate in merito al rispetto di tale obbligo sono fissate nel regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽¹⁾. A fini di chiarezza e semplificazione è necessario inserire tali disposizioni nel presente regolamento.
- (28) Occorre prevedere che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie qualora essa chieda a uno Stato membro di avviare o portare avanti azioni giudiziarie al fine di recuperare importi indebitamente versati a seguito di un'irregolarità e che riceva le informazioni che le consentano di decidere in merito all'imputazione della perdita dovuta a importi irrecuperabili ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base. Si devono inoltre prevedere contatti periodici fra la Commissione e gli Stati membri concernenti le irregolarità, l'utilizzo delle informazioni fornite per l'effettuazione di analisi dei rischi e la redazione di relazioni nonché la trasmissione di informazioni ai comitati competenti.
- (29) Allo scopo di limitare l'onere amministrativo imposto dal sistema di comunicazione mantenendo al tempo stesso il necessario livello di informazione, non deve sussistere per gli Stati membri l'obbligo di riferire irregolarità relative a importi inferiori a una determinata soglia, fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, tranne qualora la Commissione lo richieda espressamente.
- (30) Il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati finanziari consente una semplificazione delle procedure, un potenziamento dell'efficienza e della trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente questi vantaggi, senza compromettere la sicurezza degli scambi, è opportuno realizzare un sistema informatico comune e stabilire l'elenco dei documenti di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. Occorre pertanto precisare il formato che ciascun documento deve avere e fornire una descrizione dettagliata delle informazioni che tali documenti devono contenere. Per gli stessi motivi è necessario precisare le modalità di funzionamento di tale sistema informatico con riguardo all'individuazione della parte responsabile del carico dei documenti e degli eventuali aggiornamenti.

⁽¹⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

(31) Alla luce della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾, e in considerazione del livello di sicurezza e di riservatezza richiesto per la gestione finanziaria dell'intervento del FEP, delle conoscenze più avanzate e dell'analisi dei costi e benefici, è necessario prevedere l'utilizzo della firma elettronica.

(32) Per assicurare il rapido sviluppo e il funzionamento adeguato del sistema informatico comune, è opportuno che il costo della sua elaborazione sia a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di base e che i costi dell'interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali siano ammissibili a un contributo finanziario del FEP ai sensi dell'articolo 46 di detto regolamento.

(33) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾, è necessario prevedere, con riguardo alle misure di informazione e pubblicità e al lavoro di audit di cui al presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri impediscano qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali e precisare a quali fini la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.

(34) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ⁽⁶⁾.

(35) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 (di seguito «regolamento di base») per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) struttura e trasmissione dei programmi operativi;
- b) misure nel settore della pesca;
- c) valutazione dei programmi operativi;
- d) informazione e pubblicità;
- e) strumenti di ingegneria finanziaria;
- f) gestione, sorveglianza e controllo;
- g) irregolarità;
- h) scambio elettronico dei dati;
- i) dati personali.

Articolo 2

Disposizioni specifiche per taluni programmi operativi

Per i programmi operativi la cui spesa pubblica ammissibile totale non supera 90 milioni di EUR a prezzi 2004, disposizioni specifiche sono previste all'articolo 28, paragrafo 2, e agli articoli 51, 52 e 53.

CAPO II

STRUTTURA E TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 3

Struttura e trasmissione dei programmi operativi

1. I contenuti del programma operativo indicati all'articolo 20 del regolamento di base sono stabiliti conformemente all'allegato I, parte A, del presente regolamento e il piano di finanziamento conformemente alla parte B dello stesso allegato.

La valutazione ex ante menzionata all'articolo 48 del regolamento di base è allegata al programma operativo.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2438/2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 37).

⁽⁶⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/5

2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei loro programmi operativi, che viene aggiornata dopo ogni revisione del programma. Gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica, conformemente all'articolo 65 del presente regolamento, le richieste di revisione dei programmi di cui all'articolo 18 del regolamento di base. Essi presentano alla Commissione le loro richieste di revisione del programma operativo, che incidono sul contributo del Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») per l'anno in corso, al più tardi entro il 30 settembre dello stesso anno.

CAPO III

ASSI PRIORITARI

SEZIONE 1

Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Articolo 4

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

1. Dopo l'arresto definitivo delle attività di pesca, la nave interessata è cancellata definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad essa associata è definitivamente annullata.
2. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 23 del regolamento di base.
3. Qualora l'arresto definitivo delle attività di pesca sia conseguito destinando la nave ad attività diverse dalla pesca ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, gli Stati membri adeguano di conseguenza il livello del premio prendendo in considerazione criteri quali il valore di mercato della licenza di pesca associata alla nave e il valore residuo della nave.
4. In caso di perdita della nave nel periodo compreso fra la data della decisione di concessione del premio e la data effettiva dell'arresto definitivo dell'attività di pesca, l'autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria per l'importo dell'indennità versata dall'assicurazione.

Articolo 5

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 24 del regolamento di base.

2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di base, per «aiuto finanziario comunitario assegnato al settore» si intende il contributo del FEP al programma operativo dello Stato membro interessato.

Articolo 6

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1. Ai fini dell'articolo 25 del regolamento di base spetta all'autorità di gestione valutare la conformità degli investimenti ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo; essa fornisce alla Commissione, qualora questa ne faccia richiesta, tutta la documentazione pertinente.
2. Le spese totali ammissibili all'aiuto per peschereccio e per l'intero periodo di programmazione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento di base, ad eccezione di quelle previste al paragrafo 6, lettera e), dello stesso articolo, non devono superare l'importo massimo stabilito sulla base di criteri obiettivi, quali quelli elencati all'articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento e inseriti nel programma operativo.
3. La riduzione di potenza del motore del 20 % può essere conseguita da un gruppo di navi, secondo quanto disposto all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base, alle seguenti condizioni:
 - a) tutti le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
 - b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
 - c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione C, del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione ⁽¹⁾;
 - d) uno stesso gruppo non può comprendere più di cinquanta navi.
4. Le uscite di capacità dalla flotta da pesca con aiuti pubblici non sono imputate alla riduzione di potenza del 20 % che può essere conseguita da un gruppo di navi conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base.

5. Il contributo finanziario di cui all'articolo 25, paragrafo 6, lettera e), del regolamento di base è concesso solo per l'armamento e i lavori di ammodernamento volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici tutelati dalle direttive 79/409/CEE ⁽²⁾ e 92/43/CEE ⁽³⁾ del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

*Articolo 7***Piccola pesca costiera**

1. Qualora il tasso della partecipazione finanziaria privata sia ridotto a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di base, il tasso del contributo pubblico viene aumentato di conseguenza. La partecipazione del FEP è calcolata conformemente ai tassi indicati all'articolo 53 del regolamento di base in funzione del conseguente importo del finanziamento pubblico.

2. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base a favore della piccola pesca costiera.

3. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, per «prodotti della pesca» si intendono i prodotti provenienti dalle catture di navi che praticano la piccola pesca costiera.

*Articolo 8***Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria**

1. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo della compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria concessa a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

2. L'aiuto per il prepensionamento previsto all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base è ammissibile al contributo del FEP, anche se è versato ai beneficiari dopo il 31 dicembre 2015, a condizione che l'importo corrispondente sia stato depositato a tale scopo su un conto bloccato prima di tale data.

*SEZIONE 2****Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura****Articolo 9***Ambito dell'intervento nella produzione dell'acquacoltura**

Il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base può coprire i costi delle valutazioni previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 10***Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura**

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «nuove specie»: specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato;

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

- b) «specie con buone prospettive di mercato»: specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all'offerta;

- c) «normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura»: attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale;

- d) «tradizionali attività dell'acquacoltura»: pratiche consolidate nel tempo, correlate al patrimonio socioculturale di una determinata zona.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 29 del regolamento di base possono riguardare le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura. I pescherecci definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽²⁾ non sono considerati imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura, anche se sono impiegati esclusivamente in acquacoltura.

3. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento di base, gli aiuti previsti all'articolo 29 dello stesso regolamento possono riguardare investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.

4. Qualora si avvalgano della possibilità prevista all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, gli Stati membri attuano meccanismi che consentano all'autorità di gestione di conoscere i risultati delle analisi di mercato previsionali sulle specie da acquacoltura.

5. Per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 29 del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.

*Articolo 11***Misure idroambientali**

1. Ove gli aiuti siano concessi ai beneficiari per gli scopi di cui all'articolo 30 del regolamento di base, gli Stati membri si accertano che i beneficiari stessi rispettino gli impegni idroambientali entro tre anni dalla data di approvazione dell'operazione nonché alla conclusione della stessa.

2. Il contributo previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base riguarda unicamente i costi di partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) precedenti l'approvazione del sistema per le singole imprese.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/7

3. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, per «acquacoltura biologica» si intendono le attività di acquacoltura volte alla produzione di specie acquatiche di allevamento secondo il metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽¹⁾, recanti indicazioni concernenti tale metodo. Fino a quando non siano adottate disposizioni comunitarie dettagliate in materia di produzione, relativamente all'acquacoltura biologica, ivi incluse disposizioni sulla conversione, si applicano le norme nazionali o, in assenza di queste, le norme private in materia di acquacoltura biologica ammesse o riconosciute dagli Stati membri.

4. Gli aiuti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base possono essere concessi solo per determinate restrizioni o requisiti relativi a zone Natura 2000, stabiliti dalle pertinenti misure nazionali in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

5. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di base, per «buone pratiche in acquacoltura» si intende il rispetto della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale, e l'utilizzo di protocolli di produzione che impediscano lo spreco di risorse e l'inquinamento evitabile.

Articolo 12

Misure veterinarie

1. Il contributo di cui all'articolo 32 del regolamento di base può riguardare:

- a) per le malattie esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽²⁾, le misure di lotta applicate a norma del capitolo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE;
- b) per le malattie non esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione elaborati e approvati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

2. L'autorità di gestione del programma operativo decide se contribuire al finanziamento delle misure di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), o del programma di eradicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e adotta le modalità della sua partecipazione finanziaria prima di presentare le misure o il programma secondo le disposizioni della direttiva 90/424/CEE.

3. Se, a norma dell'articolo 24 della decisione 90/424/CEE, la Commissione non approva le misure di controllo o il programma di eradicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contributo impegnato è immediatamente riversato sul bilancio del programma operativo.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

4. Se l'importo delle spese ammissibili dell'azione approvata dalla Commissione in conformità dell'articolo 24 della decisione 90/424/CEE è inferiore alla somma impegnata dall'autorità di gestione, la differenza così generata può essere riutilizzata dallo Stato membro per il programma operativo.

5. Il contributo di cui all'articolo 32 del regolamento di base non copre le attività di sorveglianza volte a dimostrare l'indennità da una malattia per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né costi fissi, quali ad esempio i costi dei servizi veterinari ufficiali.

Articolo 13

Pesca nelle acque interne

1. Ai fini dell'articolo 33 del regolamento di base, per «pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne» si intendono i pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

2. Con riguardo agli investimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 25 del regolamento di base, i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati e praticano la pesca nelle acque interne possono fruire dell'aiuto con la stessa intensità prevista per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera menzionati all'articolo 26 dello stesso regolamento.

3. Gli Stati membri determinano nei programmi operativi i mezzi per garantire che gli investimenti finanziati a norma dell'articolo 33 del regolamento di base non pregiudichino l'equilibrio fra la dimensione della flotta e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.

Articolo 14

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

1. Gli investimenti finalizzati all'estrazione, da farine od olio di pesce, di diossina o di altre sostanze nocive alla salute dell'uomo possono beneficiare del contributo del FEP a norma dell'articolo 34 del regolamento di base anche qualora i prodotti finali siano destinati a essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano.

2. Per quanto riguarda le misure indicate all'articolo 35 del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.

SEZIONE 3

Asse prioritario 3: misure di interesse comune

Articolo 15

Azioni collettive

1. Il contributo previsto all'articolo 37 del regolamento di base non copre i costi relativi alla pesca sperimentale.

2. Il contributo di cui all'articolo 37, primo comma, lettera n), del regolamento di base può riguardare:

- a) la creazione di organizzazioni di produttori allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾ dopo il 1° gennaio 2007;
- b) l'attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti;
- c) la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori, intesa ad accrescerne l'efficienza in linea con le esigenze del mercato.

3. Il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo decresce progressivamente nell'arco dei tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico concesso a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 16

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Gli aiuti previsti all'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base riguardano misure per la costruzione e l'installazione di barriere artificiali o altre strutture costituite da elementi durevoli.

Il finanziamento può riguardare i lavori preliminari all'installazione, compresi gli studi, le componenti, l'opportuna segnalazione, il trasporto e l'assemblaggio delle strutture e il monitoraggio scientifico.

2. L'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di base non riguarda i dispositivi di richiamo dei pesci.

3. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento di base può riguardare le spese relative alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l'elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l'ammortamento e l'attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti.

4. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento di base non riguarda le compensazioni per le rinunce a diritti, le perdite di reddito o le retribuzioni dei dipendenti.

5. Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, per «ripopolamento diretto» si intende l'immissione di organismi acquatici vivi, ottenuti da incubatoi o pescati altrove.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Articolo 17

Luoghi di sbarco

Qualora l'aiuto sia concesso per investimenti destinati a ristrutturare i luoghi di sbarco e a migliorare le condizioni relativamente al pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti, come previsto all'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, gli Stati membri assicurano il rispetto delle norme sanitarie pertinenti e l'applicazione delle misure di controllo in tali luoghi di sbarco.

Articolo 18

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

1. Il contributo previsto per le misure promozionali di cui all'articolo 40, paragrafo 3, lettere a), d), e) e g), del regolamento di base può riguardare in particolare:

- a) i costi per agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- b) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
- c) le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
- d) l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni.

2. I prodotti tutelati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽²⁾ possono fruire del contributo a fini promozionali solo a partire dalla data in cui la denominazione è stata registrata conformemente all'articolo 7 di detto regolamento.

Articolo 19

Progetti pilota

1. La pesca sperimentale non beneficia degli aiuti previsti all'articolo 41 del regolamento di base.

2. Qualora l'aiuto sia concesso a un progetto pilota di cui all'articolo 41 del regolamento di base, l'autorità di gestione garantisce che il progetto preveda un adeguato monitoraggio scientifico e che le relazioni tecniche menzionate all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento di base siano sottoposte a un'adeguata valutazione qualitativa.

3. I progetti pilota non devono avere immediata natura commerciale. Il profitto eventualmente generato nella fase di attuazione di un progetto pilota è detratto dal finanziamento pubblico concesso all'operazione.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/9

4. Ove il costo totale di un progetto pilota sia superiore a un milione di EUR, l'autorità di gestione, prima di approvarlo, ne chiede la valutazione da parte di un organismo scientifico indipendente.

Articolo 20

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

L'aiuto di cui all'articolo 42 del regolamento di base può essere concesso per la modifica di un peschereccio effettuata dopo la sua destinazione ad altre attività solo se il peschereccio è stato cancellato definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad esso associata è stata definitivamente annullata.

SEZIONE 4

Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Articolo 21

Obiettivi e misure

L'aiuto concesso a norma dell'articolo 43 del regolamento di base riguarda:

- a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;
- b) l'attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di base, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche, al fine di conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento.

Articolo 22

Applicazione geografica dell'asse prioritario 4

1. Il programma operativo specifica le procedure e i criteri per la selezione delle zone di pesca. Spetta agli Stati membri decidere le modalità di applicazione dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base.
2. Le zone di pesca selezionate non devono necessariamente coincidere con le ripartizioni amministrative nazionali o con le zone istituite ai fini degli interventi nell'ambito degli obiettivi dei Fondi strutturali.

Articolo 23

Procedure e criteri per la selezione dei gruppi

1. Un gruppo, quale definito all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento di base, è composto in modo tale da poter elaborare e attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata.

La pertinenza e l'efficienza dell'associazione sono valutati in funzione soprattutto della sua composizione nonché della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.

Devono essere garantite le capacità degli associati di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia del processo decisionale.

L'associazione comprende, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca e di altri pertinenti settori locali di ambito socioeconomico.

2. La capacità amministrativa del gruppo è considerata adeguata se:

- a) il gruppo sceglie all'interno dell'associazione un componente che funga da dirigente amministrativo e che garantisca il corretto funzionamento dell'associazione stessa;

oppure

- b) gli associati costituiscono una struttura comune con personalità giuridica il cui statuto garantisca il corretto funzionamento dell'associazione.

3. Se al gruppo viene affidata l'amministrazione di fondi pubblici, le sue capacità in materia finanziaria sono valutate:

- a) con riguardo al paragrafo 2, lettera a), in termini di capacità del dirigente amministrativo di gestire i fondi;
- b) con riguardo al paragrafo 2, lettera b), in termini di capacità della struttura comune di gestire i fondi.

4. I gruppi incaricati dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale sono selezionati entro quattro anni dalla data di approvazione del programma operativo. Un periodo di tempo più lungo può essere concesso qualora l'autorità di gestione organizzi più di una procedura di selezione dei gruppi.

5. Il programma operativo comprende:

- a) le procedure e i criteri di selezione dei gruppi nonché il numero di gruppi che lo Stato membro intende selezionare; i criteri di selezione esposti all'articolo 45 del regolamento di base e nel presente articolo costituiscono un nucleo minimo che può essere integrato da specifici criteri nazionali; le procedure devono essere trasparenti e devono essere assicurate l'adeguata pubblicità e, se del caso, la concorrenza fra i gruppi che propongono strategie di sviluppo locale;

- b) le modalità di gestione e le procedure per la mobilitazione e la circolazione dei flussi finanziari fino al beneficiario; esso descrive in particolare come i gruppi sono integrati nei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo.

Articolo 24

Strategia di sviluppo locale

La strategia di sviluppo locale proposta dal gruppo conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base risponde ai seguenti criteri:

- a) deve essere organica, fondarsi sull'interazione fra operatori, settori e operazioni e trascendere la semplice aggregazione di operazioni o giustapposizione di misure settoriali;
- b) deve essere coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
- c) deve dimostrare la propria durevolezza;
- d) deve essere complementare rispetto agli altri interventi effettuati nel settore interessato.

Articolo 25

Attuazione della strategia di sviluppo locale

1. Fermo restando l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base, il gruppo sceglie le operazioni da finanziare nell'ambito della strategia di sviluppo locale.
2. Il gruppo istituisce, se a esso è affidata l'amministrazione di fondi pubblici, un conto separato per l'attuazione della strategia di sviluppo locale.

SEZIONE V

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 26

Disposizioni comuni relative agli assi prioritari da 1 a 4

Non sono ammissibili al contributo del FEP le spese seguenti:

- a) ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 37, primo comma, lettera i), e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata;

- b) la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.

CAPO IV

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 27

Valutazioni intermedie

Gli Stati membri trasmettono le valutazioni intermedie di cui all'articolo 49 del regolamento di base entro il 30 giugno 2011. La Commissione può decidere di interrompere i termini di pagamento conformemente all'articolo 88 del regolamento di base se uno Stato membro non ha adempiuto a tale obbligo.

CAPO V

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Articolo 28

Descrizione delle misure di informazione e pubblicità nel programma operativo e nelle relazioni annuali e finali di attuazione

1. Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera g), punto v), del regolamento di base, il programma operativo comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari potenziali e ai beneficiari effettivi, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, con la dotazione di spesa indicativa;
- b) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, con la dotazione di spesa indicativa;
- c) i servizi amministrativi o gli organi responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e pubblicità;
- d) le modalità di valutazione delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità.

2. Ai programmi operativi menzionati all'articolo 2 del presente regolamento non si applicano le lettere c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le relazioni annuali e la relazione finale di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 67 del regolamento di base comprendono:

- a) le misure di informazione e pubblicità attuate;

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/11

- b) le modalità relative alle misure di informazione e pubblicità di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera d), del presente regolamento, compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui i dati possono essere consultati.

La relazione annuale di attuazione relativa al 2010 e la relazione finale di attuazione di cui all'articolo 67 del regolamento di base contengono un capitolo in cui sono valutati i risultati delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità, conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

Articolo 29

Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, l'autorità di gestione provvede a dare ampia diffusione al programma operativo, compresa la partecipazione finanziaria del FEP, e a renderlo disponibile per tutti i soggetti interessati. L'autorità di gestione assicura inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dallo Stato membro tramite il programma operativo siano divulgate il più ampiamente possibile.

2. L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare ed esaurienti almeno sui seguenti aspetti:

- a) le condizioni di ammissibilità da soddisfare per poter ottenere il finanziamento nell'ambito del programma operativo;
- b) una descrizione delle procedure per l'esame delle domande di finanziamento e dei relativi termini temporali;
- c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
- d) i referenti a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sul programma operativo.

3. L'autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera d).

4. L'autorità di gestione provvede affinché alle misure di informazione e pubblicità partecipi, secondo la normativa e la prassi nazionale, almeno uno dei seguenti soggetti, che possa dare ampia diffusione alle informazioni elencate nel paragrafo 2:

- a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
- b) associazioni commerciali e professionali;

- c) parti economiche e sociali;
- d) organizzazioni non governative;
- e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
- f) centri di informazione sull'Unione europea nonché rappresentanti della Commissione negli Stati membri;
- g) istituti di insegnamento.

Articolo 30

Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione provvede a informare i beneficiari che l'accettazione di un finanziamento implica che i loro nomi siano inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato in conformità dell'articolo 31, secondo comma, lettera d).

Articolo 31

Responsabilità dell'autorità di gestione in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico

Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, l'autorità di gestione provvede affinché le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico siano attuate e ottengano la più ampia diffusione mediatica utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello territoriale adeguato.

L'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

- a) un'azione informativa principale intesa a pubblicizzare il varo del programma operativo;
- b) almeno un'azione informativa principale all'anno per illustrare i risultati conseguiti dal programma operativo;
- c) l'esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alla sede dell'autorità di gestione;
- d) la pubblicazione, per via elettronica o in altro modo, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo dei finanziamenti pubblici assegnati alle operazioni.

Non vengono indicati i nomi dei partecipanti alle operazioni finanziate dal FEP intese al miglioramento delle competenze professionali e alla formazione nonché i nomi dei beneficiari che ricevono un aiuto per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base.

*Articolo 32***Responsabilità dei beneficiari in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico**

1. Ai fini dell'articolo 51 del regolamento di base, è compito del beneficiario informare il pubblico, mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4, del presente articolo, sull'assistenza ricevuta dal FEP.

2. Se il costo totale ammissibile di un'operazione cofinanziata dal FEP supera i 500 000 EUR e consiste nel finanziamento di opere di infrastruttura o di costruzione, il beneficiario installa un cartello nel luogo dell'operazione durante la sua attuazione. Le informazioni di cui all'articolo 33 occupano almeno il 25 % del cartello.

Quando l'operazione è completata, il cartello è sostituito dalla targa informativa permanente di cui al paragrafo 3.

3. Se il costo totale ammissibile dell'operazione supera i 500 000 EUR e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di opere d'infrastruttura o di costruzione, il beneficiario affigge una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative, entro sei mesi dalla data di completamento dell'operazione.

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre a riportare le informazioni di cui all'articolo 33. Le informazioni previste da tale articolo occupano almeno il 25 % della targa.

Una targa informativa è affissa anche nelle sedi dei gruppi finanziati nell'ambito dell'asse prioritario 4 del regolamento di base.

4. All'occorrenza, il beneficiario procura che i partecipanti a un'operazione finanziata dal FEP siano informati del finanziamento.

Il beneficiario annuncia in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito di un programma operativo cofinanziato dal FEP.

Qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, reca una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FEP.

*Articolo 33***Caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'operazione**

1. Tutte le misure di informazione e pubblicità rivolte ai beneficiari effettivi, ai beneficiari potenziali e al pubblico recano:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato II, e un riferimento all'Unione europea;

- b) un riferimento al FEP: «Fondo europeo per la pesca»;

- c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzia il valore specifico dell'intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo per un'attività di pesca sostenibile».

2. Le lettere b) e c) del paragrafo 1 non si applicano agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte.

CAPO VI**STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA***Articolo 34***Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria**

1. A norma dell'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento di base, nell'ambito di un programma operativo il FEP può cofinanziare spese relative a operazioni che prevedono contributi a sostegno degli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, principalmente le piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾ a decorrere dal 1° gennaio 2005, come ad esempio fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, anche tramite fondi di partecipazione.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria assumono la forma di operazioni che consentono investimenti rimborsabili o forniscono garanzie di investimenti rimborsabili o entrambi. Ad essi si applicano gli articoli 35, 36 e 37.

2. La dichiarazione di spesa relativa agli strumenti di ingegneria finanziaria comprende le spese complessivamente sostenute per costituire tali strumenti o contribuire ad essi. Tuttavia, alla chiusura parziale o definitiva del programma operativo, le spese ammissibili sono pari al totale dei pagamenti effettuati per investimenti in imprese da ciascuno degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui al paragrafo 1 o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzia dai fondi di garanzia e i costi di gestione ammissibili. La dichiarazione di spesa corrispondente è corretta di conseguenza.

3. Gli interessi generati dai pagamenti destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria dal programma operativo sono utilizzati per finanziare strumenti di ingegneria finanziaria per le piccole e medie imprese, incluse le microimprese.

4. Le risorse derivanti da investimenti avviati dagli strumenti di ingegneria finanziaria e restituite all'operazione, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie siano state adempiute, sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore delle piccole e medie imprese, incluse le microimprese.

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/13

Articolo 35

Condizioni applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

1. Quando il FEP finanzia operazioni che riguardano strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati tramite fondi di partecipazione, un piano di attività è presentato dai soci cofinanziatori o dagli azionisti o da un loro rappresentante debitamente autorizzato.

Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità. La valutazione della fattibilità economica degli investimenti degli strumenti di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

2. Il piano di attività di cui al paragrafo 1 specifica almeno i seguenti elementi:

- a) il mercato delle imprese in cui intendono operare nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;
- b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;
- c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;
- d) i soci cofinanziatori o gli azionisti;
- e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;
- f) le disposizioni sulla professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente;
- g) la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEP;
- h) le modalità del disimpegno dello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati nelle imprese;
- i) le disposizioni sulla liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residue dopo che tutte le garanzie siano state adempiute.

3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come soggetti giuridici indipendenti e disciplinati da accordi fra i soci cofinanziatori o gli azionisti ovvero come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente.

Ove rientri nell'ambito di un istituto finanziario, lo strumento di ingegneria finanziaria viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme attuative in seno all'istituto stesso, che garantiscano, in particolare, una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, le soglie seguenti, a meno che, in seguito a gara d'appalto, non si riveli necessaria una percentuale più elevata:

- a) il 2 % del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;
- b) il 3 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione allo strumento di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito destinati alle microimprese;
- c) il 4 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti destinati alle microimprese.

5. Le condizioni relative ai contributi del programma operativo agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

6. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:

- a) la strategia e la pianificazione dell'investimento;
- b) la sorveglianza dell'attuazione in conformità alle norme applicabili;
- c) le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
- d) le disposizioni sulla liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residue dopo che siano state adempiute tutte le garanzie.

7. L'autorità di gestione prende i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano secondo il principio dell'investitore in economia di mercato, fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria, e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

Articolo 36

Condizioni specifiche applicabili ai fondi di partecipazione

1. Lo Stato membro attua in una delle seguenti forme gli strumenti di ingegneria finanziaria finanziati dal FEP che siano organizzati attraverso fondi di partecipazione, ossia fondi istituiti per investire in più fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui:

- a) l'aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici;
- b) in altri casi, ove l'accordo non costituisca un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, nella forma di un contributo finanziario diretto realizzato mediante donazione:
 - i) alla Banca europea per gli investimenti o al Fondo europeo per gli investimenti;
 - o
 - ii) a un istituto finanziario senza bandire un invito a presentare proposte, qualora ciò sia consentito da una legge nazionale compatibile con il trattato.

2. Qualora il FEP finanzi strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.

L'accordo di finanziamento tiene conto, ove necessario, delle conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI.

3. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 2 prevede segnatamente:

- a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;
- b) un invito a manifestare interesse rivolto agli intermediari finanziari;
- c) la valutazione, la selezione e l'accreditamento degli intermediari finanziari;
- d) la definizione e il controllo della politica di investimento, che comprende almeno un'indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere;
- e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione allo Stato membro o all'autorità di gestione;
- f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;
- g) le prescrizioni relative agli audit;

h) le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia o dai fondi per mutui;

i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residue dopo che siano state adempiute tutte le garanzie.

4. Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno del programma operativo, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia e il fondo per mutui, da un lato, e il fondo di partecipazione dall'altro. L'accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 6.

Articolo 37

Condizioni specifiche applicabili ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

CAPO VII

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 38

Organismi intermedi

1. Ove uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio, le relative convenzioni sono formalmente registrate per iscritto.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative all'autorità di gestione e all'autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.

Articolo 39

Autorità di gestione

1. Ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni di cui all'articolo 59, lettera a), del regolamento di base, l'autorità di gestione provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all'approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/15

2. Le verifiche che l'autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 59, lettera b), del regolamento di base riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche garantiscono che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese in virtù di altri programmi nazionali o comunitari o altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
- b) verifiche in loco di singole operazioni.

3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate mediante campionamento, l'autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.

L'autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle transazioni sottostanti, tenendo conto del grado di rischio da essa determinato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati.

L'autorità di gestione riesamina il metodo di campionamento ogni anno.

4. L'autorità di gestione stabilisce per iscritto norme sostanziali e procedurali relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicando il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate.

5. Qualora l'autorità di gestione sia altresì soggetto beneficiario nell'ambito di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

Articolo 40

Dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione

1. I dati contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all'articolo 59, lettera c), del regolamento di base comprendono almeno le informazioni indicate all'allegato III del presente regolamento. All'occorrenza, tali informazioni vengono disaggregate in funzione dell'età e del sesso dei beneficiari.

2. Le autorità di gestione, di certificazione e di audit e gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta scritta, le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentali o in loco. La Commissione può chiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 a livello delle operazioni, delle misure, degli assi prioritari o del programma operativo.

Articolo 41

Pista di controllo

Ai fini dell'articolo 59, lettera f), del regolamento di base, una pista di controllo è considerata adeguata se rispetta i seguenti criteri:

- a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nell'ambito del programma operativo;
- b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;
- d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le norme tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni sullo stato di avanzamento e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

Articolo 42

Audit delle operazioni

1. Gli audit di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1° luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità dell'articolo 43 del presente regolamento.

Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari.

2. Nell'ambito degli audit viene verificata l'osservanza dei requisiti seguenti:

- a) l'operazione deve rispondere ai criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e soddisfa, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere;
- b) la spesa dichiarata deve corrispondere ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- c) la spesa dichiarata dal beneficiario deve essere conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- d) il contributo pubblico deve essere stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del regolamento di base.

3. Qualora i problemi riscontrati assumano carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nell'ambito del programma operativo, l'autorità di audit provvede affinché vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi. Le autorità responsabili prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.

4. Ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell'allegato VI, parte A, e al punto 9 dell'allegato VII, parte A, sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit unicamente le spese che rientrano nell'ambito dell'audit ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 43

Campionamento

1. Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è basato in primo luogo sul metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

2. Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati risponde a standard di controllo riconosciuti a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell'importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l'autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell'allegato IV.

3. Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali siano state dichiarate alla Commissione spese ai sensi del programma operativo nel corso dell'anno precedente l'anno in cui viene presentata alla Commissione stessa la relazione annuale prevista dall'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento di base. Ai fini della selezione delle operazioni da sottoporre ad audit nel primo periodo di dodici mesi, l'autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione nel 2007 e nel 2008.

4. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante il periodo di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di controllo. Riguardo ai programmi operativi per i quali il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza, l'autorità di audit analizza le conseguenze e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nella relazione annuale di controllo.

5. L'autorità di audit riesamina regolarmente la copertura assicurata dal campionamento casuale, tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo. Essa decide in base a una valutazione tecnica se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni in considerazione di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, di beneficiari, di organismi intermedi e di assi prioritari.

6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di controllo. Ove il numero delle irregolarità rilevate sia elevato o vengano individuate irregolarità sistematiche, l'autorità di audit analizza le conseguenze e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nella relazione annuale di controllo. I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale. In particolare, le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

Articolo 44

Documenti presentati dall'autorità di audit

1. La strategia di audit di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base è redatta conformemente al modello contenuto nell'allegato V del presente regolamento. Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell'anno.

2. La relazione annuale di controllo e il parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento di base sono fondati sugli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni condotti a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento in base alla strategia di audit per il programma operativo e sono redatti secondo i modelli contenuti nell'allegato VI del presente regolamento.

3. La dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di base è fondata su tutte le attività di audit effettuate dall'autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e la relazione finale di controllo sono redatte conformemente al modello contenuto nell'allegato VII del presente regolamento.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/17

4. Qualora l'ambito del controllo sia circoscritto o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nell'ambito del parere annuale di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di base, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera f) di tale disposizione, l'autorità di audit indica le relative ragioni e valuta l'entità del problema nonché il suo impatto finanziario.

5. In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all'articolo 85 del regolamento di base è redatta dall'autorità di audit secondo il modello contenuto nell'allegato VIII del presente regolamento e viene presentata insieme al parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento di base.

Articolo 45

Disponibilità dei documenti

1. Ai fini dell'articolo 87 del regolamento di base, l'autorità di gestione procura che sia disponibile un registro recante l'identità e l'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano messi a disposizione in caso di ispezione e ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che vi hanno diritto, in particolare al personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base nonché ai funzionari autorizzati della Comunità e ai loro rappresentanti autorizzati.

3. L'autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e della presentazione delle relazioni, in particolare le informazioni di cui all'articolo 40, riguardanti le operazioni indicate all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di base per l'intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo.

4. I seguenti sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell'articolo 87 del regolamento di base:

- a) fotocopie di documenti originali;
- b) microschede di documenti originali;
- c) versioni elettroniche di documenti originali;
- d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

5. La procedura relativa alla certificazione della conformità agli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le norme giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a standard di sicurezza riconosciuti e atti a garantire che i documenti conservati rispondano alle norme giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

Articolo 46

Documenti presentati dall'autorità di certificazione

1. Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell'articolo 60, lettera a), del regolamento di base sono redatte secondo il modello contenuto nell'allegato IX del presente regolamento e inviate alla Commissione.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2008 l'autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione secondo il modello contenuto nell'allegato X che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:

- a) gli importi delle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente revocati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a determinate operazioni;
- b) gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;
- c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, elencati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.

3. Al fine di procedere alla chiusura parziale di un programma operativo l'autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell'articolo 85 del regolamento di base secondo il modello contenuto nell'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 47

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma operativo menzionata all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento di base comprende le informazioni sui punti indicati all'articolo 57 dello stesso regolamento e le informazioni di cui agli articoli 48 e 49 del presente regolamento.

Tali informazioni sono presentate sul modello contenuto nell'allegato XII, parte A, del presente regolamento.

Articolo 48**Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi**

Relativamente all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei compiti ad essi affidati;
- b) l'organigramma di ciascuno di essi, una descrizione della ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all'interno dei dipartimenti stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;
- c) le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;
- d) le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme sostanziali e procedurali stabilite a fini di verifica dall'articolo 39 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;
- e) le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;
- f) un riferimento alle procedure scritte stabilite per le attività di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;
- h) il modo in cui vengono conservati i documenti contabili dettagliati relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, nell'ambito del programma operativo.

Articolo 49**Informazioni riguardanti l'autorità di audit e gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base**

Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dei loro compiti rispettivi e dei loro rapporti reciproci;
- b) l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l'indipendenza, l'indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualificazioni o delle esperienze richieste;
- c) le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nelle relazioni di audit;

- d) se del caso, le procedure relative alla soprintendenza, da parte dell'autorità di audit, al lavoro degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit inerenti al programma operativo;
- e) le procedure relative alla redazione della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

Articolo 50**Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo**

1. La relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base è fondata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi, del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull'attuazione delle operazioni e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati rilevanti dall'autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.
2. Il parere sulla conformità dei sistemi di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base è redatto secondo il modello contenuto nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento.
3. Se il sistema di gestione e di controllo interessato è sostanzialmente analogo al sistema predisposto per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, i risultati degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a quest'ultimo sistema possono essere presi in considerazione allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base.

SEZIONE 2***Deroghe relative al controllo dei programmi operativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento*****Articolo 51****Deroghe generali**

1. Per i programmi operativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'autorità di audit non è tenuta a presentare alla Commissione la strategia di audit prevista all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base.
2. Per quanto riguarda i programmi operativi menzionati all'articolo 2 del presente regolamento, se il parere sulla conformità dei sistemi di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base non contiene riserve o se le riserve sono state sciolte in seguito all'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere:
 - a) che il parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base in merito all'efficace funzionamento del sistema è affidabile;

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/19

b) che effettuerà i propri audit in loco solo se esistono indizi di carenze del sistema aventi incidenza sulle spese certificate alla Commissione in un anno per il quale il parere emesso ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base non contenga alcuna riserva relativamente a siffatte carenze.

3. Qualora la Commissione raggiunga la conclusione di cui al paragrafo 2 del presente articolo essa informa lo Stato membro interessato.

Ove esistano indizi dell'esistenza di carenze, essa può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare gli audit conformemente all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento di base o può effettuare i propri audit a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 52

Istituzione di organismi e procedure ai sensi del diritto nazionale

1. Per i programmi operativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento gli Stati membri possono avvalersi, oltre che della deroga generale di cui all'articolo 51, della facoltà di istituire, in conformità del diritto nazionale, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

- a) delle funzioni dell'autorità di gestione con riguardo alla verifica dei prodotti e dei servizi cofinanziati e delle spese dichiarate a norma dell'articolo 59, lettera b), del regolamento di base;
- b) delle funzioni dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 60 del regolamento di base;
- c) delle funzioni dell'autorità di audit di cui all'articolo 61 del regolamento di base.

2. Qualora si avvalga della facoltà indicata al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro non è tenuto a designare un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di base.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà indicata al paragrafo 1, le disposizioni di cui all'articolo 71 del regolamento di base si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 53

Disposizioni specifiche riguardanti gli organismi e le procedure istituiti ai sensi del diritto nazionale

1. Il presente articolo si applica ai programmi operativi per i quali uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

2. Le verifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sono effettuate dagli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

3. Gli audit delle operazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati in conformità delle procedure nazionali. Non si applicano gli articoli 42 e 43 del presente regolamento.

4. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 5, si applica *mutatis mutandis* all'elaborazione dei documenti rilasciati dagli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

La relazione annuale di controllo e il parere annuale sono redatti secondo i modelli contenuti nell'allegato VI del presente regolamento.

5. Gli organismi nazionali di cui all'articolo 52 adempiono agli obblighi fissati all'articolo 46, paragrafo 2.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli contenuti negli allegati IX e XI.

6. Le informazioni da includere nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli 47, 48 e 49 comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

CAPO VIII

IRREGOLARITÀ

Articolo 54

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento del FEP, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;
- b) «primo accertamento amministrativo o giudiziario» la prima valutazione scritta effettuata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, quand'anche tale valutazione possa essere successivamente modificata o revocata in seguito agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- c) «frode presunta» un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a stabilire l'esistenza di un comportamento doloso, in particolare di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

d) «fallimento» le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 55

Prime comunicazioni - Deroghe

1. Fatti salvi gli obblighi a norma dell'articolo 70 del regolamento di base, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario.

In tale relazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

- a) il FEP, l'obiettivo, il programma operativo, l'asse prioritario e l'operazione interessati, nonché il numero del codice comune d'identificazione (CCI);
- b) la disposizione che è stata violata;
- c) la data e la fonte della prima informazione che ha determinato una presunzione d'irregolarità;
- d) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- e) ove pertinente, se tali pratiche determinano una presunzione di frode;
- f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- g) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- h) il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità;
- i) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
- j) la data del primo accertamento amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- k) l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della repressione delle irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;

l) il preventivo totale e il contributo pubblico approvato per l'operazione nonché la ripartizione del cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;

m) l'importo del contributo pubblico interessato dall'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;

n) qualora il contributo pubblico non sia stato versato alle persone o agli altri soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta;

o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;

p) la natura della spesa irregolare.

2. In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati:

a) i casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione totale o parziale, dovuta al fallimento del beneficiario, di un'operazione rientrante nel programma operativo;

b) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che siano individuati dall'autorità, sia anteriormente che posteriormente al versamento del contributo pubblico;

c) i casi che sono individuati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell'inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e le frodi presunte.

3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione le successive relazioni trimestrali sulle irregolarità.

4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

5. Se non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro informa la Commissione al riguardo entro il termine stabilito nello stesso paragrafo.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/21

*Articolo 56***Casi urgenti**

Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o presunte qualora tema che tali irregolarità

a) possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio;

o

b) rivelino il ricorso a nuove pratiche irregolari.

*Articolo 57***Comunicazione dei provvedimenti consequenziali e mancato recupero**

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 55, sui procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché sui cambiamenti significativi derivati da detti interventi.

Tali informazioni riguardano almeno i seguenti elementi:

- a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero;
- b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente;
- c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di irrogare sanzioni;
- d) i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti di recupero;
- e) l'eventuale rinuncia a procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da determinare una presunzione di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano la Commissione, per quanto possibile, prima che venga presa una decisione.

2. Qualora ritenga o preveda che non sia possibile recuperare un determinato importo, lo Stato membro comunica alla Commissione in una relazione speciale l'entità dell'importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull'imputabilità della perdita a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati.

Le informazioni comprendono almeno:

- a) una copia della decisione di concessione;
- b) la data dell'ultimo pagamento al beneficiario;
- c) una copia dell'ordine di recupero;
- d) nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario;
- e) una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l'importo in questione, con indicazione delle relative date.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

*Articolo 58***Trasmissione per via elettronica**

Le informazioni di cui agli articoli 55 e 56 e all'articolo 57, paragrafo 1, sono presentate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.

*Articolo 59***Rimborso delle spese giudiziarie**

Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o proseguire un'azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse col procedimento, anche qualora quest'ultimo risulti infruttuoso.

*Articolo 60***Contatti con gli Stati membri**

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all'articolo 55, sui procedimenti di cui all'articolo 57 e segnatamente sulla possibilità di recupero.

2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano verificarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 55, 56 e 57 e del paragrafo 1 del presente articolo. L'esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.

4. Ove, nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di porre ad esse rimedio.

Articolo 61

Uso delle informazioni

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allerta rapida intesi a una più efficace individuazione degli eventuali rischi.

Articolo 62

Trasmissione delle informazioni ai comitati

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nell'ambito del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della repressione delle frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione ⁽¹⁾, circa l'ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. È altresì informato il comitato di cui all'articolo 101 del regolamento di base.

Articolo 63

Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

1. Ove le irregolarità riguardino importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 55 e 57 soltanto su esplicita richiesta della stessa.

Tuttavia, in conformità dell'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, gli Stati membri tengono la contabilità degli importi recuperabili inferiori a tale soglia e degli importi recuperati o revocati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e riversano gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, lo Stato membro e la Comunità condividono le perdite relative agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all'operazione interessata. Non si applica la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo decisione contraria della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.

Il terzo comma del presente paragrafo si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di accertamento dell'irregolarità convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale, conformemente all'articolo 95 del regolamento di base. Ove le spese non siano state registrate nella contabilità dell'autorità di certificazione, deve essere applicato il tasso di cambio contabile più recente pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

CAPO IX

SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI

Articolo 64

Sistema informatico per lo scambio di dati

Ai fini degli articoli 65 e 75 del regolamento di base è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo.

Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso tale sistema informatico realizzato dalla Commissione, che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Gli Stati membri partecipano all'ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.

Articolo 65

Contenuto del sistema informatico per lo scambio di dati

1. Il sistema informatico per lo scambio di dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie:

- a) il piano di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello contenuto nell'allegato I, parte B;
- b) le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento secondo il modello contenuto nell'allegato IX;
- c) la dichiarazione annuale sugli importi revocati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo il modello contenuto nell'allegato X;
- d) le previsioni annuali di probabili domande di pagamento secondo il modello contenuto nell'allegato XIII;

10.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/23

- e) la sezione finanziaria delle relazioni annuali e delle relazioni finali di attuazione secondo il modello contenuto nell'allegato XIV, punto 3.3.
2. Oltre a quanto indicato al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio di dati contiene almeno i seguenti documenti e dati di interesse comune necessari per la sorveglianza:
- a) il piano strategico nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento di base;
- b) il programma operativo, incluse eventuali revisioni, secondo il modello contenuto nell'allegato I, parte A;
- c) la decisione della Commissione riguardante il contributo del FEP;
- d) le relazioni annuali e le relazioni finali di attuazione secondo il modello contenuto nell'allegato XIV;
- e) la strategia di audit secondo il modello contenuto nell'allegato V;
- f) la descrizione del sistema di gestione e di controllo secondo il modello contenuto nell'allegato XII, parte A;
- g) le relazioni e i pareri relativi agli audit secondo i modelli contenuti negli allegati VI, VII, VIII e nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro;
- h) le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello contenuto nell'allegato XI;
- i) la dichiarazione annuale sugli importi revocati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo il modello contenuto nell'allegato X.
3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.

Articolo 66

Funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati

1. La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento di base, nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito, registrano nel sistema informatico per lo scambio di dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.
2. Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio di dati e le presentano alla Commissione.

3. Gli scambi di dati e le transazioni recano una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio di dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

4. I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di base. Eventuali costi dell'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio di dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi sostenuti per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento di base sono rimborsabili a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 67

Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio di dati

1. Il sistema informatico per lo scambio di dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un'interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali regionali e locali e la registrazione dei dati.

2. Si considera come data di trasmissione dei documenti alla Commissione la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio di dati.

3. In casi di forza maggiore, segnatamente di difettoso funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati o di interruzione della connessione, gli Stati membri interessati possono trasmettere alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento di base su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui all'allegato I e agli allegati da V a XIV del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore, gli Stati membri registrano immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio di dati. In deroga al paragrafo 2, si considera come data di trasmissione la data dell'invio dei documenti su supporto cartaceo.

CAPO X

DATI PERSONALI

Articolo 68

Tutela dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui al capo VIII.

2. Le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso degli audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di svolgere le funzioni di cui all'articolo 72 del regolamento di base.

La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta anti-frode possono accedere a tali informazioni.

3. Le informazioni di cui al capo VIII possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.

4. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera d), del presente regolamento sono trattati esclusivamente ai fini indicati in tale articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 2722/2000, (CE) n. 908/2000 e (CE) n. 366/2001. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Articolo 70

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

recante modifica della decisione C(2006) 4332 def. che fissa, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari del Fondo europeo per la pesca

[notificata con il numero C(2007) 1313]

(2007/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

titolo dell'obiettivo di convergenza e degli stanziamenti d'impegno comunitari totali del FEP.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione C(2006) 4332 def.,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1) La decisione C(2006) 4332 def. della Commissione, del 4 ottobre 2006, fissa, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo per la pesca (di seguito denominato «FEP») a titolo dell'obiettivo non di convergenza, degli stanziamenti d'impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP a titolo dell'obiettivo di convergenza e degli stanziamenti d'impegno comunitari totali del Fondo europeo per la pesca.

L'allegato I della decisione C(2006) 4332 def. è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(2) Per consentire a Bulgaria e Romania di beneficiare del FEP fino al 2013, è opportuno fissare per tali paesi gli importi indicativi degli stanziamenti d'impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP a

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

ALLEGATO
«ALLEGATO I

Ripartizione annuale indicativa per Stato membro, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, degli stanziamenti d'impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP previa detrazione dell'importo destinato all'assistenza tecnica su iniziativa e/o per conto della Commissione

Tabella 1

Stato Membro	Ripartizione annuale indicativa per Stato membro, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, degli stanziamenti d'impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP a titolo dell'obiettivo non di convergenza (prezzi del 2004)										Totale
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
Belgie/Belgique	3 328 758	3 328 759	3 328 759	3 328 759	3 328 759	3 328 759	3 328 759	3 328 759	3 328 759	23 301 312	
Danmark	16 943 811	16 943 812	16 943 811	16 943 812	16 943 812	16 943 812	16 943 812	16 943 812	16 943 812	118 606 682	
Deutschland	7 478 994	7 478 994	7 478 993	7 478 992	7 478 992	7 478 993	7 478 993	7 478 993	7 478 993	52 352 951	
Ellas	3 928 793	3 928 792	3 928 793	3 928 793	3 928 793	3 928 793	3 928 793	3 928 794	3 928 794	27 501 551	
España	23 601 330	23 601 331	23 601 330	23 601 330	23 601 330	23 601 329	23 601 330	23 601 330	23 601 330	165 209 310	
France	23 044 156	23 044 156	23 044 156	23 044 156	23 044 155	23 044 156	23 044 155	23 044 155	23 044 155	161 309 090	
Ireland	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	37 502 115	
Italia	13 443 614	13 443 614	13 443 614	13 443 615	13 443 615	13 443 615	13 443 615	13 443 615	13 443 615	94 105 302	
Kypros	2 500 142	2 500 142	2 500 141	2 500 141	2 500 141	2 500 141	2 500 141	2 500 141	2 500 141	17 500 989	
Magyarország	75 111	69 970	64 013	64 354	71 628	74 181	76 743	76 743	76 743	496 000	
Nederland	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	43 102 430	
Österreich	642 893	642 893	642 893	642 894	642 894	642 893	642 893	642 893	642 893	4 500 253	
Portugal	2 857 304	2 857 304	2 857 303	2 857 305	2 857 304	2 857 304	2 857 304	2 857 304	2 857 304	20 001 128	
Slovensko	138 394	130 323	121 389	108 136	114 157	123 797	156 605	156 605	156 605	892 801	
Suomi/Finland	5 000 281	5 000 281	5 000 282	5 000 282	5 000 282	5 000 282	5 000 282	5 000 282	5 000 282	35 001 972	
Sverige	6 928 961	6 928 961	6 928 962	6 928 962	6 928 962	6 928 962	6 928 962	6 928 962	6 928 962	48 502 732	
United Kingdom	12 000 676	12 000 676	12 000 676	12 000 677	12 000 677	12 000 676	12 000 676	12 000 676	12 000 676	84 004 734	
Totale	133 428 153	133 414 943	133 400 050	133 387 143	133 400 436	133 412 628	133 447 999	133 412 628	133 447 999	933 891 352	

Tabella 2

(EUR)

Stato Membro	Ripartizione indicativa annuale per Stato membro, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, degli stanziamenti d'impegno comunitari per le regioni ammissibili al finanziamento del FEP a titolo dell'obiettivo di convergenza (prezzi 2004)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Bulgaria	5 483 152	7 869 243	10 504 789	10 852 273	11 390 594	11 907 743	12 398 564	70 406 358
Česká republika	3 166 216	3 257 932	3 345 482	3 435 308	3 520 381	3 600 235	3 678 137	24 003 691
Deutschland	13 005 939	12 769 374	12 532 810	12 296 245	12 059 681	11 823 115	11 586 551	86 073 715
Eesti	8 603 694	9 212 468	9 863 248	10 558 931	11 313 394	12 120 671	12 959 776	74 632 182
Ellas	24 586 550	23 881 216	23 175 882	22 470 547	21 765 213	21 059 878	20 354 544	157 293 830
España	126 126 267	124 094 454	122 062 642	120 030 829	117 999 017	115 967 205	113 935 392	840 215 806
France	4 341 355	4 341 355	4 341 355	4 341 355	4 341 355	4 341 355	4 341 355	30 389 485
Italia	40 819 468	40 664 853	40 510 238	40 355 621	40 201 006	40 046 391	39 891 775	282 489 352
Latvija	12 813 269	13 753 955	14 747 241	15 749 323	16 752 804	17 766 933	18 786 289	110 369 814
Lietuva	6 537 188	6 447 084	6 418 419	6 700 717	7 105 123	7 400 832	7 808 772	48 418 135
Magyarország	4 603 492	4 288 375	3 923 245	3 944 206	4 389 998	4 546 487	4 703 536	30 399 339
Malta	1 227 580	1 113 452	1 031 932	917 804	917 804	1 031 932	1 194 972	7 435 476
Österreich	29 403	27 565	25 728	23 889	22 052	20 214	18 377	167 228
Polska	95 460 129	95 264 928	95 048 546	91 480 737	91 461 937	91 494 830	91 579 905	651 791 012
Portugal	28 759 662	28 638 179	28 516 696	28 395 213	28 273 730	28 152 248	28 030 764	198 766 492
România	14 255 007	20 469 689	27 313 430	32 314 582	34 175 626	36 070 701	35 957 144	202 556 179
Slovenija	3 465 711	3 230 997	2 996 283	2 761 570	2 526 856	2 292 143	2 057 430	19 330 990
Slovensko	1 742 715	1 641 095	1 528 588	1 361 693	1 437 517	1 558 903	1 972 041	11 242 552
United Kingdom	5 738 742	5 651 305	5 563 868	5 476 431	5 388 994	5 301 558	5 214 121	38 335 019
Totale	400 765 539	406 617 519	413 450 422	413 467 274	415 043 082	416 503 374	418 469 445	2 884 316 655

Tabella 3

(EUR)

Stato Membro	Ripartizione annuale indicativa per Stato membro, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, degli stanziamenti d'impegno comunitari totali del FEP (prezzi 2004)										Totale
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
Bulgaria	5 483 152	7 869 243	10 504 789	10 852 273	11 390 594	11 907 743	12 398 564				70 406 358
België/Belgique	3 328 758	3 328 759	3 328 759	3 328 759	3 328 759	3 328 759	3 328 759				23 301 312
Česká republika	3 166 216	3 257 932	3 345 482	3 435 308	3 520 381	3 600 235	3 678 137				24 003 691
Danmark	16 943 811	16 943 812	16 943 811	16 943 812	16 943 812	16 943 812	16 943 812				118 606 682
Deutschland	20 484 933	20 248 368	20 011 803	19 775 237	19 538 673	19 302 108	19 065 544				138 426 666
Eesti	8 603 694	9 212 468	9 863 248	10 558 931	11 313 394	12 120 671	12 959 776				74 632 182
Ελλάς	28 515 343	27 810 008	27 104 675	26 399 340	25 694 006	24 988 671	24 283 338				184 795 381
España	149 727 597	147 695 785	145 663 972	143 632 159	141 600 347	139 568 534	137 536 722				1 005 425 116
France	27 385 511	27 385 511	27 385 511	27 385 511	27 385 510	27 385 511	27 385 510				191 698 575
Ireland	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445	5 357 445				37 502 115
Italia	54 263 082	54 108 467	53 953 852	53 799 236	53 644 621	53 490 006	53 335 390				376 594 654
Kypros	2 500 142	2 500 142	2 500 141	2 500 141	2 500 141	2 500 141	2 500 141				17 500 989
Latvija	12 813 269	13 753 955	14 747 241	15 749 323	16 752 804	17 766 933	18 786 289				110 369 814
Lietuva	6 537 188	6 447 084	6 418 419	6 700 717	7 105 123	7 400 832	7 808 772				48 418 135
Magyarország	4 678 603	4 358 345	3 987 258	4 008 560	4 461 626	4 620 668	4 780 279				30 895 339
Malta	1 227 580	1 113 452	1 031 932	917 804	917 804	1 031 932	1 194 972				7 435 476
Nederland	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490	6 157 490				43 102 430
Österreich	672 296	670 458	668 621	666 783	664 946	663 107	661 270				4 667 481
Polska	95 460 129	95 264 928	95 048 546	91 480 737	91 461 937	91 494 830	91 579 905				651 791 012
Portugal	31 616 966	31 495 483	31 373 999	31 252 518	31 131 034	31 009 552	30 888 068				218 767 620
România	14 255 007	20 469 689	27 313 430	32 314 582	34 175 626	36 070 701	35 957 144				202 556 179
Slovenija	3 465 711	3 230 997	2 996 283	2 761 570	2 526 856	2 292 143	2 057 430				19 330 990
Slovensko	1 881 109	1 771 418	1 649 977	1 469 829	1 551 674	1 682 700	2 128 646				12 135 353
Suomi/Finland	5 000 281	5 000 281	5 000 282	5 000 282	5 000 282	5 000 282	5 000 282				35 001 972
Sverige	6 928 961	6 928 961	6 928 962	6 928 962	6 928 962	6 928 962	6 928 962				48 502 732
United Kingdom	17 739 418	17 651 981	17 564 544	17 477 108	17 389 671	17 302 234	17 214 797				122 339 753
Totale	534 193 692	540 032 462	546 850 472	546 854 417	548 443 518	549 916 002	551 917 444				3 818 208 007»

(EUR)



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN)

**(Art. 15 del regolamento del Consiglio
sul Fondo Europeo per la Pesca)**

Luglio 2007



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

INDICE

Premessa	4
1. Descrizione generale del settore e potenzialità di sviluppo	5
1.1 Descrizione del settore	5
1.1.1 I principali indicatori economici del settore ittico	8
1.1.2 La pesca.....	9
1.1.3 Stato ed evoluzione della flotta peschereccia	28
1.1.4 Le Regioni o le aree dove il settore della pesca svolge un ruolo significativo nella economia locale (zone dipendenti dalla pesca).....	29
1.1.5 L'acquacoltura	32
1.1.6 L'industria di trasformazione.....	35
1.1.7 La commercializzazione	35
1.1.8 Il mercato dei prodotti ittici	36
1.1.9. Interazioni tra le attività di pesca, acquacoltura e le altre attività che necessitano del mare per essere esercitate. Stato delle conoscenze sulla qualità dell'ambiente marino costiero.....	39
1.2 Analisi SWOT del settore ittico	43
1.2.1 I punti di forza e di debolezza del settore. Le minacce e le opportunità.....	43
2. Obiettivi generali e priorità nazionali in relazione alla PCP - coerenza strategica fra “policy areas” e assi prioritari	67
2.1 Sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.....	67
Obiettivo strategico: consentire il miglioramento dello stato degli stock ittici attraverso l'ulteriore contrazione dello sforzo di pesca nella duplice componente di capacità e di attività.....	67
2.2 Sviluppo e competitività del settore (pesca in mare e nelle acque interne, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione).....	75
Obiettivo strategico: recupero della competitività delle attività di pesca in mare, nelle acque interne, dell'acquacoltura e della trasformazione di prodotti ittici e miglioramento dell'efficienza organizzativa dell'intero settore.....	75
2.3 Struttura del settore	79
2.4 Sviluppo delle aree di pesca.....	82
Obiettivo strategico: sostenere le zone di pesca puntando su un loro sviluppo sostenibile.....	82
2.5 Preservazione delle risorse umane nel settore della pesca.....	84
Obiettivo strategico: salvaguardia dell'equilibrio occupazionale di lungo periodo e mantenimento di condizioni di benessere economico della forza lavoro anche attraverso lo sviluppo di attività integrative di reddito	84



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

2.6 Tutela e miglioramento dell'ambiente acquatico.....	86
Obiettivo strategico: recupero degli ecosistemi degradati attraverso azioni di protezione e sviluppo della fauna e della flora e attività finalizzate ad attività di ricerca e alla formazione professionale .	86
2.7 Ispezione e controllo	88
2.8 "Good governance" della PCP	90
Obiettivo strategico: rafforzamento e miglioramento della capacità di gestione ed attuazione delle azioni regionali e nazionali	90
2.10 Riferimenti al QSN e al PSN per lo sviluppo rurale	99
3. Indicazione delle risorse che si intende attivare per realizzare la strategia nazionale	103
4. Procedure per lo sviluppo, l'implementazione ed il monitoraggio del piano strategico nazionale	105



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PREMESSA

Il Piano Strategico Nazionale (successivamente definito come PSN) della pesca italiana, in accordo con l'Art. 15 del Regolamento del Consiglio sul Fondo Europeo per la Pesca (FEP) e nel rispetto delle linee guida per la sua redazione, pur nella sua completezza, è stato preparato come documento generale, necessario per definire una cornice di riferimento in cui inserire gli assi prioritari, i campi di applicazione, gli obiettivi ed i risultati attesi.

Si tratta di un documento di riferimento su cui attivare tutti gli strumenti, in un quadro in cui il partenariato sia applicato al meglio per il perseguimento di una pesca sostenibile, dal punto di vista ecologico e socio-economico, e perché questo settore, inclusa l'acquacoltura, raggiunga elevati livelli di responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori, secondo i principi del Codice di condotta per la pesca responsabile del 1995.

Il partenariato tra la Commissione e lo Stato Membro è il contesto della cooperazione tra questi due soggetti, ed in questo quadro la funzione dello Stato italiano risulta indispensabile nel generare modalità per armonizzare i contenuti della PCP e le specificità nazionali. L'Italia ha organizzato, in coerenza, con l'art. 8 del Reg. 1198/2006, un forte partenariato con le Regioni, le autorità pubbliche competenti, con le parti economiche e sociali, ed anche con altri organismi appropriati.

Il rapporto Stato-Regioni assume in questo quadro un significato innovativo attraverso la qualificazione del ruolo delle stesse regioni ed avvicinando in tal modo le scelte di governo della pesca alle realtà territoriali locali.

In tal senso, una serie di contesti attuativi delle misure per raggiungere gli Obiettivi enunciati negli Assi prioritari sono sostanzialmente identificati per grandi linee, coerenti con la PCP, ma è nella fase che seguirà per la predisposizione del Programma Operativo, che si provvederà alla definizione dei dettagli necessari, e che saranno il risultato dei contributi degli addetti, attori nel contesto strategico della pesca italiana 2007-2013.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL SETTORE E POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

1.1 Descrizione del settore

Le attività economiche connesse al mare sono molteplici e rivestono un ruolo importante per l'economia nazionale in termini di prodotto interno lordo e di occupati; trasporto marittimo, cantieristica navale, turismo costiero, produzione d'energia *offshore* (comprese le energie rinnovabili), pesca e acquacoltura e servizi ausiliari sono alcune delle attività che impattano sull'ambiente marino e che interagiscono tra di loro.

Per quanto riguarda l'aspetto socio-economico, risultano occupate nei settori direttamente correlati al mare circa 193 mila unità di lavoro, cui 89 mila addetti alle attività collegate alla nautica da diporto.

Tab. 1.1 – Occupati nei settori marittimi per attività economica, anno 2004

Industria cantieristica (Costruzioni navali e riparazioni)	12.033
Fabbricazione e commercio di strumenti e apparecchi di navigazione	24.000
Porti e servizi correlati	1.958
Nautica da diporto (costruzione e riparazione di unità da diporto e servizi da supporto)	89.000
Trasporto di merci e passeggeri	34.480
Servizi marittimi (Ricerca e sviluppo, ispezione, servizi di supporto)	1.477
Pesca	30.351
Totale	193.299

Fonte: employment trends in all sectors related to the sea or using sea resources, ecotec, European Commission DG Fisheries and Maritime Affairs, 2006

Un importante aspetto che riguarda sempre più il mondo dei trasporti marittimi, è quello legato al turismo, più esattamente al diporto nautico. Si stima che il parco nautico da diporto in Italia sia composto di circa 800.000 unità. Le imbarcazioni iscritte nei registri ufficiali presso le Capitanerie



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

di Porto e i loro Uffici dipendenti risultano essere, al 31/12/2004, 71.014 unità. Di esse, circa il 57% non ha obbligo di iscrizione avendo una lunghezza inferiore a quella minima richiesta. A livello regionale, si osserva un'alta concentrazione di unità nelle regioni tirreniche e, soprattutto, in Liguria (18.538 unità da diporto iscritte), seguita da Toscana (8.670 unità) e Campania (8.878 unità).

In Italia, risultano censiti 1.241 accosti presso 182 porti, con una lunghezza complessiva degli accosti superiore ai 300 chilometri. Sui 182 porti, 274 prevedono accosti per attività di pesca, di questi 169 sono dislocati nell'Italia meridionale e Insulare.

La consistenza della flotta mercantile e da pesca a scafo metallico, con stazza (internazionale o nazionale) non inferiore alle 100 tonnellate, nel 2004 era di 1.689 unità, di cui 321 navi da pesca.

Tab. 1.2 - Consistenza della flotta mercantile e da pesca, a scafo metallico con stazza lorda superiore a 100 tonnellate, anno 2004

	N. navi	Tsl
Navi per il trasporto di passeggeri e di passeggeri e merci	270	2.970.103
Navi da carico secco	244	4.336.878
Navi da carico liquido	297	3.377.670
Navi speciali	457	427.851
Navi da pesca	321	62.608
Totale	1.689	11.175.110

Fonte: elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Statistica – su indagine diretta

Rispetto all'economia nazionale, il settore della pesca, piscicoltura e i servizi connessi¹ assume una posizione fortemente variabile a livello regionale. Si evidenzia, in particolare, una incidenza relativamente elevata nelle regioni in obiettivo di convergenza² (0,31%) con punte massime in Puglia e Sicilia; nelle regioni fuori obiettivo di convergenza l'incidenza è molto minore (0,08%) sebbene vi siano regioni nelle quali la pesca assume un ruolo molto importante per l'economia locale (ad esempio Marche e Sardegna, con incidenze percentuali superiori allo 0,30%).

¹ La sezione (B 05 della classificazione ATECO 2002) "Pesca, piscicoltura e servizi connessi", non include la costruzione e riparazione di navi (35.11), la pesca praticata per sport o divertimento (92.62), la lavorazione di pesci, crostacei e molluschi, effettuata in stabilimenti a terra o su navi adibite esclusivamente alla lavorazione del pesce (industria ittica: 15.20).

² Alle quattro regioni in obiettivo di convergenza (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania), si aggiunge, da qui in avanti, la Basilicata che si trova in fase transitoria e condivide politiche e strumenti dell'obiettivo della convergenza



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Tab. 1.3 – Valore aggiunto ai prezzi base, totale e “Pesca, piscicoltura e servizi connessi”, anno 2004

	Totale economia (mln di euro)	di cui: Pesca, piscicoltura e servizi connessi* (mln di euro)	Inc. %
	A	B	B/A
Piemonte	102.653,6	4,3	0,00
Valle D'Aosta	3.136,3	0,2	0,01
Lombardia	263.361,5	18,1	0,01
Bolzano	13.278,8	0,3	0,00
Trento	12.526,4	3,2	0,03
Veneto	118.816,3	120,1	0,10
Friuli Venezia Giulia	28.171,0	55,2	0,20
Liguria	34.715,7	55,6	0,16
Emilia Romagna	107.165,9	139,2	0,13
Toscana	83.604,8	59,5	0,07
Umbria	17.207,4	3,8	0,02
Marche	32.455,9	127,7	0,39
Lazio	137.883,2	65,8	0,05
Abruzzo	21.904,3	28,3	0,13
Molise	4.956,5	12,0	0,24
Sardegna	26.774,3	90,6	0,34
Regioni fuori obiettivo di convergenza	1.008.611,8	784,0	0,08
Campania	78.881,6	79,9	0,10
Puglia	56.516,6	214,3	0,38
Basilicata	8.987,0	1,8	0,02
Calabria	27.499,0	45,7	0,17
Sicilia	67.337,3	389,4	0,58
Regioni in obiettivo di convergenza	239.221,5	731,1	0,31
Italia	1.247.833,3	1.515,1	0,12

* Nella sezione non sono incluse la costruzione e riparazione di navi (35.11), la pesca praticata per sport o divertimento (92.62), la lavorazione di pesci, crostacei e molluschi, effettuata in stabilimenti a terra o su navi adibite esclusivamente alla lavorazione del pesce (industria ittica: 15.20). La lavorazione che avviene a bordo di navi che effettuano anche la pesca viene invece classificata nella sezione.

Fonte: Istat, Conti Economici Regionali, ultimi dati disponibili



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

1.1.1 I principali indicatori economici del settore ittico

Negli ultimi anni, il settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia è stato caratterizzato da una contrazione produttiva. Il calo nei quantitativi prodotti (oltre 135 mila tonnellate), registrato dal 2000 al 2006, è da imputare quasi esclusivamente al comparto della pesca; mentre l'acquacoltura, stabilizzatasi dopo la forte crescita registrata negli anni '80 e nella prima metà degli anni '90, ha interrotto il trend positivo nel 2003, per poi tornare a crescere l'anno successivo. Stabili i ricavi di settore grazie al graduale aumento dei prezzi medi alla produzione (+25%).

La contrazione della produzione nazionale, a fronte di una domanda interna stabile e di una domanda estera debole, ha determinato un progressivo peggioramento dei conti con l'estero, per effetto dell'intensificazione delle importazioni e della concomitante flessione delle esportazioni. Si è accentuata, pertanto, negli ultimi anni, la strutturale dipendenza del mercato italiano di prodotti ittici dalle importazioni.

L'Italia mostra, negli ultimi cinque anni, il saldo passivo più elevato nell'UE a 15 – seguita da Francia e Spagna – con un disavanzo in volume, nel 2006, di 760 mila tonnellate e un deficit di 3.114 milioni di euro negli scambi con l'estero di pesci, molluschi e crostacei.

Tutti gli indicatori di settore mostrano il carattere deficitario della bilancia ittica italiana: dal *saldo normalizzato* (rapporto tra deficit commerciale e consistenza degli scambi), giunto al 73% in volume e al 74% in valore; al *grado di copertura dell'import* (export/import), sceso al di sotto del 16% in volume e al 15% in valore; dalla *propensione all'import* (import/consumi apparenti), arrivato a quota 69% in volume e al 70% in valore (ciò vuol dire che il 69% della domanda interna attualmente è soddisfatta da prodotto estero, contro il 58% di soli sette anni fa); al *grado di autoapprovvigionamento* (produzione/consumi apparenti) che, speculare al precedente indicatore, è sceso, in termini quantitativi, dal 53% nel 2000 al 41% nel 2006.

Alcuni segnali positivi sono emersi, comunque, nel corso del 2006: accanto alla ripresa della produzione italiana, sono tornate a crescere le vendite oltre frontiera di pesci, molluschi e crostacei (+7% in volume e +17% in valore rispetto al 2005); mentre le importazioni, hanno presentato tassi di aumento inferiori a quelle registrate per le esportazioni.

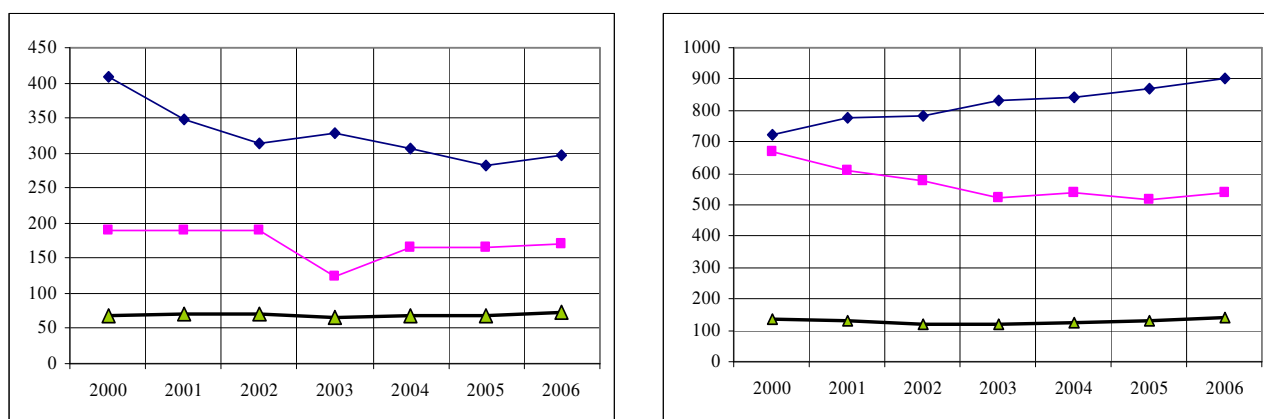
Indicazioni di ripresa provengono anche dalla domanda finale, con un consumo ittico pro capite di 22 kg nel 2006. In particolare, gli acquisti delle famiglie italiane³, dopo la una lieve crescita rilevata nel 2003 (+0,4% in volume rispetto al 2002), hanno segnato un +3,6% nel 2004 e un +3,5% nel 2005, per poi raggiungere nel 2006 un incremento annuo del 3,9% (+10,5% in valore): complessivamente, nel 2006, gli acquisti di pesce da parte delle famiglie italiane hanno superato le 455 mila tonnellate, per una spesa di oltre 4,3 miliardi di euro.

³ Fonte: indagine Ismea-ACNielsen



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Graf. 1.1 – Evoluzione della produzione, dell'import e dell'export di prodotti ittici, 2000-2006, migliaia di tonnellate



a) Mipaf-Irepa, Istat, b) Api/Icram, c) Istat
Fonte: Elaborazioni Ismea su fonti diverse

1.1.2 La pesca

La pesca nelle acque del Mediterraneo

La produzione della pesca italiana, nel 2006, è scesa al di sotto delle 300 mila tonnellate, con una perdita in sette anni di oltre 100 mila tonnellate. Come diretta conseguenza, il fatturato ha subito una contrazione, passando dai 1.555 milioni di euro del 2000 ai circa 1.495 milioni di euro del 2006. La riduzione del fatturato ha assunto una minore intensità rispetto al calo dell'offerta (rispettivamente -3,9% e -27,1%), grazie al rialzo dei prezzi che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Tab. 1.4 – La pesca nel Mediterraneo in Italia, anni 2000 e 2006

	2000	2006	2000	2006	2000	2006
	Tonnellate		Mln euro		Prezzi medi unitari (€/kg)	
Pesca nel Mediterraneo	392.284	285.831	1.555	1.495	3,96	5,23

Fonte: Mipaf-Irepa

La dinamica negativa degli sbarchi è da attribuire soprattutto alla riduzione della capacità della flotta ed alla minore attività di pesca. Tra il 2000 e il 2002, a fronte di una leggera crescita dei giorni di pesca, si è assistito ad una forte contrazione della capacità sia in termini numerici sia in



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

termini di tonnellaggio. Negli ultimi anni, ha assunto maggiore rilevanza la contrazione del livello di attività; nel 2006, le giornate lavorative dei battelli nazionali sono state pari a 138 contro i 156 giorni del 2003. Inoltre, in diverse marinerie, l'aumento dei costi operativi, particolarmente sostenuto nel 2004 e 2005 ha spinto numerosi operatori a cambiare le aree di pesca, privilegiando quelle più vicine alla costa, anche se ciò si è tradotto in una minore produttività.

L'analisi per singoli sistemi di pesca evidenzia andamenti negativi per tutti i segmenti della flotta ad eccezione dello strascico e, in minor misura, della circuizione.

Tab. 1.5 – Catture e ricavi per sistemi di pesca, pesca nel Mediterraneo, anni 2002-2006

Sistemi di pesca	Catture (ton.)					Ricavi (mln euro)				
	2002	2003	2004	2005	2006	2002	2003	2004	2005	2006
Strascico	114.225	99.765	101.898	99.892	100.892	670	639	621	682	740
Volante	49.608	51.835	43.726	43.619	47.460	52	56	50	45	65
Circuizione	42.006	43.604	47.515	39.205	53.651	93	101	109	88	118
Draghe	14.703	26.929	23.412	17.812	21.146	65	92	81	62	62
Piccola Pesca	61.106	59.488	47.515	44.076	45.299	396	391	341	339	381
Polivalenti	21.313	19.657	14.920	13.747	7.294	112	114	95	85	48
Palangari	n.d.	10.891	9.296	10.017	10.091	n.d.	72	83	86	81
Totale	302.961	312.169	288.282	268.368	285.831	1.388	1.465	1.380	1.388	1.495

Fonte: Mipaf-Irepa

L'andamento per principali specie e aree geografiche (GSAs)

Lo stato delle risorse presenti nei mari italiani, pur non presentando situazioni di forte sofferenza come in altri contesti europei, risulta caratterizzato da andamenti differenziati per area (geografica sub-area) e per singola specie a causa delle complesse interrelazioni tra gli organismi e tra questi e l'ambiente.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Tali differenze si riflettono sulla variabilità dei risultati produttivi, specie in relazione alle diverse tipologie di pesca.

L'analisi degli andamenti delle catture delle specie più importanti sotto l'aspetto commerciale conferma quanto sopra detto a proposito della forte differenziazione che caratterizza gli andamenti delle risorse biologiche nelle diverse aree del Paese. In questo senso vengono di seguito riportati gli andamenti delle tendenze così come si evince dall'analisi delle serie storiche del programma MEDITS, relativamente agli ultimi 5 anni (2002-2006), per le specie commerciali maggiormente significative per ogni Sub-Area Geografica (GSA). Allo scopo di valutare lo stato delle risorse sono stati analizzati gli indici di abbondanza per unità di superficie (kg/km^2) e gli indici di densità sempre per unità di superficie (n/km^2). Inoltre è stato analizzato l'andamento della taglia media nei 5 anni e l'analisi della struttura demografica con la distribuzione per taglia per un ristretto pool di specie (*Merluccius merluccius*, *Mullus barbatus*, *Aristeus antennatus*, *Aristaeomorpha foliacea*, *Nephrops norvegicus*, *Parapenaeus longirostris* e *Eledone cirrhosa*). Il criterio di scelta delle singole specie si è basato sia sull'abbondanza della specie, sia sulla loro importanza economica. Vista la loro importanza, sia in termini commerciali che di biomassa, particolare attenzione nella descrizione degli andamenti è stata riservata sia al nasello *M. merluccius* che alla triglia di fango *M. barbatus*.

Le stesso tipo di considerazioni condotte sulla campagna Medits, potranno essere rese disponibili per la serie storica Grund. In questo senso, l'andamento della mortalità totale Z è stato analizzato tenendo in considerazione la serie storica dei dati derivanti dalla campagna di pesca Grund dal 1994 al 2006. La mortalità totale Z è stata considerata come *proxy* della mortalità da pesca F , assumendo che nel corso del periodo esaminato la mortalità naturale M non sia variata.

Allo scopo, sebbene per un arco temporale ristretto (2002-2006), sono state dunque qui considerate le *single unità operative* intese come sub aree geografiche (GSA) che - come si evince dalle raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e dal suo Comitato scientifico - meglio combinano, dal punto di vista dell'analisi gestionale, aree, sistemi di pesca e risorse nei loro variabili rapporti

Nell'Allegato 2 sono riportati rispettivamente:

- 2a. Rendimenti medi (con coefficiente di variazione) in kg/km^2 e n/km^2 delle principali specie bersaglio riportati per area (GSA) e anno.
- 2b. Valore della taglia media, deviazione standard, mediana, valore minimo, valore massimo, valore del terzo quartile e numero di individui, per le principali specie bersaglio, riportato per area (GSA) e anno.
- 2c. Andamento della taglia media con deviazione standard delle principali specie bersaglio per anno e GSA



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

2d. Distribuzione di frequenza, in termini di frequenza percentuale (%), riportata per specie, anno e GSA. Sull'asse delle ordinate è riportata la lunghezza degli animali: in cm per pesci e cefalopodi, in mm per i crostacei (LT= lunghezza totale; LM= lunghezza mantello; LC= lunghezza carapace).

2e. Valori della mortalità totale Z per specie, GSA e anno.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Sub-Area Geografica 9 – Mar Ligure, Alto e Medio Tirreno

L'[Allegato 2a](#) riporta i trend annuali, in termini di n/km^2 e kg/km^2 di alcune delle principali specie commerciali rinvenute nella GSA 9. L'analisi della serie temporale degli indici di abbondanza in densità e biomassa ottenuti nel corso della campagna Medits dal 2002 al 2006 non permette di identificare un andamento ben definito per molte delle specie bersaglio, anche se possono essere individuate alcune tendenze generali.

Gli indici di biomassa kg/km^2 ([Allegato 2a](#)) sono risultati stazionari per tutte le specie eccetto che per la triglia di scoglio *M. surmuletus* caratterizzata da una diminuzione significativa della biomassa ($R= 0.93$; $P<0.05$), e per il gambero bianco *P. longirostris* che, diversamente, ha mostrato un incremento nel corso degli ultimi anni ($R= 0.92$; $P<0.05$). Trend negativo, sebbene non significativo ($R= 0.73$; $P>0.05$) è riscontrabile anche nel polpo comune *O. vulgaris*.

Per quel che riguarda la specie maggiormente abbondante nell'area e cioè il nasello *M. merluccius*, i valori degli indici di abbondanza medi in densità e biomassa non evidenziano tendenze particolari.

La specie ha mostrato un andamento fluttuante molto legato al periodo durante il quale si è svolta la campagna e alle variazioni stagionali del reclutamento. Mediamente i valori di biomassa ([Allegato 2a](#)) oscillano tra 28 (2005) e 38 kg/km^2 (2004) mentre l'indice di densità varia tra 1720 (2006) e 4833 (2002) n/km^2 .

Nel corso degli anni, rispetto al totale delle cale effettuate durante la campagna Medits, il nasello ha mantenuto una frequenza di ritrovamento sempre alta, tra il 70 e l'85%, circa. La struttura di taglia delle catture ([Allegato 2d](#)), è risultata fortemente dominata dalla presenza di individui giovani (circa il 99% degli individui catturati ha mostrato una lunghezza totale inferiore a 20 cm), fenomeno che è rimasto sostanzialmente costante nel corso degli anni ed è particolarmente evidente in questa area (GSA 9).

La taglia minima campionata è stata di 3,0 cm LT mentre la taglia massima, è risultata pari a 81 cm LT per le femmine e 48,5 cm LT per i maschi. La caratteristica fondamentale delle distribuzioni di frequenza della specie è la presenza di una moda unica, intorno a 8-10 cm LT. Anche il valore del terzo quartile ([Allegato 2b](#)) della distribuzione di taglia si è mantenuto generalmente compreso tra 10 e 12 cm ad eccezione del 2006 (15,0 cm).

Il rapporto sessi è risultato pari a 47,0%, corrispondente ad una leggera prevalenza dei maschi. Analizzando il rapporto sessi per classi di taglia si evince una chiara predominanza delle femmine a partire da circa 30 cm LT. Gli esemplari di taglia più grande (> 40 cm LT) sono risultati presenti solo negli strati più profondi.

Anche la triglia di fango *M. barbatus*, specie abbondante in tutta l'area, ha presentato nel corso dei 5 anni un indice costante di abbondanza (valori medi pari a 17.6 kg/km^2 e 976.4 n/km^2) ([Allegato 2a](#)). L'intervallo di taglia della popolazione campionata nell'intera area varia tra 2 e 28 cm LT



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

([Allegato 2b](#)); a seconda del periodo la distribuzione di frequenza di taglia evidenzia due coorti (tra 4-6 cm la prima e tra 12-14 cm LT la seconda) ([Allegato 2d](#)). Complessivamente il rapporto sessi della popolazione è leggermente spostato a favore delle femmine, trend che va ad aumentare all'aumentare della taglia: intorno ai 20 cm LT il totale degli individui catturati risulta costituito esclusivamente da individui femmine.

L'analisi della serie storica Grund per l'indice di Mortalità totale Z, non ha evidenziato tendenze statisticamente significative. I tassi di mortalità totale, sebbene con qualche ampia fluttuazione (es: *M. merluccius* nel 2006 o la *P. blennoides* nel 2005) sono risultati sostanzialmente costanti per il pool di specie considerato ([Allegato 2e](#)).

Analisi di tendenza dal 2002 al 2006		GSA 9
Specie	Indice di biomassa (kg/km ²)	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔	
<i>Aristeus antennatus</i>	↔	
<i>Eledone cirrhosa</i>	↔	
<i>Illex coindetii</i>	↔	
<i>Loligo vulgaris</i>	↔	
<i>Lophius budegassa</i>	↔	
<i>Lophius piscatorius</i>	↔	
<i>Merluccius merluccius</i>	↔	
<i>Micromesistius poutassou</i>	↔	
<i>Mullus barbatus</i>	↔	
<i>Mullus surmuletus</i>	↓ S	
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔	
<i>Octopus vulgaris</i>	↓	
<i>Pagellus erythrinus</i>	↔	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↑ S	
<i>Phycis blennoides</i>	↔	
<i>Sepia officinalis</i>	↔	



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Analisi di tendenza dal 1994 al 2006	GSA 9
Specie	Mortalità totale Z
<i>Merluccius merluccius</i>	↔
<i>Mullus barbatus</i>	↔
<i>Phycis blennoides</i>	↔
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↔
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔
<i>Aristeus antennatus</i>	↔
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔

↔ = situazione stazionaria; ↑ = crescita; ↓ = diminuzione; S = tendenza significativa

Sub-Area Geografica 10 - Medio e Basso Tirreno

Gli indici di biomassa ([Allegato 2a](#)) del gambero bianco *P. longirostris* ($R= 0.97$; $P<0.05$) e del potassolo *M. poutassou* ($R= 0.93$; $P<0.05$) sono risultati significativamente in aumento. Anche il gambero rosso *A. foliacea* ($R= 0.81$; $P>0.05$), il moscardino *E. cirrhosa* ($R= 0.64$; $P>0.05$) ed il nasello *M. merluccius* ($R= 0.78$; $P>0.05$) seppur non con tendenze non significative hanno mostrato un aumento nella abbondanze. L'unica specie che tra il 2002 ed il 2006 ha mostrato una tendenza significativamente negativa è risultata il fragolino *P. erythrinus* ($R= 0.87$; $P<0.05$).

I risultati ottenuti evidenziano che il nasello è una delle specie bersaglio con indici medi di abbondanza più elevati (fra 20.5 kg/km² e 1237 n/km²; [Allegato 2a](#)). In genere questa specie è maggiormente abbondante nella piattaforma continentale (100-200 m), dove si concentrano i giovani individui. La frazione dei maschi prevale nella popolazione (sex-ratio attorno a 0.40), ma nelle classi di taglia più elevate si ritrovano esclusivamente femmine che si distribuiscono, in genere, negli strati batimetrici più profondi.

La struttura di taglia delle catture di *M. merluccius* è polimodale e fortemente dominata dalle prime classi di lunghezza (tra 8 e 12 cm; [Allegato 2d](#)). Individui di taglia più grande sono solo sporadicamente presenti (la massima lunghezza osservata è stata pari a 68 cm per un solo individuo). L'andamento nel tempo del III quartile ([Allegato 2b](#)) ha avuto un andamento stazionario (tra 12.5 e 14 cm LT).

La triglia di fango, catturata quasi esclusivamente sulla piattaforma (tra 10 e 200 m), ha mostrato nel corso degli anni una abbondanza media di 4.9 kg/km² e di 259 n/km² ([Allegato 2a](#)), senza evidenziare alcun trend. La distribuzione di lunghezza-frequenza complessiva ha presentato, anche



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

per questa specie, una distribuzione polimodale ([Allegato 2d](#)). Il range di lunghezza totale è risultato compreso fra 4-24 cm LT, con una lunghezza media che ha oscillato, a seconda degli anni, tra 8 e 14 cm LT ([Allegato 2c](#)). La frazione dei maschi prevale nella popolazione, ma nelle classi di taglia più elevate si ritrovano quasi esclusivamente femmine.

La mortalità totale è risultata sostanzialmente stazionaria con una tendenza, non significativa, in aumento per il nasello ($R= 0.71$; $P>0.05$). Mentre la triglia di fango ($R= 0.73$; $P<0.05$) ed il gambero bianco ($R= 0.87$; $P<0.05$) hanno mostrato un trend significativo di aumento ([Allegato 2e](#)).

Analisi di tendenza dal 2002 al 2006		GSA 10
Specie	Indice di biomassa (kg/km ²)	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↑	
<i>Aristeus antennatus</i>	↔	
<i>Eledone cirrhosa</i>	↑	
<i>Illex coindetii</i>	↔	
<i>Loligo vulgaris</i>	↔	
<i>Lophius budegassa</i>	↔	
<i>Lophius piscatorius</i>	↔	
<i>Merluccius merluccius</i>	↑	
<i>Micromesistius poutassou</i>	↑S	
<i>Mullus barbatus</i>	↔	
<i>Mullus surmuletus</i>	↓	
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔	
<i>Octopus vulgaris</i>	↔	
<i>Pagellus erythrinus</i>	↓S	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↑S	
<i>Phycis blennoides</i>	↔	
<i>Sepia officinalis</i>	↔	



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Analisi di tendenza dal 1994 al 2006	GSA 10
Specie	Mortalità totale Z
<i>Merluccius merluccius</i>	↑
<i>Mullus barbatus</i>	↑S
<i>Phycis blennoides</i>	↔
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↑S
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔
<i>Aristeus antennatus</i>	↔
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔

↔ = situazione stazionaria; ↑ = crescita; ↓ = diminuzione; S = tendenza significativa

Sub-Area Geografica 11 - Sardegna

Complessivamente, analizzando gli indici di biomassa nell'arco temporale considerato (2002-2006), la maggior parte delle specie sembra mostrare un andamento costante ([Allegato 2a](#)). Solo il nasello con una tendenza significativa ($R= 0.89$; $P<0.05$), e la rana pescatrice *L. piscatorius* ($R= 0.85$; $P>0.05$), mostrando un trend positivo.

Gli indici di biomassa del nasello hanno avuto dei valori che oscillavano tra 33 kg/km² (2002) e 142 kg/km² (2006). Anche gli indici di densità hanno mostrato un trend positivo con 771 n/km² nel 2002 fino 4450 kg/km² nel 2006. Il 70% degli individui campionati è sotto i 20 cm di lunghezza totale.

La struttura di taglia delle catture di *M. merluccius* evidenzia una struttura polimodale; la taglia media ([Allegato 2c](#)) oscilla negli anni tra 16 e 19 cm, mentre l'andamento del III quartile ([Allegato 2b](#)) ha oscillato tra 19,5 e 23 cm LT.

La triglia di fango ha mostrato, al contrario un andamento più stabile, mostrando nel corso degli anni una abbondanza media di 19.4 kg/km² e di 723 n/km² ([Allegato 2a](#)), senza evidenziare alcun trend significativo. La distribuzione di lunghezza-frequenza complessiva presenta, una moda che oscilla tra 12 e 14 cm. In alcuni anni (dal 2002 al 2004) è visibile una prima coorte di individui più giovani ([Allegato 2d](#)). Il range di lunghezza totale è risultato compreso fra 4-26 cm LT, con una



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

lunghezza media che ha oscillato, a seconda degli anni, tra 13 e 15 cm LT ([Allegato 2c](#)). Circa il 71% degli individui campionati sono risultati sopra i 10 cm di lunghezza totale.

La mortalità totale ([Allegato 2e](#)), in linea generale, ha avuto un andamento stazionario per quasi tutte le specie considerate. Solo per il gambero bianco *P. longirostris*, si è registrata una diminuzione significativa ($R= 0.78$; $P<0.05$).

Analisi di tendenza dal 2002 al 2006		GSA 11
Specie	Indice di biomassa (kg/km ²)	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔	
<i>Aristeus antennatus</i>	↔	
<i>Eledone cirrhosa</i>	↔	
<i>Illex coindetii</i>	↔	
<i>Loligo vulgaris</i>	↔	
<i>Lophius budegassa</i>	↔	
<i>Lophius piscatorius</i>	↑	
<i>Merluccius merluccius</i>	↑S	
<i>Micromesistius poutassou</i>	↔	
<i>Mullus barbatus</i>	↔	
<i>Mullus surmuletus</i>	↔	
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔	
<i>Octopus vulgaris</i>	↔	
<i>Pagellus erythrinus</i>	↔	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↔	
<i>Phycis blennoides</i>	↔	
<i>Sepia officinalis</i>	↔	



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Analisi di tendenza dal 1994 al 2006	GSA 11
Specie	Mortalità totale Z
<i>Merluccius merluccius</i>	↔
<i>Mullus barbatus</i>	↔
<i>Phycis blennoides</i>	↔
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↓S
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔
<i>Aristeus antennatus</i>	↔
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔

↔ = situazione stazionaria; ↑ = crescita; ↓ = diminuzione; S = tendenza significativa

Sub-Area Geografica 16 - Canale di Sicilia

L'analisi della serie temporale degli indici di abbondanza in densità e biomassa ottenuti nel corso della campagna Medits dal 2002 al 2006 non permette di identificare un andamento ben definito per molte delle specie bersaglio. Andando ad analizzare gli indici di biomassa si può dire, in linea generale, che la maggior parte delle specie considerate sembra mostrare un andamento costante, almeno per quel che riguarda l'arco temporale considerato (2002-2006).

Più in dettaglio, la specie che ha mostrato un trend positivo per l'indice di biomassa (kg/km^2) è risultata essere il fragolino *P. erythrinus* ($R= 0.99$; $P<0.05$) ([Allegato 2a](#)) passando da 1.9 (2002) a 3.1 (2006) kg/km^2 . L'andamento per il nasello è risultato stazionario; mentre la triglia di fango ha mostrato una tendenza, seppur non significativa ($R= 0.78$; $P>0.05$), in aumento. Le due rane pescatrici hanno avuto un andamento diverso: significativamente in aumento per *L. budegassa* ($R= 0.94$; $P<0.05$), in leggera diminuzione per *L. piscatorius* ($R= 0.85$; $P>0.05$).

Il nasello, è stato pescato in circa l'80% delle cale con una distribuzione abbastanza omogenea in tutti gli strati batimetrici. Come detto precedentemente gli indici di abbondanza della specie sono risultati stazionari nel corso del periodo considerato con una media intorno ai 32.5 kg/km^2 e 1113 n/km^2 . Per quanto riguarda la distribuzione di taglia si evince un andamento più o meno regolare, con una coorte principale che si assesta nel corso degli anni tra 8 e 12 cm ([Allegato 2d](#)). Anche il valore del terzo quartile pur variando complessivamente da 12,5 a 17 cm ([Allegato 2b](#)) ha mostrato un andamento costante almeno negli ultimi tre anni (intorno a 14.5 cm LT). Il 92.5% degli individui pescati è risultato sotto i 20 cm di lunghezza totale.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Per la triglia di fango il valore del terzo quartile varia fra 14.5 e 16.5 cm LT ([Allegato 2b](#)). Il valore del 2003 (7 cm LT) risulta sensibilmente più basso per la presenza di una forte concentrazione di giovanili. L'andamento della taglia media ([Allegato 2c](#)) mette in risalto il picco verso il basso (intorno ai 9 cm LT) registrato nel 2003. Per quanto riguarda la distribuzione di frequenza ([Allegato 2d](#)) si evince un andamento polimodale influenzato dal reclutamento (sia nel 2003 che nel 2005). Complessivamente il valore medio dei rendimenti in peso ([Allegato 2a](#)), nell'arco di tempo considerato, è risultato di circa 8.94 kg/km², mostrando un leggero aumento, intorno a 10 kg/km² sia nel 2005 che 2006; al contrario, come accennato prima, i rendimenti n/km² hanno fatto registrare un trend costante intorno a 352 n/km² ad eccezione del picco in positivo del 2003 (2083 n/km²) legato soprattutto alla presenza di individui più giovani.

La mortalità totale Z è risultata significativamente in aumento solo per il gambero bianco *P. longirostris* (R= 0.64; P<0.05), per le altre specie si è registrata una situazione di complessiva stazionarietà ([Allegato 2e](#)).

Analisi di tendenza dal 2002 al 2006		GSA 16
Specie	Indice di biomassa (kg/km ²)	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔	
<i>Aristeus antennatus</i>	↔	
<i>Eledone cirrhosa</i>	↔	
<i>Illex coindetii</i>	↔	
<i>Loligo vulgaris</i>	↔	
<i>Lophius budegassa</i>	↑S	
<i>Lophius piscatorius</i>	↓	
<i>Merluccius merluccius</i>	↔	
<i>Micromesistius poutassou</i>	↔	
<i>Mullus barbatus</i>	↑	
<i>Mullus surmuletus</i>	↔	
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔	
<i>Octopus vulgaris</i>	↔	
<i>Pagellus erythrinus</i>	↑S	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↔	
<i>Phycis blennoides</i>	↔	
<i>Sepia officinalis</i>	↔	



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Analisi di tendenza dal 1994 al 2006	GSA 16
Specie	Mortalità totale Z
<i>Merluccius merluccius</i>	↔
<i>Mullus barbatus</i>	↔
<i>Helicolenus dactylopterus</i>	↔
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↑S
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔
<i>Aristeus antennatus</i>	↔
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔

↔ = situazione stazionaria; ↑ = crescita; ↓ = diminuzione; S = tendenza significativa

Sub-Area Geografica 17 - Alto e Medio Adriatico

L'analisi della serie temporale dell'indice di biomassa ha mostrato andamenti alquanto variabili. La biomassa è risultata significativamente in aumento per il moscardino bianco *E. cirrhosa* ($R= 0.92$; $P<0.05$), per il nasello, con trend positivo ma non significativo ($R= 0.81$; $P>0.05$), e per lo scampo *N. norvegicus* ($R= 0.83$; $P>0.05$). In diminuzione sono risultati gli indici di biomassa delle le due rane pescatrici *L. budegassa* ($R= 0.93$; $P<0.05$) e *L. piscatorius* ($R= 0.78$; $P>0.05$). Trend sostanzialmente stazionario, seppur con diverse oscillazioni (es: *I. coindetii* e *L. vulgaris*), è stato evidenziato per tutte le altre specie.

Il nasello, catturato in tutti gli strati batimetrici (tra 0 e 500 m), ha mostrato una variazione nelle abbondanze ([Allegato 2a](#)) fra 17-35 kg/km² e 863-2038 n/km². Gli indici di abbondanza più alti sia in peso che in numero sono stati rilevati nel 2005 (35 kg/km² e 2038 n/km²).

Complessivamente l'intervallo di taglia è risultato compreso fra 2 e 76 cm; è da tenere in considerazione che circa il 90% degli esemplari catturati ha taglia inferiore a 20 cm ([Allegato 2b](#)). La prima coorte è risultata sempre compresa fra 8 e 12 cm; l'andamento sia della taglia media che del terzo quartile sono risultati sempre abbastanza costanti nel tempo ([Allegato 2c e 2b](#)). Il rapporto sessi è risultato leggermente spostato a favore dei maschi (sex ratio= 0.40), anche se all'aumentare della taglia (intorno a 32 cm LT), la maggior parte degli esemplari campionati è rappresentata dalle femmine della specie.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

La triglia di fango, particolarmente abbondante nella GSA 17, ha evidenziato un indice di biomassa medio di 11 kg/km² ed una densità media pari a 469 n/km² ([Allegato 2a](#)). Il trend ha mostrato ampie fluttuazioni passando dai valori più elevati registrati nel 2002 (16 kg/km²) e nel 2006 (15 kg/km²) ai valori più bassi del 2004 (6.5 kg/km²).

La distribuzione delle classi di taglia ([Allegato 2d](#)) per il *M. barbatus* ha mostrato un andamento polimodale: una prima coorte è presente in tutti gli anni intorno a 4-6 cm LT; la seconda, molto più evidente e composta da individui di taglia più grande, è osservabile fra 10 e 14 cm LT. Circa il 90% degli esemplari campionati risulta essere compreso fra 9 e 14 cm. L'andamento della taglia media, fortemente influenzato dalla presenza di individui della taglia più grande, è risultato costante e compreso fra 12 e 13 cm LT ([Allegato 2c](#)).

La mortalità totale ha avuto un andamento stazionario per i gamberi rossi ed il nasello, mentre si è registrata una tendenza non significativa in diminuzione ed in aumento rispettivamente per triglia di fango e gambero bianco.

Analisi di tendenza dal 2002 al 2006		GSA 17
Specie	Indice di biomassa (kg/km ²)	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔	
<i>Aristeus antennatus</i>	↔	
<i>Eledone cirrhosa</i>	↑S	
<i>Illex coindetii</i>	↔	
<i>Loligo vulgaris</i>	↔	
<i>Lophius budegassa</i>	↓S	
<i>Lophius piscatorius</i>	↓	
<i>Merluccius merluccius</i>	↑	
<i>Micromesistius poutassou</i>	↔	
<i>Mullus barbatus</i>	↔	
<i>Mullus surmuletus</i>	↔	
<i>Nephrops norvegicus</i>	↑	
<i>Octopus vulgaris</i>	↔	
<i>Pagellus erythrinus</i>	↔	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↔	
<i>Phycis blennoides</i>	↔	
<i>Sepia officinalis</i>	↔	



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Analisi di tendenza dal 1994 al 2006	GSA 17
Specie	Mortalità totale Z
<i>Merluccius merluccius</i>	↔
<i>Mullus barbatus</i>	↓
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↑
<i>Aristeus antennatus</i>	↔
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔

↔ = situazione stazionaria; ↑ = crescita; ↓ = diminuzione; S = tendenza significativa

Sub-Area Geografica 18 - Basso Adriatico

Gli indici di biomassa sono risultati significativamente in aumento per il calamaro comune *L. vulgaris* ($R= 0.94$; $P<0.05$) ed il potassolo *M. poutassou* ($R= 0.95$; $P<0.05$). Anche il nasello, seppur in maniera non significativa, ha mostrato un trend positivo ($R= 0.78$; $P>0.05$). Tutte le altre specie considerate nel periodo 2002-2006, hanno evidenziato un andamento costante, non mostrando tendenze significative nell'andamento degli indici di biomassa ([Allegato 2a](#)).

Come accennato sopra, il nasello ha mostrato un incremento della biomassa passando da valori di abbondanza in peso da 17.12 kg/km^2 (2002) a 32.08 kg/km^2 (2006); al contrario i valori numerici sono risultati abbastanza costanti con un valore medio di 819 n/km^2 (il picco di 1562 n/km^2 registrato nel 2005 è da ricollegarsi alla elevata concentrazione di individui giovani).

L'andamento della distribuzione di taglia è polimodale ([Allegato 2d](#)); l'evoluzione della taglia media sembra assestarsi abbastanza regolarmente fra 13 e 14 cm LT ([Allegato 2c](#)). Complessivamente l'intervallo di taglia è risultato compreso fra 2 e 78 cm LT; anche per questa GSA circa il 92% degli esemplari catturati è risultato avere una taglia inferiore a 20 cm LT ([Allegato 2b](#)).

La triglia di fango ha mostrato un andamento piuttosto regolare (valori medi di 4 kg/km^2 e 103.6 n/km^2) ad eccezione, come già accaduto per il nasello, del 2005. Anche per questa specie nel 2005, a causa dell'elevata presenza di giovanili è stato registrato un sensibile aumento nella biomassa 9.27 kg/km^2 e nella densità 574 n/km^2 rispetto agli altri periodi considerati ([Allegato 2a](#)). Questa



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

situazione si evince anche dal grafico che riporta l'evoluzione della taglia media: sempre costante fra 14 e 15 cm LT solo nel 2005 si registra una diminuzione intorno a 10 cm LT ([Allegato 2c](#)). Lo stesso trend è evidente se si prende in considerazione l'andamento nel tempo del valore del terzo quartile: pur diminuendo nel 2005 (13 cm), risulta costante negli altri anni considerati (tra 15.5 e 17 cm LT) ([Allegato 2b](#)).

I grafici della distribuzione di taglia ([Allegato 2d](#)) evidenziano per tutti gli anni considerati una moda intorno ai 12 cm; solo per il 2005 questa si sposta intorno a 6 cm LT.

La mortalità totale ([Allegato 2e](#)) ha avuto un andamento stazionario per il nasello, mentre si è registrato una diminuzione significativa per la triglia di fango ($R= 0.77$; $P<0.05$). Una tendenza significativa, in aumento, è stata invece riscontrata per lo scampo *N. norvegicus* ($R= 0.85$; $P<0.05$). Per tutte le altre specie non sono state registrate tendenze significative.

Analisi di tendenza dal 2002 al 2006		GSA 18
Specie	Indice di biomassa (kg/km ²)	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔	
<i>Aristeus antennatus</i>	↔	
<i>Eledone cirrhosa</i>	↔	
<i>Illex coindetii</i>	↔	
<i>Loligo vulgaris</i>	↑S	
<i>Lophius budegassa</i>	↔	
<i>Lophius piscatorius</i>	↔	
<i>Merluccius merluccius</i>	↑	
<i>Micromesistius poutassou</i>	↑S	
<i>Mullus barbatus</i>	↔	
<i>Mullus surmuletus</i>	↔	
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔	
<i>Octopus vulgaris</i>	↔	
<i>Pagellus erythrinus</i>	↔	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↔	
<i>Phycis blennoides</i>	↔	
<i>Sepia officinalis</i>	↔	



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Analisi di tendenza dal 1994 al 2006	GSA 18
Specie	Mortalità totale Z
<i>Merluccius merluccius</i>	↔
<i>Mullus barbatus</i>	↓S
<i>Helicolenus dactylopterus</i>	↔
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↔
<i>Nephrops norvegicus</i>	↑S
<i>Phycis blennoides</i>	↔

↔ = situazione stazionaria; ↑ = crescita; ↓ = diminuzione; S = tendenza significativa

Sub-Area Geografica 19 – Ionio

Gli indici di biomassa hanno mostrato una tendenza positiva, anche se non significativa, solo per il nasello ($R = 0.85$; $P > 0.05$). Al contrario, l'andamento sembrerebbe in diminuzione e sempre non significativo, per il moscardino bianco *E. cirrhosa* ($R = 0.70$; $P > 0.05$), la rana pescatrice *L. piscatorius* ($R = 0.79$; $P > 0.05$), la triglia di scoglio *M. surmuletus* ($R = 0.81$; $P > 0.05$), lo scampo *N. norvegicus* ($R = 0.84$; $P > 0.05$) e la seppia *S. officinalis* ($R = 0.86$; $P > 0.05$). Un trend di sostanziale stabilità si è riscontrato per le restanti specie.

Per quel che riguarda il nasello *M. merluccius*, i valori degli indici di medi di biomassa passano da 13.95 kg/km^2 (2002) a 27.18 kg/km^2 (2006) evidenziando, come già detto, un trend positivo; al contrario i valori degli indici di densità non evidenziano tendenze particolari, la media si assesta intorno a 781 n/km^2 , con un picco registrato nel 2004 (1619 n/km^2).

L'andamento della taglia media (tra 11 e 17 cm LT) così come il valore del terzo quartile (tra 12 e 19 cm) presenta delle oscillazioni non esibendo un trend chiaro ([Allegato 2b e 2c](#)). L'andamento della distribuzione di taglia è polimodale ([Allegato 2d](#)). Anche per questa sub area geografica il 92% degli individui campionati è risultato sotto i 20 cm.

La triglia di fango, al contrario, ha mostrato un andamento piuttosto regolare: i valori medi hanno oscillato tra 5.88 e 14.6 kg/km^2 ; e tra 178 e 609 n/km^2 ([Allegato 2a](#)).



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Dai grafici che riportano l'evoluzione della taglia media si evince un trend abbastanza costante tra 13 e 15 cm ([Allegato 2c](#)). Anche il valore del terzo quartile pur presentando un valore più alto nel 2003 (16 cm) ([Allegato 2b](#)) è risultato costante negli altri anni considerati (tra 14.5 e 15 cm LT). I grafici della distribuzione di taglia ([Allegato 2d](#)) evidenziano per tutti gli anni considerati una moda costante intorno ai 12 cm.

La mortalità totale ([Allegato 2e](#)) ha avuto un andamento stazionario per il nasello, mentre si è registrata una tendenza significativa alla diminuzione per la triglia di fango ($R= 0.79$; $P<0.05$) ed il gambero bianco *P. longirostris* ($R= 0.60$; $P<0.05$), ed in aumento per il gambero rosso *A. antennatus* ($R= 0.71$; $P<0.05$). Per tutte le altre specie non sono stati riscontrati trend significativi.

Analisi di tendenza dal 2002 al 2006		GSA 19
Specie	Indice di biomassa (kg/km ²)	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔	
<i>Aristeus antennatus</i>	↔	
<i>Eledone cirrhosa</i>	↓	
<i>Illex coindetii</i>	↔	
<i>Loligo vulgaris</i>	↔	
<i>Lophius budegassa</i>	↔	
<i>Lophius piscatorius</i>	↓	
<i>Merluccius merluccius</i>	↑	
<i>Micromesistius poutassou</i>	↔	
<i>Mullus barbatus</i>	↔	
<i>Mullus surmuletus</i>	↓	
<i>Nephrops norvegicus</i>	↓	
<i>Octopus vulgaris</i>	↔	
<i>Pagellus erythrinus</i>	↔	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↔	
<i>Phycis blennoides</i>	↔	
<i>Sepia officinalis</i>	↓	



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Analisi di tendenza dal 1994 al 2006	GSA 19
Specie	Mortalità totale Z
<i>Merluccius merluccius</i>	↔
<i>Mullus barbatus</i>	↓S
<i>Helicolenus dactylopterus</i>	↔
<i>Parapenaeus longirostris</i>	↓S
<i>Nephrops norvegicus</i>	↔
<i>Phycis blennoides</i>	↔
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	↔
<i>Aristeus antennatus</i>	↑S

↔ = situazione stazionaria; ↑ = crescita; ↓ = diminuzione; S = tendenza significativa

La pesca oceanica

La flotta oceanica operativa risulta composta, nel 2006, da 20 unità, per un GT complessivo di 10.953 ed una potenza pari a circa 24 mila kW. Le navi svolgono la propria attività utilizzando, in via prioritaria, gli accessi resi disponibili dagli accordi di pesca negoziati a livello comunitario, anche se non mancano casi di accordi di pesca negoziati direttamente dagli armatori.

Le catture complessive della pesca oceanica sono state pari, sempre nel 2006, a 10.692 tonnellate, per un fatturato di poco superiore a 18 milioni di euro. Negli ultimi sette anni, si è assistito ad un sostenuto calo dei ricavi, che nel 2000 sfioravano i 40 milioni di euro.

Il segmento oceanico, che pure nel corso degli anni '60 e '70 vantava una consistenza di circa 80 unità per 54.000 tsl e 100.000 Hp, è stato oggetto di un progressivo ridimensionamento, tanto che già verso la metà degli anni '80 la stessa flotta contava 55 unità per 34.000 tsl fino a scendere alle attuali 20 unità. L'armamento oceanico italiano ha reagito, nel corso degli anni, ai cambiamenti internazionali e, in una prima fase, il naviglio divenuto obsoleto e non più in grado di remunerare il capitale investito è stato ritirato dall'attività, mentre in una seconda fase è stato avviato un processo di ristrutturazione della flotta in grado di ripristinare accettabili condizioni operative. La dinamica che ha accompagnato l'evoluzione della flotta oceanica italiana non ha mai assunto connotati di disimpegno rispetto all'attività imprenditoriale del settore. Al contrario, il lunghissimo periodo che



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

ha accompagnato il processo di ristrutturazione, ha consentito all'armamento di adeguarsi alle nuove condizioni operative e tecnologiche che hanno caratterizzato il segmento oceanico negli anni '80.

Lo sforzo di pesca della flotta oceanica italiana, a differenza di altre flotte oceaniche europee, viene esercitato esclusivamente all'esterno dei confini europei e non insiste in alcuna misura su stock interni.

Una attenzione particolare è stata rivolta alla pesca oceanica del tonno per il notevole rilievo che tale risorsa assume per l'industria della trasformazione ittica italiana. Gli accordi di pesca per il tonno, che riguardano l'armamento italiano, sono quelli che fanno riferimento al tonno tropicale nell'Oceano Indiano. I Paesi con i quali sono stati stipulati accordi UE per la pesca del tonno, e che vedono impegnato il naviglio italiano, sono le Seycelles, le Mauritius, il Madagascar e le Comore. Anche in questo caso non mancano accordi di tipo privato che riguardano Somalia, Kenia, Chagos, Mozambico, Mayotte e Iles Eparses. Al momento, una sola nave oceanica dell'armamento italiano è impegnata nello sfruttamento degli stock di tonno in tali aree, ma è evidente che motivazioni di ordine tecnico-economico, prima ancora che l'esigenza di assicurare un più elevato grado di auto approvvigionamento di materia prima per l'industria conserviera nazionale, rimandano ad un ampliamento delle unità afferenti a questo segmento.

Oltre al tonno, gli accordi di pesca riguardano le specie di maggior interesse per il mercato italiano: demersali (pesci codati e cefalopodi), i gamberi, mentre le tecniche di pesca previste nell'ambito degli stessi accordi riguardano lo strascico. Attualmente, nell'ambito degli accordi internazionali negoziati dall'UE, sono circa una ventina le navi da pesca della flotta italiana che utilizzano gli accordi di pesca siglati con la Guinea Bissau, la Guinea Conakry, la Mauritania ed il Senegal.

1.1.3 Stato ed evoluzione della flotta peschereccia

La flotta da pesca iscritta nell'Archivio Licenze di Pesca aggiornato a dicembre 2006 è costituita da 14.129 natanti per complessivi 205.879 GT e 1.194784 kW.

Al fine di garantire una più puntuale analisi del contesto operativo mediterraneo in quel che segue sono state utilizzate le informazioni inerenti la flotta presente in archivio al netto della pesca oceanica e imbarcazioni temporaneamente in disarmo. Si tratta di lievi scostamenti rispetto al dato fornito dall'Archivio Licenze al 31.12.06 - 13.955 natanti, 192.397 GT, 1.152.625 Kw - che, tuttavia, consentono una lettura più efficace ed omogenea dei fenomeni oggetto di analisi.

Anche a seguito della riclassificazione della flotta ai sensi del Reg.26/04, il segmento più numeroso si conferma quello della piccola pesca con 9.097 battelli seguito dallo strascico (2.847 battelli); 529 sono i battelli polivalenti, di cui 395 autorizzati alla pesca con attrezzi passivi; meno numerose le



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

draghe idrauliche (705 unità), i battelli a circuizione (311 unità) e le volanti (144 unità); infine, i battelli che operano in maniera prevalente con palangari sono 322.

In termini di tonnellaggio e di potenza motore, il segmento a strascico assume rilievo assoluto con circa 120 mila GT e rappresenta il 62% di tutta la capacità di pesca esercitata dalla flotta nazionale. La potenza motore corrispondente incide per il 49% su quella complessiva.

Se lo strascico rappresenta, dal punto di vista dello sforzo esercitato, il segmento di maggiore importanza, la piccola pesca risulta il segmento più rilevante dal punto di vista sociale ed occupazionale. La pesca artigianale è praticata lungo tutte le coste italiane occupando oltre il 45% della forza lavoro del settore peschereccio.

L'analisi dei principali indicatori di capacità evidenzia che, rispetto al 2000, la flotta nazionale è diminuita di 4.435 battelli e oltre 45 mila Tsl⁴. Il ridimensionamento della capacità di pesca rappresenta la sintesi di andamenti omogenei tra i diversi sistemi⁵. La fuoriuscita dal settore ha riguardato sia barche di più grandi dimensioni sia piccoli battelli: la dimensione media della flotta italiana non ha subito, infatti, modifiche sostanziali posizionandosi nel 2006, su un valore di 11,6 tsl contro gli 11,3 tsl del 2000.

Le variazioni più evidenti, anche a seguito delle priorità identificate dal Governo italiano, riguardano il segmento degli attrezzi passivi e lo strascico costiero, di minore rilevanza sono state invece le riduzioni rilevate per gli altri segmenti produttivi.

1.1.4 Le Regioni o le aree dove il settore della pesca svolge un ruolo significativo nella economia locale (zone dipendenti dalla pesca)

Il settore ittico nazionale presenta i connotati di una attività geograficamente diffusa con la presenza di un numero elevato di centri costieri dipendenti dalla pesca in cui le attività ittiche assumono rilevanza economica e occupazionale. La marcata polverizzazione e la mancanza di un significativo grado di concentrazione della flotta sul territorio si ripercuote oltre che sulle strutture produttive anche sulle infrastrutture portuali e sui servizi commerciali che risultano, dunque, anch'essi altamente frammentati. Questa struttura della pesca italiana è certamente una debolezza se considerata sul piano della efficienza dei conti economici delle imprese, ma potrebbe essere un fattore rilevante per la sostenibilità della attività sul piano ecologico e comunque delle relazioni tra attività e risorse.

⁴ Nell'analisi storica della flotta, viene considerato il TSL anziché il GT in quanto questo dato è incompleto per gli anni precedenti al 2004.

⁵ Si veda tab.6 allegato statistico



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

In termini di occupazione, l'indicatore di dipendenza, calcolato considerando gli occupati complessivi nelle attività di pesca, è pari mediamente – a livello nazionale – allo 0,53% con un valore massimo superiore al 5% in alcune marinerie⁶.

Nel 2006, gli occupati della pesca marittima sono stati 30.351, di cui oltre il 45% dedito alle attività di pesca artigianale. L'impatto socioeconomico del contenimento dello sforzo di pesca e della riduzione del numero di pescherecci previsto dalle direttive comunitarie è risultato molto intenso. Negli ultimi anni, si è assistito ad un calo degli occupati nella pesca marittima quantificabile in circa 16.500 posti di lavoro, pari ad una riduzione del 35%, nel periodo 2000/2006.

A livello nazionale la dipendenza dalla pesca, che è stata calcolata rapportando il valore aggiunto prodotto dalla pesca marittima a quello prodotto da tutte le attività economiche, è pari allo 0,23%. A livello locale si raggiungono incidenze superiori al 2%⁷. In generale, in tutte le aree, la dipendenza espressa in termini di valore aggiunto è più bassa della dipendenza espressa in termini occupazionali; nel primo caso l'indicatore a livello nazionale è pari allo 0,23%, nel secondo caso supera lo 0,53%; anche la variabilità dei due indicatori è differente risultando una maggiore dispersione per l'indicatore occupazionale. La presenza, nel settore peschereccio, di un valore aggiunto per unità di lavoro inferiore rispetto alla media registrata per le altre attività economiche spiega la maggiore rilevanza dell'indicatore occupazionale rispetto a quello economico e quindi, in ultima analisi, dimostra il ruolo sociale della pesca e delle attività connesse.

Anche se la pesca marittima italiana evidenzia caratteri comuni nelle Regioni marittime italiane, è possibile identificare peculiarità ed elementi distintivi che contraddistinguono il settore a livello locale rendendolo estremamente eterogeneo. Così, mentre il carattere artigianale e le modeste dimensioni medie della flotta accomunano tutta la flotta nazionale, l'esercizio di specifiche pesche, l'adozione di peculiari attrezzi o tecniche rendono l'attività di cattura in mare diversificata da una regione all'altra. Oltre alle diversità imputabili alle eterogenee condizioni ecologiche e socioeconomiche, come nel caso di Adriatico e Tirreno, sono identificabili delle peculiarità che diversificano aree di pesca limitrofe.

Limitando l'analisi alle Regioni marittime, senza scendere in maggiori dettagli geografici, si passa da una dimensione media per battello di 5 GT in Friuli Venezia Giulia, ad una dimensione media di 38 GT in Molise; l'incidenza della piccola pesca è pari al 65% della flotta complessiva nazionale ma, in molte Regioni, la pesca artigianale rappresenta più dell'80% dell'intera flotta. Differenze marcate si evidenziano anche per il livello di attività che oscilla da una media di 180 giorni di pesca della Campania ad appena 97 giorni dell'Emilia Romagna.

⁶ Si veda l'allegato statistico.

⁷ Si veda l'allegato statistico.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

In valore assoluto, al netto del contributo originato da altri comparti della filiera, i dati riferiti sia alla struttura produttiva in mare che ai relativi livelli produttivi e reddituali, confermano la rilevanza del settore peschereccio nelle regioni in obiettivo di convergenza: in queste regioni è iscritto il 51% della flotta, è presente il 53% del tonnello impegnato, proviene il 49% circa di tutta la produzione in quantità e il 56% della corrispondente produzione lorda vendibile.

Tab. 1.6 - Flotta da pesca ripartita per regioni in convergenza e fuori convergenza, anno 2006

	N. battelli	GT	kW
Regioni in obiettivo di convergenza	7.182	102.615	564.929
Regioni fuori obiettivo di convergenza	6.773	89.782	587.697
Italia	13.955	192.397	1.152.625

Fonte: Mipaf

Tab. 1.7 – Catture, ricavi e prezzi della pesca marittima per regioni in convergenza e fuori convergenza, anno 2006

	catture (tonnellate)	ricavi (Mln euro)	Prezzi (€/kg)
Regioni in obiettivo di convergenza	139.504	838	6,01
Regioni fuori obiettivo di convergenza	146.328	657	4,49
Italia	285.831	1495	5,23

Fonte: Mipaf-Irepa

Le tendenze recenti relative alla contrazione dello sforzo da pesca e agli andamenti produttivi e reddituali della flotta da pesca nazionale non presentano differenze a livello di ripartizione geografica. Sia nelle regioni in obiettivo di convergenza che nelle regioni fuori obiettivo di convergenza sono stati evidenziati, nel periodo 2000-2006, cali della capacità di pesca a cui è corrisposto un ridimensionamento sostenuto delle catture; la produzione lorda vendibile, grazie al rialzo dei prezzi da collegare sia alla crescita della domanda interna sia alla minore offerta, è



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

diminuita a ritmi meno sostenuti rispetto alle catture, registrando una crescita per le regioni in obiettivo di convergenza; negli ultimi anni, tutte le flotte regionali hanno risentito dell'aumento dei consumi intermedi trainati dal rialzo dei prezzi del carburante.

Tali tendenze hanno acuito i problemi registrati nelle zone dipendenti della pesca determinando, in particolare, una aumento delle aree in cui l'attività ittica è in un evidente stato di declino; tale declino risulta amplificato nelle comunità costiere in cui la pesca è l'attività economica principale. Di tali considerazioni si terrà conto nella definizione dei criteri di selezione e nella individuazione degli obiettivi strategici dell'asse n.4 del FEP.

Tab. 1.8 – Variazioni principali dei principali indicatori di sforzo, produzione e costi della flotta nazionale per regioni in convergenza e fuori convergenza, periodo 2000-2006

	Regioni in obiettivo di convergenza	Regioni fuori obiettivo di convergenza	Italia
	Var.% 2006/2000		
N. battelli	-23,80	-24,45	-24,12
Tsl	-21,38	-22,04	-21,68
kW	-17,95	-17,97	-17,96
Catture	-25,05	-29,02	-27,14
Ricavi	2,69	-11,13	-3,88
Prezzi	37,01	25,20	31,92
Costi medi per battello*	12,31	17,05	14,43

* var.% 2005/2000

Fonte: Mipaf-Irepa

1.1.5 L'acquacoltura

Con 808 impianti attivi e oltre 7.700 addetti⁸, l'acquacoltura in Italia contribuisce attualmente al 45% della produzione ittica nazionale e al 29% dei ricavi complessivi, con poco meno di 242 mila tonnellate per un valore di 629 milioni di euro⁹. Dopo i notevoli progressi degli anni '80 e della prima metà degli anni '90, l'acquacoltura è cresciuta a ritmi meno sostenuti. Stabile nel 2002, la produzione ha mostrato una flessione nel 2003 a causa della crisi del comparto molluschi per poi tornare a crescere nel periodo 2004-2006, senza raggiungere comunque i livelli del 2002.

⁸ Fonte:Mipaf (2003).

⁹ Sono inclusi, nell'acquacoltura, i mitili da banchi naturali, la cui produzione è fornita aggregata a quella dei mitili da allevamento.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Con una produzione di 40.200 tonnellate nel 2006, l'allevamento di *trote* continua ad avere il primato produttivo nella piscicoltura italiana. Tale forma di allevamento intensivo è localizzata prevalentemente al Nord (Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli), anche se un importante polo produttivo è localizzato nelle Regioni centrali. Nell'Ue a 25, l'Italia si conferma ai primi posti nella graduatoria dei principali paesi produttori, nonostante la evidente flessione (dalle 51 mila tonnellate del 1997 si è scesi progressivamente fino alle attuali 40 mila tonnellate). Debolezza della domanda interna ed estera, crescente concorrenza internazionale (le trote sono allevate in tutta la Comunità Europea) e, più recentemente, la competizione esercitata da altri prodotti di allevamento, sono alla base di tale flessione.

Per quanto riguarda le *anguille*, la lieve crescita produttiva del biennio 2005-2006 porta i volumi allevati a quota 1.700 tonnellate, molto lontani comunque dalle 2.700 tonnellate del 2000 e dalle 3.100 tonnellate del 1997. Il comparto soffre da tempo di una domanda debole e di un mercato interno ormai saturo. Al tempo stesso, la difficoltà di reperire il materiale da semina (ceche e ragani) in quantità abbondante e di buona qualità ha ulteriormente penalizzato questo comparto storico dell'acquacoltura italiana. Leader del mercato europeo è oggi l'Olanda, seguita dalla Danimarca, e dall'Italia, in ambito comunitario. Veneto, Sardegna e Lombardia sono le Regioni in cui è localizzato il numero più elevato di impianti, seguite da Puglia e Calabria.

La produzione italiana di *spigole* e *orate* è stabile nel periodo 2002-2006 dopo la forte crescita registrata negli anni '90: l'output produttivo ha raggiunto le 9.300 tonnellate per le spigole e le 9.500 tonnellate per le orate. Permane nel mercato italiano la forte concorrenza esercitata dal prodotto greco e turco, offerto a prezzi competitivi. Sono risultati determinanti per lo sviluppo produttivo delle spigole e delle orate, la crescente diffusione di avannotterie e la notevole espansione dell'allevamento in gabbie, tecnica produttiva che si affianca all'allevamento intensivo praticato a terra e all'allevamento estensivo in ambienti naturali e/o di tipo naturale (valli, stagni e lagune). L'allevamento di spigole e orate è diffuso un po' lungo tutte le coste italiane, con maggiore diffusione nelle Regioni Sardegna, Sicilia e Puglia. Le politiche per la qualità e la diversificazione della taglie offerte sul mercato sono state un fattore competitivo rilevante per l'acquacoltura marina italiana.

Nell'ambito della piscicoltura, tra le nuove specie allevate di pregio, vanno indicati il sarago maggiore, il sarago pizzuto e l'ombrina bocca d'oro.

La molluschicoltura è la principale voce produttiva dell'acquacoltura nazionale, basata quasi esclusivamente sull'allevamento dei mitili (*Mytilus galloprovincialis*) e della vongola verace filippina (*Tapes philippinarum*). La produzione, stabilizzatasi negli ultimi anni, ha mostrato una flessione nel 2003, quando il caldo eccezionale e le mancate piogge estive hanno provocato crisi ambientali il cui effetto negativo sulle produzioni è stato evidente. Nel 2004, si è assistito ad una ripresa della produzione di mitili e di vongole, comunque senza raggiungere i livelli del 2002.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Tab. 1.9 - La produzione italiana di acquacoltura – anni 2000-2006 - (Ton)

Specie	2002	2003	2004	2005	2006
Spigole	9.600	9.600	9.700	9.100	9.300
Olate	9.000	9.000	9.050	9.500	9.500
Cefali	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anguille	1.900	1.550	1.600	1.650	1.700
Trote*	41.500	38.000	39.000	39.500	40.200
Pesce gatto	600	700	700	700	600
Carpe	650	650	650	650	700
Storioni	750	1.000	1.000	1.200	1.300
Altri pesci**	2.600	3.150	3.100	3.800	5.600
Totale pesci	69.600	66.650	67.800	69.100	71.900
Mitili	135.000	100.000	125.000	125.000	125.000
<i>Mitili (allevamento)</i>	<i>105.000</i>	<i>75.000</i>	-	-	-
<i>Mitili (pesca da banchi naturali)</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	-	-	-
<i>Vongole veraci</i>	<i>55.000</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>45.000</i>
Totale molluschi	190.000	125.000	165.000	165.000	170.000
TOTALE	259.600	191.650	232.800	234.100	241.900

Nota: dal 2004, il dato relativo ai mitili include i mitili da allevamento e i mitili da banchi naturali.

** Il dato in valore delle trote comprende anche il valore aggiunto per il prodotto trasformato fresco in azienda.*

*** Ombrina, dentice, persico spigola, luccio, ecc.*

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Api/Icram.

La produzione di molluschi bivalvi – mitili e vongole, a cui si aggiungono le ostriche – domina il comparto dell'acquacoltura anche a livello comunitario. Va considerato che queste produzioni sono caratterizzate da oscillazioni produttive dovute all'inquinamento, alla presenza di tossine algali ed alla diffusione di patologie. In Italia, su 808 impianti censiti nel 2003, ben 359 riguardano la molluschicoltura. Oltre il 40% è localizzato in Veneto (per l'allevamento delle vongole negli ambienti lagunari ed estuarini, seguono la Liguria (che vanta il maggior numero di impianti di mitilicoltura), l'Emilia Romagna, la Puglia, la Campania, la Sardegna ed il Friuli Venezia Giulia. Le vongole sono prodotte in Veneto e in Emilia Romagna, mentre la produzione di mitili caratterizza più Regioni adriatiche e Tirreniche¹⁰.

¹⁰ Fonte Mipaf (2003)



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

1.1.6 L'industria di trasformazione

L'industria di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura occupa una posizione secondaria nel panorama dell'industria alimentare italiana. Infatti, solo alcune specie, acciughe, sardine, gamberi in particolare, presentano una qualche forma di integrazione con l'industria di trasformazione il cui approvvigionamento è fortemente dipendente dalle importazioni dall'estero. L'ultimo censimento dell'industria e dei servizi (2001) ha rilevato 415 imprese attive nel settore del pesce e dei prodotti a base di pesce, pari solamente allo 0,6% del totale delle imprese alimentari italiane, per un totale di 6.640 addetti, ovvero l'1,5% dell'occupazione sempre del settore alimentare. Nel contesto produttivo italiano, la trasformazione del pesce, in confronto con gli altri

comparti dell'industria alimentare, si caratterizza da sempre per una connotazione più marcatamente industriale; il numero medio di addetti per impresa, pari a 16, si mostra comunque di molto inferiore alla media dell'UE a 15 (circa 32 unità per impresa nel 2002): si va dai 32-33 addetti in Francia e Spagna ai 51 addetti in Danimarca e Regno Unito, fino ai 60 addetti in Germania¹¹.

Le industrie di trasformazione di prodotti ittici sono concentrate nelle Regioni meridionali, con il 59% delle imprese ed il 58% delle unità locali: tali industrie offrono occupazione al 52% circa degli addetti. La Sicilia è la regione nella quale è localizzato il maggior numero di attività produttive (25,3%), seguita, al Sud, dalla Campania, dalla Calabria e dalla Puglia; altrettanto rilevanti Regioni come la Toscana, le Marche e il Veneto. Le Regioni al Sud appena elencate hanno una notevole incidenza soprattutto nel settore della conservazione del pesce. Molte aziende siciliane, dislocate proprio lungo la costa, si dedicano alla lavorazione del pesce azzurro, ovvero alla salagione e alla filettatura e molte di queste aziende sono a carattere artigianale e familiare.

Sul fronte produttivo, dopo alcuni anni di sviluppo, trainato da una domanda in crescita, l'industria del pesce e dei prodotti a base di pesce ha accusato nel 2004 una flessione produttiva, in un contesto generale che ha visto l'industria alimentare e delle bevande mostrare un netto rallentamento rispetto alla dinamica del triennio precedente. Sono state le conserve di tonno a registrare un calo nei volumi prodotti, sia per le minori richieste interne dopo i consumi eccezionali del 2003, sia per la crescente tendenza delle imprese a delocalizzare e/o ad importare prodotto finito da commercializzare sul territorio nazionale, a causa dell'agguerrita concorrenza del prodotto estero.

1.1.7 La commercializzazione

La filiera ittica, dalla cattura alla tavola dei consumatori, coinvolge una serie di operatori specializzati.

¹¹ Fonte Eurostat.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

In particolare, nel caso del *pesce pescato*, data la frammentazione dei punti di sbarco (oltre 800), il prevalente peso della piccola pesca artigianale, la differenziazione in termini di qualità, quantità e pezzature, gli operatori coinvolti sono spesso molti e tali da rendere la commercializzazione notevolmente segmentata. In funzione del livello di concentrazione della flotta, i canali distributivi possono essere sia brevi che lunghi..

Per il *prodotto allevato*, invece, la filiera si mostra più breve: i produttori sono in numero inferiore e concentrati in alcune zone d'Italia; a ciò si aggiunge un'attività di importazione che riguarda poche specie e pochi paesi di provenienza. Inoltre, spesso manca la fase di prima commercializzazione (presso il mercato ittico) che è maggiormente presente invece nella filiera del prodotto della pesca. Altro elemento rilevante è la presenza di accordi commerciali tra i produttori e la distribuzione moderna.

Anche per quanto riguarda il *pesce importato* e destinato al consumo finale, l'offerta si presenta generalmente più concentrata, pochi sono i grossisti coinvolti, inferiore è quindi il numero di passaggi che il prodotto compie prima di giungere al consumatore finale.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, la distribuzione moderna, leader da sempre nella commercializzazione dei prodotti ittici congelati, surgelati e conservati, ha conquistato negli ultimi anni ulteriori spazi nella vendita del pesce fresco, fino a raggiungere nel 2004 una quota in valore del 47,9% (con un incremento di 8 punti percentuali rispetto al 2000), di poco inferiore a quella detenuta dalla distribuzione tradizionale (pescherie, ambulanti/mercati rionali). Determinante il forte sviluppo dei banchi del pesce fresco e le politiche promozionali.

1.1.8 Il mercato dei prodotti ittici

Dopo i forti tassi di crescita registrati negli anni '80 e nella prima metà degli anni '90, la domanda interna di prodotti ittici ha mostrato una lunga fase di sostanziale stazionarietà, alternando lievi variazioni in aumento ad altrettante lievi variazioni in diminuzione. Più recentemente, il consumo interno ha evidenziato una leggera ripresa che poi è divenuta più sostenuta nel corso del 2006, al termine del quale il consumo ha raggiunto quota 22 kg pro capite (si tratta di un consumo apparente).

Anche sul fronte dei consumi domestici di pesce, che rappresentano circa un terzo dei consumi totali interni, dopo una flessione rilevata nel 2001 e nel 2002, complice la congiuntura economica non particolarmente positiva, si è assistito ad una progressiva ripresa negli anni successivi, nonostante l'aumento dei prezzi al consumo.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

In particolare, gli acquisti delle famiglie italiane¹², dopo la una lieve crescita rilevata nel 2003 (+0,4% in volume rispetto al 2002), hanno segnato un +3,6% nel 2004 e un +3,5% nel 2005, per poi raggiungere nel 2006 un incremento annuo del 3,9% (+10,5% in valore): complessivamente, nel 2006, gli acquisti di pesce da parte delle famiglie italiane hanno superato le 455 mila tonnellate, per una spesa di oltre 4,3 miliardi di euro.

Risultano in aumento negli ultimi anni gli acquisti sia del pesce fresco e congelato sia di prodotti ad elevato valore aggiunto, come il pesce congelato/surgelato confezionato e le conserve e semiconserve di pesce, ossia delle categorie che generalmente incidono di più sugli acquisti domestici di prodotti ittici: il fresco e congelato rappresenta, in media, oltre il 52% della domanda domestica annua di prodotti ittici sia in volume sia in valore, le conserve e semiconserve incidono per un 20% circa in quantità e in valore, mentre il peso del congelato/surgelato confezionato è aumentato negli ultimi anni, superando il 15% nel 2006. Svolgono da sempre un ruolo inferiore gli acquisti di prodotti congelati sfusi (7,5% in volume e 5,7% in valore) e di prodotti secchi, salati e affumicati (4,1% in volume e 7,2% in valore).

Nel 2006, l'aumento dei consumi domestici è stato riscontrato un po' ovunque, con una crescita percentuale che è risultata via via maggiore spostandosi dal Meridione al Nord dell'Italia, fino a raggiungere il +11,3% nel Nord-Ovest. In ogni modo, le regioni del Sud continuano a detenere la quota più elevata dei consumi domestici nazionali di prodotti ittici (37,5% in volume e 33,5% in valore), seguite dal Nord-Ovest (24% in volume e 27% in valore), dal Centro (24% circa in volume e in valore) e, infine, dal Nord-Est (15% circa in volume e in valore).

Inoltre, l'andamento degli acquisti domestici di prodotti ittici nel 2006 ha contribuito, da un lato, a rafforzare la quota di mercato detenuta in Italia dalla distribuzione moderna (67,4% sul totale dei prodotti ittici venduti) e, dall'altro, a ridurre ancora quella delle pescherie; in flessione anche la quota di mercato degli ambulanti/mercati rionali.

Nella crescente preferenza delle famiglie verso i punti vendita della distribuzione moderna per l'acquisto dei prodotti ittici, si ritrova il progressivo cambiamento che hanno subito le modalità di acquisto di questi prodotti negli anni. Infatti, se da sempre questo canale è stato il luogo deputato dalle famiglie all'acquisto dell'ittico confezionato (le quote di mercato in volume detenute dalla Gdo nella vendita di conserve e semiconserve ittiche e di prodotti ittici congelati/surgelati confezionati sui totali complessivamente venduti alle famiglie sono superiori al 90%), con il passare del tempo esso ha mostrato di poter competere sempre di più con la distribuzione tradizionale, e in particolare con le pescherie, nella vendita del prodotto fresco e congelato (la quota di mercato in volume di queste ultime è scesa nel 2006 a 32,6% dal 38,0% del 2002, mentre è passata dal 45,9 al 53% per la distribuzione moderna).

¹² Fonte: indagine Ismea-ACNielsen.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

L'evoluzione che gli acquisti domestici di prodotti ittici freschi ha subito negli anni va inquadrata in un cambiamento più ampio che ha coinvolto, da un lato, lo stile di vita e di consumo delle famiglie italiane, sempre più attente non solo alla qualità e alla sicurezza degli alimenti consumati, ma anche alla necessità di coniugare queste esigenze con la ridotta disponibilità di tempo da dedicare agli acquisti e, dall'altro lato, il sistema distributivo moderno che ha individuato nella crescente offerta dei prodotti freschi e nel rafforzamento della marca commerciale un fattore di competitività. In effetti, la spesa delle famiglie è ormai frequentemente concentrata in uno o due giorni alla settimana e diventa fondamentale ottimizzare i tempi degli acquisti rivolgendosi a pochi punti di vendita. Proprio la crescente presenza nei punti di vendita della distribuzione moderna dei reparti dei prodotti freschi e, per quanto riguarda i prodotti ittici, del servizio "pescheria" (vendita assistita da personale) ha favorito l'acquisto di questi prodotti nell'ambito della normale spesa del grocery confezionato, grazie anche alla fidelizzazione al punto di vendita (quindi all'insegna) e alla fiducia riposta nel personale che opera in esso. In questo contesto trovano spazio gli accordi di filiera che produttori di prodotti ittici e distributori stanno sviluppando per offrire al consumatore prodotti non solo allevati (come trote, spigole e orate), ma in qualche caso anche pescati, certificati e "rintracciabili".

Altro aspetto da evidenziare, anch'esso legato al ruolo sempre più importante assunto dalla distribuzione moderna nella commercializzazione del pesce, riguarda la particolare concentrazione dei consumi domestici di fresco su un numero relativamente ridotto di specie. Nel 2006, i primi venti prodotti freschi consumati in casa hanno mostrato un'incidenza di oltre il 70% sugli acquisti familiari di pesce fresco, sia in volume che in valore; prendendo in esame solamente i primi dieci, il peso è del 53% in volume e del 44% in valore. Accanto ai mitili, che si confermano come il prodotto maggiormente gradito dalle famiglie italiane, vi sono diversi prodotti pescati, come il pesce azzurro (soprattutto alici, ma anche sardine e sgombri), i molluschi cefalopodi, come calamari, polpi e seppie, i naselli o merluzzi e le sogliole. Ma anche e soprattutto prodotti prevalentemente o esclusivamente allevati: orate e spigole, trote (incluse le salmonate) e salmoni, vongole e i già menzionati mitili raggiungono un peso in volume di oltre un terzo sul totale degli acquisti di prodotti freschi.

In effetti, negli ultimi anni, il mercato italiano si è progressivamente caratterizzato per la presenza di molti prodotti allevati, sia di origine nazionale che di importazione (come nel caso dei salmoni, ma anche per le spigole, le orate e i mitili). Determinante il ruolo della distribuzione moderna che a partire dagli anni '90, con l'introduzione dei banchi del pesce fresco nei propri punti di vendita, ha privilegiato soprattutto il prodotto allevato, in grado di garantire, a differenza del pescato, flussi di approvvigionamento costanti nel tempo, quantità elevate, pezzature e qualità standard, prezzi non soggetti a forti oscillazioni. Non solo per spigole, orate e salmoni, ma anche per molti altri prodotti (tra i principali, calamari, polpi e seppie, merluzzi, sogliole, pesce spada, gamberi, gamberetti, mazzancolle e astici) il crescente ricorso agli acquisti oltre frontiera è riuscito a soddisfare parte



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

della domanda, per i consumi sia domestici che extradomestici, non essendo la produzione nazionale in grado di soddisfare totalmente le richieste interne.

1.1.9. Interazioni tra le attività di pesca, acquacoltura e le altre attività che necessitano del mare per essere esercitate. Stato delle conoscenze sulla qualità dell'ambiente marino costiero.

Inquinamento marino

Anche in sede di programmazione, le considerazioni di natura generale sullo stato di inquinamento delle acque italiane risultano di rilevanza strategica. Ogni area interessata deve essere presa in esame, con precisi riferimenti spazio temporali. Pertanto in questa sede si ritiene utile informare sulla disponibilità di dati che possono essere utilizzati per valutare una serie di relazioni, pesca-ambiente.

La qualità delle acque e dei sedimenti marini viene rilevata su base routinaria, limitatamente ad un ambito costiero, dal Programma di Monitoraggio coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed attuato dalle Regioni. Il programma, condotto ai sensi della Legge 31 dicembre 1982 n. 979 "*Disposizioni per la difesa del mare*", e finalizzato alla conoscenza dello stato di qualità ambientale degli ambienti marino costieri, costituisce un indispensabile supporto informativo per la gestione e la sorveglianza delle attività che si svolgono lungo le coste, nonché delle emergenze antinquinamento che possono scaturire dai trasporti marittimi.

L'ultimo programma di monitoraggio, iniziato nel giugno 2001 e prorogato sino al 2007, elaborato dal MATTM in collaborazione con l'ICRAM e poi discusso e condiviso con i principali Enti di Ricerca nazionali (APAT, ENEA, IRSA-CNR e CONISMA), ha valutato parallelamente lo stato di qualità ambientale in 81 aree, di cui 63 aree sottoposte a forti impatti antropici e 18 aree di controllo, caratterizzate da alti gradi di naturalità e individuate principalmente all'interno di aree marine protette. Sotto il profilo analitico, il programma ha previsto indagini dei principali comparti ambientali marini con analisi sulla colonna d'acqua, le popolazioni animali e vegetali e con controlli sui livelli di contaminazione dei sedimenti e dei mitili.

Le attività del Programma di Monitoraggio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel cui ambito è stato anche prodotto un manuale dei metodi, hanno giocato un ruolo particolarmente importante nella definizione di standard analitici e di campionamento efficaci, superando le difficoltà di comparazione di dati prodotti da fonti differenti, soprattutto per ciò che riguarda le analisi dei metalli pesanti nei sedimenti.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Una volta raccolti, i dati vengono inviati, secondo modalità e tempistiche ben definite ed uniformi, al centro nazionale di coordinamento; tale struttura è localizzata all'interno del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata denominata Si.Di.Mar. (Sistema Difesa Mare) e provvede quotidianamente ad archiviare, gestire, convalidare ed elaborare tutti i dati trasmessi dalle Regioni. I risultati emersi dalle analisi effettuate nell'ambito del Programma, a partire dal giugno 2002 sono pubblicati dalla banca dati (Si.Di.Mar) sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it>).

In ambito europeo, i dati del Programma di Monitoraggio vengono trasmessi dal Ministero tramite la banca dati Si.Di.Mar all'UNEP MAP (United Nations Environment Programme Mediterranean Action Plan) nell'ambito del programma MED-POL e all'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) per l'invio all'EEA (European Environmental Agency).

Tutti i dettagli relativi al Programma sono accessibili nel sito web dello stesso:

<http://www.minambiente.it/st/Ministero.aspx?doc=pubblico/difesamare/monitoraggio/programma.xml>

Per ciò che riguarda i dati prodotti dal Programma di Monitoraggio, un agevole accesso è garantito da una interfaccia utente utilizzabile con qualunque browser, che può essere attivata dal seguente indirizzo:

<http://www.sidimar.ipzs.it/>

I dati disponibili ad oggi sono aggiornati a tutto il mese di Agosto 2005 e si riferiscono a campagne quindicinali. Ovviamente, alcune grandezze particolarmente conservative (es. metalli pesanti nei sedimenti) non sono monitorate con la stessa frequenza adottate per grandezze più variabili (es. nutrienti nella colonna d'acqua).

L'informazione disponibile è completa e di buona qualità ed il servizio è di assoluta rilevanza in rapporto al contesto internazionale. Ciò che tuttavia rimane da sviluppare è un criterio di valutazione complessiva dello "stato ecologico" (*sensu* Direttiva 2000/60/CE) delle acque marine costiere, in attesa che gli specifici programmi di monitoraggio in attuazione della direttiva siano completati. Data la complessità della materia, nessuna forma di semplificazione è pertanto possibile e, qualsiasi sintesi dell'informazione presentata potrebbe risultare inappropriata.

In considerazione dell'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE, il programma di monitoraggio delle acque marino costiere, dall'anno 2007, sarà quindi modificato al fine di renderlo conforme a quanto prescritto dalla stessa direttiva. La norma europea prevede, anche, particolare attenzione nel controllo delle sostanze identificate come "prioritarie" alcune delle quali, in quanto



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

“pericolose”, devono essere eliminate da scarichi ed emissioni entro il 2020. Il monitoraggio di tali sostanze è rilevante anche per la pesca in quanto tali sostanze, poiché bioaccumulabili possono provocare, oltretutto un'influenza negativa sugli ecosistemi, un danno alla qualità del pescato in termini di salubrità del prodotto alimentare.

Il monitoraggio conformemente alla direttiva è diretto principalmente allo studio di parametri indicatori dello stato dell'ecosistema marino. Nel caso di aree soggette a pressioni significative i controlli saranno progettati in funzione della tipologia e dimensione della pressione per determinare gli eventuali impatti ambientali ed intervenire adeguatamente. Tra le pressioni devono essere considerate anche quelle connesse all'attività di acquicoltura, in considerazione dei trend crescenti di produzione e delle attese di crescita a breve e medio termine (crf. tabella indicatori, 2-7).

Il nuovo programma di Monitoraggio, sarà quindi suddiviso in due linee principali denominate “Monitoraggio di base”, finalizzato al proseguimento delle attività di controllo della qualità degli ambienti marini lungo tutte le coste italiane, nonché al controllo della diffusione di specie algali e bentoniche produttrici di tossine, e un programma di “Monitoraggio di specifici impatti” finalizzato al controllo dei fenomeni di inquinamento derivanti da specifiche attività antropiche che si svolgono lungo le coste, inclusa l'acquicoltura.

Inoltre, in vista dell'approvazione da parte del Consiglio Europeo della nuova direttiva quadro sulla Strategia Marina, l'Italia come stato membro sarà chiamato ad effettuare valutazioni al fine di determinare il “buono stato ambientale” e stabilire, di conseguenza, gli obiettivi ambientali.

1.1.10. Attività in materia di raccolti dati

Dal 2002, la raccolta dei dati del settore è condotta conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria¹³ e dal relativo Programma Nazionale per la raccolta dei dati alieutici.

La raccolta dati ha lo scopo principale di fornire alle Amministrazioni, nazionale ed europea, strumenti adeguati per intraprendere interventi di programmazione e varare misure di gestione in grado di garantire un uso razionale delle risorse alieutiche, che sia biologicamente ed al tempo stesso economicamente sostenibile.

¹³ Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca – OJ L 176, 15.7.2000, p.1.
Regolamento (CE) N. 1581/2004 della Commissione del 27 agosto 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio – OJ L 289/6 27.8.2004



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Il Programma Nazionale definisce i parametri da stimare, il livello di accuratezza delle stime, le metodologie da adottare e le modalità di presentazione dei dati. I dati da raccogliere in base al regolamento quadro comprendono sia informazioni stimate in maniera organica già precedentemente all'attuazione del reg. CE n. 1543/00 (capacità di pesca, sforzo di pesca, catture, dati economici, indagini), sia altri dati che in passato non sono stati raccolti sistematicamente ma che sono necessari per valutare la situazione delle risorse alieutiche e del settore della pesca (ad esempio, rigetti, pesca ricreativa, catture per unità di sforzo, sforzo di pesca specifico, composizione per età e lunghezza, parametri biologici e dati economici relativi all'industria di trasformazione).

Da questo punto di vista, è evidente che l'adozione di un Programma Nazionale di raccolta dati alieutici ha consentito l'ampliamento delle informazioni disponibili e un miglioramento della qualità di tali dati.

Per quanto riguarda gli aspetti biologici, le due fonti essenziali di informazione sono rappresentate dall'attività di pesca commerciale e dalle campagne scientifiche di valutazione in mare (e.g. trawl-survey).

Il campionamento delle catture/sbarchi commerciali risulta di grande importanza al fine di conoscere come agisce l'impatto ed il prelievo dei diversi segmenti della flotta (attrezzi) sulle diverse specie, in termini di variazioni della consistenza e struttura demografica delle risorse di pesca. Il campionamento biologico risponde, quindi, principalmente all'esigenza di ricostruire il pattern di sfruttamento e la struttura demografica delle catture commerciali dei diversi segmenti della flotta per le diverse specie e di consentire lo studio dei fenomeni biologici rilevanti, quali la crescita ed il ciclo sessuale, che variano nel corso dell'anno. Perché il campionamento biologico si dimostri effettivamente utile a ricostruire la struttura demografica delle catture è anche stimato, per i diversi segmenti della flotta, le quantità e le LFD delle diverse specie scartate (non vendibili o comunque indesiderate e gettate in mare al momento della cattura o poco dopo).

Il Programma Nazionale include le campagne scientifiche di valutazione delle specie demersali (MEDITs e GRUND). Tali indagini sono utilizzate per il raggiungimento di diversi obiettivi, tutti convergenti verso la stima della composizione specifica, della distribuzione, abbondanza e struttura demografica delle popolazioni alieutiche e delle caratteristiche delle comunità ittiche. I dati provenienti dal progetto MEDITs e dal Progetto GRUND, sono utilizzati per analizzare le serie temporali di diversi parametri e variabili popolazionistici, con lo scopo di individuare l'eventuale presenza di trend. Attraverso l'analisi dei trend è possibile individuare, ad esempio, pericolose riduzioni dell'abbondanza e/o della capacità di autorinnovo della popolazione.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla flotta e alla sua performance economica, il Programma Nazionale prevede la raccolta di un set di dati organico e completo. Sono stimati i quantitativi sbarcati, il relativo sforzo di pesca, i costi di produzione e l'occupazione. I dati sono presentati per segmento di flotta, GSA e per regione marittima.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Tutti i dati raccolti in base al Programma Nazionale sono gestiti a livello centrale attraverso una banca dati che consente la verifica della qualità dei dati raccolti e la possibilità di realizzare cross checking fra informazioni provenienti dai diversi moduli del programma stesso.

Dall'introduzione del Programma Nazionale, la presentazione e la fruibilità dei dati è stata significativamente migliorata. Il Programma Nazionale italiano è stato modificato nel corso degli anni per tener conto delle raccomandazioni pervenute dai vari gruppi metodologici e per aumentare l'omogeneità rispetto agli altri programmi comunitari e, in particolare, mediterranei.

In allegato II al presente Piano, si riportano alcuni dati derivati dall'applicazione del Programma Nazionale di raccolta dati alieutici, relativi all'analisi dello stato delle principali risorse ittiche

1.2 Analisi SWOT del settore ittico

1.2.1 I punti di forza e di debolezza del settore. Le minacce e le opportunità

L'analisi SWOT dei vari segmenti del "sistema pesca e acquacoltura" prende in esame i più significativi descrittori. Considerata la complessità degli oggetti che si vogliono valutare, per le dimensioni (ecologica, economica, sociale e giuridica) ed i criteri specifici coinvolti, la selezione degli aspetti chiave è stata fatta in coerenza con gli obiettivi del PSN.

C'è da considerare che alcuni elementi dell'analisi costituiscono punti di forza e di debolezza allo stesso tempo. Ad esempio, la multispecificità delle risorse biologiche da un lato rappresenta un fattore di debolezza per le evidenti maggiori complessità gestionali ad essa associate, dall'altro, può rappresentare un punto di forza per la struttura produttiva in quanto determina una maggiore capacità di risposta agli impatti da pesca da parte delle comunità biotiche.

In questo quadro la capacità di generare reddito risulta agevolata proprio perché può far affidamento su un insieme variabile di risorse pescabili, tecniche di cattura e le stesse strategie produttive possono risentire positivamente delle alternative disponibili, rappresentate dalla diversità in specie.

In generale, i segmenti coinvolti riguardano la gestione delle risorse, la struttura produttiva in mare, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, l'acquacoltura, le risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente acquatico, le attività di ispezione e controllo sull'attività di pesca e di raccolta dati, sviluppo attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie. L'elenco, tuttavia, non si ritiene possa considerarsi esaustivo, ma solo esemplificativo.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

a. Gestione delle risorse biologiche

L'Amministrazione italiana è impegnata da anni nella realizzazione di una strategia di medio e lungo periodo in materia di conservazione delle risorse e gestione dello sforzo di pesca.

L'elaborazione ed adozione di Piani di Gestione per la Pesca dei Molluschi, del Tonno e del Pescespada costituiscono esempi di un approccio metodologico il cui ulteriore sviluppo è favorito dal regolamento 1198/06.

In generale, occorre considerare che la capacità di pesca ha assunto da diversi anni un trend decrescente (in termini numerici si è passati dai 19.789 battelli del 1999 ai 13.955 del 2006). Il programma di riduzione della flotta ha coinvolto tutti i segmenti produttivi dando priorità allo strascico costiero ed ha contribuito, finora, in maniera significativa alla strategia di riequilibrio fra sforzo di pesca e stock alieutici.

D'altra parte l'azione congiunta della strategia comunitaria e di quella nazionale in materia di riduzione dello sforzo di pesca, nella duplice componente di capacità ed attività, dimostra ulteriormente la sinergia fra i due distinti livelli di gestione. Il miglioramento di alcuni indicatori per specifici segmenti della flotta (si pensi alla positiva evoluzione delle catture per unità di sforzo dei sistemi di pesca con palangari, polivalenti, circuizione, volante) dimostra l'efficacia delle misure gestionali adottate.

Indicatori di sostenibilità ambientale per sistemi 2000-2006 - CPUE - valori espressi in kg									
	Strascico	Volante	Circuizione	Draghe idrauliche	Piccola pesca	Polivalenti	Polivalenti passivi	Palangari	Totale
2000	6,4	30,0	29,3	33,7	17,2	7,5	-	-	11,2
2001	6,1	30,0	23,3	33,3	14,1	9,9	-	-	10,4
2002	6,0	39,8	21,8	20,0	12,8	9,9	-	-	10,2
2003	5,7	40,2	23,2	33,1	16,0	12,3	8,8	6,1	10,9
2004	6,2	42,2	29,8	31,6	14,1	14,0	7,5	6,0	11,1
2005	6,0	42,7	25,7	27,4	14,1	16,9	9,1	7,4	10,6
2006	6,358	45,2	44,6	31,0	13,5	21,3	9,7	8,9	11,962

Fonte: Mipaf-Irepa

Nel caso dello strascico, tuttavia, non sono stati registrati analoghi andamenti positivi, ma nel periodo 2000/2006 il trend dimostra una sostanziale stabilità, pur in presenza di un trend decrescente relativamente alla taglia dei singoli individui, come può evincersi dalle tabelle riportate in Allegato II per le principali specie.

In questo senso si può affermare che la gestione delle risorse biologiche in Italia, pur con possibili e notevoli margini di miglioramento, rappresenta un punto di forza della azione pubblica diretta a



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

garantire la sostenibilità delle risorse biologiche. Tale approccio, ulteriormente rafforzato mediante gli strumenti e le misure resi disponibili dal FEP, sarà coerentemente ed ulteriormente sviluppato in modo da risultare coerente con la Comunicazione della Commissione sul Massimo Rendimento Sostenibile.

È evidente, che il recupero delle risorse e il rispetto degli impegni richiede ulteriori azioni dirette al pieno ristabilimento degli stock interessati.

Tab. 1.10 – Evoluzione della capacità di pesca per segmenti, anni 2000-2006

	Numero		TSL		GT*		Potenza motore (kW)	
	2006	Var.% 06/00	2006	Var.% 06/00	2006	Var.% 06/00	2006	Var.% 06/00
Strascico	2.845	-25,5	93.631	-25,4	119.693	n.d.	566.142	-22,6
Volante	145	9,8	7.613	-11,5	11.022	n.d.	50.536	6,6
Circuizione	309	31,5	15.802	11,9	19.304	n.d.	83.620	21,0
Draghe idrauliche	705	-3,2	7.310	-3,6	9.328	n.d.	75.883	-3,5
Attrezzi passivi	9.551	-22,9	30.289	-18,2	23.096	n.d.	309.129	-12,2
Polivalenti**	79	-92,8	945	-93,6	1.141	n.d.	10.502	-91,7
Palangari	321	n.d.	6.972	n.d.	8.813	n.d.	56.814	n.d.
Totale	13.955	-24,1	162.562	-21,7	192.397	n.d.	1.152.625	-18,0

* I dati riferiti al GT per l'anno 2000 sono incompleti

Fonte: Mipaf

**Nel corso degli anni, tale segmento ha subito una costante contrazione dovuta alla continua attività di verifica svolta dalla rete di monitoraggio che ha permesso di effettuare delle stime significative sulla consistenza del segmento in rapporto alla effettiva realtà operativa e all'individuazione dell'attrezzo prevalente, così come sancito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1543 del 29 giugno 2000

I risultati connessi con l'attuazione di una simile strategia, atteso il carattere di accentuata multispecificità delle risorse, sono evidentemente misurabili in modo indiretto, attraverso l'analisi dei parametri biologici, che per alcune specie sono riportati nell'allegato II, oltre che economici relativamente all'evoluzione degli indicatori socio economici e di produttività. L'analisi precedente ha dimostrato che, seppure esista una discreta variabilità nell'evoluzione degli indicatori biologici, vi è una consistente aliquota degli stock disponibili con tendenza positiva ed in fase di recupero. L'impatto sugli stock ittici derivante dalla contrazione dello sforzo di pesca ha, dunque, determinato una situazione di recupero delle risorse che tuttavia, non può essere generalizzato in tutte le aree e per tutte le specie. Ciò anche a causa della forte eterogeneità morfologica ed ecosistemica che caratterizza le coste italiane; infatti, come risulta evidente dall'analisi delle informazioni disponibili, lo stato degli stock che insistono nelle acque italiane, pur non presentando situazioni di forte



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

sofferenza come in altri contesti europei, risulta caratterizzato da andamenti differenziati per area e per singola specie a causa delle complesse interrelazioni tra gli organismi e tra questi e l'ambiente che determinano effetti diffusi.

Al pari di quanto evidenziato per la capacità di pesca, anche per l'attività si registra un trend decrescente a partire dal 2000. Nell'arco temporale 2000-2006, l'attività media è diminuita del 17%, il che, tradotto in termini assoluti, equivale a 29 giorni di pesca in meno per battello.

La continua diminuzione dell'attività di pesca, più di altri elementi, ha influenzato il comparto determinando cali anche vistosi nei livelli produttivi e nel fatturato; mentre il ritiro di capacità di pesca ha riguardato prevalentemente battelli vetusti e poco efficienti, il calo dell'attività di pesca ha coinvolto tutti i battelli da quelli più piccoli a quelli di maggiore dimensione, da quelli a elevata produttività media a quelli con rendimenti minori.

Per i battelli a strascico l'attività media è stata pari, nel 2006, a 162 giorni, in calo del 6% rispetto al 2000; il trend nazionale è la risultante di andamenti contrapposti a livello regionale, con attività stabile nell'area tirrenica e una riduzione in Sicilia e nelle regioni adriatiche. Per le volanti a coppia, la riduzione dell'attività è risultata più consistente; da diversi anni il comparto è sottoposto a una rigida regolamentazione da parte dei consorzi locali che intervengono nella definizione dei massimali di cattura e dei giorni di pesca. L'attività complessiva dei battelli a circuizione si è ridotta di circa il 10% tra il 2000 e il 2006, raggiungendo un livello minimo nel 2005 come conseguenza della crisi che ha colpito la pesca dei piccoli pelagici nell'alto Tirreno, con cali consistenti nella cattura di alici e sardine. Le draghe idrauliche presentano un livello medio di attività di circa 100 giorni, sebbene gli andamenti rispetto ai diversi compartimenti appaiono fortemente differenziati essendo influenzati dallo stato complessivo delle risorse la cui disponibilità è soggetta a variazioni spaziali e temporali anche molto consistenti. Per i battelli dediti alla pesca con attrezzi passivi la contrazione dell'attività di pesca è risultata particolarmente sostenuta (135 giorni di pesca contro i 170 del 2000) ed ha interessato tanto le regioni adriatiche che quelle tirreniche; il continuo calo dei giorni di attività può essere ricondotto in parte alla necessità di contenere i costi operativi ed in parte alle trasformazioni di tipo sociale che stanno coinvolgendo in modo particolare la pesca artigianale; quest'ultima, infatti, assume sempre più frequentemente i connotati di una attività secondaria, svolta molto spesso da pescatori anziani che non riesce più a garantire redditi soddisfacenti e stabili nel tempo.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

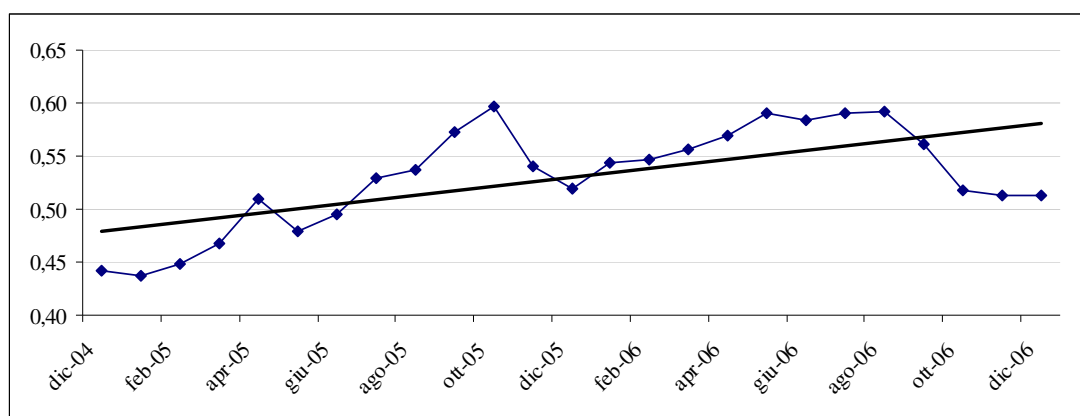
Tab. 1.11 – Evoluzione dell'attività di pesca per segmenti, valori medi per battello, anni 2000-2006

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Strascico	172	186	181	168	157	159	162
Volante	175	192	170	164	166	163	152
Circuizione	125	131	124	124	110	103	111
Draghe idr.	117	106	101	110	100	90	101
Attrezzi passivi	170	170	160	154	141	129	135
Polivalenti	164	163	157	165	130	142	110
Palangari	n.d.	n.d.	n.d.	184	148	138	129
Totale	167	169	161	156	141	134	138

Fonte: Mipaf-Irepa

In generale, la contrazione dell'attività di pesca è attribuibile ad un insieme di fattori, tra i quali, per alcuni segmenti produttivi, quali le volanti o le draghe idrauliche, assume rilevanza una scelta autonoma degli operatori del settore di autolimitare lo sforzo di pesca. A partire dal 2004, a tale comportamento "responsabile" si è aggiunto un fattore esogeno che sta tuttora fortemente penalizzando il settore: l'aumento del costo del gasolio. L'impatto dell'aumento di questa voce di costo è ovviamente stato di diversa entità assumendo maggiore rilevanza per i sistemi a traino.

Graf. 2.1 – Andamento del costo del gasolio in Italia, 2004-2006



Fonte: Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e le Risorse Minerarie - Osservatorio Statistico Energetico



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

In media, tra il 2004 e il 2006, la spesa annua del singolo battello per il rifornimento di carburante è passata, da 14,40 mila € a 19,78 mila € (+37%). Benché comuni a tutti i segmenti della flotta peschereccia, gli effetti negativi del caro gasolio riguardano soprattutto i battelli operanti con attrezzi da traino per la cattura di specie demersali.

Per comprendere le dimensioni del fenomeno e valutare la forte pressione cui sono sottoposti i bilanci delle aziende di pesca basti pensare che tra il 2003 e il 2006:

- l'incidenza della spesa per gasolio sui consumi intermedi è aumentata da 42% al 51% per l'intera flotta, dal 49% al 59% per le imbarcazioni a strascico;
- l'incidenza della spesa per gasolio sui ricavi è passata dal 14% al 19% per quanto riguarda la flotta nel suo complesso, mentre per lo strascico si passa dal 18% al 27%;
- la distribuzione dei ricavi passa da una condizione di sostanziale equiripartizione tra consumi intermedi, costo del lavoro e profitto lordo ad una in cui la quota dei consumi intermedi sale al 37% a svantaggio delle altre voci del conto economico.

Il costo del gasolio, data l'incidenza assunta sui costi complessivi, è una variabile di importanza strategica nella definizione del risultato economico finale dell'impresa ittica; si può ipotizzare che, rimanendo invariate tutte le altre condizioni (prezzi, altri costi, livello di attività, strategie di pesca), un aumento del 20% del costo del carburante può portare ad una perdita del 10,50% in termini di profitto che sale al 20% circa nel caso di una imbarcazione a strascico (scenario 1). Gli effetti negativi di tale aumento potrebbero essere annullati soltanto se si realizzasse un aumento dei ricavi e, dunque dei prezzi alla produzione, almeno pari al 10% (scenario 2).

Tab. 1.12 – **Scenario 1**: effetti sulla flotta di un aumento del costo del carburante ipotizzato pari al 20%, valori medi per battello (000,€)

	Ricavi	Costi intermedi	Valore aggiunto	Profitto lordo
	Situazione di partenza (anno 2006)			
Totale flotta	104,21	42,07	62,14	32,01
Strascico	248,62	112,85	135,77	68,77
	Scenario 1			
Totale flotta	104,21	38,70	65,50	35,37
Strascico	248,62	124,10	124,52	57,52
	Var. %			
Totale flotta	0,00	7,99	-5,41	-10,50
Strascico	0,00	9,07	-9,04	-19,56

Fonte: Mipaf-Irepa



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Tab. 1.13 – **Scenario 2:** effetti sulla flotta di un aumento del costo del carburante ipotizzato pari al 20% e aumento dei ricavi del 10%, valori medi per battello (000,€)

	Ricavi	Costi intermedi	Valore aggiunto	Profitto lordo
	Situazione di partenza (anno 2006)			
Totale flotta	104,21	38,70	65,50	35,37
Strascico	248,62	112,85	135,77	68,77
	Scenario 2			
Totale flotta	108,41	42,07	66,35	36,22
Strascico	261,03	124,10	136,93	69,93
	Var. %			
Totale flotta	3,88	7,99	1,27	2,33
Strascico	4,75	9,07	0,85	1,66

Fonte: Mipaf-Irepa

Fra i punti di forza che caratterizzano il sistema pesca nazionale vanno considerati i risultati derivanti dall'azione congiunta della strategia comunitaria e di quella nazionale che, di recente, hanno dato luogo ad un miglioramento delle catture per unità di sforzo ed ad una maggiore efficienza delle operazioni di pesca. Tali risultati hanno indubbiamente beneficiato della forte resilienza dell'ecosistema mediterraneo che, a sua volta, per le sue caratteristiche funzionali strutturali, può essere considerato un ulteriore punto di forza all'interno di una strategia di gestione delle risorse. Tuttavia, la continuità dell'azione di riduzione della flotta implica un accentuazione del calo occupazionale e trova nell'invecchiamento del capitale un importante fattore di debolezza della strategia adottata, seppure mitigato dal miglioramento dell'efficienza produttiva delle imprese rimanenti e dal miglioramento dello stato delle risorse.

Occorre, inoltre, rilevare che l'esistenza di stock multispecifici e la possibilità che gruppi appartenenti a flotte di diverso tipo ed origine possano accedere alle stesse risorse determinano da un lato conflittualità che rappresentano punti di debolezza nell'ambito della gestione e dall'altro influenzano negativamente il livello di sfruttamento delle risorse a causa della azione dei principi di rivalità e non escludibilità tipici delle risorse collettive. In particolare, la mancata rimozione di tali caratteristiche riduce le possibilità di mantenere un rapporto equilibrato fra pesca ed ambiente che pure è uno degli obiettivi prioritari della Politica Comune della Pesca. L'eventuale introduzione di misure di cogestione, con il rilancio dei Consorzi per la gestione della fascia costiera, la istituzione dei Distretti e lo sviluppo delle organizzazioni dei Produttori, rappresentano significative



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

opportunità che potranno contribuire alla affermazione di un modello di sviluppo più attento alle esigenze di tutela biologica e di redditività imprenditoriale nei prossimi anni. Un esempio in questa direzione è dato dalla esperienza maturata nel caso della pesca delle vongole. A seguito dell'applicazione di questi modelli si è registrato un incremento sia in termini di produzione che di occupazione.

Per quanto detto, il recente Regolamento n.1976/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo presenta aspetti senza dubbio positivi. Fra questi, in particolare, vi è il riconoscimento di un contesto biologico, sociale ed economico, oltre che morfologico ed ecosistemico, alquanto differenziato per il quale è necessaria la creazione di un contesto gestionale specifico. In tal senso, il regolamento opportunamente prevede la realizzazione di idonei piani di gestione nazionali e comunitari, al cui interno, in contesti omogenei, andranno applicate le misure tecniche orizzontali previste dallo stesso regolamento (restrizioni relative agli attrezzi da pesca, valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca, taglie minime).

Fra le difficoltà, ma per altro verso tra i punti di forza, che caratterizzano la gestione delle risorse va citata l'esistenza di micro realtà locali, caratterizzate da modestissime dimensioni imprenditoriali e da una distribuzione geografica dispersa. La struttura di tali imprese ne esalta la flessibilità e l'adattabilità alle condizioni ecologiche locali, ma sul piano economico la dimensione non consente di utilizzare strumenti ordinari, come l'accesso al credito.

Lo scarso potere contrattuale che ne deriva rappresenta indubbiamente un fattore di debolezza che potrà essere superato mediante una diversa organizzazione strutturale del settore che sia in grado di favorire una maggiore concentrazione dell'offerta.

Per il perseguimento degli obiettivi di una pesca responsabile, sono state attuate misure tese alla tutela e al miglioramento dell'ambiente acquatico connesso al settore della pesca; in particolare, un'opportunità è offerta dalla creazione delle cosiddette "zone di protezione" che, a seconda del livello di tutela delle risorse marine (totale o solo parziale), possono essere distinte in quattro tipologie: aree di tutela biologica, zone di riposo biologico, riserve marine e parchi marini. La possibilità di scegliere tra quattro forme di zone di protezione rende flessibile questo tipo di misura di conservazione: infatti, grazie alle informazioni scientifiche relative all'area, si può introdurre la forma di protezione più confacente e rispondente agli obiettivi indicati dalla ricerca e dalle istanze ambientaliste. In tutto il territorio italiano, ad oggi, si contano 26 aree marine protette e 11 zone di tutela biologiche per 3.346 kmq.

La dimensione complessiva della struttura produttiva nazionale, se analizzata all'interno del contesto mediterraneo, rivela la sua importanza e, per altri versi, la sua debolezza. Infatti, l'accesso alle aree di pesca del bacino mediterraneo tende a restringersi progressivamente a causa delle iniziative di ampliamento delle zone in cui i Paesi terzi dell'area tendono ad esercitare potestà



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

esclusive di pesca. A ciò va aggiunto che nel Mediterraneo sono attive flotte di Paesi esterni – in particolare paesi asiatici – che esercitano nel bacino uno sforzo non indifferente. La minaccia di tali imbarcazioni presenti nel Mediterraneo risulta evidente soprattutto se si considera la loro dimensione e l'impatto che esse hanno sugli stock, *in primis* quello dei grandi pelagici. Lo sviluppo della cooperazione mediterranea – a seguito degli accordi di Barcellona, ma soprattutto delle Conferenze ministeriali di Creta e Venezia – sarà una opportunità per tutti i paesi rivieraschi, nel caso in cui sia assicurata la piena operatività della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo. La condivisione di regole di gestione e di controlli omogenei nell'area rappresenta, infine, un'opportunità i cui effetti potranno dispiegarsi nei prossimi anni.

Va infine rilevato, come lo sforzo diretto al miglioramento della base scientifica, anche attraverso l'implementazione del regolamento sulla raccolta dati, rappresenti una importante opportunità ai fini del miglioramento nell'elaborazione di modelli sempre più efficaci a sostegno del processo decisionale in materia di gestione della pesca.

Struttura produttiva in mare

Nell'ambito dell'obiettivo di rafforzamento della competitività dei sistemi locali della pesca, in un'ottica di sviluppo sostenibile, di certo, l'artigianalità della struttura produttiva rappresenta uno dei fattori di debolezza. Tale caratteristica determina condizioni operative che inducono ad una bassa efficienza gestionale delle unità produttive e quindi, in ultima analisi, ad elevati costi per unità di prodotto e insoddisfacenti risultati reddituali. In molti casi, soprattutto per le piccole imbarcazioni, il ritorno economico per l'impresa di pesca raggiunge il minimo necessario per il sostentamento del proprietario del battello e della sua famiglia, senza consentire di investire eventuali utili finali.

Un punto di debolezza che discende direttamente dalle caratteristiche artigianali della flotta riguarda la limitata capacità di capitalizzazione delle imprese di pesca e, di conseguenza, la relativa difficoltà di accesso al credito, a causa della impossibilità di soddisfare le richieste di garanzia previste dalle attuali procedure bancarie. Le nuove procedure creditizie, introdotte a seguito degli accordi di Basilea (Basilea 2), non potranno che contribuire ad aggravare la situazione. Questo limite rappresenta un fattore di forte debolezza nell'ambito del sistema economico e produttivo della pesca cui, peraltro, si sta tentando di porre rimedio nell'ambito delle politiche nazionali.

In tema di preservazione delle risorse umane nel settore della pesca, fra le opportunità offerte al settore per il superamento dei limiti sopra evidenziati e nell'ambito del citato obiettivo di sviluppo dei sistemi locali rientrano certamente le attività di riconversione dall'attività principale rese necessarie dalla continua e sempre più intensa espulsione dal settore di marittimi. Da una parte, la costante riduzione della flotta – quale misura principale prevista dalla Politica Comune della Pesca – e, dall'altra, l'adozione di alcune misure tecniche che limitano ulteriormente l'esercizio



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

dell'attività di pesca, hanno contribuito ad acuire i problemi di redditività delle imprese e quindi di impiego degli addetti. La possibilità di riconversione ad attività extrasettoriali degli addetti è di fatto resa impossibile in considerazione dell'elevata età media degli operatori e del già drammatico problema occupazionale di molte delle Regioni dipendenti dalla pesca. In questo contesto, le possibilità concrete di riconversione degli addetti sono quelle individuate dai comparti collaterali al settore quali la maricoltura e il pescaturismo, in aggiunta al possibile sviluppo di sinergie fra gli addetti alla pesca e l'introduzione e gestione delle zone protette.

Un ulteriore fattore di debolezza è rappresentato dalla frammentarietà dei punti di sbarco e dalla conseguente polverizzazione dei punti di prima vendita. Tali fattori sono diffusi sull'intero territorio nazionale ed hanno un forte impatto sulla struttura organizzativa del settore che non è in grado di garantire lo sfruttamento delle economie di scala tipiche di sistemi locali, nei quali vi è una maggiore concentrazione della flotta e della produzione. Le difficoltà, determinate da questa particolare struttura, si riflettono sulla redditività delle imprese, sulla incapacità di far fronte alla

competizione mossa dai prodotti importati, dai maggiori costi per l'accesso ai servizi di natura commerciale, fiscale ed organizzativi. In particolare, tali fattori influenzano il potere contrattuale dei produttori e li rendono più deboli nei confronti dei grossisti e degli intermediari commerciali. Infatti, pur in presenza di produzioni di elevata qualità, la mancata disponibilità di servizi e la bassa concentrazione della produzione impediscono lo sviluppo di circuiti commerciali che siano, allo stesso tempo, più efficienti e sottoposti ad un maggior controllo igienico e sanitario. Nel corso dei prossimi anni andranno, di conseguenza, sfruttate le opportunità derivanti dalle recenti disposizioni in materia di tracciabilità e certificazione della produzione, in modo da favorire anche una maggiore valorizzazione del prodotto sbarcato.

Ulteriori opportunità vanno individuate nell'esistenza di una domanda stabile che, attualmente, è soddisfatta per meno della metà dalla produzione interna. In tale contesto, l'adozione di iniziative dirette alla valorizzazione della produzione di specie sotto utilizzate può rappresentare un'opportunità significativa, se opportunamente inserita in programmi promozionali efficaci.

c. Acquacoltura

L'acquacoltura italiana è caratterizzata da un forte diversificazione, con attività che si sono sviluppate in tutte le Regioni italiane, dalle aree montane continentali alla fascia costiera.

La antica tradizione produttiva italiana ne ha condizionato la modernizzazione, sia nella prima fase, quella post-bellica in cui è nata la moderna itticoltura europea che ha trovato in Italia ed in Francia le condizioni di sviluppo ottimali, sia nella seconda fase avviata negli anni settanta in cui è nata la moderna piscicoltura di spigole ed orate, prima nate a terra e poi, solo più di recente, localizzata in mare.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Nel caso della molluschicoltura italiana si è assistito, per quanto riguarda la mitilicoltura, ad una progressiva modernizzazione del comparto produttivo – con crescente rilevanza degli aspetti igienico-sanitari relativi alla sicurezza dei consumi – ed ad uno sforzo crescente per la conquista del mare aperto da parte dei produttori, al fine di collocare gli impianti in aree più salubri, e quindi più sicure per la commerciabilità dei prodotti allevati.

Del tutto innovativo è risultato lo sviluppo delle produzioni di *Tapes semidecussatus*, che da un lato hanno colonizzato ambienti lagunari e sacche estuarine ad elevata produttività, per immissioni non deliberate, per semine e vere e proprie coltivazioni su aree pubbliche allo scopo concesse, generando in alcune aree del nord Adriatico (Sacche deltizie del Po, Laguna di Venezia) vere e proprie corse all'acquisizione di diritto di accesso. In questo contesto si sono generati interessanti modelli relazionali tra pesca artigianale e coltivazione/raccolta delle vongole. Ciò in un quadro di conservazione dell'occupazione, attuabile attraverso una riconversione compatibile con le abilità

locali. In questo specifico contesto non mancano dibattiti e conflitti sugli impatti ambientali e sociali che la pesca delle vongole può generare con l'accesso non ben regolato alle risorse. Il mercato ha risposto bene all'offerta di vongole veraci esotiche, anche perché questa specie ha integrato, nelle fasi cicliche di abbondanza, la domanda tradizionale di *Tapes decussatus*, specie autoctona più esigente da un punto di vista ambientale.

L'Italia ha una configurazione geografica fortemente vocata alla acquacoltura, ed oggi con la affermazione delle politiche settoriali da parte delle Regioni, cui la materia è delegata, pur restando allo Stato parte degli indirizzi generali, è pensabile che la nascita di attività strettamente rispondenti alle vocazioni ed alle esigenze territoriali ottimizzi le funzioni di questa attività.

I punti di forza della acquacoltura italiana sono stati evidenti nella fase di crescita che ha caratterizzato gli anni '60-'70 e '80; attualmente, la concorrenza sui mercati, soprattutto all'interno dell'Unione, e l'esigenza di rispondere a requisiti ambientali più severi, rendono il settore esposto a tutti i rischi di un settore maturo.

Questo quadro richiede una innovazione strategica, da affiancare all'innovazione per prodotti e per processi. Le politiche di indirizzo delle Regioni e dello Stato dovranno, inoltre, essere dirette a diminuire la dipendenza dall'estero quanto ai consumi interni. In questo senso, i diversi livelli di programmazione dovranno essere impegnati nel favorire l'ulteriore sviluppo dell'acquacoltura ed in particolare di quelle pratiche d'allevamento in grado di assicurare produzioni di qualità a beneficio dei consumatori e dell'ambiente. Tale strategia non potrà che essere sinergica con le azioni di riduzione dello sforzo di pesca, in particolare del segmento della piccola pesca costiera: infatti, attraverso le integrazioni pesca-acquacoltura, trasformazione e conservazione e le possibili integrazioni nell'ambito della Gestione della fascia costiera sarà possibile generare nuove opportunità. Analogamente, una strategia innovativa – in un Paese che è caratterizzato da costi



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

elevati di produzione, e, al contempo, da un mercato interno comunque dinamico – deve puntare alla qualità, ed al processo di educazione dei mercati.

Potenzialità ambientali, domanda e disponibilità dei mercati ad apprezzare i prodotti dell'acquacoltura nazionale, tradizione e diversificazione produttiva, sono i punti di forza più evidenti della nostra acquacoltura.

I punti di debolezza riguardano la mancanza di una programmazione della fascia costiera, i conflitti con altri usi, anche in relazione agli effetti attesi in applicazione della Direttiva 2000/60 per le trotticoltura, i costi di produzione in un mercato ancora caratterizzato da un ridotto livello di organizzazione e di concentrazione dell'offerta.

Nelle incertezze ambientali e di mercato, l'acquacoltura resta una opportunità irrinunciabile, a valenza strategica, che richiede ricerca scientifica e tecnologica nonché programmazione per l'allocazione di spazi a questa attività.

Il miglioramento delle relazioni tra acquacoltura e programmazione ambientale, l'armonizzazione dei sistemi di qualità per prodotti pescati ed allevati, lo sviluppo di sistemi di certificazione dei processi di produzione e dei prodotti e dei sistemi di etichettatura (EMAS, produzioni biologiche), la conquista dell'off-shore, dovrebbero garantire nuove opportunità alla acquacoltura nell'ambito delle strategie per produrre pesci e molluschi in Italia.

Strategico risulterà anche il supporto, attraverso la concertazione a livello regionale e nazionale alle imprese del comparto, per favorire la creazione di un sistema nazionale in grado di recuperare competitività sui mercati attraverso la promozione di produzioni nazionali certificate. Le nostre imprese, già oggi garantiscono, rispetto a quelle di altri paesi, qualità, sicurezza per il consumatore e propensione al rispetto delle normative ambientali. Programmi di informazione e comunicazione che informino i consumatori sul rispetto delle regole ambientali e la qualità delle produzioni delle nostre aziende produttrici, possono contribuire ad aumentare la fiducia dei consumatori verso il prodotto d'acquacoltura nazionale e favorire, al contempo, la diffusione di sistemi di produzione responsabili verso l'ambiente.

A ciò va integrata una visione che consideri il patrimonio delle acque interne come fattore realmente strategico del sistema produttivo italiano: i grandi laghi italiani e le lagune costiere vanno considerati come gli ecosistemi naturali ed antropici in cui le attività ittiche e le politiche ambientali si possono integrare, armonizzando i modelli produttivi, arricchendoli di qualità, facendone un alleato per il turismo e per i consumi di nicchia di elevato pregio, cercando di produrre ricchezza dalla qualità dei prodotti e dalla qualità dell'ambiente.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

A tale scopo va considerato che il crescente numero di uccelli ittiofagi, sta portando ad un disinteresse per attività che avrebbero potuto garantire una rete di zone umide comunque interessanti a fini produttivi.

d. Trasformazione

La struttura dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca è estremamente diversificata: nel comparto dei surgelati e delle conserve di tonno, le imprese spesso hanno dimensioni rilevanti, sono *capital intensive* e il mercato è dominato da pochi attori; per le conserve ittiche diverse dal tonno (acciughe salate e filetti di acciughe all'olio, conserve di vongole, sgombri e anguille, antipasti di mare ecc), lo scenario competitivo risulta abbastanza frammentato e a vocazione artigianale.

Le imprese mostrano una struttura produttiva moderna e un'elevata capacità di innovazione, sia in termini di prodotto (es. il tonno con verdure o aromi, le acciughe in olio variamente farcite e arrotolate), che in termini di processo (confezionamento in atmosfera protettiva, particolari metodi di cottura) e di packaging (prodotto in busta già sgocciolato, confezioni monodose).

Negli ultimi anni, la domanda stazionaria e, in alcuni casi in flessione, ha indotto le imprese ad attivare la leva prezzo nonché a fare iniziative promozionali per lunghi periodi di tempo, oltre che – come nel caso del tonno – a compiere continuamente operazioni di restyling e riposizionamento. In effetti, l'elevata penetrazione raggiunta dalle conserve di tonno presso le famiglie (superiore al 95%) rende necessaria una rivitalizzazione continua del prodotto.

Per l'industria del tonno, inoltre, industria che riveste un'importanza notevole nel panorama nazionale, la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento della materia prima rappresenta una delle principali debolezze che caratterizzano il settore. E, di conseguenza, rappresenta una minaccia il fatto che i costi della materia prima possono essere soggetti a frequenti oscillazioni, essendo legati all'evoluzione delle catture internazionali di tonno.

Altro elemento, di debolezza e di minaccia, è la concorrenza del prodotto estero che risulta più competitivo: determinante è non solo la disponibilità di materia prima – elemento questo che accomuna ad esempio la Spagna e la Francia – ma anche un più basso costo del lavoro, fattore che caratterizza i paesi in via di sviluppo. Quella stessa competitività, che in passato aveva indotto le imprese a sostituire progressivamente tonno congelato con *loins di tonno*, per ridurre i costi di produzione ora sta orientando le imprese a delocalizzare la produzione all'estero e/o a importare prodotto già finito.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Non potendo competere con il prodotto estero che mostra prezzi decisamente più bassi, l'industria nazionale si sta orientando verso un segmento di mercato più esigente dal punto di vista qualitativo e che richiede prodotti dotati di servizi. L'elevata qualità del prodotto caratterizza non solo l'industria del tonno ma anche i comparti più tradizionali del settore delle conserve ittiche (acciughe salate, filetti di acciughe sott'olio, conserve di vongole e altre conserve ittiche). In questi casi, i maggiori punti di debolezza possono essere individuati nelle difficoltà di approvvigionamento della materia prima di origine interna, difficoltà legate anche al fattore costo; pertanto, il costo per unità di prodotto non sempre è competitivo sul mercato nazionale e estero. Vi sono, ovviamente, produzioni di nicchia che resistono alla competizione estera, grazie al fattore qualità ed è verso prodotti di elevata qualità che il settore delle conserve ha buone opportunità per poter continuare ad operare in futuro.

In tale senso, il comportamento recente della domanda, attenta, da un lato al fattore prezzo, dall'altro ai prodotti di quarta gamma ad elevato valore aggiunto (si pensi alle insalate di tonno, ai condimenti per insalate di riso e pasta, ai prodotti surgelati preparati) oltre che di qualità, fa ipotizzare buone opportunità per il futuro, opportunità che le imprese sono in grado di cogliere.

e. Commercializzazione

In Italia operano attualmente 72 mercati ittici, di cui 64 localizzati in centri costieri (due terzi sono mercati alla produzione, dove confluisce esclusivamente prodotto locale, un terzo sono mercati misti, dove accanto al prodotto locale viene commercializzato anche pesce proveniente da altre zone d'Italia e dall'estero) e 8 in capoluoghi di Provincia (con funzione di redistribuzione, poiché vi operano esclusivamente grossisti).

Nonostante l'importante funzione che svolgono in termini di formazione del prezzo e di garanzia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i mercati ittici si caratterizzano ancora, data la prevalenza della forma giuridica pubblica, per l'eccessiva burocratizzazione e la scarsa prontezza nell'adeguamento delle strutture e dei servizi offerti. Sicuramente, fra gli aspetti negativi va citata la scarsa diffusione di tecniche di vendita mercatali di tipo telematico e l'esistenza di una normativa interna che consente la vendita dei prodotti ittici anche fuori mercato.

Negli ultimi anni, diverse strutture sono state oggetto di ristrutturazione e ammodernamento, ma ancora oggi i mercati svolgono un ruolo di secondo piano rispetto alla rete dei grossisti privati.

Un altro elemento di debolezza è l'eccessiva presenza di intermediari nel sistema distributivo, legata anche alla frammentazione dei punti di sbarco e alla differenziazione del prodotto in termini di qualità, quantità e pezzatura, con inevitabili conseguenze sui prezzi al consumo. La concentrazione dell'offerta, attraverso lo sviluppo delle organizzazioni di produttori (OO.PP.), per



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

favorire anche la valorizzazione del prodotto fin dalla prima commercializzazione, rappresenta sicuramente un'indubbia opportunità.

In un mercato che non può fare a meno del pesce importato sia fresco che trasformato (questo ultimo soddisfa oltre due terzi della domanda interna), è, in effetti, fondamentale valorizzare e promuovere il prodotto italiano, sia pescato che allevato, molto più di quanto si è fatto fino ad oggi. La strada da percorrere è quella del miglioramento della qualità, della creazione di servizi aggiunti al prodotto (ad esempio, attraverso tecniche di confezionamento che ne allungano la *shelf life*), anche attraverso la costituzione di consorzi di produttori.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, come già emerso, nell'ultimo decennio la Gdo ha progressivamente eroso quote di mercato alla distribuzione tradizionale nella commercializzazione dei prodotti ittici: la presenza su tutto il territorio nazionale, anche se con una maggiore capillarità al Centro-Nord, dei p.d.v. del dettaglio moderno ha sicuramente influito sulla crescita dei consumi di pesce fresco, soprattutto allevato. Di fronte all'enorme potere contrattuale della distribuzione moderna, lo sviluppo di servizi a supporto della commercializzazione e la concentrazione dell'offerta sono sicuramente scelte da sostenere per non vedere ulteriormente ridotti i margini di guadagno dei produttori italiani.

f. Risorse umane

Gli addetti al comparto sono dotati di un'ottima conoscenza del loro mestiere che però non è generalmente supportata da un accettabile livello scolastico; nel passato la pesca è stata principalmente un'attività tramandata da generazione in generazione in cui la componente tradizionale e familiare nella scelta del mestiere era sicuramente predominante. Sebbene ancora oggi tale fattore è tra i più importanti nel determinare la scelta di svolgere l'attività di pescatore, si assiste a un maggiore abbandono dell'attività anche da parte di persone con forti legami culturali e sociali alla vita in mare. Tale fenomeno è particolarmente avvertito nelle marinerie di più grandi dimensioni, in particolare nelle province siciliane e in alcuni grandi centri pescherecci adriatici, dove risulta sempre più difficile reperire manodopera specializzata.

L'equipaggio utilizzato sulle imbarcazioni è esclusivamente maschile essendo l'attività di pesca, per l'estrema pesantezza del lavoro, per tradizione e cultura, esclusa alle donne. La manodopera femminile trova occupazione nelle attività di trasformazione e in altre attività correlate quali l'ittiturismo e il pescaturismo; la diffusione su larga scala di queste attività può sicuramente rappresentare una opportunità di integrazione di reddito e di maggiore occupazione. Quest'ultima, infatti, per via del ridimensionamento della flotta, è notevolmente diminuita negli ultimi anni.

Rispetto agli anni '90, sono migliorate le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci come conseguenza sia della riduzione della flotta che ha riguardato principalmente battelli vetusti e poco efficienti sia degli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo; gli investimenti futuri



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

previsti nel periodo di programmazione 2007-2013 rappresentano un'ulteriore opportunità per migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro dei pescatori.

g. Miglioramento dell'ambiente acquatico

La situazione dell'ambiente marino e le sue ripercussioni sul comparto pesca inteso nella sua accezione produttiva sono ampiamente normate sia a livello comunitario sia nazionale, ciò a riprova dell'esistenza di una inscindibile relazione fra le attività alieutiche e le condizioni qualitative dell'ambiente in cui esso si realizza. Già l'articolo 174 del Trattato fissava, tra le altre cose, il principio della Precauzione come criterio ispiratore le politiche di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (come tali esauribili anche se rinnovabili). Tale principio rappresenta ancora l'indirizzo della politica conservativa delle risorse alieutiche; il Regolamento 2371/2002 del Consiglio, solo per richiamare alcuni capisaldi della PCP, mira a garantire la sostenibilità di lungo periodo dell'attività di pesca attraverso uno sfruttamento sostenibile delle risorse introducendo un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sui loro equilibri.

La Commissione propone, ancora, una produzione normativa orientata a definire strumenti atti ad influenzare le condizioni dell'ambiente marino. L'obiettivo di conservazione viene quindi sostenuto da atti non specificamente mirati alla pesca o all'acquacoltura ma all'ambiente da cui questa dipende. Ne deriva l'importanza della definizione di una "Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino" (Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 24 ottobre 2005) che persegue il duplice obiettivo di risanare i mari d'Europa e di garantire la sostenibilità ambientale delle attività economiche esercitate in connessione con l'ambiente marino fino al 2021, nonché la costruzione di un "quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" (proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio – 2005).

Per quanto riguarda, la qualità delle acque, tra i punti di forza va sicuramente menzionato l'ultimo programma di monitoraggio nazionale, iniziato nel giugno 2001 e prorogato sino al 2007, elaborato dal MATTM in collaborazione con l'ICRAM e poi discusso e condiviso con i principali Enti di Ricerca nazionali (APAT, ENEA, IRSA-CNR e CONISMA) che ha valutato parallelamente lo stato di qualità ambientale in 81 aree, di cui 63 aree sottoposte a forti impatti antropici e 18 aree di controllo, caratterizzate da alti gradi di naturalità e individuate principalmente all'interno di aree marine protette. Sotto il profilo analitico, il programma ha previsto indagini dei principali comparti ambientali marini con analisi sulla colonna d'acqua, le popolazioni animali e vegetali e con controlli sui livelli di contaminazione dei sedimenti e dei mitili.

Per quanto riguarda le attività strettamente connesse alle attività di pesca, il recupero degli ecosistemi degradati attraverso azioni di protezione e sviluppo della fauna e della flora è una delle



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

priorità dell'Amministrazione nazionale che da decenni ha adottato una politica tesa a sviluppare le aree marine protette (AMP) e le zone di tutela biologica (ZTB).

h. Ispezione e controllo sulle attività di pesca di raccolta di dati

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è l'autorità responsabile dell'attuazione della politica comune della pesca; esso non dispone di un corpo di controllo proprio ma è il corpo militare della Guardia Costiera a detenere la responsabilità primaria per il controllo della pesca. Altri corpi (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia) dispongono di competenze generali in materia di polizia e intervengono nel controllo della pesca a titolo sussidiario.

Il settore della pesca in Italia presenta alcune caratteristiche suscettibili di aumentare i rischi in materia di controllo quali la numerosità della flotta (circa 14 mila unità di cui il 60% con LFT<10 metri), la lunghezza della costa (circa 8000 km) e i numerosi punti di sbarco (802). L'utilizzo di tecnologie avanzate e di sistemi integrati di informazione sulla pesca potranno, sicuramente, migliorare il lavoro di ispezione e controllo. Fra di esse il completamento delle installazioni a bordo delle blue box rappresenta una opportunità in grado di assicurare una maggiore efficienza all'intero sistema di controllo.

i. Raccolta dati

Tra i punti di forza dell'attività di raccolta dati che si basa su un Programma Nazionale (PN) vi è la presenza di un coordinamento metodologico internazionale e l'implementazione di una banca dati centralizzata per la gestione e la divulgazione dei dati raccolti che risulta, al momento, insufficiente. Fra le opportunità si possono elencare l'ampliamento della base informativa necessaria al processo decisionale oltre che all'utilizzo di protocolli di raccolta dati omogenei a livello nazionale ed europeo.

l. Attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie

Per quanto riguarda lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie, si registra negli ultimi anni una progressiva contrazione della flotta (da circa 80 unità degli anni '70 alle attuali 20 unità); le navi svolgono la propria attività utilizzando, in via prioritaria, gli accessi resi disponibili dagli accordi di pesca negoziati a livello comunitario, anche se non mancano casi di accordi di pesca negoziati direttamente dagli armatori. Tra i punti di forza della flotta oceanica nazionale, si evidenzia l'efficienza delle strutture produttive. La possibilità di estendere accordi di pesca per il tonno utilizzato per le conserve, potrà rappresentare per il futuro una opportunità per



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

l'industria della trasformazione ittica italiana, dato il notevole rilievo che tale risorsa assume nel comparto nazionale delle conserve ittiche.

SETTORE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE	OPPORTUNITÀ
Gestione delle risorse biologiche	Resilienza dell'ecosistema	Variabilità struttura ecosistemica	Riduzione rendimenti di pesca	Introduzione modalità di cogestione
	Iniziative a difesa delle risorse	Pesca in aree sensibili	Riduzione rendimenti di pesca	Aree protette, ZTB, riduzione del rischio di erosione costiera sui fondali di sabbia instabili
		Eccessiva capitalizzazione		Misure tecniche di conservazione
				Fermo temporaneo
				Piani di gestione nazionali e locali
				Misure socio-economiche
	Riduzione strascico-costiero	Riduzione occupazione	Aumento pressione di pesca su altri stock	Recupero stock demersali e giovanili
	Riduzione della flotta	Riduzione occupazione	Difficoltà riconversione verso altri impieghi	Riduzione pressione di pesca
				Miglioramento efficienza produttiva
	Accordi di pesca internazionali	Sistema di gestione multilivello	Pesca IUU	Miglioramento sistema di gestione degli stock condivisi e migratori
	Dimensione mediterranea delle flotte	Interessi non convergenti	Pesca IUU	Sviluppo cooperazione mediterranea
		Gestione multilivello	Presenza flotte extra-mediterranee	Attivazione competenze CGPM
		Politiche non omogenee	Eterogeneità sistemi di gestione	
		Sistemi di controllo non omogenei		Sviluppo base scientifica per la gestione della pesca



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

SETTORE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE	OPPORTUNITÀ
Struttura produttiva in mare	Settore con forte presenza strutture produttive associate	Conflittualità tra sistemi di pesca	Aumento costi di produzione	Attivazione servizi comuni
	Elevata professionalità degli addetti	Difficoltà accesso al credito	Espulsione dal mercato del lavoro	Introduzione sistemi di cogestione
		Deficit formativo per sbocchi occupazionali alternativi		Riconversione verso attività affini
				Sviluppo investimenti verso attività integrata di filiera
	Struttura artigianale	Sottocapitalizzazione imprese di pesca	Espulsione dal mercato del lavoro	Multifunzionalità peschaturismo, ittiturismo, maricoltura
		Deficit formativo per sbocchi occupazionali alternativi		Gestione AMP, ZTB
		Difficoltà accesso al credito		
	Qualità delle produzioni	Scarsa valorizzazione prodotto pescato	Produzione competizione importazioni in con	Politiche di certificazione e tracciabilità
			Scarso interesse settore commerciale	Programmi promozionali
				Sviluppo sistemi di qualità totale



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

SETTORE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE	OPPORTUNITA'
Acquacoltura	Potenzialità in siti marini e continentali	Incertezze procedurali nella assegnazione dei siti in mare per una mancanza di programmazione della fascia costiera e per conflitti ambientali	Inquinamento costiero	Sviluppo acquacoltura off-shore con priorità in favore operatori della pesca
	Crescente capacità nazionale di lavorare in mare aperto, con superamento della tradizione italiana di operare in impianti a terra per spigole ed orate	Fase di maturità per trote ed anguille; il comparto delle trote risente della concorrenza di prodotti di acquacoltura più apprezzati a costi contenuti (salmone, orate e spigole) Potenziali conflitti ambientali per l'impatto degli impianti di trotaicoltura (direttiva comunitaria 60/2000)		Sbocco verso nuovi mercati Integrazione con attività di conservazione e trasformazione
	Crescente disponibilità di tecnologie e di un sistema ricerca diffuso sul territorio	Scarsa differenziazione del prodotto (la politica di marca è poco diffusa)	Rischi sanitari in acquicoltura, trasferimento patogeni da specie allevate a specie selvatiche	Potenzialità di crescita di produzioni oggi marginali (Ombrina, Saraghi), supporto a programmi di vaccinazione nelle aziende e misure di profilassi;
	Domanda in crescita per spigole	Molluschicoltura : rischi di contaminazione da tossine algali, produzioni stagionali	Crescente percezione negativa dei prodotti allevati	Diversificazione produttiva delle taglie
	Ruolo della GDO nel garantire un forte assorbimento delle produzioni nazionali di qualità	Indisponibilità di affidabili sistemi di certificazione e di comunicazione capaci di informare ed educare correttamente il consumatore	Saturazione/sovrapposizione di mercato per alcune specie	Lavorazione e trasformazione del fresco
	Prossimità ai mercati nazionali che domandano prodotti di eccezionale freschezza	Incertezze nelle politiche concessorie sugli spazi demaniali per quanto riguarda i canoni	Tendenza della GDO a non valorizzare politiche di marca che vengono dal mondo produttivo	Miglioramento qualità del prodotto, certificazione del processo produttivo (rispetto del benessere animale e dell'ambiente, qualità totale) acquacoltura biologica, rintracciabilità del prodotto, politiche di marca, nell'ambito di una vera innovazione strategica



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

SETTORE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE	OPPORTUNITA'
Acquacoltura	Buona attenzione delle Regioni, competenti in materia, per lo sviluppo della acquacoltura		Conflitti con altre attività (turismo)	Avvio di politiche sussidiarie Europa/Stato/Regioni per la riqualificazione ambientale della pesca e della acquacoltura, con precisi obiettivi su precisi progetti finalizzati alla tutela dei beni collettivi come opportunità per le imprese (Lagune costiere, ZTB, Aree insulari, Aree protette)
	Potenzialità per lo sviluppo di modelli di uso sostenibile in grandi laghi e lagune costiere	Conflitti per mancanza di programmazione strategica	Degrado ambientale e ritardi nella applicazione di modelli per la valorizzazione ambientale ed economica	Interventi che integrano le potenzialità di acquacoltura/pesca nei piani turistici e nei mercati di nicchia

SETTORE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE	OPPORTUNITÀ
Trasformazione	Capacità di innovazione tecnologica	Domanda orientata verso prodotti tradizionali	Rischiosità investimenti	Evoluzione della domanda in favore di prodotti ad elevato valore aggiunto
		Materia prima importata	Margini di profitto insoddisfacenti	
	Struttura dell'offerta diversificata	Fase di maturità per le preparazioni ittiche conservate	Concorrenza del prodotto estero	Prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato
	Elevata qualità del prodotto	Difficoltà di approvvigionamento della materia prima di origine interna	Concorrenza del prodotto estero	Prodotti di alta qualità, tracciabilità, marchi ambientali (dolphin safe)
	Struttura produttiva moderna ed efficiente	Saturazione del mercato e alti costi di produzione	Debole capacità esportativa	Qualità, certificazione di prodotto e di processo
	Elevata capacità produttiva dell'industria del tonno	Dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento della materia prima	Costi della materia prima soggetti a frequenti oscillazioni	Innovazione di prodotto
			Concorrenza del prodotto estero	



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

SETTORE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE	OPPORTUNITÀ
Commercializzazione	Diffusa presenza e capillarità dei mercati ittici alla produzione e misti in molte aree del Paese	Eccessiva segmentazione dei canali di distribuzione	Costi di intermediazione elevati	Creazione delle O.P.
	Presenza di consorzi di produttori	Scarsa valorizzazione del prodotto	Eccessivo sfruttamento delle risorse biologiche	Creazione di consorzi per la valorizzazione del prodotto
	Quota di mercato crescente della GDO	Frammentazione dell'offerta	Riduzione del potere contrattuale della produzione	Sviluppo di servizi a supporto della commercializzazione e concentrazione dell'offerta

SETTORE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE	OPPORTUNITÀ
Risorse umane	Professionalità ed esperienza	Bassa scolarizzazione	Bassa attrattività per le giovani generazioni	Attività di formazione professionale
	Esperienze di attività integrative di reddito (ittiturismo, pescaturismo)	Scarsa organizzazione delle marinerie verso lo sviluppo di attività integrative	Costi elevati per la riconversione delle attività di pesca	Ulteriore sviluppo di attività integrative Coinvolgimento degli addetti nella pesca in attività di gestione e tutela delle AMP
	Riduzione flotta più vetusta ed inefficiente e miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo	Forte riduzione degli addetti	Riduzione dei redditi da lavoro come conseguenza dell'aumento dei costi operativi	Investimento a bordo dei pescherecci
		Scarsa presenza delle donne nel settore		Impiego delle donne in attività correlate (pescaturismo) e nell'acquacoltura



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

SETTORE	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	MINACCE	OPPORTUNITA'
Ambiente acquatico	Normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dell'ambiente acquatico	Presenza di un numero elevato di attività economiche che impattano sull'ambiente acquatico	Inquinamento Variazioni climatiche Sforzo di pesca eccessivo Declino della biodiversità	Attività di ricerca finalizzate alla tutela della biodiversità Riduzione pressione di pesca Ripopolamento di alcune specie
	Programma di Monitoraggio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM)			
	Numero ed estensione delle AMP e delle ZTB		Mancato rispetto delle norme	Miglioramento delle attività di controllo
	Implementazione del codice FAO di condotta per una Pesca Responsabile	Dimensione mediterranea delle flotte e politiche di gestione non convergenti	Pesca IUU	Sviluppo cooperazione mediterranea
	Sensibilità degli operatori verso problematiche ambientali	Pratiche di pesca a bassa selettività		Formazione professionale Diffusione di attrezzature selettive
Ispezione e controllo	Efficiente struttura del sistema nazionale di controllo	Competenze ripartite su differenti Corpi di Controllo (Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia)	Numerosità della flotta (14 mila unità) lunghezza della costa (circa 8000 km) numerosi punti di sbarco (802)	Utilizzo di tecnologie avanzate (VMS, sistemi integrati di informazione sulla pesca)
Raccolta dati	Redazione di un Programma Nazionale (PN) di raccolta dati alieutici Coordinamento metodologico internazionale Banca dati centralizzata per la gestione e la divulgazione dei dati raccolti	Basso livello di divulgazione dei dati raccolti Incertezze amministrative sull'affidamento delle attività di raccolta dati agli enti di ricerca	Numero elevato di enti coinvolti nell'implementazione del Programma Nazionale Difficoltà amministrative nella gestione del PN	Ampliamento della base informativa necessaria al processo decisionale Utilizzo di protocolli di raccolta dati omogenei a livello nazionale ed europeo Creazione di un sistema informativo indipendente da quello decisionale



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura

Pesca oceanica	Flotta efficiente		Sovrasfruttamento risorse ittiche	Soddisfacimento fabbisogno interno di prodotti ittici destinati al consumo e all’industria conserviera



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

2. OBIETTIVI GENERALI E PRIORITÀ NAZIONALI IN RELAZIONE ALLA PCP - COERENZA STRATEGICA FRA “POLICY AREAS” E ASSI PRIORITARI

Gli obiettivi e le priorità nazionali sono definiti per ciascuna delle otto *policy areas* della PCP individuate dal documento della Commissione Europea:

- 1) sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
- 2) sviluppo e competitività del settore;
- 3) struttura del settore;
- 4) sviluppo delle aree di pesca;
- 5) occupazione;
- 6) ambiente acquatico;
- 7) ispezione e controllo;
- 8) “good governance” della PCP.

L'analisi sviluppa inoltre, i legami fra gli obiettivi e gli assi strategici allo scopo di verificare la coerenza strategica dell'approccio seguito.

La strategia è stata preliminarmente predisposta in funzione delle priorità definite dalla PCP e dalle Comunicazioni in materia di conservazione e gestione delle risorse. Quanto alla strategia diretta a soddisfare le esigenze di sviluppo di carattere locale va rilevato che essa è stata elaborata in funzione delle esperienze finora maturate e degli interessi espressi in varie occasioni dai rappresentanti delle Regioni e dagli stessi Operatori del settore.

2.1 Sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche

Obiettivo strategico: consentire il miglioramento dello stato degli stock ittici attraverso l'ulteriore contrazione dello sforzo di pesca nella duplice componente di capacità e di attività.

Considerato lo sviluppo costiero della penisola italiana, le diversificazioni ecologiche e socio-economiche dei vari contesti geografici, nonché le fluttuazioni di abbondanza che le serie storiche evidenziano, è necessario disporre di diagnosi contestualizzate a specifici contesti spazio-temporali.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

In generale, le risorse biologiche dei mari italiani, sono state soggette, fin dalla fase di modernizzazione della pesca Mediterranea, ad un crescente sfruttamento, fino all'intervento delle misure nazionali e comunitarie per il contenimento dello sforzo e la riduzione della capacità.

Le risorse dei mari italiani non danno segni di forti contrazioni delle catture per unità di sforzo, e presentano andamenti da "sistemi di pesca maturi", e comunque sensibili alle misure gestionali, data la fragilità degli equilibri. In ogni caso, per quanto già detto, è evidente che si tratta di equilibri al di là del MSY e come tali è necessario che vengano assicurate iniziative dirette a ripristinare equilibri in MSY.

Come si evince dagli andamenti relativi agli indici di abbondanza e di mortalità per GSA e per singola specie precedentemente riportati, gli stessi parametri presentano significative differenze fra le diverse aree marine del paese. Analoghe differenze si registrano fra i diversi stock all'interno della stessa area.

Tali andamenti si riflettono sulla variabilità dei risultati produttivi, e sono anche funzione delle diverse tipologie di pesca. In particolare, laddove la piccola pesca costiera presenta andamenti soddisfacenti, è possibile che la pesca a strascico segua un andamento negativo, mentre in altre aree è vero il contrario. Tuttavia, è anche vero che i livelli di attività relativi alla piccola pesca costiera fortemente decrescenti in talune aree, denunciano l'esistenza di uno squilibrio progressivo tra sforzo e capacità di pesca rispetto alle risorse biologiche disponibili.

In definitiva, la multispecificità degli stock e la presenza di segmenti di pesca diversi che incidono sulle stesse risorse costituiscono i fattori caratterizzanti la pesca mediterranea e contribuiscono ad elevare il livello della complessità quanto alla definizione di un generalizzato equilibrio fra sforzo di pesca e risorse biologiche.

Le differenze riscontrate a livello di singoli stock e di singole aree trovano conferma nei risultati economici relativi alle diverse tipologie di sfruttamento. Le catture per unità di sforzo, in particolare, a livello complessivo segnano un andamento decrescente sino al 2002 (-8% tra il 2000 e il 2002), per poi crescere nel periodo successivo sino ai 12 kg per unità di sforzo del 2006. A tale andamento riferito alla flotta nazionale, si associano trend di produttività per unità di sforzo alquanto differenziati a livello di segmenti di pesca; uno stato di sofferenza si registra per la pesca artigianale con una cattura per unità di sforzo che è passata da una media di 17 kg nel 2000 ai 13,1 kg del 2006; segnali di recupero in termini di produttività unitaria si evidenziano invece per lo strascico (+10% nell'ultimo triennio).

L'insieme dei risultati deve essere letto nel quadro della forte riduzione della capacità di pesca che ha interessato l'intera flotta italiana. La fuoriuscita spontanea di numerosi pescherecci, incentivata dalla misura di arresto definitivo, è stata indotta dalla presenza di una situazione di costante ridimensionamento dei ricavi globali e della redditività dovuta ad un calo del fatturato e all'aumento



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

dei costi operativi; peraltro un ulteriore contributo alla fuoriuscita spontanea dal settore risulta correlato con il progressivo insenilimento dei proprietari delle imbarcazioni. Una inversione di tendenza si registra nel 2006, anno nel quale a fronte di una ripresa delle catture e di un rallentamento nell'aumento dei consumi intermedi si registra una ripresa del valore aggiunto e del fatturato.

Tab. 2.1 – Andamento dei ricavi, del valore aggiunto e del profitto lordo della flotta peschereccia italiana, mln di euro deflazionati (anno base 2000), anni 2000-2006

	Ricavi	Valore aggiunto	Profitto lordo
2000	1.555	980	486
2001	1.436	917	463
2002	1.317	862	433
2003	1.361	910	485
2004	1.255	793	428
2005	1.242	760	405
2006	1.315	826	446
Var.% 06/00	-18,3	-18,6	-8,9

Fonte: Mipaf/Irepa

L'analisi dei principali indicatori di capacità evidenzia che, nel periodo 2000/2006, la flotta nazionale è diminuita di 4.435 battelli e oltre 45 mila tonnellate di stazza lorda. Le variazioni più evidenti, anche a seguito della priorità assegnata dal governo italiano, riguardano il segmento degli attrezzi passivi e lo strascico costiero, di minore rilevanza sono state le riduzioni rilevate per gli altri segmenti produttivi.

Negli ultimi sette anni, comunque, l'andamento che più di altri ha influenzato il comparto determinando cali vistosi nei livelli produttivi e nel fatturato è rappresentato dalla continua diminuzione dell'attività di pesca come conseguenza dell'applicazione delle misure nazionali che agendo in sinergia con le misure comunitarie, hanno permesso di conseguire un miglioramento delle performance produttive dei battelli rimasti in attività, migliorandone, dunque, la competitività.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Tab. 2.2 – Andamento dei giorni di pesca, valori assoluti e valori medi, 2000-2006

Anno	Valori assoluti	Valori medi
2000	3.077.816	167,4
2001	2.816.850	169,3
2002	2.560.539	160,9
2003	2.434.667	156,0
2004	2.205.045	141,0
2005	2.023.869	134,2
2006	1.983.130	138,2

Fonte: Mipaf

Allo scopo di fornire una analisi storica dell'andamento dello sforzo per sistema di pesca, di seguito si riportano i valori in funzione del TSL. In quel che segue, tuttavia si riporta una ulteriore tabella con l'indicazione dello stesso parametro in GT a partire dal 2004 in modo da distinguere l'andamento dello sforzo in funzione di quest'ultimo parametro.

La contemporanea contrazione della capacità di pesca e dell'attività di pesca ha, quindi, determinato un consistente calo dello sforzo da pesca; per tutti i sistemi di pesca si evidenzia un ridimensionamento dello sforzo di pesca; in particolare, per lo strascico, che impiega il 66% dello sforzo di pesca complessivo, si registra nel periodo 2000-2006 un calo del 28% dello sforzo misurato in Tsl giorni e del 24% dello sforzo misurato in kW giorni.

In sintesi dunque, sebbene a livello nazionale l'attività produttiva risulti attualmente caratterizzata da combinazioni diverse fra area, stock ed attrezzi da pesca, essa è stata fortemente influenzata da un unico comune denominatore rappresentato dalla riduzione dello sforzo di pesca.

Anche alla luce dei risultati conseguiti a seguito delle sinergie sviluppate fra l'azione di riduzione della capacità – derivante dal soddisfacimento degli obblighi comunitari – e l'azione di riduzione dell'attività sviluppata in sede nazionale, la priorità strategica da perseguire nel medio periodo sarà quello di consentire un ulteriore miglioramento dello stato degli stock ittici. Tale obiettivo potrà essere conseguito attraverso l'ulteriore contrazione dello sforzo di pesca nella duplice componente di capacità – ed in questo caso si tratta di riduzione volontaria dello sforzo di pesca, con evidenti implicazioni sociali per quanti intendono comunque ritirarsi dall'attività - e di attività, nell'ambito delle misure di gestione previste dalla PCP ed, in particolare delle misure previste dal FEP e dal regolamento Mediterraneo.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Tab. 2.3 – Andamento dello sforzo di pesca per sistemi di pesca, anni 2000-2006, (unità in milioni)

Sforzo (TSL * giorni battello)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Strascico	22,12	21,07	18,91	17,45	16,46	16,67	15,87
Volante	1,48	1,42	1,26	1,31	1,04	1,02	1,05
Circuizione	1,78	1,67	1,90	1,84	1,60	1,52	1,20
Draghe idrauliche	0,89	0,80	0,74	0,81	0,74	0,65	0,68
Attrezzi passivi	6,20	5,79	5,14	4,38	3,97	3,66	3,84
Polivalenti	2,44	1,93	1,78	1,11	0,74	0,53	0,12
Palangari	0,00	0,00	0,00	1,79	1,54	1,35	1,13
Italia	34,91	32,67	29,73	28,69	26,09	25,41	23,89

Sforzo (GT * giorni battello)*	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Strascico	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	19,91	20,80	20,50
Volante	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,40	1,42	1,62
Circuizione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,78	1,89	2,04
Draghe idrauliche	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,93	0,84	0,95
Attrezzi passivi	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,47	2,76	3,03
Polivalenti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,65	0,48	0,15
Palangari	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,73	1,60	1,33
Italia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	29,87	29,79	29,62

Sforzo (kW * giorni battello)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Strascico	125,84	123,48	112,41	103,14	96,93	97,85	95,94
Volante	8,29	8,68	8,06	8,31	6,65	6,73	7,60
Circuizione	8,61	8,39	9,79	10,02	8,38	8,68	9,04
Draghe idrauliche	9,16	8,30	7,73	8,42	7,62	6,91	7,72
Attrezzi passivi	59,83	57,39	51,77	44,36	43,23	37,07	41,06
Polivalenti	20,62	17,68	16,67	11,38	7,81	5,47	1,40
Palangari				13,62	12,10	10,95	8,99
Italia	232,35	223,92	206,42	199,27	182,72	173,65	171,75

* I dati del GT sono incompleti per gli anni dal 2000 al 2003

Occorrerà, in ogni caso, porre maggiore attenzione alle esigenze specifiche delle singole aree e, soprattutto, delle diverse tipologie di pesca. Tale approccio tiene conto, peraltro, delle linee elaborate nella Comunicazione della Commissione europea del luglio 2006 in materia di sostenibilità della pesca tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile ed adottata a seguito degli impegni assunti a conclusione del vertice mondiale di Johannesburg del 2005.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Un obiettivo di tale portata può essere raggiunto solo se il tasso di mortalità da pesca viene ricondotto entro limiti ben definiti e compatibili con un livello di sfruttamento in grado di garantire la dimensione ottimale degli stock ittici. Naturalmente nel governo di questo processo vanno considerati tutti gli sforzi necessari per politiche ambientali mirate alla conservazione degli ecosistemi marini, anche attraverso il contenimento delle fonti di inquinamento.

Poiché non è ipotizzabile che la riduzione del tasso di mortalità possa essere conseguito solo attraverso la riduzione della capacità di pesca, cioè mediante l'abbandono dall'attività da parte di un importante numero di pescatori, è necessario integrare le tradizionali politiche di tutela delle risorse con strategie attive di gestione che intervengono direttamente sulla dimensione del tempo dedicato alla pesca, sulle modalità di esercizio dello sfruttamento delle risorse, sulla regolamentazione degli stessi attrezzi da pesca, anche mediante l'introduzione di misure tecniche di conservazione e di modalità relative all'accesso alle risorse. In altre parole, da un lato si conferma la politica di riduzione dello sforzo di pesca, sebbene con intensità inferiore rispetto al recente passato, dall'altro si procederà alla adozione di una strategia che trova nella predisposizione ed attuazione dei piani di gestione, di diversa tipologia, al cui interno rendere compatibili le esigenze di conservazione delle risorse con quelle sociali ed economiche degli operatori.

La priorità strategica, quindi, non può che essere individuata nella attuazione di misure finalizzate al recupero di livelli di sfruttamento delle risorse biologiche; tale priorità è perseguita attraverso una strategia globale che:

- si basa sulla riduzione dello sforzo di pesca nella duplice componente di capacità ed attività, anche mediante l'introduzione di misure di gestione dei giorni di pesca
- mira al consolidamento e, ove possibile, allo sviluppo dei rendimenti di pesca
- protegge maggiormente la fascia costiera, sede di concentrazione di molte forme giovanili, anche in considerazione della prevalenza della flotta italiana di piccole imbarcazioni
- attua misure di compensazione socioeconomiche
- attua strategie di protezione delle risorse mediante arresto temporaneo modulando spazi e tempi di intervento
- consolida politiche di difesa attraverso l'ulteriore sviluppo di zone di tutela biologiche
- supporta il processo di partecipazione e di responsabilizzazione dei pescatori, singoli ed associati, verso una pesca responsabile e sostenibile anche attraverso l'introduzione di diritti di proprietà territoriale, così come enunciato nella recente Comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2007.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Quanto alla riduzione dello sforzo di pesca si procederà alla predisposizione di Piani di adeguamento al cui interno troveranno luogo le misure di arresto definitivo e arresto temporaneo.

Il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca consiste nella strategia di adeguamento della flotta da pesca con l'obiettivo di limitare la riduzione della capacità nel periodo di riferimento del FEP al 2% globale. La previsione in materia di aiuti pubblici, attuata esclusivamente con aiuti pubblici, risulta limita rispetto al precedente periodo di programmazione sia a causa del consistente ritiro registrato negli ultimi anni, sia a causa della limitata disponibilità finanziaria nazionale. Tale strategia discende direttamente da un approccio, condiviso fra Stato e Regioni, regionale tendente a salvaguardare la struttura produttiva locale e al contempo utilizzare una strategia centrata sull'adozione di azioni alternative di riduzione dello sforzo di pesca.

Allo scopo di tutelare al meglio le risorse che insistono nella fascia costiera e che rappresentano in molti casi stadi giovanili di specie destinate a spostarsi verso il largo, verrà data priorità al piccolo strascico che esercita l'attività nella fascia costiera. Per quanto riguarda le risorse ittiche su cui mirare le azioni di riduzione dello sforzo di pesca, occorre considerare che in un ecosistema marino a forte diversità biologica, quale quello mediterraneo, non sono possibili interventi su una singola componente della comunità biologica senza creare ripercussioni sulle altre. Da ciò scaturisce la necessità di individuare misure di tutela delle risorse appropriate alle realtà ecologiche del Mediterraneo. Di fatto, nella realtà della pesca mediterranea, la maggior parte dei sistemi di pesca e lo strascico in misura maggiore, cattura contemporaneamente diverse specie, tranne alcuni casi specifici (ad esempio tonno, vongole, mitili, pesce spada, piccoli pelagici, ecc.). Pertanto, anche quando, per le tecniche di pesca impiegate, si potrebbero applicare modelli gestionali su base monospecifica occorre preliminarmente tenere conto che ogni specie vive ed interferisce con le altre componenti della comunità. Questa premessa risulta fondamentale per comprendere come le misure gestionali per la tutela delle risorse non potranno essere rivolte ad una sola specie, se non per casi particolari come quelli prima citati, ma saranno dirette al recupero di gruppi omogenei di specie target attraverso l'introduzione di un mix di misure coerente all'interno di Piani di gestione.

Per tali motivazioni la strategia del PSN a valere per il periodo di programmazione 2007-2013, in aggiunta ai piani di disarmo, prevede un largo ricorso alle misure relative alla predisposizione ed implementazione di piani di gestione in esecuzione dell'art.24 del Reg.(CE) 1198/06 e dell'art.19 del Reg.(CE) 1967/06, oltre che alle varie possibilità offerte dalle misure previste dall'asse 3. In tal senso, la strategia del presente PSN va concentrato nella definizione di un progressivo ed articolato affinamento di misure dirette al recupero e all'incremento degli stock presenti nelle diverse realtà produttive del paese, in modo da garantire il recupero di un adeguato livello di redditività per le imprese e di reddito per i pescatori. Lo stato dell'informazione sulla struttura delle popolazioni ittiche - oltre che delle dinamiche sociali ed economiche che sempre devono considerarsi correlate -



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

consente la predisposizione di tali piani di gestione, con il supporto e la partecipazione attiva delle realtà produttive locali, rapportati alle singole aree geografiche. Va, comunque, rilevato che parte della flotta italiana opera contestualmente in acque nazionali ed internazionali ed in tal senso saranno soddisfatte eventuali esigenze che dovessero emergere a seguito dell'implementazione di piani di gestione comunitari ai sensi dell'art.18 del Reg. 1967/2007

Inoltre, la necessità di garantire un progressivo coinvolgimento degli addetti al settore nell'azione di ricostituzione delle risorse potrebbe essere attuata mediante iniziative di carattere sperimentale in materia di sviluppo ed applicazione di piani di gestione locale (si tratta delle azioni collettive nell'ambito dell'asse prioritario 3, art. 37 lett. m e art.41, lett b, del Reg. 1198/2006). Tale strategia risulta complementare a quella già avviata a livello nazionale in alcuni casi, la quale ha consentito, finora, il conseguimento di interessanti risultati in relazione all'accrescimento degli stock ed alla valorizzazione del pescato. In particolare, nel quadro di una strategia diretta al coinvolgimento ed alla valorizzazione del patrimonio di esperienze e conoscenze degli addetti, è previsto l'adozione di iniziative tese a promuovere il decollo dei consorzi per la piccola pesca costiera e la completa attivazione delle attribuzioni in favore delle O.P. mediante l'elaborazione e l'approvazione di specifici programmi d'intervento. In tale contesto, sulla base della positiva esperienza oramai consolidata dei Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, è prevista la predisposizione di idonei piani di gestione locale che determineranno la delimitazione e le condizioni di accesso alle aree di pesca riservate ed al cui interno potranno essere adottate idonee strategie di ricostituzione degli stock, ivi incluse misure tecniche di conservazione.

In definitiva, l'adozione di Piani di gestione nazionali e lo sviluppo di modelli di cogestione su scala ridotta al cui interno adottare Piani di gestione locali e modelli di gestione basati sul controllo delle condizioni di accesso e sulla limitazione e ripartizione dello sforzo di pesca, secondo una logica di Distretto – anche sulla scorta delle esperienze maturate in Alto Adriatico, - in cui chiamare le diverse componenti (consorzi, cooperative, OP, associazioni) ad una diretta responsabilizzazione per un funzionamento armonico e condiviso del sistema, rappresentano linee strategiche fondamentali per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

Esigenze di equità ed efficienza richiederanno un approccio strategico unitario mediante l'individuazione di specifici criteri attuativi condivisi e coerenti.

In aggiunta alle misure citate, allo scopo di garantire un migliore svolgimento dell'attività lavorative si procederà alla realizzazione di investimenti a bordo dei pescherecci che saranno finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti. La flotta nazionale, infatti, presenta un elevato grado di obsolescenza a causa dell'immobilità nel rapporto tra entrate ed uscite. Il numero di infortuni registrati nell'ultimo quadriennio ed il trend crescente di questi ultimi hanno registrato un'accelerazione che attraversa i vari segmenti della pesca italiana. I contributi per gli investimenti includono la sostituzione degli attrezzi da pesca a



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

seguito della introduzione di nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario.

2.2 Sviluppo e competitività del settore (pesca in mare e nelle acque interne, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione)

Obiettivo strategico: recupero della competitività delle attività di pesca in mare, nelle acque interne, dell'acquacoltura e della trasformazione di prodotti ittici e miglioramento dell'efficienza organizzativa dell'intero settore

La produzione ittica nazionale ha due origini, da pesca e da acquacoltura, pur esistendo aree di sovrapposizione ed integrazione di queste attività, soprattutto per quanto riguarda le produzioni di molluschi, le produzioni ittiche nei laghi interni, la gestione produttiva delle lagune costiere.

Il recupero di competitività è strettamente legato alle nuove scelte strategiche che, nel caso della pesca italiana, riguardano il consolidamento delle strategie fin qui attuate dalle diverse autorità pubbliche interessate alla gestione del settore, con un tessuto di conoscenze ed un sistema di imprese, con un forte arricchimento di qualità e sostenibilità, che sono alla base dell'agro-alimentare e delle politiche ambientali italiane. Tale strategia domanda un approccio sistemico che tenga conto dei vari fattori che compongono politiche economiche ed ambientali integrate.

Il recupero di competitività è anche legato ad una armonizzazione tra pescatori, ambiente e risorse, attraverso le più appropriate forme di gestione, che non generino conflitti.

Per quanto riguarda il settore ittico, questo è storicamente basato su una flotta di ridotto tonnellaggio e su imprese di piccola dimensione (in gran parte organizzate in forma cooperativa). La ridotta dimensione economica delle imprese della pesca condiziona a vari livelli l'attività aziendale, l'efficienza organizzativa e produttiva, nonché la possibilità di accedere al mercato creditizio ed all'innovazione tecnologica. Si tratta di fattori che determinano un sostanziale incremento dei costi ed impediscono lo sviluppo di economie di scala. Le implicazioni derivanti da tali fattori non possono che alterare la competitività dell'offerta ed avere effetti rilevanti in termini di sostenibilità sociale ed economica.

Ai fattori di tipo strutturale ora citati, occorre anche aggiungere elementi (alcuni di natura congiunturale), spesso esogeni rispetto all'ambito produttivo e che ugualmente hanno un impatto negativo. Tra questi, va ricordata la crescente concorrenza dei prodotti importati, le modifiche nelle abitudini di acquisto e di consumo, gli aumenti di costo dei fattori di produzione (in primo luogo del



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

prezzo del carburante). Si pensi, ad esempio, che solo nel 2003, il costo del gasolio rappresentava circa il 14% dei ricavi raggiungendo – nei primi mesi del 2005 – il 24%.

L'aumento del costo del gasolio, che ha indotto gli operatori a ridurre le giornate di pesca al fine di contenere i costi operativi, ha avuto evidenti effetti sulla produzione complessiva, la quale – tra l'altro – è destinata a diminuire ulteriormente. A ciò si aggiunga l'impatto negativo sul reddito dei pescatori: infatti, in base al meccanismo previsto dal CCNL per il settore ittico, a parità degli altri fattori, una variazione del costo del carburante si riflette direttamente sul costo del lavoro; si pensi che, in un solo anno (gennaio 2004-gennaio 2005), si è registrata una flessione del 15% della remunerazione degli addetti.

Peraltro, tali risultati vanno analizzati alla luce del miglioramento registrato in termini di catture per unità di sforzo derivanti dalla maggiore efficienza dell'intera struttura produttiva indotta dall'azione sinergica delle strategie adottate a livello comunitario e nazionale. Le misure di arresto definitivo – che hanno favorito l'espulsione dei pescherecci più obsoleti e meno produttivi – e l'arresto temporaneo – che ha consentito una forte riduzione dei livelli di attività – hanno entrambe contribuito alla riduzione dello sforzo di pesca ed all'inversione del trend negativo relativo alla consistenza delle risorse.

In sostanza, l'inasprimento dei costi operativi da un lato ed il rallentamento dei prezzi alla produzione dopo anni di crescita anche sostenuta dall'altro, rappresentano le cause che hanno determinato quelle perdite a livello di profitto lordo e di reddito degli addetti che riguardano tanto la flotta artigianale quanto quella più industrializzata.

Infatti, la redditività delle imprese di pesca appare oggi alquanto compromessa, tanto da presentare un trend addirittura decrescente negli ultimi anni, nonostante l'incremento di produzione lorda vendibile per unità. Nel periodo 2003-2005, il profitto lordo per battello è diminuito di circa l'8% a livello complessivo, con punte del 20% per il segmento dedicato alla pesca con attrezzi passivi. Nel 2006, il rallentamento nell'aumento dei costi operativi e la ripresa della produzione hanno consentito una debole ripresa dei profitti.

Nonostante i limiti citati, la struttura organizzativa del settore ha finora consentito una relativa tenuta del modello imprenditoriale in essere che, tuttavia, mostra segni di debolezza cui occorre far fronte.

Si pone, in questo senso, l'esigenza di favorire l'affermazione di un nuovo assetto organizzativo che, se da un lato deve tener conto delle diversità locali (in relazione alla struttura ed abbondanza delle risorse), dall'altro deve valorizzare appieno il patrimonio di conoscenze e di esperienze degli stessi addetti.

Lo sviluppo del settore ittico e della sua competitività, poggia su due priorità strategiche distinte: da un lato il recupero degli stock ittici perseguibile mediante l'introduzione di idonee misure tecniche e



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

l'estensione di modelli di cogestione per la piccola pesca e, dall'altro, le iniziative dirette alla valorizzazione e promozione delle produzioni interne.

Quanto al primo aspetto, va ricordato che il segmento più numeroso della flotta nazionale si conferma quello della piccola pesca con 9.107 battelli su un totale di circa 13.955 battelli; l'importanza del segmento aumenta se si considerano gli occupati; all'incirca il 46% (14 mila unità) di tutti gli occupati nel settore peschereccio è impegnato in attività di pesca artigianale.

A livello nazionale, le principali trasformazioni in atto nel comparto ittico nell'ultimo decennio hanno riguardato l'attuazione di Piani di Gestione finalizzati alla introduzione ed allo sviluppo di esperienze di autogestione, anche attraverso l'assegnazione di diritti territoriali di proprietà. Tali iniziative, sperimentate con successo da diversi anni nel comparto dei molluschi bivalvi, si stanno facendo strada anche in altri settori, quali quello della piccola pesca. Il concetto di gestione della fascia costiera attraverso l'autogestione delle attività di pesca da parte degli stessi pescatori fu introdotto, per la prima volta, nel III Piano triennale (1991-1993), per assumere maggiore concretezza con la legge n.164 del 21 maggio 1998.

In considerazione della rilevanza sociale ed occupazionale della piccola pesca costiera e per dare continuità alle strategie nazionali sarà data priorità all'attivazione di modelli di cogestione. A tal fine, mediante lo sviluppo di una adeguata concertazione fra lo Stato, le Amministrazioni regionali e locali ed il mondo produttivo saranno elaborati idonei criteri attuativi allo scopo di promuovere tali modelli gestionali secondo criteri condivisi, omogenei ed efficaci.

Le iniziative, dirette a favorire la predisposizione e la attuazione di specifici piani di gestione locali, avranno le seguenti finalità:

- migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
- promuovere l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;
- promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
- utilizzare le innovazioni tecnologiche che non aumentano lo sforzo di pesca.

Per il conseguimento di tale obiettivo sarà promossa la diffusione di azioni pilota, a livello di singole aree costiere, per una più efficace ripartizione dello sforzo di pesca, la delimitazione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, la utilizzazione di tecnologie innovative di gestione, la verifica a livello biologico ed economico degli effetti del nuovo modello di gestione.

In tale contesto occorre considerare che, nel breve periodo, le misure individuate non possono che determinare un impatto negativo in termini reddituali ed occupazionali sugli addetti al settore. Se ne ricava, di conseguenza, l'esigenza di accompagnare l'intera strategia con un adeguato sistema di



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

ammortizzatori sociali da adeguare ai nuovi scenari aperti dalla riforma della PCP e misure di compensazione socio economica, in particolare di quelle dirette a favorire l'integrazione del reddito e la diversificazione dell'attività produttiva, seguendo un approccio di tipo multifunzionale. In particolare, il consolidamento delle esperienze maturate in materia di pescaturismo, ittiturismo e maricoltura, sembrano le linee di azione più promettenti, senza escludere le attività connesse con la gestione ed il monitoraggio delle aree marine protette e delle zone di tutela biologica.

In merito alla seconda leva strategica si precisa che il mercato interno risulta caratterizzato da un eccesso di domanda di prodotti ittici al cui soddisfacimento si provvede mediante un crescente ricorso ad importazioni dall'estero.

In tale contesto, poiché non è ipotizzabile né auspicabile una riduzione dei consumi ittici nazionali, occorre adottare una strategia diretta alla valorizzazione della intera produzione interna, sia di cattura sia di allevamento. In quest'ultimo caso, il sostegno in favore delle organizzazioni dei produttori rappresenta senza dubbio uno degli obiettivi da conseguire.

In quest'ottica, occorre proseguire nell'azione di miglioramento dell'efficienza organizzativa del comparto favorendo la concentrazione dell'offerta. Si dovrà dunque prevedere un ulteriore sviluppo delle Organizzazioni di Produttori che ad oggi hanno raggiunto le 37 unità. Le OP vanno considerate come strumento integrativo e non alternativo alle funzioni ed ai servizi svolti dalle cooperative, il cui ruolo nel sistema pesca italiano, nel versante sociale e della sostenibilità appare insostituibile.

Per quanto riguarda il comparto dell'acquacoltura va rilevato che le imprese continuano ad operare in un contesto competitivo caratterizzato da una sempre più accentuata internazionalizzazione dei flussi commerciali; pur senza trascurare le esigenze di nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile e di genere, che si concretizza nella realizzazione di nuovi impianti, ivi incluse eventuali avannotterie, l'obiettivo perseguito sarà quello di puntare al potenziamento produttivo del settore a partire dal consolidamento delle esperienze di successo, alla valorizzazione al consumo, alla tracciabilità del processo produttivo ed al miglioramento degli aspetti connessi alla sicurezza alimentare, alla qualità della produzione e alla sostenibilità ambientale delle imprese coinvolte per l'acquisizione e lo sviluppo di nuovi mercati, senza trascurare idonee iniziative per il trattamento degli scarti. Nel quadro delle iniziative dirette a sostenere la competitività delle imprese di acquicoltura, particolare attenzione dovrà, comunque, essere rivolta alle misure connesse con il superamento di eventuali limiti di natura veterinaria e sanitaria, non escludendo l'ipotesi di sostegno alle imprese nei casi di emergenza sanitaria mediante misure di indennità compensative.

Interventi per la mitigazione degli impatti ambientali dell'acquacoltura saranno considerati strategici sia nelle acque continentali sia nella fascia costiera. L'individuazione, da parte delle Regioni, delle aree destinate all'acquacoltura, eventualmente nell'ambito dei piani di gestione della fascia costiera, ridurrà i conflitti e faciliterà l'identificazione di siti opportuni.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

L'integrazione delle azioni cofinanziate dal FEP con gli interventi a carattere ambientale cofinanziati dal FERS contribuirà all'attuazione di politiche innovative per le relazioni pesca-ambiente, soprattutto nelle aree lagunari dei demani regionali per la restituzione di parte degli ambienti lagunari alla vocazione originaria di *nurseries* per alcune specie di pregio della fascia costiera e per specie minacciate come *l'Anguilla anguilla*. Le evidenti implicazioni di carattere ambientale di tali iniziative rimanda ad una stretta collaborazione tra l'Autorità di Gestione del FEP con il Ministero dell'Ambiente nell'ambito del tavolo di partenariato che sarà costituito per assicurare la governance del sistema.

La sensibilità di tali ecosistemi rimanda, inoltre, alla costruzione di un modello per produzioni ittiche sostenibili e certificabili, ciò anche in coerenza con quanto già realizzato e/o in via di realizzazione in molte Regioni per valorizzare la reale specificità ambientale, socio-culturale ed economica, in cui è possibile integrare turismo e produzioni primarie che in qualche modo incidono sulla gestione ambientale e sul paesaggio (Sicilia, Sardegna, Veneto, Friuli, Toscana, Puglia, Lazio, Emilia Romagna).

Il potenziamento delle politiche già attuate per la pesca su base colturale (avannotterie locali) delle produzioni ittiche lacustri, si baserà sull'uso di specie autoctone promuovendone i consumi di nicchia, integrati con il turismo e modelli di promozione integrata delle produzioni territoriali.

La pesca nelle acque interne riveste, in alcuni casi, un ruolo importante nelle politiche regionali e rimanda a consolidate tradizioni di consumo da tutelare. In questo senso, un'azione di modernizzazione della struttura produttiva sarà possibile mediante la realizzazione di investimenti e strumenti innovativi identificati a livello regionale con il ruolo attivo del mondo della pesca e delle comunità locali.

Il miglioramento delle condizioni di competitività delle produzioni ittiche nel loro complesso passa necessariamente per l'adeguamento e la creazione di strutture per la commercializzazione dei prodotti e favorendo l'affermazione del segmento della trasformazione del prodotto ittico, in particolare in un'ottica di integrazione con le produzioni di origine locale.

2.3 Struttura del settore

Obiettivo strategico: superamento della marginalità sociale ed economica del comparto, riorganizzazione del settore e modernizzazione delle strutture e dei servizi



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Dal punto di vista strutturale, il settore continua ad essere caratterizzato da una bassa concentrazione della flotta nei numerosi punti di sbarco e dalla numerosità degli uffici di iscrizione (280) distribuiti all'interno dei diversi compartimenti. Sono poche le marinerie che possono vantare una più elevata concentrazione della flotta in termini di GT (tra queste Mazara del Vallo, Chioggia, Manfredonia e Ancona). La frammentarietà dei punti di sbarco determina anche la polverizzazione dei punti di vendita e tali fattori influenzano il potere contrattuale dei produttori rendendoli più deboli nei confronti dei grossisti e degli intermediari commerciali.

Inoltre, la presenza di moltissimi porti pescherecci di modeste dimensioni determina la bassa efficienza delle infrastrutture di terra e la mancanza di idonei servizi offerti agli operatori economici.

E' necessario che pur conservando le specificità e le distribuzioni territoriali, si attuino politiche capaci di integrare le potenzialità positive. In questo senso, l'effettiva realizzazione, in una logica di Distretto, di iniziative di cogestione che trovino nei consorzi, nelle cooperative, nelle associazioni e nelle O.P. gli indispensabili attori di un processo di riorganizzazione del settore in grado di favorire la ripresa di un necessario processo di sviluppo in una logica di coesione e di rafforzamento della competitività.

Infatti è prevedibile che crescerà la domanda e l'esigenza di più efficienti infrastrutture a terra al fine di ottimizzare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio dei prodotti della pesca, in una logica di modernizzazione complessiva del comparto come previsto dall'**asse prioritario 3 "misure di interesse comune"**.

Va comunque considerato che in molte aree di pesca, la struttura del settore risulta ancora caratterizzata da una condizione di marginalità sociale ed economica al cui superamento si potrà contribuire mediante l'attivazione coordinata e sinergica delle previste azioni il cui carattere collettivo e pilota dovrebbe incidere a molti livelli.

Le inefficienze delle infrastrutture portuali si ripercuotono direttamente oltre che sui sistemi di commercializzazione e vendita anche sulle modalità di svolgimento delle attività di pesca; a tal fine, pur favorendo la ristrutturazione dei porti pescherecci, verrà garantita priorità a tutte le iniziative tese a migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti quali la fornitura di carburante, acqua, elettricità o il rimessaggio dei pescherecci e più in generale strutture e servizi a terra che hanno un diretto impatto sui costi di gestione dell'attività di pesca.

Lo sforzo di modernizzazione della struttura del settore non può, comunque, considerarsi completo se non integrato da una importante azione diretta alla sostituzione dei motori e degli attrezzi delle imbarcazioni nei limiti previsti dal Regolamento. Ovviamente, nel quadro delle iniziative dirette alla sostituzione dei motori, il segmento a strascico e quello della piccola pesca costiera assorbiranno la gran parte delle risorse finanziarie.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Tab. 2.4 – Numero battelli e potenza motore totale e media della flotta peschereccia italiana, anno 2006

Sistemi	N. battelli	kW	kW medio
Strascico	2.845	566.142	199
Volante	145	50.536	349
Circuizione	309	83.620	271
Draghe idrauliche	705	75.883	108
Piccola pesca	9.107	244.999	27
Polivalenti	79	10.502	133
Polivalenti passivi	444	64.130	144
Palangari	321	56.814	177
Totale	13.955	1.152.625	83

Fonte: Mipaf

La flotta nazionale presenta un elevato grado di obsolescenza destinato ad acuirsi alla luce dei vincoli alla costruzione di nuove imbarcazioni. Al 2006, l'età media della flotta è pari a circa 27 anni e l'invecchiamento della struttura produttiva oltre a determinare una progressiva riduzione del grado di utilizzo del capitale e, per riflesso, dell'efficienza del settore intero, determina maggiori rischi nello svolgimento del lavoro a bordo dei pescherecci. Nel solo 2003, il numero degli infortuni rilevati sui pescherecci da pesca è stato pari a 339, di cui 3 mortali. L'elevato numero di infortuni registrati nell'ultimo quadriennio ed il trend crescente di questi ultimi¹⁴ desta notevole preoccupazione e richiede l'assunzione di una decisa azione diretta a rimuoverne le cause. Si pone, dunque, l'esigenza di favorire gli investimenti a bordo dei pescherecci tendenti a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro e l'igiene, così come previsto dalle misure dell'**asse prioritario 1 "Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria"**.

¹⁴ Si veda tabella in allegato.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

2.4 Sviluppo delle aree di pesca

Obiettivo strategico: sostenere le zone di pesca puntando su un loro sviluppo sostenibile

Il settore ittico nazionale presenta i connotati di una attività diffusa con la presenza di un numero elevato di centri costieri dipendenti dalla pesca in cui le attività ittiche assumono rilevanza economica e occupazionale per le comunità presenti.

L'incidenza sull'economia locale, in termini di occupazione, è pari, mediamente, a livello nazionale, allo 0,53% con un valore massimo superiore al 5% in alcune marinerie. A livello nazionale la dipendenza dalla pesca calcolata rapportando il valore aggiunto prodotto dalla pesca marittima a quello prodotto da tutte le attività economiche è pari allo 0,23%; a livello locale si raggiungono incidenze superiori al 2%¹⁵. In generale, in tutte le aree, la dipendenza espressa in termini di valore aggiunto è più bassa della dipendenza espressa in termini occupazionali; anche la variabilità dei due indicatori è differente risultando una maggiore dispersione per l'indicatore occupazionale. Il fatto che il valore aggiunto per unità di lavoro nel settore peschereccio sia inferiore alla media registrata per le altre attività economiche spiega la maggiore dipendenza dell'indicatore sociale su quello economico a dimostrazione di come la pesca e le attività connesse rivestano un'importanza maggiore dal punto di vista sociale, assumendo in termini economici una rilevanza inferiore.

Lo sviluppo delle aree dipendenti dalla pesca appare alquanto compromesso dalla perdita di competitività del settore e dal suo continuo ridimensionamento strutturale.

In particolare, l'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca ha avuto notevoli ripercussioni sul tessuto sociale ed economico di numerose comunità di pescatori fortemente dipendenti dalla pesca. La riduzione della flotta e la messa al bando di alcuni sistemi di pesca hanno comportato una consistente contrazione della forza lavoro.

Se a tali fattori si aggiunge anche la mancanza di reali alternative occupazionali in contesti economici il più delle volte economicamente arretrati, si comprende la necessità di attuare misure in grado di sostenere le zone di pesca puntando su un loro sviluppo sostenibile.

¹⁵ Si veda Mappa sulle aree dipendente dalla pesca nell'allegato statistico.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Questo obiettivo non può che essere realizzato attraverso un proficuo dialogo fra i diversi attori coinvolti nelle vicende locali. In questo senso, occorre riconoscere che al fine di migliorare la qualità di vita delle zone di pesca, in un'ottica di sviluppo sostenibile, concorrono diverse misure fra di loro interdipendenti e che trovano adeguata collocazione negli assi 3 e 4 previsti dal nuovo Fondo Europeo della Pesca. Le misure relative alla preservazione e sviluppo della fauna e della flora acquatiche e le previste azioni collettive, di cui all'**asse prioritario 3**, rappresentano adeguati strumenti di intervento diretti a favorire lo sviluppo e migliorare il contesto sociale ed economico delle aree di pesca. Tuttavia, è nella attivazione di una progettualità non necessariamente collegata direttamente allo sfruttamento delle risorse ittiche che i gruppi di azione locale potranno contribuire alla creazione di valore aggiunto ed occupazione.

In questo senso, l'attivazione delle misure previste dall'**asse prioritario 4** rappresenta un idoneo strumento di intervento che, attraverso il coinvolgimento degli enti locali e degli addetti al settore, può meglio corrispondere alle attese di modernizzazione del comparto ed, in particolare, alla definizione delle iniziative di riconversione e diversificazione delle attività di pesca. L'integrazione delle risorse finanziarie del Fep con i fondi strutturali disponibili, in particolare con il fondo per lo sviluppo rurale, potrà consentire lo sfruttamento delle sinergie su scala locale.

Le zone di pesca eleggibili per l'attuazione dell'asse prioritario 4 dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale e almeno una delle seguenti caratteristiche;
- b) presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abitanti in generale e 15.000 abitanti per le aree relative alla insularità minore;
- c) il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere pari ad almeno il 2%;
- d) nel periodo 2000-2006, la flotta da pesca deve aver subito una riduzione di almeno il 10% in termini di GT oppure di potenza motore (kW).

Altri fattori da considerare per definire l'intensità dell'intervento di saranno:

- attività di pesca in fase di declino
- rapporto tra occupati pesca/occupati totali
- spopolamento.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

2.5 Preservazione delle risorse umane nel settore della pesca

Obiettivo strategico: salvaguardia dell'equilibrio occupazionale di lungo periodo e mantenimento di condizioni di benessere economico della forza lavoro anche attraverso lo sviluppo di attività integrative di reddito

La salvaguardia dell'equilibrio occupazionale di lungo periodo e la necessità di provvedere al mantenimento di condizioni di benessere economico della forza lavoro rappresentano un obiettivo da perseguire che deve risultare convergente con le iniziative dirette a favorire la tutela delle risorse e dell'ambiente in generale, che se individuate attraverso procedure condivise possono favorire uno sviluppo sostenibile.

Le misure di riduzione dello sforzo di pesca, il divieto di alcuni tipi di pesca, o la chiusura di aree di pesca possono avere nel breve termine un impatto negativo dal punto di vista sociale, sia in termini di occupazione che di reddito, tuttavia, per superare queste difficoltà si può incentivare il processo di condivisione e partenariato istituzionale e con le associazioni di categoria per la messa a punto di piani di tutela e gestione condivisi nelle 20 aree marine protette e nelle 11 Zone di Tutela Biologica istituite.

Il mondo della pesca italiano ha reagito positivamente allo sviluppo di politiche per la difesa del mare, proprio perché in questi anni l'azione educativa e di sensibilizzazione attuate attraverso le varie iniziative nazionali e comunitarie, hanno modificato il comune sentire dei pescatori.

Per valorizzare e premiare la posizione dei pescatori italiani responsabili, anche riconoscendo lo sforzo delle Regioni nel corso della programmazione 2000/2006 e delle Associazioni di categoria e dei sindacati, è necessario trovare strumenti per armonizzare riduzione dell'accesso alle risorse e redditività delle imprese di pesca.

E' evidente che in questo quadro, lo strumento più "semplice" è rappresentato dalla riduzione della flotta che, tuttavia, implica un costo sociale non indifferente.

Da una parte la costante riduzione della flotta, prevista dalla Politica Comune della Pesca e dall'altra l'adozione di alcune misure tecniche (spadare, attrezzi fissi) che hanno limitato ulteriormente l'esercizio dell'attività di pesca, hanno contribuito ad acuire i problemi di redditività delle imprese e sociali quanto agli addetti.

Oltre che a una contrazione degli occupati, nell'ultimo decennio, la remunerazione del lavoro a prezzi correnti si è mantenuta sostanzialmente stabile, peggiorando ulteriormente la condizione economica degli imbarcati. Il settore della pesca è caratterizzato da maggiore instabilità a causa delle incertezze tipiche del mestiere svolto; il reddito percepito risulta alquanto altalenante, soggetto



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

alle variazioni nella consistenza delle risorse, a fenomeni ambientali e climatici o ad aumenti improvvisi dei costi operativi.

Tab. 2.4 – Gli occupati nella pesca marittima, 2000-2006

	2000	2006
Strascico	13.363	9.880
Volante	849	822
Circuizione	2.231	2.343
Draghe idrauliche	1.517	1.416
Attrezzi passivi	25.909	14.157
Polivalenti	3.068	378
Palangari	n.d.	1.353
Totale	46.938	30.351

Fonte: Mipaf

Lo stesso indicatore, calcolato per il settore agricolo, mostra una tendenza al rialzo nel periodo 1996-2002 che, se pur modesto, rivela una sostanziale stabilità nei rendimenti.

Tab. 2.5 - Andamento della retribuzione lorda per addetto, 1996, 2002 e 2004: confronto tra pesca e agricoltura, silvicoltura e pesca

(000 euro)	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pesca (1)	11,83	11,79	11,12	10,29	10,54	11,46	11,39	12,00	11,42	12,33
Agricoltura, silvicoltura e pesca (2)	11,2	11,44	11,74	11,92	11,94	12,07	12,41	12,56	n.d.	n.d.

Fonte: 1) Irepa, 2) Istat.

In tale contesto, l'obiettivo perseguito sarà quello di favorire l'integrazione del reddito di base attraverso una molteplicità di misure. Una prima ipotesi di intervento riguarda il consolidamento delle esperienze finora maturate in materia di pescaturismo e l'ittiturismo attivabili nell'ambito delle iniziative di compensazione socio economica e delle misure relative allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Si tratta di attività già in essere e suscettibili di ulteriore espansione, con importanti riflessi di ordine sociale, oltre che ambientale. Una seconda ipotesi di intervento riguarda la creazione di impianti di maricoltura da realizzarsi in una logica di integrazione del reddito o di



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

riconversione degli addetti della pesca. Anche questa seconda ipotesi è stata già sperimentata con successo in numerosi casi e ha dato dimostrazione di poter coniugare le esigenze occupazionali con quelle ambientali. Infine, la terza ipotesi riguarda, non solo le numerose iniziative consentite dalla attivazione delle azioni collettive, ma anche il coinvolgimento degli addetti alla pesca nella attività di gestione e tutela delle zone di tutela biologica e delle aree marine protette che pure concorrono alla sostenibilità delle risorse mediante la preservazione e lo sviluppo della fauna e della flora acquatiche. Nell'ambito della politica nazionale di tutela ambientale e delle risorse le aree marine protette e le zone di tutela biologica hanno, infatti, assunto una valenza significativa e prioritaria. In tale contesto occorre che si proceda verso un riequilibrio delle opportunità occupazionali e di reddito in favore degli addetti alla pesca in modo da sanare l'attuale tendenza che trova nei pescatori alcuni dei soggetti penalizzati la cui attività potrebbe essere influenzata dalla progressiva riduzione delle aree soggette a sfruttamento.

Per quanto riguarda il ruolo delle donne nel settore della pesca, a causa della estrema pesantezza del lavoro e della necessità di prolungata assenza da casa in caso di imbarco, la manodopera femminile è tradizionalmente assente all'interno del processo produttivo in mare. Ciò non esclude che alcune delle misure attivate nel prossimo periodo di programmazione possano essere dirette ad incentivare la presenza femminile soprattutto in quelle posizioni lavorative meno gravose. In particolare, il ruolo delle donne già al momento, e ancor più in futuro grazie alle priorità inserite nei bandi di gara, assume progressiva importanza in un'ottica di riconversione della attività della pesca verso altri settori come il pescaturismo (si pensi al ruolo che in tal caso potrebbe spettare alle mogli degli armatori) e l'acquacoltura, fermo restando il contributo delle donne, che andrà rafforzato, alle attività di ricerca e ai settori della trasformazione e commercializzazione.

2.6 Tutela e miglioramento dell'ambiente acquatico

Obiettivo strategico: recupero degli ecosistemi degradati attraverso azioni di protezione e sviluppo della fauna e della flora e attività finalizzate ad attività di ricerca e alla formazione professionale

Il permanere di una profittevole attività di sfruttamento delle risorse ittiche trova nella esistenza di un equilibrio fra sforzo di pesca e dimensione biologica degli stock un vincolo invalicabile. È un fatto che il rapporto fra le due variabili si presenta, al contrario, in qualche caso squilibrato e la stessa sostenibilità e perennità delle risorse possono essere messe in discussione dalla presenza di una capacità di pesca eccessiva e da ritmi di attività non compatibili con la consistenza biologica degli stock oggetti di sfruttamento.

Peraltro, le risorse ittiche subiscono una serie di effetti negativi prodotti da attività economiche che con l'ambiente marino hanno un rapporto attraverso il riversamento in esso di elementi inquinanti e,



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

comunque, nocivi in termini di sostenibilità delle risorse. In aggiunta, per evidenti ragioni di concentrazione degli inquinanti laddove la profondità delle acque risulta minore, gli effetti negativi risultano tanto maggiori quanto più vicino alla costa avviene l'attività di sfruttamento. Più che la pesca a carattere industriale, attiva in acque distanti dalla costa, è il segmento artigianale che opera lungo la fascia costiera che subisce gli effetti dell'inquinamento, ed in particolare sono le risorse sessili quelle che finora hanno dimostrato la maggiore sensibilità rispetto ad alterazioni ambientali. Una corretta analisi della situazione ambientale quanto alla interdipendenza tra ambiente e pesca richiede la modifica dell'approccio tradizionale ed il passaggio dalla visione unidirezionale a quella circolare secondo cui i processi economici trasformano l'ambiente e da esso vengono condizionati. Ciò è tanto più vero nel caso di attività economiche come la pesca che risultano fortemente influenzate dalle condizioni ambientali.

Le priorità strategiche che si intendono perseguire al fine di tutelare e migliorare l'ambiente acquatico possono essere così sintetizzate:

- recupero degli ecosistemi degradati attraverso una importante azione di protezione e sviluppo della fauna e della flora;
- introduzione di attrezzature selettive per lo svolgimento delle attività di sfruttamento;
- finanziamento di attività finalizzate allo studio, alla conservazione ed al ripristino degli stock sovrasfruttati, concorrendo alla tutela della biodiversità;
- ripopolamento controllato e mirato di specie i cui stock risultano sottoposti ad eccessivo prelievo rispetto agli stock il cui stato di sfruttamento è valutato accettabile;
- formazione professionale, in particolare quanto alla buona pratica di pesca ecocompatibile in applicazione del Codice FAO di Condotta per una Pesca Responsabile.

In Italia, l'istituzione delle aree marine protette ha assunto, negli ultimi anni, rilievo sempre maggiore; la crescente rilevanza che esse rivestono nell'attuale politica di gestione delle risorse ittiche è dovuta alla sempre più intensa integrazione fra le dinamiche produttive e quelle ambientali, testimoniata dal ruolo di primo piano assegnato nei vari documenti di programmazione, nazionali e comunitari, al principio di sviluppo sostenibile. La pesca costiera, nella gestione delle aree marine protette, ha una funzione di primaria importanza; nel mantenere la struttura socioculturale delle aree costiere, contribuire all'economia locale e attirare turismo culturale, senza esercitare effetti particolarmente negativi sull'ambiente.

I cambiamenti degli ultimi anni hanno determinato una accresciuta attenzione sociale verso i problemi ambientali tale da comportare una modifica nel comportamento degli operatori economici: da un atteggiamento passivo rivolto all'adeguamento a quanto previsto dalle norme ambientali, si è passati a considerare i fattori naturali come una rilevante componente della strategia di sviluppo dell'impresa stessa. Gli operatori del comparto, a partire dai pescatori, appaiono consapevoli dell'importanza delle aree marine protette, percepite come uno strumento utile a garantire la



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

salvaguardia delle risorse; grazie alla cresciuta attenzione verso problematiche ambientali appare necessario dare maggiore impulso all'implementazione di misure volte all'introduzione di tecniche di pesca maggiormente selettive e di pratiche di pesca responsabili.

La costituzione della rete Natura 2000, prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla *"Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"*, comunemente denominata Direttiva *"Habitat"*, contribuisce a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione; essa viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali ciò al fine di favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.

La direttiva Habitat all'art. 6 ha introdotto una procedura definita di "valutazione di incidenza" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Il presente PSN segue l'iter previsto dalla Direttiva sugli Habitat e ne persegue gli obiettivi cardine attraverso la promozione di attività acquicole tese alla valorizzazione e conservazione delle risorse ittiche, alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, e allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

2.7 Ispezione e controllo

Obiettivo strategico: potenziamento delle misure di controllo e sorveglianza sulle strutture produttive, sulle attività di pesca e di commercializzazione

Il regolamento (CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, assegna agli Stati membri il compito di controllare l'applicazione della politica comune della pesca. Esso si prefigge di fare rispettare le misure di salvaguardia delle risorse alieutiche e di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fissare i contingenti per l'anno successivo. Il regolamento potenzia il ruolo assegnato al controllo, estendendone il campo di applicazione dalle misure di conservazione all'attuazione della politica strutturale e alle misure in materia di commercializzazione, trasporto e messa in vendita dei prodotti della pesca.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Per l'Italia, il controllo è un tema principale nell'ambito della politica di gestione del settore ittico e grande rilevanza è assegnata alla struttura del sistema nazionale di controllo.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è l'autorità responsabile dell'attuazione della politica comune della pesca, ma non dispone di un corpo di controllo proprio. Il corpo militare della Guardia Costiera detiene la responsabilità primaria per il controllo della pesca. All'interno del Comando Generale delle Capitanerie di porto è istituito un centro nazionale specifico per il controllo della pesca (Centro nazionale di controllo della pesca). Altri corpi (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia) dispongono di competenze generali in materia di polizia e intervengono nel controllo della pesca a titolo sussidiario.

Il settore della pesca in Italia presenta alcune caratteristiche suscettibili di aumentare i rischi in materia di controllo quali la numerosità della flotta (circa 14 mila unità di cui il 60% con LFT<10 metri), la lunghezza della costa (circa 8000 km) e i numerosi punti di sbarco (802). A ciò occorre aggiungere che, ad eccezione del tonno rosso, non esiste un sistema di quote per le catture.

Allo scopo di conseguire la sostenibilità della pesca e il pieno rispetto della legislazione in vigore, l'amministrazione nazionale si prefigge il perseguimento di una serie di priorità strategiche per migliorare il controllo e l'ispezione per il prossimo periodo 2007-2013.

Le priorità strategiche, in linea con le azioni già avviate nel passato, consistono nel:

- migliorare il controllo dei pescherecci di maggiori dimensioni e delle loro attività, tramite il potenziamento del sistema di localizzazione continua delle navi via satellite (VMS);
- migliorare il controllo delle catture, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti relativi al giornale di bordo. Quest'ultimo, conformemente alla normativa comunitaria, è obbligatorio soltanto per le navi la cui lunghezza supera i 10 metri e che sbarcano quantitativi superiori a 50 kg nel caso di specie pelagiche e di 15 Kg nel caso delle specie demersali. Considerata la struttura della flotta italiana e il tipo di pesca praticato, la maggioranza dei quantitativi sbarcati sono esclusi dal campo di applicazione di tali disposizioni. Nonostante ciò, la gestione relativa alla raccolta, informatizzazione, controllo e gestione dei giornali di bordo risulta estremamente onerosa in termini di risorse umane e finanziarie, senza che peraltro, vi sia evidenza dei benefici derivanti dagli adempimenti regolamentari; va, infine, considerato che la stessa organizzazione delle procedure di raccolta ed informatizzazione dei dati relativi ai giornali di bordo è in fase di modifica. In particolare, è previsto un più attivo coinvolgimento delle Capitanerie di Porto;
- migliorare il controllo dello sforzo di pesca in zone soggette a regimi di limitazione delle attività di pesca;
- migliorare il controllo dell'impiego degli attrezzi da pesca;
- migliorare il controllo delle misure strutturali e dell'organizzazione dei mercati;



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

- migliorare il coordinamento tra i diversi corpi militari che intervengono nel controllo della pesca.

2.8 “Good governance” della PCP

Obiettivo strategico: rafforzamento e miglioramento della capacità di gestione ed attuazione delle azioni regionali e nazionali

La politica di bilancio adottata dall'Amministrazione Nazionale nel corso degli ultimi anni è stata diretta, essenzialmente, a favorire la realizzazione di investimenti a lungo termine finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione del settore in un quadro di tutela e salvaguardia delle risorse biologiche. In questo senso, le voci di spesa più significative hanno riguardato la valutazione dello stato delle risorse, la promozione di attività di pesca sostenibili e la sicurezza sanitaria dei prodotti. Inoltre, lo svolgimento delle attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo sono state progressivamente intensificate in modo da garantire un crescente rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali da parte delle imprese di pesca e degli altri attori del settore. Nel complesso delle uscite relative all'annualità 2004, la voce di spesa più importante è stata quella riferita ai servizi generali a sostegno della gestione, del controllo e della ricerca che ha riguardato tutti i mari italiani ed ha visto coinvolti tutti i centri di ricerca presenti a livello regionale (53 milioni di euro) seguita dai trasferimenti assegnati ad attività di ridimensionamento e di ammodernamento della flotta da pesca (37 milioni di euro).

Relativamente all'attività di controllo e di sorveglianza da parte dell'Amministrazione nazionale, il numero totale di infrazioni gravi comunicate dall'Italia alla UE è stato, per l'anno 2004, di 3.465. Fra le infrazioni riscontrare con più frequenza vi è la pesca esercitata senza licenza o autorizzazione necessaria (376 infrazioni) e quella esercitata senza alcuna autorizzazione (847). Un particolare rilievo ha assunto anche l'attività di controllo e sorveglianza nell'ambito delle attività commerciali e di quelle relative alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici. Violazioni sono state riscontrate in materia di magazzinaggio, trasformazione, immissione in vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle vigenti norme di commercializzazione (1.115 infrazioni).

In sintesi, la gran parte dei trasferimenti finanziari pubblici è stata, finora, utilizzata per realizzare servizi generali che non influenzano la capacità di pesca e non interferiscono con l'attività di sfruttamento delle risorse alieutiche.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

E' tuttavia, evidente, che l'attuazione di una strategia di "Good Governance" non può trovare soluzione nell'attività di controllo e neppure soltanto nella qualificazione dei capitoli di spesa in funzione della loro eventuale "dannosità" ai fini dello sfruttamento delle risorse.

La questione deve porsi, infatti, in termini di efficienza ed efficacia della spesa rispetto all'insieme degli obiettivi definiti dalla PCP ed, in definitiva, del sistema di gestione adottato: in particolare, occorre identificare dei punti chiave su cui finalizzare l'azione di governo del sistema pesca. Nello specifico, si dovrà migliorare la qualità progettuale delle future iniziative, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale in coerenza con gli obiettivi della PCP e di ottimizzazione dei risultati. A ragione di ciò la strategia di governo del nuovo programma verterà su tematiche ben definite e strettamente legate agli specifici obiettivi che si andranno ad identificare. La capacità di gestione da parte dei beneficiari delle diverse misure rappresenta un secondo aspetto funzionale al miglioramento dell'efficacia del programma.

Per assicurare la sostenibilità ambientale del Programma sarà necessario condurre in maniera appropriata il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso il quale, potrà essere garantito il rispetto degli obiettivi identificati nelle aree prioritarie e nelle strategie tematiche che discendono dal sesto programma Europeo d'Azione per l'Ambiente.

Ne deriva che la qualità del partenariato rappresenta un momento fondamentale di verifica preliminare volto a garantire una gestione del programma che sia realmente efficace e funzionale al raggiungimento degli obiettivi identificati.

Da questo punto di vista, l'esperienza maturata in Italia e che vede una costante attività di confronto e coinvolgimento delle diverse amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni di categoria, a livello centrale, regionale e locale, rappresenta un metodo da rafforzare nel corso dei prossimi anni.

In ogni caso, sulla base dei risultati emersi nel corso degli incontri di partenariato ai diversi livelli, politici ed amministrativi, sarà costituito un tavolo di concertazione al cui interno procedere alla co-determinazione delle decisioni in materia di attuazione e verifica del FEP, a partire dalla predisposizione del Programma Operativo.

L'importanza di tale tavolo deve essere letta nel quadro del previsto sistema di gestione, laddove in funzione del particolare assetto istituzionale italiano, lo Stato, in quanto responsabile della corretta esecuzione del FEP, procederà alla designazione delle Regioni quali organismi intermedi ai sensi dell'art.58 del Regolamento 1198/06.

Questa scelta, che riconosce e valorizza il patrimonio di esperienze maturato dalle Regioni nel corso del precedente periodo di programmazione, conferma l'adozione di un modello organizzativo decentrato che, sulla base delle decisioni assunte nel quadro del principio di co-determinazione, condiviso fra lo Stato e le Regioni, attribuisce compiti e funzioni alle Regioni che - in attuazione del



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

successivo Programma Operativo che sarà oggetto di Accordo Multiregionale - le esercitano nell'ambito della propria autonomia politica, gestionale ed amministrativa.

Questa scelta, pur comportando una struttura organizzativa più "leggera" e focalizzata su un numero contenuto di compiti, prevede:

- una presenza più articolata sul territorio nazionale
- un forte fabbisogno di coordinamento esterno finalizzato alla governance di soggetti operanti nei diversi contesti territoriali
- la necessità di valutare la capacità amministrativa degli Organismi Intermedi
- la necessità di predisporre procedure sostitutive in caso di inerzia o di inadempienza degli Organismi Intermedi delegati
- un rafforzamento delle competenze a livello regionale.

Questo ultimo modello, in considerazione dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2000/2006, consente di sfruttare le competenze sviluppate dalle e nelle diverse regioni e di avvicinare il momento decisionale ai beneficiari degli aiuti attraverso la rete territoriale delle regioni e dei loro delegati.

Le previste misure di assistenza tecnica, tra le quali il rafforzamento delle strutture degli uffici deputati alla gestione dei programmi e l' adeguamento degli strumenti a disposizione (studi, ricerche, analisi fattibilità ecc.) alle finalità perseguite tramite il Fondo Europeo per la Pesca, potranno giocare un ruolo essenziale in una logica di miglioramento dell'allocazione delle risorse nonché contribuire alla gestione del programma da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le linee guida dell'assistenza tecnica saranno, inoltre, rivolte ad assicurare il coordinamento e la sorveglianza del programma complessivo a valere sui i fondi FEP (PO), l'informazione statistica territoriale per misurare gli effetti dei programmi strutturali, rafforzamento delle procedure di monitoraggio.

In tal senso **l'asse prioritario 5 "Assistenza tecnica"** deve svolgere un importante ruolo di supporto diretto a soddisfare le esigenze di:

- Gestione ed attuazione del programma e coordinamento delle azioni regionali e nazionali;
- Rafforzamento e miglioramento della capacità di gestione ed attuazione delle azioni regionali e nazionali;
- Monitoraggio, valutazione e scambi di informazione sull'andamento del programma.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

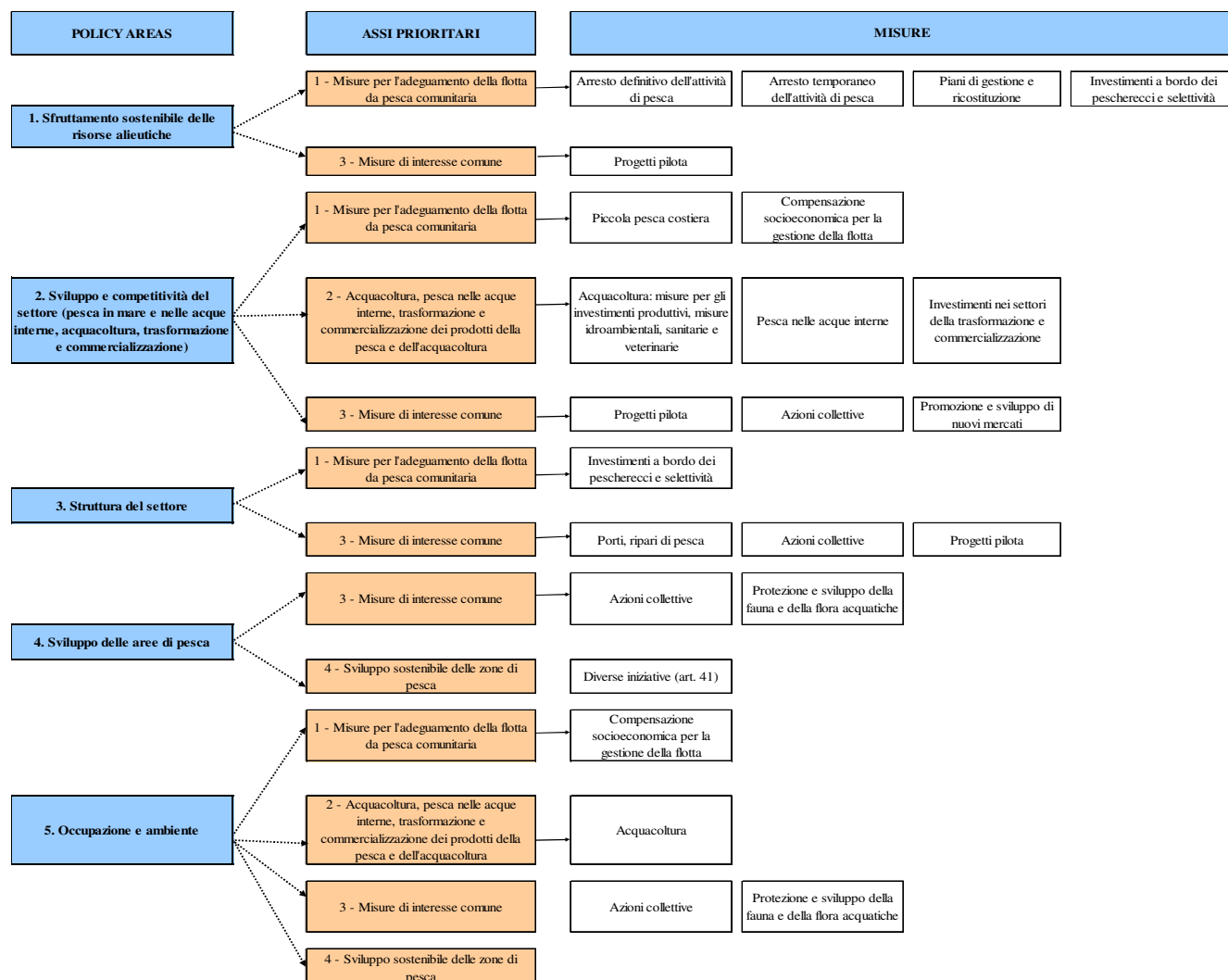
- Supporto all'azione di controllo e gestione della flotta.
- Monitoraggio del settore produttivo attraverso la raccolta e produzione di dati statistici relativi ai principali indicatori tecnico economici della flotta da pesca da realizzare da parte dei soggetti appartenenti al SISTAN e il monitoraggio delle produzioni d'acquacoltura;
- Integrazione dei programmi FEP, FEASR, FERS, FES e Fondo di internazionalizzazione;
- Istituzione di reti transnazionali e comunitarie tra soggetti che operano nel campo dello sviluppo sostenibile e per favorire scambi di esperienze e buone pratiche.

Sempre nel quadro dell'assistenza tecnica sono previste, inoltre, iniziative di accompagnamento agli interventi previsti per implementare gli obiettivi del FEP, attraverso programmi “tematici” di informazione, coerenti con le aree di intervento.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

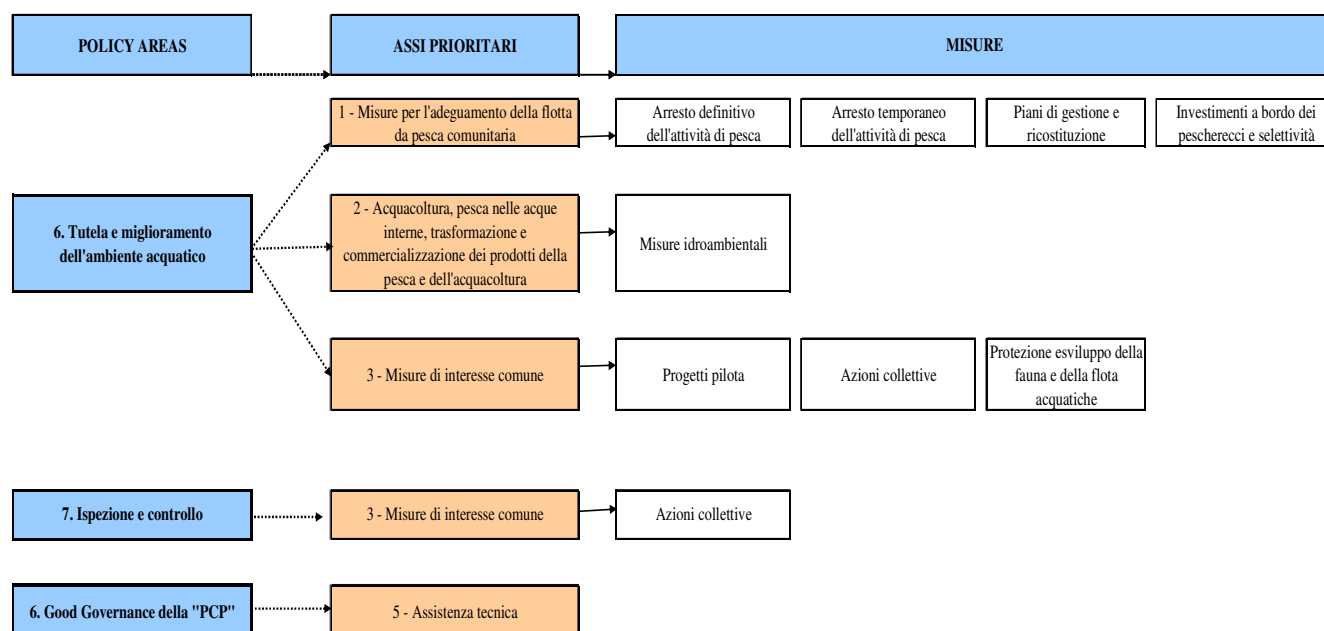
PSN - Policy Areas, Assi prioritari e Misure FEP 2007-2013





**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PSN - Policy Areas, Assi prioritari e Misure FEP 2007-2013





**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

2.9 Indicatori per ciascuna delle 8 “policy areas” della PCP

Gli indicatori sono stati identificati sulla base della loro capacità di rappresentare i risultati connessi con l'applicazione delle misure di intervento previste dal Regolamento. Nel quadro che segue gli indicatori prescelti sono stati associati a ciascuna delle “policy areas” descritte nel documento e rispondono ad esigenze di quantificazione e misurabilità.

N.	Area di interesse	Indicatori	Situazione di partenza	Obiettivo
1)	Sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche	Numero piani di gestione nazionali	0	3
		Numero piani di gestione locali	0	20
		Evoluzione della capacità di pesca	n. bat.: 13.955	n. bat.: -2%
			GT: 192.397	GT: -2%
			kW: 1.152.625	kW: -2%
		Numero attrezzi sostituiti	0	3.500
		kW sostituiti	1.152.625	4% del kW
2)	Sviluppo e competitività del settore	a) Evoluzione della redditività della flotta peschereccia	Profitto lordo/bat. (000 €): 35,37	Profitto lordo/bat. (000 €): +15%
		b) Evoluzione del grado di autoapprovvigionamento del mercato interno	produzione/consumi apparenti: 41%	produzione/consumi apparenti: 41%
		c) Evoluzione della quota dell'offerta nazionale costituita dall'acquacoltura	Prod. acquacoltura/prod. tot.:44,9%	Prod. acquacoltura/prod. tot.:50%
		d) Evoluzione del valore della produzione totale	Valore della produzione totale: 2.142 mln €	Valore della produzione totale: +15%
		e) Evoluzione del numero di imprese d'acquacoltura certificate	Numero imprese: <1%	Numero imprese: >5%
		f) Evoluzione del valore aggiunto per addetto nel settore della pesca	VA/occupati: 31.000 €	VA/occupati: +10%



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

		g) Evoluzione del valore della produzione dell'industria di trasformazione	756 mln €	10%
		h) evoluzione del valore della produzione commercializzata	Import: 3.669 mln €	Import: +10%%
			Export: 555 mln €	Export: +2%%
			Saldo commerciale: -3.114 mln €	Saldo commerciale: + 8%
		i) Evoluzione del valore della produzione di acquacoltura	Pesci: 3419 mln €	Pesci: +10%
			Molluschi: 288 mln €	Molluschi: +10%
			Totale: 629 mln €	Totale: +10%
		l) Evoluzione del valore della produzione interna per le principali specie	Pesci: 843 mln €	Pesci: +10%
			Molluschi: 298 mln €	Molluschi: +10%
			Crostacei: 354 mln €	Crostacei: +10%
3)	Struttura del settore	a) Evoluzione della partecipazione alle organizzazioni professionali	numero O.P.: 37	n. O.P.: + 6
		b) Numero di porti pescherecci e approdi	numero: 802	numero: +0
		c) Sicurezza e condizioni di lavoro	N. infortuni pesca: 339	N. infortuni pesca: -10%
4)	Sviluppo delle aree di pesca	a) Stima delle aree di pesca	0	+20
		b) Numero dei posti di lavoro creati o mantenuti	0	+500
		c) Incidenza sull'economia locale	0	+1
5)	Occupazione e ambiente	a) Evoluzione degli investimenti legati alla protezione dell'ambiente	0	+ 1%



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

6)	Tutela e miglioramento dell'ambiente acquatico	Numero progetti per il miglioramento delle condizioni ambientali e idrauliche in allevamenti estensivi	0	10
7)	Ispezione e controllo	a) Numero di infrazioni	numero: 2569	Numero: +20%
8)	"Good governance" della PCP	a) Risorse pubbliche finanziarie destinate al settore	Incid. % dei pagamenti al settore sul fatturato della produzione ittica: 8,3%	Incid. % dei pagamenti al settore sul fatturato della produzione ittica: 7%
		b) numero iniziative di assistenza tecnica	10	15



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

2.10 RIFERIMENTI AL QSN E AL PSN PER LO SVILUPPO RURALE

I principi generali della nuova programmazione delle politiche comunitarie per il periodo 2007-2013 prevedono di garantire la complementarietà e la coerenza degli interventi in un dato territorio e in uno specifico settore di attività. L'intervento del FEP dovrà, dunque, essere coerente con le politiche, le priorità e le attività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari comunitari (sia il FEASR sia gli altri Fondi Strutturali, FESR e FSE).

Sebbene tale coerenza e tale complementarietà saranno specificatamente indicate nel programma operativo (art.6 del Reg. n.1198/2006), è possibile individuare, già in questa sede, i principali punti di raccordo con la politica regionale di sviluppo e con il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale.

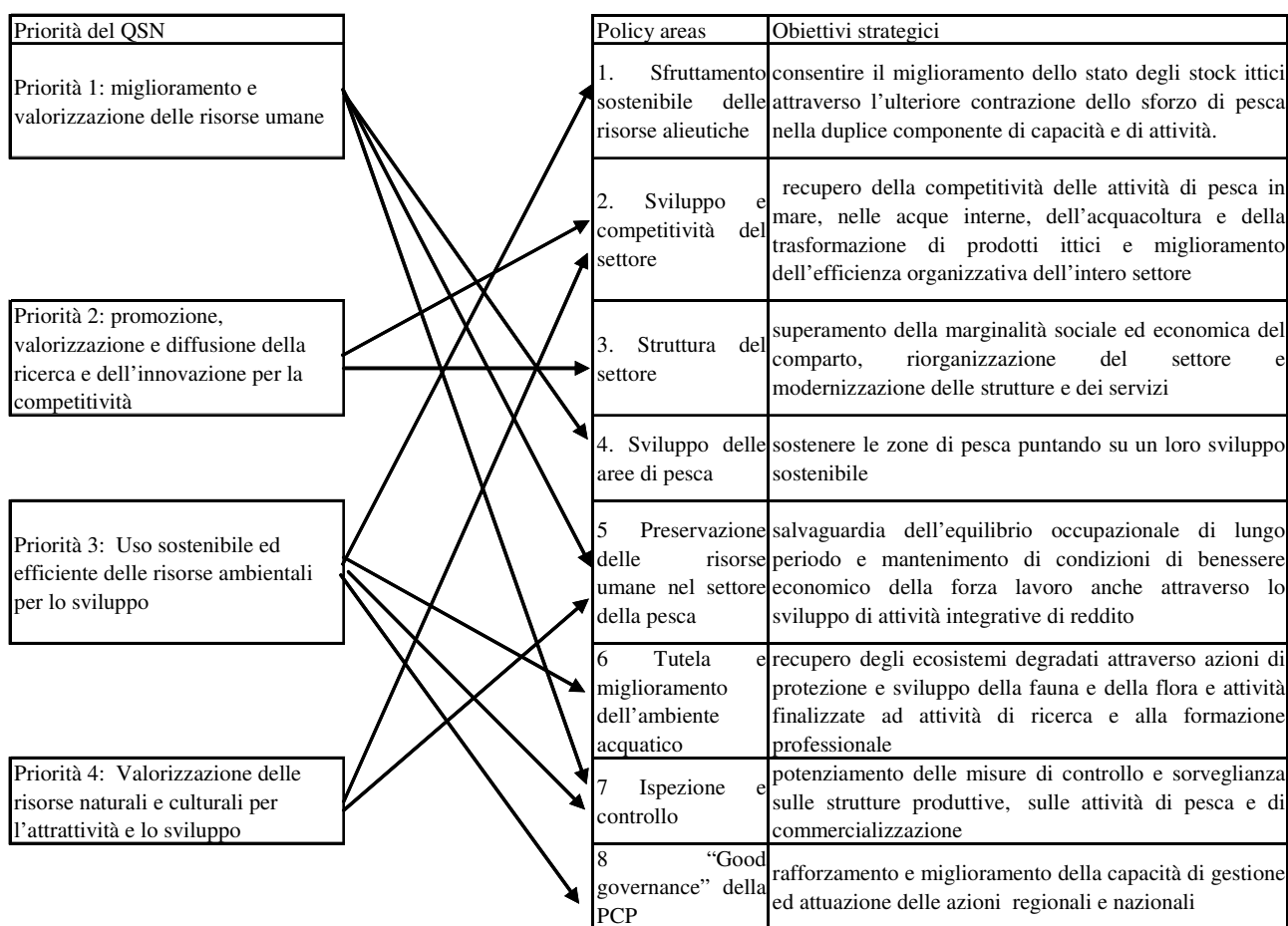
Per quanto riguarda le priorità indicate nel Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo, il Piano Strategico nazionale per la Pesca condivide tali orientamenti cardine individuando nelle esigenze di recupero e ricostituzione degli stock ittici, di riduzione dell'impatto socio economico e di miglioramento della competitività del settore le tre linee strategiche prioritarie da perseguire per il periodo 2007-2013

In maniera esplicita il QSN, prevede che per quanto riguarda l'integrazione con la strategia nazionale per la Pesca e l'Acquacoltura, la contestualità e l'integrazione degli interventi che ricadono in un determinato territorio marino-costiero rappresentano il presupposto essenziale per organizzare una offerta turistica innovativa orientata allo sviluppo locale. In particolare, nelle zone costiere dipendenti dalla pesca dove maggiore è l'impatto delle misure cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca, l'azione complementare tra tale Fondo e tutti gli altri strumenti finanziari comunitari deve essere finalizzata principalmente alla valorizzazione dei fattori di attrazione, e quindi alla diversificazione delle attività, agli interventi sul capitale umano, alla riconversione dell'attività di pesca (ospitalità nei borghi marini, ristorazione di mare, ecc.), per temperare i possibili impatti negativi sull'occupazione del settore e sui redditi degli addetti. In linea generale si ritiene che i percorsi previsti per il settore agro-alimentare possano specularmene ripetersi per il settore della Pesca.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Complementarità tra priorità del QSN e obiettivi strategici per policy areas del PSN



Per quanto riguarda l'integrazione con il FEASR, la politica di sviluppo rurale, se da un lato è finalizzata ad intervenire in uno specifico settore produttivo, dall'altro è tesa allo sviluppo dei territori e della protezione dell'ambiente, del territorio e delle identità culturali locali. Tutto ciò implica una diretta connessione del PSN per lo sviluppo rurale non solo con la politica di coesione ma anche con gli altri strumenti di intervento, tra cui il FEP.

Ecco che gli interventi sul capitale umano sono un primo ambito in cui il FSE e FEP si occuperanno di realizzare azioni sinergiche e complementari. Dunque il FEP supporterà le azioni formative lungo tutto l'arco della vita dei pescatori, degli acquacoltori e degli addetti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Mentre il FSE risponderà alle specifiche esigenze sul



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

territorio a favore di quei soggetti provenienti dal settore pesca/acquicoltura che desiderano ottenere il riconoscimento delle loro competenze, che vogliono ottenere delle qualifiche al di fuori del mondo della pesca o che necessitano di competenze generali (es. contabilità, formazione linguistica, etc.), ovvero non specifiche del settore della pesca.

Un ulteriore ambito di possibile sovrapposizione FESR e FEP riguarda il finanziamento di progetti pilota, la cui coerenza sarà assicurata a livello di programmazione operativa e provvederà, inoltre, ad assicurare una sinergia con gli interventi del 7° Programma quadro per la ricerca.

Circa la promozione dello sviluppo tecnologico e l'innovazione sia il FESR che il FEP possono intervenire, ma gli investimenti produttivi in favore dell'acquacoltura sono di esclusiva pertinenza del FEP. Quanto agli investimenti produttivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del FEP è circoscritta alle micro, piccole e medio imprese.

Infine, nell'ambito degli investimenti portuali nella programmazione operativa sarà indicato come si intende operare per ottenere effetti sinergici e complementari rispetto all'azione dei Fondi strutturali soprattutto nelle zone di pesca designate dalla programmazione del FEP.

La valorizzazione e conservazione delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente e della biodiversità è un altro obiettivo degli interventi previsti dal Regolamento FEP e dalle altre politiche comunitarie. Infatti, le azioni sulla tutela, studio e monitoraggio della biodiversità, così come la tutela del paesaggio, rientrano pure nel campo di azione del FESR nelle regioni dell'obiettivo Convergenza. D'altra parte, sono di esclusiva pertinenza del FEP gli interventi volti a preservare e migliorare la flora e la fauna acquatica nel quadro di Natura 2000, se inerenti all'attività di pesca o allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca selezionate. Fuori da questi ambiti, gli interventi volti alla tutela della biodiversità sono sostenuti dalle risorse nazionali.

Infine, le azioni rientranti nelle strategie locali elaborate da gruppi di attori locali devono trovare sinergia e integrazione con i Fondi strutturali, con riferimento alla riconversione delle attività di pesca, alla valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca, alla infrastrutturazione e agli obiettivi di servizio da assicurare. Dunque, nella programmazione operativa saranno meglio definite le sinergie fra i potenziali apporti dei Fondi strutturali in dette zone e i potenziali interventi FEP.

Un meccanismo che concorre alla complementarietà tra gli strumenti finanziari è il ricorso a bandi congiunti tra le diverse misure FEP e FSE dedicati alle zone dipendenti dalla pesca, in cui risulta essere più pressante l'esigenza di diversificazione dell'attività di pesca e l'avvio di processi di sviluppo autonomi.

Per quanto riguarda gli interventi idro-ambientali finanziati dal FEP e quelli a finalità ambientali sostenuti dal FEASR, la Politica di Sviluppo Rurale si limiterà agli interventi realizzati nelle aree la cui gestione eco-compatibile può avere un effetto positivo sulle acque di un bacino. In particolare, con riferimento agli investimenti non produttivi, il FEASR si limiterà ai soli casi in cui l'azienda ricavi una porzione marginale del proprio reddito dall'attività di commercializzazione dei prodotti



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

dell'acquacoltura. Viceversa le misure idro-ambientali finanziate dal FEP, saranno rivolte alle acque delle porzioni di bacini idrici in cui si pratica l'acquacoltura e alle aziende che derivano in maniera prevalente il proprio reddito dall'acquacoltura.

Circa lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca attuato da un partenariato pubblico-privato attraverso il FEP, qualora operi sullo stesso territorio un Gruppo di Azione Locale finanziato dal FEASR, si dovrà garantire la coerenza tra le strategie di sviluppo locale portate avanti dai due gruppi.

Si prevede la creazione di forme di coordinamento tra i Comitati di sorveglianza per l'integrazione tra i programmi e la partecipazione incrociata ai rispettivi Comitati di sorveglianza.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

3. INDICAZIONE DELLE RISORSE CHE SI INTENDE ATTIVARE PER REALIZZARE LA STRATEGIA NAZIONALE

La programmazione prevista ai fini della attuazione del FEP, sebbene rilevante, costituisce solo un parte dell'impegno nazionale in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura. Infatti, come è noto, la gestione della pesca in Italia è articolata in almeno tre livelli distinti. Il primo, di notevole rilevanza strategica, riguarda il livello comunitario sintetizzato nel presente documento.

Quanto alla ripartizione finanziaria in base alle "Policy areas", occorre rilevare che questa richiede preliminarmente la definizione delle priorità in materia di singole misure. Di conseguenza, atteso che le misure contenute in ciascun Asse prioritario confluiscono in "Policy areas" differenti, la cui competenza attuativa è distribuita fra livelli gestionali differenti, non è possibile in questa fase riportare una ripartizione finanziaria in base a tali aggregati. Ciò sarà possibile solo in sede di discussione del Programma Operativo, in quanto essa è la risultante del negoziato con le Amministrazioni regionali, quanto alla attribuzione di priorità per ciascuna delle misure di cui agli Assi.

Tuttavia, per quanto utile, la distribuzione delle risorse finanziarie fra i vari Assi rappresenta di per sé una prima approssimazione delle priorità condivise fra Stato e Regioni e come tale viene di seguito illustrata. Tale è il risultato conseguito in occasione di diverse riunioni ed, in particolare, di quelle avute il 27 marzo ed il 2 aprile 2007.

In tali circostanze è stato condiviso il principio che, in linea di massima, il 39% delle risorse sarà destinato per la attuazione delle misure di cui all'Asse 1, mentre il 24% ed il 26% dovranno essere destinate agli Assi 2 e 3 rispettivamente. Il 4% sarà utilizzato per l'attuazione dell'Asse 4, mentre il restante 8%, sarà utilizzato per l'attuazione delle diverse necessità connesse con l'assistenza tecnica. Ovviamente tale percentuale sarà confermata in caso di esito positivo alla richiesta di deroga ai sensi dell'art. 46, paragrafo 2 del Regolamento che sarà presentata dall'amministrazione nazionale, atteso il particolare assetto istituzionale italiano.

Infine, deve essere rilevato che la ripartizione finanziaria complessiva fra le regioni in Obiettivo Convergenza e quelle Fuori Convergenza ha determinato alcune difficoltà di dialogo. Infatti, la ripartizione delle risorse finanziarie fra le are in Convergenza e Fuori Convergenza non riflette l'effettiva struttura del settore ittico in Italia.

Un secondo livello riguarda la programmazione nazionale triennale che, pur condividendo gli stessi obiettivi della politica comune della pesca, è diretto alla attivazione degli strumenti di intervento a



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

supporto dell'azione dell'amministrazione centrale in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura nazionale. Essi risultano complementari rispetto agli strumenti territoriali previsti dalla strategia di programmazione comunitaria assegnati alle Regioni. Ciò al fine di ricondurre all'interno di un unico disegno programmatico le iniziative previste dalle norme nazionali e comunitarie. Tale approccio è diretto ad assicurare la necessaria convergenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, in particolare alla luce delle recenti modifiche del quadro normativo comunitario, in particolare alla luce del regolamento FEP e del Regolamento "Mediterraneo".

Relativamente alla programmazione nazionale di cui sopra, per l'anno 2007, è prevista una disponibilità di 25.706.695 euro, fra spese correnti (12.331.6953 €) e di investimento (13.375.000 €). In aggiunta, la Legge Finanziaria 2007 ha previsto una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per garantire l'esecuzione della misura di arresto temporaneo, nel quadro della riduzione dello sforzo di pesca.

Il terzo livello riguarda la programmazione regionale. Anche in questo caso, le risorse rese disponibili dalle singole regioni tendono ad integrare le risorse del FEP in una logica di rafforzamento dell'azione prevista dalla politica comune della pesca.

Ripartizione delle risorse finanziarie per l'attuazione della strategia nazionale, mln €

	Annualità	UE	Nazionale
FEP			
Obiettivo di convergenza	2007-2013	318,2	318,2
Fuori obiettivo di convergenza	2007-2013	106,0	106,0
Piano Triennale	2007		25,7
De minimis	2007-2010		94,5



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

4. PROCEDURE PER LO SVILUPPO, L'IMPLEMENTAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE

Il Piano Strategico Nazionale è stato elaborato in stretta cooperazione con le autorità regionali, le altre autorità pubbliche competenti, le associazioni ed i sindacati di categoria. Il “partenariato” tra l'Amministrazione nazionale e le amministrazioni regionali risponde all'obiettivo di garantire l'ampia ed efficace partecipazione di tutti gli organismi appropriati.

Il tema del partenariato è centrale nella visione strategica della pesca italiana 2007-2013, periodo in cui si prevede l'accentuarsi di una serie di debolezze, se non ci saranno gli effetti di mitigazione dovuti ai nuovi interventi.

E' prevedibile, che anche con le verifiche sulla applicazione di alcune direttive comunitarie, si pensi a quelle relative all'acqua, o alla tutela degli ecosistemi marini, solo per citare gli aspetti ambientali, molti paesi dovranno rivedere l'uso delle risorse entro il 2013.

Le fasi che hanno portato alla stesura definitiva e la trasmissione del PSN alla Commissione sono state le seguenti:

1. indagini preliminari
2. elaborazione provvisoria del PSN
3. consultazione
4. stesura documento definitivo e invio alla Commissione

1. Indagini preliminari

Al fine di costruire un sistema appropriato per valutare i risultati degli interventi, in un contesto di sistema allargato che coinvolge pesca, acquacoltura, ambiente, turismo, politiche agro-alimentari e per la salute, è stato avviato un sistema di consultazione allargato con tutte le parti interessate, al fine di individuare le priorità strategiche e le principali azioni da intraprendere nel prossimo periodo di programmazione 2007-2013.

Al fine di svolgere un partenariato efficace, sin dal 2004 sono stati svolti alcuni incontri tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le parti interessate.

Il principale scopo di tali riunioni risiedeva nell'informare i soggetti coinvolti circa le modifiche apportate al Reg. 1198/2006 nel corso delle numerose riunioni svolte a Bruxelles e nel raccogliere eventuali proposte di emendamento. Ai lavori hanno partecipato sia soggetti istituzionali (ovvero tutte le Regioni in Obiettivo Convergenza e Fuori Convergenza), sia soggetti che rappresentano il



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

partenariato economico e sociale, ovvero le organizzazioni professionali e quelle cooperative del settore della pesca.

A titolo puramente indicativo si menzionano le seguenti riunioni, che hanno rappresentato momenti di incontro e di proficuo dibattito:

- il 24 settembre 2004 fu presentata la Proposta di Regolamento COM(2004)497final, alle Regioni, evidenziando le principali differenze con lo strumento SFOP e suggerendo loro di far pervenire alla Direzione Generale del Ministero un contributo scritto sul contenuto della proposta di regolamento ed eventuali domande da rappresentare alla Commissione europea.
- il 25 febbraio 2005 fu svolto un secondo incontro sulla proposta di regolamento FEP, questa volta discutendo in modo dettagliato l'articolato della suddetta proposta.

Successivamente alla data di approvazione del FEP (27 luglio 2006), gli incontri relativi al partenariato sono stati notevolmente incrementati, sia quantitativamente che qualitativamente, compatibilmente col breve tempo a disposizione, dettato dall'imminente inizio del periodo di programmazione 2007-2013.

2. Elaborazione del PSN

L'elaborazione provvisoria del PSN ha inteso rispondere ai requisiti richiesti dal Regolamento 1198/2006 art.15 con l'obiettivo generale di riportare la strategia nazionale globale per lo sviluppo della pesca nel periodo 2007-2013.

Il PSN si articola nelle seguenti sezioni principali:

- 1) Descrizione generale del settore della pesca comprendente: i principali indicatori economici del settore ittico, la pesca, lo stato e l'evoluzione della flotta peschereccia, le regioni o le aree dove il settore della pesca svolge un ruolo significativo nell'economia locale (zone dipendenti dalla pesca), L'acquacoltura, l'industria di trasformazione, il mercato dei prodotti ittici e la conflittualità tra l'attività di pesca e le altre attività che necessitano del mare per essere esercitate.
- 2) Analisi SWOT tesa a cogliere le carenze e le potenzialità per lo sviluppo dei settori pesca e acquacoltura tramite una disamina dei principali punti di forza, debolezza, minacce e opportunità dei vari segmenti del "sistema pesca e acquacoltura". L'analisi è condotta in modo da offrire il necessario e coerente supporto alla definizione degli obiettivi prioritari del Piano.
- 3) Obiettivi generali e priorità nazionali in relazione alla PCP - coerenza strategica tra assi prioritari e fra "policy areas", queste ultime relative allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, allo sviluppo e competitività del settore, alla struttura del settore, allo sviluppo delle aree di pesca,



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

all'occupazione, all'ambiente acquatico, a ispezione e controllo e, infine, alla “good governance” della PCP.

4) Indicazione delle risorse che si intende attivare per realizzare la strategia nazionale.

5) Procedure per lo sviluppo, l'implementazione ed il monitoraggio del piano strategico nazionale.

6) Tabelle allegate al piano strategico nazionale.

3. Consultazioni

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento (CE) 1198/2006, la consultazione sul piano strategico nazionale è stata condotta in partenariato con le seguenti autorità e organismi designati dallo Stato,:

(a) Autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti:

Fanno capo a questa voce i referenti designati dalle Regioni Italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, I RAPPRESENTANTI DEL Ministero dell'Economia e dell'Ambiente.

(b) Parti economiche e sociali:

Ricadono in tale gruppo le seguenti associazioni di categoria, con le quali già nel precedente periodo di programmazione venivano svolte le consultazioni in materia di pesca, nonché le principali rappresentanze sindacali:

- AGCI - ANAPI Pesca – API – Federcoopesca – Federpesca – Legapesca - UNCI Pesca - Unicoop
- FAI-CISL - FLAI-CGIL - UILA-UIL

(c) Tutti gli altri soggetti interessati a formulare le proprie osservazioni in materia.



**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Ai fini della predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo sono stati presi contatti con le autorità ambientali istituzionali, il Ministero dell'Ambiente, e le organizzazioni (incluse quelle non governative) e le associazioni competenti in materia.

In considerazione dell'assetto istituzionale italiano, la bozza del Programma Strategico Nazionale è stata sottoposta ad una attenta revisione in stretta concertazione con tutte le Regioni e Province Autonome attraverso una serie di incontri. Nondimeno per quanto riguarda il partenariato socio-economico, sono state svolte riunioni *ad hoc* con i soggetti prima citati. In totale, si contano 10 riunioni formali e varie consultazioni informali, nelle quali è stato altresì oggetto di discussione la bozza di regolamento applicativo FEP.

In dettaglio, sono state svolte le seguenti consultazioni:

- 7 settembre 2006. Riunione con parti economiche e sociali. Incontro volto al fine di illustrare il Regolamento (CE) 1198/2006 e la bozza del PSN e richiedere eventuali osservazioni.
- 18 settembre 2006. Riunione con parti economiche e sociali, volta a definire procedure attuative per il FEP.
- 19 settembre 2006. Riunione con le Regioni. Incontro con le Autorità di gestione, controllo e pagamento delle Regioni volto al fine di illustrare il Regolamento (CE) 1198/2006 e la bozza del PSN e richiedere eventuali osservazioni sulla bozza di Regolamento applicativo datata 13 settembre 2006.
- 20 settembre 2006. Riunione tra Assessori regionali e Sottosegretario di Stato delegato, volta all'individuazione delle priorità del FEP e a stabilire la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
- 18 ottobre 2006. Riunione con parti economiche e sociali volta a individuare le strategie e gli obiettivi del piano nazionale.
- 20 novembre 2006. Riunione tra Assessori regionali e Sottosegretario di Stato. Incontro volto all'individuazione delle priorità e delle strategie del FEP e a stabilire la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

- 26 novembre 2006. Riunione con Associazioni di Categoria e Rappresentanti del sistema cooperativo nella quale, sono stati individuate le priorità e gli obiettivi relativamente alle esigenze di ricostituzione e tutela delle risorse ittiche ed alle misure socio economiche.
- 27 novembre 2006. Riunione con le Regioni volta a discutere una bozza di esecuzione delle strategie di gestione del Regolamento 1198/2006 ed eventuali competenze gestionali. In particolare sono state discusse le ipotesi di esecuzione dell'Asse 1 in relazione alle esigenze di tutela delle risorse e ruoli delle singole autorità pubbliche.
- 27 novembre 2006. Riunione con sindacati nella quale, oltre a sviluppare il dialogo sul piano nazionale, sono stati acquisiti suggerimenti quanto alla definizione della strategia di sostegno all'occupazione inerente il PSN.
- 5 dicembre 2006. Riunione fra Regioni e Ministero per la ripartizione delle competenze e delle risorse finanziarie
- 27 marzo 2007, Riunione fra gli Assessori regionali ed il Sottosegretario Tampieri avente per obiettivo la definizione dell'accordo "politico" sulla condivisione delle strategie e delle risorse finanziarie fra lo Stato e le Regioni.
- 28 marzo 2007, Riunione di partenariato con tutte le parti sociali, Ministero dell'Ambiente, Ministero del Tesoro, Associazioni di categoria e Associazioni ambientaliste per la discussione preliminare della bozza definitiva del PSN. Acquisizione dei pareri da parte dei partecipanti
- 2 Aprile 2007, Riunione del partenariato ai sensi dell'art.8 del Reg.1198/06. La Riunione ha visto la partecipazione di tutte le parti interessate, ivi inclusa una rappresentanza della Commissione in qualità di Osservatori. La riunione si è conclusa con la condivisione della strategia e del documento e l'invio, previo inserimento di alcuni contributi frutto della discussione, alla Commissione europea per il dialogo.

4. Stesura documento definitivo e trasmissione alla Commissione

Tutti i contributi effettuati nel corso di tali incontri hanno fornito utili suggerimenti alla stesura delle varie versioni preliminari del PSN, all'individuazione dei fabbisogni e delle criticità, all'individuazione delle aree prioritarie, alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento, all'individuazione degli strumenti di attuazione.



***Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali***
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Dalla risultante di tutti i contributi emersi a seguito dei numerosi incontri di partenariato è stato redatto il documento finale. Tale documento rappresenta, pertanto, una sintesi condivisa da tutte le parti in causa e, come tale, è stato da queste formalmente approvato. A seguito di tale approvazione, in data 10 aprile 2007, il Piano strategico nazionale è trasmesso alla Commissione.

A seguire nella riunione formale di dialogo del 14 giugno 2007 fra lo Stato Italiano e la Commissione, sono state redatte le modifiche richieste dalla Commissione Europea. Il nuovo testo è stato presentato alla riunione plenaria di partenariato in data 23 luglio 2007 e sono state illustrate le modifiche apportate. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità alle procedure di approvazione del nuovo documento, è stato deciso di procedere alla approvazione del documento mediante procedura scritta. Il partenariato si è impegnato a far pervenire le eventuali osservazioni entro venerdì 27 luglio e l'amministrazione si è impegnata ad inserirle nel testo.

Alla data del 27 luglio sono pervenute alcune richieste di modifica e, come d'accordo, sono state fatte proprie nel documento.

In data 3/8/2007, il nuovo documento è stato formalmente trasmesso alla Commissione mediante sistema SFC 2007.

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.3.2007

Vademecum

Vademecum FEP

CAPITOLO I..... 3

1. Definizioni..... 4

2. Obiettivi..... 7

3. Principi di intervento..... 8

CAPITOLO II 15

Assi prioritari..... 15

4. Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria 16

5. Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura..... 26

6. Asse prioritario 3: misure di interesse comune 45

7. Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca (articoli 43, 44 e 45 del FEP e articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del RA) 56

8. Asse prioritario 5: Assistenza tecnica (articolo 46 del FEP)..... 65

INTRODUZIONE

Il nuovo regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca¹ (di seguito denominato "FEP") stabilisce il quadro normativo di base per l'elaborazione dei documenti di programmazione relativi al periodo 2007-2013.

Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 sono fissate dal regolamento ...del ² (di seguito denominato "RA").

Oltre ai due regolamenti citati, i presenti orientamenti forniscono una guida in materia di applicazione per il periodo di programmazione 2007-2013. Essi riuniscono in modo strutturato varie parti dei testi giuridici in modo da offrire consigli operativi sull'applicazione delle diverse disposizioni contemplate dai testi. I presenti orientamenti non sostituiscono i testi giuridici di base. Essi sono stati concepiti come una guida per aiutare gli Stati membri e i servizi della Commissione ad applicare i regolamenti coerentemente. A fini di trasparenza, gli orientamenti saranno presentati al comitato del Fondo europeo per la pesca e messi a disposizione degli Stati membri.

Modifiche e aggiornamenti del testo potranno risultare necessari alla luce dell'esperienza pratica acquisita nel periodo di attuazione. Le eventuali modifiche saranno elaborate in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Le interpretazioni fornite nei presenti orientamenti lasciano impregiudicate eventuali decisioni della Corte di giustizia, la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente vincolante sulla validità e l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie.

Gli orientamenti sono divisi in due capitoli, ciascuno dei quali può essere utilizzato come un documento a se stante. Per facilitare la lettura e la comprensione delle prescrizioni giuridiche i corrispondenti articoli del FEP e del RA sono riportati nel testo di ciascun capitolo.

I presenti orientamenti sono essenziali per la preparazione dei nuovi programmi operativi.

Firmato

Il Direttore generale

¹ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

² Regolamento ... del ... recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. GU L ..., ... 2007, pag. 1.

CAPITOLO I

Sintesi dei principali elementi

Il presente capitolo fornisce chiarimenti su alcune definizioni, obiettivi e norme generali inerenti agli aiuti. I punti principali trattati sono:

- le definizioni utilizzate nell'ambito del FEP di "peschereccio", "imbarcazione di servizio utilizzata in acquacoltura" e "nave operante nelle acque interne";
- la definizione del concetto di beneficiario;
- l'obiettivo dell'acquacoltura sostenibile indicato all'articolo 4, lettera a), del FEP;
- i principi di complementarità, coerenza e proporzionalità;
- la verificabilità e la controllabilità delle misure e le disposizioni in materia di ammissibilità.

1. DEFINIZIONI

1.1. Definizione di peschereccio, imbarcazione di servizio utilizzata in acquacoltura e nave operante nelle acque interne

Articolo 3, lettere c) e d), del FEP

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

c) "peschereccio": una nave ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

d) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

Articolo 33, paragrafo 1, del FEP - Pesca nelle acque interne

1. Ai fini del presente articolo, per "pesca nelle acque interne" si intendono le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio.

Articolo 10, paragrafo 2, del RA

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

2. Gli aiuti di cui all'articolo 29 del regolamento di base possono riguardare le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura. I pescherecci definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio non sono considerati imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura, anche se sono impiegati esclusivamente in acquacoltura.

Articolo 13, paragrafo 1, del RA

Pesca nelle acque interne

1. Ai fini dell'articolo 33 del regolamento di base, per "pescherecci dediti alla pesca nelle acque interne" si intendono i pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

- Conformemente all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002³, il FEP definisce un **peschereccio** come qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive. L'espressione "**risorse acquatiche**

³

GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

vive" utilizzata nella definizione di peschereccio si riferisce alle specie acquatiche disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marina.

L'espressione "**sfruttamento commerciale**", impiegata nella stessa definizione di peschereccio, si riferisce allo sfruttamento commerciale delle specie acquatiche marine viventi disponibili e accessibili e, pertanto, non riguarda l'acquacoltura.

- I "**pescherecci dedicati esclusivamente alla pesca nelle acque interne**" sono, conformemente all'articolo 33 del FEP e all'articolo 13, paragrafo 1, del RA, i pescherecci attrezzati per lo sfruttamento commerciale delle risorse vive delle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia. I termini "e che non sono iscritti", impiegati nell'articolo 13, paragrafo 1, del RA, indicano che i pescherecci non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia e che non lo saranno in alcun momento dei cinque anni successivi alla data della decisione di finanziamento presa dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 56 del FEP.
- "**Imbarcazione di servizio utilizzata in acquacoltura**" è, conformemente all'articolo 3, lettera d), del FEP, un'imbarcazione utilizzata per lo sfruttamento commerciale di organismi che rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto. Il "raccolto" non è limitato ai pesci adulti, in quanto ad esempio anche il novellame può essere prelevato per uso ulteriore.

I termini "**organismi acquatici**" impiegati all'articolo 3, lettera d), del FEP comprendono tutte le specie di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati, alghe marine e altre alghe viventi in ambiente acquatico.

Conformemente a quanto sopra esposto, le navi che operano esclusivamente in acque interne e le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura sono escluse dal sostegno previsto nell'ambito dell'asse prioritario 1 del FEP. Le navi che operano esclusivamente in acque interne possono tuttavia beneficiare dell'aiuto del FEP ai sensi dell'articolo 33 e delle pertinenti disposizioni degli assi prioritari 3 (artt. 37 e 41) e 4 del FEP. Le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura possono invece fruire delle pertinenti disposizioni degli assi prioritari 2 (art. 29), 3 (artt. 37 e 41) e 4 del FEP.

1.2. Beneficiario

Articolo 3, lettera l), del FEP

l) "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell'aiuto pubblico;

L'allegato II del FEP fissa i limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione e, se del caso, il contributo minimo dei beneficiari privati.

L'articolo 3, lettera l), del FEP definisce il beneficiario come una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell'aiuto pubblico.

Per determinare l'intensità dell'aiuto ai fini dell'applicazione dell'allegato II del FEP, un'impresa pubblica che agisce come una normale impresa commerciale (ossia

secondo le regole e le pratiche dell'economia di mercato) è considerata in questo caso un beneficiario privato. Di conseguenza, le operazioni da essa realizzate rientrano nella stessa categoria delle operazioni identiche effettuate da persone fisiche o giuridiche di diritto privato.

2. OBIETTIVI

2.1. Acquacoltura sostenibile

Articolo 4, lettera a), del FEP

Obiettivi

Gli interventi a titolo del FEP sono finalizzati a:

a) sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l'acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;

Ove possibile, l'acquacoltura sostenibile dovrebbe essere organizzata nell'ambito di una pianificazione dello spazio o dei siti collettivi. A tale riguardo è opportuno che gli Stati membri differenzino fra i diversi interessi (turismo, industria, edilizia abitativa, zone soggette a vincolo ambientale, ecc.) al momento dell'installazione di nuovi impianti acquicoli. Gli Stati membri sono incoraggiati a designare in anticipo i siti che si prestano allo sviluppo dell'acquacoltura in modo da evitare o minimizzare i conflitti riguardanti l'uso dello spazio quando viene presentata una domanda relativa ad un progetto di acquacoltura. Lo sviluppo, la ristrutturazione o il miglioramento dei siti acquicoli possono fruire di finanziamenti ai sensi dell'articolo 37, lettera g), del FEP.

3. PRINCIPI DI INTERVENTO

3.1. Complementarità e coerenza

Articolo 6 del FEP

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il FEP interviene a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del FEP sia coerente con le politiche, le priorità e le attività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari comunitari. Tale coerenza e tale complementarità sono indicate, in particolare, nel programma operativo.

3. Le operazioni finanziate dal FEP sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento del FEP ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio [9], il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e altri strumenti finanziari della Comunità.

5. Le operazioni finanziate dal FEP non aumentano lo sforzo di pesca.

Articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del FEP

Contenuti del programma operativo

1. Il programma operativo contiene:

e) informazioni sulla complementarità con le misure previste dal FEASR, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, ove opportuno;

Articolo 44, paragrafo 6, del FEP

Misure ammissibili

6. Qualora una delle misure di cui al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, lo Stato membro specifica nel programma operativo se tale misura è sostenuta dal FEP o da un altro strumento di finanziamento comunitario.

Allegato I, Parte A, punto 6 b) 5, del RA (Contenuto del programma operativo)

(5) informazioni sulle distinzioni rispetto ad attività analoghe finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione nonché, ove appropriato, i provvedimenti presi per garantire la complementarità con tali fondi ed altri strumenti finanziari esistenti;

Nel programma operativo gli Stati membri devono fornire informazioni sulla distinzione rispetto ad attività analoghe finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione. Se del caso, essi devono inoltre comunicare informazioni sui provvedimenti presi a garanzia della complementarità con tali fondi ed altri strumenti finanziari esistenti. In linea di massima, l'ammissibilità di una misura o di una zona al beneficio del FEP non dovrebbe comportare l'esclusione di tutti gli altri tipi di sostegno comunitario, purché nel programma operativo siano specificati criteri di distinzione.

Tali informazioni devono comprendere:

- la valutazione e la motivazione della complementarità con le attività, le politiche e le priorità comunitarie, in particolare con gli obiettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- i criteri di distinzione applicati alle misure finanziate nell'ambito degli assi prioritari 1, 2 e 3;
- è opportuno indicare i criteri di distinzione in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dal FEP ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4 (piccola pesca costiera), dell'articolo 27 (compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria), dell'articolo 28, paragrafo 3 (apprendimento permanente per la produzione dell'acquacoltura), dell'articolo 29 (misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura), dell'articolo 30 (misure idroambientali), dell'articolo 35 (misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione), dell'articolo 37, lettera i) (azioni collettive intese ad accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione) e dell'articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca);
- in relazione all'asse prioritario 2, articolo 30, paragrafo 2, lettera a), ("le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente"), un criterio di distinzione potrebbe essere costituito dalla natura dell'impegno ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del FEP. Il FEP può intervenire a favore delle operazioni nell'ambito delle quali il beneficiario si impegna a rispettare requisiti ambientali che riguardano esclusivamente le attività di acquacoltura, mentre il FEASR può intervenire a favore delle operazioni che interessano stagni non sfruttati commercialmente per l'acquacoltura;
- con riguardo alle misure finanziate nell'ambito dell'asse prioritario n. 4, i criteri che consentono di distinguere le strategie di sviluppo locale rientranti in tale asse prioritario da quelle attuate dai "gruppi di azione locale" del FEASR;
- per quanto riguarda le misure finanziate nell'ambito dell'asse prioritario n. 5, i criteri che consentono di distinguere le misure di assistenza tecnica sostenute dal FEASR, dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

3.2. Proporzionalità

Articolo 9 del FEP

Proporzionalità

1. L'attuazione di un programma operativo è di competenza dello Stato membro. Detta competenza è esercitata al livello territoriale appropriato conformemente ai sistemi istituzionali di ciascuno Stato membro e al presente regolamento.

2. I mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare a seconda dell'importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso dei mezzi utilizzati a fini di valutazione, controllo e partecipazione della Commissione al comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 e per le relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi.

Articolo 2 del RA**Modalità specifiche per alcuni programmi operativi**

Per i programmi operativi la cui spesa pubblica ammissibile totale non supera i 90 milioni di euro a prezzi 2004, disposizioni specifiche sono previste all'articolo 28, paragrafo 2, e agli articoli 51, 52 e 53.

Articolo 28 del RA

Descrizione delle misure di informazione e pubblicità nel programma operativo e nelle relazioni annuali e finali di attuazione

1. Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera g), punto v), del regolamento di base, il programma operativo comprende almeno i seguenti elementi:

a) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari potenziali e ai beneficiari, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, con il loro stanziamento indicativo;

b) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, con il loro stanziamento indicativo;

c) i servizi amministrativi o gli organi responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e pubblicità;

d) le modalità di valutazione delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità.

2. Ai programmi operativi menzionati all'articolo 2 non si applicano le lettere c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le relazioni annuali e la relazione finale di attuazione di un programma operativo di cui all'articolo 67 del regolamento di base comprendono:

a) le misure di informazione e pubblicità attuate;

b) le modalità relative alle misure di informazione e pubblicità di cui all'articolo 31, lettera d), del presente regolamento compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui i dati possono essere consultati.

La relazione annuale di attuazione relativa al 2010 e la relazione finale di attuazione di cui all'articolo 67 del regolamento di base contengono un capitolo in cui sono valutati i risultati delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità, conformemente al paragrafo 1, lettera d, del presente articolo).

Articolo 51 del RA

Deroghe generali

1. Per i programmi operativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'autorità di audit non è tenuta a presentare alla Commissione la strategia di audit prevista all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base.

2. Per quanto riguarda i programmi operativi menzionati all'articolo 2 del presente regolamento, se il parere sulla conformità dei sistemi di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base, non contiene riserve o se le riserve in questione sono state sciolte in seguito all'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere:

a) che il parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base in merito all'efficace funzionamento del sistema è affidabile e

b) che effettuerà i propri audit in loco solo qualora alcuni elementi indichino carenze nel sistema che incidono sulle spese certificate alla Commissione in un anno per il quale il parere formulato a titolo dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base non esprime alcuna riserva riguardo a tali carenze.

3. Qualora la Commissione raggiunga la conclusione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essa ne informa lo Stato membro interessato.

Ove alcuni elementi indichino l'esistenza di carenze, essa può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare gli audit conformemente all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento di base o può effettuare i propri audit a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 52 del RA

Istituzione di organismi e procedure a norma del diritto nazionale

1. Per i programmi operativi di cui all'articolo 2 gli Stati membri possono avvalersi, oltre che delle deroghe previste all'articolo 51, della possibilità di istituire, in conformità del diritto nazionale, gli organismi e le procedure per svolgere:

a) le funzioni dell'autorità di gestione con riguardo alla verifica dei prodotti e dei servizi cofinanziati e delle spese dichiarate a norma dell'articolo 59, lettera b), del regolamento di base;

b) le funzioni dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 60 del regolamento di base;

c) le funzioni dell'autorità di audit di cui all'articolo 61 del regolamento di base.

2. Qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità indicata al paragrafo 1 del presente articolo, non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di base.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità indicata al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 71 del regolamento di base si applicano mutatis mutandis.

Articolo 53 del RA

Disposizioni specifiche riguardanti gli organismi e le procedure istituiti a norma del diritto nazionale

1. Con riguardo ai programmi operativi per i quali uno Stato membro si è avvalso della possibilità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Le verifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sono effettuate dagli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

3. Gli audit delle operazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati in conformità delle procedure nazionali. Non si applicano gli articoli 42 e 43 di tale regolamento.

4. L'articolo 44, paragrafi 2 -5, si applica mutatis mutandis all'elaborazione dei documenti rilasciati dagli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

La relazione annuale di controllo e il parere annuale sono redatti secondo i modelli che figurano nell'allegato VI.

5. Gli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1, adempiono agli obblighi fissati all'articolo 46, paragrafo 2.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli di cui agli allegati IX e IX.

6. Le informazioni da includere nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli 47, 48 e 49 comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

La proporzionalità e la maggiore semplificazione della gestione dei programmi operativi, in particolare la gestione finanziaria e il controllo, dovrebbero essere accompagnate da sanzioni più rigorose e da recuperi tempestivi in caso di irregolarità o di frodi.

La Commissione è determinata a trovare un equilibrio adeguato fra la necessità di un approccio uniforme, ove sia necessario, e l'esigenza di una maggiore flessibilità nell'applicazione delle norme, ove sia opportuno. A tal fine nell'elaborazione del RA

essa si è proposta di stabilire in quale misura le norme comuni siano realmente necessarie e se lo Stato membro, nella sua funzione di autorità di gestione, di audit o di certificazione, rappresenti il livello più idoneo per intraprendere azioni intese ad assicurare l'adempimento delle responsabilità definite nella normativa comunitaria.

Tali principi generali trovano la loro attuazione concreta nell'articolo 2 del RA. Esso riguarda principalmente gli strumenti impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri per la gestione e il controllo del programma operativo che potrebbero essere modulati in funzione dell'entità del contributo pubblico.

Ove appropriato, la Commissione ha tenuto conto della necessità di adattare le disposizioni che disciplinano il FEP e di stabilire in determinati casi norme specifiche per i programmi operativi la cui spesa pubblica ammissibile totale non supera i 90 milioni di euro a prezzi 2004 (di seguito definiti piccoli programmi operativi).

Considerati l'importo della dotazione FEP assegnata a ciascuno Stato membro e il tasso di cofinanziamento massimo e minimo fissato dal FEP, è stato stabilito il seguente elenco indicativo degli Stati membri interessati dalla proporzionalità: AT, BE, CY, CZ, FI, HU, IE, LT, MT, NL, SK e SI.

Per i piccoli programmi operativi si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo le disposizioni applicabili sono stabilite all'articolo 28, paragrafo 2, e agli articoli 51, 52 e 53 del regolamenti di applicazione del FEP;
- per quanto riguarda le valutazioni, la presentazione delle informazioni elencate nel documento di lavoro sulla valutazione ex ante⁴ può essere meno particolareggiata. Le valutazioni sono tuttavia considerate ricevibili solo se contengono tutte le informazioni elencate nel suddetto documento di lavoro.

Con riguardo alle condizioni specifiche che le valutazioni ex ante devono soddisfare, anche la presentazione dei requisiti della direttiva VAS, del rendiconto riepilogativo e della descrizione delle misure può essere meno particolareggiata.

- Per quanto riguarda le relazioni annuali e le relazioni finali di attuazione, le informazioni elencate all'articolo 67, paragrafo 2, del FEP possono essere presentate in forma meno particolareggiata. Tuttavia, conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del FEP, le relazioni devono contenere tutte le informazioni indicate all'articolo 67, paragrafo 2, del FEP per essere ritenute ricevibili.

⁴

Doc. EFFC/7/2007 del 21.3.2007.

3.3. Disposizioni comuni

3.3.1. *Verificabilità e controllabilità delle misure e disposizioni in materia di ammissibilità*

Conformemente alle disposizioni del titolo VII del FEP, gli Stati membri devono assicurarsi che tutte le misure che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo gli Stati membri devono predisporre sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.

È inoltre compito degli Stati membri garantire che il livello dei premi e delle compensazioni sia tale da evitare compensazioni eccessive. Quando determinano il livello dei premi gli Stati membri devono cercare il miglior rapporto costi/efficacia. Per i casi previsti all'articolo 30, paragrafo 4, lettere b) e d), del FEP, i premi non devono superare né l'importo delle perdite effettivamente subite dal beneficiario, né quello dei costi aggiuntivi.

I costi di un'operazione sono considerati ammissibili solo se sono necessari per la realizzazione dell'operazione stessa e se non sarebbero stati sostenuti qualora l'operazione non fosse stata attuata. I costi di esercizio ordinari non sono ammissibili al sostegno del FEP, tranne ove siano espressamente previsti dal FEP o dal RA.

Qualora il sostegno sia concesso per investimenti, i beneficiari, in conformità della normativa nazionale, possono chiedere un anticipo all'organismo abilitato ad effettuare i pagamenti ai beneficiari.

CAPITOLO II

ASSI PRIORITARI

Sintesi dei principali elementi

Il presente capitolo offre chiarimenti in merito all'attuazione delle diverse misure e alla terminologia utilizzata. I principali elementi trattati sono:

- con riguardo all'asse prioritario 1 (misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria): contenuto dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca e dei piani nazionali di disarmo, raccomandazioni sul controllo dell'arresto temporaneo delle attività di pesca ed esempi di criteri oggettivi per il calcolo dei premi applicabili, chiarimenti sugli investimenti a bordo dei pescherecci riguardanti le condizioni per la riduzione della potenza motrice nonché chiarimenti sulle misure previste per la piccola pesca costiera;
- con riguardo all'asse prioritario 2 (misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura): definizione di diversi termini, esempi di misure e costi ammissibili e campo di applicazione del sostegno a favore della pesca nelle acque interne;
- con riguardo all'asse prioritario 3 (misure di interesse comune): chiarimenti relativi ai beneficiari ammissibili, definizioni di diversi termini, elenchi indicativi o esaustivi dei costi ammissibili nell'ambito delle misure applicabili, finalità dei progetti pilota e campo di applicazione dell'articolo 42 del FEP (modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività);
- con riguardo all'asse prioritario 4 (sviluppo sostenibile delle zone di pesca): chiarimenti relativi all'estensione dei territori interessati da un gruppo, struttura dei gruppi, contenuto della strategia di sviluppo locale e costi ammissibili per l'acquisizione delle competenze e l'agevolazione della preparazione e attuazione della strategia di sviluppo locale;
- con riguardo all'asse prioritario 5 (assistenza tecnica): chiarimenti relativi alla rete comunitaria di messa in rete dei gruppi e campo di applicazione del sostegno per il miglioramento delle capacità amministrative.

4. ASSE PRIORITARIO 1: MISURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA COMUNITARIA

4.1. Campo di applicazione e contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca (articoli 21 e 22 del FEP, allegato I, parte A, del RA)

Articolo 21

Campo di applicazione

Il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti seguenti:

a) aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

i) piani di ricostituzione previsti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

ii) misure di emergenza previste dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

iii) il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa;

iv) piani di gestione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

v) misure di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

vi) piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria.

Articolo 22 del FEP

Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca nel piano strategico nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso assegna la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 21, lettera a), punto i).

2. I piani di adeguamento dello sforzo di pesca possono comprendere tutte le pertinenti misure previste nel presente capo.

3. Nei casi di cui all'articolo 21, lettera a), punti i), ii) e iv), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci e i pescatori coinvolti sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della notifica della Commissione.

4. Ogni anno gli Stati membri comunicano, nelle relazioni annuale e finale di attuazione di cui all'articolo 67, i risultati ottenuti nell'attuazione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca. I risultati sono quantificati utilizzando i pertinenti indicatori definiti nei programmi operativi.

L'articolo 21 del FEP definisce il campo di applicazione del sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria. Tale campo di applicazione comprende gli aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca qualora tali piani rientrino nei casi elencati nel suddetto articolo.

L'articolo 22 del FEP definisce il contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca.

I piani di adeguamento dello sforzo di pesca costituiscono lo strumento principale di attuazione delle riduzioni dello sforzo di pesca, quale definito all'articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 2371/2002. Essi devono contenere i seguenti elementi:

- (a) descrizione del contesto: attività di pesca interessate (flotte, zone e stock ittici). Se del caso, stato biologico delle risorse e livelli attuali della capacità e dello sforzo di pesca;
- (b) quadro normativo: riferimento ai testi giuridici che sostengono o giustificano il piano in relazione alle misure di conservazione previste ai capitoli II e III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio o al mancato rinnovo di un accordo di pesca;
- (c) risultati attesi in termini di livelli dello sforzo di pesca e, ove opportuno, contributo previsto al miglioramento degli stock o alla redditività della flotta interessata;
- (d) misure contemplate nel piano, precisando quelle per le quali si prevede il finanziamento;
- (e) programmi di sorveglianza, indicatori compresi, e procedure di riesame.

Gli Stati membri possono adottare più di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca.

Nel programma operativo gli Stati membri devono indicare come intendono adottare ed attuare i piani di adeguamento dello sforzo di pesca. Essi devono inoltre spiegare come intendono procedere per assegnare la priorità ai piani di ricostituzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del FEP e dell'allegato I, parte A (contenuto del programma operativo), del RA.

4.2. Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca (articolo 23 del FEP e articolo 4 del RA)

4.2.1. Piani nazionali di disarmo

Articolo 23, paragrafo 2, del FEP

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca***2. L'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci è programmato sotto forma di piani nazionali di disarmo da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore.***

I piani nazionali di disarmo devono comprendere i seguenti elementi:

- (1) un obiettivo in termini di riduzione della capacità, ripartito fra le parti principali della flotta interessata;
- (2) uno stanziamento indicativo per la durata del piano nazionale di disarmo;
- (3) come lo Stato membro terrà conto, in base ai dati sulle catture, dell'effettiva capacità di pesca dei pescherecci interessati dall'arresto definitivo;
- (4) disposizioni atte a garantire che i pescherecci oggetto del disarmo abbiano svolto attività di pesca sufficienti nei due anni precedenti;
- (5) una descrizione di come gli Stati membri intendono attuare i piani nazionali di disarmo.

È inoltre opportuno tenere conto dei fattori seguenti:

- (a) un piano di disarmo può essere rinnovato o adeguato conformemente alla normativa nazionale e alle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- (b) un unico piano di adeguamento dello sforzo di pesca può comprendere uno o più piani di disarmo applicabili alla stessa flotta per periodi diversi;
- (c) un piano di adeguamento dello sforzo di pesca può comprendere uno o più piani di disarmo applicabili a diverse parti della flotta;
- (d) prima di istituire un nuovo piano di disarmo nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca occorre completare una valutazione di quello precedente;
- (e) conformemente all'articolo 23 del FEP, un piano nazionale di disarmo può riguardare unicamente l'arresto definitivo delle attività di pesca.

4.2.2. Livello dei premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca***Articolo 23, paragrafo 3, del FEP***

3. Per facilitare l'attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca gli Stati membri possono indire gare di appalto o pubblicare inviti a presentare proposte.

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia in base a criteri obiettivi quali:

a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il suo valore assicurato;

b) il fatturato realizzato dal peschereccio;

c) l'età del peschereccio e la sua stazza espressa in GT o potenza motrice espressa in kW.

Articolo 4, paragrafo 2, del RA

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

2. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 23 del regolamento di base.

Gli Stati membri possono fissare il livello dei premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca utilizzando i massimali indicati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 o massimali equivalenti, purché dimostrino che il livello dei premi rappresenta per loro il miglior rapporto costi/efficacia.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del RA, il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 23 del regolamento di base. Il termine "metodi" comprende sia i criteri che la formula per il calcolo dei suddetti premi.

4.3. Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca (articolo 24 del FEP e articolo 5 del RA)

4.3.1. Arresto temporaneo delle attività di pesca

Articolo 24 del FEP

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di:

i) dodici mesi, prorogabili di altri dodici mesi, nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i);

ii) tre mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);

iii) sei mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);

iv) sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii);

v) otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni gradualmente dello sforzo di pesca;

vi) tre mesi nell'ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), per il periodo di sostituzione dei motori;

vii) sei mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse.

2. Il contributo finanziario del FEP alle misure di cui ai punti da i) a vi) del paragrafo 1 per Stato membro per l'intero periodo dal 2007 al 2013 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 1 milione di EUR o il 6 % dell'aiuto finanziario comunitario assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.

Tuttavia, tali soglie possono essere superate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

3. La sospensione stagionale e ricorrente delle attività di pesca non entra in linea di conto per la concessione di indennità o pagamenti nel quadro del presente regolamento.

L'articolo 24 del FEP definisce le condizioni per il finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci.

Il finanziamento di tali misure è subordinato alla sospensione temporanea delle attività di pesca svolte dal peschereccio interessato e dai pescatori.

La prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca deve essere fornita all'autorità nazionale competente dal proprietario del peschereccio o dai pescatori.

L'autorità nazionale competente deve garantire, ed essere in grado di provare, che il peschereccio interessato ha cessato tutte le attività di pesca nel periodo dell'arresto temporaneo.

A fini di ispezione e di controllo, il modo più efficace per garantire che il peschereccio interessato abbia cessato tutte le attività di pesca nel periodo in questione è la sospensione della licenza di pesca a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza⁵.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, gli Stati membri possono/devono riconoscere i membri dell'equipaggio come pescatori.

4.3.2. Livello dei premi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

Articolo 5 del RA

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

⁵

GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.

1. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 24 del regolamento di base.

2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di base, per "aiuto finanziario comunitario assegnato al settore" si intende il contributo del FEP al programma operativo dello Stato membro interessato.

Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 24 del FEP. È opportuno che gli Stati membri fissino il livello del premio per l'arresto temporaneo delle attività di pesca tenendo conto di criteri oggettivi, quali:

- (a) i costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è bloccato nel porto (oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione);
- (b) se del caso, i costi finanziari legati a prestiti che coprono il periodo di arresto temporaneo;
- (c) la parte della perdita di reddito subita dai pescatori e dai proprietari dei pescherecci;
- (d) la parte dello stipendio di base percepito dai pescatori.

4.4. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (articolo 25, articolo 26, paragrafo 2, del FEP e articolo 6 del RA)

4.4.1. Aiuti per la sostituzione del motore. Riduzione della potenza motrice

Articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5, del FEP

3. Il FEP può contribuire a una sostituzione di motore per nave, purché:

a) per le navi definite all'articolo 26, paragrafo 1, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio;

b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a), il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio;

c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.

4. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c) di detto paragrafo.

5. Le condizioni per l'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 4 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3.

Articolo 6, paragrafi 3 e 4, del RA

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

3. La riduzione di potenza del motore del 20% può essere conseguita da un gruppo di navi, secondo quanto disposto all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base, alle seguenti condizioni:

- a) tutti le navi appartenenti allo stesso gruppo sono identificate individualmente;**
- b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo operano nelle stesse zone di gestione;**
- c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo utilizzano i medesimi attrezzi da pesca elencati nell'appendice III, sezione C, del regolamento (CE) n.1639/2001 della Commissione;**
- d) uno stesso gruppo non può comprendere più di cinquanta navi.**

4. Le uscite di capacità dalla flotta con aiuti pubblici non sono imputate alla riduzione di potenza del 20% che può essere conseguita da un gruppo di navi conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base.

Per i pescherecci indicati all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b) (navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse dai piccoli pescherecci), e all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), del FEP (pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione) il FEP può contribuire alla sostituzione del motore purché il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio. Questa diminuzione di potenza è definitivamente perduta e la Commissione ridurrà di conseguenza i livelli di riferimento per la flotta peschereccia dello Stato membro interessato.

Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice conseguita da un gruppo di navi si applica la formula seguente:

potenza finale $\leq$ potenza iniziale - riduzione di potenza del 20%

dove:

potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni;

riduzione di potenza del 20% = il 20% della potenza dei motori che vengono sostituiti con aiuti pubblici;

potenza finale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo dopo la sostituzione dei motori.

In conformità con l'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono finanziare investimenti a bordo dei pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri nell'ambito di un piano di salvataggio e di ristrutturazione e nel

rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁶.

Gli "aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione" di cui all'articolo 21, lettera f), del FEP comprendono gli aiuti pubblici (nazionali e comunitari) concessi dal FEP in aggiunta agli aiuti nazionali accordati nell'ambito dei regimi di salvataggio e di ristrutturazione.

4.5. Piccola pesca costiera (articolo 26 e articolo 37, lettera l), del FEP e articolo 7 del RA)

4.5.1. Misure ammissibili per la piccola pesca costiera

Articolo 26 del FEP

Piccola pesca costiera

1. Ai fini del presente articolo, per "piccola pesca costiera" si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria [12].

2. Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure di cui all'articolo 25 a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II può essere ridotto di 20 punti percentuali.

3. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche di cui all'articolo 27 a favore della piccola pesca costiera.

4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

b) promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

d) incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;

e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

Tutte le misure previste per la flotta nell'ambito dell'asse prioritario 1 del FEP si applicano anche ai piccoli pescherecci (ossia arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, investimenti a favore della selettività e compensazione

⁶ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria, ecc.). L'intensità dell'aiuto per gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività è tuttavia più favorevole ai pescherecci che praticano la pesca costiera rispetto al resto della flotta, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del FEP. Anche le condizioni di aiuto per la sostituzione del motore sono più favorevoli per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera.

L'articolo 26, paragrafo 4, e l'articolo 37, lettera l), del FEP prevedono inoltre aiuti supplementari a favore della piccola pesca costiera (cfr. punto 4.5.2). Tali aiuti non sono disponibili per il resto della flotta .

4.5.2. Sostegno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, e dell'articolo 37, lettera l), del FEP

Articolo 26, paragrafo 4, del FEP

Piccola pesca costiera

4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

- a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;**
- b) promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;**
- c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;**
- d) incoraggiare l'utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;**
- e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.**

Articolo 37, lettera l), del FEP

Azioni collettive

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

- l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'articolo 26, paragrafo 4;**

Il FEP prevede:

- all'articolo 26, paragrafo 4, del FEP, finanziamenti per premi individuali ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera e

- all'articolo 37, lettera l), del FEP, finanziamenti per le misure che contribuiscono agli obiettivi della piccola pesca costiera di cui all'articolo 26, paragrafo 4.

Per l'elaborazione di tali misure occorre tener conto di quanto segue:

- le azioni indicate alle lettere d) ed e) dell'articolo 26 del FEP possono essere realizzate individualmente;
- il sostegno previsto all'articolo 26, paragrafo 4, lettere a), b) e c) del FEP, riguarda misure i cui obiettivi possono essere conseguiti solo se esse sono realizzate da singoli operatori che agiscono collettivamente, da organizzazioni che agiscono per loro conto o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri come più idonee per il conseguimento dei suddetti obiettivi;
- ad esempio, l'obiettivo "migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca" non può essere conseguito se la misura è attuata solo da uno o anche da diversi proprietari di pescherecci. Tale misura necessiterebbe del sostegno attivo di tutti i proprietari di pescherecci nella zona di pesca interessata. Il finanziamento previsto all'articolo 26, paragrafo 4, del FEP, tuttavia, riguarda unicamente i premi concessi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che partecipano all'operazione in questione. A tale riguardo, anche se l'operazione è attuata da un'organizzazione che agisce per loro conto, il finanziamento di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del FEP copre il premio concesso ai membri dell'organizzazione che partecipano all'operazione stessa. Le spese sostenute dall'organizzazione per l'operazione in questione possono essere finanziate ai sensi dell'articolo 37, lettera l), del FEP;
- il sostegno previsto all'articolo 37, paragrafo l), del FEP può essere concesso per misure che contribuiscono agli stessi obiettivi indicati all'articolo 26, paragrafo 4, del FEP. Sono tuttavia ammissibili solo le spese sostenute dall'organizzazione che intraprende l'operazione e non quelle sostenute dai pescatori e dai proprietari di pescherecci che vi partecipano.

5. ASSE PRIORITARIO 2: ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

5.1. Campo di applicazione del sostegno a favore della produzione dell'acquacoltura

Articolo 28 del FEP

Ambito dell'intervento nella produzione in acquacoltura

1. Il sostegno mirato alla produzione dell'acquacoltura può essere concesso alle seguenti misure:

a) misure per investimenti produttivi nell'acquacoltura;

b) misure idroambientali;

c) misure di sanità pubblica;

d) misure veterinarie.

2. I trasferimenti di proprietà di un'azienda non sono ammissibili all'aiuto comunitario.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può costituire un contributo all'apprendimento permanente.

4. Per quanto riguarda le operazioni di cui agli articoli 29, 31 e 32 effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

5. Gli Stati membri provvedono a che esistano meccanismi adeguati per evitare effetti controproducenti, in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie o di incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse di pesca.

6. Per le operazioni di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [13], gli aiuti sono concessi solo se sono state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.

Articolo 9 del RA

Ambito dell'intervento nella produzione dell'acquacoltura

Il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base può coprire i costi delle valutazioni previste dalla direttiva 85/337/CEE⁷.

Articolo 26 del RA

⁷

GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Disposizioni comuni relative agli assi prioritari da 1 a 4

Non sono ammissibili alla partecipazione del FEP le spese seguenti:

- a) ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 37, lettera i), e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata;**
- b) la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.**

Le misure a favore della produzione acquicola ammissibili nell'ambito del FEP sono quelle che riguardano gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura di cui all'articolo 29 del FEP, le misure idroambientali previste all'articolo 30 del FEP, le misure sanitarie di cui all'articolo 31 del FEP e le misure veterinarie di cui all'articolo 32 del FEP.

Gli organismi acquatici prodotti possono essere destinati al consumo umano diretto sotto forma di prodotti alimentari o ad altri utilizzi, quali mangimi per pesci di allevamento (ad es., gamberetti di acqua salmastra, Artemia), pesci ornamentali, animali acquatici da ripopolamento o esche vive (polichetti).

Il sostegno previsto agli articoli 29, 30, 31 e 32 del FEP può essere concesso anche per l'apprendimento permanente e riguardare investimenti materiali e immateriali. A tale riguardo, conformemente all'articolo 26, lettera a), del RA, l'acquisto o la costruzione di stagni o di altre infrastrutture dell'acquacoltura destinati unicamente a scopi formativi può essere finanziato per un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata.

5.1.1. Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (articoli 28 e 29 del FEP e articoli 9, 10 e 26 del RA)

5.1.1.1. Diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato

Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del FEP

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;**

Articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del RA

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

a) "nuove specie": specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato;

b) "specie con buone prospettive di mercato": specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all'offerta;

La redditività economica degli investimenti che contribuiscono alla diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato deve essere assicurata mediante un'analisi di mercato previsionale sulle specie di acquacoltura condotta dallo Stato membro o dai beneficiari. Se l'analisi è effettuata dallo Stato membro, essa può fruire dei finanziamenti per l'assistenza tecnica previsti all'articolo 46, paragrafo 2, del FEP.

I risultati dell'analisi devono essere trasmessi all'autorità di gestione, che è tenuta a verificare la conformità con le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 5, del FEP. Per quanto riguarda gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione finalizzata alla produzione di nuove specie, gli Stati membri devono accertarsi che le tecniche di allevamento di queste nuove specie siano sperimentate e ben consolidate.

5.1.1.2. Tecniche di acquacoltura che riducono in modo sostanziale l'impatto negativo sull'ambiente

Articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del FEP

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

b) applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del RA

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

c) "normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura": attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in ambito sanitario, veterinario o ambientale;

Le tecniche di acquacoltura che si ritiene riducano in modo sostanziale l'impatto negativo sull'ambiente sono le seguenti:

- (a) l'allevamento off-shore, o in mare aperto, ossia l'acquacoltura marina praticata in zone del mare non protette.

Nel caso dei pesci, la definizione "gabbie di allevamento off-shore" (o "in mare aperto") si riferisce alle attività acquicole praticate in siti esposti a forti ondate. Questa maggiore esposizione alle onde è correlata alla distanza dalla costa o alla mancanza di ripari nella topografia dei luoghi. Pertanto nella definizione "gabbie di allevamento off-shore" (o "in mare aperto") si tiene più conto del grado di esposizione alle onde che della distanza dalla costa. La maggiore esposizione alle onde non è inoltre legata alla situazione giuridica della zona interessata. Nel caso della molluschicoltura marina, le zattere e i filari galleggianti in mare aperto possono avere effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento;

- (b) l'allevamento con ricircolo idrico

- Si tratta di sistemi a terra chiusi o parzialmente chiusi utilizzati per la produzione acquicola in cui le acque effluenti sono trattate per essere riutilizzate. Sono tecniche di itticoltura estremamente avanzate, con impatto nullo o minimo sull'ambiente in quanto filtrano e ricircolano i propri effluenti (limitando così le emissioni), eliminano il rischio della fuoriuscita di pesci e in generale risolvono i problemi di spazio e di disponibilità di acqua.

5.1.1.3. Attività tradizionali dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente

Articolo 29, paragrafo 1, lettera c), del FEP

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

c) sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del RA

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

d) "tradizionali attività dell'acquacoltura": pratiche consolidate nel tempo, correlate al contesto sociale e al patrimonio culturale di una determinata zona.

Esempi di attività considerate "**tradizionali attività dell'acquacoltura**":

- l'ostricoltura sulla costa atlantica francese e la molluschicoltura in molte zone costiere europee;

- l'allevamento estensivo o semi-intensivo in laguna di spigola e orata praticato in alcune regioni dell'Italia settentrionale e della Spagna meridionale; l'allevamento intensivo di queste specie in gabbie di rete non è considerato un'attività tradizionale dell'acquacoltura;
- l'allevamento estensivo della carpa in stagni in alcune zone dell'Europa centrale.

5.1.1.4. Investimenti ammissibili nel contesto delle misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Articolo 29, paragrafo 1, del FEP

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

Articolo 10, paragrafo 3, del RA

3. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento di base, gli aiuti previsti all'articolo 29 dello stesso regolamento possono riguardare investimenti relativi al commercio al dettaglio in azienda quando tali investimenti fanno parte integrante delle aziende di acquacoltura.

Il sostegno previsto all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del FEP può riguardare:

- costi di costruzione, costi di ampliamento, armamento e ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

L'acquisto di riproduttori e novellame delle specie da allevare è tuttavia considerato un costo di esercizio e non è pertanto ammissibile al finanziamento. Nemmeno il trasferimento di proprietà è ammissibile al sostegno del FEP (cfr. punto 5.1).

- Investimenti riguardanti il commercio al dettaglio in azienda. Per "commercio al dettaglio in azienda" si intende un punto di vendita situato all'interno dell'allevamento ittico in cui il pesce prodotto sul posto è venduto direttamente dall'allevatore ai consumatori.
- Apprendimento permanente, compresi investimenti materiali e immateriali (cfr. anche il punto 5.1).

5.1.1.5. Imprese ammissibili alle misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Articolo 29, paragrafo 3, del FEP

3. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:**a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese****nonché****b) alle imprese non contemplate all'articolo 3, lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di EUR.****4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.**

Per le misure ammissibili nell'ambito degli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura il sostegno è limitato alle seguenti categorie di imprese:

- microimprese, piccole e medie imprese di categoria a), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- Secondo l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione, la categoria delle microimprese, piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un bilancio totale annuo non superiore a 43 milioni di euro;

nonché

- le imprese di categoria b) che occupano almeno 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un bilancio totale annuo superiore a 43 milioni di euro, ma che occupano meno di 750 dipendenti o realizzano un fatturato annuo inferiore a 200 milioni di euro.

In conformità all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), del FEP, per valutare se un'impresa è ammissibile al sostegno nell'ambito del FEP con riguardo agli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, lo Stato membro deve determinare se essa rientra in una delle categorie definite all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), del FEP. A tal fine lo Stato membro deve utilizzare in tutti i casi gli strumenti previsti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Di conseguenza, se un'impresa non soddisfa le condizioni per essere considerata una microimpresa o una piccola o media impresa, e non è pertanto ammissibile ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del FEP, esso deve ancora servirsi degli strumenti indicati nella raccomandazione citata (ad es., aggiungere ai dati propri dell'impresa una parte o la totalità dei dati finanziari e di quelli relativi agli effettivi delle imprese associate o collegate, ecc.) per poterne verificare la situazione e l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del FEP.

5.1.1.6. Priorità alle microimprese e alle piccole imprese**Articolo 29, paragrafo 4, del FEP****4. Gli Stati membri assicurano che la priorità sia data alle microimprese e alle piccole imprese.**

Articolo 10, paragrafo 5, del RA

5. Per quanto riguarda le misure descritte all'articolo 29 del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.

Per le misure riguardanti gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura gli Stati membri devono assicurare che il sostegno sia concesso in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese utilizzando meccanismi chiari, come:

- riservando alle microimprese e alle piccole imprese più del 50% dei finanziamenti disponibili per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura o
- considerando le dimensioni dell'impresa un criterio prioritario ai fini della selezione o della graduatoria dei beneficiari.

Gli Stati membri devono descrivere nel programma operativo i meccanismi utilizzati per assicurare che sia data priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

5.1.2. Misure idroambientali (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), articolo 28, paragrafi da 2 a 6, e articolo 30 del FEP, articoli 9 e 11 del RA)

5.1.2.1. Campo di applicazione delle misure idroambientali

Articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, del FEP**Misure idroambientali**

1. Il FEP può sostenere la concessione di indennità compensative per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e a preservare la natura.

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) le perdite di reddito subite;

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

Articolo 11, paragrafo 5, del RA

Misure idroambientali

5. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di base, per "buone pratiche in acquacoltura" si intende il rispetto della normativa vincolante in ambito sanitario, veterinario o ambientale, e l'utilizzo di protocolli di produzione che impediscano lo spreco di risorse e l'inquinamento evitabile.

Il sostegno per le misure idroambientali nell'ambito del FEP può essere concesso solo per l'impiego di metodi di produzione acquicoli nelle imprese di acquacoltura e non è destinato al miglioramento dell'ambiente al di fuori di tali imprese.

Un'impresa può presentare domanda per più di una delle forme di sostegno previste all'articolo 30, paragrafo 2, del FEP.

Il sostegno di cui all'articolo 30 del FEP deve essere concesso sotto forma di indennità compensativa e va calcolato sulla base dei criteri indicati all'articolo 30, paragrafo 4, del FEP. In particolare, il sostegno previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del FEP deve essere assegnato sotto forma di indennità compensativa forfettaria conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo. Per "**indennità compensativa forfettaria**" si intende un'indennità compensativa calcolata solo una volta all'inizio dell'operazione per l'intero periodo di attuazione della stessa. L'indennità compensativa può tuttavia essere versata in una somma unica o a rate, in particolare nel caso di impegni pluriennali. La frequenza delle rate è decisa dall'autorità di gestione.

Al fine di ottenere le indennità compensative previste dall'articolo 30 del FEP, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per "**requisito ambientale che vada oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura**" si intende l'impiego di metodi di acquacoltura che, oltre ad applicare le buone pratiche in acquacoltura definite all'articolo 11, paragrafo 5, del RA, esercitano un impatto positivo sull'ambiente. Tali metodi di acquacoltura, ad esempio, riducono l'inquinamento esterno agli impianti di acquacoltura, offrono riparo e cibo alle specie di uccelli protette e/o contribuiscono al mantenimento del paesaggio e degli elementi tradizionali delle zone rurali. La semplice riduzione o l'eliminazione di un impatto ambientale negativo sono considerate normali buone pratiche in acquacoltura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del RA e pertanto non soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 3, del FEP.

5.1.2.2. Forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente

Articolo 30, paragrafo 2, lettera a), e paragrafi 3, 4 e 5, del FEP

Misure idroambientali

2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:

a) le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura;

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) le perdite di reddito subite;

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:

a) ai sensi del paragrafo 2, lettera a), in base a un importo massimo per ettaro della zona in cui è situata l'impresa a cui si applicano gli impegni idroambientali;

Le "forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente" si riferiscono in particolare a taluni metodi di produzione estensiva o semi-estensiva quali:

- i sistemi di poliallevamento (allevamento di specie diverse) praticati nelle lagune costiere del litorale mediterraneo e del Portogallo. Queste pratiche di acquacoltura possono costituire parte integrante dell'ecosistema costiero di acque salmastre, rimuovendo nutrienti e limitando la produzione primaria a un livello sostenibile, evitando così l'eutrofizzazione naturale e la distruzione delle lagune. Inoltre vengono effettuate opere (scavo di canali, ecc.) per mantenere una buona circolazione idrica nella laguna ed evitare l'accumulo di fango. Tali sistemi di itticultura sono compatibili con il mantenimento delle zone umide in uno stato di conservazione favorevole, anche come luoghi di sosta e nidificazione degli uccelli acquatici.
- lo stesso vale per i sistemi di stagni interni nell'Europa centrale, che possono inoltre fungere da zone di protezione fra le alte quantità di nutrienti provenienti dal dilavamento dei terreni agricoli e i sistemi fluviali che li ricevono. L'allevamento estensivo della carpa può così svolgere un ruolo ecologico importante in zone dove la produzione agricola è dominante.

Nei sistemi di allevamento estensivi e semi-estensivi l'efficienza e la produttività della manodopera sono ridotte rispetto a quelle degli allevamenti intensivi tradizionali a causa della lentezza dei cicli produttivi naturali.

Le indennità compensative previste all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del FEP vanno calcolate tenendo conto dei criteri economici basati sul reddito medio delle imprese di acquacoltura locali. Le indennità compensative possono in special modo

coprire i costi di manutenzione particolarmente elevati o frequenti degli impianti, le perdite causate da predatori appartenenti a specie selvatiche protette, la perdita di reddito dovuta alle basse densità di allevamento, ecc.

È preferibile riservare le indennità compensative per le perdite causate da predatori appartenenti a specie selvatiche protette agli stagni o alle lagune di grandi dimensioni, dove di solito è praticato l'allevamento estensivo. Questi infatti non possono beneficiare delle reti o delle altre attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici ammissibili ai sensi dell'articolo 29 del FEP.

Una perdita di reddito dovuta a predatori appartenenti a specie selvatiche protette può essere compensata solo ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del FEP.

5.1.2.3. Partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit

Articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del FEP

2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:

b) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [14];

Articolo 11, paragrafo 2, del RA

Misure idroambientali

2. Il contributo previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base riguarda unicamente i costi di partecipazione ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) precedenti l'approvazione del sistema per una singola impresa.

Il contributo per la partecipazione ad un sistema EMAS può coprire i costi di consulenza per l'elaborazione iniziale del sistema, l'analisi ambientale da parte di un consulente indipendente, il controllo da parte del verificatore indipendente e le spese di registrazione.

Gli investimenti materiali correlati all'attuazione dell'EMAS possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 29 del FEP.

5.1.2.4. Acquacoltura biologica

Articolo 30, paragrafo 2, lettera c), paragrafi 3 e 4 e paragrafo 5, lettera b), del FEP

Misure idroambientali

2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:

c) l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [15];

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) le perdite di reddito subite;

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:

b) ai sensi del paragrafo 2, lettera c), per un periodo massimo di due anni durante il periodo della conversione dell'impresa alla produzione biologica;

Articolo 11, paragrafo 3, del RA

3. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, per "acquacoltura biologica" si intendono le attività di acquacoltura volte alla produzione di specie acquatiche di allevamento secondo il metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2092/1991 del Consiglio e recanti indicazioni concernenti tale metodo. In attesa che detto regolamento stabilisca disposizioni dettagliate in materia di produzione, riguardanti anche la conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono valide le norme nazionali o, in assenza di queste, le norme private applicabili all'acquacoltura biologica accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Il quadro normativo vigente in materia di produzione biologica è stabilito dal regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio⁸, che è attualmente in fase di riesame. Questo regolamento non prevede ancora disposizioni in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti dell'acquacoltura biologica né una definizione di questo tipo di acquacoltura. Gli Stati membri possono tuttavia concedere indennità compensative nell'ambito del FEP per l'acquacoltura biologica conforme a norme nazionali o a norme private riconosciute/accettate.

Come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91, in mancanza di norme comuni gli Stati membri possono adottare norme nazionali o riconoscere/accettare norme private. Di conseguenza, finché non siano stabilite norme comunitarie, è possibile adottare a livello nazionale una regolamentazione e una definizione di acquacoltura biologica.

⁸

GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), del FEP, può essere concesso un sostegno transitorio per la conversione dalla produzione convenzionale a quella biologica. Tale sostegno può essere accordato fino al completamento della conversione all'acquacoltura biologica e in ogni caso per un periodo massimo di due anni. Se il periodo di conversione è inferiore a due anni, l'indennità compensativa è concessa unicamente per la durata effettiva dello stesso. Se il periodo di conversione è superiore a due anni, l'indennità compensativa può essere accordata in qualsiasi momento del suddetto periodo, ma per una durata non superiore a due anni.

L'indennità compensativa di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del FEP può coprire in particolare il calo della produzione dovuto alla minore densità di allevamento e alle vendite ridotte che possono aver luogo nel periodo di conversione, l'aumento dei costi di produzione (causato, ad esempio, dall'utilizzo di mangimi biologici e dalla sorveglianza ambientale) e i costi di ispezione e di certificazione.

5.1.2.5. Acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000

Articolo 30, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 5, lettera c)

Misure idroambientali

2. L'intervento del Fondo è finalizzato a promuovere:

d) l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [16].

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti criteri:

a) le perdite di reddito subite;

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali;

c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;

d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000.

5. È concessa un'indennità compensativa forfettaria:

c) ai sensi del paragrafo 2, lettera d), per un periodo massimo di due anni successivo alla data della decisione che istituisce la zona Natura 2000, limitatamente alle unità di acquacoltura preesistenti a detta decisione.

Articolo 11, paragrafo 4, del RA

4. Gli aiuti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base possono essere concessi solo per determinate restrizioni o requisiti relativi a zone Natura 2000, imposti dalle pertinenti misure nazionali in applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Il sostegno previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del FEP può essere concesso solo ad imprese di acquacoltura soggette a restrizioni o prescrizioni specifiche per essere situate all'interno o in prossimità di una zona Natura 2000 e solo quando le restrizioni o prescrizioni ambientali specifiche sono imposte all'impresa dalla normativa nazionale o da contratti o piani di gestione dei siti giuridicamente vincolanti.

Le disposizioni di questo articolo trovano giustificazione nella necessità di compensare gli acquacoltori che sono obbligati ad effettuare investimenti supplementari (o che subiscono perdite di reddito) a causa dell'istituzione di una zona Natura 2000.

Conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, lettera c), il sostegno può essere concesso per un periodo massimo di due anni successivo alla data della decisione che istituisce la zona Natura 2000, limitatamente alle unità di acquacoltura preesistenti a detta decisione. La decisione che istituisce la zona Natura 2000 può essere stata adottata anche anteriormente all'inizio del periodo di programmazione (ossia il 1° gennaio 2007).

Il sostegno previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del FEP può comprendere indennità compensative volte in particolare a coprire i costi seguenti:

- modifica o spostamento di strutture, inclusa la vegetazione;
- acquisto obbligato di nuove attrezzature;
- perdite di reddito dovute a minori densità di allevamento o ad altre restrizioni concernenti attività economiche essenziali (ad es., restrizioni temporali e/o spaziali applicabili ai cambiamenti dei livelli dell'acqua; limitazioni nell'eliminazione di alberi/cespugli, restrizioni temporali su operazioni di disboscamento essenziali);
- perdite economiche dovute a periodi prolungati di drenaggio o allagamento;
- acquisto di attrezzature per la protezione dai predatori selvatici o perdite di reddito dovute agli stessi,
- formazione e istruzione destinate al personale.

5.1.3. Misure di sanità pubblica (articolo 28, paragrafo 1, lettera c), articolo 28, paragrafi 2 – 6, e articolo 31 del FEP, articolo 9 del RA)

5.1.3.1. Livello dell'indennità compensativa

Articolo 31 del FEP

Misure sanitarie

Il FEP può contribuire a indennità compensative ai molluscoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

- per più di quattro mesi consecutivi,

oppure

- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

L'indennità compensativa prevista all'articolo 31 del FEP può coprire la perdita subita durante la sospensione temporanea della raccolta. Tale perdita può in particolare essere dovuta a:

- perdite effettive degli animali allevati nel caso di periodi di sospensione estremamente lunghi;
- valore commerciale inferiore dei molluschi a causa delle loro dimensioni eccessive (una volta che le ostriche e i molluschi sono diventati troppo grandi per il mercato del fresco, devono essere venduti ad un prezzo inferiore all'industria della trasformazione);
- prezzi di mercato più bassi al momento della ripresa della raccolta (il consumo di molluschi e soprattutto di ostriche presenta infatti periodi di punta durante i quali i prezzi sono più elevati; questi periodi spesso consentono alle imprese di realizzare il grosso del loro reddito annuo);
- perdite finanziarie (le imprese possono avere costi di esercizio anche quando la raccolta è interrotta).

Nel caso di un'unica sospensione che duri più di dodici mesi o di sospensioni ripetute imposte alla stessa impresa che durino più di quattro mesi ciascuna e presentino una durata complessiva superiore a dodici mesi, l'indennità compensativa è calcolata per l'intero periodo, ma il pagamento è limitato all'importo corrispondente al massimo a dodici mesi di sospensione. Ad esempio, per un'unica sospensione della durata di

quindici mesi che ha causato perdite economiche per 15 000 euro l'indennità compensativa massima ammonterà a 12 000 euro $[(15\ 000/15) * 12]$.

5.1.4. Misure veterinarie (articolo 28, paragrafo 1, lettera d), articolo 28, paragrafi 2 – 6, e articolo 32 del FEP, articoli 9 e 12 del RA)

5.1.4.1. Rispetto delle condizioni stabilite nella decisione 90/424/CEE del Consiglio

Articolo 32 del FEP

Misure veterinarie

Il FEP può contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [17].

Articolo 12 del RA

Misure veterinarie

1. Il contributo di cui all'articolo 32 del regolamento di base può riguardare:

a) per le malattie esotiche degli animali d'acquacoltura di cui all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, le misure di lotta applicate a norma del capitolo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE;

b) per le malattie non esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione elaborati e approvati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

2. L'autorità di gestione del programma operativo decide se contribuire al finanziamento delle misure di lotta di cui al paragrafo 1, lettera a), o del programma di eradicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e adotta le modalità della sua partecipazione finanziaria prima di presentare le misure o il programma, rispettivamente, secondo le disposizioni della decisione 90/424/CEE.

3. Se, a norma dell'articolo 24 della decisione 90/424/CEE, la Commissione non approva le misure di lotta o il programma di eradicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contributo impegnato è immediatamente riversato sul bilancio del programma operativo.

4. Se l'importo delle spese ammissibili dell'azione approvata dalla Commissione in conformità all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE è inferiore alla somma impegnata dall'autorità di gestione, la differenza così generata può essere riutilizzata dallo Stato membro per il programma operativo.

5. Il contributo di cui all'articolo 32 del regolamento di base non copre le attività di sorveglianza volte a dimostrare l'indennità da una malattia per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né costi fissi, quali ad esempio i costi dei servizi veterinari ufficiali.

Per l'elaborazione delle misure veterinarie occorre tener conto di quanto segue.

- Misure di lotta per le malattie esotiche (articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del RA)

Per assicurare la lotta alle malattie esotiche, ogni Stato membro deve elaborare (articolo 47 della direttiva 2006/88/CE) un programma d'intervento specificando le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia. I particolari relativi al contenuto del programma d'intervento sono indicati nell'articolo 47 e nell'allegato VII della direttiva 2006/88/CE. Il programma deve contenere disposizioni che garantiscano l'accesso ai fondi d'emergenza, alle risorse di bilancio e finanziarie necessarie a coprire tutti gli aspetti della lotta contro le malattie esotiche. Tali risorse finanziarie non devono obbligatoriamente provenire dal FEP. Gli Stati membri sottopongono il programma d'intervento all'approvazione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. Conformemente all'articolo 54 della direttiva 2006/88/CE, ogni Stato membro designa le proprie autorità competenti ai fini della direttiva; esse sono responsabili dell'elaborazione e della presentazione del programma d'intervento. Il programma d'intervento è attuato in caso di insorgenza di una delle malattie esotiche elencate all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio; quando è cofinanziato dal FEP si applicano le procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e agli articoli 4 e 5 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

- Programmi di eradicazione per le malattie non esotiche (articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del RA)

Al fine di eradicare una delle malattie elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, lo Stato membro può elaborare (ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE) un programma di eradicazione per una o più di tali malattie. Lo Stato membro sottopone il programma di eradicazione ad approvazione alla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. Non è obbligatorio presentare un programma di eradicazione né è obbligatorio il finanziamento da parte del FEP. I programmi di eradicazione cofinanziati dal FEP saranno attuati conformemente all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

- Il FEP rappresenta l'unica possibile fonte di finanziamento comunitario per le misure di lotta delle malattie esotiche e per i programmi di eradicazione delle malattie non esotiche.
- È compito dell'autorità di gestione del programma operativo FEP instaurare un coordinamento con le autorità competenti designate allo scopo di:
 - (a) definire le modalità per l'assegnazione dei mezzi di bilancio e delle risorse finanziarie al programma d'intervento per le misure di lotta, qualora il programma sia cofinanziato dal FEP;
 - (b) stimare le risorse finanziarie da attribuire, se del caso, ai programmi di eradicazione delle malattie non esotiche finanziati dal FEP. Tali programmi saranno poi sottoposti all'approvazione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. L'impegno relativo alla partecipazione finanziaria del FEP a ciascun programma di eradicazione interessato

sarà effettuato prima della presentazione del programma stesso alla Commissione.

- Spese ammissibili

Le spese ammissibili inerenti alle misure di lotta delle malattie esotiche (articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del RA) sono indicate all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e descritte in dettaglio nel regolamento (CE) n. 349/2005/CE della Commissione⁹.

I costi ammissibili per un programma di eradicazione delle malattie non esotiche (articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del RA) sono indicati nella decisione della Commissione che reca approvazione del programma. Un elenco indicativo dei costi ammissibili figura nella tabella 8 della decisione 2004/450/CE della Commissione¹⁰.

- Le misure di lotta delle malattie esotiche non elencate all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio non sono ammissibili al sostegno del FEP né di altri strumenti finanziari dell'UE.
- Le misure di eradicazione per le malattie degli animali acquatici non elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio non possono fruire del sostegno del FEP né di altri strumenti finanziari dell'UE. A tali malattie si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

⁹ Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005).

¹⁰ Decisione 2004/450/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali (GU L 92 del 12.4.2005).

5.2. Pesca nelle acque interne (articolo 33 del FEP e articolo 13 del RA)

5.2.1. Campo di applicazione dell'aiuto a favore della pesca nelle acque interne

Scopo dell'articolo 33 del FEP è sostenere la pesca nelle acque interne, ossia le attività di pesca praticate a fini commerciali nelle acque interne da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio.

L'aiuto ai sensi di questo articolo è limitato a:

- attrezzature per la pesca nelle acque interne, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del FEP;
- navi operanti esclusivamente nelle acque interne, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 33, paragrafo 3, del FEP;
- premi a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, del FEP.

5.2.2. Investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne

Articolo 33, paragrafo 2, del FEP

Pesca nelle acque interne

2. Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso.

Le attrezzature per la pesca nelle acque interne comprendono banchine e passerelle ad uso dei pescherecci che operano nelle acque interne, linee di congelamento mobili, centri di consegna del pesce, infrastrutture trasportabili e investimenti nella commercializzazione.

Il termine "attrezzature" utilizzato all'articolo 33, paragrafo 2, del FEP comprende anche altri strumenti per la pesca sul ghiaccio nelle acque interne, come ad esempio motoslitte, ecc.

Non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 33 del FEP gli investimenti legati alla gestione ambientale delle acque interne finalizzati all'aumento delle possibilità di pesca, quali il taglio delle canne e il dragaggio dei laghi. Investimenti di questo tipo possono tuttavia essere finanziati nell'ambito dell'articolo 38 del FEP a condizione che siano necessari per preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche.

5.3. Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (articolo 34 del FEP e articoli 14 e 26 del RA)

5.3.1. Definizione di trasformazione e commercializzazione

Articolo 34, paragrafo 1, del FEP

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

1. Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del FEP possono comprendere le seguenti operazioni:

- preparazione: operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione: processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione nella Comunità.

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 6, del FEP, gli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione riguardanti il commercio al dettaglio non sono ammessi al beneficio dell'aiuto.

5.3.2. Ammissibilità delle imprese

Il punto 5.1.1.5 si applica anche all'articolo 34 del FEP ai fini della determinazione delle imprese ammissibili al sostegno.

5.3.3. Priorità alle microimprese e alle piccole imprese

Il punto 5.1.1.6 si applica anche all'articolo 34 del FEP.

6. ASSE PRIORITARIO 3: MISURE DI INTERESSE COMUNE

6.1. Ambito dell'intervento

Articolo 36 del FEP

Ambito dell'intervento

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

2. Dette misure possono riguardare:

- a) azioni collettive;**
- b) protezione e sviluppo della fauna e flora acquatiche;**
- c) porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca;**
- d) sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali;**
- e) progetti pilota;**
- f) modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.**

Il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 del FEP comprende misure "di interesse comune" aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Sono "**di interesse comune**" le misure che contribuiscono all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale. Le eventuali entrate generate devono essere reinvestite nell'operazione.

Il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 riguarda cinque tipi di misure:

- (a) azioni collettive volte ad ottenere un valore aggiunto superiore a quello risultante dalla somma degli investimenti individuali;
- (b) misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;
- (c) porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca;
- (d) sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali;
- (e) progetti pilota;
- (f) modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.

L'elenco delle misure indicate all'articolo 37 (azioni collettive) e all'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) del FEP non è esaustivo. Il sostegno ai sensi di tali articoli per misure non espressamente previste negli stessi deve essere conforme all'obiettivo dell'asse prioritario 3 e, se del caso,

delle disposizioni applicabili di cui agli articoli 28, 37 e 40 del FEP e agli articoli 15 e 18 del RA.

Il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 del FEP può essere a volte concesso per misure simili a quelle previste dagli assi prioritari 1 e 2 del FEP. In questi casi il tipo di misure può essere analogo, ma l'ambito di intervento è diverso: si tratta infatti di misure di interesse comune. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite negli articoli da 36 a 42 del FEP, quando il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 è concesso per misure simili a quelle previste dagli assi prioritari 1 e 2 del FEP, occorre rispettare le condizioni applicabili fissate, rispettivamente, negli assi prioritari 1 e 2.

Fatte salve le disposizioni applicabili stabilite negli articoli da 36 a 42 del FEP, le operazioni ammissibili nell'ambito dell'asse prioritario 3 possono essere realizzate anche da imprese private.

6.2. Azioni collettive (articolo 37 del FEP e articolo 26 del RA)

6.2.1. Beneficiari delle azioni collettive

Articolo 37 del FEP

Azioni collettive

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

Come previsto all'articolo 37 del FEP, le azioni collettive possono essere attuate anche da "altre organizzazioni", che possono essere organismi pubblici o privati come le ONG, organizzazioni scientifiche o commerciali, ecc. Esse possono essere designate dallo Stato membro per l'attuazione di misure sostenute nell'ambito dell'articolo 37 del FEP qualora le misure, per loro natura, siano attuate più efficacemente da tali organizzazioni. Ad esempio, la rimozione dai fondali degli attrezzi da pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma (articolo 37, lettera c), del FEP) può essere effettuata più efficacemente da un'organizzazione ambientalista, mentre il potenziamento delle competenze professionali o lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di formazione (articolo 37, lettera i), del FEP) possono essere realizzati con migliori risultati da un centro di formazione.

6.2.2. Chiarimenti relativi alle misure rientranti fra le azioni collettive

Articolo 37 del FEP

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;

- c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma;*
- d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;*
- e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità;*
- f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;*
- g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;*
- h) investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;*
- i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;*
- j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;*
- k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;*
- l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'articolo 26, paragrafo 4;*
- m) migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti;*
- n) istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [18], relativa ristrutturazione e attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualità;*
- o) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.*

L'aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento o dalla data della decisione di ristrutturazione dell'organizzazione di produttori ed è decrescente nell'arco dei tre anni in questione.

Articolo 15 del RA

Azioni collettive

- 1. Il contributo previsto all'articolo 37 del regolamento di base non copre i costi relativi alla pesca sperimentale.**
- 2. Il contributo di cui all'articolo 37, lettera n), del regolamento di base può riguardare:**

a) la creazione di organizzazioni di produttori allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dopo il 1° gennaio 2007;

b) l'attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti;

c) la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori per accrescere la loro efficacia in risposta alle esigenze del mercato.

3. Il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo decresce progressivamente nell'arco dei tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico concesso a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 26

Disposizioni comuni relative agli assi prioritari da 1 a 4

Non sono ammissibili alla partecipazione del FEP le spese seguenti:

a) ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 37, lettera i), e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata;

b) la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.

Le misure elencate all'articolo 37 del FEP sono indicative.

Conformemente all'articolo 15 e all'articolo 26, lettera a), del RA:

- (a) i costi inerenti alla pesca sperimentale non sono ammissibili. L'espressione "pesca sperimentale", utilizzata all'articolo 15, paragrafo 1, del RA, si riferisce all'impiego di vari tipi di attrezzature per la ricerca del pesce e di attrezzi da pesca per valutare quali tipi di pesce siano presenti in una zona e in quali quantità, in modo da ottenere un quadro dell'entità degli stock e della redditività economica del loro sfruttamento commerciale.
- (b) Le "infrastrutture destinate all'apprendimento permanente" sono ammissibili solo nei limiti di un importo NON superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata. Ai fini del FEP per "infrastrutture destinate all'apprendimento permanente" si intendono gli investimenti materiali in grandi strutture, come edifici, pescherecci o allevamenti ittici. Computer e altre attrezzature necessarie per la formazione non sono considerati infrastrutture destinate all'apprendimento permanente e non rientrano pertanto nella soglia del 10%.

Per quanto riguarda le misure elencate all'articolo 37 del FEP occorre inoltre tener conto di quanto segue:

- (a) Il sostegno per le misure intese a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca (articolo 37, lettera m), del FEP) può comprendere l'elaborazione di piani locali di gestione (consulenza, riunioni, ecc.), studi ed altre iniziative destinati a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso. La gestione e il controllo effettivi delle condizioni di accesso (ad es., l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività) sono finanziati solo nell'ambito dell'asse prioritario 1.

Ai fini della concessione del sostegno di cui all'articolo 37, lettera m), del FEP gli Stati membri devono accertarsi che le disposizioni applicabili del capitolo II del regolamento (CE) n. 2371/2002 siano rispettate.

- (b) L'entità del contributo destinato all'istituzione o alla ristrutturazione di organizzazioni di produttori o all'attuazione dei rispettivi piani (articolo 37, lettera n), del FEP) e il carattere decrescente dello stesso sono fissati dallo Stato membro.

La ristrutturazione delle organizzazioni di produttori comprende casi in cui un'organizzazione di produttori subisce cambiamenti significativi, riguardanti ad esempio la composizione dei soci, i prodotti interessati, il volume della produzione, ecc., senza tuttavia che tali cambiamenti comportino l'istituzione di una nuova organizzazione di produttori e il suo riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio¹¹.

6.3. Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (articolo 38 del FEP e articolo 16 del RA)

6.3.1. Misure riguardanti la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, del FEP

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico.

2. Le misure riguardano:

a) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;

3. Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

Articolo 16, paragrafi 1 e 2, del RA

¹¹ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Gli aiuti previsti all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base riguardano misure per la costruzione e l'installazione di barriere artificiali o altre strutture costituite da elementi durevoli.

Il finanziamento può riguardare i lavori preliminari all'installazione, compresi gli studi, i componenti della barriera, l'opportuna segnalazione, il trasporto e l'assemblaggio delle strutture e il monitoraggio scientifico.

2. L'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di base non copre i dispositivi di richiamo dei pesci.

Le barriere artificiali sono ammissibili ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del FEP. Esse possono tuttavia generare elevati livelli di catture per unità di sforzo e aumentare le possibilità di cattura, con il conseguente incremento della mortalità per pesca. Queste strutture devono pertanto essere utilizzate solo in situazioni in cui la mortalità per pesca è regolata, ad esempio, dalla sospensione delle attività di pesca o da misure tecniche.

I costi ammissibili ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del FEP comprendono:

- i lavori preliminari all'installazione (prospezione, sondaggi, dragaggio, ispezioni/lavori subacquei, studi);
- l'acquisto o la costruzione dei componenti della barriera (unità artificiali/pietrisco, massi);
- la pulitura delle navi da affondare come parte della barriera artificiale;
- il trasporto, inclusa la locazione delle attrezzature di servizio (navi);
- assemblaggio e posizionamento, immersione;
- attrezzature di segnalazione e protezione (anche per le riserve marine);
- monitoraggio scientifico dei progetti.

Il costo per l'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale non è ammissibile nell'ambito dell'articolo 38 del FEP.

Nel caso di un peschereccio che viene destinato alla creazione di barriere artificiali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del FEP, gli aiuti pubblici per l'arresto permanente delle attività di pesca devono essere versati ai proprietari del peschereccio, come indicato nel suddetto articolo.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del RA i dispositivi di richiamo dei pesci **non sono ammissibili nell'ambito dell'articolo 38 del FEP**. Si tratta di strutture artificiali ormeggiate o galleggianti liberamente poste in mare aperto con la funzione principale di richiamare le specie pelagiche, facilitandone e aumentandone la cattura; tali dispositivi non sono pertanto ammissibili nell'ambito del FEP.

6.3.2. Misure riguardanti la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000 (articolo 38, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del FEP e articolo 16, paragrafi 3 e 4, del RA)

Articolo 38, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del FEP

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico.

2. Le misure riguardano:

c) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca, esclusi i costi operativi.

Il ripopolamento diretto non beneficia dell'aiuto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità.

3. Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

Articolo 16, paragrafi 3 e 4, del RA

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

3. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base può riguardare le spese relative alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l'elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l'ammortamento e l'attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti.

4. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base non copre compensazioni per le rinunce di diritti, le perdite di reddito o le retribuzioni dei dipendenti.

Il sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), del FEP (ossia le misure riguardanti la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attività di pesca) può inoltre coprire i costi relativi alla consultazione dei portatori di interesse durante la discussione dei piani di gestione, studi per l'esame e il monitoraggio di specie ed habitat, compresi la mappatura e la gestione del rischio (sistemi di allarme rapido, ecc.) nonché l'elaborazione di materiale informativo e pubblicitario.

6.3.3. Ripopolamento diretto (articolo 38, paragrafo 2, ultimo comma, del FEP e articolo 16, paragrafo 5, del RA)

Articolo 38, paragrafo 2, del FEP

Il ripopolamento diretto non beneficia dell'aiuto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità.

Articolo 16, paragrafo 5, del RA

5. Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, per "ripopolamento diretto" si intende l'attività di liberare organismi acquatici vivi, ottenuti da incubatoi o pescati altrove.

Come previsto all'articolo 38, paragrafo 2, del FEP, il ripopolamento diretto beneficia dell'aiuto del FEP solo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico della Comunità. In tali casi l'aiuto può comprendere i costi per l'acquisto degli organismi acquatici da destinare al ripopolamento (o i costi della loro produzione se sono allevati in incubatoi di proprietà dell'entità responsabile del ripopolamento) nonché quelli di trasporto nella località stabilita per la liberazione. I costi per le infrastrutture, i fabbricati (come gli incubatoi) e le attrezzature non sono coperti.

6.4. Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

6.4.1. Campo di applicazione dell'articolo 39 del FEP

Articolo 39, paragrafi 1 e 3, del FEP

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

1. Il FEP può finanziare investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti.

Il FEP può finanziare anche investimenti per ristrutturare i luoghi di sbarco e per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti.

3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può inoltre sostenere gli investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Articolo 17 del RA

Luoghi di sbarco

Qualora l'aiuto sia concesso per investimenti destinati a ristrutturare i luoghi di sbarco e a migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti, come previsto all'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, gli Stati membri assicurano il rispetto delle norme sanitarie pertinenti e l'applicazione delle misure di controllo nei suddetti luoghi di sbarco.

L'aiuto previsto all'articolo 39 del FEP riguarda unicamente porti marittimi, luoghi di sbarco e ripari di pesca ai termini e alle condizioni stabiliti in tale articolo e nell'articolo 17 del RA.

Attrezzature portuali delle acque interne, luoghi di sbarco e ripari di pesca sono ammissibili nell'ambito dell'articolo 33, paragrafo 2, del FEP.

Conformemente ai principi generali relativi alle misure di interesse comune stabiliti nell'articolo 36 del FEP e alle condizioni fissate nell'articolo 39 del FEP, i porti di pesca esistenti (pubblici o privati) possono fruire del contributo del FEP solo se gli investimenti effettuati soddisfano i criteri seguenti:

- sono di interesse comune,
- hanno un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private e
- sono intesi a migliorare i servizi offerti.

La costruzione di porti di pesca è esclusa dal sostegno di cui all'articolo 39 del FEP.

6.5. Progetti pilota (articolo 41 del FEP e articolo 19 del RA)

6.5.1. Osservazioni generali

Articolo 41, paragrafo 1, del FEP

Progetti pilota

1. Il FEP può finanziare progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

Articolo 19 del RA

Progetti pilota

1. La pesca sperimentale non beneficia degli aiuti previsti all'articolo 41 del regolamento di base.

2. Qualora l'aiuto sia concesso ai progetti pilota di cui all'articolo 41 del regolamento di base, l'autorità di gestione garantisce che tali progetti prevedano un adeguato monitoraggio scientifico e che le relazioni tecniche menzionate all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento di base formino oggetto di un'idonea valutazione qualitativa.

3. I progetti pilota non sono di natura commerciale diretta. Il profitto eventualmente generato nella fase di attuazione di un progetto pilota è detratto dal finanziamento pubblico concesso all'operazione.

4. Ove il costo totale di un progetto pilota sia superiore a un milione di euro, l'autorità di gestione, prima di approvarlo, chiede una valutazione da parte di un organismo scientifico indipendente.

Il FEP può sostenere progetti pilota solo se sono coerenti con le norme e i principi della politica comune della pesca. Le disposizioni di cui all'articolo 41 del FEP non possono essere utilizzate per evitare limitazioni o restrizioni fissate in altri articoli del FEP.

Per fruire del contributo del FEP i progetti pilota devono essere realmente innovativi. Miglioramenti tecnici di lieve entità apportati a tecnologie ben conosciute non sono sufficienti per fruire del sostegno di cui all'articolo 41 del FEP.

I progetti pilota devono inoltre presentare una durata e un costo limitati, in linea con la loro natura sperimentale, il che giustifica le disposizioni specifiche previste all'articolo 19, paragrafo 4, del RA per i progetti pilota i cui costi sono superiori a un milione di euro.

Conformemente all'articolo 41 del FEP, la pesca sperimentale è ammissibile a fruire del contributo del FEP a condizione che riguardi l'uso sperimentale di tecniche e/o di attrezzi da pesca più selettivi al fine di determinarne l'impatto sugli stock ittici e/o sull'ambiente marino.

Il termine "operatore economico" impiegato all'articolo 41, paragrafo 1, del FEP indica una persona fisica o giuridica che effettua operazioni commerciali.

6.6. Modifiche dei pescherecci per destinarli ad altre attività

6.6.1. Campo di applicazione dell'articolo 42 del FEP (articolo 42 del FEP e articolo 20 del RA)

Articolo 42 del FEP

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

Il FEP può finanziare la modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici.

Articolo 20 del RA

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

L'aiuto di cui all'articolo 42 del regolamento di base può essere concesso per la modifica di un peschereccio dopo la sua destinazione ad altre attività solo se il peschereccio in questione è stato cancellato definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad esso associata è stata definitivamente annullata.

L'aiuto previsto all'articolo 42 del FEP relativo alla modifica di un peschereccio per destinarlo ad altre attività è versato all'organismo pubblico o semipubblico (ad es., scuola o istituto di ricerca) che effettua l'operazione. L'aiuto copre i costi della modifica di un peschereccio per adattarlo al nuovo uso in ambito diverso dalla pesca (ad es., formazione o ricerca) dopo la sua riconversione.

Il peschereccio in questione può essere stato in precedenza destinato ad attività diverse dalla pesca ai sensi dell'articolo 23 del FEP. In tal caso il contributo previsto all'articolo 23 del FEP è versato al proprietario originario del peschereccio e non all'organismo pubblico.

Il peschereccio può essere stato acquistato dall'organismo pubblico o ad esso ceduto gratuitamente.

7. ASSE PRIORITARIO 4: SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA (ARTICOLI 43, 44 E 45 DEL FEP E ARTICOLI 21, 22, 23, 24, 25 E 26 DEL RA)

Introduzione

La Commissione ha già presentato agli Stati membri i seguenti documenti di lavoro relativi all'attuazione dell'asse 4:

- Sviluppo sostenibile delle zone di pesca: guida all'attuazione dell'asse prioritario 4 del FEP", documento del 29.5.2006;
- "Attuazione dell'asse prioritario 4 del FEP – Domande e suggerimenti utili", documento dell'8.1.2007.

Questi documenti forniscono orientamenti agli Stati membri per l'elaborazione e l'attuazione dell'asse 4 e occorre tenerne conto quando si legge la presente sezione del Vademecum.

7.1. Campo di applicazione dell'intervento

Articolo 21

Obiettivi e misure

L'aiuto concesso a norma dell'articolo 43 del regolamento di base riguarda:

l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;

l'attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di base, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche, al fine di conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento.

La dotazione assegnata all'asse prioritario 4 può riguardare 3 azioni:

- a) strategie di sviluppo locale che comprendano tutte le misure ammissibili nell'ambito dell'articolo 44 del FEP, ad eccezione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca;
- b) la cooperazione interregionale e transnazionale;
- c) la costituzione di reti.

7.2. Dimensioni dei territori interessati da un gruppo

Articolo 43 del FEP

Portata dell'intervento

1. A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

2. Le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca mirano a:

a) mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone confrontate a problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;

c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero;

d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

3. Una zona di pesca selezionata ai fini dell'intervento ha estensione limitata ed ha, di norma, dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) [20]. La zona dovrebbe presentare caratteristiche geografiche, economiche e sociali sufficientemente coerenti.

4. L'intervento dovrebbe essere diretto, in via prioritaria, alle zone aventi:

a) bassa densità di popolazione;

oppure

b) attività di pesca in fase di declino;

oppure

c) piccole comunità che vivono di pesca.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone selezionate ai fini dell'intervento nell'ambito del presente asse prioritario e includono tali dati nella successiva relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 67.

Articolo 45 del FEP***Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca***

1. Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono attuate in un dato territorio da enti locali o gruppi (di seguito "il gruppo") che rappresentino i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, dispongano di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine

con successo. Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore.

2. Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

3. Il territorio interessato da un gruppo dovrebbe essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.

4. Le operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale sono scelte dal gruppo e corrispondono alle misure di cui all'articolo 44. La maggior parte delle operazioni è condotta dal settore privato.

5. Gli Stati membri o le regioni, a seconda della natura specifica della loro struttura istituzionale, possono incoraggiare l'istituzione di reti volte alla divulgazione delle informazioni e, in particolare, allo scambio delle migliori pratiche.

Articolo 22 del RA

Applicazione geografica dell'asse prioritario 4

1. Il programma operativo specifica le procedure e i criteri per la selezione delle zone di pesca. Spetta agli Stati membri decidere le modalità di applicazione dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base.

2. Le zone di pesca selezionate non devono necessariamente coincidere con le ripartizioni amministrative nazionali o con le zone istituite ai fini degli interventi nell'ambito degli obiettivi dei Fondi strutturali.

Conformemente al FEP e al RA, il territorio interessato da un gruppo deve essere omogeneo e rappresentare, in termini geografici, economici e sociali, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile. Di norma, inoltre, esso deve avere dimensioni inferiori al livello NUTS 3 e non necessariamente coincidere con una ripartizione amministrativa nazionale, con le zone istituite ai fini degli interventi nell'ambito dei Fondi strutturali o con i territori interessati dai gruppi di azione locale di Leader (GAL).

È chiaro che le dimensioni del territorio possono variare e che il territorio interessato da un gruppo deve essere adattato alle realtà di ciascun paese e alla strategia di sviluppo locale. Da un lato, quanto più grande è il territorio, tanto maggiore sarà la massa critica, ma l'impostazione dal basso verso l'alto è più difficile da realizzare. D'altro lato, quanto più piccolo è il territorio, tanto più facile è instaurare contatti con la popolazione, rafforzare la partecipazione locale e costruire capacità organizzativa e identità locale, anche se è più difficile raggiungere la massa critica necessaria. Poiché questi sono gli obiettivi fondamentali dell'asse prioritario 4, le zone non dovrebbero essere né troppo estese, né troppo ristrette. I casi in cui il territorio interessato da un gruppo corrisponde all'intero paese non rientrano fra gli obiettivi dell'asse prioritario 4. Le zone non dovrebbero essere troppo estese per evitare una diluizione delle risorse che impedirebbe l'effetto moltiplicatore dell'asse prioritario 4.

Anche se gli Stati membri intendono utilizzare l'asse prioritario 4 principalmente come uno strumento per costruire la capacità organizzativa e la *governance* nelle zone di pesca, finalità che implica un'ampia copertura territoriale, le zone non dovrebbero essere troppo estese per evitare una diluizione delle risorse che impedirebbe l'effetto moltiplicatore dell'asse prioritario 4.

Va sottolineato che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del RA, gli Stati membri devono specificare nel programma operativo i criteri per la selezione delle zone di pesca potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'asse prioritario 4. Le zone di pesca selezionate in via definitiva possono tuttavia interessare tutte le zone potenzialmente ammissibili o solo una parte di esse, in funzione delle strategie dei gruppi scelti.

7.3. Struttura dei gruppi

Articolo 45, paragrafo 1, del FEP

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

1. Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono attuate in un dato territorio da enti locali o gruppi (di seguito "il gruppo") che rappresentino i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, dispongano di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore.

Articolo 23 del RA

Procedure e criteri per la selezione dei gruppi

1. Un gruppo, quale definito all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento di base, è composto in modo tale da poter elaborare ed attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata.

La pertinenza e il carattere operativo del partenariato sono valutati in funzione soprattutto della sua composizione nonché della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.

Sono garantite le capacità dei partner di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia del processo decisionale.

Il partenariato comprende, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca e di altri pertinenti settori locali di ambito socioeconomico.

2. La capacità amministrativa del "gruppo" è considerata adeguata se:

a) il gruppo sceglie all'interno del partenariato un partner che funga da dirigente amministrativo e che garantisca il corretto funzionamento del partenariato, oppure

b) i partner in questione costituiscono una struttura comune con personalità giuridica e il cui statuto garantisce il corretto funzionamento del partenariato.

3. Se al gruppo viene affidata l'amministrazione di fondi pubblici, le sue capacità in materia finanziaria sono valutate:

a) con riguardo al paragrafo 2, lettera a), in termini di capacità del dirigente amministrativo di gestire i fondi;

b) con riguardo al paragrafo 2, lettera b), in termini di capacità della struttura comune di gestire i fondi.

4. I gruppi incaricati dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale sono selezionati entro quattro anni dalla data di approvazione del programma operativo. Un periodo di tempo più lungo può essere concesso qualora l'autorità di gestione organizzi più di una procedura di selezione dei gruppi.

5. Il programma operativo comprende:

a) le procedure e i criteri di selezione dei gruppi nonché il numero di gruppi che lo Stato membro intende selezionare. I criteri di selezione esposti all'articolo 45 del regolamento di base e nel presente articolo costituiscono un nucleo minimo che può essere integrato da specifici criteri nazionali. Le procedure sono trasparenti e assicurano adeguata pubblicità e concorrenza, se del caso, fra i gruppi che presentano le strategie di sviluppo locale;

b) le modalità di gestione e le procedure per la mobilitazione e la circolazione dei flussi finanziari fino al beneficiario. Esso descrive in particolare come i gruppi sono integrati nei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo.

Per l'attuazione dell'asse prioritario 4 è opportuno ricorrere ai partenariati e alle organizzazioni esistenti. Se un gruppo operante dell'asse prioritario 4 è basato su un gruppo esistente di azione locale di Leader (GAL), la stessa struttura amministrativa può essere utilizzata per l'attuazione di entrambi i fondi comunitari. I costi di esercizio comuni verranno così condivisi (in proporzione) fra il gruppo FEP e il GAL.

Quando un gruppo utilizza la struttura di un GAL esistente è necessario effettuare una chiara separazione degli strumenti:

- partenariati distinti – la composizione del partenariato del gruppo FEP e quella del partenariato del GAL sarà diversa (anche se alcuni operatori locali saranno rappresentati in entrambi); ad es., il partenariato del gruppo FEP dovrà comprendere operatori importanti del settore della pesca;
- comitati distinti di selezione dei progetti – anche la composizione degli organismi responsabili delle decisioni all'interno dei partenariati dovrà essere diversa;
- contabilità separata e circuiti finanziari e di controllo separati;
- chiara delimitazione delle strategie, che definisca precisamente l'ambito che ognuna di esse interesserà. Ciascun ambito deve essere conforme alle disposizioni dei regolamenti pertinenti (FEP o FEASR).

7.4. Strategia di sviluppo locale

Articolo 43 del FEP

Portata dell'intervento

1. A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

Articolo 45, paragrafo 2, del FEP

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

2. Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

Articolo 21 del RA

Obiettivi e misure

L'aiuto concesso a norma dell'articolo 43 del regolamento di base riguarda:

a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;

Articolo 24 del RA

Strategia di sviluppo locale

La strategia di sviluppo locale proposta dal gruppo conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base risponde ai seguenti criteri:

- a) è integrata, fondata sull'interazione fra operatori, settori e operazioni e va al di là di un mero insieme di operazioni o della giustapposizione di misure settoriali;*
- b) è coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;*
- c) dimostra la propria sostenibilità;*
- d) è complementare ad altri interventi effettuati nel settore interessato.*

Articolo 25 del RA

Attuazione della strategia di sviluppo locale

1. Fermo restando l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base, il gruppo sceglie le operazioni da finanziare nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

2. *Se al gruppo è affidata l'amministrazione di fondi pubblici, esso crea un conto separato per l'attuazione della strategia di sviluppo locale.*

La strategia di sviluppo locale proposta ed attuata dal gruppo deve soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, paragrafo 2, del FEP e all'articolo 21, lettera a), e agli articoli 24 e 25 del RA.

La strategia di sviluppo locale deve prevedere interventi complementari agli altri strumenti comunitari o nazionali. Tuttavia, poiché la strategia di sviluppo locale è proposta dal gruppo all'organismo dello Stato membro incaricato della sua approvazione, essa deve consistere in un documento separato e autonomo che fornisce informazioni sulla complementarità delle misure da essa finanziate con quelle finanziate da altri strumenti comunitari o nazionali.

7.5. Misure ammissibili

7.5.1. *Attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca (articolo 44, paragrafo 1, lettera h), articolo 45, paragrafo 5, e articolo 46, paragrafo 5, del FEP e articolo 21 del RA)*

Articolo 44 del FEP

Misure ammissibili

1. *I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi per:*

h) promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;

Articolo 45, paragrafo 5, del FEP

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca

5. *Gli Stati membri o le regioni, a seconda della natura specifica della loro struttura istituzionale, possono incoraggiare l'istituzione di reti volte alla divulgazione delle informazioni e, in particolare, allo scambio delle migliori pratiche.*

Articolo 46, paragrafo 5, del FEP

Assistenza tecnica

2. *Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può finanziare, nel quadro del programma operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, nonché creazione di reti, con un massimale del 5% del relativo importo complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può essere superato.*

Articolo 21 del RA

Obiettivi e misure

L'aiuto concesso a norma dell'articolo 43 del regolamento di base riguarda:

a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;

b) l'attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di base, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche, al fine di conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento.

L'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del FEP prevede finanziamenti per due tipi di azioni:

Azione 1: cooperazione fra i gruppi

- all'interno di un Stato membro (cooperazione interregionale),
- in due o più Stati membri (cooperazione transnazionale) e

Azione 2: costituzione di reti fra i gruppi.

Le azioni volte alla cooperazione e alla costituzione di reti rappresentano una priorità comunitaria e gli Stati membri devono incoraggiarle ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del FEP. Esse non possono tuttavia rientrare nella strategia di sviluppo locale dei gruppi (cfr. punto 7.1).

Le azioni di cooperazione devono coinvolgere i gruppi selezionati nell'ambito dell'asse prioritario 4 ed essere attuate sotto la responsabilità di un gruppo coordinatore. Esse devono comprendere la realizzazione di un progetto comune e non consistere semplicemente in uno scambio di esperienze. Sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del FEP unicamente le spese inerenti all'azione congiunta, alla gestione della struttura comune e al supporto tecnico preparatorio. La dotazione finanziaria assegnata a queste azioni può essere amministrata a livello centrale o a livello dei gruppi.

L'istituzione di reti fra i gruppi selezionati nell'ambito dell'asse prioritario 4 può beneficiare del contributo allo scopo non solo di scambiare e trasferire esperienze, ma anche di stimolare progetti comuni fra i gruppi e di fornire informazioni e trarre insegnamenti sullo sviluppo delle zone di pesca. Il contributo per l'istituzione di reti può comprendere i costi delle attrezzature e del personale delle strutture necessarie per la gestione della rete nonché i costi inerenti all'organizzazione di scambi di esperienze e di *know-how*. La dotazione finanziaria assegnata a queste azioni può essere amministrata a livello centrale o a livello dei gruppi.

La rete comunitaria che verrà costituita utilizzando l'assistenza tecnica della Commissione faciliterà la comunicazione fra i gruppi in tutta Europa.

È preferibile che gli Stati membri istituiscano una rete nazionale che riunisca tutti i gruppi selezionati nell'ambito dell'asse prioritario 4 e la finanzino con i fondi

assegnati all'asse prioritario 5. La Commissione raccomanda che la rete nazionale svolga le seguenti attività:

- elaborazione di programmi di formazione per i gruppi in fase di costituzione;
- individuazione, analisi e informazione a livello nazionale sulle buone pratiche trasferibili,
- organizzazione della rete e
- facilitazione degli scambi di esperienze.

7.5.2. *Sostegno per l'acquisizione delle competenze e l'agevolazione della preparazione e attuazione della strategia di sviluppo locale Articolo 44, paragrafo 1, lettera i), del FEP*

Articolo 44, paragrafo 1, lettera i), del FEP

Misure ammissibili

1. I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi per:

i) acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale;

Il finanziamento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera i), del FEP può fra l'altro comprendere:

- (a) sostegno tecnico per la costituzione di nuovi partenariati locali o la ristrutturazione di quelli esistenti;
- (b) sostegno tecnico per l'elaborazione, il controllo e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;
- (c) studi sulla zona interessata;
- (d) misure di informazione sulla zona e la strategia di sviluppo locale destinate ai portatori di interesse e al grande pubblico;
- (e) la formazione del personale incaricato della preparazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, incluse azioni di formazione come quelle relative alla gestione dei gruppi;
- (f) iniziative promozionali e formazione di promotori di progetti.

8. ASSE PRIORITARIO 5: ASSISTENZA TECNICA (ARTICOLO 46 DEL FEP)**8.1. Rete comunitaria di messa in rete dei gruppi (articolo 46, paragrafo 1, lettera f), del FEP) e reti nazionali dei gruppi (articolo 46, paragrafo 2, del FEP)*****Articolo 46, paragrafi 1 e 2, del FEP******Assistenza tecnica***

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, il FEP può finanziare, entro un limite dello 0,8 % della dotazione annuale, le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione e audit necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Tali misure sono eseguite a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione pertinente dello stesso regolamento e delle sue norme di applicazione a questa forma di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Dette misure comprendono:

f) l'istituzione di reti transnazionali e comunitarie tra soggetti che operano nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca, al fine di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, promuovendo e attuando la cooperazione transregionale e transnazionale e la divulgazione delle informazioni.

2. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può finanziare, nel quadro del programma operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, nonché creazione di reti, con un massimale del 5 % del relativo importo complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può essere superato.

Una "rete comunitaria dei gruppi" gestita dalla Commissione sarà responsabile dell'organizzazione della rete dei gruppi a livello comunitario conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera f), del FEP.

La "rete comunitaria dei gruppi" avrà in particolare i seguenti obiettivi/compiti:

- raccogliere, elaborare, analizzare e diffondere informazioni, anche tramite il sito internet;
- redigere relazioni sull'asse prioritario 4 (attuazione, progressi ed impatto dell'asse prioritario 4 a livello comunitario);
- organizzare riunioni transnazionali, seminari tematici e conferenze a livello comunitario per i gruppi che operano nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca al fine di scambiare esperienze e *know-how*;
- assistenza, formazione e sostegno tecnico dei gruppi; istituire un sistema di assistenza tecnica destinata in particolare ai gruppi locali in fase di costituzione e

che non dispongono di esperienze precedenti nell'ambito dello sviluppo locale e della gestione di progetti europei;

- facilitare la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche;
- gestire quotidianamente l'osservatorio. Trattare le richieste di informazioni e aprire a Bruxelles un ufficio ben posizionato.

Tutti i gruppi devono far parte della "rete comunitaria dei gruppi" e partecipare direttamente o indirettamente alla rete nazionale per rendere disponibili la loro esperienza, *know-how* e i particolari dei loro progetti.

Come già menzionato al capitolo 7.5.1, è preferibile che lo Stato membro istituisca una rete nazionale che riunisca tutti i gruppi selezionati nell'ambito dell'asse prioritario 4. Il finanziamento per la creazione di tale rete è previsto all'articolo 46, paragrafo 2, del FEP.

Se lo Stato membro istituisce tale rete, la sua partecipazione attiva alla "rete comunitaria dei gruppi" è necessaria. Compito della rete nazionale sarà rendere disponibile alla "rete comunitaria dei gruppi" tutte le informazioni sulle azioni già intraprese dai gruppi, o in fase di realizzazione, nello Stato membro interessato nonché i risultati ottenuti.

In assenza di una rete nazionale, lo Stato membro deve garantire l'esistenza di un punto di contatto per la "rete comunitaria dei gruppi" onde facilitare l'attività di quest'ultima in considerazione dei suoi potenziali effetti positivi.

La Commissione raccomanda vivamente agli Stati membri di scegliere la prima possibilità e istituire reti nazionali.

8.2. Preparazione del futuro periodo di programmazione

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del FEP, gli Stati membri possono finanziare la programmazione del periodo successivo al 2013.

8.3. Campo di applicazione del sostegno volto al rafforzamento delle capacità amministrative (articolo 46, paragrafo 3, del FEP)

Come previsto all'articolo 46, paragrafo 3, del FEP, gli Stati membri le cui regioni rientrano nell'obiettivo di convergenza possono finanziare attività volte a rafforzare le capacità amministrative.

Gli Stati membri le cui regioni rientrano nell'obiettivo di convergenza possono pertanto fruire dell'assistenza tecnica per i seguenti scopi:

- gestione del programma operativo in tutte le fasi e
- attività di sostegno a favore di altri settori della politica comune della pesca (PCP), purché non siano previsti altri finanziamenti comunitari. Le retribuzioni del personale permanente non sono ammissibili.

Per capacità amministrativa si intende la capacità degli Stati membri di adempiere agli obblighi loro incombenti derivanti dalla gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi da essi attuati in tutte le diverse fasi (preparazione, finanziamento, attuazione, sorveglianza e valutazione) e dall'applicazione della PCP.

Essa comprende l'assetto istituzionale nonché le procedure necessarie per massimizzare l'efficienza della gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi e dell'attuazione delle attività di sostegno a favore di altri settori della PCP. L'esistenza di una capacità amministrativa adeguata è solitamente valutata in funzione dei seguenti criteri:

- le caratteristiche organizzative, compreso il rapporto fra il livello centrale e i livelli regionali e locali e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la qualità della funzione pubblica (numero di funzionari e adeguatezza della formazione);
- relazioni intergovernative (come l'amministrazione competente in materia di pesca si rapporta ad altre parti dell'amministrazione) e interazioni fra le autorità competenti in materia di pesca ed altri organismi e portatori di interesse.

Quando gli Stati membri pongono in essere la struttura necessaria per selezionare le possibili attività da finanziare ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del FEP, è opportuno che procedano a una valutazione per individuare le più importanti carenze dell'amministrazione, i settori fondamentali che necessitano di maggiore sostegno e le difficoltà nei rapporti fra i principali soggetti a livello centrale, regionale e locale. Il programma operativo deve contenere tale valutazione per giustificare la sua pertinenza rispetto all'asse prioritario 5. In funzione delle questioni principali individuate nella valutazione le attività corrispondenti potranno essere finanziate.

ACCORDO MULTIREGIONALE (A.M.)
per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito
del Programma Operativo 2007-2013

tra

il Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

e

le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e
dell'Obiettivo non di convergenza

Roma, 18 settembre 2008

**Accordo Multiregionale (A.M.)
per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la
pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013**

tra

il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel corpo del seguente atto denominata Amministrazione centrale, rappresentato dal dott. Salvatore Petroli, Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

e le

Regioni dell'Obiettivo convergenza e quelle dell'Obiettivo non di convergenza rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici;

VISTO il Regolamento (CE) 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che approva il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTO il Programma Operativo del FEP 2007-2013, e in particolare il §8 Disposizioni di esecuzione;

VISTO, in particolare, l'art. 38 del Regolamento (CE) 498/2007, ove è indicato che, qualora uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione, siano effettuati da organismi intermedi, le relative convenzioni devono essere formalmente registrate per iscritto;

CONSIDERATO che, per la realizzazione del Programma Operativo del FEP, le risorse finanziarie sono state ripartite nella misura del 33% e del 67% rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008;

CONSIDERATO che occorre assicurare un adeguato coordinamento fra i soggetti interessati, allo scopo di sviluppare le possibili sinergie e di garantire omogeneità di attuazione delle misure di intervento previste, indipendentemente dal soggetto attuatore;

VISTO il DM n. 576 del 25 giugno 2008 con il quale è stata istituita la Cabina di regia, di cui al § 8 del Programma Operativo;

CONSIDERATO che la Commissione europea, nella seduta del Comitato di Sorveglianza FEP del 13 giugno 2008, ha suggerito di prevedere un meccanismo di compensazione finanziaria che permetta un riesame delle allocazioni finanziarie tra Regioni appartenenti allo stesso Obiettivo sulla base dei risultati raggiunti;

VISTA l'intesa sul predetto Accordo Multiregionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

**Tutto ciò premesso,
con il presente atto si conviene quanto segue**

Art. 1

Oggetto dell' Accordo Multiregionale

1. Oggetto del presente Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, delle misure cofinanziate dal Regolamento (CE) 1198/06, nel quadro di riferimento costituito dal Programma Operativo Italia 2007/2013 (di seguito Programma) approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)6792 del 19 dicembre 2007.
2. L'A. M. in particolare:
 - a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati) (Allegato 1);
 - b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al §8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008;
 - c) identifica le funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi;
 - d) regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.

Art. 2

Piani finanziari

Eventuali modifiche dei piani finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) verranno esaminate ed approvate in Cabina di regia, fermo restando la ripartizione di risorse fra Stato e Regioni e Province Autonome definita in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 3

Attività disciplinate dall'A.M.

I. Cabina di regia

Al fine di sviluppare le possibili sinergie, evitare distorsioni in sede di attuazione e garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma, la Cabina di regia svolge le seguenti funzioni:

- Predisposizione di schemi-tipo di bandi di gara;

- Coordinamento preventivo delle misure previste dai Piani di gestione nazionali e locali;
- Definizione comune del Manuale di gestione e controllo e dei documenti preventivi e attuativi;
- Elaborazione di un Vademecum interpretativo a seguito dell'analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione;
- Concertazione di modalità e procedure per la comunicazione delle irregolarità;
- Monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma e del piano finanziario ed eventuali compensazioni a seguito della verifica dei risultati di attuazione;
- Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione;
- Supporto alle riunioni del Comitato di Sorveglianza (discussione preliminare);
- Eventuale individuazione di indicatori non previsti dal Programma;
- Informativa sulle modalità relative ai controlli di II livello;
- Coordinamento per il monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

I documenti approvati in seno alla Cabina di Regia sono successivamente adottati con decreto ministeriale in accordo con il Comitato Tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura.

La Cabina di regia si riunisce a cadenza trimestrale, ed ogni qualvolta si ritenga necessario, su istanza dell'Amministrazione centrale o di almeno tre tra Regioni e Province autonome.

La Cabina di regia delibera per consenso. Qualora il consenso non venga raggiunto, l'Autorità di gestione, in qualità di organismo responsabile per la gestione del Programma, ai sensi degli artt. 58 e 59 del Regolamento (CE) 1198/2006, ha facoltà di deliberare, secondo gli indirizzi condivisi dalla maggioranza dei componenti, in coerenza con una sana e corretta gestione del Programma.

II. *Sistema informatico di monitoraggio*

Il presente A.M. impegna:

1. l'Amministrazione centrale a :

- a) regolamentare e rendere disponibile l'accesso al sistema informativo di gestione e monitoraggio delle istanze relative al FEP, attraverso il portale del SIAN, via Internet, alle Regioni e Province autonome;
- b) regolamentare e rendere disponibile l'accesso alla banca dati della flotta e dei finanziamenti precedenti ai periodi di programmazione SFOP, alle Regioni e Province autonome;

2. le Amministrazioni Regionali e Provinciali a:

- a) aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con i dati relativi alle misure di propria competenza, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore.

III. *Funzioni dell'Autorità di gestione e di certificazione*

Per il periodo di programmazione 2007/2013, l'Amministrazione centrale – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – in qualità di Autorità di gestione e Autorità di certificazione del FEP, è responsabile dell'efficacia e della regolarità dell'attuazione del Programma nel suo insieme.

All'Autorità di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/06, ed, in particolare:

- 1. per le misure di competenza: elaborazione delle regole e delle procedure per l'aggiudicazione delle stesse, inserimento di tutte le informazioni per ciascuna pratica nella procedura informatica, organizzazione e gestione delle procedure finalizzate all'archiviazione delle

domande di contributo presentate, monitoraggio finanziario, sistema informativo di trasmissione delle informazioni e dei dati alla Commissione europea;

2. in qualità di responsabile della valutazione del Programma: individuazione del valutatore indipendente e assistenza per la stesura della valutazione ex ante, intermedia ed ex post;
3. gestione del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati fisici e finanziari relativi a ciascuna operazione;
4. organizzazione e gestione della fase relativa all'informazione e alla pubblicità del Programma e di tutti gli atti a valenza esterna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento (CE) 1198/2006 e dal Capo V del Regolamento (CE) 498/2007.

All'Autorità di certificazione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 60 del Regolamento (CE) 1198/06.

L'Amministrazione centrale è direttamente responsabile delle seguenti misure:

- Sostituzione degli attrezzi e compensazione socio economica, qualora inserite nei Piani di gestione nazionali;
- Arresto definitivo;
- Arresto temporaneo (inclusi Piani di salvataggio e ristrutturazione e Mancato rinnovo accordi).

Inoltre, l'Amministrazione centrale gestisce parte dei fondi assegnati alle seguenti misure:

- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica.

IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione

Su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:

- Ammodernamenti pescherecci;
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca.

Inoltre, le Regioni e Province autonome gestiscono parte dei fondi assegnati alle seguenti misure:

- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
- Progetti pilota;
- Assistenza tecnica.

Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorità di gestione e un referente dell'Autorità di certificazione.

Compiti del referente dell'Autorità di gestione:

1. elaborare, per la parte di competenza, la documentazione necessaria per l'elaborazione del documento "Descrizione sui sistemi di gestione e controllo" e trasmetterla all'Amministrazione centrale alle scadenze stabilite;
3. coadiuvare l'Amministrazione centrale nell'elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione, ai sensi dell' art. 67 del Regolamento (CE) 1198/2006, e di tutti gli altri rapporti previsti dai regolamenti in vigore;
4. elaborare le regole e procedure per l'attuazione delle misure di competenza, immettere nel sistema informatizzato i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, organizzare e gestire le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate, per le misure di propria competenza;
5. trasmettere all'Amministrazione centrale i prospetti necessari al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle misure di competenza alle scadenze prestabilite, qualora, alla data del presente Accordo, gli Organismi intermedi non dispongano dell'accesso alla procedura informatizzata; effettuare i controlli di I livello sulle operazioni inerenti le misure di competenza;
6. segnalare le irregolarità rilevate, ai sensi delle procedure stabilite dalla Cabina di Regia;
7. assistere il valutatore indipendente, nominato dall'Amministrazione centrale, per la valutazione del Programma;
8. ai sensi degli artt. da 29 a 31 del Regolamento (CE) 498/07, gestire, per la parte di competenza, la fase relativa all'informazione e alla pubblicità e gli atti a valenza esterna.

Compiti del referente dell'Autorità di certificazione:

- predisporre la certificazione delle spese e la domanda di pagamento relativa alle misure di competenza, secondo i modelli predisposti dall'Autorità di certificazione;
- trasmettere la documentazione all'Autorità di certificazione per l'elaborazione della domanda di pagamento generale del Programma;
- effettuare i controlli di I livello sulle spese relative ad operazioni inerenti le misure di competenza;
- tenere una contabilità separata degli importi recuperabili, dei recuperi effettuati e delle spese ritirate e trasmettere le relative informazioni, a scadenze prestabilite, all'Amministrazione centrale.

Roma, li

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dr. Salvatore Petroli

Per le Regioni Obiettivo convergenza

Regione Basilicata

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Puglia

Regione Sicilia

Per le Regioni Obiettivo non di convergenza

Provincia Autonoma di Trento

Regione Abruzzo

Regione Emilia Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Veneto

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

D. G. della pesca marittima e dell'acquacoltura (Fuori Convergenza)**ALL. 1**

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	24.700.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00	-
2008	5.664.270,00	2.832.135,00	2.832.135,00	2.832.135,00	-
2009	4.187.182,00	2.093.591,00	2.093.591,00	2.093.591,00	-
2010	4.356.788,00	2.178.394,00	2.178.394,00	2.178.394,00	-
2011	4.529.786,00	2.264.893,00	2.264.893,00	2.264.893,00	-
2012	4.706.242,00	2.353.121,00	2.353.121,00	2.353.121,00	-
2013	4.886.226,00	2.443.113,00	2.443.113,00	2.443.113,00	-
TOT	53.030.494,00	26.515.247,00	26.515.247,00	26.515.247,00	-

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
2008	1.552.362,00	776.181,00	776.181,00	776.181,00	-
2009	1.534.422,00	767.211,00	767.211,00	767.211,00	-
2010	1.036.482,00	518.241,00	518.241,00	518.241,00	-
2011	1.538.584,00	769.292,00	769.292,00	769.292,00	-
2012	1.540.726,00	770.363,00	770.363,00	770.363,00	-
2013	2.042.914,00	1.021.457,00	1.021.457,00	1.021.457,00	-
TOT	9.545.490,00	4.772.745,00	4.772.745,00	4.772.745,00	-

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	3.532.942,00	1.766.471,00	1.766.471,00	1.766.471,00	-
2008	783.368,00	391.684,00	391.684,00	391.684,00	-
2009	572.092,00	286.046,00	286.046,00	286.046,00	-
2010	1.096.352,00	548.176,00	548.176,00	548.176,00	-
2011	621.096,00	310.548,00	310.548,00	310.548,00	-
2012	646.338,00	323.169,00	323.169,00	323.169,00	-
2013	172.082,00	86.041,00	86.041,00	86.041,00	-
TOT	7.424.270,00	3.712.135,00	3.712.135,00	3.712.135,00	-

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	53.030.494,00	26.515.247,00	26.515.247,00	26.515.247,00	-
2	-	-	-	-	-
3	9.545.490,00	4.772.745,00	4.772.745,00	4.772.745,00	-
4	-	-	-	-	-
5	7.424.270,00	3.712.135,00	3.712.135,00	3.712.135,00	-
TOT	70.000.254,00	35.000.127,00	35.000.127,00	35.000.127,00	-

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	28.532.942,00	14.266.471,00	14.266.471,00	14.266.471,00	-
2008	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
2009	6.293.696,00	3.146.848,00	3.146.848,00	3.146.848,00	-
2010	6.489.622,00	3.244.811,00	3.244.811,00	3.244.811,00	-
2011	6.689.466,00	3.344.733,00	3.344.733,00	3.344.733,00	-
2012	6.893.306,00	3.446.653,00	3.446.653,00	3.446.653,00	-
2013	7.101.222,00	3.550.611,00	3.550.611,00	3.550.611,00	-
TOT	70.000.254,00	35.000.127,00	35.000.127,00	35.000.127,00	-

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Abruzzo

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	454.314,00	227.157,00	227.157,00	181.725,60	45.431,40
2009	503.578,00	251.789,00	251.789,00	201.431,20	50.357,80
2010	512.142,00	256.071,00	256.071,00	204.856,80	51.214,20
2011	520.878,00	260.439,00	260.439,00	208.351,20	52.087,80
2012	529.788,00	264.894,00	264.894,00	211.915,20	52.978,80
2013	538.874,00	269.437,00	269.437,00	215.549,60	53.887,40
TOT	3.059.574,00	1.529.787,00	1.529.787,00	1.223.829,60	306.957,40

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	728.774,00	364.387,00	364.387,00	291.509,60	72.877,40
2009	807.798,00	403.899,00	403.899,00	323.119,20	80.779,80
2010	821.536,00	410.768,00	410.768,00	328.614,40	82.153,60
2011	835.548,00	417.774,00	417.774,00	334.219,20	83.554,80
2012	849.838,00	424.919,00	424.919,00	339.935,20	84.983,80
2013	864.416,00	432.208,00	432.208,00	345.766,40	86.441,60
TOT	4.907.910,00	2.453.955,00	2.453.955,00	1.963.164,00	490.791,00

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	821.020,00	410.510,00	410.510,00	328.408,00	82.102,00
2009	533.732,00	266.866,00	266.866,00	213.492,80	53.373,20
2010	724.324,00	362.162,00	362.162,00	289.729,60	72.432,40
2011	736.676,00	368.338,00	368.338,00	294.670,40	73.667,60
2012	749.278,00	374.639,00	374.639,00	299.711,20	74.927,80
2013	762.132,00	381.066,00	381.066,00	304.852,80	76.213,20
TOT	4.327.162,00	2.163.581,00	2.163.581,00	1.730.864,80	432.716,20

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	376.316,00	188.158,00	188.158,00	150.526,40	37.631,60
2010	201.198,00	100.599,00	100.599,00	80.479,20	20.119,80
2011	204.630,00	102.315,00	102.315,00	81.852,00	20.463,00
2012	208.132,00	104.066,00	104.066,00	83.252,80	20.813,20
2013	211.700,00	105.850,00	105.850,00	84.680,00	21.170,00
TOT	1.201.976,00	600.988,00	600.988,00	480.790,40	120.197,60

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	45.896,00	22.948,00	22.948,00	18.358,40	4.589,60
2009	50.872,00	25.436,00	25.436,00	20.348,80	5.087,20
2010	51.738,00	25.869,00	25.869,00	20.695,20	5.173,80
2011	52.620,00	26.310,00	26.310,00	21.048,00	5.262,00
2012	53.518,00	26.759,00	26.759,00	21.407,20	5.351,80
2013	54.438,00	27.219,00	27.219,00	21.775,20	5.443,80
TOT	309.082,00	154.541,00	154.541,00	123.632,80	30.908,20

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	2.050.004,00	1.025.002,00	1.025.002,00	820.001,60	205.000,40
2009	2.272.296,00	1.136.148,00	1.136.148,00	908.918,40	227.229,60
2010	2.310.938,00	1.155.469,00	1.155.469,00	924.375,20	231.093,80
2011	2.350.352,00	1.175.176,00	1.175.176,00	940.140,80	235.035,20
2012	2.390.554,00	1.195.277,00	1.195.277,00	956.221,60	239.055,40
2013	2.431.560,00	1.215.780,00	1.215.780,00	972.624,00	243.156,00
TOT	13.805.704,00	6.902.852,00	6.902.852,00	5.522.281,60	1.380.570,40

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	3.059.574,00	1.529.787,00	1.529.787,00	1.223.829,60	306.957,40
2	4.907.910,00	2.453.955,00	2.453.955,00	1.963.164,00	490.791,00
3	4.327.162,00	2.163.581,00	2.163.581,00	1.730.864,80	432.716,20
4	1.201.976,00	600.988,00	600.988,00	480.790,40	120.197,60
5	309.082,00	154.541,00	154.541,00	123.632,80	30.908,20
TOT	13.805.704,00	6.902.852,00	6.902.852,00	5.522.281,60	1.380.570,40

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Emilia Romagna

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	524.466,00	262.233,00	262.233,00	209.786,40	52.446,60
2009	581.338,00	290.669,00	290.669,00	232.535,20	58.133,80
2010	591.222,00	295.611,00	295.611,00	236.488,80	59.122,20
2011	601.306,00	300.653,00	300.653,00	240.522,40	60.130,60
2012	611.592,00	305.796,00	305.796,00	244.636,80	61.159,20
2013	622.082,00	311.041,00	311.041,00	248.832,80	62.208,20
TOT	3.532.006,00	1.766.003,00	1.766.003,00	1.412.802,40	353.200,60

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	841.312,00	420.656,00	420.656,00	336.524,80	84.131,20
2009	932.540,00	466.270,00	466.270,00	373.016,00	93.254,00
2010	948.398,00	474.199,00	474.199,00	379.359,20	94.839,80
2011	964.572,00	482.286,00	482.286,00	385.828,80	96.457,20
2012	981.072,00	490.536,00	490.536,00	392.428,80	98.107,20
2013	997.902,00	498.951,00	498.951,00	399.160,80	99.790,20
TOT	5.665.796,00	2.832.898,00	2.832.898,00	2.266.318,40	566.579,60

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	741.758,00	370.879,00	370.879,00	296.703,20	74.175,80
2009	822.190,00	411.095,00	411.095,00	328.876,00	82.219,00
2010	836.172,00	418.086,00	418.086,00	334.468,80	83.617,20
2011	850.432,00	425.216,00	425.216,00	340.172,80	85.043,20
2012	864.978,00	432.489,00	432.489,00	345.991,20	86.497,80
2013	879.816,00	439.908,00	439.908,00	351.926,40	87.981,60
TOT	4.995.346,00	2.497.673,00	2.497.673,00	1.998.138,40	499.534,60

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	206.040,00	103.020,00	103.020,00	82.416,00	20.604,00
2009	228.382,00	114.191,00	114.191,00	91.352,80	22.838,20
2010	232.266,00	116.133,00	116.133,00	92.906,40	23.226,60
2011	236.228,00	118.114,00	118.114,00	94.491,20	23.622,80
2012	240.268,00	120.134,00	120.134,00	96.107,20	24.026,80
2013	244.390,00	122.195,00	122.195,00	97.756,00	24.439,00
TOT	1.387.574,00	693.787,00	693.787,00	555.029,60	138.757,40

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	52.982,00	26.491,00	26.491,00	21.192,80	5.298,20
2009	58.728,00	29.364,00	29.364,00	23.491,20	5.872,80
2010	59.726,00	29.863,00	29.863,00	23.890,40	5.972,60
2011	60.746,00	30.373,00	30.373,00	24.298,40	6.074,60
2012	61.784,00	30.892,00	30.892,00	24.713,60	6.178,40
2013	62.844,00	31.422,00	31.422,00	25.137,60	6.284,40
TOT	356.810,00	178.405,00	178.405,00	142.724,00	35.681,00

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	2.366.558,00	1.183.279,00	1.183.279,00	946.623,20	236.655,80
2009	2.623.178,00	1.311.589,00	1.311.589,00	1.049.271,20	262.317,80
2010	2.667.784,00	1.333.892,00	1.333.892,00	1.067.113,60	266.778,40
2011	2.713.284,00	1.356.642,00	1.356.642,00	1.085.313,60	271.328,40
2012	2.759.694,00	1.379.847,00	1.379.847,00	1.103.877,60	275.969,40
2013	2.807.034,00	1.403.517,00	1.403.517,00	1.122.813,60	280.703,40
TOT	15.937.532,00	7.968.766,00	7.968.766,00	6.375.012,80	1.593.753,20

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	3.532.006,00	1.766.003,00	1.766.003,00	1.412.802,40	353.200,60
2	5.665.796,00	2.832.898,00	2.832.898,00	2.266.318,40	566.579,60
3	4.995.346,00	2.497.673,00	2.497.673,00	1.998.138,40	499.534,60
4	1.387.574,00	693.787,00	693.787,00	555.029,60	138.757,40
5	356.810,00	178.405,00	178.405,00	142.724,00	35.681,00
TOT	15.937.532,00	7.968.766,00	7.968.766,00	6.375.012,80	1.593.753,20

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Friuli Venezia Giulia

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	317.234,00	158.617,00	158.617,00	126.893,60	31.723,40
2009	351.632,00	175.816,00	175.816,00	140.652,80	35.163,20
2010	357.614,00	178.807,00	178.807,00	143.045,60	35.761,40
2011	363.712,00	181.856,00	181.856,00	145.484,80	36.371,20
2012	369.934,00	184.967,00	184.967,00	147.973,60	36.993,40
2013	376.280,00	188.140,00	188.140,00	150.512,00	37.628,00
TOT	2.136.406,00	1.068.203,00	1.068.203,00	854.562,40	213.640,60

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	508.882,00	254.441,00	254.441,00	203.552,80	50.888,20
2009	564.062,00	282.031,00	282.031,00	225.624,80	56.406,20
2010	573.656,00	286.828,00	286.828,00	229.462,40	57.365,60
2011	583.440,00	291.720,00	291.720,00	233.376,00	58.344,00
2012	593.418,00	296.709,00	296.709,00	237.367,20	59.341,80
2013	603.598,00	301.799,00	301.799,00	241.439,20	60.359,80
TOT	3.427.056,00	1.713.528,00	1.713.528,00	1.370.822,40	342.705,60

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	448.666,00	224.333,00	224.333,00	179.466,40	44.866,60
2009	497.316,00	248.658,00	248.658,00	198.926,40	49.731,60
2010	505.774,00	252.887,00	252.887,00	202.309,60	50.577,40
2011	514.400,00	257.200,00	257.200,00	205.760,00	51.440,00
2012	523.198,00	261.599,00	261.599,00	209.279,20	52.319,80
2013	532.174,00	266.087,00	266.087,00	212.869,60	53.217,40
TOT	3.021.528,00	1.510.764,00	1.510.764,00	1.208.611,20	302.152,80

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	124.628,00	62.314,00	62.314,00	49.851,20	12.462,80
2009	138.142,00	69.071,00	69.071,00	55.256,80	13.814,20
2010	140.492,00	70.246,00	70.246,00	56.196,80	14.049,20
2011	142.886,00	71.443,00	71.443,00	57.154,40	14.288,60
2012	145.330,00	72.665,00	72.665,00	58.132,00	14.533,00
2013	147.824,00	73.912,00	73.912,00	59.129,60	14.782,40
TOT	839.302,00	419.651,00	419.651,00	335.720,80	83.930,20

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	32.048,00	16.024,00	16.024,00	12.819,20	3.204,80
2009	35.524,00	17.762,00	17.762,00	14.209,60	3.552,40
2010	36.126,00	18.063,00	18.063,00	14.450,40	3.612,60
2011	36.742,00	18.371,00	18.371,00	14.696,80	3.674,20
2012	37.372,00	18.686,00	18.686,00	14.948,80	3.737,20
2013	38.012,00	19.006,00	19.006,00	15.204,80	3.801,20
TOT	215.824,00	107.912,00	107.912,00	86.329,60	21.582,40

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	1.431.458,00	715.729,00	715.729,00	572.583,20	143.145,80
2009	1.586.676,00	793.338,00	793.338,00	634.670,40	158.667,60
2010	1.613.662,00	806.831,00	806.831,00	645.464,80	161.366,20
2011	1.641.180,00	820.590,00	820.590,00	656.472,00	164.118,00
2012	1.669.252,00	834.626,00	834.626,00	667.700,80	166.925,20
2013	1.697.888,00	848.944,00	848.944,00	679.155,20	169.788,80
TOT	9.640.116,00	4.820.058,00	4.820.058,00	3.856.046,40	964.011,60

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	2.136.406,00	1.068.203,00	1.068.203,00	854.562,40	213.640,60
2	3.427.056,00	1.713.528,00	1.713.528,00	1.370.822,40	342.705,60
3	3.021.528,00	1.510.764,00	1.510.764,00	1.208.611,20	302.152,80
4	839.302,00	419.651,00	419.651,00	335.720,80	83.930,20
5	215.824,00	107.912,00	107.912,00	86.329,60	21.582,40
TOT	9.640.116,00	4.820.058,00	4.820.058,00	3.856.046,40	964.011,60

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Lazio

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	329.396,00	164.698,00	164.698,00	131.758,40	32.939,60
2009	365.112,00	182.556,00	182.556,00	146.044,80	36.511,20
2010	371.322,00	185.661,00	185.661,00	148.528,80	37.132,20
2011	377.654,00	188.827,00	188.827,00	151.061,60	37.765,40
2012	384.114,00	192.057,00	192.057,00	153.645,60	38.411,40
2013	390.702,00	195.351,00	195.351,00	156.280,80	39.070,20
TOT	2.218.300,00	1.109.150,00	1.109.150,00	887.320,00	221.830,00

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	528.388,00	264.194,00	264.194,00	211.355,20	52.838,80
2009	585.682,00	292.841,00	292.841,00	234.272,80	58.568,20
2010	595.642,00	297.821,00	297.821,00	238.256,80	59.564,20
2011	605.804,00	302.902,00	302.902,00	242.321,60	60.580,40
2012	616.164,00	308.082,00	308.082,00	246.465,60	61.616,40
2013	626.734,00	313.367,00	313.367,00	250.693,60	62.673,40
TOT	3.558.414,00	1.779.207,00	1.779.207,00	1.423.365,60	355.841,40

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	465.864,00	232.932,00	232.932,00	186.345,60	46.586,40
2009	516.380,00	258.190,00	258.190,00	206.552,00	51.638,00
2010	525.160,00	262.580,00	262.580,00	210.064,00	52.516,00
2011	534.118,00	267.059,00	267.059,00	213.647,20	53.411,80
2012	543.254,00	271.627,00	271.627,00	217.301,60	54.325,40
2013	552.572,00	276.286,00	276.286,00	221.028,80	55.257,20
TOT	3.137.348,00	1.568.674,00	1.568.674,00	1.254.939,20	313.734,80

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	129.404,00	64.702,00	64.702,00	51.761,60	12.940,40
2009	143.438,00	71.719,00	71.719,00	57.375,20	14.343,80
2010	145.876,00	72.938,00	72.938,00	58.350,40	14.587,60
2011	148.364,00	74.182,00	74.182,00	59.345,60	14.836,40
2012	150.902,00	75.451,00	75.451,00	60.360,80	15.090,20
2013	153.490,00	76.745,00	76.745,00	61.396,00	15.349,00
TOT	871.474,00	435.737,00	435.737,00	348.589,60	87.147,40

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	33.276,00	16.638,00	16.638,00	13.310,40	3.327,60
2009	36.884,00	18.442,00	18.442,00	14.753,60	3.688,40
2010	37.512,00	18.756,00	18.756,00	15.004,80	3.751,20
2011	38.150,00	19.075,00	19.075,00	15.260,00	3.815,00
2012	38.804,00	19.402,00	19.402,00	15.521,60	3.880,40
2013	39.470,00	19.735,00	19.735,00	15.788,00	3.947,00
TOT	224.096,00	112.048,00	112.048,00	89.638,40	22.409,60

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	1.486.328,00	743.164,00	743.164,00	594.531,20	148.632,80
2009	1.647.496,00	823.748,00	823.748,00	658.998,40	164.749,60
2010	1.675.512,00	837.756,00	837.756,00	670.204,80	167.551,20
2011	1.704.090,00	852.045,00	852.045,00	681.636,00	170.409,00
2012	1.733.238,00	866.619,00	866.619,00	693.295,20	173.323,80
2013	1.762.968,00	881.484,00	881.484,00	705.187,20	176.296,80
TOT	10.009.632,00	5.004.816,00	5.004.816,00	4.003.852,80	1.000.963,20

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	2.218.300,00	1.109.150,00	1.109.150,00	887.320,00	221.830,00
2	3.558.414,00	1.779.207,00	1.779.207,00	1.423.365,60	355.841,40
3	3.137.348,00	1.568.674,00	1.568.674,00	1.254.939,20	313.734,80
4	871.474,00	435.737,00	435.737,00	348.589,60	87.147,40
5	224.096,00	112.048,00	112.048,00	89.638,40	22.409,60
TOT	10.009.632,00	5.004.816,00	5.004.816,00	4.003.852,80	1.000.963,20

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Liguria

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	240.642,00	120.321,00	120.321,00	96.256,80	24.064,20
2010	244.734,00	122.367,00	122.367,00	97.893,60	24.473,40
2011	343.956,00	171.978,00	171.978,00	137.582,40	34.395,60
2012	275.220,00	137.610,00	137.610,00	110.088,00	27.522,00
2013	357.510,00	178.755,00	178.755,00	143.004,00	35.751,00
TOT	1.462.062,00	731.031,00	731.031,00	584.824,80	146.206,20

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	242.260,00	121.130,00	121.130,00	96.904,00	24.226,00
2009	352.022,00	176.011,00	176.011,00	140.808,80	35.202,20
2010	392.586,00	196.293,00	196.293,00	157.034,40	39.258,60
2011	479.282,00	239.641,00	239.641,00	191.712,80	47.928,20
2012	406.112,00	203.056,00	203.056,00	162.444,80	40.611,20
2013	473.078,00	236.539,00	236.539,00	189.231,20	47.307,80
TOT	2.345.340,00	1.172.670,00	1.172.670,00	938.136,00	234.534,00

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	701.370,00	350.685,00	350.685,00	280.548,00	70.137,00
2009	434.882,00	217.441,00	217.441,00	173.952,80	43.488,20
2010	346.130,00	173.065,00	173.065,00	138.452,00	34.613,00
2011	176.986,00	88.493,00	88.493,00	70.794,40	17.698,60
2012	263.518,00	131.759,00	131.759,00	105.407,20	26.351,80
2013	144.922,00	72.461,00	72.461,00	57.968,80	14.492,20
TOT	2.067.808,00	1.033.904,00	1.033.904,00	827.123,20	206.780,80

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
2010	96.146,00	48.073,00	48.073,00	38.458,40	9.614,60
2011	97.786,00	48.893,00	48.893,00	39.114,40	9.778,60
2012	193.996,00	96.998,00	96.998,00	77.598,40	19.399,60
2013	186.452,00	93.226,00	93.226,00	74.580,80	18.645,20
TOT	574.380,00	287.190,00	287.190,00	229.752,00	57.438,00

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	36.000,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00	3.600,00
2009	58.310,00	29.155,00	29.155,00	23.324,00	5.831,00
2010	24.724,00	12.362,00	12.362,00	9.889,60	2.472,40
2011	25.146,00	12.573,00	12.573,00	10.058,40	2.514,60
2012	3.520,00	1.760,00	1.760,00	1.408,00	352,00
2013	-	-	-	-	-
TOT	147.700,00	73.850,00	73.850,00	59.080,00	14.770,00

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	979.630,00	489.815,00	489.815,00	391.852,00	97.963,00
2009	1.085.856,00	542.928,00	542.928,00	434.342,40	108.585,60
2010	1.104.320,00	552.160,00	552.160,00	441.728,00	110.432,00
2011	1.123.156,00	561.578,00	561.578,00	449.262,40	112.315,60
2012	1.142.366,00	571.183,00	571.183,00	456.946,40	114.236,60
2013	1.161.962,00	580.981,00	580.981,00	464.784,80	116.196,20
TOT	6.597.290,00	3.298.645,00	3.298.645,00	2.638.916,00	659.729,00

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	1.462.062,00	731.031,00	731.031,00	584.824,80	146.206,20
2	2.345.340,00	1.172.670,00	1.172.670,00	938.136,00	234.534,00
3	2.067.808,00	1.033.904,00	1.033.904,00	827.123,20	206.780,80
4	574.380,00	287.190,00	287.190,00	229.752,00	57.438,00
5	147.700,00	73.850,00	73.850,00	59.080,00	14.770,00
TOT	6.597.290,00	3.298.645,00	3.298.645,00	2.638.916,00	659.729,00

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Lombardia

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
TOT	-	-	-	-	-

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	621.204,00	310.602,00	310.602,00	248.481,60	62.120,40
2009	688.564,00	344.282,00	344.282,00	275.425,60	68.856,40
2010	290.274,00	145.137,00	145.137,00	116.109,60	29.027,40
2011	642.216,00	321.108,00	321.108,00	256.886,40	64.221,60
2012	293.130,00	146.565,00	146.565,00	117.252,00	29.313,00
2013	306.824,00	153.412,00	153.412,00	122.729,60	30.682,40
TOT	2.842.212,00	1.421.106,00	1.421.106,00	1.136.884,80	284.221,20

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
2010	410.000,00	205.000,00	205.000,00	164.000,00	41.000,00
2011	70.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00
2012	431.268,00	215.634,00	215.634,00	172.507,20	43.126,80
2013	430.000,00	215.000,00	215.000,00	172.000,00	43.000,00
TOT	1.341.268,00	670.634,00	670.634,00	536.507,20	134.126,80

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
TOT	-	-	-	-	-

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	14.226,00	7.113,00	7.113,00	5.690,40	1.422,60
2009	15.768,00	7.884,00	7.884,00	6.307,20	1.576,80
2010	16.036,00	8.018,00	8.018,00	6.414,40	1.603,60
2011	16.310,00	8.155,00	8.155,00	6.524,00	1.631,00
2012	16.590,00	8.295,00	8.295,00	6.636,00	1.659,00
2013	16.874,00	8.437,00	8.437,00	6.749,60	1.687,40
TOT	95.804,00	47.902,00	47.902,00	38.321,60	9.580,40

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	635.430,00	317.715,00	317.715,00	254.172,00	63.543,00
2009	704.332,00	352.166,00	352.166,00	281.732,80	70.433,20
2010	716.310,00	358.155,00	358.155,00	286.524,00	71.631,00
2011	728.526,00	364.263,00	364.263,00	291.410,40	72.852,60
2012	740.988,00	370.494,00	370.494,00	296.395,20	74.098,80
2013	753.698,00	376.849,00	376.849,00	301.479,20	75.369,80
TOT	4.279.284,00	2.139.642,00	2.139.642,00	1.711.713,60	427.928,40

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	-	-	-	-	-
2	2.842.212,00	1.421.106,00	1.421.106,00	1.136.884,80	284.221,20
3	1.341.268,00	670.634,00	670.634,00	536.507,20	134.126,80
4	-	-	-	-	-
5	95.804,00	47.902,00	47.902,00	38.321,60	9.580,40
TOT	4.279.284,00	2.139.642,00	2.139.642,00	1.711.713,60	427.928,40

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Marche

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	226.176,00	113.088,00	113.088,00	90.470,40	22.617,60
2009	821.972,00	410.986,00	410.986,00	328.788,80	82.197,20
2010	835.958,00	417.979,00	417.979,00	334.383,20	83.595,80
2011	850.218,00	425.109,00	425.109,00	340.087,20	85.021,80
2012	864.760,00	432.380,00	432.380,00	345.904,00	86.476,00
2013	1.394.990,00	697.495,00	697.495,00	557.996,00	139.499,00
TOT	4.994.074,00	2.497.037,00	2.497.037,00	1.997.629,60	499.407,40

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	2.531.308,00	1.265.654,00	1.265.654,00	1.012.523,20	253.130,80
2009	1.618.020,00	809.010,00	809.010,00	647.208,00	161.802,00
2010	1.305.280,00	652.640,00	652.640,00	522.112,00	130.528,00
2011	992.998,00	496.499,00	496.499,00	397.199,20	99.299,80
2012	1.350.254,00	675.127,00	675.127,00	540.101,60	135.025,40
2013	-	-	-	-	-
TOT	7.797.860,00	3.898.930,00	3.898.930,00	3.119.144,00	779.786,00

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	448.202,00	224.101,00	224.101,00	179.280,80	44.820,20
2009	1.186.010,00	593.005,00	593.005,00	474.404,00	118.601,00
2010	926.670,00	463.335,00	463.335,00	370.668,00	92.667,00
2011	1.250.398,00	625.199,00	625.199,00	500.159,20	125.039,80
2012	1.259.966,00	629.983,00	629.983,00	503.986,40	125.996,60
2013	2.205.178,00	1.102.589,00	1.102.589,00	882.071,20	220.517,80
TOT	7.276.424,00	3.638.212,00	3.638.212,00	2.910.569,60	727.642,40

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
2010	619.744,00	309.872,00	309.872,00	247.897,60	61.974,40
2011	656.934,00	328.467,00	328.467,00	262.773,60	65.693,40
2012	339.726,00	169.863,00	169.863,00	135.890,40	33.972,60
2013	345.554,00	172.777,00	172.777,00	138.221,60	34.555,40
TOT	1.961.958,00	980.979,00	980.979,00	784.783,20	196.195,80

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	140.498,00	70.249,00	70.249,00	56.199,20	14.049,80
2009	83.038,00	41.519,00	41.519,00	33.215,20	8.303,80
2010	84.450,00	42.225,00	42.225,00	33.780,00	8.445,00
2011	85.890,00	42.945,00	42.945,00	34.356,00	8.589,00
2012	87.360,00	43.680,00	43.680,00	34.944,00	8.736,00
2013	23.278,00	11.639,00	11.639,00	9.311,20	2.327,80
TOT	504.514,00	252.257,00	252.257,00	201.805,60	50.451,40

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	3.346.184,00	1.673.092,00	1.673.092,00	1.338.473,60	334.618,40
2009	3.709.040,00	1.854.520,00	1.854.520,00	1.483.616,00	370.904,00
2010	3.772.102,00	1.886.051,00	1.886.051,00	1.508.840,80	377.210,20
2011	3.836.438,00	1.918.219,00	1.918.219,00	1.534.575,20	383.643,80
2012	3.902.066,00	1.951.033,00	1.951.033,00	1.560.826,40	390.206,60
2013	3.969.000,00	1.984.500,00	1.984.500,00	1.587.600,00	396.900,00
TOT	22.534.830,00	11.267.415,00	11.267.415,00	9.013.932,00	2.253.483,00

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	4.994.074,00	2.497.037,00	2.497.037,00	1.997.629,60	499.407,40
2	7.797.860,00	3.898.930,00	3.898.930,00	3.119.144,00	779.786,00
3	7.276.424,00	3.638.212,00	3.638.212,00	2.910.569,60	727.642,40
4	1.961.958,00	980.979,00	980.979,00	784.783,20	196.195,80
5	504.514,00	252.257,00	252.257,00	201.805,60	50.451,40
TOT	22.534.830,00	11.267.415,00	11.267.415,00	9.013.932,00	2.253.483,00

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Molise

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	88.440,00	44.220,00	44.220,00	35.376,00	8.844,00
2009	98.032,00	49.016,00	49.016,00	39.212,80	9.803,20
2010	99.698,00	49.849,00	49.849,00	39.879,20	9.969,80
2011	101.398,00	50.699,00	50.699,00	40.559,20	10.139,80
2012	103.134,00	51.567,00	51.567,00	41.253,60	10.313,40
2013	104.902,00	52.451,00	52.451,00	41.960,80	10.490,20
TOT	595.604,00	297.802,00	297.802,00	238.241,60	59.560,40

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	141.868,00	70.934,00	70.934,00	56.747,20	14.186,80
2009	157.250,00	78.625,00	78.625,00	62.900,00	15.725,00
2010	159.924,00	79.962,00	79.962,00	63.969,60	15.992,40
2011	162.652,00	81.326,00	81.326,00	65.060,80	16.265,20
2012	165.436,00	82.718,00	82.718,00	66.174,40	16.543,60
2013	168.274,00	84.137,00	84.137,00	67.309,60	16.827,40
TOT	955.404,00	477.702,00	477.702,00	382.161,60	95.540,40

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	125.082,00	62.541,00	62.541,00	50.032,80	12.508,20
2009	138.644,00	69.322,00	69.322,00	55.457,60	13.864,40
2010	141.002,00	70.501,00	70.501,00	56.400,80	14.100,20
2011	143.408,00	71.704,00	71.704,00	57.363,20	14.340,80
2012	145.860,00	72.930,00	72.930,00	58.344,00	14.586,00
2013	148.362,00	74.181,00	74.181,00	59.344,80	14.836,20
TOT	842.358,00	421.179,00	421.179,00	336.943,20	84.235,80

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	34.744,00	17.372,00	17.372,00	13.897,60	3.474,40
2009	38.512,00	19.256,00	19.256,00	15.404,80	3.851,20
2010	39.168,00	19.584,00	19.584,00	15.667,20	3.916,80
2011	39.836,00	19.918,00	19.918,00	15.934,40	3.983,60
2012	40.516,00	20.258,00	20.258,00	16.206,40	4.051,60
2013	41.212,00	20.606,00	20.606,00	16.484,80	4.121,20
TOT	233.988,00	116.994,00	116.994,00	93.595,20	23.398,80

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	8.934,00	4.467,00	4.467,00	3.573,60	893,40
2009	9.904,00	4.952,00	4.952,00	3.961,60	990,40
2010	10.070,00	5.035,00	5.035,00	4.028,00	1.007,00
2011	10.244,00	5.122,00	5.122,00	4.097,60	1.024,40
2012	10.418,00	5.209,00	5.209,00	4.167,20	1.041,80
2013	10.598,00	5.299,00	5.299,00	4.239,20	1.059,80
TOT	60.168,00	30.084,00	30.084,00	24.067,20	6.016,80

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	399.068,00	199.534,00	199.534,00	159.627,20	39.906,80
2009	442.342,00	221.171,00	221.171,00	176.936,80	44.234,20
2010	449.862,00	224.931,00	224.931,00	179.944,80	44.986,20
2011	457.538,00	228.769,00	228.769,00	183.015,20	45.753,80
2012	465.364,00	232.682,00	232.682,00	186.145,60	46.536,40
2013	473.348,00	236.674,00	236.674,00	189.339,20	47.334,80
TOT	2.687.522,00	1.343.761,00	1.343.761,00	1.075.008,80	268.752,20

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	595.604,00	297.802,00	297.802,00	238.241,60	59.560,40
2	955.404,00	477.702,00	477.702,00	382.161,60	95.540,40
3	842.358,00	421.179,00	421.179,00	336.943,20	84.235,80
4	233.988,00	116.994,00	116.994,00	93.595,20	23.398,80
5	60.168,00	30.084,00	30.084,00	24.067,20	6.016,80
TOT	2.687.522,00	1.343.761,00	1.343.761,00	1.075.008,80	268.752,20

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Piemonte

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
TOT	-	-	-	-	-

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	117.880,00	58.940,00	58.940,00	47.152,00	11.788,00
2009	130.662,00	65.331,00	65.331,00	52.264,80	13.066,20
2010	132.884,00	66.442,00	66.442,00	53.153,60	13.288,40
2011	135.150,00	67.575,00	67.575,00	54.060,00	13.515,00
2012	137.460,00	68.730,00	68.730,00	54.984,00	13.746,00
2013	139.820,00	69.910,00	69.910,00	55.928,00	13.982,00
TOT	793.856,00	396.928,00	396.928,00	317.542,40	79.385,60

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	55.628,00	27.814,00	27.814,00	22.251,20	5.562,80
2009	61.660,00	30.830,00	30.830,00	24.664,00	6.166,00
2010	62.710,00	31.355,00	31.355,00	25.084,00	6.271,00
2011	63.780,00	31.890,00	31.890,00	25.512,00	6.378,00
2012	64.868,00	32.434,00	32.434,00	25.947,20	6.486,80
2013	65.982,00	32.991,00	32.991,00	26.392,80	6.598,20
TOT	374.628,00	187.314,00	187.314,00	149.851,20	37.462,80

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
TOT	-	-	-	-	-

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	3.974,00	1.987,00	1.987,00	1.589,60	397,40
2009	4.404,00	2.202,00	2.202,00	1.761,60	440,40
2010	4.480,00	2.240,00	2.240,00	1.792,00	448,00
2011	4.554,00	2.277,00	2.277,00	1.821,60	455,40
2012	4.634,00	2.317,00	2.317,00	1.853,60	463,40
2013	4.712,00	2.356,00	2.356,00	1.884,80	471,20
TOT	26.758,00	13.379,00	13.379,00	10.703,20	2.675,80

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	177.482,00	88.741,00	88.741,00	70.992,80	17.748,20
2009	196.726,00	98.363,00	98.363,00	78.690,40	19.672,60
2010	200.074,00	100.037,00	100.037,00	80.029,60	20.007,40
2011	203.484,00	101.742,00	101.742,00	81.393,60	20.348,40
2012	206.962,00	103.481,00	103.481,00	82.784,80	20.696,20
2013	210.514,00	105.257,00	105.257,00	84.205,60	21.051,40
TOT	1.195.242,00	597.621,00	597.621,00	478.096,80	119.524,20

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	-	-	-	-	-
2	793.856,00	396.928,00	396.928,00	317.542,40	79.385,60
3	374.628,00	187.314,00	187.314,00	149.851,20	37.462,80
4	-	-	-	-	-
5	26.758,00	13.379,00	13.379,00	10.703,20	2.675,80
TOT	1.195.242,00	597.621,00	597.621,00	478.096,80	119.524,20

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Sardegna

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	523.064,00	261.532,00	261.532,00	209.225,60	52.306,40
2009	579.784,00	289.892,00	289.892,00	231.913,60	57.978,40
2010	589.644,00	294.822,00	294.822,00	235.857,60	58.964,40
2011	599.700,00	299.850,00	299.850,00	239.880,00	59.970,00
2012	609.958,00	304.979,00	304.979,00	243.983,20	60.995,80
2013	620.420,00	310.210,00	310.210,00	248.168,00	62.042,00
TOT	3.622.570,00	1.761.285,00	1.761.285,00	1.409.028,00	352.257,00

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	839.058,00	419.529,00	419.529,00	335.623,20	83.905,80
2009	930.040,00	465.020,00	465.020,00	372.016,00	93.004,00
2010	945.860,00	472.930,00	472.930,00	378.344,00	94.586,00
2011	961.988,00	480.994,00	480.994,00	384.795,20	96.198,80
2012	978.444,00	489.222,00	489.222,00	391.377,60	97.844,40
2013	995.228,00	497.614,00	497.614,00	398.091,20	99.522,80
TOT	5.650.618,00	2.825.309,00	2.825.309,00	2.260.247,20	565.061,80

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	739.772,00	369.886,00	369.886,00	295.908,80	73.977,20
2009	819.990,00	409.995,00	409.995,00	327.996,00	81.999,00
2010	833.934,00	416.967,00	416.967,00	333.573,60	83.393,40
2011	848.158,00	424.079,00	424.079,00	339.263,20	84.815,80
2012	862.664,00	431.332,00	431.332,00	345.065,60	86.266,40
2013	877.464,00	438.732,00	438.732,00	350.985,60	87.746,40
TOT	4.981.982,00	2.490.991,00	2.490.991,00	1.992.792,80	498.198,20

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	205.490,00	102.745,00	102.745,00	82.196,00	20.549,00
2009	227.772,00	113.886,00	113.886,00	91.108,80	22.777,20
2010	231.646,00	115.823,00	115.823,00	92.658,40	23.164,60
2011	235.596,00	117.798,00	117.798,00	94.238,40	23.559,60
2012	239.626,00	119.813,00	119.813,00	95.850,40	23.962,60
2013	243.736,00	121.868,00	121.868,00	97.494,40	24.373,60
TOT	1.383.866,00	691.933,00	691.933,00	553.546,40	138.386,60

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	52.842,00	26.421,00	26.421,00	21.136,80	5.284,20
2009	58.570,00	29.285,00	29.285,00	23.428,00	5.857,00
2010	59.566,00	29.783,00	29.783,00	23.826,40	5.956,60
2011	60.582,00	30.291,00	30.291,00	24.232,80	6.058,20
2012	61.620,00	30.810,00	30.810,00	24.648,00	6.162,00
2013	62.676,00	31.338,00	31.338,00	25.070,40	6.267,60
TOT	355.856,00	177.928,00	177.928,00	142.342,40	35.585,60

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	2.360.226,00	1.180.113,00	1.180.113,00	944.090,40	236.022,60
2009	2.616.156,00	1.308.078,00	1.308.078,00	1.046.462,40	261.615,60
2010	2.660.650,00	1.330.325,00	1.330.325,00	1.064.260,00	266.065,00
2011	2.706.024,00	1.353.012,00	1.353.012,00	1.082.409,60	270.602,40
2012	2.752.312,00	1.376.156,00	1.376.156,00	1.100.924,80	275.231,20
2013	2.799.524,00	1.399.762,00	1.399.762,00	1.119.809,60	279.952,40
TOT	15.894.892,00	7.947.446,00	7.947.446,00	6.357.956,80	1.589.489,20

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	3.522.570,00	1.761.285,00	1.761.285,00	1.409.028,00	352.257,00
2	5.650.618,00	2.825.309,00	2.825.309,00	2.260.247,20	565.061,80
3	4.981.982,00	2.490.991,00	2.490.991,00	1.992.792,80	498.198,20
4	1.383.866,00	691.933,00	691.933,00	553.546,40	138.386,60
5	355.856,00	177.928,00	177.928,00	142.342,40	35.585,60
TOT	15.894.892,00	7.947.446,00	7.947.446,00	6.357.956,80	1.589.489,20

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Toscana

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	407.498,00	203.749,00	203.749,00	162.999,20	40.749,80
2009	451.686,00	225.843,00	225.843,00	180.674,40	45.168,60
2010	459.366,00	229.683,00	229.683,00	183.746,40	45.936,60
2011	467.202,00	233.601,00	233.601,00	186.880,80	46.720,20
2012	475.192,00	237.596,00	237.596,00	190.076,80	47.519,20
2013	483.344,00	241.672,00	241.672,00	193.337,60	48.334,40
TOT	2.744.288,00	1.372.144,00	1.372.144,00	1.097.715,20	274.428,80

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	653.676,00	326.838,00	326.838,00	261.470,40	65.367,60
2009	724.558,00	362.279,00	362.279,00	289.823,20	72.455,80
2010	736.880,00	368.440,00	368.440,00	294.752,00	73.688,00
2011	749.448,00	374.724,00	374.724,00	299.779,20	74.944,80
2012	762.266,00	381.133,00	381.133,00	304.906,40	76.226,60
2013	775.342,00	387.671,00	387.671,00	310.136,80	77.534,20
TOT	4.402.170,00	2.201.085,00	2.201.085,00	1.760.868,00	440.217,00

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	576.328,00	288.164,00	288.164,00	230.531,20	57.632,80
2009	638.820,00	319.410,00	319.410,00	255.528,00	63.882,00
2010	649.684,00	324.842,00	324.842,00	259.873,60	64.968,40
2011	660.764,00	330.382,00	330.382,00	264.305,60	66.076,40
2012	672.068,00	336.034,00	336.034,00	268.827,20	67.206,80
2013	683.596,00	341.798,00	341.798,00	273.438,40	68.359,60
TOT	3.881.260,00	1.940.630,00	1.940.630,00	1.552.504,00	388.126,00

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	160.088,00	80.044,00	80.044,00	64.035,20	16.008,80
2009	177.448,00	88.724,00	88.724,00	70.979,20	17.744,80
2010	180.466,00	90.233,00	90.233,00	72.186,40	18.046,60
2011	183.544,00	91.772,00	91.772,00	73.417,80	18.354,40
2012	186.682,00	93.341,00	93.341,00	74.672,80	18.668,20
2013	189.884,00	94.942,00	94.942,00	75.953,60	18.988,40
TOT	1.078.112,00	539.056,00	539.056,00	431.244,80	107.811,20

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	41.166,00	20.583,00	20.583,00	16.466,40	4.116,60
2009	45.630,00	22.815,00	22.815,00	18.252,00	4.563,00
2010	46.406,00	23.203,00	23.203,00	18.562,40	4.640,60
2011	47.198,00	23.599,00	23.599,00	18.879,20	4.719,80
2012	48.006,00	24.003,00	24.003,00	19.202,40	4.800,60
2013	48.828,00	24.414,00	24.414,00	19.531,20	4.882,80
TOT	277.234,00	138.617,00	138.617,00	110.893,60	27.723,40

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	1.838.756,00	919.378,00	919.378,00	735.502,40	183.875,60
2009	2.038.142,00	1.019.071,00	1.019.071,00	815.256,80	203.814,20
2010	2.072.802,00	1.036.401,00	1.036.401,00	829.120,80	207.280,20
2011	2.108.156,00	1.054.078,00	1.054.078,00	843.262,40	210.815,60
2012	2.144.214,00	1.072.107,00	1.072.107,00	857.685,60	214.421,40
2013	2.180.994,00	1.090.497,00	1.090.497,00	872.397,60	218.099,40
TOT	12.383.064,00	6.191.532,00	6.191.532,00	4.953.225,60	1.238.306,40

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	2.744.288,00	1.372.144,00	1.372.144,00	1.097.715,20	274.428,80
2	4.402.170,00	2.201.085,00	2.201.085,00	1.760.868,00	440.217,00
3	3.881.260,00	1.940.630,00	1.940.630,00	1.552.504,00	388.126,00
4	1.078.112,00	539.056,00	539.056,00	431.244,80	107.811,20
5	277.234,00	138.617,00	138.617,00	110.893,60	27.723,40
TOT	12.383.064,00	6.191.532,00	6.191.532,00	4.953.225,60	1.238.306,40

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

PA Trento

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	214.564,00	107.282,00	107.282,00	85.825,60	21.456,40
2009	237.828,00	118.914,00	118.914,00	95.131,20	23.782,80
2010	241.874,00	120.937,00	120.937,00	96.749,60	24.187,40
2011	246.000,00	123.000,00	123.000,00	98.400,00	24.600,00
2012	250.208,00	125.104,00	125.104,00	100.083,20	25.020,80
2013	254.500,00	127.250,00	127.250,00	101.800,00	25.450,00
TOT	1.444.974,00	722.487,00	722.487,00	577.989,60	144.497,40

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	4.914,00	2.457,00	2.457,00	1.965,60	491,40
2009	5.446,00	2.723,00	2.723,00	2.178,40	544,60
2010	5.540,00	2.770,00	2.770,00	2.216,00	554,00
2011	5.634,00	2.817,00	2.817,00	2.253,60	563,40
2012	5.730,00	2.865,00	2.865,00	2.292,00	573,00
2013	5.828,00	2.914,00	2.914,00	2.331,20	582,80
TOT	33.092,00	16.546,00	16.546,00	13.236,80	3.309,20

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	219.478,00	109.739,00	109.739,00	87.791,20	21.947,80
2009	243.274,00	121.637,00	121.637,00	97.309,60	24.327,40
2010	247.414,00	123.707,00	123.707,00	98.965,60	24.741,40
2011	251.634,00	125.817,00	125.817,00	100.653,60	25.163,40
2012	255.938,00	127.969,00	127.969,00	102.375,20	25.593,80
2013	260.328,00	130.164,00	130.164,00	104.131,20	26.032,80
TOT	1.478.066,00	739.033,00	739.033,00	591.226,40	147.806,60

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	-	-	-	-	-
2	1.444.974,00	722.487,00	722.487,00	577.989,60	144.497,40
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	33.092,00	16.546,00	16.546,00	13.236,80	3.309,20
TOT	1.478.066,00	739.033,00	739.033,00	591.226,40	147.806,60

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Umbria

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	77.954,00	38.977,00	38.977,00	31.181,60	7.795,40
2009	86.406,00	43.203,00	43.203,00	34.562,40	8.640,60
2010	87.876,00	43.938,00	43.938,00	35.150,40	8.787,60
2011	89.374,00	44.687,00	44.687,00	35.749,60	8.937,40
2012	90.904,00	45.452,00	45.452,00	36.361,60	9.090,40
2013	92.462,00	46.231,00	46.231,00	36.984,80	9.246,20
TOT	524.976,00	262.488,00	262.488,00	209.990,40	52.497,60

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	91.428,00	45.714,00	45.714,00	36.571,20	9.142,80
2009	101.342,00	50.671,00	50.671,00	40.536,80	10.134,20
2010	103.066,00	51.533,00	51.533,00	41.226,40	10.306,60
2011	104.824,00	52.412,00	52.412,00	41.929,60	10.482,40
2012	106.616,00	53.308,00	53.308,00	42.646,40	10.661,60
2013	108.444,00	54.222,00	54.222,00	43.377,60	10.844,40
TOT	615.720,00	307.860,00	307.860,00	246.288,00	61.572,00

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	3.878,00	1.939,00	1.939,00	1.551,20	387,80
2009	4.300,00	2.150,00	2.150,00	1.720,00	430,00
2010	4.372,00	2.186,00	2.186,00	1.748,80	437,20
2011	4.448,00	2.224,00	2.224,00	1.779,20	444,80
2012	4.524,00	2.262,00	2.262,00	1.809,60	452,40
2013	4.600,00	2.300,00	2.300,00	1.840,00	460,00
TOT	26.122,00	13.061,00	13.061,00	10.448,80	2.612,20

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	173.260,00	86.630,00	86.630,00	69.304,00	17.326,00
2009	192.048,00	96.024,00	96.024,00	76.819,20	19.204,80
2010	195.314,00	97.657,00	97.657,00	78.125,60	19.531,40
2011	198.646,00	99.323,00	99.323,00	79.458,40	19.864,60
2012	202.044,00	101.022,00	101.022,00	80.817,60	20.204,40
2013	205.506,00	102.753,00	102.753,00	82.202,40	20.550,60
TOT	1.166.818,00	583.409,00	583.409,00	466.727,20	116.681,80

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	-	-	-	-	-
2	524.976,00	262.488,00	262.488,00	209.990,40	52.497,60
3	615.720,00	307.860,00	307.860,00	246.288,00	61.572,00
4	-	-	-	-	-
5	26.122,00	13.061,00	13.061,00	10.448,80	2.612,20
TOT	1.166.818,00	583.409,00	583.409,00	466.727,20	116.681,80

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Veneto

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	806.626,00	403.313,00	403.313,00	322.650,40	80.662,60
2009	894.092,00	447.046,00	447.046,00	357.636,80	89.409,20
2010	909.296,00	454.648,00	454.648,00	363.718,40	90.929,60
2011	924.804,00	462.402,00	462.402,00	369.921,60	92.480,40
2012	940.622,00	470.311,00	470.311,00	376.248,80	94.062,20
2013	956.756,00	478.378,00	478.378,00	382.702,40	95.675,60
TOT	5.432.196,00	2.716.098,00	2.716.098,00	2.172.878,40	543.219,60

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	1.293.924,00	646.962,00	646.962,00	517.569,60	129.392,40
2009	1.434.232,00	717.116,00	717.116,00	573.692,80	143.423,20
2010	1.458.622,00	729.311,00	729.311,00	583.448,80	145.862,20
2011	1.483.500,00	741.750,00	741.750,00	593.400,00	148.350,00
2012	1.508.874,00	754.437,00	754.437,00	603.549,60	150.887,40
2013	1.534.756,00	767.378,00	767.378,00	613.902,40	153.475,60
TOT	8.713.908,00	4.356.954,00	4.356.954,00	3.485.563,20	871.390,80

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	1.140.812,00	570.406,00	570.406,00	456.324,80	114.081,20
2009	1.264.518,00	632.259,00	632.259,00	505.807,20	126.451,80
2010	1.286.022,00	643.011,00	643.011,00	514.408,80	128.602,20
2011	1.307.956,00	653.978,00	653.978,00	523.182,40	130.795,60
2012	1.330.326,00	665.163,00	665.163,00	532.130,40	133.032,60
2013	1.353.148,00	676.574,00	676.574,00	541.259,20	135.314,80
TOT	7.682.782,00	3.841.391,00	3.841.391,00	3.073.112,80	768.278,20

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	316.888,00	158.444,00	158.444,00	126.755,20	31.688,80
2009	351.250,00	175.625,00	175.625,00	140.500,00	35.125,00
2010	357.224,00	178.612,00	178.612,00	142.889,60	35.722,40
2011	363.316,00	181.658,00	181.658,00	145.326,40	36.331,60
2012	369.530,00	184.765,00	184.765,00	147.812,00	36.953,00
2013	375.870,00	187.935,00	187.935,00	150.348,00	37.587,00
TOT	2.134.078,00	1.067.039,00	1.067.039,00	853.631,20	213.407,80

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	81.488,00	40.744,00	40.744,00	32.595,20	8.148,80
2009	90.322,00	45.161,00	45.161,00	36.128,80	9.032,20
2010	91.858,00	45.929,00	45.929,00	36.743,20	9.185,80
2011	93.426,00	46.713,00	46.713,00	37.370,40	9.342,60
2012	95.024,00	47.512,00	47.512,00	38.009,60	9.502,40
2013	96.652,00	48.326,00	48.326,00	38.660,80	9.665,20
TOT	548.770,00	274.385,00	274.385,00	219.508,00	54.877,00

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	3.639.738,00	1.819.869,00	1.819.869,00	1.455.895,20	363.973,80
2009	4.034.414,00	2.017.207,00	2.017.207,00	1.613.765,60	403.441,40
2010	4.103.022,00	2.051.511,00	2.051.511,00	1.641.208,80	410.302,20
2011	4.173.002,00	2.086.501,00	2.086.501,00	1.669.200,80	417.300,20
2012	4.244.376,00	2.122.188,00	2.122.188,00	1.697.750,40	424.437,60
2013	4.317.182,00	2.158.591,00	2.158.591,00	1.726.872,80	431.718,20
TOT	24.511.734,00	12.255.867,00	12.255.867,00	9.804.693,60	2.451.173,40

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	5.432.196,00	2.716.098,00	2.716.098,00	2.172.878,40	543.219,60
2	8.713.908,00	4.356.954,00	4.356.954,00	3.485.563,20	871.390,80
3	7.682.782,00	3.841.391,00	3.841.391,00	3.073.112,80	768.278,20
4	2.134.078,00	1.067.039,00	1.067.039,00	853.631,20	213.407,80
5	548.770,00	274.385,00	274.385,00	219.508,00	54.877,00
TOT	24.511.734,00	12.255.867,00	12.255.867,00	9.804.693,60	2.451.173,40

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

D. g. della pesca marittima e dell'acquacoltura (Convergenza)

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	35.173.200,00	17.586.600,00	17.586.600,00	17.586.600,00	-
2008	25.412.012,00	12.706.006,00	12.706.006,00	12.706.006,00	-
2009	23.437.672,00	11.718.836,00	11.718.836,00	11.718.836,00	-
2010	23.826.596,00	11.913.298,00	11.913.298,00	11.913.298,00	-
2011	16.826.298,00	8.413.149,00	8.413.149,00	8.413.149,00	-
2012	17.095.792,00	8.547.896,00	8.547.896,00	8.547.896,00	-
2013	17.369.362,00	8.684.681,00	8.684.681,00	8.684.681,00	-
TOT	159.140.932,00	79.570.466,00	79.570.466,00	79.570.466,00	-

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	826.800,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	-
2008	2.823.062,00	1.411.531,00	1.411.531,00	1.411.531,00	-
2009	2.776.652,00	1.388.326,00	1.388.326,00	1.388.326,00	-
2010	1.285.794,00	642.897,00	642.897,00	642.897,00	-
2011	6.403.818,00	3.201.909,00	3.201.909,00	3.201.909,00	-
2012	6.477.316,00	3.238.658,00	3.238.658,00	3.238.658,00	-
2013	8.051.926,00	4.025.963,00	4.025.963,00	4.025.963,00	-
TOT	28.645.368,00	14.322.684,00	14.322.684,00	14.322.684,00	-

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
2008	816.110,00	408.055,00	408.055,00	408.055,00	-
2009	423.186,00	211.593,00	211.593,00	211.593,00	-
2010	2.000.588,00	1.000.294,00	1.000.294,00	1.000.294,00	-
2011	4.365.544,00	2.182.772,00	2.182.772,00	2.182.772,00	-
2012	4.512.542,00	2.256.271,00	2.256.271,00	2.256.271,00	-
2013	3.161.760,00	1.580.880,00	1.580.880,00	1.580.880,00	-
TOT	22.279.730,00	11.139.865,00	11.139.865,00	11.139.865,00	-

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	43.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-
2008	29.051.184,00	14.525.592,00	14.525.592,00	14.525.592,00	-
2009	26.637.510,00	13.318.755,00	13.318.755,00	13.318.755,00	-
2010	27.112.978,00	13.556.489,00	13.556.489,00	13.556.489,00	-
2011	27.595.660,00	13.797.830,00	13.797.830,00	13.797.830,00	-
2012	28.085.650,00	14.042.825,00	14.042.825,00	14.042.825,00	-
2013	28.583.048,00	14.291.524,00	14.291.524,00	14.291.524,00	-
TOT	210.066.030,00	105.033.015,00	105.033.015,00	105.033.015,00	-

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	159.140.932,00	79.570.466,00	79.570.466,00	79.570.466,00	-
2	-	-	-	-	-
3	28.645.368,00	14.322.684,00	14.322.684,00	14.322.684,00	-
4	-	-	-	-	-
5	22.279.730,00	11.139.865,00	11.139.865,00	11.139.865,00	-
TOT	210.066.030,00	105.033.015,00	105.033.015,00	105.033.015,00	-

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Basilicata

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	40.924,00	20.462,00	20.462,00	16.369,60	4.092,40
2008	55.318,00	27.659,00	27.659,00	22.127,20	5.531,80
2009	58.912,00	29.456,00	29.456,00	23.564,80	5.891,20
2010	59.818,00	29.909,00	29.909,00	23.927,20	5.981,80
2011	60.738,00	30.369,00	30.369,00	24.295,20	6.073,80
2012	61.670,00	30.835,00	30.835,00	24.668,00	6.167,00
2013	62.620,00	31.310,00	31.310,00	25.048,00	6.262,00
TOT	400.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	285.190,00	142.595,00	142.595,00	114.076,00	28.519,00
2008	385.492,00	192.746,00	192.746,00	154.196,80	38.549,20
2009	410.544,00	205.272,00	205.272,00	164.217,60	41.054,40
2010	416.854,00	208.427,00	208.427,00	166.741,60	41.685,40
2011	423.258,00	211.629,00	211.629,00	169.303,20	42.325,80
2012	429.760,00	214.880,00	214.880,00	171.904,00	42.976,00
2013	436.358,00	218.179,00	218.179,00	174.543,20	43.635,80
TOT	2.787.456,00	1.393.728,00	1.393.728,00	1.114.982,40	278.745,60

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	296.706,00	148.353,00	148.353,00	118.682,40	29.670,60
2008	401.056,00	200.528,00	200.528,00	160.422,40	40.105,60
2009	427.120,00	213.560,00	213.560,00	170.848,00	42.712,00
2010	433.684,00	216.842,00	216.842,00	173.473,60	43.368,40
2011	440.346,00	220.173,00	220.173,00	176.138,40	44.034,60
2012	447.112,00	223.556,00	223.556,00	178.844,80	44.711,20
2013	453.978,00	226.989,00	226.989,00	181.591,20	45.397,80
TOT	2.900.002,00	1.450.001,00	1.450.001,00	1.160.000,80	290.000,20

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
TOT					

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	14.264,00	7.132,00	7.132,00	5.705,60	1.426,40
2008	19.280,00	9.640,00	9.640,00	7.712,00	1.928,00
2009	20.532,00	10.266,00	10.266,00	8.212,80	2.053,20
2010	20.848,00	10.424,00	10.424,00	8.339,20	2.084,80
2011	21.168,00	10.584,00	10.584,00	8.467,20	2.116,80
2012	21.494,00	10.747,00	10.747,00	8.597,60	2.149,40
2013	21.824,00	10.912,00	10.912,00	8.729,60	2.182,40
TOT	139.410,00	69.705,00	69.705,00	55.764,00	13.941,00

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	637.084,00	318.542,00	318.542,00	254.833,60	63.708,40
2008	861.146,00	430.573,00	430.573,00	344.458,40	86.114,60
2009	917.108,00	458.554,00	458.554,00	366.843,20	91.710,80
2010	931.204,00	465.602,00	465.602,00	372.481,60	93.120,40
2011	945.510,00	472.755,00	472.755,00	378.204,00	94.551,00
2012	960.036,00	480.018,00	480.018,00	384.014,40	96.003,60
2013	974.780,00	487.390,00	487.390,00	389.912,00	97.478,00
TOT	6.226.868,00	3.113.434,00	3.113.434,00	2.490.747,20	622.686,80

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	400.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00
2	2.787.456,00	1.393.728,00	1.393.728,00	1.114.982,40	278.745,60
3	2.900.002,00	1.450.001,00	1.450.001,00	1.160.000,80	290.000,20
4	-	-	-	-	-
5	139.410,00	69.705,00	69.705,00	55.764,00	13.941,00
TOT	6.226.868,00	3.113.434,00	3.113.434,00	2.490.747,20	622.686,80

Calabria

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	1.078.654,00	539.327,00	539.327,00	431.461,60	107.865,40
2008	1.458.018,00	729.009,00	729.009,00	583.207,20	145.801,80
2009	1.552.766,00	776.383,00	776.383,00	621.106,40	155.276,60
2010	1.576.628,00	788.314,00	788.314,00	630.651,20	157.662,80
2011	1.600.852,00	800.426,00	800.426,00	640.340,80	160.085,20
2012	1.625.444,00	812.722,00	812.722,00	650.177,60	162.544,40
2013	1.650.408,00	825.204,00	825.204,00	660.163,20	165.040,80
TOT	10.542.770,00	5.271.385,00	5.271.385,00	4.217.108,00	1.054.277,00

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	1.926.166,00	963.083,00	963.083,00	770.466,40	192.616,60
2008	2.603.602,00	1.301.801,00	1.301.801,00	1.041.440,80	260.360,20
2009	2.772.794,00	1.386.397,00	1.386.397,00	1.109.117,60	277.279,40
2010	2.815.408,00	1.407.704,00	1.407.704,00	1.126.163,20	281.540,80
2011	2.858.666,00	1.429.333,00	1.429.333,00	1.143.466,40	285.866,60
2012	2.902.580,00	1.451.290,00	1.451.290,00	1.161.032,00	290.258,00
2013	2.947.156,00	1.473.578,00	1.473.578,00	1.178.862,40	294.715,60
TOT	18.826.372,00	9.413.186,00	9.413.186,00	7.530.548,80	1.882.637,20

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	1.617.980,00	808.990,00	808.990,00	647.192,00	161.798,00
2008	2.187.026,00	1.093.513,00	1.093.513,00	874.810,40	218.702,60
2009	2.329.148,00	1.164.574,00	1.164.574,00	931.659,20	232.914,80
2010	2.364.942,00	1.182.471,00	1.182.471,00	945.976,80	236.494,20
2011	2.401.280,00	1.200.640,00	1.200.640,00	960.512,00	240.128,00
2012	2.438.166,00	1.219.083,00	1.219.083,00	975.266,40	243.816,60
2013	2.475.612,00	1.237.806,00	1.237.806,00	990.244,80	247.561,20
TOT	15.814.154,00	7.907.077,00	7.907.077,00	6.325.661,60	1.581.415,40

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	423.756,00	211.878,00	211.878,00	169.502,40	42.375,60
2008	572.792,00	286.396,00	286.396,00	229.116,80	57.279,20
2009	610.014,00	305.007,00	305.007,00	244.005,60	61.001,40
2010	619.390,00	309.695,00	309.695,00	247.756,00	61.939,00
2011	628.906,00	314.453,00	314.453,00	251.562,40	62.890,60
2012	638.568,00	319.284,00	319.284,00	255.427,20	63.856,80
2013	648.374,00	324.187,00	324.187,00	259.349,60	64.837,40
TOT	4.141.800,00	2.070.900,00	2.070.900,00	1.656.720,00	414.180,00

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	115.570,00	57.785,00	57.785,00	46.228,00	11.557,00
2008	156.216,00	78.108,00	78.108,00	62.486,40	15.621,60
2009	166.368,00	83.184,00	83.184,00	66.547,20	16.636,80
2010	168.924,00	84.462,00	84.462,00	67.569,60	16.892,40
2011	171.520,00	85.760,00	85.760,00	68.608,00	17.152,00
2012	174.154,00	87.077,00	87.077,00	69.661,60	17.415,40
2013	176.830,00	88.415,00	88.415,00	70.732,00	17.683,00
TOT	1.129.582,00	564.791,00	564.791,00	451.832,80	112.958,20

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	5.162.126,00	2.581.063,00	2.581.063,00	2.064.850,40	516.212,60
2008	6.977.654,00	3.488.827,00	3.488.827,00	2.791.061,60	697.765,40
2009	7.431.090,00	3.715.545,00	3.715.545,00	2.972.436,00	743.109,00
2010	7.545.292,00	3.772.646,00	3.772.646,00	3.018.116,80	754.529,20
2011	7.661.224,00	3.830.612,00	3.830.612,00	3.064.489,60	766.122,40
2012	7.778.912,00	3.889.456,00	3.889.456,00	3.111.564,80	777.891,20
2013	7.898.380,00	3.949.190,00	3.949.190,00	3.159.352,00	789.838,00
TOT	50.454.678,00	25.227.339,00	25.227.339,00	20.181.871,20	5.045.467,80

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	10.542.770,00	5.271.385,00	5.271.385,00	4.217.108,00	1.054.277,00
2	18.826.372,00	9.413.186,00	9.413.186,00	7.530.548,80	1.882.637,20
3	15.814.154,00	7.907.077,00	7.907.077,00	6.325.661,60	1.581.415,40
4	4.141.800,00	2.070.900,00	2.070.900,00	1.656.720,00	414.180,00
5	1.129.582,00	564.791,00	564.791,00	451.832,80	112.958,20
TOT	50.454.678,00	25.227.339,00	25.227.339,00	20.181.871,20	5.045.467,80

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Campania

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	2.189.314,00	1.094.657,00	1.094.657,00	875.725,60	218.931,40
2008	2.959.314,00	1.479.657,00	1.479.657,00	1.183.725,60	295.931,40
2009	3.151.622,00	1.575.811,00	1.575.811,00	1.260.648,80	315.162,20
2010	3.200.056,00	1.600.028,00	1.600.028,00	1.280.022,40	320.005,60
2011	3.249.226,00	1.624.613,00	1.624.613,00	1.299.690,40	324.922,60
2012	3.299.138,00	1.649.569,00	1.649.569,00	1.319.655,20	329.913,80
2013	3.349.806,00	1.674.903,00	1.674.903,00	1.339.922,40	334.980,60
TOT	21.398.476,00	10.699.238,00	10.699.238,00	8.559.390,40	2.139.847,60

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	3.697.398,00	1.848.699,00	1.848.699,00	1.478.959,20	369.739,80
2008	4.997.780,00	2.498.890,00	2.498.890,00	1.999.112,00	499.778,00
2009	5.322.556,00	2.661.278,00	2.661.278,00	2.129.022,40	532.255,60
2010	5.404.352,00	2.702.176,00	2.702.176,00	2.161.740,80	540.435,20
2011	5.487.390,00	2.743.695,00	2.743.695,00	2.194.956,00	548.739,00
2012	5.571.684,00	2.785.842,00	2.785.842,00	2.228.673,60	557.168,40
2013	5.657.254,00	2.828.627,00	2.828.627,00	2.262.901,60	565.725,40
TOT	36.138.414,00	18.069.207,00	18.069.207,00	14.455.365,60	3.613.841,40

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	3.048.678,00	1.524.339,00	1.524.339,00	1.219.471,20	304.867,80
2008	4.120.892,00	2.060.446,00	2.060.446,00	1.648.356,80	412.089,20
2009	4.388.684,00	2.194.342,00	2.194.342,00	1.755.473,60	438.868,40
2010	4.456.130,00	2.228.065,00	2.228.065,00	1.782.452,00	445.613,00
2011	4.524.598,00	2.262.299,00	2.262.299,00	1.809.839,20	452.459,80
2012	4.594.102,00	2.297.051,00	2.297.051,00	1.837.640,80	459.410,20
2013	4.664.658,00	2.332.329,00	2.332.329,00	1.865.863,20	466.465,80
TOT	29.797.742,00	14.898.871,00	14.898.871,00	11.919.096,80	2.979.774,20

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	876.170,00	438.085,00	438.085,00	350.468,00	87.617,00
2008	1.184.320,00	592.160,00	592.160,00	473.728,00	118.432,00
2009	1.261.282,00	630.641,00	630.641,00	504.512,80	126.128,20
2010	1.280.666,00	640.333,00	640.333,00	512.266,40	128.066,60
2011	1.300.342,00	650.171,00	650.171,00	520.136,80	130.034,20
2012	1.320.318,00	660.159,00	660.159,00	528.127,20	132.031,80
2013	1.340.596,00	670.298,00	670.298,00	536.238,40	134.059,60
TOT	8.563.694,00	4.281.847,00	4.281.847,00	3.425.477,60	856.369,40

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	224.692,00	112.346,00	112.346,00	89.876,80	22.469,20
2008	303.716,00	151.858,00	151.858,00	121.486,40	30.371,60
2009	323.454,00	161.727,00	161.727,00	129.381,60	32.345,40
2010	328.424,00	164.212,00	164.212,00	131.369,60	32.842,40
2011	333.470,00	166.735,00	166.735,00	133.388,00	33.347,00
2012	338.594,00	169.297,00	169.297,00	135.437,60	33.859,40
2013	343.794,00	171.897,00	171.897,00	137.517,60	34.379,40
TOT	2.196.144,00	1.098.072,00	1.098.072,00	878.457,60	219.614,40

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	10.036.252,00	5.018.126,00	5.018.126,00	4.014.500,80	1.003.625,20
2008	13.566.022,00	6.783.011,00	6.783.011,00	5.426.408,80	1.356.602,20
2009	14.447.598,00	7.223.799,00	7.223.799,00	5.779.039,20	1.444.759,80
2010	14.669.628,00	7.334.814,00	7.334.814,00	5.867.851,20	1.466.962,80
2011	14.895.026,00	7.447.513,00	7.447.513,00	5.958.010,40	1.489.502,60
2012	15.123.836,00	7.561.918,00	7.561.918,00	6.049.534,40	1.512.383,60
2013	15.356.108,00	7.678.054,00	7.678.054,00	6.142.443,20	1.535.610,80
TOT	98.094.470,00	49.047.235,00	49.047.235,00	39.237.788,00	9.809.447,00

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	21.398.476,00	10.699.238,00	10.699.238,00	8.559.390,40	2.139.847,60
2	36.138.414,00	18.069.207,00	18.069.207,00	14.455.365,60	3.613.841,40
3	29.797.742,00	14.898.871,00	14.898.871,00	11.919.096,80	2.979.774,20
4	8.563.694,00	4.281.847,00	4.281.847,00	3.425.477,60	856.369,40
5	2.196.144,00	1.098.072,00	1.098.072,00	878.457,60	219.614,40
TOT	98.094.470,00	49.047.235,00	49.047.235,00	39.237.788,00	9.809.447,00

Puglia

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	2.572.164,00	1.286.082,00	1.286.082,00	1.028.865,60	257.216,40
2008	3.476.810,00	1.738.405,00	1.738.405,00	1.390.724,00	347.681,00
2009	3.702.748,00	1.851.374,00	1.851.374,00	1.481.099,20	370.274,80
2010	3.759.652,00	1.879.826,00	1.879.826,00	1.503.860,80	375.965,20
2011	3.817.418,00	1.908.709,00	1.908.709,00	1.526.967,20	381.741,80
2012	3.876.060,00	1.938.030,00	1.938.030,00	1.550.424,00	387.606,00
2013	3.935.588,00	1.967.794,00	1.967.794,00	1.574.235,20	393.558,80
TOT	25.140.440,00	12.570.220,00	12.570.220,00	10.056.176,00	2.514.044,00

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	4.593.166,00	2.296.583,00	2.296.583,00	1.837.266,40	459.316,60
2008	6.208.590,00	3.104.295,00	3.104.295,00	2.483.436,00	620.859,00
2009	6.612.050,00	3.306.025,00	3.306.025,00	2.644.820,00	661.205,00
2010	6.713.664,00	3.356.832,00	3.356.832,00	2.685.465,60	671.366,40
2011	6.816.818,00	3.408.409,00	3.408.409,00	2.726.727,20	681.681,80
2012	6.921.536,00	3.460.768,00	3.460.768,00	2.768.614,40	692.153,60
2013	7.027.836,00	3.513.918,00	3.513.918,00	2.811.134,40	702.783,60
TOT	44.893.660,00	22.446.830,00	22.446.830,00	17.957.464,00	4.489.366,00

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	3.858.260,00	1.929.130,00	1.929.130,00	1.543.304,00	385.826,00
2008	5.215.216,00	2.607.608,00	2.607.608,00	2.086.086,40	521.521,60
2009	5.554.122,00	2.777.061,00	2.777.061,00	2.221.648,80	555.412,20
2010	5.639.478,00	2.819.739,00	2.819.739,00	2.255.791,20	563.947,80
2011	5.726.128,00	2.863.064,00	2.863.064,00	2.290.451,20	572.612,80
2012	5.814.090,00	2.907.045,00	2.907.045,00	2.325.636,00	581.409,00
2013	5.903.382,00	2.951.691,00	2.951.691,00	2.361.352,80	590.338,20
TOT	37.710.676,00	18.855.338,00	18.855.338,00	15.084.270,40	3.771.067,60

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	1.010.496,00	505.248,00	505.248,00	404.198,40	101.049,60
2008	1.365.890,00	682.945,00	682.945,00	546.356,00	136.589,00
2009	1.454.650,00	727.325,00	727.325,00	581.860,00	145.465,00
2010	1.477.006,00	738.503,00	738.503,00	590.802,40	147.700,60
2011	1.499.700,00	749.850,00	749.850,00	599.880,00	149.970,00
2012	1.522.738,00	761.369,00	761.369,00	609.095,20	152.273,80
2013	1.546.124,00	773.062,00	773.062,00	618.449,60	154.612,40
TOT	9.876.604,00	4.938.302,00	4.938.302,00	3.950.641,60	987.660,40

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	275.590,00	137.795,00	137.795,00	110.236,00	27.559,00
2008	372.516,00	186.258,00	186.258,00	149.006,40	37.251,60
2009	396.722,00	198.361,00	198.361,00	158.688,80	39.672,20
2010	402.820,00	201.410,00	201.410,00	161.128,00	40.282,00
2011	409.010,00	204.505,00	204.505,00	163.604,00	40.901,00
2012	415.292,00	207.646,00	207.646,00	166.116,80	41.529,20
2013	421.670,00	210.835,00	210.835,00	168.668,00	42.167,00
TOT	2.693.620,00	1.346.810,00	1.346.810,00	1.077.448,00	269.362,00

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	12.309.676,00	6.154.838,00	6.154.838,00	4.923.870,40	1.230.967,60
2008	16.639.022,00	8.319.511,00	8.319.511,00	6.655.608,80	1.663.902,20
2009	17.720.292,00	8.860.146,00	8.860.146,00	7.088.116,80	1.772.029,20
2010	17.992.620,00	8.996.310,00	8.996.310,00	7.197.048,00	1.799.262,00
2011	18.269.074,00	9.134.537,00	9.134.537,00	7.307.629,60	1.826.907,40
2012	18.549.716,00	9.274.858,00	9.274.858,00	7.419.886,40	1.854.971,60
2013	18.834.600,00	9.417.300,00	9.417.300,00	7.533.840,00	1.883.460,00
TOT	120.315.000,00	60.157.500,00	60.157.500,00	48.126.000,00	12.031.500,00

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	25.140.440,00	12.570.220,00	12.570.220,00	10.056.176,00	2.514.044,00
2	44.893.660,00	22.446.830,00	22.446.830,00	17.957.464,00	4.489.366,00
3	37.710.676,00	18.855.338,00	18.855.338,00	15.084.270,40	3.771.067,60
4	9.876.604,00	4.938.302,00	4.938.302,00	3.950.641,60	987.660,40
5	2.693.620,00	1.346.810,00	1.346.810,00	1.077.448,00	269.362,00
TOT	120.315.000,00	60.157.500,00	60.157.500,00	48.126.000,00	12.031.500,00

FEP 2007/2013

Valori espressi in €

Sicilia

Asse prioritario 1	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	6.008.516,00	3.004.258,00	3.004.258,00	2.403.406,40	600.851,60
2008	6.094.148,00	3.047.074,00	3.047.074,00	2.437.659,20	609.414,80
2009	3.761.514,00	1.880.757,00	1.880.757,00	1.504.605,60	376.151,40
2010	3.833.118,00	1.916.559,00	1.916.559,00	1.533.247,20	383.311,80
2011	3.905.814,00	1.952.907,00	1.952.907,00	1.562.325,60	390.581,40
2012	3.979.610,00	1.989.805,00	1.989.805,00	1.591.844,00	397.961,00
2013	4.054.516,00	2.027.258,00	2.027.258,00	1.621.806,40	405.451,60
TOT	31.637.236,00	15.818.618,00	15.818.618,00	12.654.894,40	3.163.723,60

Asse prioritario 2	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	4.280.126,00	2.140.063,00	2.140.063,00	1.712.050,40	428.012,60
2008	7.813.008,00	3.906.504,00	3.906.504,00	3.125.203,20	781.300,80
2009	8.620.726,00	4.310.363,00	4.310.363,00	3.448.290,40	862.072,60
2010	8.748.602,00	4.374.301,00	4.374.301,00	3.499.440,80	874.860,20
2011	8.878.414,00	4.439.207,00	4.439.207,00	3.551.365,60	887.841,40
2012	9.010.192,00	4.505.096,00	4.505.096,00	3.604.076,80	901.019,20
2013	9.143.962,00	4.571.981,00	4.571.981,00	3.657.584,80	914.396,20
TOT	56.495.030,00	28.247.515,00	28.247.515,00	22.598.012,00	5.649.503,00

Asse prioritario 3	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	4.855.304,00	2.427.652,00	2.427.652,00	1.942.121,60	485.530,40
2008	6.562.926,00	3.281.463,00	3.281.463,00	2.625.170,40	656.292,60
2009	6.989.412,00	3.494.706,00	3.494.706,00	2.795.764,80	698.941,20
2010	7.096.820,00	3.548.410,00	3.548.410,00	2.838.728,00	709.682,00
2011	7.205.864,00	3.602.932,00	3.602.932,00	2.882.345,60	720.586,40
2012	7.316.556,00	3.658.278,00	3.658.278,00	2.926.622,40	731.655,60
2013	7.428.928,00	3.714.464,00	3.714.464,00	2.971.571,20	742.892,80
TOT	47.455.810,00	23.727.905,00	23.727.905,00	18.982.324,00	4.745.581,00

Asse prioritario 4	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-
2009	2.428.660,00	1.214.330,00	1.214.330,00	971.464,00	242.866,00
2010	2.456.790,00	1.228.395,00	1.228.395,00	982.716,00	245.679,00
2011	2.485.348,00	1.242.674,00	1.242.674,00	994.139,20	248.534,80
2012	2.514.340,00	1.257.170,00	1.257.170,00	1.005.736,00	251.434,00
2013	2.543.768,00	1.271.884,00	1.271.884,00	1.017.507,20	254.376,80
TOT	12.428.906,00	6.214.453,00	6.214.453,00	4.971.562,40	1.242.890,60

Asse prioritario 5	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	346.808,00	173.404,00	173.404,00	138.723,20	34.680,80
2008	468.780,00	234.390,00	234.390,00	187.512,00	46.878,00
2009	499.242,00	249.621,00	249.621,00	199.696,80	49.924,20
2010	506.916,00	253.458,00	253.458,00	202.766,40	50.691,60
2011	514.704,00	257.352,00	257.352,00	205.881,60	51.470,40
2012	522.612,00	261.306,00	261.306,00	209.044,80	52.261,20
2013	530.638,00	265.319,00	265.319,00	212.255,20	53.063,80
TOT	3.389.700,00	1.694.850,00	1.694.850,00	1.355.880,00	338.970,00

Anno	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2007	15.490.754,00	7.745.377,00	7.745.377,00	6.196.301,60	1.549.075,40
2008	20.938.862,00	10.469.431,00	10.469.431,00	8.375.544,80	2.093.886,20
2009	22.299.554,00	11.149.777,00	11.149.777,00	8.919.821,60	2.229.955,40
2010	22.642.246,00	11.321.123,00	11.321.123,00	9.056.898,40	2.264.224,60
2011	22.990.144,00	11.495.072,00	11.495.072,00	9.196.057,60	2.299.014,40
2012	23.343.310,00	11.671.655,00	11.671.655,00	9.337.324,00	2.334.331,00
2013	23.701.812,00	11.850.906,00	11.850.906,00	9.480.724,80	2.370.181,20
TOT	151.406.682,00	75.703.341,00	75.703.341,00	60.562.672,80	15.140.668,20

Asse prioritario	Totale pubblico	Quota FEP	Tot nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
1	31.637.236,00	15.818.618,00	15.818.618,00	12.654.894,40	3.163.723,60
2	56.495.030,00	28.247.515,00	28.247.515,00	22.598.012,00	5.649.503,00
3	47.455.810,00	23.727.905,00	23.727.905,00	18.982.324,00	4.745.581,00
4	12.428.906,00	6.214.453,00	6.214.453,00	4.971.562,40	1.242.890,60
5	3.389.700,00	1.694.850,00	1.694.850,00	1.355.880,00	338.970,00
TOT	151.406.682,00	75.703.341,00	75.703.341,00	60.562.672,80	15.140.668,20

PROGRAMMA OPERATIVO FEP per il settore pesca in Italia

1° Agosto 2013

SOMMARIO

1. Titolo del Programma Operativo, Stato Membro	4
2. Ammissibilità geografica: identificazione delle regioni in obiettivo di convergenza e fuori obiettivo di convergenza.....	5
3. Analisi del settore ittico	7
3.1 Descrizione generale.....	7
3.2 Analisi dei risultati conseguiti nei precedenti periodi di programmazione.....	28
3.3 Identificazione delle scelte strategiche del Programma Operativo e degli Assi Prioritari attraverso l'analisi SWOT.....	33
3.4 Analisi della situazione ambientale.....	41
3.5 Analisi della situazione in termini di pari opportunità.....	43
3.6 I principali risultati dell'analisi	46
4. Strategia a livello del programma operativo	48
4.1 Gli obiettivi globali del programma operativo utilizzando gli indicatori di impatto	48
4.2 Gli obiettivi specifici che le priorità del programma operativo intendono conseguire, utilizzando gli indicatori di risultato.....	54
4.3 Calendario e obiettivi intermedi	60
5. Sintesi della Valutazione ex ante.....	63
6. Assi prioritari del programma operativo.....	76
6.1 Coerenza e giustificazione degli assi prioritari prescelti	76
6.2 Descrizione di ciascun asse prioritario.....	79
6.3 Coerenza e complementarità con le altre politiche	111
7. Modalità di esecuzione finanziaria.....	112
8. Disposizioni di esecuzione	114
8.1 Designazione da parte dello Stato membro delle entità di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o, qualora lo Stato membro si avvalga della possibilità prevista all'articolo 52 del regolamento attuativo, istituzione degli organismi e delle procedure conformemente all'articolo 53 del presente regolamento.....	114
8.2 Indicazione dell'organismo abilitato a ricevere i pagamenti eseguiti dalla Commissione e dell'organismo o degli organismi responsabili dell'effettuazione dei pagamenti ai beneficiari.	117
8.3 Descrizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza.....	118
8.4 Descrizione del sistema di sorveglianza e di valutazione e composizione del comitato di sorveglianza.....	119
8.5 Modalità da concordare fra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio dei dati informatizzati necessari per soddisfare i requisiti in materia di gestione, sorveglianza e	

valutazione	121
8.6 Designazione delle parti di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio e risultati della loro cooperazione. Elenco delle parti consultate e sintesi degli esiti delle consultazioni. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, gli Stati membri, tenendo conto della necessità di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione della tutela e del miglioramento dell'ambiente, prendono in considerazione la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative	122
8.7 Indicazione degli elementi volti ad assicurare l'informazione e la pubblicità del programma operativo conformemente alle norme di cui all'articolo 28 del Regolamento Attuativo FEP.....	127

1. Titolo del Programma Operativo, Stato Membro

Programma Operativo FEP per il settore pesca

CCI: 2007IT14FPO001

Stato Membro: Italia

2. Ammissibilità geografica: identificazione delle regioni in obiettivo di convergenza e fuori obiettivo di convergenza

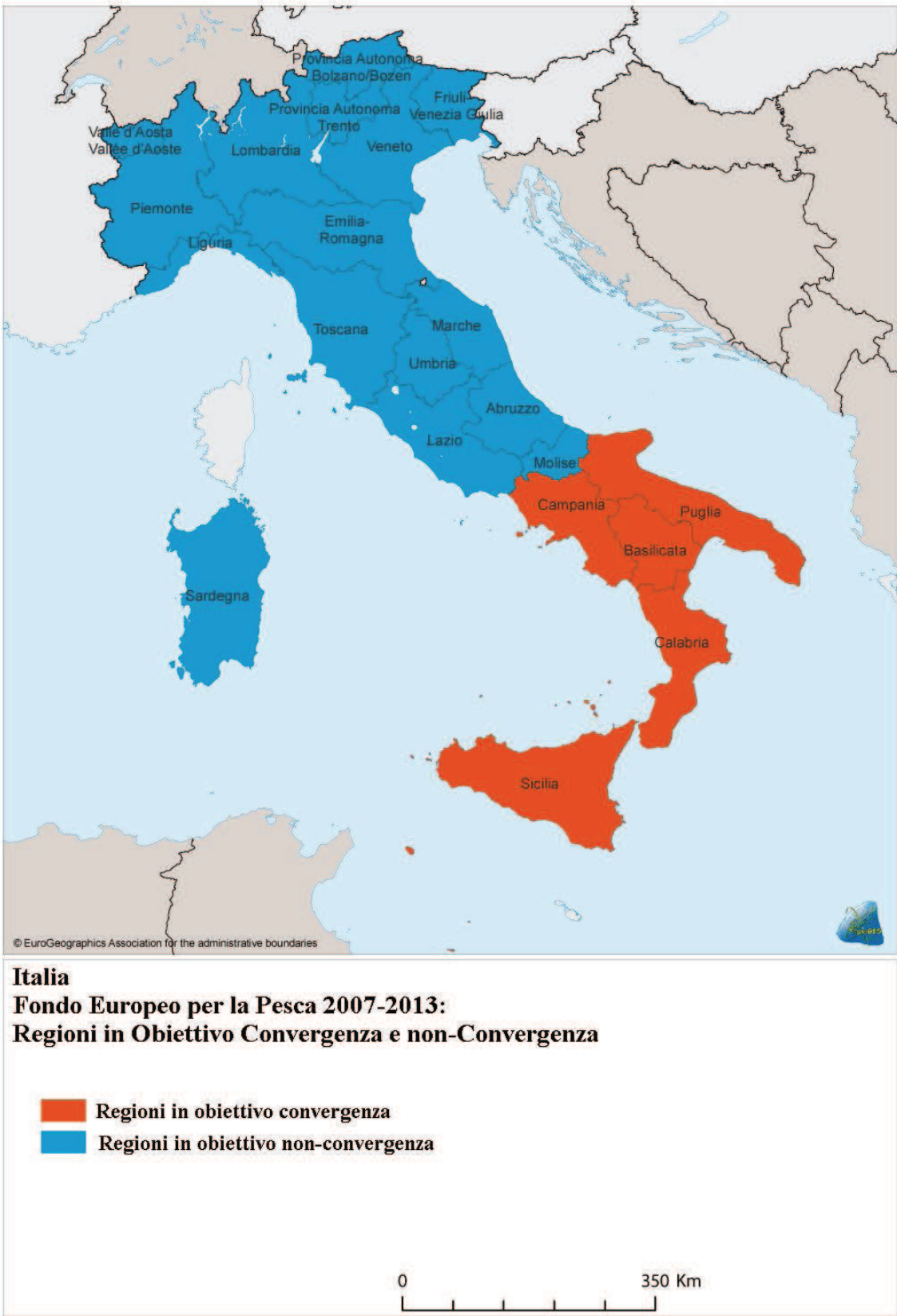
Il presente Programma Operativo si applica all'intero territorio nazionale.

Tab. 2.1 – Ammissibilità geografica: elenco delle regioni e rispettivi livelli NUTS

Codice	NUTS 1	NUTS 2
IT		
ITC	NORD-OVEST	
ITC1		Piemonte
ITC2		Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3		Liguria
ITC4		Lombardia
ITD	NORD-EST	
ITD1		Provincia Autonoma Bolzano/Bozen
ITD2		Provincia Autonoma Trento
ITD3		Veneto
ITD4		Friuli-Venezia Giulia
ITD5		Emilia-Romagna
ITE	CENTRO (I)	
ITE1		Toscana
ITE2		Umbria
ITE3		Marche
ITE4		Lazio
ITF	SUD	
ITF1		Abruzzo
ITF2		Molise
ITF3		Campania
ITF4		Puglia
ITF5		Basilicata
ITF6		Calabria
ITG	ISOLE	
ITG1		Sicilia
ITG2		Sardegna

Delle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), cinque rientrano nell'obiettivo "Convergenza" (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata, quest'ultima attualmente in fase di "*phasing out*" dall'obiettivo convergenza); le rimanenti tre Regioni (Abruzzo, Molise, Sardegna, quest'ultima in "*phasing in*" nell'obiettivo competitività) sono interessate dalle politiche comunitarie orientate all'aumento del grado di competitività e di attrattività dei sistemi regionali.

Cartina geografica d'Italia con la ripartizione delle regioni in obiettivo convergenza e non-Convergenza



3. Analisi del settore ittico

3.1 Descrizione generale

3.1.1 L'analisi macroeconomica

In un contesto nazionale contraddistinto da scarsa crescita, stagnazione della produttività e da evoluzioni solo moderatamente positive dell'occupazione, si osserva il permanere di forti differenze per le due grandi aree del Paese, Mezzogiorno e Centro Nord, soprattutto in termini di benessere e di capacità di impiegare le risorse disponibili, umane in primo luogo.

Le performance delle cinque Regioni dell'obiettivo "Convergenza", (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata¹), evidenziano le difficoltà nella riduzione dei ritardi di sviluppo, anche se miglioramenti sono stati compiuti negli ultimi anni.

In particolare, l'evoluzione del PIL nelle regioni in obiettivo di convergenza mostra tassi di crescita maggiori rispetto alle altre regioni tra il 2000 e il 2003, ma una contrazione nell'ultimo anno (fig.3.1).

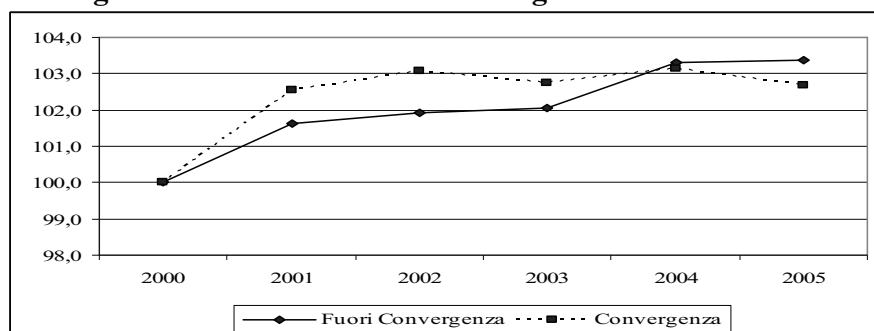
Dalle regioni in obiettivo di convergenza proviene il 19,5% del PIL nazionale e il 22,2% delle unità di lavoro. In queste regioni il PIL per abitante è pari a 15,8 mila euro contro una media di 27,6 mila euro registrata nelle altre regioni (tab.3.1).

A frenare lo sviluppo delle regioni in obiettivo di convergenza e la loro competitività, rispetto ad altre aree del paese, vi sono vari fattori tra i quali le difficoltà dello Stato nell'offrire e promuovere servizi collettivi e nel garantire condizioni generali di concorrenza oltre a una scarsa innovazione imprenditoriale nei processi, nell'organizzazione e nei prodotti. Si tratta di punti di debolezza riscontrabili anche a livello nazionale, ma che per le regioni del Mezzogiorno sono presenti in forma aggravata. A questi fattori di debolezza ne possono essere aggiunti altri quali la presenza di un mercato dei capitali inefficiente, che frena la crescita delle imprese con capitali di terzi.

In termini occupazionali, nelle regioni fuori obiettivo di convergenza si registra nel periodo 2000-2005 un trend positivo, mentre, nelle regioni in obiettivo di convergenza l'occupazione, dopo essere aumentata fino al 2003, ha avuto una flessione nel 2004 e 2005.

Tra le potenzialità comuni all'intero territorio delle regioni in obiettivo di convergenza, vi sono i vantaggi connessi alla compresenza di fattori climatici e di beni artistici e culturali (il 52 per cento delle aree protette e dei siti naturali, pari a circa il 9,7 per cento del territorio nazionale, si trova nel Mezzogiorno), che fanno del Sud un luogo di enormi potenzialità di sviluppo turistico, e quelli che potrebbero derivare dallo sfruttamento della collocazione dell'area nel Mediterraneo.

Figura 3.1 – Evoluzione del Pil 2000-2005 (indice 2000=100) per regioni in obiettivo di convergenza e fuori obiettivo di convergenza

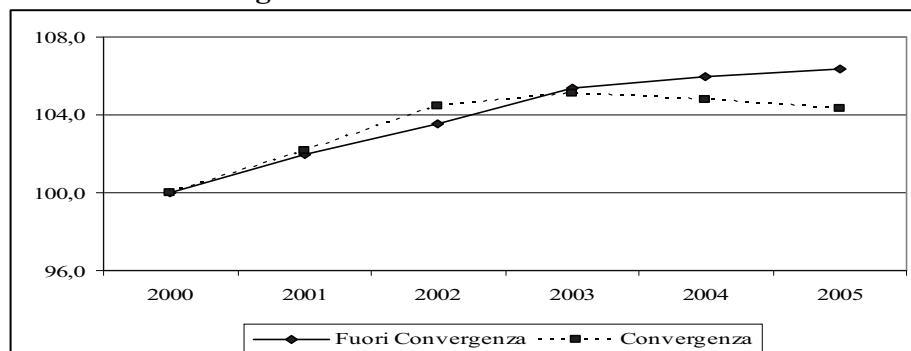


Fonte: stime su dati ISTAT

¹La Basilicata in fase transitoria (phasing out) condivide politiche e strumenti dell'obiettivo della convergenza.

La crescita e la competitività delle regioni in obiettivo di convergenza potrebbe essere garantita attraverso strategie volte alla valorizzazione del contesto ambientale e alla promozione di un sviluppo sostenibile.

Figura 3.2 - Occupazione totale 2000 – 2005 per regioni in obiettivo di convergenza e fuori obiettivo di convergenza



Fonte: stime su dati ISTAT

Tabella 3.1 – Principali indicatori economici territoriali, anno 2005

	Unità di lavoro	Prodotto interno lordo	Spesa delle famiglie	PIL per abitante
	000	Mln di euro correnti		000 €
Piemonte	1.937,3	114.178,0	68.259,0	26,3
Valle D'Aosta	60,6	3.941,6	2.582,4	31,8
Lombardia	4.919,9	296.282,2	151.756,6	31,3
Bolzano	255,3	15.208,8	8.950,6	31,5
Trento	232,7	14.382,1	9.013,2	28,6
Veneto	2.236,9	131.335,5	74.503,2	27,7
Friuli Venezia G.	564,43	32.314,1	18.823,5	26,7
Liguria	641,5	39.759,1	27.151,7	24,7
Emilia Romagna	2.052,2	122.121,0	72.041,6	29,2
Toscana	1.651,3	94.848,1	58.385,0	26,2
Umbria	369,8	19.710,9	11.962,5	22,7
Marche	708,2	36.805,9	22.375,7	24,1
Lazio	2.311,0	155.436,5	85.067,9	29,3
Abruzzo	490,9	25.552,4	16.141,2	19,6
Molise	117,5	5.637,9	3.682,9	17,6
Sardegna	605,0	32.012,5	20.238,0	19,3
Regioni fuori obiettivo di convergenza	19.154,4	1.139.526,8	650.935,0	27,6
Campania	1.786,0	89.696,9	62.090,1	15,5
Puglia	1.294,6	64.785,9	45.268,8	15,9
Basilicata	216,5	10.051,6	6.084,8	16,9
Calabria	644,3	31.403,3	22.575,1	15,7
Sicilia	1.514,5	80.378,0	56.553,9	16,0
Regioni in obiettivo di convergenza	5.455,9	276.315,8	192.572,7	15,8
Italia	24.610,3	1.415.842,6	843.507,7	24,1

Fonte: Istat, Conti Economici Regionali

Per quanto riguarda la pesca, la piscicoltura e i servizi connessi², l'incidenza del valore aggiunto prodotto da tali attività economiche sul valore aggiunto totale ha un peso fortemente variabile a livello regionale. Si evidenzia, in particolare, una incidenza relativamente elevata nelle regioni in obiettivo di convergenza (0,31%) con punte massime in Puglia e Sicilia; nelle regioni fuori obiettivo di convergenza l'incidenza è molto minore (0,08%) sebbene vi siano regioni nelle quali la pesca assume un ruolo molto importante per l'economia locale (ad esempio Marche e Sardegna, con incidenze percentuali superiori allo 0,30%).

² La sezione (B 05 della classificazione ATECO 2002) "Pesca, piscicoltura e servizi connessi", non include la costruzione e riparazione di navi (35.11), la pesca praticata per sport o divertimento (92.62), la lavorazione di pesci, crostacei e molluschi, effettuata in stabilimenti a terra o su navi adibite esclusivamente alla lavorazione del pesce (industria ittica: 15.20). La lavorazione che avviene a bordo di navi che effettuano anche la pesca viene invece classificata nella sezione B.

Tabella 3.2 – Valore aggiunto ai prezzi base, totale e “Pesca, piscicoltura e servizi connessi”, Anno 2004

	Totale economia (mln di euro)	di cui: Pesca, piscicoltura e servizi connessi* (mln di euro)	Inc.%
	A	B	B/A
Piemonte	102.653,6	4,3	0,00
Valle D'Aosta	3.136,3	0,2	0,01
Lombardia	263.361,5	18,1	0,01
Bolzano	13.278,8	0,3	0,00
Trento	12.526,4	3,2	0,03
Veneto	118.816,3	120,1	0,10
Friuli Venezia Giulia	28.171,0	55,2	0,20
Liguria	34.715,7	55,6	0,16
Emilia Romagna	107.165,9	139,2	0,13
Toscana	83.604,8	59,5	0,07
Umbria	17.207,4	3,8	0,02
Marche	32.455,9	127,7	0,39
Lazio	137.883,2	65,8	0,05
Abruzzo	21.904,3	28,3	0,13
Molise	4.956,5	12,0	0,24
Sardegna	26.774,3	90,6	0,34
Regioni fuori obiettivo di convergenza	1.008.611,8	784,0	0,08
Campania	78.881,6	79,9	0,10
Puglia	56.516,6	214,3	0,38
Basilicata	8.987,0	1,8	0,02
Calabria	27.499,0	45,7	0,17
Sicilia	67.337,3	389,4	0,58
Regioni in obiettivo di convergenza	239.221,5	731,1	0,31
Italia	1.247.833,3	1.515,1	0,12

* Nella sezione non sono incluse la costruzione e riparazione di navi (35.11), la pesca praticata per sport o divertimento (92.62), la lavorazione di pesci, crostacei e molluschi, effettuata in stabilimenti a terra o su navi adibite esclusivamente alla lavorazione del pesce (industria ittica: 15.20). La lavorazione che avviene a bordo di navi che effettuano anche la pesca viene invece classificata nella sezione.

Fonte: Istat, Conti Economici Regionali

3.1.2 La pesca nel Mediterraneo

3.1.2.1 Stato delle risorse e valutazione dell'equilibrio tra risorse e sforzo di pesca

Fra le molte risorse biologiche oggetto di sfruttamento da parte della flotta italiana, il tonno rosso ed il pesce spada rappresentano due specie migratorie di particolare importanza, sia in termini ambientali che economici e gestionali. Lo stato di tali risorse è oggetto di valutazione nell'ambito delle iniziative assunte dall'ICCAT, mentre, nel quadro del regolamento della raccolta dei dati alieutici sono monitorati gli andamenti dello sforzo di pesca e le catture per unità di sforzo. Nel caso

del pesce spada e del tonno rosso catturati con palangari, lo sforzo di pesca è calcolato come numero di ami per giorno di pesca, mentre nel caso del tonno pescato con reti a circuizione lo sforzo di pesca è calcolato in termini di Gt per giorni di pesca per ciascun imbarcazione.

L'equilibrio fra sforzo di pesca e risorse disponibili nel caso del tonno rosso è certamente messo in dubbio a seguito della crescente capacità di pesca introdotta nell'area nel corso degli ultimi anni. In particolare, nel caso del tonno rosso va rilevato come, successivamente alla introduzione delle quote di cattura ammissibili, sia stato registrato un forte incremento del capitale investito da parte del segmento produttivo impegnato nella pesca a circuizione. Si tratta del noto fenomeno di "capital stuffing" che ha determinato un prevedibile eccesso di capacità generato dall'azione del principio di rivalità. La caratteristica migratoria della risorsa ha amplificato gli effetti dell'azione. Va, comunque, rilevato che, in rapporto alla capacità attualmente disponibile, la quota individuale assegnata non consente di remunerare l'investimento effettuato. Tale situazione determina un impatto immediato in termini di sfruttamento ed una implicita minaccia alla ricostituzione dello stock, così come previsto dal piano di recupero approvato con regolamento del Consiglio UE l'11 giugno 2007. La riduzione dello sforzo di pesca del segmento della flotta impegnata nella pesca del tonno rosso rappresenta, di conseguenza, un obiettivo del programma.

Nel caso dei grandi pelagici, le catture di pesce spada registrate in Italia nel 2006 sono state pari a 7.626 tonnellate, di cui oltre il 59% sono da attribuire ai palangari; l'80% della produzione nazionale proviene dalla flotta siciliana. Gli sbarchi per unità di sforzo sono più elevati nei mesi estivi e nella GSA 16, area nella quale sono presenti pescherecci di grandi dimensioni ed elevata produttività unitaria.

Sbarchi di pesce spada in kg per unità di sforzo per GSA e per classi di LFT, palangari, anno 2006

	LPUE
GSA 11	55
GSA 09	106
GSA 10	102
GSA 16	145
GSA 17	92
GSA 18	95
GSA 19	97
Media totale	106

Definizione: lo sforzo è calcolato come numero di ami (1000) per giorni di pesca

Fonte: Programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (Reg. (CE) 1543/2000)

Il tonno rosso, pescato quasi esclusivamente dalla circuizione (il 90% della produzione nazionale), è sottoposto a un sistema di quote individuali dal 1999 (unica specie in Italia). Gli sbarchi per un'unità di sforzo mostrano valori che si aggirano su una media di 29 kg per unità di sforzo, misurato in termini di GT giorni.

Sbarchi di tonno rosso in kg per unità di sforzo per GSA e per classi di LFT, circuizione, anno 2006

	LPUE
GSA 09	71
GSA 10	24
GSA 16	27
GSA 17	20
GSA 18	10
GSA 19	41
Media totale	29

Definizione: lo sforzo è calcolato come GT per giorni di pesca e battello

Fonte: Programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (Reg. (CE) 1543/2000)

Relativamente alle specie demersali, la consistente riduzione della capacità di pesca registrata nel periodo 2000/2006 ha consentito di invertire la tendenza negativa che ha caratterizzato lo stato e la consistenza degli stock ittici oggetto di sfruttamento. Infatti, in alcune aree e per alcuni sistemi di pesca, alcuni indicatori hanno dato segni di ripresa. Gli indici di abbondanza e di densità, se limitati agli ultimi anni, hanno anche essi, in molti casi, mostrato una tendenza, in molti casi, positiva o, quanto meno stabile.

A fronte di questa apparente stabilità delle abbondanze delle risorse demersali registrate nel corso degli ultimi anni, le analisi dello stato di sfruttamento relative agli stock di alcune delle principali specie, condotte con metodi differenti su 'fishery-independent data', hanno evidenziato una condizione di sovra-pesca nella maggior parte delle aree italiane e, quindi, la necessità di rendere maggiormente compatibili le modalità e l'intensità del prelievo della pesca italiana con la potenzialità biologica delle specie e delle comunità che la sostengono.

Un approccio sintetico, che consente di valutare la situazione dello sforzo di pesca corrente in relazione allo stato di quattro delle principali risorse demersali italiane (*M. merluccius*, *M. barbatus*, *P. longirostris* e *N. norvegicus*, i.e. nasello, triglia di fango, gambero rosa e scampo), è rappresentato dall'analisi dei tassi di sfruttamento (exploitation rate, E) medi nel triennio 2004-2006 (PSN 2007) in relazione con valori considerati Biological Reference Points (BRP). Se si utilizzano $E=0.5$ e $E=0.35$, rispettivamente come Limit Reference Point (LRP) e Target Reference Point (TRP), ossia il primo come valore da non superare per non compromettere la consistenza degli stock nel lungo periodo ed il secondo come tasso a cui tendere per uno sfruttamento sostenibile, è evidente come sia necessaria un'ulteriore riduzione della pressione di pesca sulle risorse demersali nazionali, oltre quella realizzata con i ritiri definitivi negli anni recenti. Ovviamente, tale riduzione deve intendersi prioritariamente concentrata sui sistemi di pesca a traino, in particolare il segmento a strascico, stante il maggiore impatto sulle risorse target. Tuttavia, a causa della esistenza di una significativa competizione esercitata anche da altri sistemi di pesca su alcune delle stesse risorse, la riduzione della pressione di pesca deve intendersi estesa anche a questi ultimi, sebbene con minore intensità.

Pur nell'ambito dei limiti presentati dagli strumenti di analisi adottati (e.g. assunzioni di base, definizione dei parametri) è tuttavia possibile prevedere gli effetti positivi, conseguenti alla realizzazione di un insieme di misure di gestione complementari, sulle popolazioni considerate che dovrebbero riguadagnare, nel medio-lungo periodo, un più elevato tasso di rinnovabilità.

Partendo da valutazioni di natura biologica (e.g. crescita, mortalità, pattern e forza del reclutamento delle popolazioni considerate) in un contesto definito da numerosi descrittori ed indicatori di tipo

strutturale, dinamico e ambientale (e.g. tipologia della flotta, segmenti di pesca, diversità delle aree geografiche, pattern di sfruttamento, etc.), le riduzioni imposte, in termini di capacità, di attività (fermo temporaneo, zone di tutela biologica) e di strategie di cattura (pattern di selettività), potrebbero consentire, nel medio-lungo periodo, il rientro dello sfruttamento entro condizioni di maggiore sostenibilità.

Questa tendenza è evidenziata dai risultati delle simulazioni realizzate con il modello predittivo, che delineano un incremento del rapporto fra biomassa sfruttata e non sfruttata dei riproduttori (ESSB/USSB) in grado di attestarsi fra il 12% ed il 18% per il nasello, con un massimo del 24% in Sardegna, fra il 25% ed il 30% per la triglia di fango, con un massimo del 40% in Sardegna, fra il 18% ed il 30% per il gambero bianco e pari a circa il 12% per lo scampo. Il rapporto ESSB/USSB potrebbe raggiungere valori da 4 a 2.5 volte il livello attuale, a seconda della specie considerata, dell'area geografica e della condizione di partenza della popolazione.

Nel caso dei piccoli pelagici, le valutazioni riportate in ambito SAC-GFCM nel 2007, indicano per diverse GSA in cui sono stati condotti stock assessment di alici e sardine (Stretto di Sicilia-GSA 16, Basso Adriatico-GSA18, Alto e Medio Adriatico-GSA17) la necessità di non aumentare lo sforzo di pesca e, anzi, di ridurre quello esercitato sulla frazione giovanile dello stock di sardine (pesca del bianchetto) in quelle GSA (Sicilia e Basso Adriatico) in cui esiste tale consuetudine di pesca. In particolare, per quel che riguarda lo stock di sardine nella GSA17 i valori del tasso di sfruttamento (F/Z) negli anni più recenti sono al di sopra della soglia precauzionale per i piccoli pelagici indicata da Patterson, e per l'esattezza intorno a 0,50, ossia la soglia limite da non superare; per contro, nel 2006, il tasso di sfruttamento è stato stimato essere leggermente sotto la soglia 0,40. Tenuto conto che quella dei piccoli pelagici è anch'essa una pesca multispecifica, il management advice conclusivo, accettato in sede sia SAC-GFCM che STECF, è stato quello di non aumentare lo sforzo di pesca. Sebbene nel caso delle risorse dei piccoli pelagici la condizione e l'abbondanza delle popolazioni sia ritenuta, in genere, maggiormente influenzata da fattori di natura ambientale rispetto alle risorse demersali, è comunque ipotizzabile che una riduzione della capacità possa generare effetti positivi sullo stato delle popolazioni sfruttate. In tal senso, si ritiene opportuno adottare un approccio precauzionale e prevedere una specifica azione in merito all'adeguamento dello sforzo di pesca di questo specifico segmento della flotta.

3.1.2.2 La struttura produttiva

La flotta da pesca nazionale è costituita da imbarcazioni dalle dimensioni medie modeste e da un elevato grado di obsolescenza. La pesca artigianale rappresenta, in molte regioni, oltre l'80% dell'intera flotta in termini di numero delle unità pescherecce.

La flotta da pesca iscritta nell'Archivio Licenze di Pesca, aggiornato a dicembre 2006, è costituita da 14.129 natanti per complessivi 205.879 GT e 1.194784 kW.

Nelle regioni in obiettivo di convergenza, è iscritto il 51% della flotta nazionale.

Tabella 3.3 - Flotta da pesca per regioni e variazioni percentuali 2000-2006

	N. bat.	inc. %	GT	inc. %	kW	inc. %
Calabria	911	6,4	6.395	3,1	49.009	4,1
Campania	1.203	8,5	13.376	6,5	82.212	6,9
Puglia	1.748	12,4	27.722	13,5	164.094	13,7
Sicilia	3.344	23,7	65.573	31,9	297.463	24,4
<i>Regioni in obiettivo di convergenza</i>	7.206	51,0	113.066	54,9	589.079	49,1
Abruzzo	593	4,2	10.982	5,3	50.552	4,2
Emilia Romagna	810	5,7	10.178	4,9	81.156	6,8

Friuli V. G.	465	3,3	2.180	1,1	29.382	2,5
Lazio	607	4,3	8.305	4,0	59.112	4,9
Liguria	560	4,0	4.125	2,0	36.138	3,0
Marche	944	6,7	21.064	10,2	104.291	8,7
Molise	58	0,4	2.197	1,1	9.224	0,8
Sardegna	1.372	9,7	14.014	6,8	97.040	8,1
Toscana	652	4,6	6.483	3,1	48.077	4,0
Veneto	859	6,1	13.284	6,5	92.751	7,8
Regioni fuori obiettivo di convergenza	6.920	49,0	92.812	45,1	607.724	50,9
Italia	14.126	100	205.878	100	1.196.804	100

Nella ripartizione della flotta per sistemi di pesca³, il segmento più numeroso si conferma quello della piccola pesca con 9.237 battelli; seguono i battelli dello strascico con 2.914 unità e le draghe idrauliche con 701 imbarcazioni, mentre meno numerosi sono i polivalenti (462 unità), i palangari (327), i battelli a circuizione (252) e le volanti (144).

In termini di tonnellaggio impiegato, rilievo assoluto assume il segmento a strascico che totalizza oltre la metà della stazza complessivamente impiegata dalla flotta nazionale; la piccola pesca che, come visto, primeggia per numero di unità, incide per meno del 9% in termini di tonnellaggio.

Tabella 3.4 – Flotta da pesca per sistemi di pesca, anno 2006

Sistemi di pesca	N. battelli	GT	kW
Strascico	2.914	121.496	576.187
Volante	144	10.989	50.156
Circuizione	252	9.202	46.697
Draghe idrauliche	701	9.292	75.504
Piccola pesca	9.237	18.197	261.139
Polivalenti	462	6.649	66.699
Palangari	327	8.668	58.619
Totale Flotta mediterranea	14.037	184.493	1.135.001
Flotta tonniere	68	10.253	37.759
Flotta oceanica	21	11.132	24.044
Totale	14.126	205.878	1.196.804

L'analisi dei principali indicatori di capacità evidenzia che nel 2006, rispetto al 2000, la flotta nazionale è diminuita di 3.512 battelli, circa 38 mila tsl ed 199 mila kW di potenza motore. La riduzione della capacità di pesca in termini di stazza è superiore al tonnellaggio di stazza lorda ritirato mediante la misura di arresto definitivo relativa al precedente periodo di programmazione 2000-2006 (33.192 tsl); è da considerare, infatti, una uscita dalla flotta media annua di circa 800 tsl senza aiuto comunitario.

Tali risultati sono stati conseguiti attraverso la realizzazione di un intenso programma di riduzione della capacità di pesca, anche allo scopo di soddisfare gli obiettivi di cui ai regolamenti in materia di riduzione della flotta da pesca. Si fa riferimento in particolare, al POP IV esteso alla fine del 2002 e, in ambito nazionale, ai Piani Vongole per la regolamentazione della pesca con draghe idrauliche in Adriatico e ai Piani Spadare attuati in seguito alla messa al bando delle reti derivanti. I primi hanno comportato il graduale ridimensionamento dello sforzo da pesca esercitato con le

³ La segmentazione della flotta è basata sull'individuazione dell'attrezzo prevalente come stabilito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1543 del 29 giugno 2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP) e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 26/2004 del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, allegato I "Definizione dei dati e descrizione di una registrazione"

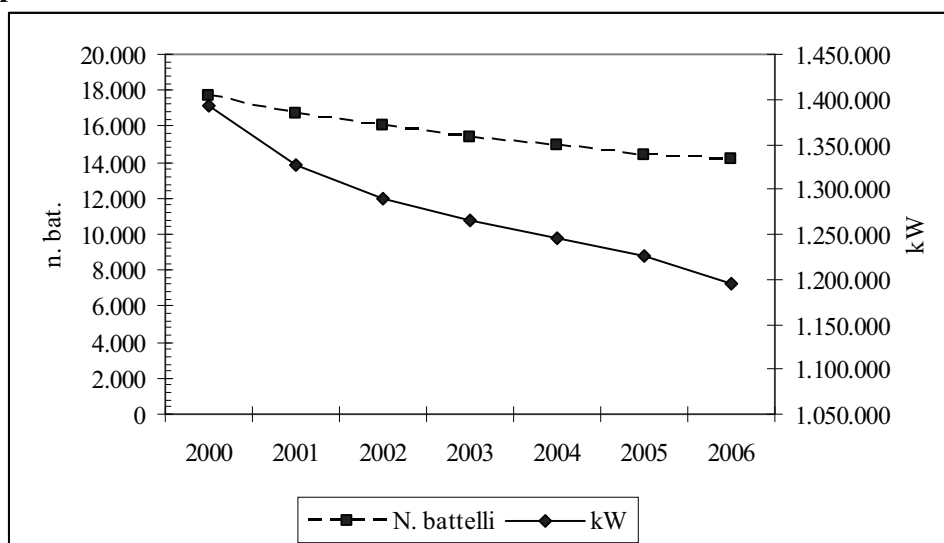
draghe idrauliche con una fuoriuscita dal settore pari al 22% della capacità totale del segmento (in numero circa 145 unità); i due Piani Spadare attuati a partire dal 1997 e conclusosi nel 2002, hanno determinato la fuoriuscita di 732 unità da pesca, per 12.100 Tsl e circa 3.000 addetti.

A ciò si aggiunge la fuoriuscita spontanea di numerosi pescherecci, incentivata dalla misura di arresto definitivo, indotta dalla presenza di una situazione di aumento dei costi operativi e dall'evoluzione, in molti casi negativa, della consistenza delle risorse biologiche; peraltro, un ulteriore contributo alla fuoriuscita spontanea dal settore risulta correlato con il progressivo insenilimento dei proprietari delle imbarcazioni.

Tabella 3.5 - Andamento della capacità di pesca (2000-2006)

Anno	N. battelli	var. %	Tsl	var. %	kW	var. %	GT ⁴	var. %
2000	17.641		211.871		1.393.681			
2001	16.660	-5,6	198.236	-6,4	1.327.114	-4,8		
2002	16.019	-3,8	190.076	-4,1	1.290.034	-2,8		
2003	15.358	-4,1	186.904	-1,7	1.265.666	-1,9	212.735	
2004	14.935	-2,8	183.656	-1,7	1.245.335	-1,6	213.796	0,5
2005	14.427	-3,4	180.739	-1,6	1.226.131	-1,5	212.344	-0,7
2006	14.126	-2,1	173.573	-4,0	1.196.804	-2,4	205.878	-3,0
Var. % 2006/2000	-20%		-18%		-14%			

Figura 3.3 - Andamento della capacità di pesca (2000-2006) in termini di numerosità e potenza motore



L'impatto socioeconomico del contenimento dello sforzo di pesca e della riduzione del numero di pescherecci previsto dalle direttive comunitarie è risultato molto intenso. Negli ultimi sette anni, si è assistito ad un calo degli occupati nella pesca marittima quantificabile in circa 16 mila posti di lavoro.

⁴ In conformità con quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.3259/94, la misurazione in GT dei pescherecci della flotta nazionale è stata completata nel 2003, nel rispetto del seguente calendario:

1. per le navi di lunghezza fino a 15 metri, entro il 31 dicembre 1998
2. per le navi con lunghezza compresa tra 15 metri e 24 metri, entro il 31 dicembre 2003,
3. per le navi con una lunghezza superiore a 24 metri, entro il 31 dicembre 1994

Per tale motivo, nell'analisi storica della flotta, viene considerato il TSL anziché il GT in quanto questo dato è incompleto per gli anni precedenti al 2003 e, dunque, non rispetta il reale andamento della capacità di pesca.

Tabella 3.6 – Gli occupati nella pesca marittima, anni 2000-2006

Sistemi di pesca	2000	2006
Strascico	13.363	9.880
Volante	849	822
Circuizione	2.231	2.343
Draghe idrauliche	1.517	1.416
Piccola pesca e polivalenti	28.977	14.535
Palangari	-	1.353
Totale	46.938	30.351

3.1.2.3 Produttività della flotta

La produzione della pesca italiana, nel 2006, è scesa al di sotto delle 290 mila tonnellate, con una perdita in sette anni di oltre 100 mila tonnellate, pari ad oltre il 27% delle catture rispetto alla baseline del 2000. Come diretta conseguenza, il fatturato ha subito una contrazione, passando dai 1.555 milioni di euro del 2000 ai 1.495 milioni di euro del 2006. La riduzione del fatturato ha assunto una minore intensità rispetto al calo dell'offerta (rispettivamente -27% e -4%), grazie al rialzo dei prezzi che ha caratterizzato gli ultimi anni. A causa del marcato aumento del costo del carburante, gli utili del settore peschereccio sono aumentati ad un ritmo inferiore rispetto al fatturato.

Tabella 3.7 - Andamento della produzione della pesca in mare, anni 2000 e 2006

	2000	2006	2000	2006	2000	2006
	tonnellate		Mln euro		Prezzi (€/kg)	
Calabria	12.986	12.254	49	61,16	3,74	4,99
Campania	14.825	17.333	77	93,22	5,22	5,38
Puglia	59.305	47.862	245	237,70	4,12	4,97
Sicilia	99.014	62.055	446	445,92	4,5	7,19
Regioni in obiettivo di convergenza	186.130	139.504	816	838,00	4,38	6,01
Abruzzo	21.436	22.421	85	66,85	3,97	2,98
Emilia Romagna	37.565	27.548	90	75,04	2,39	2,72
Friuli V. G.	8.237	6.199	34,36	29,28	4,17	4,72
Lazio	10.000	6.957	64	67,54	6,43	9,71
Liguria	8.537	4.905	36	44,49	4,28	9,07
Marche	50.625	27.705	164	129,33	3,24	4,67
Molise	n.d.	1.223	n.d.	12,51	n.d.	10,23
Sardegna	13.000	11.151	79	101,87	6,1	9,14
Toscana	17.817	11.099	75	49,48	4,19	4,46
Veneto	47.174	27.120	146	80,36	3,09	2,96
Regioni fuori obiettivo di convergenza	206.154	146.328	739	656,75	3,59	4,49
Italia	392.284	285.831	1.555	1.495	3,96	5,23

In termini di rendimenti economici medi annui sono state registrate le seguenti tendenze: aumento dei ricavi indotto dalla crescita dei prezzi medi alla produzione. Tra il 2000 e il 2002, i prezzi alla produzione sono cresciuti in seguito alla domanda interna che è aumentata in maniera considerevole; negli anni successivi, sull'andamento dei prezzi ha inciso, in maniera preponderante,

la minore offerta di prodotto;

aumento dei consumi intermedi e, in particolare, del costo del carburante. Il costo del carburante, che rappresenta la voce di costo più importante tra quelli intermedi per la determinazione del valore aggiunto, è in continua crescita dal 2004. Nel 2006, un battello ha speso mediamente circa 20 mila euro per l'acquisto di carburante, il 51% dei costi totali. A livello complessivo, le spese per l'acquisto del carburante sono aumentate del 37,4% nell'ultimo triennio, con punte del 56% per i battelli a circuizione e del 43,3% per gli strascicanti;

crescita del profitto lordo rallentata dall'aumento dei costi operativi che ha parzialmente annullato gli effetti positivi derivanti da una maggiore produttività economica e dall'aumento dei prezzi.

Tabella 3.8 - Andamento dei rendimenti economici della flotta nazionale, anni 2000 e 2006

	PLV/batt.		Consumi intermedi/batt.		Profitto lordo/batt.	
	2000	2006	2000	2006	2000	2006
Calabria	42,26	65,98	16,58	17,89	11,44	14,89
Campania	49,09	75,91	16,85	24,86	17,30	28,77
Puglia	103,15	131,11	37,97	50,34	31,18	43,58
Sicilia	102,92	130,20	41,56	51,10	29,77	44,02
Regioni in obiettivo di convergenza	86,58	113,24	33,48	42,40	25,81	37,73
Abruzzo	97,40	108,52	32,73	36,03	32,03	37,99
Emilia Romagna	84,64	95,60	31,22	32,34	23,85	34,72
Friuli V. G.	57,80	63,37	22,68	19,61	17,07	24,72
Lazio	80,50	108,58	27,32	41,14	25,84	37,33
Liguria	46,32	78,47	11,62	27,09	21,53	28,92
Marche	127,36	129,59	40,84	48,39	47,33	44,60
Molise	n.d.	223,45	n.d.	76,37	n.d.	81,24
Sardegna	53,31	63,37	20,27	28,04	16,37	26,84
Toscana	93,15	78,47	34,46	31,98	32,52	24,57
Veneto	77,99	129,59	30,13	38,96	21,64	30,11
Regioni fuori obiettivo di convergenza	82,45	94,58	28,92	34,76	27,06	32,86
Italia	84,57	104,21	31,26	38,70	26,42	35,37

Fonte: Mipaaf-Irepa

3.1.3 La pesca oceanica

La flotta oceanica risulta composta, nel 2006, da 21 unità, per un GT complessivo di 11.132 ed una potenza pari a circa 24 mila kW. Le navi svolgono la propria attività utilizzando, in via prioritaria, gli accessi resi disponibili dagli accordi di pesca negoziati a livello comunitario, anche se non mancano casi di accordi di pesca negoziati direttamente dagli armatori.

Le catture complessive della pesca oceanica sono state pari, sempre nel 2006, a 10.692 tonnellate, per un fatturato di poco superiore a 18 milioni di euro. Negli ultimi sette anni, si è assistito ad un sostenuto calo dei ricavi, che nel 2000 sfioravano i 40 milioni di euro.

Tab. 3.9 - Andamento della produzione in quantità e valore della flotta oceanica, anni 2000-2006

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tonnellate	17.000	10.044	10.457	17.174	18.817	13.997	10.692
Milioni di euro	39	30	18	26	28	25	18

Fonte: Istat

Il segmento oceanico, che pure nel corso degli anni '60 e '70 vantava una consistenza di circa 80 unità per 54.000 tsl e 100.000 Hp, è stato oggetto di un progressivo ridimensionamento, tanto che già verso la metà degli anni '80 la stessa flotta contava 55 unità per 34.000 tsl fino a scendere alle attuali 21 unità.

Lo sforzo di pesca della flotta oceanica italiana, a differenza di altre flotte oceaniche europee, viene esercitato esclusivamente all'esterno dei confini europei e non insiste in alcuna misura su stock interni. La totale dipendenza del segmento dalla Politica esterna comune ne ha legato inesorabilmente i destini con l'evoluzione degli accordi di pesca stipulati dall'Unione Europea con i Paesi Terzi, limitatamente a quelli coerenti con la flotta oceanica italiana a strascico quanto a caratteristiche tecniche delle unità da pesca e/o alla composizione della domanda interna di mercato dei prodotti ittici.

Invero, le sole possibilità di pesca utilizzate negli ultimi anni sono quelle che derivano dall'accordo di pesca stipulato con la Mauritania, considerato l'evidente declino degli stock presenti nelle acque del Senegal. Al riguardo, si osserva:

- la situazione in atto in Mauritania, per effetto della disciplina vigente in materia di taglia minima dei cefalopodi, comporta una situazione di crisi per le unità operative in quelle aree di pesca, salve le determinazioni di carattere gestionale che potranno essere assunte nel corso delle prossime tornate negoziali per il recupero – allo stesso tempo – della redditività e della consistenza delle risorse.

Relativamente alla flotta a strascico, dunque, alla luce delle evidenti difficoltà di collocamento della stessa, appare inevitabile far luogo ad una profonda ristrutturazione della stessa con modalità che, gradatamente, puntino al disarmo.

Diversa valutazione può essere, invece, svolta relativamente alla pesca oceanica del tonno per il notevole rilievo che tale risorsa assume per l'industria della trasformazione ittica italiana. Gli accordi di pesca per il tonno, che riguardano l'armamento italiano, sono quelli che fanno riferimento al tonno tropicale nell'Oceano Indiano. I Paesi con i quali sono stati stipulati accordi UE per la pesca del tonno, e che vedono impegnato il naviglio italiano, sono le Seychelles, le Mauritius, il Madagascar e le Comore. Anche in questo caso non mancano accordi di tipo privato che riguardano Somalia, Kenya, Chagos, Mozambico, Mayotte e Iles Eparses. Al momento, una sola nave oceanica dell'armamento italiano è impegnata nello sfruttamento degli stock di tonno in tali aree, ma è evidente che motivazioni di ordine tecnico-economico, prima ancora che l'esigenza di assicurare un più elevato grado di auto approvvigionamento di materia prima per l'industria conserviera nazionale, rimandano ad un ampliamento delle unità afferenti a questo segmento.

3.1.4 La pesca nelle acque interne

La produzione ittica derivante dalle attività di pesca nelle acque interne ammonta, nel 2005, a 38.224 quintali per un valore di poco superiore ai 9 milioni di euro. Sebbene il rilievo assunto rispetto alla produzione ittica nazionale sia modesto (l'0,7% in quantità e lo 0,4% in valore), la pesca professionale nelle acque interne assume rilevanza sociale ed economica in alcune regioni.

Tab. 3.10 - Produzione della pesca nei laghi e bacini artificiali per gruppo di specie e regione

REGIONI	Carpioni Coregoni Salmerini Trote	Anguille	Lucci Persici	Alborelle Carpe Tinche	Latterini Agoni Altri pesci	Totale	
<i>(quantità in quintali)</i>							<i>valore 000 €</i>
Piemonte	858	16	80	249	175	1378	587
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	0	0
Lombardia	3997	133	1550	1273	6150	13103	3017
Trentino - Alto Adige	274	22	266	166	370	1098	579
Bolzano - Bozen	133	1	73	104	-	311	168
Trento	141	21	193	62	370	787	411
Veneto	671	99	906	118	2294	4088	384
Friuli-Venezia Giulia	193	-	-	-	-	193	63
Liguria	33	0	-	-	-	33	18
Emilia-Romagna	289	81	0	99	993	1462	747
Toscana	13	3	55	99	232	402	104
Umbria	0	221	499	1082	8516	10318	2320
Marche	23	2	15	56	61	157	44
Lazio	1813	148	581	479	2203	5224	791
Abruzzo	31	3	26	8	6	74	36
Molise	0	-	-	-	-	0	0
Sardegna		-	-	-	-	0	0
Regioni fuori obiettivo di convergenza	8469	750	4244	3795	21370	38628	9269
Campania	1	0	0	6	5	12	3
Puglia	0	13	-	0	351	364	240
Basilicata	3	3	72	65	85	228	85
Calabria	3	5	4	17	-	29	15
Sicilia	-	-	15	19	27	61	20
Regioni in obiettivo di convergenza	7	21	91	107	468	694	364
ITALIA	8202	749	4069	3736	21468	38224	9054

Fonte: Istat

La produzione è concentrata in Lombardia (il 34% delle catture), in Umbria (il 27%), nel Lazio (il 14%) e nel Veneto (l'11%), vale a dire le regioni caratterizzate da una consistente ricchezza di corsi fluviali e bacini lacustri; la pesca professionale in acque interne, ha antica tradizione e si svolge con un variegato insieme di tecniche e attrezzi da pesca.

La pesca professionale in acque interne soffre da molti anni di una crisi perdurante, legata ad una diminuita pescosità dovuta a mutamenti ambientali ed all'ingresso di specie ittiche alloctone infestanti, che sono entrate in competizione con quelle di maggior pregio. Alcuni laghi presentano

preoccupanti problemi dovuti all'inquinamento, che di fatto riducono le potenzialità di prelievo delle specie oggetto di pesca professionale, mentre diversi invasi artificiali sono soggetti ad evidenti periodiche fluttuazioni idriche.

L'abbondanza delle varie specie non è stata mai costante nel tempo, influenzata oltre che dalle trasformazioni degli ambienti lacustri anche dall'esercizio della pesca professionale interessata ad un limitato numero di specie. Inoltre, la presenza delle varie specie dipende anche dal ripopolamento, cioè dall'immissione di soggetti di maggiore interesse alimentare e dalla comparsa incontrollata di specie ittiche alloctone di scarso interesse per l'alimentazione umana. A titolo di esempio, si riporta l'elenco delle principali specie ittiche presenti in Umbria e oggetto di pesca professionale.

Tab. 3.11 - Le principali specie ittiche presenti in Umbria, oggetto di pesca professionale

nome comune	nome scientifico	provenienza	interesse
Luccio	<i>Esox lucius</i>	indigena	++
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	indigena	++++
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	indigena	++++
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	esotica	+++
Pesce gatto	<i>Ictalurus melas</i>	esotica	++
Latterino	<i>Atherina boyeri</i>	esotica	++++
Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>	esotica	++++
Lucioperca	<i>Stizostedion lucioperca</i>	esotica	++++
Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>	esotica	+++
Trota	<i>Salmo trutta</i>	indigena	++++
Coregone	<i>Coregonus sp.</i>	esotica	+++
* Gambero rosso o killer	<i>Procambarus clarkii</i>	esotica	+++
** Carassio	<i>Carassius auratus</i>	esotica	+

* è stato inserito nell'elenco pur non facendo parte della fauna ittica

** il carassio attualmente viene principalmente pescato per il contenimento della specie, ma sono in corso ricerche e sperimentazioni per l'utilizzo alimentare che pare abbia prospettive interessanti, se trasformato;

Fonte: Relazione al Mipaaf predisposta dalle Province di Perugia e Terni

In alcuni bacini lacustri, si stanno diffondendo pratiche di pesca controllate e regolamentate tramite attività di ripopolamento di materiale ittico controllato e selezionato di elevata qualità.

Alla pesca nei corsi fluviali e bacini lacustri si aggiunge la pesca nelle lagune praticata, in via prevalente, per la pesca dei molluschi.

Si precisa che tale pesca è svolta da imbarcazioni che non sono iscritte nel registro comunitario delle navi da pesca e che, dunque, non possono operare nelle acque marine; esse sono utilizzate esclusivamente per attività di pesca o supporto alla pesca ed acquacoltura esercitata all'interno delle lagune.

La flotta da pesca professionale per la pesca in acque interne e lagunari, immatricolata presso i competenti Ispettorati di porto provinciali, si contraddistingue per una ridotta dimensione (media di 6 tonnellate e lunghezza media di 6 metri) e per un eterogeneo insieme di attrezzi e tecniche di pesca. In Lombardia, risultano iscritte 202 imbarcazioni di cui circa 120 impegnate in attività di pesca nei laghi di Como, Maggiore e nel fiume Po; le rimanenti imbarcazioni svolgono attività di pesca nel lago di Iseo e nel lago di Garda. In Veneto, le imbarcazioni che svolgono attività di pesca in laguna e nei corsi fluviali sono 1.965; in Umbria si annoverano 115 licenze di pesca, concentrate

nella provincia di Perugia.

Tab. 3.12 - Flotta da pesca professionale in acque interne e lagunari

	N. licenze	N. imbarcazioni	TSL	Lunghezza media	TSL media
Lombardia	215	202	n.d.	6,0	n.d.
Veneto	2873	1965	3145	6,0	1,6
Rovigo	1500	1233	1646	6,3	1,3
Venezia	1345	665	1403	6,0	2,1
Verona	28	67	96	6,1	0,9
Umbria	115	100	n.d.	5-6	n.d.
Perugia	105	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terni	10	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fonte: Informazioni statistiche fornite dalle Province di Perugia e Terni, Regione Lombardia e Regione Veneto

3.1.5 L'acquacoltura⁵

L'acquacoltura in Italia contribuisce attualmente al 32% della produzione ittica nazionale e al 21,9% dei ricavi complessivi, con circa 173 mila tonnellate per un valore di 477 milioni di euro.

L'Italia si conferma tra i principali produttori comunitari, dopo Spagna e Francia, con un'incidenza del 15% circa sulla produzione dell'UE a 15.

I dati sulla produzione, sulla base del Reg (CE) 788/98, sono raccolti, tramite una diffusa rete territoriale, operando un censimento di tutte le imprese e gli impianti presenti sul territorio nazionale e monitorando le produzioni, secondo quanto previsto delle norme comunitarie vigenti, considerando unicamente le produzioni vendute nel corso dell'anno di riferimento. Tali dati comprendono tutte le informazioni previste per le rilevazioni EUROSTAT.

Di seguito si riporta l'andamento della produzione italiana di acquacoltura dal 2002 al 2006.

Tabella 3.16 - La produzione italiana di acquacoltura (2002-2006) (Ton)

⁵ A seguito di un aggiornamento nei dati, il dato complessivo della produzione non coincide con il dato pubblicato nel PSN.

Nome Comune	Nome scientifico	2002	2003	2004	2005	2006
PESCI						
Altromare		3,0	48,0	3,0		
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	1.694,0	1.325,3	1.219,7	1.196,3	807,2
Carpe	<i>C. carpio, C. idella & H. Molitrix</i>	274,0	185,4	278,6	227,1	163,9
Cefalo & Muggini	<i>Mugilidae</i>	264,0	211,8	95,0	73,7	94,1
Dentice	<i>Dentex dentex</i>	3,0	3,0	6,0	3,0	
Ombrina & O.boccardo	<i>Umbrina cirrosa & Argyrosomus regius</i>	131,0	197,0	146,0	186,0	172,0
Orata	<i>Sparus aurata</i>	5.326,0	5.973,3	6.267,5	6.922,9	6.345,5
Pantice	<i>Pagrus major x Dentex dentex</i>		28,0	28,0		
Persico	<i>Perca fluviatilis</i>		10,0	3,0	33,0	70,0
Persico spigola	<i>Morone chrysops x M. saxatilis</i>	260,0	306,0	424,0	295,0	179,0
Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>		10,0	10,3	25,3	35,3
Pesce gatto	<i>Ictalurus (Ameiurus) melas</i>	352,0	451,5	380,5	325,3	212,2
Pesce gatto americano	<i>Ictalurus punctatus</i>			104,5	99,5	114,5
Pesci d'acqua dolce n.i.	<i>Pesci d'acqua dolce n.i.</i>					
Rombo	<i>Psetta maxima</i>	3,0				
Salmerini n.i.	<i>Salvelinus spp.</i>		15,0	11,0	6,0	122,0
Sarago	<i>Diplodus vulgaris</i>		35,0	74,2	60,7	31,0
Sarago pizzuto	<i>Diplodus puntazzo</i>	126,0	131,0	101,0	100,0	77,0
Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>		1,0	1,0	0,2	0,2
Sparidi n.i.	<i>Sparidae</i>					
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	7.047,0	7.591,8	7.051,2	7.560,3	8.335,3
Storioni n.i.	<i>Acipenseridae</i>	1.249,0	1.190,9	1.118,0	1.158,2	859,5
Tilapie n.i.	<i>Oerochromis (Tilapia) spp.</i>			20,0	20,0	10,0
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	9,0	7,0	41,5	38,5	36,9
Tonno rosso	<i>Thunnus thynnus</i>			1.000,0	1.800,0	1.163,0
Trote n.i.	<i>Salmo spp.</i>	33.757,0	33.484,1	30.264,9	30.588,2	30.677,6
Totale Pesci		50.498,0	51.205,0	48.648,7	50.719,0	49.506,1
CROSTACEI						
Gambero di palude	<i>Procambarus clarkii</i>					
Gamberetto maggiore	<i>Palaemon serratus</i>					
Mazzancolla	<i>Penaeus japonicus (P. keraturos)</i>	7,0	47,0	5,0	6,0	3,5
Totale Crostacei		7,0	47,0	5,0	6,0	3,5
MOLLUSCHI						
Mitilo	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	90.454,0	60.132,0	43.590,1	66.349,0	61.628,0
Ostrica	<i>Crassostrea spp.</i>	302,0	33,0	33,0	35,0	47,5
Vongola	<i>Ruditapes decussatus & R. philippinarum</i>	44.516,0	20.425,0	26.063,3	71.429,2	62.095,6
Totale Molluschi		135.272,0	80.590,0	69.686,4	137.813,2	123.771,1
TOTALE COMPLESSIVO		185.777,0	131.842,0	118.340,1	188.538,2	173.280,7

Fonte: Raccolta dati

Nota: I dati della produzione non coincidono con quelli pubblicati nel PSN.

Quanto all'evoluzione delle produzioni nazionali di allevamento – dopo anni di costante incremento produttivo – si riscontra una contrazione dell'offerta.

Di natura strutturale appare la crisi che ha investito il comparto dell'anguillicoltura in grado di determinare una accentuata contrazione degli impianti a causa della riduzione di competitività del prodotto interno sul mercato internazionale. Di seguito si riporta in formato tabellare una valutazione della produzione lorda vendibile, derivante dalla stima del mangime consumato e dell'indice di accrescimento delle diverse specie allevate, che considera anche il magazzino

presente presso gli impianti.

Tabella 3.13 - Distribuzione regionale degli impianti di anguillicoltura intensiva e relativa produzione, anno 2006

Regione	Numero Impianti	Produzione vendibile (ton.)
Lombardia	6	660
Veneto	9	540
Emilia Romagna	2	10
Sardegna	6	220
Puglia	2	50
Lazio	1	35
Friuli V. G.	1	50
Calabria	1	5
Campania	1	10
Piemonte	2	20
TOTALE	31	1.600

Fonte: API

Con una produzione lorda vendibile di 40 mila tonnellate nel 2006, l'allevamento di *trote* continua ad avere il primato produttivo nella piscicoltura italiana. La debolezza della domanda interna ed estera, la crescente concorrenza internazionale e, più recentemente, la competizione esercitata da altri prodotti di allevamento, hanno portato a una progressiva flessione dei livelli produttivi.

La produzione italiana di *spigole* e *orate* ha ripreso a crescere nel 2006, anche se a tassi non paragonabili a quelli degli anni '90. Permane nel mercato italiano la forte concorrenza esercitata dal prodotto greco e turco, offerto a prezzi competitivi. Sono risultati determinanti per lo sviluppo produttivo delle spigole e delle orate, la crescente diffusione di avannotterie (17 nel 2003) e la notevole espansione dell'allevamento in gabbie.

Tabella 3.14 - Distribuzione regionale degli impianti di troticoltura intensiva e relativa produzione lorda vendibile, anno 2006

Regione	Numero Impianti	Produzione (ton.)
Friuli V.G.	65	11.600
Veneto	73	10.300
Lombardia	55	4.000
Abruzzo	6	2.600
Piemonte	24	2.400
Marche	10	3.000
Trentino A.A.	60	1.900
Umbria	8	2.200
Toscana	29	1.100
Lazio	5	700
Molise	1	50
Valle D'Aosta	2	70
Basilicata	1	25

Campania	5	100
Calabria	3	30
Emilia Romagna	5	90
Sicilia	1	20
Sardegna	2	15
Totale	355	40.200

Fonte: API

Tabella 3.15 - Distribuzione regionale degli impianti di allevamento di spigola, orata e altre specie ittiche e relativa produzione lorda vendibile, anno 2006

Regione	Numero Impianti	Produzione (ton.)
Friuli V. G	9	850
Veneto	12	1000
Emilia Romagna	3	100
Abruzzo	2	70
Molise	2	500
Puglia	22	2500
Basilicata	3	80
Campania	8	900
Calabria	8	800
Lazio	5	2300
Toscana	12	3300
Liguria	3	800
Sicilia	18	4000
Sardegna	22	2400
TOTALE	129	19.600

Fonte: API

La molluschicoltura è la principale voce produttiva dell'acquacoltura nazionale, basata quasi esclusivamente sull'allevamento dei mitili (*Mytilus galloprovincialis*) e della vongola verace filippina (*Tapes philippinarum*). La produzione, stabilizzatasi negli ultimi anni, ha mostrato una flessione nel 2003/2004, quando il caldo eccezionale e le mancate piogge estive hanno provocato crisi ambientali il cui effetto negativo sulle produzioni è stato evidente.

3.1.6 L'industria di trasformazione⁶

L'industria di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura occupa una posizione secondaria nel panorama dell'industria alimentare italiana. L'ultimo censimento dell'industria e dei servizi (2001) ha rilevato 415 imprese attive nel settore del pesce e dei prodotti a base di pesce, pari solamente allo 0,6% del totale delle imprese alimentari italiane, per un totale di 6.640 addetti, ovvero l'1,5% dell'occupazione del settore alimentare.

Le industrie di trasformazione di prodotti ittici sono concentrate nelle regioni in obiettivo di convergenza, con il 59% delle imprese.

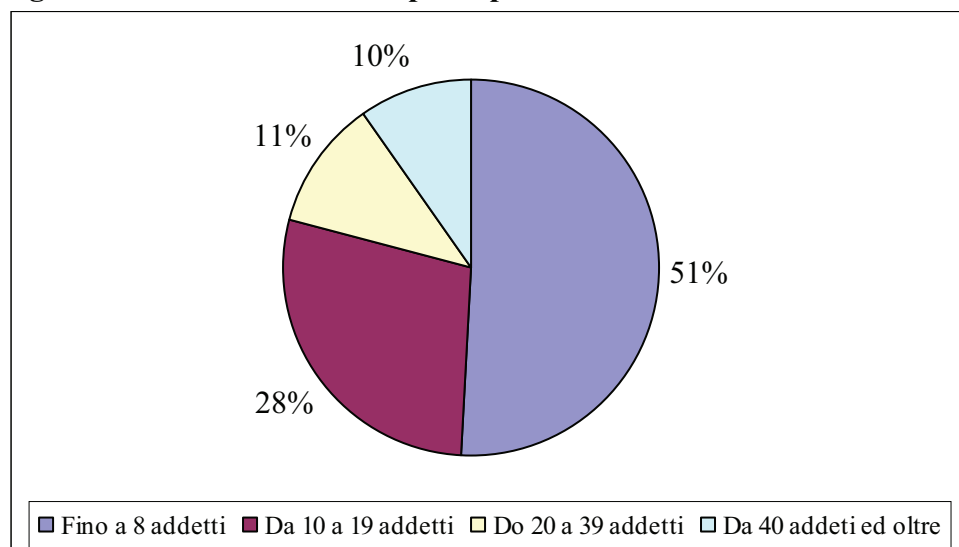
⁶ Sebbene siano disponibili informazioni più aggiornate (anno 2005) relativamente alla struttura dell'industria di trasformazione di prodotti ittici sono stati utilizzati i dati del censimento dell'Industria e dei Servizi al 2001 in quanto quest'ultimo contiene un ventaglio di informazioni molto più ampio e sistematico (quali la ripartizione per regione).

Tabella 3.17 - Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce, numero imprese e addetti per regione

	Imprese	Addetti
Campania	37	521
Puglia	25	342
Basilicata	2	6
Calabria	33	309
Sicilia	105	1.424
<i>Regioni in obiettivo di convergenza</i>	202	2602
Piemonte	6	58
Valle d'Aosta	0	0
Lombardia	21	946
Liguria	16	319
Trentino-Alto Adige	2	3
Veneto	27	778
Friuli-Venezia Giulia	4	51
Emilia-Romagna	22	378
Toscana	29	197
Umbria	0	0
Marche	28	373
Lazio	15	135
Abruzzo	22	282
Molise	3	89
Sardegna	18	429
<i>Regioni fuori obiettivo di convergenza</i>	213	4.038
Italia	415	6.640

Fonte: Istat, Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001

A livello dimensionale, il 51% delle imprese ha un massimo di 8 addetti. La percentuale delle imprese fino a 8 addetti varia da un minimo del 21,7% nel Centro a un massimo del 69,7% nel Mezzogiorno. La maggior parte delle imprese sopra i 40 addetti spetta al Nord, con il 37,3% mentre nelle regioni meridionali sono solo il 2,8%.

Fig. 3.4 – Numerosità delle imprese per classi di addetti

Fonte: Programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (Reg. (CE) 1543/2000).

I costi totali di produzione si compongono per il 58,2% di costi per l'acquisto di materie prime, il 32,1% per altri costi, l'8,2% per la manodopera e l'1,6% per l'energia. Nel 2005 la quantità di pesce fresco impiegato come materia prima è stata di 196.850 tonnellate, di cui il 36,9% di provenienza estera; il pesce semilavorato è stato 151.609 tonnellate delle quali l'81,7% di provenienza estera.

3.1.7 La commercializzazione

La filiera ittica, dalla cattura alla tavola dei consumatori, coinvolge una serie di operatori specializzati. In particolare, nel caso del *pesce pescato*, data la frammentazione dei punti di sbarco, la differenziazione in termini di qualità, quantità e pezzature, gli operatori coinvolti sono spesso molti e tali da rendere la commercializzazione notevolmente segmentata e spesso poco trasparente, con inevitabili conseguenze sui prezzi al consumo.

Per il *prodotto allevato*, invece, la filiera si mostra più breve: i produttori sono in numero inferiore e concentrati in alcune zone d'Italia; a ciò si aggiunge un'attività di importazione che riguarda poche specie e pochi paesi di provenienza. Inoltre, spesso manca la fase di prima commercializzazione (presso il mercato ittico) che è maggiormente presente invece nella filiera del prodotto della pesca. Altro elemento rilevante è la presenza di accordi commerciali tra i produttori e la distribuzione moderna.

Anche per quanto riguarda il *pesce importato* e destinato al consumo finale, l'offerta si presenta generalmente più concentrata, pochi sono i grossisti coinvolti, inferiore è quindi il numero di passaggi che il prodotto compie prima di giungere al consumatore finale.

Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, la distribuzione moderna, leader da sempre nella commercializzazione dei prodotti ittici congelati, surgelati e conservati, ha conquistato negli ultimi anni ulteriori spazi nella vendita del pesce fresco.

3.1.8 Il mercato dei prodotti ittici

Dopo i forti tassi di crescita registrati negli anni '80 e nella prima metà degli anni '90, la domanda interna di prodotti ittici ha mostrato una lunga fase di sostanziale stazionarietà, alternando lievi variazioni in aumento ad altrettante lievi variazioni in diminuzione. Più recentemente, il consumo interno ha evidenziato una leggera ripresa che poi è divenuta più sostenuta nel corso del 2006, al termine del quale il consumo ha raggiunto quota 22 kg pro capite.

Anche sul fronte dei consumi domestici di pesce, che rappresentano circa un terzo dei consumi totali interni, dopo una flessione rilevata nel 2001 e nel 2002, complice la congiuntura economica non particolarmente positiva, si è assistito ad una progressiva ripresa negli anni successivi, nonostante l'aumento dei prezzi al consumo.

In particolare, gli acquisti delle famiglie italiane⁷, dopo la una lieve crescita rilevata nel 2003 (+0,4% in volume rispetto al 2002), hanno segnato un +3,6% nel 2004 e un +3,5% nel 2005, per poi raggiungere nel 2006 un incremento annuo del 3,9% (+10,5% in valore): complessivamente, nel 2006, gli acquisti di pesce da parte delle famiglie italiane hanno superato le 455 mila tonnellate, per una spesa di oltre 4,3 miliardi di euro.

Nel 2006, l'aumento dei consumi domestici è stato riscontrato un po' ovunque, con una crescita percentuale che è risultata via via maggiore spostandosi dal Meridione al Nord dell'Italia, fino a raggiungere il +11,3% nel Nord-Ovest. In ogni modo, le regioni del Sud continuano a detenere la quota più elevata dei consumi domestici nazionali di prodotti ittici (37,5% in volume e 33,5% in valore), seguite dal Nord-Ovest (24% in volume e 27% in valore), dal Centro (24% circa in volume e in valore) e, infine, dal Nord-Est (15% circa in volume e in valore).

I consumi domestici di prodotto fresco si concentrano su un numero relativamente ridotto di specie. Nel 2006, i primi venti prodotti freschi consumati in casa hanno mostrato un'incidenza di oltre il 70% sugli acquisti familiari di pesce fresco, sia in volume che in valore; prendendo in esame solamente i primi dieci, il peso è del 53% in volume e del 44% in valore. Accanto ai mitili, che si confermano come il prodotto maggiormente gradito dalle famiglie italiane, vi sono diversi prodotti pescati, come il pesce azzurro (soprattutto alici, ma anche sardine e sgombri), i molluschi cefalopodi, come calamari, polpi e seppie, i naselli o merluzzi e le sogliole. Ma anche e soprattutto prodotti prevalentemente o esclusivamente allevati: orate e spigole, trote (incluse le salmonate) e salmoni, vongole e i già menzionati mitili raggiungono un peso in volume di oltre un terzo sul totale degli acquisti di prodotti freschi.

In effetti, negli ultimi anni, il mercato italiano si è progressivamente caratterizzato per la presenza di molti prodotti allevati, sia di origine nazionale che di importazione (come nel caso dei salmoni, ma anche per le spigole, le orate e i mitili). Determinante il ruolo della distribuzione moderna che a partire dagli anni '90, con l'introduzione dei banchi del pesce fresco nei propri punti di vendita, ha privilegiato soprattutto il prodotto allevato, in grado di garantire, a differenza del pescato, flussi di approvvigionamento costanti nel tempo, quantità elevate, pezzature e qualità standard, prezzi non soggetti a forti oscillazioni. Non solo per spigole, orate e salmoni, ma anche per molti altri prodotti (tra i principali, calamari, polpi e seppie, merluzzi, sogliole, pesce spada, gamberi, gamberetti, mazzancolle e astici) il crescente ricorso agli acquisti oltre frontiera è riuscito a soddisfare parte della domanda, per i consumi sia domestici che extradomestici, non essendo la produzione nazionale in grado di soddisfare, se non parzialmente, le richieste interne.

I consumi domestici di prodotti ittici rappresentano circa un terzo dei consumi totali interni. I livelli di consumo familiari registrati nel 2004 sono molto inferiori rispetto a quelli registrati nel 2000 (da 459 mila a 416 mila tonnellate circa). Il segmento che più degli altri ha risentito della diminuzione della domanda è stato il fresco e congelato (-13,6%), ossia proprio quello che da solo incide per oltre la metà sui consumi domestici di prodotti ittici in Italia.

⁷ Fonte: indagine Ismea-ACNielsen.

3.2 Analisi dei risultati conseguiti nei precedenti periodi di programmazione

3.2.1 Analisi complessiva

Nel precedente periodo di programmazione (2000-2006), gli indicatori di performance individuati per la valutazione dello SFOP nel suo complesso hanno mostrato variazioni positive.

In termini di valore aggiunto del settore pesca per addetto, i risultati ottenuti sono stati superiori alle aspettative attese con un incremento, al 31 dicembre 2006, del 63%. L'aumento si spiega alla luce di due tendenze contrapposte: da un lato il fatturato spinto dalla riduzione della produzione ha subito un calo costante che ha portato a una riduzione del valore aggiunto; dall'altro gli occupati del settore hanno registrato un ridimensionamento molto più sostenuto (circa 16 mila occupati in meno in sette anni). Dunque, la crescita del valore aggiunto per addetto più che a un miglioramento delle performance produttive, ha risentito del calo occupazionale del comparto.

Per quanto riguarda la copertura del fabbisogno alimentare ittico nazionale con prodotti di allevamento e con prodotti conservati si registrano incrementi prossimi a quelli fissati come obiettivi globali del programma. A fronte di un consumo costante, la domanda interna di prodotti ittici viene soddisfatta sempre meno dalla produzione di pesca in mare e sempre più dalle importazioni oltre che dai prodotti trasformati. Per l'acquacoltura, come era stato programmato, più che una crescita dei quantitativi, si è realizzata una crescita del fatturato; la copertura del fabbisogno alimentare ittico con prodotti di allevamento è cresciuta in valore dal 12% al 19%.

Indicatore	Situazione di partenza	Target 2000-2006	Risultati al 31/12/2006
Valore aggiunto settore pesca per addetto	19 mila euro	+ 20%	31 mila euro
Copertura % del fabbisogno alimentare ittico nazionale con prodotti di allevamento (in valore e quantità)	9,8% in valore 16,3% in quantità	15% in valore 20% in quantità	12% in valore 19% in quantità
Copertura % del fabbisogno alimentare ittico con prodotti conservati	14,9% in valore 9,1% in quantità	18% in valore 13% in quantità	16% in valore 11% in quantità (anno 2003)

Gli obiettivi relativi alle misure di rinnovo ed ammodernamento della flotta da pesca, anche a seguito dell'approvazione dei Regg. (CE) 2369 e 2370 del 2002, sono stati solo parzialmente conseguiti. Queste misure sono state oggetto, infatti, di una sostanziale modifica a partire dalla fine del 2004, a seguito della riforma della Politica Comune della Pesca avviata nel mese di dicembre del 2002.

In particolare, a fine anno 2006, l'Asse I mostra il rispetto dell'obiettivo relativo ai TSL e kW ritirati. Per quanto riguarda l'Asse II (kW ritirati e ammodernati), invece, bisognerà attendere l'avanzamento delle pratiche relative alle misure del predetto Asse per poter registrare risultati che si avvicinino maggiormente ai target prefissati.

Tab. 3.18 – Indicatori relativi alla valutazione delle misure di rinnovo ed ammodernamento della flotta da pesca e risultati conseguiti

Indicatore	Situazione di partenza	Target PO 2000-2006	Risultati al 31/12/2006
kW, TSL/GT, ritirati			
	219.389 TSL	-21.492 TSL	-33.192 TSL
	1.435.364 kW	-144.000 kW	-171.840 kW
kW e TSL/GT costruiti			
	219.389 TSL	5.790 TSL/GT	2.996 GT
	1.435.364 kW	38.800 kW	13.383 kW
kW e TSL/GT ammodernati			
	219.389 TSL	13.028 TSL/GT	16.068 GT
	1.435.364 kW	87.290 kW	68.535 kW

Fonte: PON Pesca per la situazione di partenza e target PO 2000/2006

3.2.2 Analisi finanziaria dei singoli programmi

PON Pesca

Relativamente all'analisi finanziaria, il prospetto che segue mostra la situazione dei pagamenti delle singole misure alla data del 31 dicembre 2006 relativo al PON pesca. La quasi totalità delle risorse è stata impegnata mentre la spesa certificata, dopo un'inflexione nel 2004, ha ripreso a crescere nella seconda metà della programmazione. Resta da liquidare circa il 46% delle risorse allocate.

Asse	Misura	Costo totale 2000/2006	Pagamenti al 31.12.2006	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b/a</i>
Asse I "Adeguamento dello sforzo di pesca"	Demolizione	145.449.937,60	107.519.392,00	73,92
	Esportaz./Altra destinaz.	10.416.902,00	8.007.540,00	76,87
	Società Miste	4.163.160,26	3.811.932,22	91,56
Asse II "Costruzioni e ammodernamento"	Nuove costruzioni	41.803.428,57	15.051.589,00	36,01
	Ammodernamenti	91.850.857,13	19.568.259,11	21,30
Asse V "Assistenza tecnica"	Assistenza tecnica	12.300.000,00	9.933.755,76	80,76
TOTALE		306.004.285,78	163.892.468,98	53,56

Valori in Euro

Entrando nel dettaglio, l'Asse I ha registrato i migliori risultati, e la stessa considerazione vale anche per il Docup, soprattutto grazie alla misura "Demolizione" che è risultata l'elemento portante dell'intero programma sia dal punto di vista della strategia che dell'entità delle risorse allocate. In particolare va segnalato, tuttavia, che allo sprint iniziale con il quale la misura è partita (grazie alla quale è stato possibile raggiungere gli obiettivi del POP IV) è seguita, a metà periodo, una sensibile diminuzione delle domande di finanziamento, dovuta alla rimodulazione dei premi erogati per tale misura. La misura "Esportazione/altra destinazione", sebbene attivata solo agli inizi del terzo anno di programmazione, ha registrato performance positive soprattutto grazie al crescente interesse dimostrato dai soggetti destinatari di tale intervento. La misura "Società miste", infine, si è conclusa

come da regolamento comunitario al 31.12.2004, riportando risultati soddisfacenti sia dal punto di vista degli impegni che della spesa.

Per quanto riguarda l'Asse II i risultati raggiunti a fine 2006, come per il Docup, non sono ancora del tutto soddisfacenti e ciò a causa delle numerose difficoltà incontrate soprattutto nei primi anni di programmazione, dalle restrizioni introdotte dalla nuova politica comune della pesca e dai ritardi di attuazione che ne sono derivati. La tardiva attivazione dei bandi relativi alle misure di questo Asse, dovuta all'obbligo di raggiungere prioritariamente gli obiettivi del POP IV, il divieto di rafforzare la dotazione finanziaria della misura "Nuove costruzioni", aggravato dal termine imposto per poter impegnare le risorse stesse, il divieto di sostituzione del motore per la misura "Ammodernamento pescherecci", sono solo le principali difficoltà a cui si è dovuto far fronte per raggiungere l'obiettivo di rafforzamento della competitività della flotta italiana. Conseguentemente alla situazione rappresentata si è, infatti, assistito ad un peggioramento del processo di insenilimento delle imbarcazioni, con perdita di efficienza del capitale investito nell'attività di sfruttamento delle risorse ittiche, compensato solo in parte dal ritiro definitivo delle imbarcazioni più vetuste.

Per quanto riguarda l' "Assistenza tecnica", ricompresa nell'Asse V, tutte le azioni previste da tale misura sono state assegnate tramite procedura di evidenza pubblica o assegnazione diretta e, dal punto di vista della spesa, sono in corso di realizzazione le attività previste nei relativi contratti. Bisogna sottolineare come, nella programmazione 2000/2006, le predette azioni finalizzate a supportare l'Amministrazione nella gestione ed attuazione del PON Pesca, raccordando le realtà nazionali e quelle regionali, hanno avuto un'importanza determinante per potenziare e ottimizzare la qualità e l'efficienza del programma stesso.

Relativamente alla situazione globale delle domande di pagamento presentate al 31 dicembre 2006, le difficoltà di spesa gravanti soprattutto sull'Asse II, hanno comportato l'applicazione della regola dell' "N+2", prevista dall'art. 32 del Reg. CE n. 1260/1999, e quindi il disimpegno automatico di risorse finanziarie pari a € 450.673,00 di quota comunitaria a valere sull'annualità 2004.

Per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo del PON Pesca, a partire dall'annualità 2004 la Commissione Europea ha bloccato i rimborsi della quota comunitaria a seguito delle risultanze degli audit eseguiti presso l'Amministrazione. Per far fronte alle lacune riscontrate, la Direzione ha approntato, a partire dal 2005, una serie di misure correttive a livello organizzativo e formale. Tale impegno nel migliorare il proprio sistema di gestione e controllo è stato riconosciuto dai servizi comunitari i quali, a partire dalla metà del 2006, hanno provveduto a ripristinare l'erogazione della quota comunitaria.

DOCUP

E' da evidenziare che il Programma in oggetto presenta delle caratteristiche peculiari in particolare riguardo le modalità con cui è stata prevista la sua attuazione. Infatti, la Direzione Generale della pesca, in qualità di Autorità di gestione, di pagamento e di controllo di II livello, è responsabile nei confronti della Commissione Europea del Programma nel suo complesso. Allo stesso modo, come specificato nei documenti programmatici, l'attuazione di parte delle misure è stata demandata alle Regioni ricadenti nelle aree fuori obiettivo 1. Ciascuna Regione, rivestendo la funzione di organismo intermedio, si è organizzata individuando al suo interno un referente per l'Autorità di gestione, uno per l'Autorità di pagamento e una struttura ad hoc per svolgere i controlli di II livello. In considerazione della molteplicità dei soggetti coinvolti nell'attuazione, l'Amministrazione centrale ha compreso l'importanza di adottare un sistema di gestione e controllo comune, al fine di uniformare le procedure e garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste, istituendo a tale scopo dei tavoli tecnici di lavoro, formalizzando il relativo manuale nei primi mesi del 2006. La mancanza di un manuale ufficiale del sistema di gestione e controllo e le carenze rilevate nel corso delle verifiche in loco da parte dei servizi comunitari nel sistema adottato dalla Direzione Generale, come nel Programma PON Pesca, hanno comportato il blocco dei rimborsi comunitari. Per far fronte alle lacune evidenziate, a partire dal 2005, l'Amministrazione ha approntato una serie di misure correttive sia a livello organizzativo sia nei rapporti con i vari

organismi intermedi che hanno portato allo sblocco dei fondi a partire dalla metà del 2006.

Alla luce di quanto espresso, la programmazione 2000/2006 è stata considerata dall'Amministrazione come un'esperienza attraverso la quale si è potuto valutare gli errori commessi e i miglioramenti da apportare al sistema di gestione e controllo anche riguardo ai rapporti con i vari organismi coinvolti nell'attuazione. I frutti di tale esperienza costituiscono la base da cui partire per l'implementazione del programma 2007/2013.

Riguardo l'attuazione finanziaria, il Programma finora non è incorso nel disimpegno automatico dei fondi. Ciò è stato possibile sia per la grande capacità di spesa di alcune delle misure gestite a livello centrale, sia per l'apporto dato dalle Regioni all'ammontare delle certificazioni a partire dal 2006. Le Amministrazioni regionali hanno, infatti, evidenziato un ritardo nella spesa da certificare dovuto in parte alla tardiva attuazione dei primi bandi regionali, approvati ufficialmente da Bruxelles nella metà del 2002, in parte ai lunghi tempi concessi ai beneficiari nei predetti bandi per la realizzazione dei lavori. Quest'ultima peculiarità è stata in gran parte modificata nei bandi regionali emanati per le annualità successive.

POR - Analisi aggregata per il settore Pesca

L'attivazione delle misure di competenza regionale nel contesto della programmazione operativa nelle aree dell'Obiettivo 1 ha fatto registrare nel periodo 2000-2006 un buon avanzamento progressivo, sia sotto il profilo delle somme liquidate ai beneficiari finali che per numero di progetti realizzati, soprattutto a partire dal 2003.

In generale, per le regioni dell'Obiettivo 1, la situazione è disomogenea e rispecchia le diverse realtà locali, con i loro punti di forza e di debolezza. Discreto e crescente il livello dei pagamenti, che alla fine del 2006 oscillavano fra il 48% ed il 72% della dotazione pubblica, con un valore medio del 54,4 %, In particolare, la Campania si trova al primo posto nell'esecuzione delle liquidazioni finanziarie (72,3 %).

POR - Situazione pagamenti al 31/12/2006, euro

Regioni	[a] Totale Contributo SFOP	[b] Totale Pagamenti	[b / a] Percentuale Pagamenti
Sicilia	251.124.910	121.990.684	48,58 %
Puglia	194.455.382	92.953.512	47,80 %
Campania	191.246.000	138.273.331	72,30 %
Sardegna	151.982.080	73.481.660	48,35 %
Calabria	118.044.004	66.295.699	56,16 %
Totale	906.852.376	492.994.889	54,36 %

Fonte: IGRUE

Il trend dei pagamenti, nel periodo di riferimento, ha subito una forte accelerazione negli ultimi tre anni, dopo che l'iter amministrativo dell'attivazione delle misure ed il completamento delle procedure relative alla emanazione dei bandi di gara hanno reso possibile la realizzazione concreta delle misure.

L'andamento della realizzazione dei progetti avviati durante il periodo di riferimento ricalca la situazione dei pagamenti. Da notare che in alcune regioni vi è uno scarto rilevante fra la percentuale di pagamenti e quella dei progetti realizzati; ciò sta ad indicare che gli iter di pagamento risultano più efficienti per i progetti di certe dimensioni rispetto a quelli di dimensioni minori o con molti piccoli beneficiari. Le realizzazioni delle sottomisure di sostegno socio-economico (27,35%) sembrano confermare tale aspetto.

POR – Percentuali di Realizzazione dei progetti al 31.12.2006 (*)

	Valori Previsti	Valori Conclusi	Percentuale di Realizzazione
Sicilia	130	62	47,7 %
Puglia	231	89	38,5 %
Campania	204	152	74,5 %
Sardegna	267	85	31,8 %
Calabria	175	56	32 %
Totale Valori e Realizzazione Media	1007	444	44 %

Fonti: dati estratti dai RAE 2006

(*) Per il dettaglio degli interventi fare riferimento ai POR Regionali e ai Rapporti Annuali di Esecuzione 2006.

In conclusione, il livello di realizzazione fisica e finanziaria delle misure regionali nel contesto POR è risultato abbastanza soddisfacente; basti considerare l'elevato il numero di progetti attivati (più di mille) e il loro grado di realizzazione, soprattutto riguardo alle misure relative all'acquacoltura e alla trasformazione dei prodotti ittici.

Più o meno in tutte le Regioni sono state riscontrate criticità anche gravi per quanto riguarda gli iter procedurali e amministrativi relativi ai bandi e allo smaltimento delle pratiche. Alcune difficoltà si sono manifestate anche a livello di classificazione e trasmissione statistica dei singoli progetti. Tali criticità sono dovute a diversi fattori: dalla carenza di personale con professionalità adeguate e/o di dotazioni informatiche all'altezza del livello di informatizzazione e di coordinamento interistituzionale necessari, ai tempi burocratici generalmente molto lunghi per ottenere le autorizzazioni degli enti di tutela ambientale, per finire con gli scarsi risultati di alcune sottomisure dovuti ad una risposta limitata del territorio, a sua volta causata da campagne informative poco efficaci e a volte inadatte a determinati contesti culturali (ad esempio internet). In genere risulta piuttosto problematico il coordinamento amministrativo con gli enti locali.

Rispetto a queste problematiche, che sono state sollevate anche nel contesto del partenariato per la redazione del Programma Operativo, l'Amministrazione Centrale di comune accordo con le Regioni ha ribadito la necessità e l'intenzione di creare una "Cabina di Regia" per un coordinamento permanente ed integrato della gestione amministrativa e procedurale dei programmi a livello regionale. Tale centro di coordinamento, in congiunzione con un più razionale e mirato ricorso all'assistenza tecnica, servirà ad ottimizzare i processi amministrativi e a ridurre il più possibile le differenze gestionali ed organizzative delle diverse Regioni, traendo spunto dalle esperienze passate e dalle best practices di tutti i soggetti istituzionali che saranno coinvolti nell'attuazione dei programmi FEP 2007-2013.

3.3 Identificazione delle scelte strategiche del Programma Operativo e degli Assi Prioritari attraverso l'analisi SWOT

L'analisi SWOT redatta nell'ambito del Piano Strategico Nazionale risulta molto ampia e si ritiene possa essere esaustiva delle problematiche relative alle forze trainanti ed alle necessità di sostegno allo sviluppo del settore della pesca italiana.

Di seguito verrà, pertanto, presentata una sintesi ragionata dei principali contenuti già presenti nel PSN in modo da offrire il necessario e coerente supporto alla identificazione delle scelte strategiche del P.O. Va, comunque, rilevato che le considerazioni di seguito riportate rispondono all'esigenza di garantire il massimo della sinergia fra le diverse misure previste dagli Assi del Regolamento in funzione delle scelte strategiche del P.O.. La sostenibilità ambientale, economica, sociale ed istituzionale del settore pesca in Italia rappresenta, in questo senso, l'obiettivo globale del P.O. al cui perseguimento concorrono le diverse misure che saranno attivate in una logica di coerente programmazione.

In merito alla gestione delle risorse biologiche va, preliminarmente, sottolineato che fra i punti di forza che caratterizzano il sistema pesca nazionale vanno considerati i risultati derivanti dall'azione congiunta della strategia comunitaria, quanto all'adeguamento della capacità di pesca, e di quella nazionale, quanto alla riduzione dell'attività di pesca, che, di recente, hanno dato luogo ad un relativo miglioramento delle catture per unità di sforzo di breve periodo e ad una maggiore efficienza delle operazioni di pesca. Tali risultati hanno indubbiamente beneficiato della forte resilienza dell'ecosistema mediterraneo che, a sua volta, per le sue caratteristiche può essere considerato un ulteriore punto di forza all'interno di una strategia di gestione delle risorse. Le iniziative a difesa delle risorse, quali la riduzione della capacità di pesca e, in particolare, dello strascico costiero, l'attuazione di piani di gestione nazionali e locali, accompagnati da sistemi di cogestione, già sperimentati in passato e che potranno essere estesi in futuro, hanno favorito un certo riequilibrio tra stato delle risorse e sforzo di pesca.

Da quest'ultimo punto di vista, dall'analisi sullo stato delle risorse e la capacità della flotta, è emerso che lo stato di sfruttamento delle principali risorse demersali ha necessità di rendere maggiormente compatibili le modalità e l'intensità del prelievo della pesca italiana con la potenzialità biologica delle specie e delle comunità che la sostengono.

L'analisi dei tassi di sfruttamento (E) medi degli ultimi anni (2004-2006), ricavati dalle informazioni sulla mortalità totale, contenute nel PSN 2007, e confrontati con i valori considerati Biological Reference Points (BRP), consente di valutare le condizioni correnti di sfruttamento rispetto alle capacità produttive delle risorse. Impiegando $E=0.5$ come Limit Reference Point (LRP) da non superare per non compromettere in tempi lunghi la consistenza degli stock e $E=0.35$ come Target Reference Point (TRP) cui tendere per uno sfruttamento ottimale delle risorse, è evidente come sia necessaria una riduzione ulteriore dello sforzo di pesca sulle risorse demersali nazionali, sia in termini di capacità che di attività, per consentire il rientro dello sfruttamento in condizioni di sostenibilità nel lungo periodo. Anche simulazioni realizzate con un modello di popolazione predittivo (Aladym, progetto Fisboat; www.ifremer.fr/drvecohal/fisboat/index.htm), disegnato per analizzare gli effetti della pressione di pesca (mortalità e pattern di sfruttamento, e.g. attività di pesca, processi di selezione degli attrezzi) su indicatori biologici e di sostenibilità, come il rapporto fra biomassa sfruttata e non sfruttata dei riproduttori (ESSB/USSB), convergono verso una diagnosi di eccessivo sfruttamento di alcune fra le principali risorse demersali (nasello, triglia di fango, gambero rosa e scampo) nei mari italiani.

Un'ipotesi di riduzione dello sforzo di pesca sulle risorse demersali per consentire una maggiore sostenibilità della pesca italiana nel medio-lungo periodo è riportata nella seguente tabella considerando la situazione a dicembre 2006 come base di partenza ed i BRP $E=0.5$ ed $E=0.35$.

GSA	Riduzione% E 0.5 (LRP)	Riduzione% E0.35(TRP)
09_Tirreno Nord	23.74	46.62
10_Tirreno Sud	23.76	46.63
11_Sardo	0.00	24.94
16_Canale Sic	25.99	48.19
17_Nord Adr		
18_Sud Adr	27.23	49.06
19_Ionica	21.86	45.30

Per quanto riguarda lo sfruttamento dei principali grandi pelagici (tonno rosso e pesce spada), l'analisi presenta una certa eterogeneità. Nel caso del pesce spada, e parzialmente nel caso del tonno, un punto di forza può essere individuato nella multispecificità che caratterizza, in parte la flotta a circuizione di minore dimensione, in maggior misura i palangari per il pesce spada. Tali unità talora dispongono in licenza di altre autorizzazioni per l'utilizzo di tecniche di pesca differenti. Ciò ovviamente determina condizioni di maggiore flessibilità operativa e gestionale.

Relativamente allo stock di tonno rosso occorre prendere in considerazione i risultati delle analisi di valutazione condotte dal Comitato Scientifico dell'ICCAT. Nonostante alcune lacune informative, quantitative e qualitative, spaziali e temporali, i risultati di tali analisi indicano che la biomassa dei riproduttori (SSB) è in una fase di rapido declino e tale situazione non ha subito modifiche nel corso degli ultimi anni. La mortalità da pesca (F) è, al contrario, aumentata rapidamente, in particolare per i tonni di età superiore ai 10 anni. In generale, la biomassa dei riproduttori risulta inferiore del 40% rispetto alla stima più elevata effettuata negli anni precedenti e tale tendenza risulta più accentuata nel corso degli ultimi anni. Le previsioni scientifiche indicano che il persistere dello stesso sforzo di pesca esercitato negli anni recenti potrebbe condurre la biomassa dei riproduttori al 18% di quella stimata nel 1970, anno di riferimento.

In tal senso, tra i punti di debolezza, va, sicuramente considerata l'eccessiva capacità impegnata dalla flotta italiana, e da altre flotte attive nel Mediterraneo, per lo sfruttamento del tonno rosso, e di altre specie migratorie, in particolare del pesce spada. Infatti, la caratteristica migratoria di tali specie inevitabilmente amplifica la rivalità fra le diverse flotte. In definitiva, una importante minaccia per tali risorse, è rappresentata dalla combinazione data dalla migratorietà della risorsa e dalla presenza di un'eccessiva capacità di pesca esercitata da flotte con caratteristiche diverse appartenenti a Stati diversi. I regolamenti adottati in sede comunitaria in materia di ricostituzione per il tonno rosso, di cui un esempio è il Regolamento (CE) n.643/2007, rappresentano indubbiamente una opportunità per ricondurre lo sforzo di pesca verso livelli di sostenibilità. Un'ulteriore minaccia per il comparto deve essere individuata nella esistenza di una importante pesca IUU, la cui intensità risulta, peraltro, funzione del rapporto capitale investito (esposizioni bancarie)/quota disponibile. Una opportunità, anche mediante la realizzazione del Piano di recupero, può essere individuata nella creazione di condizioni in grado di ricondurre tale rapporto verso livelli di sicurezza finanziaria per le imprese di pesca.

L'azione di riduzione della flotta implica importanti problemi di ordine sociale a causa del continuo decremento occupazionale e trova nell'invecchiamento del capitale un importante fattore di debolezza della strategia adottata, seppure mitigato dal miglioramento dell'efficienza produttiva delle imprese che non hanno abbandonato l'attività e dal miglioramento dello stato delle risorse in taluni casi e per talune specie, come evidenziato nell'allegato II del PSN.

Risulta, dunque, evidente, la necessità, da un lato di contribuire, seppure con una minore intensità, al processo di adeguamento dello sforzo di pesca, in termini di capacità e di attività della flotta. Dall'altro, anche alla luce delle importanti riduzioni della capacità e dell'attività conseguite nel periodo 2000/2006, occorre considerare l'elevata valenza socio economica dell'attività di

sfruttamento e l'esigenza di assicurare una migliore competitività per le imprese di pesca. Infatti, la struttura produttiva della flotta da pesca italiana è caratterizzata da un elevato tasso di artigianalità, il cui scopo è quello di garantire un reddito adeguato agli addetti, piuttosto che profitti da capitale.

Settore	Punti di forza	Punti di debolezza	Minacce	Opportunità
Gestione delle risorse biologiche	Resilienza dell'ecosistema	Demografia semplificata degli stock commerciali	variabilità dei rendimenti della pesca in funzione della variabilità ambientale	Migliorare la struttura demografica delle popolazioni sfruttate dalla pesca migliorando la selettività dei processi di cattura
	Iniziative a difesa delle risorse	Pesca in aree ecologicamente sensibili ed essenziali per le fasi vitali delle specie	Riduzione rendimenti di pesca	AMP, ZTB, riduzione del degrado degli habitat sensibili ed essenziali
		Eccessiva capacità di alcuni segmenti della flotta	Riduzione della produttività delle imbarcazioni da pesca	Piani nazionali di arresto definitivo
	Introduzione modalità di cogestione	Difficoltà di realizzazione di un efficace quadro gestionale (governance)		Piani di gestione nazionali e locali che includono l'arresto temporaneo, le misure tecniche di conservazione e le misure socio-economiche.
	Riduzione strascico-costiero	Riduzione occupazione nel segmento	Aumento pressione di pesca su altri stock	Recupero stock demersali tramite l'aumento della sopravvivenza dei giovanili e nuovo sviluppo pesca artigianale
	Diversità degli habitat e comunità sfruttate dalla pesca	Cambiamenti climatici	Invasione specie aliene e competizione con specie commerciali	Sfruttamento commerciale di nuove specie ittiche
	Dimensione mediterranea della pesca	conflitti di interessi tra i paesi rivieraschi del Mediterraneo	Pesca IUU	Sviluppo cooperazione mediterranea
		Gestione multilivello	Presenza flotte extra-mediterranee	Attivazione competenze CGPM
		Politiche non omogenee	Eterogeneità sistemi di gestione	
		Sistemi di valutazione e controllo non		Sviluppo base scientifica per la gestione della pesca

		omogenei		

Occorre, inoltre, rilevare che l'esistenza di stock multispecifici e di flotte che utilizzano attrezzi di diverso tipo ed origine che incidono su frazioni demografiche diverse delle stesse risorse determinano da un lato una serie di conflittualità tra i mestieri di pesca che rappresentano punti di debolezza nell'ambito della gestione e dall'altro influenzano negativamente il livello di sfruttamento delle risorse ittiche. Ovviamente la struttura multi attrezzo della flotta nazionale, in particolare di quella artigianale inferiore a 12 metri lft che opera con attrezzi passivi, rappresenta un punto di forza del sistema produttivo. Come è noto, ciò è dovuto alla accentuata flessibilità operativa che la caratterizza e che consente una maggiore selettività in termini di sfruttamento delle risorse biologiche.

Inoltre, va sottolineato come l'azione dei principi di rivalità e non escludibilità, tipici delle risorse collettive, determina l'insorgere di esternalità negative determinate dall'intensificazione del tempo di pesca ("race to fish") e dell'impiego eccessivo di capitale (capital stuffing) con ciò riducendo la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato fra sforzo di pesca e risorse biologiche.

L'identificazione delle scelte strategiche non può, di conseguenza, che discendere dallo sfruttamento delle opportunità individuate in relazione ai corrispondenti punti di forza del sistema pesca nazionale, ed, in particolare, esse devono essere in grado di superare i limiti prima citati.

Va, in ogni caso, considerata la forte interdipendenza che lega i diversi elementi dell'analisi SWOT rispetto all'obiettivo ultimo della ricostituzione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse rinnovabili del mare.

Ciò significa che le opportunità offerte dall'adozione di Piani di gestione nazionali, dallo sviluppo di modelli di cogestione su scala ridotta, al cui interno adottare Piani di gestione locali e modelli di gestione basati sul controllo delle condizioni di accesso e sulla limitazione e ripartizione dello sforzo di pesca, dal decollo e ulteriore sviluppo delle Organizzazioni dei produttori, dallo sviluppo delle aree protette (Aree Marine Protette e Zone di Tutela Biologica), dalla maggiore concentrazione dell'offerta, rappresentano priorità essenziali del P.O. In particolare, l'integrazione ed il coordinamento fra i Piani di gestione nazionali e le misure di interesse locale costituiscono l'elemento caratterizzante per la valorizzazione delle opportunità individuate all'interno dell'analisi SWOT e per il conseguimento degli obiettivi del P.O.

Gli obiettivi, anche in questo caso, discendono dalla possibilità di attivare misure che siano funzionali alla valorizzazione delle opportunità individuate nell'ambito della analisi SWOT. Ne segue che l'azione dovrà essere diretta al conseguimento di tre obiettivi principali:

- invertire la tendenza all'abbandono dell'attività di pesca attraverso il recupero di una adeguata redditività per gli operatori del settore. Il miglioramento dell'abbondanza e della composizione demografica delle risorse biologiche pescate che potrà essere conseguito mediante la realizzazione delle iniziative cui prima si faceva riferimento e l'attivazione di misure dirette a favorire la riduzione dei costi di produzione, rappresentano le condizioni indispensabili per il perseguimento di questo obiettivo;

- adottare strategie dirette a favorire l'integrazione dei redditi degli addetti, sia attraverso la realizzazione di attività a monte e a valle del processo direttamente produttivo (servizi alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, maricoltura), sia attraverso l'integrazione dei redditi mediante la realizzazione di attività affini (pescaturismo). Inoltre, iniziative dirette a favorire l'accesso al credito costituiscono una essenziale opportunità per l'insieme delle azioni che verranno adottate;

- valorizzare le produzioni interne attraverso politiche di certificazione, di eco-compatibilità dei processi di cattura e di filiera nel suo complesso, di tracciabilità, di concentrazione e promozione

della produzione.

Infine, per quanto riguarda la struttura produttiva dedicata ad attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie (flotta oceanica), si registra un sostanziale ridimensionamento dello sforzo di pesca da imputare sia al declino degli stock in diverse aree oggetto di accordi di pesca (come il Senegal) sia all'introduzione di norme sempre più stringenti introdotte in tema di catture accessorie e taglia minima. Tali fattori rendono inevitabile programmare, per il futuro, una attività di ridimensionamento della flotta a strascico oceanica. Relativamente alla pesca oceanica del tonno, per il notevole rilievo che tale risorsa assume per l'industria della trasformazione ittica italiana, la possibilità di estendere accordi di pesca per il tonno potrà rappresentare, per il futuro, una opportunità per il comparto.

La valorizzazione delle opportunità offerte dall'acquacoltura, il cui contributo alla produzione ittica nazionale è pari a circa il 45%, consente l'individuazione degli obiettivi strategici per il settore, seppure articolati in funzione dello specifico contesto ambientale. Va, infatti, considerato che, ai punti di debolezza, fra cui la maturità oramai raggiunta dalle produzioni tradizionali, se ne contrappongono altri di forza, fra cui la domanda crescente e sempre più canalizzata attraverso la distribuzione organizzata ed il catering. Sebbene tale aspetto contribuisca alla individuazione di ulteriori opportunità, va, comunque, rilevato che non sempre ai volumi di produzione crescenti corrispondono adeguati margini di profitto. Si pone, di conseguenza, l'esigenza di una ridefinizione del quadro complessivo in cui si colloca l'acquacoltura nazionale a partire dai punti di forza che ne definiscono la struttura produttiva.

Le potenzialità ambientali esistenti, la qualità dei prodotti allevati, la domanda e disponibilità dei mercati ad apprezzare i prodotti dell'acquacoltura nazionale, la forte tradizione e la diversificazione produttiva, costituiscono i punti di attacco di una strategia che non può che portare ad un ulteriore rafforzamento del comparto. E', tuttavia, dall'analisi delle opportunità che dovranno essere individuate le priorità di intervento per il conseguimento dell'obiettivo. In tal senso, la strategia sarà diretta da un lato al consolidamento e sviluppo delle produzioni interne di specie riproducibili artificialmente, dall'altro alla loro valorizzazione.

Settore	Punti di forza	Punti di debolezza	Minacce	Opportunità
Struttura produttiva in mare	Settore con forte presenza strutture produttive associate	Conflittualità tra sistemi di pesca	Aumento costi di produzione	Attivazione servizi comuni
	Elevata professionalità degli addetti	Difficoltà accesso al credito	Espulsione dal mercato del lavoro	Introduzione sistemi di cogestione
		Deficit formativo per sbocchi occupazionali alternativi		Riconversione verso attività affini
				Sviluppo investimenti verso attività integrata di filiera
	Struttura artigianale	Sottocapitalizzazione imprese di pesca	Espulsione dal mercato del lavoro	Multifunzionalità pescaturismo, ittiturismo, maricoltura
		Deficit formativo per sbocchi occupazionali alternativi		Gestione AMP, ZTB
		Difficoltà accesso al credito		
	Qualità delle produzioni	Scarsa valorizzazione prodotto pescato	Produzione in competizione con importazioni	Politiche di certificazione e tracciabilità
			Scarso interesse settore commerciale	Programmi promozionali
				Sviluppo sistemi di qualità totale
Pesca oceanica		Eccessiva capacità della flotta a strascico	Sovrasfruttamento risorse ittiche	Soddisfazione fabbisogno interno di prodotti ittici destinati al consumo e all'industria conserviera del tonno

Nella stessa direzione assumono priorità le iniziative in grado di sfruttare le naturali sinergie con le azioni di riduzione dello sforzo di pesca, in particolare del segmento della piccola pesca costiera. Infatti, attraverso le integrazioni pesca-acquacoltura e le possibili integrazioni nell'ambito della gestione della fascia costiera, sarà possibile coniugare le esigenze di rafforzamento e consolidamento dell'acquacoltura con quelle relative agli obiettivi di diversificazione ed integrazione del reddito dei pescatori.

Settore	Punti di forza	Punti di debolezza	Minacce	Opportunità
Acquacoltura	Potenzialità in siti marini e Continentali	Incertezze procedurali nella assegnazione dei siti in mare	Inquinamento costiero	Sviluppo acquacoltura off-shore con priorità in favore operatori della pesca
	Crescente capacità nazionale di lavorare in mare aperto	Fase di maturità per trote ed anguille Impatto degli impianti di trotticoltura (direttiva comunitaria 60/2000)		Sbocco verso nuovi mercati Integrazione con attività di conservazione e trasformazione
	Crescente disponibilità di tecnologie	Scarsa differenziazione del prodotto	Rischi sanitari in acquicoltura, trasferimento patogeni da specie allevate a specie selvatiche	Potenzialità di crescita di produzioni oggi marginali Supporto a programmi di vaccinazione
	Domanda in crescita	Molluschicoltura : rischi di contaminazione da tossine algali	Percezione negative dei prodotti allevati	Diversificazione produttiva delle taglie
	Ruolo crescente della GDO	Mancanza di affidabili sistemi di certificazione	Saturazione/sovrapposizione di mercato per alcune specie	Lavorazione e trasformazione del Fresco

Quanto al segmento della lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici, occorre prendere atto che i punti di debolezza superano largamente i punti di forza a causa della fase di maturità che caratterizza le preparazioni alimentari ittiche e la forte concorrenza mossa dalle produzioni estere. In tale quadro, la definizione della strategia e la scelta delle priorità dovranno tener conto delle opportunità offerte dal mercato e che consistono nella realizzazione di investimenti per produzioni di nicchia di alta qualità e valore aggiunto e produzioni che utilizzano materia prima proveniente da acquacoltura. Analogamente, nel quadro delle attività relative alla valorizzazione della produzione, assumono priorità le iniziative di certificazione di prodotto, processo ed ambientale e le relative iniziative di sostegno promozionale. Più in generale, quest'ultimo aspetto risponde, peraltro, alle iniziative destinate allo sfruttamento delle opportunità del comparto commerciale che, a sua volta, risulta sinergico con le esigenze di valorizzazione delle produzioni ittiche della flotta nazionale cui si è fatto precedentemente cenno. La concentrazione dell'offerta, anche attraverso le organizzazioni dei produttori, e la creazione dei consorzi per la valorizzazione dei prodotti, eventualmente nell'ambito delle attività previste dalle iniziative di sviluppo locale rappresentano le priorità più rilevanti.

Settore	Punti di forza	Punti di debolezza	Minacce	Opportunità
Trasformazione	Capacità di innovazione tecnologica	Domanda orientata verso prodotti tradizionali	Rischiosità investimenti	Evoluzione della domanda in favore di prodotti ad elevato valore aggiunto
	Struttura dell'offerta diversificata	Fase di maturità per le preparazioni ittiche conservate	Concorrenza del prodotto estero	Prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato
	Elevata qualità del prodotto	Difficoltà di approvvigionamento della materia prima di origine interna	Concorrenza del prodotto estero	Prodotti di alta qualità, tracciabilità, marchi ambientali (dolphin safe)
	Struttura produttiva moderna ed efficiente	Saturazione del mercato e alti costi di produzione	Debole capacità esportativa	Qualità, certificazione di prodotto e di processo
	Elevata capacità produttiva dell'industria del tonno	Dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento della materia prima	Costi della materia prima soggetti a frequenti oscillazioni	Innovazione di prodotto

Per quanto riguarda la pesca nelle acque interne, il settore appare caratterizzato da una stagnazione dei livelli produttivi e da una flotta obsoleta; la crescente diffusione di pratiche di pesca controllate e regolamentate tramite attività di ripopolamento di materiale ittico selezionato e di elevata qualità può rappresentare senza dubbio una opportunità di sviluppo per il comparto al pari delle attività tese ad incentivare la multifunzionalità delle imprese di pesca.

Settore	Punti di forza	Punti di debolezza	Minacce	Opportunità
Pesca acque interne	Pratiche di pesca responsabili Ruolo della cooperazione nella gestione sostenibile	Tecniche di pesca obsolete e poco selettive Progressiva diminuzione delle risorse ittiche		Promuovere il riequilibrio e la conservazione degli ambienti lacustri
	Qualità del pescato	Inefficiente organizzazione della commercializzazione		
	Integrazione con il pesca turismo	Invecchiamento degli addetti		Incentivare la multifunzionalità delle imprese di pesca

3.4 *Analisi della situazione ambientale*

Il permanere di una profittevole attività di sfruttamento delle risorse ittiche trova nella esistenza di un equilibrio fra sforzo di pesca e dimensione biologica degli stock un vincolo invalicabile. E' un fatto che il rapporto fra le due variabili si presenta, al contrario, in qualche caso squilibrato e la stessa sostenibilità e perennità delle risorse possono essere messe in discussione dalla presenza di una capacità di pesca eccessiva e da ritmi di attività non compatibili con la consistenza biologica degli stock oggetti di sfruttamento.

Inoltre, certe attività di pesca hanno un impatto che va al di là della semplice diminuzione degli stock di interesse commerciale, e nuoce in qualche caso all'ambiente in senso generale.

In questo senso, il rapporto fra pesca ed ambiente assume, in taluni casi, una connotazione negativa, nonostante l'adozione di strategie e l'introduzione di meccanismi gestionali diretti a ridurre la mortalità dipendente dall'azione dell'uomo. In alcuni casi, tali strategie hanno prodotto un miglioramento della consistenza degli stock, in altri non è stato possibile registrare analoghi risultati positivi.

Peraltro, occorre rilevare che le risorse ittiche subiscono una serie di effetti negativi prodotti da attività economiche che con l'ambiente marino hanno un rapporto attraverso il riversamento in esso di elementi inquinanti e, comunque, nocivi in termini di sostenibilità delle risorse. In aggiunta, per evidenti ragioni di concentrazione degli inquinanti laddove la profondità delle acque risulta minore, gli effetti negativi risultano tanto maggiori quanto più vicino alla costa avviene l'attività di sfruttamento.

Tale circostanza rimanda immediatamente ad una prima conclusione relativa agli effetti redistributivi determinati dall'inquinamento. Infatti, più che la pesca a carattere industriale, attiva in acque distanti dalla costa, è il segmento artigianale che opera lungo la fascia costiera che subisce gli effetti dell'inquinamento, ed in particolare sono le risorse sessili quelle che finora hanno dimostrato la maggiore sensibilità rispetto ad alterazioni ambientali.

Una corretta analisi della situazione ambientale quanto alla interdipendenza tra ambiente e pesca richiede la modifica dell'approccio tradizionale ed il passaggio dalla visione unidirezionale a quella circolare secondo cui i processi economici trasformano l'ambiente e da esso vengono condizionati. Ciò è tanto più vero nel caso di attività economiche come la pesca che risultano fortemente influenzate dalle condizioni ambientali.

A partire da un esame sistematico delle relazioni tra attività economiche, ivi inclusa la pesca, e condizioni ambientali, e sulla base di un'analisi che fa perno sullo schema concettuale fornito dalle Matrici di Contabilità Sociale, opportunamente ampliato per tener conto della interazione fra fattori socio-economici ed ambientali, sono state ottenute le stime di impatto ambientale derivante dalle diverse attività produttive, ivi inclusa la pesca. I risultati inducono ad una attenta riflessione circa i metodi e gli strumenti che potranno essere utilizzati per un efficace perseguimento degli obiettivi ambientali in funzione dello sviluppo sostenibile. Infatti, la riduzione delle immissioni a maggior potere inquinante devono essere osservate e, in particolare, nell'ambito della tutela dell'ambiente marino e costiero l'obiettivo del recupero degli ecosistemi marini, deve essere avviata a partire dal rispetto degli standard inquinanti. In un contesto concettuale di tipo circolare, secondo la precedente definizione, è evidente che il settore pesca potrà beneficiare dell'azione di conservazione e di recupero ambientale a tutto vantaggio del miglioramento dei livelli di produttività e l'impatto sulla pesca non potrà che essere molto positivo.

Al di là degli aspetti tecnici relativi all'interazione pesca ambiente vanno anche sviluppate altre considerazioni in merito alle esigenze di sviluppo eco-compatibile del settore pesca. In particolare:

- le esigenze di recupero degli ecosistemi degradati attraverso una importante azione di recupero ambientale;
- un'azione più stringente in relazione alla introduzione di attrezzature selettive per lo svolgimento delle attività di sfruttamento e che risultino più efficaci ed efficienti di quanto non dispongano già oggi i vari regolamenti comunitari e legge nazionali;
- il finanziamento di attività finalizzate allo studio, alla conservazione ed al ripristino degli stock

sovrasfruttati, concorrendo alla tutela della biodiversità, più di quanto non avvenga al momento nell'ambito degli importanti programmi di ricerca di settore;

- il ripopolamento controllato e mirato di specie i cui stock risultano sottoposti ad eccessivo prelievo rispetto agli stock il cui stato di sfruttamento è valutato accettabile.

L'importanza delle misure ora indicate si commenta da sola così come non deve essere trascurato il ruolo della formazione nello stesso ambito, in particolare quanto alla buona pratica di pesca ecocompatibile in applicazione del Codice FAO di Condotta per una Pesca Responsabile.

A tale riguardo, assumono rilevanza tutte le misure che inducono impatti sulla consistenza degli stock ittici ma anche le caratteristiche dei sistemi di pesca e le loro particolarità tecniche operative quando queste producono effetti non solo sulle specie bersaglio ma anche sulle loro stesse prede generando scompensi gravi di alcuni habitat.

In questo ambito, trovano anche luogo riflessioni relativamente all'impatto derivante dall'azione delle variazioni climatiche globali e conseguenti variazioni delle condizioni fisiche e biologiche degli habitat (diffusione specie esotiche), fenomeni di eutrofizzazione, inquinamento chimico.

L'analisi della situazione ambientale induce quindi riflessioni relativamente alla condizione di progressivo declino della biodiversità in ambito marino legato a fattori concomitanti e globali (non solo settoriali). Già il "Mandato di Jacarta sulla biodiversità marina e costiera", adottato nel 1995 ed il cui Programma di Lavoro è stato revisionato ed aggiornato nel 2004, identificava alcune aree tematiche su cui la relativa strategia si sarebbe dovuta concentrare: risorse marine e costiere, specie aliene, sistemi di gestione delle aree marine e costiere, maricoltura. Al riguardo, inoltre, il "Piano d'azione della biodiversità per la pesca" del 2001, interessa la situazione ambientale sia con riguardo alla pesca sia all'acquacoltura.

Anche l'acquacoltura rappresenta un ambito di estrema delicatezza in ordine ai possibili effetti che tale attività produttiva può generare sull'ambiente. In particolare gli ambiti di criticità riguardano le acque di scarico o la diffusione di elementi patogeni da specie allevate a pesci selvatici.

La situazione dell'ambiente marino e le sue ripercussioni sul comparto pesca inteso nella sua accezione produttiva sono, d'altra parte, ampiamente normate sia a livello comunitario sia nazionale, ciò a riprova dell'esistenza di una inscindibile relazione fra l'attività in oggetto e le condizioni qualitative dell'ambiente in cui esso si realizza. Già l'articolo 174 del Trattato fissava, tra le altre cose, il principio della Precauzione come criterio ispiratore le politiche di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Tale principio rappresenta ancora l'indirizzo della politica conservativa delle risorse alieutiche ed a questo si ispirano le considerazioni programmatiche relative alla relazione prelievo/consistenza delle stesse. Ancora, l'ispirazione del Programma non prescinde dai principi che già ispiravano la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'Ambiente.

Il Regolamento 2371/2002 del Consiglio, solo per richiamare alcuni capisaldi della PCP, mira a garantire la sostenibilità di lungo periodo dell'attività di pesca attraverso uno sfruttamento sostenibile delle risorse introducendo un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sui loro equilibri. Si introducono quindi misure di disciplina dell'accesso alle risorse, alcune delle quali adattabili alla regione mediterranea e come tali oggetto di intervento all'interno del Programma Operativo, focalizzando l'attenzione su stock o gruppi di stock.

La limitazione delle catture, il contenimento dello sforzo di pesca, l'adozione di misure tecniche di contenimento, l'avvio di piani pluriennali di ricostruzione degli stock, l'adozione di piani pluriennali di mantenimento degli stock vengono a rappresentare i capisaldi della politica conservativa la quale, a sua volta, è uno degli elementi influenti sulla consistenza delle risorse (gli altri, come già chiarito, hanno spesso una matrice antropica collegata con attività di terra). Anche la comunicazione della Commissione del 21 giugno 2004 "Promuovere metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente: ruolo delle misure tecniche di conservazione" riassume in tre punti gli obiettivi connessi con la conservazione e lo sviluppo di una pesca rispettosa dell'ambiente. In particolare, la riduzione dello sforzo di pesca, l'ottimizzazione delle catture delle specie bersaglio, la riduzione delle catture delle specie non bersaglio e del novellame non commercializzabile rappresentano i

punti focali di una strategia di tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente. A tale riguardo sarà necessario garantire l'applicazione dell'approccio precauzionale, nonché una riduzione dell'impatto della pesca sugli habitat marini da conseguire attraverso una gestione mirata dello sforzo di pesca che tra i suoi obiettivi preveda risultati di miglioramento ambientale. Lo stato dell'ambiente marino è ancora fortemente condizionato dal perseguimento dei suddetti obiettivi e, in tale contesto, devono essere considerati i principi e gli obiettivi del Reg. (CE) 2371/02 e del Reg.(CE) 1967/06.

Allo stesso modo devono essere considerati ulteriori atti inerenti l'attività della Commissione. Quest'ultima propone, fra l'altro, una produzione normativa orientata a definire strumenti atti ad influenzare le condizioni dell'ambiente marino. L'obiettivo di conservazione viene quindi sostenuto da atti non specificamente mirati alla pesca o all'acquacoltura, ma all'ambiente da cui questa dipende. Ne deriva l'importanza della definizione di una "Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino" (Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 24 ottobre 2005) che persegue il duplice obiettivo di risanare i mari d'Europa e di garantire la sostenibilità ambientale delle attività economiche esercitate in connessione con l'ambiente marino fino al 2021, nonché la costruzione di un "quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" (proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio – 2005).

Analogamente, va considerato il problema della qualità delle acque, di cui alla Direttiva Quadro sull'Acqua (Direttiva 2000/60) laddove stabiliva la relativa struttura di azione comune ed il sesto Programma di Azione Ambientale (2001-2010) promuove azioni mirate alla sua implementazione, rappresenta certamente un elemento centrale per la definizione dello stato dell'ambiente connesso alla possibilità di esercitare attività di pesca ed acquacoltura.

In conclusione, occorre tener conto del fatto che la PCP comprende in ogni caso le priorità definite dalla Comunità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile definite dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001. Le relazioni fra l'attività di pesca, l'acquacoltura e l'ambiente ed i relativi obiettivi che la PCP si prefigge sono, se necessario, ulteriormente specificati dal Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la Pesca. Il documento fissa fra i suoi obiettivi la promozione dell'equilibrio sostenibile fra le risorse disponibili e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria, la promozione della pesca sostenibile nelle acque interne, il rafforzamento della tutela ed il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca. Il Programma, per far fronte a tali obiettivi prevede, fra le altre, una serie di misure definite "idroambientali" nonché "misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche" nel quadro delle indicazioni offerte da Natura 2000. L'intero Asse prioritario 4, inoltre, è orientato allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

3.5 Analisi della situazione in termini di pari opportunità

L'analisi della situazione in termini di pari opportunità nel settore pesca e acquacoltura segue l'approccio metodologico proposto dal Documento predisposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' perciò forte la consapevolezza che nella definizione di adeguate strategie di sviluppo nel Meridione d'Italia si debba tenere in debito conto la situazione della forza lavoro femminile e delle fasce sociali a rischio di emarginazione.

Va da sé, però, che tale intento deve essere coniugato con caratteristiche e peculiarità del settore esaminato. Di seguito si riportano, perciò, alcune considerazioni di natura qualitativa e quantitativa che consentiranno di comprendere le dinamiche del settore in relazione al coinvolgimento delle fasce deboli della popolazione. In particolare tale lettura viene effettuata per ciascuna delle categorie comprese in tale ambito.

Se si considera l'attività lavorativa svolta dai marittimi imbarcati, non è difficile comprendere che

tale tipologia di lavoro presenta notevoli ostacoli all'inserimento di disabili a causa della presenza di ostacoli (barriere architettoniche) legati alle caratteristiche peculiari dell'ambiente di lavoro (battelli che, anche in caso di elevate dimensioni, difficilmente possono adottare sistemi agevolativi per i portatori di handicap).

Allo stesso modo le donne, a causa della estrema pesantezza del lavoro e della necessità di prolungata assenza da casa in caso di imbarco (condizione inconciliabile con esigenze legate alla vita familiare, come la maternità e l'educazione dei figli), difficilmente fanno convergere la loro domanda di impiego su questo settore. Ciò induce a configurare il fenomeno non tanto in termini di chiusura del mercato, ma in termini di scarsa appetibilità da parte di tale importante componente del mercato del lavoro. Tale situazione è, d'altra parte, confermata dalla tradizionale assenza di manodopera femminile all'interno del processo produttivo che caratterizza, non solo in Italia, l'attività di sfruttamento delle risorse. Ciò non esclude che alcune delle misure attivate possano essere dirette ad incentivare la presenza femminile soprattutto in quelle posizioni lavorative meno gravose, che attengono le attività connesse alle attività di pesca, svolte a terra e di supporto alla pesca. Secondo dati Istat, riferiti al Censimento dell'Industria e dei Servizi, l'incidenza percentuale delle donne nel settore della pesca e dei servizi connessi è pari al 12%.

Tab. 3.19 – Occupati per sesso nel settore della pesca e dei servizi connessi (codice ATECO 05.01 e 05.03)

	Addetti Maschi	Addetti Femmine	Addetti
01 – Piemonte	16	10	26
03 – Lombardia	97	22	119
04 - Trentino-Alto Adige	7	0	7
05 – Veneto	4.019	1.301	5.320
06 - Friuli-Venezia Giulia	643	29	672
07 – Liguria	796	77	873
08 - Emilia-Romagna	1.568	375	1.943
09 – Toscana	952	136	1.088
10 – Umbria	67	10	77
11 – Marche	2.124	233	2.357
12 – Lazio	1.056	134	1.190
13 – Abruzzo	1.412	124	1.536
14 – Molise	175	16	191
15 – Campania	1.885	95	1.980
16 – Puglia	4.601	495	5.096
17 – Basilicata	5	0	5
18 – Calabria	1.308	75	1.383
19 – Sicilia	7.526	588	8.114
20 – Sardegna	2.594	331	2.925
Totale:	30.851	4.051	34.902
Composizione %	88	12	100

Fonte: Istat, Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001

Il ruolo delle donne sale al 30% degli occupati totali nelle attività economiche di piscicoltura e acquacoltura e al 50% nell'industria di lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce.

Tab. 3.20 – Occupati per sesso nel settore della piscicoltura e acquacoltura (Codice ATECO 05.02)

	Addetti Maschi	Addetti Femmine	Addetti
01 - Piemonte	41	10	51
02 - Valle d'Aosta	0	2	2
03 - Lombardia	121	42	163
04 - Trentino-Alto Adige	67	23	90
05 - Veneto	597	470	1067
06 - Friuli-Venezia Giulia	180	32	212
07 - Liguria	111	20	131
08 - Emilia-Romagna	908	524	1432
09 - Toscana	90	17	107
10 - Umbria	7	2	9
11 - Marche	36	11	47
12 - Lazio	80	18	98
13 - Abruzzo	17	3	20
14 - Molise	17	5	22
15 - Campania	74	13	87
16 - Puglia	393	66	459
17 - Basilicata	10	2	12
18 - Calabria	21	1	22
19 - Sicilia	113	25	138
20 - Sardegna	134	20	154
Totale:	3017	1306	4323
Composizione %	70	30	100

Fonte: Istat, Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001

In termini di scolarizzazione si sottolinea che l'apprendimento delle competenze e della professionalità relativa all'attività della pesca non è legata in alcun modo al mondo classico dell'istruzione, ma si impara in maniera diretta ed empirica "in mare". Tale fenomeno dà ragione dello scarso livello di istruzione degli addetti e della presenza di una componente giovanile forte, giustificata anche dalla particolare criticità delle condizioni di lavoro.

Tale caratteristica si presta anche ad una lettura in termini positivi: i dati statistici infatti individuano per il Mezzogiorno una condizione di sostanziale disagio scolastico diffuso. La forte difficoltà che i giovani meridionali incontrano nel completare anche la stessa scuola dell'obbligo, che in molti settori si traduce in una barriera all'ingresso nel mondo lavorativo, in questo caso si traduce in una opportunità offerta anche a questa categoria di trovare un'occupazione. Ciò non toglie, naturalmente, che sarebbe comunque auspicabile provvedere ad un miglioramento del grado di istruzione sia in termini generali che nello specifico settore della pesca.

In merito alle azioni che saranno prese in sede di attuazione del PO per far fronte al tema delle pari opportunità, si darà attuazione a:

- azioni collettive miranti a promuovere collegamenti in rete e scambi di esperienza e migliori pratiche tra le organizzazioni di produttori che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne (art.37, lettera k) del Reg. (CE) 1198/06),
- promozione e miglioramento delle competenze professionali, della capacità di adattamento dei lavoratori e dell'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, nell'ambito di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca (Asse 4, art.44 del Reg. (CE) 1198/06),
- promozione di attività di pesca verso altri settori, quali il pescaturismo e l'acquacoltura, attività nelle quali il ruolo delle donne potrebbe acquisire progressiva importanza.

Infine, laddove pertinente, i bandi relativi alle azioni individuate nel presente PO conterranno specifiche riserve e priorità in favore dell'occupazione di genere, così come è stato già fatto nel corso del periodo di programmazione 2000/2006.

Tab. 3.21 – Occupati per sesso nel settore della lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce (codice ATECO 15.20)

	Addetti Maschi	Addetti Femmine	Addetti
01 – Piemonte	14	44	58
03 – Lombardia	395	551	946
04 - Trentino-Alto Adige	3	0	3
05 – Veneto	441	337	778
06 - Friuli-Venezia Giulia	25	26	51
07 – Liguria	168	151	319
08 - Emilia-Romagna	172	206	378
09 – Toscana	111	86	197
11 – Marche	197	176	373
12 – Lazio	66	69	135
13 – Abruzzo	128	154	282
14 – Molise	43	46	89
15 – Campania	288	233	521
16 – Puglia	191	151	342
17 – Basilicata	4	2	6
18 – Calabria	165	144	309
19 – Sicilia	683	741	1424
20 – Sardegna	232	197	429
Totale:	3326	3314	6640
Composizione %	50	50	100

Fonte: Istat, Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2001

3.6 I principali risultati dell'analisi

Nel periodo 2000-2006, il settore della pesca è stato caratterizzato da un consistente ridimensionamento della flotta a cui si è associato un generale ammodernamento del settore. Quest'ultimo ha riguardato tanto le infrastrutture di bordo e di terra quanto le fasi di commercializzazione e vendita del prodotto. Gli obiettivi fissati nel precedente periodo di programmazione sono stati in gran parte conseguiti, permettendo la realizzazione di numerosi progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e a uno sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura.

Per quanto riguarda lo stato complessivo delle risorse ittiche in rapporto alla capacità di pesca, va rilevato che la consistente riduzione della capacità di pesca, registrata nel periodo 2000/2006, ha consentito di invertire la tendenza negativa che ha caratterizzato lo stato e la consistenza degli stock ittici oggetto di sfruttamento. Infatti, in alcune aree e per alcuni sistemi di pesca, alcuni indicatori hanno dato segni di ripresa, a partire dall'anno 2002. Gli indici di abbondanza e di densità, se limitati agli ultimi anni, hanno anche essi, in molti casi, mostrato una tendenza in molti casi positiva o, quanto meno stabile.

Tuttavia, a fronte di una apparente stabilità dell'abbondanza delle risorse demersali, registrate nel corso degli ultimi anni, le analisi dello stato di sfruttamento relative agli stock di alcune delle

principali specie, condotte con metodi differenti su 'fishery-independent data', hanno evidenziato una condizione di sovra-pesca nella maggior parte delle aree italiane e, quindi, la necessità di rendere maggiormente compatibili le modalità e l'intensità del prelievo della pesca italiana con la potenzialità biologica delle specie e delle comunità che la sostengono.

Un eccesso di capacità di pesca si registra, inoltre, nello sfruttamento dei principali grandi pelagici; in particolare, per quanto riguarda il tonno rosso, la necessità di far fronte alle misure previste dall'ICCAT e recepite nel Regolamento (CE) n.643/2007, impongono una azione di riequilibrio della capacità di pesca.

La riduzione della capacità di pesca (-18% in termini di tonnellaggio tra il 2000 e il 2006) ha avuto un impatto socio-economico rilevante con una perdita nel numero degli addetti pari a circa 17 mila unità in sette anni. La fuoriuscita dal settore, che ha riguardato in maggiore misura il piccolo strascico, ha permesso il recupero della produttività media unitaria sia in termini fisici sia economici dei pescherecci rimasti in attività. Nonostante ciò, il settore della pesca rimane caratterizzato da bassi tassi di crescita e continua a soffrire di numerose debolezze strutturali. Gli aumenti dei costi dei fattori produttivi e la continua crescita delle importazioni sono alcuni dei fattori peggiorativi delle condizioni generali del settore ittico; tutte le iniziative in grado di ridare competitività al settore andranno opportunamente incentivate, al pari delle misure socio-economiche dirette a ridurre gli impatti negativi derivanti da una gestione sempre più mirata alla salvaguardia delle risorse ittiche.

Sul versante delle attività di acquacoltura, si registra, negli ultimi anni, una tendenza alla diversificazione produttiva ed al miglioramento della qualità dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto dell'ambiente; potenzialità ambientali, domanda e disponibilità dei mercati ad apprezzare i prodotti dell'acquacoltura nazionale, tradizione e diversificazione produttiva, sono i punti di forza più evidenti della acquacoltura nazionale. Per favorire la creazione di un sistema nazionale in grado di rafforzare la competitività del comparto occorrerà tendere al miglioramento delle relazioni tra acquacoltura e programmazione ambientale, l'armonizzazione dei sistemi di qualità per prodotti pescati ed allevati, lo sviluppo di sistemi di certificazione dei processi di produzione e dei prodotti e dei sistemi di etichettatura (EMAS, produzioni biologiche).

Il settore della trasformazione dei prodotti ittici si compone di un elevato numero di imprese di piccole dimensioni (il 51% delle imprese ha un massimo di otto addetti); i punti di debolezza elencati nell'analisi SWOT, sintetizzata nelle pagine precedenti, superano largamente i punti di forza a causa della fase di maturità che caratterizza le preparazioni alimentari ittiche e la forte concorrenza mossa dalle produzioni estere. In tale quadro, in futuro, occorrerà tener conto delle opportunità offerte dal mercato e che consistono, sostanzialmente, nella realizzazione di investimenti per produzioni di nicchia di alta qualità e valore aggiunto e produzioni che utilizzano materia prima proveniente da acquacoltura.

4. Strategia a livello del programma operativo

4.1 Gli obiettivi globali del programma operativo utilizzando gli indicatori di impatto

Gli indirizzi generali della strategia di intervento sono già stati oggetto di analisi nel Piano Strategico Nazionale e tengono conto della coerenza con i principi della Politica comune della pesca e degli orientamenti di cui all'art.19 del Reg. (CE) 1198/06 (Regolamento FEP). Tali indirizzi sono articolati in funzione degli obiettivi identificati ed, in particolare, riguardano:

- il miglioramento della consistenza delle risorse biologiche e della sostenibilità dello sfruttamento in favore delle generazioni future;
- l'adozione di misure dirette a contrastare il declino occupazionale in linea con la strategia di Lisbona, attraverso una efficiente riorganizzazione del settore e la creazione di alternative occupazionali aggiuntive;
- il miglioramento della qualità dell'ambiente per assicurare il mantenimento della biodiversità;
- il miglioramento, in termini di dotazione e funzionalità, delle strutture produttive e delle infrastrutture, in una logica di modernizzazione complessiva del comparto;
- l'aumento della dotazione e della qualità del tessuto dei servizi alla produzione ed in particolare dei servizi alla promozione, allo sviluppo, al trasferimento dei risultati scientifici prodotti dalla ricerca ed assistenza alla produzione;
- la crescita dell'efficienza delle strutture associative ed il consolidamento del processo di responsabilizzazione in loro favore in un contesto di progressiva autogestione delle principali dinamiche del settore produttivo in mare.

Al contempo, la politica di sviluppo agirà per consolidare gli elementi di forza che già oggi si individuano nell'economia locale, in particolare:

- valorizzando le produzioni di qualità dei prodotti freschi e delle produzioni che possono fruire di una origine protetta;
- puntando al consolidamento delle strategie in grado di sviluppare le maggiori esternalità positive in contesti produttivi e di servizio limitrofi a quello della pesca, turismo e ambiente in particolare.

Occorre, tuttavia, che gli indirizzi generali ora citati siano declinati all'interno di una strategia coerente con gli Assi e le misure della nuova programmazione.

Da questo punto di vista, il Reg. (CE) 1198/2006 introduce, fra le altre, un insieme di misure dirette a garantire la necessaria coerenza legislativa comunitaria in funzione delle esigenze di recupero e ricostituzione degli stock ittici, di riduzione dell'impatto socio economico e di miglioramento della competitività del settore.

In particolare, il Regolamento da un lato conferma il sostegno alle esigenze di rafforzamento della competitività delle strutture produttive e dei servizi alla pesca, già previste in precedenza, ma dall'altro, tende a garantire le necessarie risorse finanziarie per rendere operative e sinergiche le misure di sostenibilità ambientale e di conservazione delle risorse previste dal Reg. (CE) 2371/02 e, implicitamente, dal Reg. (CE) 1967/06, in quanto importante strumento della strategia comunitaria di tutela e conservazione delle risorse nel Mar Mediterraneo.

Da questo punto di vista il FEP propone un approccio innovativo e presenta forti discontinuità rispetto al precedente periodo di programmazione, in particolare per quanto riguarda la struttura del programma operativo e le importanti interdipendenze che legano le diverse misure in funzione delle priorità di intervento. In questo senso, il FEP incorpora gli obiettivi di sostenibilità ambientale,

sociale ed economica, oltre che istituzionale, e fornisce gli strumenti per il loro perseguimento.

Il Programma operativo italiano condivide i nuovi orientamenti e individua tre obiettivi globali di seguito indicati:

- miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente, in particolare attraverso il contenimento dello sforzo di pesca,
- riduzione del relativo impatto socio economico,
- rafforzamento della competitività del settore.

Questa impostazione non può che risultare corretta anche in considerazione degli impegni assunti in sede internazionale ed europea dallo Stato italiano in materia di ricostituzione degli stock ittici, di riduzione del livello di sovra sfruttamento delle risorse biologiche e di limitazione della sovra capacità strutturale della flotta.

Tali obiettivi, tuttavia, implicano ricadute negative in termini di sostenibilità sociale ed economica che, come è noto, si riflettono, oltre che in termini di minore occupazione, anche sulla capacità di produzione di reddito per gli operatori e di redditività per le imprese di pesca. A titolo di esempio si ricorda che il reddito reale per addetto, nel corso degli ultimi anni, è andato continuamente decrescendo. Tale risultato deriva dalla difficoltà riscontrata dalle imprese nel tentativo di scaricare sui prezzi di prima vendita gli aumenti dei costi operativi. In particolare, l'incremento del costo del carburante rappresenta ancora oggi un elemento che ha determinato condizioni economiche e sociali fonte di grave preoccupazione per il futuro dell'attività di pesca in Italia e che trova riscontro nella crescente "domanda" di arresto definitivo.

I dati più recenti, d'altra parte, dimostrano come in molti casi l'industria abbia reagito all'incremento dei costi operativi avviando una riorganizzazione spontanea della struttura produttiva introducendo modalità innovative di gestione dello sforzo di pesca, in alcuni casi riducendo il livello di attività allo scopo di ripristinare condizioni di sfruttamento economicamente sostenibili. I relativi miglioramenti degli indicatori economici, e parzialmente di quelli biologici, sono evidentemente del tutto insufficienti per garantire un futuro economicamente soddisfacente per gli operatori e, ancor meno, per conseguire gli obiettivi stabiliti al vertice mondiale di Johannesburg in cui l'Unione Europea, e ciascuno degli Stati membri, hanno sottoscritto un preciso impegno politico per mantenere o ristabilire gli stock ad un livello compatibile con il massimo rendimento sostenibile entro il 2015.

E' evidente che un obiettivo di tale portata può essere raggiunto solo se il tasso di mortalità da pesca viene ricondotto entro limiti ben definiti e compatibili con un livello di sfruttamento in grado di garantire la dimensione ottimale degli stock ittici.

Poiché non è ipotizzabile che la riduzione del tasso di mortalità possa essere raggiunto solo attraverso la riduzione della capacità di pesca, cioè mediante l'abbandono dell'attività da parte di un importante numero di pescatori, è necessario integrare le tradizionali politiche di tutela delle risorse con strategie attive di gestione che intervengono direttamente sulla dimensione del tempo dedicato alla pesca, sulle modalità di esercizio dello sfruttamento delle risorse, sulla regolamentazione degli stessi attrezzi da pesca, anche mediante l'introduzione di misure tecniche di conservazione in contesti definiti ed omogenei.

Ciò richiede l'adozione di una strategia articolata e flessibile che veda il coinvolgimento diretto degli stessi operatori del settore ed in cui le diverse azioni siano modulate all'interno di un orizzonte temporale di medio e lungo periodo.

In definitiva, gli obiettivi di recupero delle risorse biologiche e di contestuale sostegno ai redditi degli operatori coinvolti, il rafforzamento della competitività dell'industria della pesca in Italia,

possono trovare soluzione solo all'interno di una convergente ed appropriata utilizzazione dei regolamenti comunitari e delle misure in essi contenute nell'ambito di un approccio di "sistema" e di partenariato rafforzato fra le diverse amministrazioni coinvolte e fra i diversi attori del settore.

Per tali motivi, il primo obiettivo globale del Programma Operativo deve essere perseguito attraverso il recupero di livelli di sfruttamento delle risorse biologiche che consentano di ricondurre la consistenza degli stock ittici entro livelli di sostenibilità ambientale. In tal modo sarà possibile garantire il recupero di adeguati livelli di occupazione, reddito per i pescatori e redditività per le imprese di pesca.

Il secondo obiettivo globale deve essere funzionale alla riduzione degli impatti negativi che discendono dalla attuazione del primo. Infatti, come l'esperienza fin qui maturata lascia prevedere, il perseguimento del primo obiettivo globale non può che determinare un forte impatto negativo in termini occupazionali che, se non contrastato, è fonte di consistenti problemi di ordine sociale ed economico che, peraltro, contribuisce alla riduzione della stessa competitività delle imprese di pesca. In termini occupazionali la riduzione della flotta in attuazione della misura di arresto definitivo nel corso degli ultimi sette anni ha già determinato una perdita occupazionale del 35,3%, pari a 16.587 unità. Una ulteriore riduzione degli addetti deve, quindi, essere limitata attraverso la creazione di opportunità alternative nello stesso settore della pesca o in segmenti produttivi affini. Occorre, infatti, considerare che l'occupazione nella pesca è caratterizzata, spesso, da un basso livello di scolarità e, talora, è concentrata nelle aree più povere del Paese. Ciò ne rende difficile la collocazione in altri segmenti produttivi locali ed innesta un processo di intensificazione delle esternalità negative, sociali ed economiche, che coinvolge le politiche territoriali nel loro insieme. E', quindi, necessario invertire tale tendenza attraverso una programmazione flessibile che sia in grado di coniugare le esigenze di tutela delle risorse biologiche con quelle di salvaguardia dell'occupazione e compensazione dei redditi attraverso una gestione integrata e convergente delle misure previste dal regolamento.

Nella stessa direzione si colloca il terzo obiettivo globale che riguarda le politiche di rafforzamento della competitività del settore. La creazione di attività economiche sostenibili e servizi per le imprese, cui potranno concorrere anche le misure previste dal IV Asse, in materia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca, devono essere in grado di contribuire prioritariamente al rafforzamento strutturale e produttivo dell'industria della pesca nazionale, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca, agevolando la riduzione dei costi imprenditoriali.

E' evidente che, anche in questo caso, si tratta di invertire il recente approccio che attribuisce priorità alla accelerazione della spesa rispetto alle esigenze di sviluppo strutturale di lungo periodo dell'economia locale. Queste ultime, d'altra parte, non possono che essere parte di una più ampia strategia di rafforzamento della competitività che trova sostanza nella capacità di liberare le potenzialità presenti nelle diverse aree del paese. L'accelerazione della spesa, al di fuori di un disegno mirato all'effettiva valorizzazione dei punti di forza e delle opportunità su scala locale, seppure è in grado di favorire l'inclusione di attori ed aree marginali in un'ottica di coesione europea, trova un limite nella ridotta efficacia in termini di creazione di attività produttive di lunga durata. La programmazione degli interventi di cui al secondo e quarto Asse del regolamento non potranno che muoversi in questa direzione.

L'insieme delle precedenti considerazioni dimostra la complessità dell'impegno che prevede la condivisione degli obiettivi da parte di tutti gli attori in campo ed in particolare dello Stato, delle Regioni e degli operatori, che diventano in tal modo soggetti attivi della prossima programmazione, ciascuno in base alle rispettive competenze, valorizzando i punti di forza dei singoli attori del sistema.

La quantificazione dei risultati previsti a seguito della attuazione dei tre obiettivi globali può essere sintetizzata attraverso l'utilizzazione di appropriati indicatori per la valutazione dell'impatto globale

del programma.

Quanto al miglioramento degli stock, va rilevato che tale obiettivo potrà essere conseguito anche attraverso l'ulteriore riduzione della flotta in termini di capacità ed in funzione dell'effettivo stato di sfruttamento delle risorse biologiche. Ciò potrà essere realizzato attraverso l'implementazione di Piani di adeguamento, fra cui quello relativo alla attuazione del previsto Piano di ricostituzione del tonno rosso, ed altri Piani di adeguamento di cui si dirà nel paragrafo relativo agli obiettivi specifici. La strategia globale adottata dallo Stato italiano prevede di ridurre gli impatti negativi che discendono dalla riduzione della flotta tramite misure di compensazione socio economiche in favore delle imprese, delle cooperative di pesca e lavoratori dipendenti. Gli indicatori relativi all'attuazione della seconda linea strategica sono volti a valutare l'efficacia delle misure adottate in termini di occupazione e di redditività della flotta. Nel primo caso, la riduzione della flotta non potrà che contribuire ad un'ulteriore riduzione dei posti di lavoro. Tuttavia, grazie ai risultati attesi in termini di miglioramento delle risorse biologiche e in funzione del grado di successo delle misure previste in tema di autogestione, diversificazione, riconversione e promozione della pluriattività dei pescatori, e che non aumentano lo sforzo di pesca, è auspicabile che la riduzione dell'occupazione in attività di pesca potrà subire un impatto limitato. Al contrario, le attività programmate all'interno degli altri Assi prioritari potranno dar luogo ad un incremento netto occupazionale, prevedibile nel 5%. Si prevede, dunque, di aumentare il livello di occupazione dalle attuali 30.351 unità a circa 31.868 unità, attraverso, in particolare, la realizzazione di investimenti in attività di trasformazione e commercializzazione, di allevamento, nella creazione di servizi per la pesca all'interno di una strategia a sostegno della modernizzazione della portualità per la pesca e dello sviluppo sostenibile delle attività di pesca di cui all'Asse 4. Il recupero di livelli sostenibili di sfruttamento delle risorse biologiche determinerà, in linea di principio, un miglioramento della redditività per le imprese di pesca. Per questo motivo, al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi globali del programma, verrà monitorata la redditività della flotta peschereccia tramite due tipologie di indicatori: il profitto lordo medio e il valore aggiunto per addetto nel settore della pesca; per il primo indicatore si ipotizza un miglioramento del 15% indotto dalla progressiva eliminazione del sovrasfruttamento che porterà alla riduzione dei costi, al miglioramento delle catture, all'aumento della redditività e alla riduzione dei rigetti in mare. Occorre, tuttavia, considerare che l'effettivo conseguimento degli obiettivi individuati dipende fortemente dall'evoluzione del prezzo del carburante che, allo stato, è difficilmente stimabile. Per questo motivo, d'altra parte, l'obiettivo sembra essere meno ambizioso di quanto è stato possibile registrare per il periodo di programmazione 2000/2006.

Per quanto riguarda il valore aggiunto per addetto nel settore della pesca è stato evidenziato, nell'analisi sulla valutazione dei risultati conseguiti nel precedente periodo di programmazione (2003-2006), un aumento sostenuto di tale indicatore; tuttavia, la crescita del valore aggiunto per addetto registrata dal 2003 al 2006 più che a un miglioramento delle performance produttive, ha risentito del calo occupazionale del comparto. Per analoghe ragioni, per il prossimo periodo di programmazione si valuta un incremento del valore aggiunto per addetto di circa il 10%.

Infine, per quanto riguarda gli indicatori di impatto relativi all'attuazione del terzo obiettivo globale (rafforzamento della competitività del settore), si propone di valutare sia la competitività della flotta da pesca sia la competitività del settore nel complesso. Nel primo caso, sempre a seguito dei miglioramenti ambientali previsti e della migliore organizzazione produttiva e commerciale è possibile prevedere una riduzione dei costi di produzione reali stimata nel 10% ed un corrispondente aumento della produttività fisica e dei profitti dell'industria, quantificabile nel 10% e 15% rispettivamente. La differenza dipende, ovviamente, dalla possibilità che nel periodo in esame possa registrarsi un positivo andamento dei prezzi di prima vendita e un limitato incremento dei costi di produzione, in particolare del carburante.

Per quanto riguarda la competitività del settore, occorre puntare al soddisfacimento del vincolo alimentare attraverso la definizione di una strategia diretta ad alleggerire il deficit commerciale. Il grado di autoapprovvigionamento del mercato interno si stima verrà mantenuto stabile nel prossimo periodo di programmazione (2007-2013); attualmente il 41% dei consumi apparenti sono soddisfatti

dalla produzione interna; nei prossimi anni aumenterà la produzione interna grazie agli incrementi produttivi dell'acquacoltura; tali aumenti compenseranno la crescita dei consumi interni.

In considerazione dei trend registrati negli ultimi anni e degli investimenti futuri, si ipotizza una crescita della quota dell'offerta nazionale costituita dall'acquacoltura dal 45,3% attuale al 52%. Ciò nella previsione di una ulteriore riduzione del 15% dell'offerta proveniente dalla flotta da pesca e da un incremento del prodotto di allevamento, prudenzialmente stimato nel 10%. Inoltre, il trend crescente dei prezzi nominali alla produzione, che riguarda tanto i prodotti allevati quanto quelli catturati, potrà determinare un aumento del valore della produzione interna di circa il 15%.

Indicatori per la valutazione dell'impatto globale del programma:

1. Conservazione delle risorse

Indicatore	Situazione attuale 31/12/2006	Risultati attesi	Var. %
1. Riduzione dello sforzo di pesca:			
Regioni in obiettivo di convergenza			
1.1 Gt*giorni medi di pesca (in mln)	17,08	13,88	-19%
1.2 kW*giorni medi di pesca (in mln)	90,54	73,60	-19%
Regioni fuori obiettivo di convergenza			
1.1 Gt*giorni medi di pesca (in mln)	13,28	12,39	-7%
1.2 kW*giorni medi di pesca (in mln)	84,07	78,43	-7%

Fonte: Mipaaf – Programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (Reg. (CE) 1543/2000)

Unità di misura: Indicatore 1.1: Gross Tonnage per giorni medi di pesca in milioni di unità,
Indicatore 1.2: kW per giorni medi di pesca in milioni di unità

2. Riduzione impatto socio-economico

Indicatore	Situazione attuale 31/12/2006	Risultati attesi	Var. %
2. Occupazione			
2.1 Posti di lavoro creati o mantenuti	30.351	31.869	+5%
3. Redditività			
3.1 Profitto lordo/bat.	35,37 (000 €)	40,68 (000 €)	+15%
3.2 Valore aggiunto per addetto nel settore della pesca	30,02 (000€)	33,02 (000 €)	+10%

Fonte: Mipaaf – Programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (Reg. (CE) 1543/2000)

Unità di misura: indicatore 2.1: unità
 indicatore 3.1: migliaia di euro
 indicatore 3.2: migliaia di euro

3. Rafforzamento competitività del settore

Indicatore	Situazione attuale al 31/12/2006	Risultati attesi	Var. %
4. Competitività della flotta			
4.1 Riduzione costi produzione	38.703 €/batt.	34.833€/batt.	- 10%
4.2 Aumento produttività	19,9 Ton/batt.	21,9 Ton€/batt.	+ 10%
4.3 Aumento dei profitti	35.374 €/batt.	40.680 €/batt.	+ 15%
5. Competitività del settore			
5.1 Evoluzione del grado di autoapprovvig. del mercato interno (prod. tot./consumi apparenti)	41%	41%	-
5.2 Evoluzione della quota dell'offerta naz. costituita dall'acquacoltura (prod. acquacoltura/prod. tot)	45,3%	52%	+ 6,7%
5.3 Evoluzione del valore della produzione tot.	2.142 mln €	2.463 mln €	+15%

Fonte: indicatori 4.1, 4.2 e 4.3: Mipaaf – Programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (Reg. (CE) 1543/2000); indicatore 5.1: Icram/Api e Mipaaf (produzione totale), Istat (consumo apparente calcolato come (produzione totale-esportazioni+importazioni)/popolazione residente); indicatore 5.2: Icram/Api (dati acquacoltura), Mipaaf, Icram/Api (produzione totale); indicatore 5.3: Icram/Api e Mipaaf

Unità di misura: indicatore 4.1: euro
 indicatore 4.2: tonnellate
 indicatore 4.3: euro
 indicatore 5.1: incidenza %
 indicatore 5.2: incidenza %
 indicatore 5.3: milioni di euro

4.2 Gli obiettivi specifici che le priorità del programma operativo intendono conseguire, utilizzando gli indicatori di risultato

Obiettivo 1 Miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente, in articolare attraverso il contenimento dello sforzo di pesca – La sostenibilità biologica

L'industria della pesca italiana è da tempo interessata da un profondo processo di ristrutturazione diretto a migliorare lo stato degli stock ittici ed a garantire una maggiore competitività alle imprese di pesca. Tale processo riguarda la dimensione dello sforzo di pesca, sia nella sua componente di capacità che di attività, così come i sistemi di gestione, in particolare di quelli associati con lo sfruttamento delle risorse costiere.

Gli stessi obiettivi saranno confermati per il prossimo periodo.

Allo scopo di conseguire tale obiettivo i seguenti obiettivi specifici sono stati individuati:

1.1 Adeguamento della flotta

L'evoluzione degli stock ittici richiede l'adozione di strategie di ripristino di condizioni di equilibrio fra sforzo di pesca e risorse biologiche disponibili. Tale azione risulta prioritaria nel quadro della PCP e l'Amministrazione italiana ritiene di condividere tale obiettivo nell'interesse della sostenibilità ambientale, ma anche economica delle imprese di pesca. La forte multispecificità che caratterizza l'industria della pesca italiana, che vede sistemi di pesca diversi concorrere alla cattura degli stessi stock, impone l'adozione di una strategia che, con diversa intensità, interessi l'intera flotta.

L'evoluzione delle strategie di conservazione delle risorse nel quadro della politica degli accordi di pesca richiede, inoltre, che particolare attenzione sia destinata al segmento oceanico della flotta italiana.

I risultati attesi sono così sintetizzati:

- ✓ Predisposizione ed attuazione di Piani di adeguamento dello sforzo di pesca per la flotta mediterranea e per la flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso
- ✓ Riduzione dello sforzo di pesca, sia in termini capacità che di attività
- ✓ Miglioramento dello stato delle risorse biologiche
- ✓ Razionalizzazione e riduzione del segmento flotta oceanica

Potranno essere attuati ulteriori piani di Adeguamento dello sforzo di pesca in particolare per la flotta del pesce spada e piccolo strascico costiero.

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Misura 1.1 Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle navi da pesca
- Misura 1.2 Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca
- Misura 1.4 Piccola pesca costiera
- Misura 1.5 Misure di compensazione socio economiche
- Misura 3.1 Azioni collettive

- Misura 3.2 Protezione e sviluppo della fauna e della flora acquatiche
 Misura 3.5 Azioni pilota

Gli indicatori di risultato per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Numero piani di adeguamento dello sforzo di pesca
- Capacità della flotta sottoposta a piani di adeguamento in GT e kW.

1.2 Miglioramento delle strutture produttive in mare

La flotta italiana ha un'età media pari a 27 anni e, per tale motivo, è caratterizzata da un processo di invecchiamento che inevitabilmente determina condizioni di insicurezza e di scarsa igiene per il lavoro e per il prodotto catturato. L'incremento del numero di incidenti a mare, sia nel caso della piccola flotta costiera che delle imbarcazioni di maggiore dimensione, rappresenta un indicatore negativo cui occorre porre rimedio. I risultati attesi possono essere così sintetizzati:

- ✓ Ammodernamento della flotta ed adeguamento alle norme previste dal Reg.(CE) 1967/06
- ✓ Miglioramento delle condizioni di lavoro, sicurezza e di igiene a bordo
- ✓ Miglioramento della formazione dei pescatori

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Misura 1.3 Investimenti a bordo dei pescherecci
 Misura 1.4 Piccola pesca costiera
 Misura 1.5 Misure di compensazione socio economica
 Misura 3.1 Azioni collettive

Gli indicatori di risultato per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Numero investimenti a bordo dei pescherecci
- Numero contributi concessi per sostituzione attrezzi
- Numero azioni collettive.

1.3 Miglioramento della "governance" del sistema pesca

L'attuale sistema di gestione della pesca italiana, a parte alcune esperienze di successo, è caratterizzata da una gestione delle risorse di tipo tradizionale basata su un sistema "command and control" che consente solo una limitata partecipazione attiva degli operatori alla definizione delle strategie. L'industria, ed in particolare il segmento della piccola pesca costiera, sarà sostenuta nello sforzo di modernizzazione dell'attuale sistema di gestione. I risultati attesi sono così sintetizzati:

- ✓ promozione ed attuazione delle strategie di conservazione e tutela delle risorse mediante l'introduzione di sistemi Right Based Management (RBM)
- ✓ promozione e sviluppo di strumenti di gestione collettiva delle risorse da parte degli stessi produttori
- ✓ miglioramento della sostenibilità economica, sociale ed istituzionale del settore.

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Misura 1.4 Piccola pesca costiera
 Misura 1.5 Misure di compensazione socio economica
 Misura 3.1 Azioni collettive
 Misura 3.5 Azioni pilota
 Misura 5.1 Assistenza tecnica

Gli indicatori di risultato per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Numero azioni collettive

- Numero progetti pilota
- Numero piani di gestione locali

1.4 Promozione modello organizzativo sfruttamento sostenibile fascia costiera

Un obiettivo specifico del P.O., coerente con l'obiettivo di tutela e conservazione delle risorse, è individuato nella attuazione delle azioni previste nell'ambito delle misure relative alle azioni collettive ed ai progetti pilota dirette alla adozione di comportamenti responsabili e consapevoli da parte degli operatori del settore.

La predisposizione ed attuazione di piani di gestione delle risorse biologiche, previsti dall'articolo 37 del Regolamento FEP, e la sperimentazione dei piani di gestione e di ripartizione dello sforzo di pesca, di cui all'articolo 41, rappresentano, insieme ad altre iniziative consentite dall'Asse III, un forte incentivo in favore di interventi in grado di contribuire in modo sostenibile ad una migliore gestione e/o conservazione delle risorse, in particolare lungo la fascia costiera. Fra gli attori principali di questa strategia le Organizzazioni dei produttori hanno certamente un ruolo privilegiato. Si prevede, anche in base al forte sviluppo che ne ha caratterizzato il più recente passato, un incremento del numero delle OP e dei loro soci.

I risultati attesi sono di seguito sintetizzati:

- ✓ miglioramento della gestione e del controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca
- ✓ elaborazione piani di gestione locali
- ✓ contribuire in modo sostenibile ad una migliore gestione e/o conservazione delle risorse
- ✓ creazione di organizzazioni di produttori
- ✓ sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca.

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento di questi obiettivi specifici:

Misura 1.4 Piccola pesca costiera

Misura 3.1 Azioni collettive

Misura 3.5 Azioni pilota

Gli indicatori di risultato per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Numero azioni collettive
- Numero progetti pilota

Obiettivo 2 Riduzione dell' impatto socio economico derivante dalla riduzione dell'attività di pesca – La sostenibilità sociale

La riduzione della flotta da pesca ha assunto dimensioni socialmente preoccupanti. Nel corso del prossimo programma è prevista una ulteriore forte riduzione della capacità di pesca e, di conseguenza, è necessario provvedere alla creazione di alternative occupazionali ed all' adozione di misure a sostegno del reddito per gli addetti in difficoltà.

Allo scopo di conseguire tale obiettivo i seguenti obiettivi specifici sono stati individuati.

2.1 Migliorare e sviluppare le competenze professionali dei pescatori

La ulteriore riduzione della capacità di pesca determinerà un processo di ristrutturazione del settore, sia per quanto riguarda le attrezzature che per quanto riguarda la necessità di garantire processi di sfruttamento sostenibili. I risultati attesi sono di seguito sintetizzati:

- ✓ adeguamento dei titoli professionali
- ✓ acquisizione di conoscenze utili per la gestione e conservazione delle risorse,
- ✓ sviluppo di competenze manageriali

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento dei seguenti obiettivi

specifici:

- Misura 1.4 Piccola pesca costiera
- Misura 1.5 Misure di compensazione socio economica
- Misura 3.1 Azioni collettive
- Misura 3.5 Azioni pilota

L'indicatore di risultato per questo obiettivo specifico è il seguente:

- Numero corsi di aggiornamento delle competenze professionali

2.2 Favorire la riconversione dei pescatori verso altre attività produttive esterne al settore della pesca

La dimensione del processo di adeguamento dello sforzo di pesca implica la necessità di garantire alternative occupazionali a quanti saranno espulsi dal processo produttivo. Tradizionalmente, gli addetti al settore della pesca hanno possibilità di riconversione nei settori affini alla loro attività tradizionale. Ciò significa che occorre provvedere a sostenere iniziative di investimento dirette a favorire l'integrazione del reddito degli addetti o la loro riconversione in settori di attività a monte o a valle della pesca. I risultati attesi sono di seguito sintetizzati:

- Adeguamento della professionalità per soddisfare nuove attività mediante attività di formazione
- Creazione di nuova occupazione in attività affini
- Promozione della pluriattività dei pescatori.

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento di questi obiettivi specifici:

- Misura 1.4 Piccola pesca costiera
- Misura 1.5 Misure di compensazione socio economica
- Misura 2.1 Acquacoltura
- Misura 2.3 Trasformazione e commercializzazione del pesce
- Misura 3.1 Azioni collettive
- misura 3.3 Porti e luoghi di sbarco
- Misura 4.1 Sviluppo delle zone di pesca

Gli indicatori di risultati per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Numero di pescatori che hanno fruito di regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca
- Posti di lavoro creati nelle zone di pesca.

Obiettivo 3 Rafforzamento della competitività dell'industria della pesca e dell'acquacoltura – La sostenibilità economica ed istituzionale

L'industria della pesca rientra fra le attività produttive primarie al cui sviluppo contribuiscono fattori di carattere strutturale e di servizio, con importanti risvolti di natura sociale ed economica. A parte le attività legate allo sfruttamento delle risorse, i cui aspetti di maggior importanza sono stati illustrati in precedenza, l'industria della pesca si articola in attività produttive legate alla trasformazione di prodotti ittici e di acquacoltura, in attività di produzione di servizi che contribuiscono tutte allo sviluppo del settore.

L'industria di trasformazione e dell'acquacoltura ha beneficiato di un significativo sviluppo strutturale nel corso degli ultimi anni, sebbene tale sviluppo non risulti omogeneo in tutte le aree del Paese. D'altra parte la domanda crescente di prodotti ittici, sia di cattura che di allevamento e di prodotto trasformato, richiede l'adozione di una strategia di sviluppo per garantire un adeguato livello di soddisfacimento dei consumi interni.

E', dunque, necessario favorire il completamento di tale processo allo scopo di migliorare la competitività del sistema, anche attraverso il miglioramento della qualità delle produzioni interne, il rispetto delle condizioni igieniche e sanitarie, l'incremento delle opportunità occupazionali in grado

di ridurre il disagio sociale determinato dal processo di adeguamento dello sforzo di pesca. Tutte le componenti strutturali sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo.

Infatti, allo scopo di conseguire l'obiettivo i seguenti obiettivi specifici sono stati individuati:

3.1 Garantire adeguato sostegno al processo di modernizzazione e ristrutturazione dell'industria di trasformazione

Relativamente all'industria di trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca gli obiettivi specifici di questa misura vanno individuati all'interno della strategia di modernizzazione del settore, in atto già da diversi anni, e diretta alla valorizzazione delle produzioni interne attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti, sia in termini di processo che ambientali, di sicurezza alimentare e commerciale. L'applicazione delle procedure EMAS, sostenute da tempo dall'Amministrazione nazionale, saranno anch'esse valutate prioritariamente all'interno dei programmi di investimento.

Per motivi diversi, ma riconducibili alle esigenze di igienicità dei prodotti commercializzati e di ammodernamento delle strutture informatizzate, anche la politica di ammodernamento dei mercati ittici rappresenta un importante obiettivo del programma. Di fatto, molti mercati, a causa del progressivo invecchiamento, richiedono un miglioramento delle proprie strutture per garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme sanitarie vigenti. Sarà, di conseguenza, considerata prioritaria l'attuazione di iniziative che consistono nella creazione di nuovi mercati e nell'ammodernamento di quelli esistenti. I risultati attesi sono i seguenti:

- ✓ Modernizzazione ed adeguamento delle infrastrutture e dei macchinari
- ✓ Sviluppo di produzioni a maggior valore aggiunto
- ✓ Valorizzazione delle produzioni mediante incremento della qualità in termini ambientali, di sicurezza alimentare e commerciale
- ✓ Incremento delle procedure di certificazione di processo ed ambientali
- ✓ Promozione nuovi sbocchi di mercato
- ✓ Consolidamento e lo sviluppo delle micro e piccole imprese.

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento di questi obiettivi specifici:

Misura 2.3 Trasformazione e commercializzazione della produzione

Misura 3.1 Azioni collettive

Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati

Gli indicatori di risultato per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Numero di progetti relativi imprese di trasformazione di prodotti ittici e inerenti la valorizzazione delle produzioni mediante incremento della qualità in termini ambientali, di sicurezza alimentare o commerciale
- Numero imprese di commercializzazione ammodernate
- Numero progetti di sviluppo mercati

3.2 Sviluppo di un'acquacoltura sostenibile

Relativamente all'acquacoltura, l'obiettivo deve essere individuato nella conferma dell'attuale strategia volta al consolidamento ed all'ulteriore sviluppo di una acquacoltura responsabile sempre più orientata verso criteri di sostenibilità e di salubrità delle produzioni. In tal senso devono essere intese anche le indennità compensative di cui all'art. 30 del Regolamento FEP nei casi in cui gli interventi risultino diretti a utilizzare metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e preservare la natura.

Difesa dell'ambiente, qualificazione delle produzioni e dei produttori, nella logica di valorizzazione delle filiere produttive in acquacoltura sono gli obiettivi che saranno perseguiti, anche attraverso misure di natura veterinaria in applicazione della decisione 90/424/CE. I risultati attesi sono i seguenti:

- ✓ Riduzione al minimo dei danni derivanti dalla presenza di effluenti
- ✓ Creazione di nuovi impianti e ammodernamento degli esistenti con tecniche a basso impatto ambientale
- ✓ Diversificazione delle specie allevate
- ✓ Sviluppo di iniziative di acquacoltura biologica
- ✓ Sviluppo di nuove iniziative per integrazione di reddito e riconversione degli addetti
- ✓ Miglioramento della qualità e della tracciabilità dei prodotti allevati.

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento di questi obiettivi specifici:

Misura 2.1 Acquacoltura

Sottomisura 1: Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Sottomisura 2: Misure idroambientali,

Sottomisura 3: Misure sanitarie

Sottomisura 4: Misure veterinarie

Misura 2.2 Acque interne

Misura 2.3 Trasformazione e commercializzazione della produzione

Misura 3.1 Azioni collettive

Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati

Gli indicatori di risultato per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Percentuale di progetti a basso impatto ambientale sul totale dei progetti dell'intero asse 3
- Numero pescherecci delle acque interne ammodernati.

3.3 Sviluppo di servizi a sostegno dell'industria della pesca

L'esigenza di favorire il processo di modernizzazione del settore richiede la piena attivazione delle opportunità offerte dalla creazione di servizi a sostegno degli attori del sistema. Un primo livello di intervento riguarda i servizi reperibili mediante professionalità tradizionalmente già esistenti nell'ambito del settore, un secondo livello di intervento riguarda i servizi di nuova concezione per il comparto pesca, come quelli resi possibili attraverso l'attuazione di iniziative che rientrano nel quadro dell'asse 4 in materia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

I risultati attesi sono i seguenti:

- ✓ Sviluppo del partenariato fra scienziati e operatori della pesca
- ✓ Creazione di reti di scambio di esperienze e migliori pratiche
- ✓ Miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza
- ✓ Creazione di gruppi locali
- ✓ Sviluppo dell'offerta di servizi innovativi
- ✓ Miglioramento delle condizioni per creare nuova occupazione in termini di pari opportunità.

Le seguenti misure previste dal FEP contribuiranno al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

Misura 3.1 Azioni collettive

Misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Gli indicatori di risultato per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Numero di Gruppi locali

- Numero di progetti di cooperazione transnazionale
- Numero di progetti di comunicazione.

3.4 Sostegno all'attuazione del Programma Operativo - Miglioramento della sostenibilità istituzionale

L'attuazione e la gestione del Programma operativo richiede la disponibilità di una adeguata capacità amministrativa per gli organismi pubblici coinvolti. Nello specifico caso italiano, caratterizzato da un forte decentramento amministrativo che attribuisce competenze alle singole regioni amministrative, che assumono il ruolo di organismi intermedi, il sistema gestionale è particolarmente articolato e richiede una specifica assistenza tecnica. I risultati attesi in questo caso sono i seguenti:

3.5 Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione del programma

3.6 Adeguato monitoraggio e valutazione del programma operativo

3.7 Supporto all'azione di controllo e gestione della flotta

3.8 Raccolta ed elaborazione delle informazioni a supporto dell'azione delle amministrazioni pubbliche interessate

La seguente misura prevista dal FEP contribuirà al raggiungimento di questi obiettivi specifici:

Misura 5.1 Assistenza tecnica

Gli indicatori di risultato per questo obiettivo specifico sono i seguenti:

- Numero di progetti di assistenza tecnica

4.3 Calendario e obiettivi intermedi

La tabella che segue presenta gli indicatori di risultato più significativi e i relativi obiettivi intermedi e finali. Essi consentiranno al valutatore intermedio di esaminare l'efficacia del programma con lo scopo, ove necessario, di apportare gli adeguamenti necessari per migliorare la qualità degli interventi e le modalità di attuazione.

Asse prioritario 1- Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Obiettivo 2011	Obiettivo 2015
<i>1.1.1 Dimensione e capacità della flotta mediterranea (in GT e kW) sottoposta a piani di adeguamento dello sforzo di pesca e di disarmo con esclusione flotte oggetto di accordi internazionali</i>			
<i>Regioni in obiettivo di convergenza</i>			
N	7.134	7.000	6.460
GT	93.812	90.737	80.006
kW	534.384	508.491	467.303
<i>Regioni fuori obiettivo di convergenza</i>			
N	6.903	6.800	6.641
GT	90.681	88.210	86.567
kW	600.617	581.836	574.007

Indicatore	Situazione al 30/09/2008	Obiettivo 2011	Obiettivo 2015
<i>1.1.2 Numero e capacità della flotta oceanica (in GT e kW) sottoposta a piani di adeguamento dello sforzo di pesca nell'ambito dell'Accordo CE – Mauritania</i>			
N	7	2	2
GT	3.645	1.330	1.330
kW	7.429	2.289	2.289

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Obiettivo 2011	Obiettivo 2015
<i>1.1.3 Dimensione e capacità della flotta (in GT e kW) abilitata alla pesca del tonno rosso oggetto di accordo internazionale</i>			
N	68	31	9
GT	10.253	4.500	2.348
kW	37.759	27.525	8.685

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Risultati attesi
<i>1.2. N. investimenti a bordo dei pescherecci</i>	0	400
<i>1.3. N. contributi concessi per sostituzione attrezzi</i>	0	3.500

Asse Prioritario 2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Obiettivo 2011	Obiettivo 2015
2.1. Quantità prodotte (tonn) in:			
a) acquacoltura	180.929	182.738	186.357
b) pesca acque interne	3.822	3.899	4.013
c) trasformazione e commercializzazione	6.891	8.650	10.350
2.2. Percentuale di progetti a basso impatto ambientale (riduzione di effluenti) sul tot. dei progetti dell'intero asse	n.d.	10%	25%
2.3. Valore della produzione (000 €)			
a) acquacoltura	477.275	486.821	501.139
b) trasformazione	755.000	807.850	906.000

c) pesca acque interne	9.054	9.687	10.865
2.4. Pesca acque interne: pescherecci ammodernati (numero)	2.267	2.335	2.493
2.5. Commercializzazione: ammodernamento imprese esistenti (n.)	Mercati ittici: 72	74	80

Asse Prioritario 3 - Misure di interesse comune

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Obiettivo 2011	Obiettivo 2015
3.1 N. Azioni collettive	335	380	470
3.2 N. di O.P.	34	36	40
3.3 Numero piani di gestione locali	0	6	20
3.4 N. installazioni elementi fissi	33	36	43
3.5 N. progetti per porti ed approdi da pesca che hanno migliorato i servizi ai pescatori	134	169	234
3.6 N. progetti miglioramento servizi portuali	n.d.	50	100
3.7 N. progetti sviluppo mercati	161	191	261
3.8 Progetti pilota	139	159	189

Asse Prioritario 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Obiettivo 2011	Obiettivo 2015
4.1 Numero di Gruppi	0	6	32
4.2 Territorio coperto dai gruppi (kmq)	0	7.000 km ²	40.000km ²
4.3 Popolazione nel territorio coperto dai gruppi	0	170.000	750.000
4.4 Posti di lavoro creati o mantenuti	0	600	1.000
4.5 Numero di progetti di cooperazione transnazionale	0	1	1
4.6 Numero di progetti di comunicazione	0	6	10

5. *Sintesi della Valutazione ex ante*

La Valutazione ex Ante del Programma Operativo Pesca 2007/2013, di cui agli artt. 19 e 20 del Reg.(CE) 1198/2006, è stata affidata dalla Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla società Agrotec S.P.A. specializzata nel campo delle analisi economiche relative al settore primario ed in particolare nella Valutazione di Programmi cofinanziati comunitari nel campo della pesca e dell'agricoltura.

Il percorso di valutazione ha previsto, oltre ad una interlocuzione informale fra il valutatore ed il programmatore tenutasi nel corso della redazione del P.O., la produzione di una prima stesura del Rapporto di Valutazione ex Ante consegnata all'Amministrazione il 15 luglio 2007 redatta sulla base di una bozza di testo del P.O. del giugno 2007, cui è seguita la produzione di un Rapporto di Valutazione ex Ante del Programma Operativo Pesca 2007/2013 redatto in base alla versione del P.O. del 27 luglio 2007. Nel corso del processo il gruppo di valutazione ha preso visione delle osservazioni al testo del Programma avanzate dalle autorità Regionali acquisendone copia il 5 luglio nonché ha seguito tutte le fasi di consultazione con le parti sociali ed economiche che il programmatore ha intrattenuto nel corso della stesura del Programma Operativo. Un prossimo aggiornamento del Rapporto di Valutazione ex Ante è previsto a seguito delle modifiche interessanti il Programma a seguito degli esiti della fase di negoziazione dello stesso.

Al fine di fornire con sufficiente chiarezza la sintesi degli elementi emersi dalla Valutazione ex Ante di seguito questi saranno riferiti ai singoli capitoli del Rapporto.

Cap. 1 - Introduzione

Nella parte introduttiva del Rapporto vengono definiti gli obiettivi che lo stesso si pone, la metodologia utilizzata e le fonti informative di carattere normativo e documentale cui si è fatto riferimento.

Gli obiettivi sono quelli fissati per via regolamentare e riguardano il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'intervento FEP, l'attuazione del Programma Operativo nonché la valutazione della coerenza fra i principi orientativi del Programma ed il Piano Strategico Nazionale.

I principali riferimenti normativi cui l'esercizio valutativo si è ispirato sono stati:

- Regolamento (CE) 1198/06 relativo al Fondo Europeo per la Pesca;
- Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la Pesca;
- Piano Strategico Nazionale di cui all'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 (versione aprile 2006);
- Methodological Working Papers - Working Papers on ex ante evaluation for the European Fisheries Fund – march 2007;
- Methodological Working Papers - Indicators for monitoring and evaluation: a practical guide for the European Fisheries Fund – march 2007;
- Sistema Nazionale di Valutazione – Indicazioni per la redazione del Rapporto di Valutazione ex ante dei Programmi Operativi 2007/2013.

Sul piano metodologico la valutazione, tenendo a riferimento le disposizioni regolamentari ed i contenuti del Piano Strategico Nazionale, ha avviato le sue analisi da una revisione dell'ambito socio economico di settore, integrando ed in qualche caso definendo in dettaglio lo scenario e verificando il percorso logico che ha ispirato nel P.O. la definizione dei fabbisogni. La revisione dell'analisi swot ha rappresentato la sintesi di tale processo. Definiti i suddetti aspetti si è operata una verifica della coerenza esterna ed interna del Programma, degli obiettivi che lo stesso si propone e di conseguenza dei risultati attesi.

In particolare la definizione dei target di Programma è stata legata in modo consequenziale alla valutazione degli impatti prodotti rispetto alla situazione di partenza così come ci si è interessati del valore aggiunto comunitario prodotto.

La metodologia di valutazione ha quindi legato il quadro di contesto e gli obiettivi con la strategia proposta per il loro conseguimento e con la struttura del Programma nella sua articolazione in Assi prioritari. L'analisi degli Assi ha riguardato aspetti quali l'efficacia dei criteri realizzativi, la congruità delle risorse e l'organizzazione delle strutture preposta all'attuazione. Il Programma mostra, sia per la natura degli interventi previsti sia per l'ambito produttivo interessato, una forte coerenza con le necessità conservative dell'ambiente dato peraltro la dipendenza diretta della redditività delle attività di pesca dalle possibilità di perpetuazione della disponibilità della risorsa.

Metodologicamente si è proceduto operando in strettissimo contatto con il programmatore in modo da consentire che commenti del valutatore e proposte di modifica fossero parte integrante del percorso di stesura del Piano. Ciò si è ampiamente realizzato anche per vie informali per cui le diverse versioni del Rapporto di Valutazione prodotte a seguito della disponibilità di successive bozze del Programma riportano osservazioni che in buona parte rappresentano elementi già discussi con il programmatore.

Cap. 2 - Problematiche e bisogni su cui il programma interviene

I temi legati alle problematiche ed ai bisogni su cui il Programma interviene sono affrontati attraverso la revisione dell'analisi di contesto e dell'analisi swot.

Con riferimento all'analisi di contesto questa ha voluto offrire spunti di integrazione rispetto a quella già eseguita nel P.O. e soprattutto strumenti di validazione e di supporto alle tesi su cui l'intervento si fonda.

In sintesi viene eseguita una ricostruzione analitica della struttura produttiva della flotta italiana e delle sue possibilità di prelievo della risorsa. Gli elementi giudicati indicativi della situazione generale riguardano la consistenza della flotta che al 2006 risulta pari a 13.955 battelli corrispondenti a 162.562 TSL, 192.397 GT ed a 1.152.625 kW⁸ di potenza motore impiegata, per quanto concerne i parametri fisici. I giorni di attività risultano essere, invece, pari a 1.983.132, mentre l'equipaggio risulta ammontare a 30.351 unità

Nonostante l'analisi del contesto del settore ittico redatta nell'ambito del P.O. sia risultata estesa e capace di delineare il quadro complessivo del settore, nella prima stesura (luglio 2007) del Rapporto di Valutazione ex Ante il gruppo di Valutazione ha ritenuto opportuno indicare alcuni elementi di integrazione del testo-bozza relativi sostanzialmente all'evoluzione dello sforzo di pesca ed alla regionalizzazione degli elementi statistici di analisi.

Di seguito, quindi, al fine di identificare chiaramente le raccomandazioni fatte dal valutatore nel corso dell'iter valutativo in ordine alle problematiche ed ai bisogni su cui il programma interviene, esse sono riportate integralmente.

Tra le caratteristiche produttive della flotta è opportuno e doveroso estendere l'analisi anche ai "giorni di pesca", sia per regione che per sistema di pesca, e ciò per il seguente duplice motivo: da un lato, perché i giorni di pesca risultano costituire un indicatore di risultato dell'Asse I e, di conseguenza, necessitano di una quantificazione sia del contesto attuale che del valore obiettivo e, dall'altro, in quanto, già come emerso nei rapporti di valutazione del precedente periodo di programmazione (2000-2006), tale indicatore risulta estremamente utile da monitorare al fine di verificare se a seguito della riduzione della flotta peschereccia, si possa avere o meno un incremento di attività degli altri pescherecci tale da rischiare di vanificare gli effetti derivanti dalla demolizione stessa;

⁸ I dati sulla consistenza della flotta presi a riferimento per l'elaborazione della Valutazione ex ante si riferiscono alla sola flotta mediterranea di cui alla versione del PO del luglio 2007.

per dare una maggiore uniformità al testo del P.O. ed al fine di permettere una lettura trasversale dei dati in esso riportati, si ritiene utile analizzare i dati riportati nella tabella “flotta da pesca per sistemi di pesca anno 2006” anche in termini dinamici, così come effettuato per quelli riportati in tabella “flotta da pesca per regioni e variazioni percentuali 2000-2006”; soltanto in tal modo, è possibile infatti procedere ad un raffronto tra gli stessi;

al fine di prendere atto degli effetti derivanti dal ridimensionamento della flotta peschereccia, inoltre, si rende necessario integrare l'analisi di contesto con i dati medi dei principali indicatori di sforzo di pesca, da analizzare sia per regione che per sistema di pesca; l'analisi di tali indicatori medi, infatti, consente di approfondire ulteriormente il contesto e, in particolare, la sua dinamica consentendo di offrire maggiori informazioni circa la tipologia dei diversi pescherecci nelle diverse realtà regionali e per i diversi sistema di pesca;

per quanto concerne gli occupati del settore, come riportato nella tabella “gli occupati nella pesca marittima 2000-2006” del P.O., seppur i dati non risultano corretti per l'anno 2006, si ritiene utile integrare gli stessi mediante l'analisi degli occupati per regione; sarebbe estremamente utile, inoltre, avere una serie di indicatori medi che tengano conto, sia degli aspetti occupazionali che di sforzo di pesca, quali ad esempio, occupati/battello, occupati/GT-TSL-kW, da analizzare sia per regione che per sistema di pesca;

i dati relativi alla produttività della flotta devono essere integrati anche mediante analisi per sistema di pesca; inoltre, si ritiene utile correlare la produttività con i parametri di sforzo (catture/battello, catture/GT-TSL-kW, ecc.), sia per regione che per sistema di pesca. L'analisi della produttività del settore per sistema di pesca, infatti, consente di giustificare appropriate scelte strategiche che potrebbero essere adottate nell'ambito dei diversi Piani di Gestione che costituiscono un importante strumento attuativo del P.O.;

i dati relativi all'andamento dei rendimenti economici vengono analizzati esclusivamente a livello regionale e, pertanto, si ritiene utile integrare gli stessi con l'analisi anche a livello di sistema di pesca.

Inoltre, anche al fine di poter stabilire delle priorità territoriali, risulta utile effettuare un'analisi dettagliata del sistema ittico di ciascuna regione (vedi allegato al primo rapporto di valutazione ex ante) e ciò al fine di poter confermare e/o ampliare l'analisi SWOT condotta a livello di Piano Strategico Nazionale (PSN), riconfermata a livello di P.O.. Per quanto riguarda la Campania, ad esempio, durante il periodo 2000-2004 a fronte di una contrazione del numero di battelli si è assistito ad un incremento delle catture e ciò, in particolare, è stato dovuto al fatto che la maggior parte dei battelli uscenti apparteneva al settore della piccola pesca.

Risulta che nella successiva versione del P.O. le indicazioni sopra riportate e relative all'analisi di contesto ed all'individuazione conseguente dei fabbisogni siano state recepite in maniera sostanzialmente integrale.

L'integrazione più consistente offerta dal Rapporto di Valutazione al P.O. ha riguardato considerazioni analitiche di livello regionale. A riguardo l'analisi svolta a livello regionale, pur non evidenziando delle dinamiche differenti tra le regioni in obiettivo convergenza e quelle fuori obiettivo convergenza, ha permesso comunque di evidenziare le specificità regionali, ma soprattutto la diversa evoluzione che ha interessato le catture, i battelli, i tsl ed i ricavi del settore.

Per quanto riguarda le catture, ad esempio, nell'ambito delle regioni fuori obiettivo convergenza, le regioni Abruzzo ed Emilia Romagna hanno fatto registrare una contrazione delle catture inferiore a quella dei parametri fisici differenziandosi quindi dall'andamento medio delle regioni fuori obiettivo convergenza e dall'evoluzione del contesto nazionale. Viceversa, le regioni Lazio, Liguria e Sardegna, si sono differenziate dall'andamento medio delle regioni fuori obiettivo convergenza e dall'evoluzione del contesto nazionale per aver registrato un incremento dei ricavi.

Lo stesso discorso vale per le regioni Campania e Calabria nell'ambito delle regioni in obiettivo convergenza, in quanto, la prima, ha fatto registrare un incremento delle catture e, pertanto, una tendenza opposta rispetto dall'andamento medio delle regioni in obiettivo convergenza e dell'evoluzione del contesto nazionale, mentre la seconda, ha fatto registrare il medesimo

andamento in termini di ricavi.

Si è ritenuto, a riguardo, che soprattutto i Piani di Adeguamento, ed i relativi Piani di Disarmo e gli associati Piani di Gestione nonché le modalità di attuazione dell'Asse IV debbano mostrare caratteristiche tali da considerare le differenze regionali prospettate. Tale raccomandazione, avanzata dal Valutatore al programmatore è stata recepita solo in parte a motivo del suo esplicitarsi soprattutto in fase attuativa del Piano mentre, all'attuale fase di programmazione, manca la ripartizione delle risorse a livello regionale, elemento dirimente le problematiche avanzate. In altri termini la possibilità di prendere in adeguata considerazione la suddetta raccomandazione è inscindibilmente legata a fasi programmatiche ancora da affrontare quali l'accordo multiregionale.

Relativamente all'analisi di contesto, inoltre, è parso utile al valutatore inserire elementi che consentissero la definizione della consistenza delle giornate di pesca che rappresentano un fattore chiave per il monitoraggio dell'impatto del Programma sullo sforzo di pesca complessivamente esercitato dalla flotta peschereccia italiana.

La Valutazione ex Ante integra l'analisi swot contenuta nel P.O. articolandola per settori di intervento ma conferma nel complesso la sua struttura peraltro ispirata da quella costruita dal Piano Strategico Nazionale.

Cap. 3 - Descrizione del Programma

Analisi della struttura, delle scelte strategiche e della gestione del Programma Operativo rappresentano i contenuti del capitolo. Gli elementi puramente descrittivi finalizzati alla ricostruzione del quadro logico sono stati funzionali all'introduzione del tema di maggiore rilevanza rappresentato dalla strategia del Piano.

Il Programma Operativo italiano, in modo giudicato particolarmente coerente con i disposti regolamentari e l'analisi swot di settore, individua tre linee strategiche prioritarie coerenti con:

1. le esigenze di conservazione delle risorse,
2. la riduzione del relativo impatto socio economico,
3. il rafforzamento della competitività del settore.

Il recupero di livelli di sfruttamento delle risorse biologiche che consentano di ricondurre la consistenza degli stock ittici entro livelli di sostenibilità ambientale è perseguito attraverso l'attuazione di Piani nazionali di disarmo, Piani di adeguamento, misure di controllo e riduzione dello sforzo di pesca e di accesso alle zone di pesca.

A riguardo il valutatore aveva avanzato la raccomandazione di definire nel maggior dettaglio consentito dal livello programmatico la natura dei Piani di Gestione e dei relativi interventi di disarmo per rendere palesi le modalità di perseguimento della strategia di contenimento dello sforzo di pesca. La credibilità di tale strategia, come ampiamente e ripetutamente puntualizzato dal valutatore con riferimento al presente ed al passato periodo di programmazione, risulta infatti ampiamente dipendente dalla natura degli strumenti messi in atto per il suo perseguimento ed in particolare da una idonea considerazione delle differenze di impatto esercitate sulle risorse da tipologie diverse di pesca. Tale raccomandazione appare decisamente all'attenzione del programmatore quando, anche a seguito degli esiti delle fasi negoziali relative al Programma, vengono ampiamente definite le caratteristiche dei Piani di Adeguamento, di Disarmo e di Gestione previsti.

Le esigenze conservative sono, ovviamente, perseguite in maniera più consistente a seguito dell'incremento della quota di risorse destinate al ritiro dei battelli a seguito degli esiti della fase negoziale già citata.

L'adeguamento della capacità di pesca viene perseguito attraverso un contenimento del prelievo che

si concili con le problematiche sociali connesse con l'espulsione di lavoratori dal settore a seguito del ritiro e demolizione dei battelli. Decremento occupazionale e progressivo invecchiamento della flotta peschereccia nazionale si confermano agli occhi del programmatore come i veri punti deboli di una strategia di contenimento del prelievo della risorsa. In questo senso l'apporto offerto dal valutatore all'analisi è rappresentato dalla definizione della consistenza numerica degli occupati nel settore acquicoltura anche se riferiti alla sola annualità 2003. Il dato purtroppo non consente di rispondere in modo esaustivo alla domanda riguardante la possibilità che il settore acquicoltura riesca a contrastare l'impatto occupazionale negativo derivante dalle misure di arresto definitivo dei pescherecci. Una considerazione assolutamente indiretta è desumibile dal confronto (Fonte IREPA) dell'evoluzione tra il 2001 ed il 2003 del numero di componenti equipaggio in Italia che, a parità di rapporto equipaggio/battelli (2,4 fra il 2001 ed il 2003) ha visto una riduzione della sua consistenza di circa 2.500 unità passando da 40.701 a 38.157. Ciò porterebbe ad escludere che il comparto acquicoltura, con una consistenza complessiva di addetti pari a 3.092 unità possa compensare in modo significativo la contrazione occupazionale rilevata a seguito del ridimensionamento del numero di battelli della flotta italiana. Nella stessa direzione vanno le considerazioni emerse nel corso di una indagine specifica, condotta solo su alcune capitanerie di porto italiane dal Valutatore del DOCUP Pesca e del PON Pesca 2000/2006 nel corso del precedente ciclo di programmazione, la quale, peraltro, evidenzerebbe una scarsissima propensione alla riconversione di addetti alla pesca nel settore acquicoltura. La prossimità dei due settori professionali è da più parti riconosciuta come assolutamente apparente.

La considerazione svolta a riguardo dal Valutatore relativamente alle opportunità di riconversione degli addetti al settore pesca, a seguito del deciso orientamento strategico volto alla riduzione della flotta da pesca, rimane quindi priva di riscontri operativi e destinata esclusivamente alla presa d'atto di dinamiche socio- economiche di comparto.

Come più volte messo in evidenza nel corso dei processi valutativi riferiti allo scorso periodo di programmazione il tradizionale sistema di ritiro poco mirato e fondato sull'assunto secondo il quale il ritiro del cavallo motore è in relazione diretta ed omogenea con la riduzione dello sforzo di pesca e degli stock ittici (non fosse altro per la rilevanza su tali parametri rappresentata dalla possibilità di intensificazione del tempo di pesca), mal si adatta ad un sistema di pesca multispecifico e multiattrezzo. Il programmatore sposa quindi questa linea strategica quando orienta la sua opera verso interventi selettivi ed integrati e sistemi cogestiti dagli operatori della risorsa. L'opportunità, in questo senso è certamente quella offerta dai Piani di Adeguamento i quali, peraltro, consentono una ottimizzazione, soprattutto a livello locale, delle opportunità offerte dalle misure socio economiche di intervento nel settore.

Particolarmente condivisibile è parso l'approccio strategico che vuole che l'adeguamento della capacità di pesca venga perseguito attraverso un contenimento del prelievo che si concili con le problematiche sociali connesse con l'espulsione di lavoratori dal settore a seguito del ritiro e demolizione dei battelli.

Il rafforzamento della competitività del settore è perseguito in maniera coerente attraverso varie misure di investimento.

Cap. 4 - Analisi della rilevanza del Programma

La valutazione ex ante, con riferimento al livello di rilevanza delle azioni previste analizza il grado di rispondenza tra le opportunità del settore rintracciate nell'analisi SWOT e gli obiettivi fissati per ciascun Asse del Programma. Dalla relativa analisi è possibile desumere alcune indicazioni connesse con la rilevanza del Programma Operativo in relazione ai fabbisogni ed alle opportunità del settore. Puntualmente è stato possibile rilevare:

gli obiettivi degli Assi hanno rilevanza piuttosto omogenea rispetto ai fabbisogni a dimostrazione ulteriore di una struttura del Programma costruita su obiettivi estremamente interconnessi;

Il soddisfacimento dei bisogni necessita di una attivazione congiunta ed integrata di misure

variamente ricadenti in Assi diversi;
non sembrano sussistere opportunità di sviluppo non perseguite degli obiettivi degli Assi;
nel complesso gli obiettivi degli Assi sembrano ben collegati con le risultanze dell'analisi di contesto.

Viene analizzata la relazione esistente tra gli obiettivi fissati per ciascun Asse del Programma e le scelte operative del Programmatore rappresentate dalle azioni programmate attraverso le misure che si intendono attivare. Ciò si realizza anche attraverso la esplicitazione dei rapporti intercorrenti fra gli obiettivi e le azioni che si intende attivare.

Cap. 5 - Analisi della coerenza del programma

Il gruppo di valutazione coglie un elevato livello di coerenza fra il P.O. ed i livelli di programmazione superiori, ***dando atto al programmatore di aver ampiamente recepito nell'ultima versione dello stesso le indicazioni offerte relativamente alla necessità di offrire maggiore chiarezza nella ricostruzione della conseguenzialità degli obiettivi di diverso livello del Programma.***

In particolare, a seguito delle valutazioni effettuate, il valutatore ritiene che ci sia un elevato grado di coerenza tra gli obiettivi del P.O. e quelli del PSN. Inoltre, sulla base delle considerazioni emerse relativamente al grado di coerenza tra obiettivi del PSN e quelli del FEP e della PCP, il valutatore ritiene che sia pienamente soddisfatto uno dei principi orientativi del programma operativo, quale la “coerenza con i principi della politica comune della pesca e del PSN, in particolare ai fini di un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di pesca”, così come stabilito alla lettera a) dell'art. 19 del Reg. (CE) 1198/2006.

Al fine di ricostruire il quadro logico si è proceduto all'analisi dell'articolazione degli obiettivi generali, degli obiettivi specifici, degli obiettivi operativi, della strategia di attuazione e degli indicatori.

Nel dettaglio, gli obiettivi generali rappresentano quelli a livello nazionale, mentre quelli specifici ed operativi rappresentano quelli a livello di programma. Con gli stessi si è costruita una matrice che ha concorso a chiarire le modalità con cui il Programma intende perseguire dal punto di vista operativo gli obiettivi specifici e generali prefissati. Gli indicatori proposti sono stati utilizzati come orientamento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.

In particolare il gruppo di valutazione ha suggerito un maggiore dettaglio nella definizione degli obiettivi specifici dell'Asse I e dell'Asse III così come fissati dalla prima stesura del P.O. così come una più corretta distinzione fra indicatori di impatto, di risultato e di realizzazione. I due aspetti sono stati recepiti dal programmatore in maniera assolutamente puntuale.

Data la natura del programma operativo che, in conformità all'art. 20 del Reg. (CE) 1198/2006, ferma la propria attenzione a livello di Asse, tralasciando la descrizione dettagliata delle potenziali misure attivabili, la definizione e l'articolazione del quadro logico è stata realizzata soltanto a due livelli: il primo ha posto in relazione obiettivi generali ed indicatori di impatto mentre, per quanto concerne l'analisi di secondo livello, questa è consistita nell'esplicitazione della gerarchia e delle relazioni intercorrenti fra Assi, obiettivi specifici ed indicatori di risultato.

Con riferimento specifico agli indicatori, questi sono stati oggetto di una integrazione da parte del gruppo di valutazione al fine di strutturarne la disponibilità in modo da consentire il monitoraggio del progressivo conseguimento dell'intera gamma di obiettivi.

Il presente capitolo riporta l'analisi della coerenza del Programma Operativo pesca con agli altri fondi strutturali quali FEASR, FESR e FSE. Si è proceduto ad un'analisi dei suddetti fondi in termini di obiettivi, priorità e tipologie di azioni previste, che ha consentito di verificarne la

complementarietà con gli interventi previsti nel P.O. Pesca.

Per quanto concerne la complementarità delle azioni finanziate dal FEASR con l'azione portata avanti attraverso il Programma Operativo del FEP è prevista la possibilità che quest'ultimo fondo possa finanziare iniziative di sviluppo locale sostenibile attraverso l'azione di gruppi che rappresentano il partenariato pubblico-privato di una zona di pesca (Asse IV del P.O. FEP). Nel caso in cui un gruppo finanziato dal FEP e un GAL operino su uno stesso territorio, essi dovranno garantire la coerenza tra le strategie di sviluppo locale portate avanti dai due gruppi, i rispettivi piani d'azione dovranno precisare la linea di demarcazione tra l'intervento dei due fondi FEP e FEASR.

Nell'ambito della priorità comunitaria della tutela della risorsa idrica, le misure a finalità ambientale finanziate nell'ambito dei PSR riguardano gli interventi realizzati su aree agricole e forestali la cui gestione eco-compatibile può avere un effetto positivo sulle acque di un bacino. In tali ambiti, e con particolare riferimento agli investimenti non produttivi, il FEASR interviene nei soli casi in cui l'azienda ricavi una porzione marginale del proprio reddito dall'attività di commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura.

Non si rilevano pertanto particolari problemi di demarcazione tra gli interventi finanziati da FEASR e dal FEP, tenuto conto dei diversi ambiti territoriali d'intervento e della specificità dei destinatari, così come definito anche nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale.

Un ambito di possibile sovrapposizione riguarda la possibilità di finanziare progetti pilota sia da parte del FESR che del Programma Operativo Pesca (FEP). In generale il Programma Operativo Pesca (FEP) si fa carico di finanziare i progetti pilota in ottemperanza del regolamento (CE) n. 1198/2006, tra cui la sperimentazione circa l'affidabilità tecnica o la validità economica di una tecnologia innovativa. Il FESR, d'altra parte, può intervenire per finanziare progetti pilota analoghi a condizione di garantire che essi non determinino effetti negativi sulle risorse alieutiche o sul loro mercato.

Sia il FESR che il P.O. FEP possono intervenire per promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, ma gli investimenti produttivi in favore dell'acquacoltura sono di esclusiva pertinenza del FEP ai sensi del regolamento sopra citato. Quanto agli investimenti produttivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del P.O. FEP è circoscritta alle micro, piccole e medio imprese.

I maggiori elementi di complementarità del FSE con l'azione del P.O. Pesca FEP possono verificarsi nel momento in cui si prenda in considerazione l'obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane che riguarda entrambi i Fondi.

Il Programma Operativo Pesca può realizzare azioni di supporto alla formazione lungo tutto l'arco della vita dei pescatori, degli acquacoltori e degli addetti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Nelle zone dipendenti dall'attività di pesca, inoltre, le misure del fondo orientate a contenere lo sforzo di pesca per stabilire un migliore equilibrio con le risorse ittiche possono determinare un effetto negativo sui livelli di occupazione. Di conseguenza si presenta l'esigenza di diversificare l'attività di pesca mediante le opportune azioni formative delle risorse umane previste dal Regolamento (CE) n. 1198/2006.

Cap. 6 - Le procedure amministrative previste

Il Rapporto di Valutazione ripercorre le procedure amministrative previste per la gestione del Programma e conferma la conseguenzialità e coerenza delle stesse rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo e dalla normativa comunitaria..

Cap. 7 - Efficacia ed efficienza

Per quanto concerne la valutazione dei livelli di efficacia del Programma si evidenzia come essendo il livello di programmazione del P.O. incentrato esclusivamente sugli Assi, l'analisi dell'efficacia è stata effettuata solo in termini parziali e prettamente qualitativi. Tuttavia, l'analisi di efficacia così condotta consente comunque di offrire notevoli spunti valutativi circa il set degli indicatori di risultato individuato, ma soprattutto è in grado di evidenziare il livello della dotazione finanziaria che potrà essere attribuita a ciascuna tipologia di intervento strettamente collegata ad uno specifico indicatore di risultato.

In particolare il gruppo di valutazione ha provveduto a segnalare l'opportunità di modificare alcuni target con riferimento particolare al contenimento dello sforzo di pesca. Il consistente incremento delle risorse finanziarie assegnate all'arresto definitivo a seguito dell'avvio della fase di negoziazione del Programma dovranno inoltre portare (sarà cura del valutatore avanzare a riguardo opportuni suggerimenti) ad una diversa definizione della contrazione percentuale dello sforzo di pesca sia per le Regioni in Obiettivo Convergenza sia per quelle fuori Obiettivo Convergenza. I tassi programmati di riduzione della capacità risultano pari al 18,7% per le aree in Obiettivo convergenza e al 6,7% per le aree fuori obiettivo convergenza.- La riduzione di capacità totale programmata risulta, infine, pari al 13%. Va, comunque, rilevato che tale disparità non potrà che determinare una redistribuzione della pressione di pesca esercitata dalla flotta nazionale il cui impatto finale, sia in termini di sfruttamento che economico e sociale non è facile da prevedere.

Non è stato invece possibile procedere ad una valutazione diretta dell'efficienza in quanto a ciascun indicatore non è attualmente associato un relativo peso finanziario.

Determinanti, ai fini delle analisi di efficacia ed efficienza, saranno infatti i contenuti dell'accordo multiregionale che regolerà sul piano attuativo le potenzialità di impatto del Programma e le tipologie di rapporti operativi che legheranno L'Autorità di Gestione con gli Organismi Intermedi di Gestione rappresentati da Regioni e Province Autonome.

Cap.8 - Gli impatti attesi

L'analisi della tipologia degli indicatori di impatto pone in evidenza come le scelte operate dal programmatore siano anche connesse con la mancanza di dati specifici relativi alla composizione ed evoluzione dello stock ittico. *Il valutatore ha quindi scelto di supportare il processo programmatico cercando di misurare l'impatto generato dal Programma, nel perseguimento del primo obiettivo, mediante il quantitativo di catture. Il dato è stato tenuto in debita considerazione dal Programmatore ed ha orientato la definizione dei Piani di Gestione in ordine all'ambito ed alla tipologia del loro intervento.*

Sembra doveroso sottolineare come i risultati attesi siano fortemente variabili in funzione della tipologia delle imbarcazioni oggetto degli interventi di riduzione dello sforzo di pesca, sia per le caratteristiche fisiche (GT, kW), che produttive (giorni di pesca, sistema di pesca).

Gli indicatori economici, che riguardano sostanzialmente i ricavi medi, il profitto lordo per battello, l'andamento medio dei profitti e l'evoluzione del valore della produzione, e quelli sociali che riguardano gli occupati del settore nonché il valore aggiunto per addetto, sono stati proposti dal gruppo di valutazione e recepiti dal programmatore.

Per quanto concerne gli altri indicatori individuati e quantificati dal programmatore, dato il livello di programmazione fondato sugli Assi, non è stato possibile procedere ad una loro validazione puntuale che, viceversa, sarà possibile solo dopo che sarà definita la tipologia degli interventi, il loro peso (dotazione finanziaria) e le conseguenti realizzazioni.

Il valutatore è pienamente in linea con quanto riportato nel paragrafo 2.5 del Programma operativo in cui viene svolta un'analisi dettagliata della situazione in termini di pari opportunità nel settore della pesca.

Il valutatore ritiene comunque doveroso evidenziare come la coerenza con il principio di pari opportunità debba essere presa in dovuta considerazione e dimostrata, oltre che dalla debita assenza

di discriminazioni, anche da azioni attive previste in sede di attuazione del Programma, che assegnano, a parità di altre condizioni, priorità ad iniziative proposte da donne, soprattutto per quanto attiene gli interventi nel settore dell'acquacoltura, trasformazione e commercializzazione. Oltre che quella programmatoria, sarà la fase attuativa del Piano a fissare i termini della costruzione di politiche attive di pari opportunità.

Cap.9 - I principi di sussidiarietà e proporzionalità

Nello specifico il Programma, oltre a prevedere organismi intermedi di attuazione rappresentati da Regioni e Province Autonome le quali garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale in particolare per alcune misure, prevede, in particolare per l'Asse IV, un forte coinvolgimento delle comunità locali di pescatori i quali, d'intesa con l'Autorità di gestione, mettono in atto strategie integrate di sviluppo locale basate su un approccio bottom up alle iniziative.

Cap.10 - I risultati della Valutazione Ambientale

Il Rapporto Ambientale, redatto in conformità alle disposizioni sancite dall'art. 5 della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) e, più specificamente, secondo le disposizioni previste nell'Allegato I della Direttiva stessa, è articolato in 6 capitoli, come meglio di seguito schematizzato.

Articolazione del Rapporto Ambientale	Riferimento Allegati I Direttiva 2001/42/CE
Capitolo 1	a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi
Capitolo 3	b) aspetti pertinenti lo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma
Capitolo 3, paragrafo 3.3	c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate
Capitolo 3	d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente il piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
Capitolo 3, per quanto riguarda la normativa internazionale, comunitaria e nazionale per singola componente ambientale Capitolo 4, paragrafo 4.1 e 4.2 per quanto concerne la definizione degli obiettivi di politica ambientale e loro coerenza con gli obiettivi ambientali del P.O. Pesca	e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti il piano o programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale
Capitolo 4, paragrafo 4.3	f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la

	popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori
Capitolo 4, paragrafo 4.5	g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma
Capitolo 4, paragrafo 4.6	h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste
Capitolo 4, paragrafo 4.4 per la definizione degli indicatori ambientali Capitolo 5	i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10
Capitolo 6	j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti

Nel primo capitolo del Rapporto Ambientale viene illustrato il P.O. Pesca per ciò che attiene alla struttura, gestione e strategia, mentre nel capitolo 2 viene in primo luogo, giustificato, il ricorso alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica specificando che il P.O. Pesca:

- rientra tra i piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Dir. 85/337/CEE;
- rientra tra i piani e programmi che hanno possibili effetti su uno o più siti ai sensi dell'art. 6 par.3 della Dir 92/43/CEE.

In secondo luogo, viene delineato il percorso metodologico della VAS e vengono identificate le autorità aventi specifiche competenze ambientali selezionate di concerto fra la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il gruppo di Valutazione per le consultazioni.

Il capitolo inerente l'analisi del contesto è finalizzato alla costruzione e presentazione del quadro conoscitivo sullo stato dell'ambiente e del territorio interessato dalle azioni del P.O.. In tale capitolo, infatti, dopo aver individuato le tematiche ambientali che potenzialmente possono essere influenzate dal P.O. Pesca, quali aria e clima, ambiente idrico, ambiente marino, biodiversità, flora e fauna, paesaggio e patrimonio culturale, suolo e rifiuti, popolazione e salute umana, viene presentato, per ciascuna tematica, un ampio quadro sullo stato attuale dell'ambiente e sua

evoluzione negli ultimi anni, nonché tutti i riferimenti di carattere normativo volti, poi, all'individuazione degli obiettivi ambientali che saranno analizzati più dettagliatamente nel capitolo 4. Per ciascuna componente ambientale la descrizione dello stato attuale è avvenuta mediante l'utilizzo di diversi indicatori, gran parte dei quali sono stati poi selezionati per il monitoraggio dei possibili effetti ambientali che possono scaturire a seguito dell'attuazione del P.O. Pesca.

Tale analisi costituisce una rilevante parte integrativa delle evidenze emerse nell'analisi socio economica ed ambientale del P.O. Pesca 2007-2013, in quanto carente della componente specificatamente ambientale.

Per quanto riguarda le componenti ambientali “ambiente idrico” (qualità delle acque superficiali interne e delle acque sotterranee – macrodescrittori, indice LIM, IBE, SECA, SEL, SCAS, acque idonee alla vita dei pesci, ecc.) , “ambiente marino” (qualità delle acque marino costiere e di transizione – indice trix – acque idonee alla vita dei molluschi, ecc.) e “biodiversità” (aree marine protette, siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale in ambito marino e costiero, andamento delle catture per regione, per sistema di pesca e per specie, produzione dell'acquacoltura, stato delle risorse biologiche dei mari italiani, ecc.), quali componenti maggiormente interessate dal P.O. Pesca, viene fornita un'analisi dettagliata mediante l'identificazione e la quantificazione di una serie di indicatori che, di conseguenza, costituiscono importanti indicatori *baseline* obiettivo.

La descrizione dello stato attuale dell'ambiente termina con l'analisi SWOT (punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce) del P.O. negli ambiti territoriali potenzialmente implicati. L'analisi è stata effettuata tenendo conto in particolare delle aree del territorio nazionale che potenzialmente possono essere maggiormente coinvolte dal P.O.; in essenza è stata posta maggiore attenzione alle zone costiere e alle zone interne con elevata presenza di corpi idrici superficiali. Ciò non vuol dire, tuttavia, che anche le altre zone del territorio nazionale non sono interessate (e di conseguenza esaminate) dal P.O., in quanto l'ampia e fitta rete idrografica del territorio nazionale consente una connessione diretta (anche se non immediata) dei territori più interni con quelli costieri e con l'ambiente marino in genere. L'approccio utilizzato per formulare tali analisi è stato, quindi, di esaminare per quanto possibile le caratteristiche ambientali peculiari del territorio nazionale ponendo particolare enfasi sulle seguenti aree: costa orientale, costa occidentale ed isole.

Il capitolo 3 viene concluso mettendo in evidenza il ruolo “centrale” che l'ambiente occupa nell'ambito della Politica Comune della Pesca. Viene fornita un'ampia trattazione delle seguenti tematiche: sostenibilità ambientale della pesca, elementi generali di pressione sulla componente ambientale e potenziali impatti delle attività di acquicoltura/maricoltura sugli ambienti acquatici. In sintesi, viene fornito un esaustivo quadro delle interazioni tra ambiente e attività di pesca e acquicoltura/maricoltura che risulta di fondamentale importanza, in quanto propedeutico all'individuazione dei possibili effetti positivi e negativi che l'attuazione del P.O. genera sulle componenti ambientali.

Nel capitolo 4, sulla base delle informazioni scaturite dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT, per ciascuna tematica ambientale, viene fornita una matrice contenente gli obiettivi ambientali generali e specifici che, successivamente, vengono analizzati, in termini di coerenza, con gli obiettivi ambientali specifici del P.O. Pesca.

L'analisi condotta ha permesso di evidenziare una buona coerenza tra gli obiettivi ambientali generali e quelli specifici del P.O..

Gli obiettivi specifici del Programma Operativo che presentano un grado di coerenza molto elevato sono “Favorire un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di pesca e miglioramento dell’ambiente acquatico” e “Miglioramento della qualità dei prodotti in termini ambientali, di sicurezza alimentare e commerciale”. In particolare, il livello di coerenza risulta molto elevato tra gli obiettivi specifici del P.O. e gli obiettivi generali attinenti alle componenti ambientali “Biodiversità, flora e fauna” e “Ambiente idrico e ambiente marino e costiero”.

Ciò consente, pertanto, di esprimere un giudizio positivo circa la strategia messa in atto nel P.O. per il conseguimento degli obiettivi ambientali generali.

Con riferimento a ciascun obiettivo specifico, inoltre, vengono riportate per ciascun Asse del P.O. le motivazioni assunte nella individuazione e nella selezione delle componenti ambientali, al fine di poter successivamente procedere ad una valutazione quanti-qualitativa dei possibili impatti sull’ambiente. Tali motivazioni consistono nel grado di esposizione e di vulnerabilità delle componenti ambientali rispetto ai contenuti degli obiettivi specifici del Programma e costituiscono la base per la valutazione degli effetti potenziali del P.O. sul sistema ambientale, articolato nelle sue varie componenti.

Per ognuno degli Assi del P.O., viene riportata una matrice che, per ciascun obiettivo specifico, contiene la descrizione qualitativa degli impatti (positivi e negativi), nonché il livello di impatto sulle diverse tematiche ambientali precedentemente selezionate. Tale analisi, ha permesso di evidenziare:

- Asse I: il perseguimento degli obiettivi previsti dall’Asse I determina nel complesso impatti positivi sulle componenti ambientali interessate dall’attuazione del P.O.. Gli unici impatti negativi riguardano la produzione dei rifiuti a seguito della demolizione dei pescherecci ed il potenziale incremento dello sforzo di pesca a seguito della sostituzione dei motori. In merito a quest’ultimo aspetto, comunque, si potrebbero adottare azioni di mitigazione dell’impatto, quali ad esempio il monitoraggio delle giornate di attività dei pescherecci.
- Asse II: il perseguimento degli obiettivi previsti dall’Asse II, determina impatti sia positivi che negativi sulle diverse componenti ambientali interessate dall’attuazione del P.O.. In particolare si sottolinea come la maggior parte degli impatti negativi generati dagli interventi previsti dall’Asse II siano riconducibili fondamentalmente alle componenti ambientali “Ambiente idrico” e “Biodiversità, flora e fauna”.
- Asse III: si caratterizza sostanzialmente per interventi che non determinano impatti negativi rilevanti.
- Asse IV: le misure previste per il perseguimento degli obiettivi dell’Asse IV, non determinano alcun impatto negativo.

Dato il livello di programmazione del P.O. per Asse e non per singola misura, pur prevedendo nell’Asse II interventi a finalità non ambientale, quali in particolare la realizzazione di impianti di acquacoltura, di trasformazione e commercializzazione e la realizzazione di nuovi porti e/o punti di sbarco che determinano un potenziale impatto negativo sulle componenti “biodiversità, flora e fauna”, “ambiente idrico” e “suolo”, non sono descritte nel dettaglio nel P.O. possibili misure di mitigazione o di integrazione ambientale. Tuttavia tali misure di mitigazione e/o integrazione ambientale potranno essere individuate nell’ambito delle priorità per l’accesso ai finanziamenti, quali in particolare:

- progetti a basso impatto ambientale;
- finanziamento di progetti di innovazione di imprese o loro aggregazioni finalizzate a

- prodotti e processi ecosostenibili (impianti certificati EMAS e/o ISO 14000);
- concessione di agevolazioni ad imprese, nuove o già operanti, impegnate in innovazioni di prodotto e di processo a basso impatto ambientale e/o ad alto risparmio energetico;
- adozione di misure destinate ad agevolare l'acquisto, da parte delle imprese, di beni e servizi a basso impatto ambientale;
- finanziamento di progetti-pilota di recupero paesaggistico di zone costiere degradate;
- incentivi alle PMI per l'adozione di tecnologie relative allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili ed al risparmio energetico.

Il Rapporto Ambientale termina con la descrizione della struttura del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali, riportando la definizione delle funzioni delle diverse Autorità coinvolte (gestione, certificazione, audit, organismi intermedi) e l'elenco degli indicatori per il monitoraggio delle singole componenti ambientali.

Cap. 11 - Sintesi e conclusioni

Nel capitolo di chiusura il Rapporto di Valutazione ex ante riporta una sintesi dello stesso mentre le considerazioni avanzate dal Valutatore e proposte al programmatore in forma di raccomandazioni nonché il loro livello di recepimento sono evidenziate in corsivo all'interno di questo stesso testo.

6. Assi prioritari del programma operativo

6.1 Coerenza e giustificazione degli assi prioritari prescelti

6.1.1 Parte pertinente del piano strategico nazionale

La strategia adottata tende a soddisfare gli obiettivi strategici di carattere generale già in precedenza illustrati:

- le esigenze di conservazione delle risorse e dell'ambiente,
- la riduzione del relativo impatto socio economico,
- il rafforzamento della competitività del settore.

Ne segue che, per il perseguimento di tali obiettivi strategici, tutti gli assi, sebbene con diversa intensità, risultano pertinenti e, in quanto tali, sono oggetto di programmazione nell'ambito del Programma Operativo.

La coerenza strategica e la giustificazione degli assi prioritari è stata ampiamente descritta nel secondo capitolo del Programma Strategico e sintetizzata nella tabella illustrativa al termine del capitolo in funzione delle differenti "Policy Areas". Il Programma Operativo non contiene alcuna modifica rispetto al PSN e, pertanto, si rimanda a tale documento per gli opportuni approfondimenti.

6.1.2 Principi orientativi del programma operativo

Il Programma operativo conferma l'attenzione rispetto ai principi orientativi di cui all'art.19 del Regolamento FEP. Ciascun principio trova concreta attuazione nell'asse prioritario in modo coerente e pertinente.

L'Asse 1 soddisfa, infatti, i principi di cui alle lettere a), b), c) ed e) di cui all'art.19 del Regolamento FEP. In particolare, per quanto riguarda la ripartizione appropriata delle risorse finanziarie (c), è previsto che un importo pari al 42,8% delle risorse complessive del FEP sia assegnato all'Asse 1, in modo da perseguire:

- (a) un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di pesca;
- (b) promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, dei posti di lavoro e delle risorse umane, nonché tutela e miglioramento dell'ambiente;
- (e) il perseguimento della strategia di Goteborg per quanto attiene al miglioramento della dimensione ambientale nel settore della pesca.

L'Asse 2 consente il soddisfacimento dei principi di cui alle lettere b), d), g), h), i). In particolare, le risorse assegnate a tale asse rappresentano il 23,3% dell'importo complessivo e sono interamente destinate al rafforzamento della competitività del settore attraverso:

- b) promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, dei posti di lavoro e delle risorse umane, nonché tutela e miglioramento dell'ambiente;
- d) il perseguimento della strategia di Goteborg per quanto attiene alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Infatti, gran parte delle risorse è destinata alla realizzazione di investimenti da parte di micro e piccole imprese per impianti di trasformazione ed acquacoltura che, come è noto, nel caso delle piccole e medie imprese, sono caratterizzati da una elevata intensità di manodopera;
- g) lo sviluppo di capacità di innovazione che assicuri elevate qualità delle produzioni e risponda, in tal modo, ai bisogni del consumatore. Infatti, nell'ambito delle misure di cui all'Asse 2

è prevista la implementazione del Reg. (CE) 178/2002, in materia di tracciabilità delle produzioni e l'adozione delle norme (UNI 10939:2001) per la rintracciabilità. Inoltre, è anche prevista la registrazione degli impianti in esecuzione delle norme ISO 14001 e del Regolamento (CE) 761/2001 in materia di sistemi di Gestione Ambientale (SGA).

h) il contributo ad una migliore offerta ed allo sviluppo sostenibile del mercato dei prodotti comunitari della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la realizzazione di iniziative di investimento in servizi e strutture nelle acque interne;

i) la promozione dell'equilibrio di genere, atteso che le attività di trasformazione dei prodotti ittici sono caratterizzate da un'elevata incidenza di manodopera femminile.

L'Asse 3, per la sua eterogeneità, tende a soddisfare in modo trasversale molti dei principi di cui all'art.19 ed in particolare, i principi di cui alle lettere:

a) e b) attraverso la previsione di iniziative legate alla introduzione di meccanismi di gestione delle risorse ittiche attraverso la regolazione dello sforzo di pesca, piani di gestione locali (azioni collettive e progetti pilota);

d) ed f) attraverso il sostegno offerto agli operatori mediante l'attivazione delle misure collettive, fra cui l'accrescimento e lo sviluppo delle competenze professionali e lo sviluppo di competenze professionali;

h) attraverso lo sviluppo della tracciabilità, della registrazione di siti EMAS, di nuovi mercati e l'attuazione di campagne promozionali in favore dei consumatori, e l'adeguamento dei porti pescherecci. Ciò implica che con l'attivazione delle misure comprese in tale asse, per la cui realizzazione è prevista l'allocazione del 21,4% delle risorse finanziarie complessive, sarà possibile perseguire obiettivi di tutela e di competitività del settore.

L'Asse 4 risulta, per sua natura, anche esso trasversale rispetto ai diversi principi e, in funzione dei programmi di attività che potranno essere sviluppati, potranno soddisfare le esigenze di carattere occupazionale, ambientali e di miglioramento. In particolare, tali iniziative tenderanno a soddisfare i principi di cui alle lettere d), e), f), j) ed assorbiranno, in linea di massima, l'8, % delle risorse finanziarie complessive del Programma.

L'Asse 5 tenderà a soddisfare in particolare il principio di cui alla lettera k) e, attraverso il miglioramento delle capacità istituzionali ed amministrative, contribuirà alla buona gestione della PCP ed indirettamente al soddisfacimento dell'intero spettro dei principi cui il Programma Operativo, come illustrato, fa riferimento. In considerazione del particolare assetto istituzionale che governa il settore della pesca in Italia, nel quale ciascuna Regione assumerà carattere di Organismo Intermedio, ai sensi del comma 2, dell'art.58 si prevede che tali attività assorbiranno l'intero importo consentito dal regolamento.

6.1.3 Risultati della valutazione ex ante di cui all'art.48 del Regolamento (CE) n.1198/2006

Riguardo alla coerenza e alla giustificazione degli assi prioritari prescelti, la valutazione ex ante ha permesso di verificare come mediante le integrazioni e le innovazioni introdotte nel P.O. sia stato conseguito un elevato grado di coerenza tra gli obiettivi del P.O. e quelli del PSN. Il gruppo di valutazione ha colto, inoltre, un elevato livello di coerenza fra il P.O. ed i livelli di programmazione superiori, dando atto al programmatore di aver ampiamente recepito, nell'ultima versione dello stesso, le indicazioni offerte relativamente alla necessità di offrire maggiore chiarezza nella ricostruzione della conseguenzialità degli obiettivi di diverso livello del Programma.

Inoltre, sulla base delle considerazioni emerse, relativamente al grado di coerenza tra obiettivi del PSN e quelli del FEP e della PCP, il valutatore ritiene che sia pienamente soddisfatto uno dei

principi orientativi del programma operativo, quale la “coerenza con i principi della politica comune della pesca e del PSN, in particolare ai fini di un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di pesca”, così come stabilito alla lettera a) dell’art. 19 del Reg. (CE) 1198/2006. In questo senso, anche a seguito dei suggerimenti del valutatore, le modifiche apportate alla dimensione finanziaria garantiscono un più efficace perseguimento dell’azione di tutela e conservazione delle risorse. La dimensione assunta dai piani di adeguamento, estesi a gran parte delle risorse, non possono che rendere il P.O. più rispondente agli obiettivi della PCP. Anche le informazioni e le analisi scientifiche aggiunte al programma hanno migliorato e dato spessore alla analisi preesistente.

Al fine di ricostruire il quadro logico nella valutazione ex-ante si è proceduto all’analisi dell’articolazione degli obiettivi generali, degli obiettivi specifici, degli obiettivi operativi, della strategia di attuazione e degli indicatori.

Nel dettaglio, gli obiettivi generali rappresentano quelli a livello nazionale, mentre quelli specifici ed operativi rappresentano quelli a livello di programma. Con gli stessi si è costruita una matrice che ha concorso a chiarire le modalità con cui il Programma intende perseguire, dal punto di vista operativo, gli obiettivi specifici e generali prefissati. Gli indicatori proposti sono stati utilizzati come orientamento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.

In particolare, il gruppo di valutazione ha suggerito un maggiore dettaglio nella definizione degli obiettivi specifici dell’Asse I e dell’Asse III, come fissati dalla prima stesura del P.O., così come una più corretta distinzione fra indicatori di impatto, di risultato e di realizzazione. I due aspetti sono stati recepiti dal programmatore in maniera assolutamente puntuale.

Con riferimento specifico agli indicatori, questi sono stati oggetto di una integrazione da parte del gruppo di valutazione al fine di strutturarne la disponibilità in modo da consentire il monitoraggio del progressivo conseguimento dell’intera gamma di obiettivi.

6.1.4 Giustificazione del tasso medio di cofinanziamento

Il tasso medio di cofinanziamento adottato nel presente Programma Operativo è del 50% per tutti gli assi e obiettivi.

La decisione di adottare per il Programma FEP 2007/2013 un unico tasso percentuale di contribuzione deriva da due ordini di fattori.

In primo luogo, nell’ambito dei limiti imposti dal Reg. (CE) 1198/06, in particolare dall’art. 53 comma 3, l’ammontare del cofinanziamento nazionale totale è stato concordato con il competente Ministero dell’Economia e Finanze, in considerazione del budget assegnato dalla Legge Finanziaria per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

Inoltre, la decisione di stabilire anche per le Regioni ob. Convergenza una percentuale inferiore al limite massimo fissato, per la partecipazione comunitaria, dal predetto art. 53, è scaturita dalla volontà di ampliare in tali Regioni il parco progetti ammissibili a cofinanziamento.

6.2 Descrizione di ciascun asse prioritario

Di seguito, sono individuati i principali obiettivi specifici e, laddove necessario, sarà evidenziata la loro coerenza con il Piano Strategico Nazionale.

Viene, inoltre, riportata la descrizione di ciascun asse prioritario, comprensiva delle azioni in cui ciascuna misura si articola e delle corrispondenti linee di intervento.

Quanto ai tassi di contribuzione previsti per l'effettiva realizzazione delle singole misure, verrà applicata la struttura dei tassi di intervento così come risulta dal Regolamento. Secondo una tradizione consolidata, la percentuale di intervento a carico del beneficiario sarà pari, preferibilmente, al minimo previsto dal Regolamento stesso. In caso di limitata disponibilità finanziaria, la stessa percentuale potrà essere modulata in aumento. Relativamente alle misure di cui al punto b) dell'allegato II del Regolamento i limiti dell'intervento pubblico saranno di volta in volta specificati.

Quanto al livello degli aiuti pubblici concessi nel caso dei previsti piani di disarmo sarà utilizzato il metodo basato sull'età e sulla stazza espressa in GT dei pescherecci per i quali è richiesto il ritiro definitivo.

Quanto alla valutazione dell'impatto atteso per singolo Asse viene di seguito riportata anche una scheda degli indicatori pertinenti e la relativa quantificazione globale.

6.2.1 Asse Prioritario 1 – Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Le misure di adeguamento della flotta da pesca italiana saranno attuate, ove pertinente, attraverso piani di adeguamento dello sforzo di pesca.

Fermo restando gli obiettivi di riduzione della flotta, all'interno dell'Asse sarà data priorità all'attuazione delle misure di sviluppo.

Circa il 20% della dotazione finanziaria dell'Asse sarà dedicata all'attuazione di piani di ricostituzione.

6.2.1.1. I principali obiettivi dell'asse prioritario

In accordo con il Reg. (CE) 1198/06 e coerentemente con la strategia individuata nel Piano Strategico Nazionale, l'Asse 1 si pone i seguenti obiettivi specifici:

1. Adeguamento della flotta italiana alle reali capacità di sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso l'attuazione di piani di adeguamento dello sforzo di pesca elaborati e adottati dall'Amministrazione italiana tenendo conto dell'area geografica di riferimento, della tipologia di flotta da pesca, delle misure di conservazione adottate a livello nazionale e comunitario.
2. Salvaguardia della competitività della flotta da pesca italiana attraverso l'ammodernamento delle imbarcazioni in termini di sicurezza, selettività delle attrezzature da pesca, miglioramento delle condizioni di lavoro e dei luoghi per la conservazione del pescato.
3. Supporto ai pescatori colpiti dagli sviluppi del settore al fine di migliorare le competenze professionali e compensarli per l'arresto definitivo o temporaneo dell'attività di pesca
4. Salvaguardia della flotta della piccola pesca nelle zone costiere.

6.2.1.2. Obiettivi quantificati utilizzando gli indicatori di risultato

L'obiettivo stabilito per l'aumento dei quantitativi di pescato nel Mar Mediterraneo si basa sulle valutazioni scientifiche degli stock delle principali specie pescate e sulla legislazione comunitaria. La strategia di riequilibrio tra lo sforzo di pesca e le risorse ittiche sarà attuata attraverso un'efficace e sostenibile gestione della flotta da pesca.

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Risultati attesi	Var. %
<i>1.1.1 Dimensione e capacità della flotta mediterranea (in GT e kW) sottoposta a piani di adeguamento dello sforzo di pesca e di disarmo con esclusione flotte oggetto di accordi internazionali</i>			
<i>Regioni in obiettivo di convergenza</i>			
N	7.134	6.460	-9,40%
GT	93.812	80.006	-14,60%
kW	534.384	467.303	-12,50%
<i>Regioni fuori obiettivo di convergenza</i>			
N	6.903	6.641	-3,70%
GT	90.681	86.567	-4,50%
kW	600.617	574.007	-4,40%

Risultati attesi distinti per sistema di pesca			
	N*	GT	KW
STRASCICO			
Regioni in obiettivo convergenza	285	12.079	51.835
Regioni fuori obiettivo convergenza	78	3.178	16.515
TOTALE	363	15.257	68.350
ALTRI SISTEMI			
Regioni in obiettivo convergenza	384	1.525	14.234
Regioni fuori obiettivo convergenza	180	685	8.908
TOTALE	564	2.210	23.142
CIRCUZIONE E VOLANTE			
Regioni in obiettivo convergenza	5	202	1.012
Regioni fuori obiettivo convergenza	4	251	1.187
TOTALE	9	453	2.199
TOTALE GENERALE	936	17.920	93.691

*= stima riduzione numero imbarcazioni

Per la flotta oceanica nel quadro dell'Accordo di pesca CEE – Mauritania interessata da piani di adeguamento dello sforzo di pesca:

Indicatore	Situazione al 30/09/2008	Risultati attesi	Var. %
<i>1.1.2 Dimensione e capacità della flotta (in GT e kW) sottoposta a piani di adeguamento dello sforzo di pesca nell'ambito dell'Accordo CE – Mauritania</i>			
N	7	2	-71,4%
GT	3.645	1.330	-63,50%
kW	7.429	2.289	-69%

Riguardo la flotta mediterranea abilitata alla pesca del tonno rosso e interessata da piani di ricostituzione nell'ambito di accordi internazionali:

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Risultati attesi	Var. %
<i>1.1.3 Dimensione e capacità della flotta (in GT e kW) abilitata alla pesca del tonno rosso oggetto di accordo internazionale</i>			
N	68	12	-82,3%
GT	10.253	3.029	-70,4%
kW	37.759	8.850	-76,5%

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Risultati attesi
1.2. N. investimenti a bordo dei pescherecci	0	400
1.3. N. contributi concessi per sostituzione attrezzi	0	3.500

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti previsti da tutte le misure dell'asse 1 sono individuati nei seguenti:

- Proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione del proprietario
- Pescatori professionali

6.2.1.3 Informazioni specifiche per singola misura dell'asse prioritario 1

Si prevede di attivare tutte le misure previste dal Regolamento FEP:

- Misura 1.1 Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca
- Misura 1.2 Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca
- Misura 1.3 Investimenti a bordo e selettività
- Misura 1.4 Piccola pesca costiera
- Misura 1.5 Compensazione socioeconomica
-

Misura 1.1 Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca (art.23, paragrafo 1 lett.a) e lett.c):

L'Italia si è posta l'obiettivo di adeguare la propria flotta da pesca al fine di creare un equilibrio stabile e sostenibile tra la capacità di pesca e le risorse disponibili e accessibili.

L'arresto definitivo dell'attività di pesca nonché quello temporaneo permetteranno di equilibrare lo sforzo di pesca in accordo con la Politica Comune della Pesca.

Esiste una sovra capacità in alcuni segmenti con particolare riferimento alle specie target dello strascico nel Mar Mediterraneo e della piccola pesca. L'arresto definitivo dell'attività di pesca dovrà attuarsi attraverso piani di adeguamento dello sforzo di pesca collegati alle misure di conservazione, che potranno coprire l'intero periodo di programmazione, elaborati e adottati dall'Amministrazione previa consultazione delle parti interessate, ed essere programmato in seno a piani nazionali di disarmo della durata di due anni ciascuno dalla data di adozione.

I livelli di disarmo saranno calcolati in modo da garantire la migliore convenienza compatibilmente con un graduale ritorno all'equilibrio delle risorse alieutiche. Qualora l'AdG Nazionale lo ritenga necessario per un più completo ed efficace sviluppo della misura, sarà possibile procedere all'emanazione di bandi a valenza "compartimentale".

Nel caso specifico della flotta mediterranea non interessata da un piano di ricostituzione, laddove opportuno, sarà condotta un'indagine scientifica per valutare la situazione delle risorse alieutiche del Mediterraneo e la necessità di adottare misure di conservazione nell'ambito di piani di gestione redatti in conformità con le disposizioni del Reg. (CE) 1967/06.

I criteri per l'ammissibilità delle imbarcazioni sono adottati in seno alla Cabina di Regia di cui al successivo Cap. 8 in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

Inoltre, relativamente alla flotta tonniere in osservanza delle raccomandazioni dell'ICCAT recepite nel diritto comunitario, verrà dato seguito alle misure comunitarie relative alla capacità di pesca, in particolare al piano di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del Reg. (CE) n. 302/2009 del Consiglio, attraverso l'adozione di un apposito piano di adeguamento dello sforzo di pesca. Laddove se ne dovessero presentare le condizioni tale piano sarà esteso anche alla pesca con i

palangari.

Al riguardo, almeno il 25% delle risorse assegnate alla misura saranno stanziare per il finanziamento di tale piano di adeguamento. Dopo il 2012, la riserva non utilizzata o impegnata nei piani di adeguamento dello sforzo di pesca potrà essere ridistribuita in altre misure definite in occasione della riprogrammazione di metà periodo prevista dal Regolamento FEP.

Relativamente alla eventualità del mancato rinnovo di un accordo di pesca fra la Comunità ed un paese terzo o in presenza di una sostanziale riduzione delle possibilità di pesca determinata per cause di natura biologica e/o economica, nel quadro di un accordo internazionale, o altro tipo di intesa documentata, l'Amministrazione si riserva la possibilità di predisporre uno specifico Piano di adeguamento e di un idoneo piano di disarmo. Tale piano, in esecuzione del disposto degli articoli 21, 22, 23 e 24 del Regolamento FEP, sarà adottato entro i successivi sei mesi dalla data della notifica della Commissione. Lo stesso piano di adeguamento potrà prevedere l'utilizzazione di quanto previsto all'art.24, par.1, lettera iv) del Regolamento FEP.

Intensità dell'aiuto:

Gruppo 1 – sostegno finanziario pubblico al 100%

Metodo di calcolo del premio:

Flotta interessata da piani di ricostituzione

Alla luce dei requisiti stabiliti dall'art.23, par.3 del Reg. (CE) 1198/2006 ed allo scopo di conseguire il più rapidamente possibile gli obiettivi del piano di adeguamento, l'autorità di gestione ha calcolato i massimali dei premi di arresto definitivo utilizzando un duplice criterio:

- Stima del capitale investito e confronto con il valore attualizzato rispetto al tasso di inflazione al 2006 (circa il 17%) dei premi di cui all'allegato IV del Reg. (CE) 2792/99 e successive modifiche. Tale valore è stato rapportato al valore del capitale investito,
- incremento del 20% dei premi così stimati in modo da tener conto del valore della autorizzazione alla pesca del tonno rosso.

In ogni caso i premi così definiti risultano inferiori rispetto al valore del capitale stimato applicando il Perpetual Inventory Method (PIM) proposto nello studio *Evaluation of the capital value, investments and capital costs in the fishery sector* (No FISH/2005/03). I valori stimati risultano proporzionalmente più elevati nel caso delle imbarcazioni di dimensioni inferiori. I premi calcolati applicando i massimali delle tabelle di seguito riportate risultano comunque inferiori rispetto a quelli del valore del capitale investito.

La scelta di tale metodo di calcolo è stata effettuata in considerazione del fatto che si tratta di un metodo oggettivo e certo.

TAB.A Massimali relativi alla flotta da pesca a circuizione per il tonno rosso

Categoria di nave per GT	Euro	
0≤10	16.500/GT	+3.000
11≤25	7.500/GT	+93.000
26≤100	6.300/GT	+123.000
101≤300	4.050/GT	+348.000
301≤500	3.300/GT	+573.000
501 e oltre	1.800/GT	+1.323.000

Il premio base utile per il calcolo dei premi effettivamente corrisposti per l'arresto definitivo sarà calcolato in base alla tabella sopra riportata, applicando, per le navi da 26 a 45 anni, una riduzione pari allo 0,3% per ogni anno in più rispetto ai 25 anni. Per la navi di età superiore ai 45 anni, i

massimali saranno diminuiti del 6%. A tale premio saranno successivamente apportate le modifiche previste dal corrispondente Piano di adeguamento dello sforzo di pesca.

Saranno ammessi agli stessi benefici di arresto definitivo anche le unità adibite alla pesca con sistema a palangari di lunghezza superiore a 24 m. che rientrano nel piano di ricostituzione del tonno rosso di cui al Reg. (CE) 302/09 ed oggetto di accordo internazionale.

In considerazione delle caratteristiche tecniche ed economiche della flotta interessata dal piano di adeguamento connesso al mancato rinnovo di un accordo di pesca o alla sostanziale riduzione delle possibilità di pesca determinata per cause di natura biologica e/o economica, nel quadro di un accordo internazionale, o altro tipo di intesa documentata, in seno al relativo piano di disarmo il calcolo del premio spettante sarà basato sulla medesima tabella A.

Premi per il ritiro definitivo della capacità della flotta mediterranea diversa dal tonno rosso.

Sarà utilizzata la tabella I dell'allegato IV del Reg. (CE) 2792/99 e successive modifiche, maggiorata del 15% al fine di tener conto del tasso di inflazione e dei prezzi delle imbarcazioni sul mercato italiano dal 1999 ad oggi, che di seguito si riporta integralmente:

TAB.B Massimali relativi alle flotte da pesca, Allegato IV del Reg.(CE) 2792/99

Categoria di nave per stazza	Euro
0<10	11.000/Gt + 2.000
10<25	5.000/GT + 62.000
25<100	4.200/Gt + 82.000
100<300	2.700/GT + 232.000
300<500	2.200/GT + 382.000
500 e oltre	1.200/GT + 882.000

Il premio sarà calcolato secondo la seguente formula: (Gt* € (premio per categoria di nave per GT, come da tabella dell'allegato IV del Reg. (CE) 2792/99 e successive modifiche) ridotto del coefficiente di cui all'art.7, par.5, lett.a) dello stesso regolamento, stabilito in funzione dell'età dell'imbarcazione.

La scelta di tale metodo di calcolo è stata effettuata in considerazione del fatto che si tratta di un metodo oggettivo, certo, ed uguale per tutti i richiedenti. I premi come sopra calcolati sono da intendersi quali massimali che non necessariamente saranno utilizzati quali parametro per il pagamento delle somme in favore dei beneficiari.

Per l'attuazione della misura attivata in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo approvato con Decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, il premio da corrispondere ai beneficiari non potrà in ogni caso essere determinato in misura superiore al valore risultante dall'applicazione della tabella di cui al medesimo Programma Operativo.

A norma dell'art.4, paragrafo 3, del Reg. (CE) 498/07, il premio corrisposto per l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art.23, par. 1 lett.b), rappresenterà al massimo il 50% del valore dei premi di arresto definitivo di cui alla tabella B. Ciò anche in considerazione del valore residuo dell'imbarcazione destinata a finalità diverse dalla pesca.

Misura 1.2 Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo

Il FEP sosterrà l'aiuto pubblico destinato agli armatori ed ai pescatori per la cessazione temporanea delle attività di pesca nell'ambito delle misure previste dall'art. 24, par. 1, del Regolamento FEP, dal

momento che ciò potrebbe rivelarsi un metodo efficace per contribuire alla tutela delle risorse di pesca, riducendo lo sforzo di pesca praticato dalla flotta da pesca italiana e per facilitarne la riconversione.

I criteri per l'ammissibilità sono adottati in seno alla Cabina di Regia di cui al successivo Cap. 8 in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

Nel 2008, in coincidenza con la crisi del caro gasolio, è stato disposto un fermo obbligatorio per le unità a strascico e/o volante per la durata minima di 30 giorni individuati in periodi successivi alla data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 744/2008.

Viste le raccomandazioni varate dall'ICCAT per la ricostituzione dello stock di tonno rosso, con particolare riferimento alla riduzione del contingente ed al ridimensionamento della capacità di pesca, si intende attuare un arresto temporaneo dell'attività delle imbarcazioni a circuizione autorizzate alla cattura di tonno rosso.

Relativamente alla eventualità del mancato rinnovo di un accordo di pesca fra la Comunità ed un paese terzo o in presenza di una sostanziale riduzione delle possibilità di pesca determinata per cause di natura biologica e/o economica, nel quadro di un accordo internazionale, o altro tipo di intesa documentata, l'Amministrazione si riserva la possibilità di predisporre uno specifico Piano di adeguamento. Tale piano sarà adottato entro i successivi sei mesi dalla data della notifica della Commissione e potrà prevedere l'utilizzazione di quanto previsto all'art.24, par.1, lettera iv) del Regolamento FEP.

Intensità dell'aiuto:

Gruppo 1 – sostegno finanziario pubblico al 100%

Metodi di calcolo:

- *il premio in favore degli imbarcati* viene calcolato relativamente al salario minimo, che è inferiore al salario reale, sulla base delle tabelle di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore. Le compensazioni al pescatore saranno corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione. In particolare, il premio sarà calcolato in base al seguente metodo di calcolo:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun imbarcato che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'arresto temporaneo;

b) oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali, dovuti per gli imbarcati di cui alla precedente lettera a);

- *il premio in favore delle imprese di pesca*, sarà determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati secondo la seguente tabella:

TAB.C. Massimali per l'arresto temporaneo per imbarcazione

Categoria navi per GT	Importo giornaliero del premio (euro)	
	Valori *GT	+
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265
500<1.500	1,1	465
1.500<2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340

Per quanto riguarda l'arresto temporaneo delle imbarcazioni autorizzate alla cattura del tonno rosso, la misura è articolata secondo i parametri indicati nello specifico piano di adeguamento dello sforzo di pesca.

I premi in favore degli imbarcati saranno corrisposti in base al calcolo suesposto.

Per il calcolo dei premi in favore delle imprese verranno presi a riferimento le quote di cattura assegnate alle singole imbarcazioni ed un prezzo di riferimento di mercato del tonno rosso. Il ricavo potenziale sarà compensato per recuperare parte del mancato guadagno così come definito nel Piano di adeguamento, tenendo conto dei costi fissi – ivi compresi gli oneri finanziari – che le imprese dovranno comunque sostenere.

Misura 1.3 Aiuti per investimenti a bordo e selettività

Il contributo dato da tale misura riguarda soprattutto l'ammodernamento della flotta da pesca industriale finalizzato, in particolare, ad una maggior sicurezza, al miglioramento delle condizioni di lavoro e ad una maggiore igiene e qualità del prodotto. La misura prevede, altresì, la sostituzione dei motori per ottenere un consumo ridotto di carburante ed un minore impatto sull'ambiente e la sostituzione degli attrezzi per migliorare la selettività.

Dovrebbe ugualmente essere ammodernata anche la flotta della piccola pesca al fine di assicurare condizioni di lavoro ottimali e più sicurezza che incentiveranno la motivazione dei pescatori.

I criteri per l'ammissibilità sono adottati in seno alla Cabina di Regia di cui al successivo Cap. 8 in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

Intensità dell'aiuto:

Gruppo 2 dell'Allegato II del Reg.(CE) 1198/06

Metodo di calcolo del contributo:

La spesa totale ammissibile per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione, ivi inclusa la sostituzione del motore di cui all'art.25, par.3, non potrà superare il massimale del premio come calcolato al paragrafo 6.2.1.3- Misura 1.1 - ritiro definitivo per demolizione.

Per le navi adibite alla piccola pesca costiera la partecipazione del beneficiario può essere ridotta fino al 40% dei costi complessivi giudicati ammissibili.

Per tutte le altre navi la partecipazione del beneficiario non può essere inferiore al 60% dei costi complessivi giudicati ammissibili.

Per gli investimenti di cui all'art.25, par.3, sostenute dalle navi adibite alla piccola pesca costiera, la partecipazione del beneficiario sarà maggiore o uguale al 60% dei costi complessivi giudicati ammissibili. Per tutte le altre navi, la partecipazione del beneficiario sarà maggiore o uguale all'80% dei costi complessivi giudicati ammissibili per singolo peschereccio.

La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle seguenti condizioni:

- a) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
- b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
- c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione c, del Reg. (CE) 1639/2001 (G.U. L 222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
- d) uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;
- e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza del motore.

Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si applica la seguente formula:

$\text{potenza finale} \leq \text{potenza iniziale} - \text{riduzione di potenza del 20\%}$

dove:

$\text{potenza iniziale} = \text{potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni};$

$\text{riduzione di potenza del 20\%} = \text{il 20\% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.}$

Misura 1.4 Aiuti pubblici per la piccola pesca costiera

Relativamente alla piccola pesca costiera, così come definita dall'Art. 26 comma 1 del Reg. 1198 del 2006, (si tratta del segmento più numeroso della flotta nazionale; all'incirca il 65,4% delle unità pescherecce ed il 40% degli occupati è impegnato in attività di pesca costiera) è prevista una strategia di intervento articolata e diretta, da un lato, a garantire un miglioramento della consistenza delle risorse, dall'altro, a promuovere un più efficiente modello organizzativo dell'attività di sfruttamento attraverso l'estensione di modelli di cogestione che riflettono, ovviamente, la struttura produttiva ed organizzativa della pesca nell'area considerata. Tale strategia tende a migliorare l'attività di tutela e ricostituzione delle risorse costiere, oltre che a soddisfare il principio orientativo di promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, dei posti di lavoro e delle risorse umane, nonché tutela e miglioramento dell'ambiente (art. 19, punto b). Per l'elenco degli attrezzi trainati si fa riferimento al Reg. 1799 del 2006 che ha modificato il Reg. 26 del 2004.

In tal senso, nell'ambito delle azioni previste dall'art.26 del Regolamento FEP, sarà data adeguata importanza alle iniziative in grado di migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca ed a incoraggiare le iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse. In ogni caso, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica, le misure previste dall'art. 26, ivi incluso l'impiego di fondi previsti per l'attuazione delle misure socioeconomiche di cui all'art.27, saranno concentrate all'interno di aree e gruppi omogenei in modo da contribuire ad aumentare l'efficacia della strategia di conservazione delle risorse.

Per quanto concerne le iniziative di cui all'art.26, par.4, ad eccezione di quelle relative alle lettere d) ed e), queste riguardano progetti presentati da operatori che agiscono collettivamente. Relativamente alle iniziative di cui alle lett. a) e c) queste dovranno essere realizzate da soggetti in grado di rappresentare una quota significativa di operatori del settore per aree omogenee di pesca.

Spese Collettive :

Le spese sostenute dall'organizzazione che può agire per conto degli operatori potranno essere rimborsate attraverso la misura 3.1 ai sensi dell'Art. 37 lettera a), lettera l) o, se del caso, lettera m). Tali spese potranno anche includere la redazione del progetto, la gestione dello svolgimento dell'intervento e la produzione dei documenti conclusivi, oltre ad ogni altra operazione per sua natura imputabile all'organizzazione coinvolta nell'intervento e considerata congrua e ammissibile.

Sono considerate prioritarie le lettere a) e c) tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche.

I criteri per l'ammissibilità sono adottati in seno alla Cabina di Regia di cui al successivo Cap. 8 in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

Intensità dell'aiuto:

Gruppo 1 dell'allegato II del Regolamento FEP

Metodo di calcolo:

Per quanto concerne le iniziative di cui all'art. art.26, par. 3, si applicano gli stessi criteri di cui all'art. 27, par. 1, lettere a), c), d), e) e par. 2.

Relativamente alle iniziative di aggiornamento delle competenze professionali, lett. b), par. 1, dell'art. 27, in particolare dei giovani pescatori, il contributo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario. In ogni caso, tali azioni possono essere attuate anche nel quadro della misura 1.5 e trovare copertura nella relativa dotazione finanziaria.

Relativamente all'art.26, par. 4, alle spese eventualmente necessarie per l'organizzazione, la realizzazione, la gestione, il controllo delle condizioni di accesso e la riduzione volontaria dello sforzo di pesca, di cui alle lettere a) e c), il premio è calcolato in funzione dei costi approvati e giudicati congrui entro un limite massimo di 15.000 euro per singolo imbarcato.

Per misure volontarie di riduzione dello sforzo di pesca, i premi pagati ai pescatori per eventuali sospensioni, vengono calcolati prendendo come riferimento i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Relativamente agli investimenti di cui alla lettera b) il premio è calcolato in misura dei costi giudicati ammissibili e congrui per la realizzazione dell'investimento, entro il limite massimo di 15.000 euro per singolo operatore.

Gli investimenti per innovazioni tecnologiche di cui alla lett. d), rientrano nel gruppo 1 ed il premio è calcolato in misura dei costi effettivi sostenuti.

I costi relativi alle attività dirette al miglioramento delle competenze professionali ed alla formazione in materia di sicurezza di cui alla lett. e) e che rientrano nell'ambito di corsi di formazione gestiti da enti accreditati, rientrano nel gruppo 1 ed il premio è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario.

Misura 1.5 Aiuti in materia di compensazione socioeconomica

Sarà data priorità alle iniziative di cui al par. 1, lettere a), b) ed e) ed alle iniziative di cui al par. 2 dell' art.27 del Reg. (CE) 1198/06.

I criteri per l'ammissibilità sono adottati in seno alla Cabina di Regia di cui al successivo Cap. 8 in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore. Specifiche inerenti l'attuazione sono contenute nella Nota metodologica approvata in Comitato di Sorveglianza.

Intensità dell'aiuto:

Gruppo 1 dell'allegato II del Regolamento FEP

Metodo di calcolo:

Relativamente alle iniziative di diversificazione di cui alla lett. a), che non implicano la cancellazione dei pescatori dal registro dei pescatori marittimi, è prevista una compensazione che deve garantire la partecipazione finanziaria del beneficiario di almeno il 10% dell'investimento ammesso in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.

In base ai costi approvati la compensazione potrà essere corrisposta in misura del 60% dell'investimento, nel limite massimo di 60.000 euro per singolo beneficiario, articolata secondo lo schema di cui alla Nota metodologica.

Relativamente alle iniziative di aggiornamento delle competenze professionali, lett. b), in particolare dei giovani pescatori, il contributo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario.

Relativamente alle iniziative relative ai regimi di riconversione che potranno essere adottati, di cui alla lett. c), che implicano la cancellazione dei pescatori dal registro dei pescatori marittimi per un periodo non inferiore a 5 anni, è prevista una compensazione di 40.000 euro per singolo beneficiario. Tale importo potrà essere modulato solo in diminuzione dagli Organismi Intermedi in base alle loro specifiche necessità finanziarie.

Il premio sarà corrisposto in un'unica soluzione, previa dimostrazione della cancellazione del beneficiario dal registro dei pescatori marittimi. I beneficiari di questa azione potranno riprendere l'attività di pesca trascorsi 5 anni dall'abbandono della professione, previa restituzione dell'intero premio percepito ed in seguito alla cancellazione del divieto di pesca apposto sul libretto di navigazione.

La compensazione una tantum di cui all'Art.27 lettera e) ai pescatori, non proprietari dell'imbarcazione oggetto di arresto definitivo, è corrisposta per un massimo di 12 mensilità ed è calcolata prendendo come riferimento i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il premio, previa dimostrazione della sospensione dell'attività di pesca, è corrisposto *pro rata temporis* in funzione del periodo di inattività.

Qualora il pescatore riprenda la sua attività professionale prima che sia passato un anno dalla data di ricevimento della compensazione *una tantum*, quest'ultima dovrà essere rimborsata *pro rata temporis*.

Relativamente alle iniziative di cui al paragrafo 2 sarà assegnato un premio nel limite massimo del 15% del costo di acquisto della proprietà e fino a 50.000 euro.

Al fine di evitare speculazioni verrà assegnato un tetto massimo (congruo valore di mercato) al costo da prendere come riferimento per il calcolo del contributo, utilizzando il metodo di calcolo indicato nell'Allegato alla Nota Metodologica sull'Art. 27.

6.2.1.4 Informazioni sulle distinzioni rispetto ad attività analoghe finanziate da altri fondi strutturali e provvedimenti per garantire la complementarietà con tali fondi e altri strumenti finanziari esistenti

Tutti gli aiuti previsti dall'asse I sono di competenza esclusiva del FEP. Nessun altro fondo strutturale può finanziare le operazioni coperte dall'asse prioritario I del FEP, né altri interventi relativi a imbarcazioni da pesca.

Unica eccezione è rappresentata dalla misura di cui all'art.27, par. 1, lett. b) relativa alle iniziative di aggiornamento delle competenze professionali, considerata la possibilità di intervento del FSE.

Per quanto riguarda le attività di aggiornamento professionale il FEP può finanziare attività formative limitatamente allo specifico campo di attività. A sua volta il FSE potrà intervenire in attività di aggiornamento professionale ed educativo per i lavoratori della pesca interessati a qualifiche aggiuntive a quelle strettamente inerenti la loro specializzazione (ad esempio, studio delle lingue, contabilità, informatica,...), o interessati a qualifiche generiche o che hanno deciso di riconvertirsi ad altre attività lavorative.

6.2.2 Asse Prioritario 2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

6.2.2.1. I principali obiettivi dell'asse prioritario

Tale Asse rimanda esplicitamente alle esigenze di recupero e rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di sviluppo strutturale dell'economia territoriale. La strategia, dunque, non può che essere centrata, da un lato sulla valorizzazione delle opportunità fornite dalla accentuata dinamicità del sistema di imprese e dal tessuto di conoscenze di cui queste sono portatrici, dall'altro dallo sfruttamento delle innovazioni caratterizzate da un forte arricchimento in termini di qualità e sostenibilità, che sono alla base dell'agro-alimentare e delle politiche ambientali italiane. Tale approccio domanda un approccio sistemico che tenga conto dei vari fattori che compongono politiche economiche ed ambientali integrate. In particolare, il miglioramento della qualità e rintracciabilità dei prodotti, la certificazione dei processi produttivi, il rispetto del benessere animale e dell'ambiente, costituiscono priorità di intervento relativamente alle iniziative di cui a questo asse.

Gli obiettivi che con tale strategia si intendono soddisfare possono essere sintetizzati in:

- diversificazione ed aumento della produzione interna in modo da contrastare il progressivo livello di dipendenza alimentare del Paese, così come evidenziato nel PSN;
- miglioramento della qualità dei prodotti in termini ambientali, di sicurezza alimentare e commerciale, anche attraverso l'applicazione delle procedure per la certificazione ambientale e la registrazione EMAS;
- promuovere nuovi sbocchi di mercato;
- favorire il consolidamento e lo sviluppo delle micro e piccole imprese.

Per quanto riguarda il comparto dell'acquacoltura saranno finanziate le misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (art.29), misure idro-ambientali (art.30), misure sanitarie (art.31) e misure veterinarie (art. 32).

Per quanto riguarda gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, l'obiettivo perseguito sarà quello di puntare soprattutto al consolidamento delle esperienze di successo, alla valorizzazione della produzione al consumo e al soddisfacimento degli aspetti connessi con la sicurezza alimentare, la qualità della produzione e la sostenibilità ambientale delle imprese coinvolte (art. 19 del Regolamento FEP, lettere b) ed e)).

Con riferimento alla diversificazione delle produzioni, va riconosciuto che il comparto dell'acquacoltura ha tratto grandi vantaggi economici dall'introduzione di specie esotiche e dalla traslocazione di specie localmente assenti (ad esempio la trota iridea, la vongola filippina, l'ostrica giapponese). Con l'obiettivo di ottimizzare ed incrementare le produzioni nazionali, è opportuno considerare i benefici derivanti da tali pratiche, ma al contempo porre in essere tutte quelle misure indicate nel recente Reg. (CE) 708/2007 del Consiglio, per evitare alterazioni degli ecosistemi e interazioni biologiche negative con le popolazioni autoctone, limitando la diffusione di specie invasive associate ed impatti sugli habitat naturali.

Così come individuato nel Piano Strategico Nazionale, le iniziative dirette al sostegno degli investimenti per la creazione di impianti di maricoltura in ambiente marino potranno realizzarsi anche in una logica di integrazione di reddito e/o di riconversione degli addetti della pesca attraverso specifici investimenti a titolo dell'art.29 del Regolamento FEP.

Ciò significa che saranno favoriti i processi di rafforzamento della competitività, attraverso investimenti, da parte delle micro, piccole e medie imprese, in grado di agevolare anche l'integrazione produttiva verticale ed orizzontale a partire dall'attività di riproduzione, eventuale

cattura,allevamento.

Per quanto riguarda la possibilità di creare capacità di produzione eccedentarie, considerato che il mercato nazionale di prodotti ittici è fortemente dipendente dalle importazioni essendo presente un fortissimo eccesso di domanda rispetto all'offerta interna, non si ritiene che un aumento dei livelli produttivi potrà comportare un rischio di sovrapproduzione. Le attività di acquacoltura, inoltre, in nessun caso potranno incidere sulla politica di conservazione delle risorse di pesca.

Non va poi trascurata l'esigenza di una integrazione di filiera acquacoltura e pesca allo scopo di migliorare l'uso di sottoprodotti e degli scarti (art.35, comma 1, lett.e).

In linea con il PSN, il Programma operativo ha l'obiettivo di integrare le politiche settoriali della pesca e dell'acquacoltura con quelle per la gestione sostenibile delle acque. La direttiva comunitaria sulle acque (UE 2000/60), recentemente recepita con il D Lgs. 152/2006, ha avviato un complesso processo di riorganizzazione degli strumenti e delle politiche per la tutela e la gestione delle risorse idriche, con l'obiettivo di prevenire il deterioramento dello stato ecologico e chimico di tutti i corpi d'acqua superficiali e di raggiungere lo stato di qualità 'buono' delle acque superficiali entro i prossimi 15 anni.

Gli interventi del P.O. per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (art. 29 del Regolamento FEP), dovranno, quindi, assicurare che i progetti relativi alle infrastrutture, per lo sviluppo di nuove attività e l'ammodernamento di impianti esistenti d'acquacoltura, siano sottoposti ad un'opportuna valutazione d'impatto ambientale, ove previsto, per valutare i rischi connessi e, laddove richiesto, siano coerenti con la pianificazione dei Piani di gestione dei bacini idrografici.

Ciò risulta particolarmente rilevante nel caso di attività di acquacoltura che insistano in corpi idrici assegnati a categorie di rischio elevato, secondo quanto disposto nello specifico regolamento del D.Lgs. 152/2006 (parte C) relativamente alle pressioni e agli impatti e, in relazione ai risultati del monitoraggio dei corpi idrici condotti dalle Regioni.

Strategica è l'individuazione, di concerto con il MATTM, dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, previsto dall'art 111 del D.Lgs. 152/2006. I regolamenti che ne deriveranno, fermo restando il riconoscimento del ruolo strategico che lo sviluppo dell'acquacoltura riveste nell'ambito dell'economia ittica nazionale, dovranno essere condivisi con le Regioni al fine di definire e applicare protocolli omogenei di monitoraggio in fase di siting e dopo la realizzazione di nuovi impianti e di ridurre i potenziali impatti da attività di acquacoltura, in particolare in aree di elevata valenza ecologica (Natura 2000) e nei corpi idrici a rischio (Direttiva 2000/60).

In tale contesto sarà assicurata particolare attenzione, nell'ambito delle azioni di partenariato con le Regioni e con il MATTM e le categorie interessate, al processo di valutazione delle pressioni esercitate dalle attività d'acquacoltura nei corpi idrici anche con l'obiettivo di individuare aree dedicate all'acquacoltura, sulla base della capacità portante dell'ambiente nei siti prescelti e delle pressioni esercitate in relazione al sistema d'allevamento. Queste attività potranno essere supportate attraverso l'individuazione delle misure, delle azioni e delle esigenze emerse dai risultati delle analisi ambientali di monitoraggio condotte nel contesto del D.Lgs. 152/2006.

Tali iniziative, di competenza regionale, finalizzate alla individuazione di aree destinate all'acquacoltura, dovranno essere realizzate previa valutazione della loro compatibilità anche riguardo ai contenuti dalla Direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992, in relazione alla presenza di siti di interesse comunitario e di specie meritevoli di specifiche misure di protezione.

Sarà assicurata, pertanto, particolare attenzione alle iniziative di competenza regionale finalizzate alla individuazione di aree destinate all'acquacoltura. Tale processo di individuazione da parte delle

Regioni delle aree destinate all'acquacoltura faciliterà l'identificazione di siti opportuni. Con riferimento alle relazioni pesca-ambiente, in particolare per quanto riguarda la ricostituzione e lo sviluppo delle zone costiere lagunari, in considerazione dell'entrata in vigore della Direttiva 2000/60/CE e del conseguente programma nazionale di monitoraggio delle acque marino costiere, occorrerà che i nuovi siti, rispettino le direttive in vigore in ciascun distretto idrografico e i vincoli posti dai piani di gestione predisposti a livello di distretti idrografici.

Il coordinamento con le Regioni costiere, che dispongono del sistema demaniale regionale di lagune, potrà essere, inoltre, finalizzato alla restituzione di parte di tali ambienti alla vocazione originaria di *nursery* per alcune specie di pregio della fascia costiera e per specie minacciate come *l'Anguilla anguilla*.

L'obiettivo, in questo caso, consiste nell'attuazione di un modello che, a partire da questi ecosistemi sensibili, sia in grado di promuovere produzioni ittiche sostenibili e certificabili, tramite l'applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo sull'ambiente. Ciò anche in coerenza con gli sforzi fatti in molte Regioni per valorizzare la reale specificità ambientale, socio-culturale ed economica, in cui è possibile integrare turismo e produzioni primarie che in qualche modo incidono sulla gestione ambientale e sul paesaggio. Gli investimenti contribuiranno in questo senso a sostenere le tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente.

Analoga strategia sarà stimolata, nell'azione di partenariato con le regioni, affinché le stesse potenzino le politiche già attuate per la pesca su base colturale (avannotterie locali) delle produzioni ittiche lacustri e di acqua dolce, esaltando l'uso di specie autoctone, promuovendone i consumi di nicchia, integrati con il turismo e modelli di promozione integrata delle produzioni territoriali.

In particolare, le attività per le quali è previsto un sostegno finanziario riguardano sia la costruzione di nuovi impianti che gli ammodernamenti ed il potenziamento di quelli in attività.

In linea con la strategia di tutela delle specie tonno rosso ed anguilla di cui ai piani di recupero adottati dal Consiglio europeo, non saranno assegnati contributi per impianti relativi all'anguilla. Nel caso del tonno rosso è consentita la realizzazione di nuove gabbie di ingrasso, limitatamente ai proprietari di navi in possesso di quote per la pesca del tonno. La capacità di tali impianti non potrà superare la quota di cui il beneficiario è in possesso.

Nel quadro delle iniziative dirette a sostenere la qualità complessiva della filiera acquacoltura, particolare attenzione sarà riposta verso azioni dirette all'applicazione di tecniche e metodiche che riducano l'impatto negativo, ovvero accentuino gli effetti positivi sull'ambiente rispetto alle normali pratiche di acquacoltura. Allo scopo, poi, di accentuare gli effetti positivi sull'ambiente degli impianti di acquacoltura, saranno previsti investimenti volti migliorare il benessere animale e l'ecocompatibilità delle produzioni di acquacoltura.

Interventi di natura idro-ambientale in grado di favorire il miglioramento delle condizioni ambientali di contesto in cui, fra l'altro intervengono attività di natura produttiva dovranno essere considerati strategici sia nelle acque continentali che nella fascia costiera e negli ambienti di transizione. Tali interventi, di tipo ambientale infrastrutturale, non sono legati direttamente ad attività produttive e trovano soluzione nel quadro della complementarietà con altri Fondi strutturali, in particolare con il FEASR e FERS. In tal senso, priorità sarà assicurata agli investimenti che prevedono ammodernamenti degli impianti esistenti ai fini del contenimento degli impatti ambientali ed, inoltre, verranno erogati indennità compensative al fine di attuare misure tese a tutelare e a migliorare l'ambiente e a preservare la natura (art. 30). Per quanto riguarda l'acquacoltura sostenibile compatibile, gli aiuti saranno concessi nel rispetto dei vincoli imposti dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, con la finalità di tenere in dovuta considerazione le restrizioni o i requisiti relativi a zone Natura 2000.

Per quanto riguarda le misure sanitarie, sono previste compensazioni per le riduzioni di reddito a seguito di contaminazione di molluschi nei limiti previsti all'art. 31 del regolamento.

Le misure veterinarie saranno concesse per l'attuazione di piani di eradicazione di malattie dell'acquacoltura secondo le disposizioni della Direttiva 90/424/CEE. Nel caso in cui, a norma

dell'art. 24 della Decisione 90/424/CEE, la Commissione non approva le misure di controllo o il programma di eradicazione, il contributo impegnato è immediatamente riversato sul bilancio del programma operativo. Il contributo di cui all'art. 32 del Regolamento FEP non copre le attività di sorveglianza volte a dimostrare l'indennità da una malattia per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né costi fissi, quali ad esempio i costi dei servizi veterinari ufficiali.

La Direttiva 2000/60/CE offre l'opportunità di ridefinire una pianificazione delle risorse idriche sulla base di Piani di gestione di bacino idrografico. Una politica efficace e di qualità volta a ridurre le pressioni e gli impatti sui corpi idrici, a garantire al contempo la conservazione degli habitat naturali e la diversità biologica nell'ambiente marino, a proteggere gli ecosistemi costieri (Direttiva Habitat) nonché l'uso sostenibile delle risorse naturali nei loro mari (FEP), dipende da un'ampia disponibilità di conoscenze scientifiche, dalla loro diffusione e utilizzo. Sulla base dei dati scientifici si potrà migliorare la situazione conoscitiva e giustificare le misure ritenute necessarie ed economicamente efficienti, attraverso un processo di trasparenza e di condivisione con il pubblico e gli attori coinvolti a diverso titolo.

Relativamente alla pesca nelle acque interne, che rivestono in alcuni casi un ruolo importante nelle politiche regionali, si procederà al recupero ed allo sviluppo delle tecniche di pesca, così come delle consolidate tradizioni di consumo che occorrerà tutelare. In questo senso, un'azione di modernizzazione della struttura produttiva sarà possibile mediante strumenti innovativi identificati a livello regionale con il ruolo attivo del mondo della pesca e delle comunità locali. Le attività per le quali è previsto un intervento finanziario consistono prevalentemente nella costruzione e ammodernamento delle attrezzature per la pesca in acque interne e negli ambienti lagunari e lacustri, in particolare allo scopo di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, e ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente, senza trascurare gli interventi volti a migliorare l'impatto sull'ambiente stesso. In particolare, sarà prestata attenzione al ripristino dei fondi sabbiosi delle aree produttive e destinate alla crescita dei molluschi bivalvi. Ciò anche attraverso un'azione di monitoraggio della produttività delle aree di nursery in rapporto al prelievo compatibile di novellame da destinare alle aree produttive.

Gli investimenti relativi alla flotta peschereccia sono limitati ai soli pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

Per quanto attiene alle attività di commercializzazione e trasformazione sarà data priorità ad investimenti, sia strutturali che di servizi, relativamente a produzioni di nicchia e di allevamento.

In particolare, potranno essere erogati contributi per l'adeguamento e la costruzione ex novo di impianti nonché operazioni volte a promuovere l'equilibrio di genere (art. 19 del Regolamento, lettere d) ed i)), il miglioramento della qualità dei prodotti trasformati grazie alla diffusione di tecniche innovative che assicurino standard qualitativi elevati, in grado, quindi, di utilizzare materie prime massive la cui consistenza non sia da ritenersi a rischio, in modo da rispondere ai bisogni del consumatore riguardo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di qualità (art. 19 del Regolamento, lettera g).

Ciò implica, evidentemente, che i progetti di trasformazione delle conserve ittiche ad elevato impiego di manodopera e che utilizzano risorse prodotte dall'industria della pesca nazionale, che siano momenti di un processo di integrazione verticale a partire dall'attività produttiva in mare o dell'acquacoltura, risulteranno prioritari nel quadro della strategia di miglioramento della competitività del settore.

6.2.2.2. Obiettivi quantificati utilizzando gli indicatori di risultato

Indicatore	Situazione attuale al 31/12/2006(*)	Risultati attesi	Var. %
2.1. Quantità prodotte (tonn) in:			
a) acquacoltura	180.929	186.357	3%
b) pesca acque interne	3.822	4.013	5%
2.2. Percentuale di progetti a basso impatto ambientale (riduzione di effluenti) sul tot. dei progetti dell'intero asse	n.d.	25%	25%
2.3. Valore della produzione (000 €)			
a) acquacoltura	477.275	501.139	5%
b) Trasformazione (000 €)	755	906.000	20%
c) pesca acque interne	9.054	10.865	20%
2.4. Pesca acque interne: pescherecci ammodernati (numero)	2.267	2.493	10%
2.5. Commercializzazione: ammodernamento imprese esistenti (n.)	Mercati ittici: 72	80	10%

* L'anno di riferimento per la situazione di partenza è per tutti gli indicatori il 2006, con la sola esclusione dell'indicatore 3 (trasformazione) che si riferisce al 2003 e 5 (commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici) che si riferisce al 2001.

Unità di misura: indicatore 1: tonnellate, indicatore 2: percentuale, indicatore 3: migliaia di euro, indicatore 4: numero, indicatore 5: unità.

Fonte: per l'acquacoltura Programma Raccolta dati, per la trasformazione ANCIT, per la pesca nelle acque interne ISTAT, per la commercializzazione Censimento dell'Industria e dei servizi, ISTAT.

6.2.2.3 Informazioni specifiche per singola misura dell'asse prioritario 2

Misura 2.1

Sottomisura 1: Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Aiuti pubblici:

Tra i criteri di selezione definiti in Comitato di Sorveglianza, rientrano i seguenti:

a) priorità verrà assegnata alle microimprese e piccole imprese in base ai requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) previsione dell'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducano l'impatto negativo o accentuino gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche in materia di contabilità ambientale e delle norme in materia di certificazione ambientale, di tracciabilità e di ecolabelling;

c) integrazione verticale ed orizzontale delle attività di allevamento a partire dalle strutture produttive della pesca

La dimensione dell'impresa (micro e piccole imprese) sarà un criterio determinante nel caso in cui le risorse FEP risulteranno insufficienti verso la fine del programma

Intensità dell'aiuto: Gruppo 4 dell'Allegato II al Reg. (CE) 1198/06

Metodo di calcolo: Il contributo è calcolato sulla base dei costi ammissibili approvati e giudicati congrui.

Sottomisura 2: misure idro-ambientali

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Aiuti pubblici:

I criteri di selezione assumeranno il seguente rilievo prioritario:

a) esistenza dei requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativo alle micro, piccole e medie imprese;

b) impianti soggetti a specifici vincoli in quanto inseriti in aree SIC o ZPS e acquacoltura biologica, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE in materia di contabilità ambientale e delle norme in materia di certificazione ambientale, di tracciabilità e di ecolabelling.

Intensità di aiuto: Gruppo 1 della tabella di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1198/06

Metodo di calcolo: Le indennità compensative saranno calcolate sulla base dei criteri di cui alle lettere b) e d) del paragrafo 4, art.30.

Sottomisura 3: misure sanitarie

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro,

Intensità di aiuto: Gruppo 1 della tabella di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1198/06.

Metodo di calcolo: Le indennità compensative saranno calcolate sulla base della perdita di reddito subita a causa della sospensione della raccolta.

Sottomisura 4: misure veterinarie

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Intensità di aiuto: Gruppo 1 della tabella di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1198/06.

Metodo di calcolo: Il contributo è calcolato sulla base dei costi approvati e giudicati congrui.

Misura 2.2 Pesca nelle acque interne

Beneficiari: operatori del settore singoli o associati, associazioni nazionali di categoria/centrali cooperative, enti pubblici.

Quanto alla pesca nelle acque interne, limitatamente agli ambienti lagunari, potranno essere concessi contributi per gli investimenti finanziati a norma dell'art.33 del regolamento, previa relazione tecnico-scientifica prodotta dall'autorità competente, che attesti la sostenibilità ambientale e l'equilibrio fra la dimensione della flotta e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.

Le imbarcazioni che esercitano la pesca in aree lagunari del demanio marittimo e fruiscono di aiuti ai sensi dell'art. 33 sono iscritte presso gli uffici della motorizzazione civile, o presso gli Ispettorati di porto, o presso l'A.R.N.I. e come tali non sono autorizzate alla pesca in aree costiere marine, né possono richiedere una estensione della licenza in tal senso. Le imbarcazioni che operano in acque interne, fiumi e laghi, non sono autorizzate all'esercizio della pesca in acque marine.

I criteri di assegnazione dei contributi previsti dai bandi di gara dovranno confermare esplicitamente che le navi che fruiscono dell'aiuto di cui all'art.33 continueranno ad operare nelle acque interne.

Intensità di aiuto:

Gruppo 1 nel caso di intervento pubblico per l'adeguamento infrastrutturale delle acque interne e per gli investimenti realizzati dagli enti pubblici di cui all'art.33, paragrafo 2, in materia di riduzione dell'impatto negativo della pesca sull'ambiente.

Gruppo 2 nel caso di pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati e che pescano in acque interne (stessa intensità di aiuto prevista per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera menzionati all'art.26 del Reg.(CE) 1198/06).

Gruppo 4 nel caso di Enti e organismi diversi da quelli pubblici.

Gruppo 2 della tabella di cui all' allegato II del Reg.(CE) 1198/06 nel caso di investimenti a bordo delle navi.

Metodo di calcolo:

Premio per la destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca: si estende il criterio di calcolo già riportato per gli aiuti pubblici di cui all'art.23, par.1, lettera b) del Reg (CE) 1198/06, che prevede di utilizzare la tabella I dell'allegato IV del Reg. (CE) 2792/99 e successive modifiche, in modo che il premio corrisposto rappresenti il 50% del valore calcolato, in considerazione del valore residuo dell'imbarcazione destinata a finalità diverse dalla pesca.

Misura 2.3 Trasformazione e commercializzazione

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese singole ed associate come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Aiuti pubblici:

I criteri di selezione assumeranno il seguente rilievo prioritario:

a) priorità verrà assegnata alle microimprese e piccole imprese in base ai requisiti di cui alla

raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE in materia di contabilità ambientale e delle norme in materia di certificazione ambientale, di tracciabilità e di ecolabelling;

c) integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nella attività di trasformazione e commercializzazione.

La dimensione dell'impresa (micro e piccole imprese) sarà un criterio determinante nel caso in cui le risorse FEP risulteranno insufficienti verso la fine del programma.

Intensità dell'aiuto: Gruppo 4 dell'Allegato II al Reg. (CE) 1198/06

Metodo di calcolo: Il contributo è calcolato sulla base dei costi ammissibili approvati e giudicati congrui.

6.2.2.4 Informazioni sulle distinzioni rispetto ad attività analoghe finanziate da altri fondi strutturali e provvedimenti per garantire la complementarietà con tali fondi e altri strumenti finanziari esistenti

Sia il FESR che il FEASR e il FEP possono intervenire per promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, ma gli investimenti produttivi in favore dell'acquacoltura sono di esclusiva pertinenza del FEP.

Quanto agli interventi di natura idro-ambientale (art. 30, comma 2, lett. a)), sia il FEASR sia il FEP possono finanziare interventi di miglioramento degli ambienti lacustri; le misure idro-ambientali finanziate dal FEP saranno limitate alle acque delle porzioni di bacini idrici in cui si pratica l'acquacoltura e alle aziende che derivano in maniera prevalente il proprio reddito dall'acquacoltura.

Per quanto riguarda le misure di cui all'art. 30, comma 2, lettera d) (specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000), nel caso in cui si tratti di interventi di tipo ambientale infrastrutturale, e non legati direttamente ad attività produttive, una fonte di supporto potrà derivare dal FESR. In tale contesto sarà assicurata particolare attenzione alle iniziative di competenza regionale finalizzate alla individuazione di aree destinate all'acquacoltura.

Per le azioni di recupero di aree e bacini da destinare all'acquacoltura estensiva potranno essere attivate azioni complementari con il FESR, per la parte relativa al recupero ambientale, e con il FEP per le azioni relative a investimenti produttivi.

Quanto agli investimenti produttivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del FEP è circoscritta alle micro, piccole e medio imprese, come previsto dall'art. 35 del Regolamento FEP. Il FESR potrà intervenire per le imprese di maggiore dimensione.

Per quanto riguarda le attività di aggiornamento professionale e di apprendimento permanente di cui all'art.28, paragrafo 3, per gli addetti all'acquacoltura, e all'art.34, paragrafo 3, per gli addetti al settore della trasformazione e della commercializzazione, il FEP può finanziare attività formative limitatamente allo specifico campo di attività. A sua volta il FSE potrà intervenire in attività di aggiornamento professionale ed educativo per i lavoratori della pesca interessati a qualifiche aggiuntive a quelle strettamente inerenti la loro specializzazione (ad esempio, formazione linguistica, contabilità, informatica,...), o che necessitano di competenze generali o che hanno deciso di riconvertirsi ad altre attività lavorative.

6.2.3 Asse prioritario 3 – Misure di interesse comune

6.2.3.1. I principali obiettivi dell'asse prioritario

In funzione delle priorità stabilite, l'Asse 3 sarà finalizzato a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP tramite il finanziamento di misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private. In particolare, l'Asse 3 si pone i seguenti obiettivi:

1. Favorire un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di pesca e miglioramento dell'ambiente acquatico;
2. Migliorare l'efficienza delle strutture adibite all'attività di pesca;
3. Favorire la sperimentazione nel settore della pesca;
4. Valorizzare la produzione interna, sia di cattura che di allevamento.

Le misure di interesse comune risultano particolarmente efficaci ai fini del perseguimento della politica comune della pesca e degli obiettivi definiti dalle tre linee strategiche di cui si è detto in precedenza. L'ambito dell'intervento consentito dal terzo Asse riguarda:

- a) azioni collettive;
- b) misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;
- c) porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca;
- d) sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali;
- e) progetti pilota;
- f) modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire attraverso l'attivazione di questo Asse devono risultare coerenti con le tre linee strategiche individuate: esigenze di conservazione delle risorse, riduzione del relativo impatto socio economico, rafforzamento della competitività del settore. Ciò implica, evidentemente, la necessità di individuare quelle azioni che risultano convergenti ai fini di un efficace perseguimento degli obiettivi globali prima definiti ed a queste assegnare priorità in sede di attuazione del Programma Operativo.

In particolare, concorrono alle esigenze di conservazione delle risorse le azioni previste nell'ambito delle misure di cui alle lettere a) ed e) precedenti.

Le misure di interesse comune devono avere una portata più ampia rispetto alle misure normalmente utilizzate dalle imprese private e devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP. Si possono definire di interesse comune quelle misure che vengono realizzate nell'interesse di un gruppo di beneficiari o del pubblico in generale e non nell'interesse di singoli operatori.

Alcune tipologie di intervento, attuabili sull'Asse 3, possono essere simili a misure degli Assi 1 e 2: in questi casi le misure d'interesse comune non possono essere utilizzate per eludere i vincoli di ammissibilità previsti dai suddetti assi.

Per le misure d'interesse comune l'intensità dell'aiuto è stabilita specificatamente per ogni tipologia d'intervento ed il sostegno è concesso solo se lo stesso intervento possiede il requisito dell'interesse comune, come sopra definito.

Relativamente alle **Azioni collettive** (art.37) assumono priorità i progetti che:

- i) contribuiscono in modo sostenibile ad una migliore gestione e conservazione delle risorse, (lett.a),
- ii) sviluppare, ristrutturare o migliorare siti acquicoli (lett.g), laddove non si tratti di investimenti finanziabili a titolo degli artt. 29 e 30;

- iii) investimenti in attrezzature e infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti (lettera h) laddove non si tratti di investimenti finanziabili a titolo degli artt. 29 e 30;
- iv) promuovono il partenariato fra scienziati e operatori del settore (lett. j);
- v)) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera (lett. l);
- vi) contribuiscono al miglioramento ed al controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali competenti (lett. m);
- vii) istituiscono organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg.(CE) 104/2000 o che provvedono alla loro ristrutturazione e attuazione di Piani di miglioramento della qualità, lett.n).

Al fine di migliorare l'efficienza dell'azione pubblica in materia di conservazione delle risorse sarà data priorità alla realizzazione delle iniziative previste alle lettere a) e b) dell'art.37 anche in esecuzione dei piani locali di gestione elaborati ai sensi della lettera m). I progetti saranno realizzati da gruppi di pescatori associati, loro consorzi ed O.P. che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrate nell'area interessata dall'iniziativa. I contenuti minimi dei piani di gestione locale contengono gli elementi di cui al paragrafo 5 dell'art.19 del Reg. (CE) 1967/06, e prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca.

Nel caso in cui tali piani prevedano l'attuazione di misure specifiche di gestione e controllo delle condizioni di accesso, quali ad esempio arresto temporaneo o definitivo, si applicano le disposizioni finanziarie previste per l'asse prioritario I, in quanto si tratta di misure finanziate esclusivamente da tale asse.

I piani di gestione locali potranno accedere a finanziamento soltanto se rispettano le disposizioni di cui al capitolo II del regolamento (CE) n.2371/2002.

In particolare, la delimitazione dell'area e l'obbligatorietà del rispetto delle regole previste dal piano rappresentano due aspetti ineludibili per perseguire con successo gli obiettivi di riduzione dello sforzo di pesca e miglioramento della competitività delle imprese di pesca. La promozione dei piani di gestione locali spetta agli Organismi Intermedi di intesa con un Istituto di Ricerca scientifica, la cui competenza scientifica sia riconosciuta, e a seguito di un processo di consultazione e condivisione con associazioni di categoria e operatori del settore. Tali Piani comprenderanno la delimitazione delle aree e la definizione delle misure tecniche e finanziarie.

Gli Organismi Intermedi provvederanno alla prima valutazione dei piani per i quali sarà richiesta l'approvazione formale da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

E' possibile finanziare all'interno della misura anche le azioni previste dall'art. 9 del Reg. (CE) 744/08.

Relativamente alle **misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatica**, sarà data priorità ai progetti finalizzati alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000, inerenti alle attività di pesca e alla costruzione e installazione di elementi stabili e durevoli idonei a creare barriere artificiali destinate a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche. Inoltre, potranno essere finanziate le misure che prevedono l'attuazione di "piani anguille".

Per quanto riguarda **i porti, i luoghi di pesca e i ripari di pesca**, è da considerare l'inefficienza delle infrastrutture portuali che caratterizza i numerosi luoghi di sbarco presenti lungo le coste italiane. Pur favorendo la ristrutturazione dei porti pescherecci, verrà garantita priorità a tutte le iniziative tese a migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti quali la fornitura di carburante, acqua, elettricità o il rimessaggio dei pescherecci e più in generale strutture e servizi a terra che hanno un diretto impatto sui costi di gestione dell'attività di pesca e che determinano un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro.

Lo sviluppo del settore ittico e della sua competitività, poggia su due priorità strategiche distinte: da

un lato il recupero degli stock ittici perseguibile mediante l'introduzione di piani di adeguamento dello sforzo di pesca e piani di gestione, dall'altro, mediante iniziative dirette alla valorizzazione e promozione delle produzioni interne. In particolare, le misure relative allo sviluppo di nuovi **mercati e campagne rivolte ai consumatori** saranno indirizzate alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali e transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art.40, par.3, lett.a). L'efficacia dell'azione promozionale dipende dalla concentrazione dello sforzo organizzativo e di comunicazione. Per tale motivo, l'attuazione della misura prevede l'adozione di un programma di intervento centrale, di largo respiro, e l'attivazione di iniziative locali la cui importanza può essere rilevante se inserita in particolari contesti strategici. E' previsto, inoltre, il finanziamento dei costi relativi alla partecipazione alle fiere.

Ai sensi dell'Art. 40 le iniziative non devono comunque essere orientate verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o a Paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

Relativamente alle **azioni pilota** (art.41,) va sottolineato che si tratta di iniziative sperimentali che rientrano, prevalentemente, nell'ambito della strategia di tutela e conservazione delle risorse. In tal senso esse contribuiscono coerentemente al perseguimento di tali esigenze attraverso il coinvolgimento diretto e la responsabilizzazione degli operatori nella gestione delle risorse ittiche. I progetti pilota, selezionati a seguito di bando e/o bando di gara sono realizzati da operatori economici in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico riconosciuto e di comprovata esperienza. L'efficacia di tali azioni dipende dal livello di integrazione fra la comunità scientifica con le organizzazioni dei pescatori e dalla rappresentatività degli organismi competenti individuati in sede di attuazione dei progetti. Un ruolo di particolare importanza, ai fini del perseguimento degli obiettivi globali, viene assegnato agli attori del settore ed agli organismi competenti, consorzi per la gestione della pesca ed organizzazioni di produttori, che potranno beneficiare dei contributi previsti per l'attuazione delle iniziative con particolare riferimento a quelle indicate al punto 2 dell'art.41.

Tra le iniziative che contribuiscono alla tutela e ricostituzione delle risorse assumono priorità i progetti di cui alla lettera b) diretti a "consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale", con il supporto di un adeguato monitoraggio dei risultati conseguiti tramite istituti di ricerca.

In ogni caso, i progetti devono prevedere un adeguato monitoraggio conseguiti tramite istituti di ricerca che assumeranno anche la responsabilità della produzione delle relazioni tecniche relativamente ai risultati del progetto..

E' possibile finanziare all'interno della misura anche le azioni previste dall'art. 10 del Reg. (CE) 744/08.

Il Programma operativo prevede, inoltre, interventi di modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività. Tale iniziativa è diretta a rafforzare la dotazione strutturale degli enti di ricerca e di formazione, pubblici e semipubblici. Relativamente all'Asse 3, occorre, comunque, rilevare che, in generale, nel precedente periodo di programmazione tale Asse è stato caratterizzato da un elevato numero di progetti e da una scarsa concentrazione delle risorse finanziarie. In tal modo, seppure è stato possibile soddisfare l'obiettivo di coesione sociale e favorire l'inclusione di un elevato numero di soggetti beneficiari, per gli stessi motivi è stata rallentata l'azione di sviluppo della competitività e tutela delle risorse ittiche, frammentazione che ha indubbiamente ridotto l'efficacia della spesa., Relativamente al periodo di programmazione 2007/2013, sarà avviata una politica di riduzione degli interventi in favore di un incremento della scala dimensionale dei singoli progetti.

6.2.3.2. Obiettivi quantificati utilizzando gli indicatori di risultato

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Risultati attesi	Variazioni
3.1 N. Azioni collettive	335	470	+135
3.2 Numero di O.P.	34	40	+6
3.3 Numero piani di gestione locali	0	20	+20
3.4 N. installazioni elementi fissi	33	43	+10
3.5 N. progetti per porti ed approdi da pesca che hanno migliorato i servizi ai pescatori	134	234	+100
3.6 N. progetti miglioramento servizi portuali	n.d.	100	+100
3.7 N. progetti sviluppo mercati	161	261	+100
3.8 Progetti pilota	139	189	+50

6.2.3.3 Informazioni specifiche per singola misura dell'asse prioritario 3

Beneficiari per le misure dell'asse 3: micro, piccole e medie imprese singole ed associate, associazioni nazionali e regionali di categoria, associazioni ambientaliste, organismi pubblici, organizzazioni che agiscono per conto degli operatori, altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro.

Misura 3.1: Azioni collettive

Specifiche inerenti l'attuazione sono contenute nella Nota metodologica approvata in Comitato di Sorveglianza.

- Azioni collettive (art.37, lettere a), c), g), i), j), l), m), n), k))

Intensità di aiuto: le azioni di cui all'art. 37, lettere a), g), i), j), l), m), n), k) sopraindicate rientrano nel gruppo 1 di cui all'Allegato II del Reg. (CE) 1198/06, così come le azioni di cui alla lettera c).

Metodo di calcolo: Il sostegno alle azioni indicate può essere corrisposto sotto forma di contributo e/o di premio in funzione delle iniziative ricomprese nel progetto approvato. Il contributo è calcolato sulla base dei costi giustificati, dettagliati previsti dal progetto e approvati. In caso di iniziative che non prevedono costi a carico del beneficiario, il premio è calcolato nella misura massima di euro 30.000 per ciascuna iniziativa progettuale ricompresa nell'azione collettiva approvata.

In particolare, l'aiuto di cui all'art 37, lettera n) del Reg.(CE) 1198/06 è calcolato nel seguente modo:

- l' aiuto di cui alla lettera a) dell'art. 15 del Reg. (CE) 498/2007 corrisponde ad un importo pari a:
 - il 60%, il 40% e il 20% delle spese di costituzione e funzionamento sostenute dall'O.P., rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare, calcolati dalla data di riconoscimento;
- il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 15 del Reg. (CE) 498/07, per le O.P. che hanno

ottenuto il riconoscimento specifico di cui al Reg.(CE) 104/2000, corrisponde ad un importo pari a :

- il 60%, il 50% e il 40% delle spese destinate dall'O.P. all'attuazione del piano di miglioramento, rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno solare calcolati dalla data del riconoscimento specifico;
- l'aiuto di cui alla lettera c) dell'art 15 del Reg. (CE) 498/2007 corrisponde all'importo delle voci di spesa calcolate alla lettera a) diminuito del 50%, calcolato dalla data della ristrutturazione.

Le spese necessarie alla costituzione dell'OP sostenute durante il periodo di programmazione sono ammissibili al finanziamento anche se antecedenti la data di riconoscimento dell'Organizzazione. Tali spese potranno essere liquidate solo dopo che sia intervenuto il riconoscimento.

- Azioni collettive (art.37 – lettere b), d), e), f), h), o))

Fra le altre azioni che trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'art.37 andrà assicurata una adeguata attenzione a quelle connesse con l'incremento della competitività delle imprese impegnate nelle produzioni di acquacoltura, in particolare le lettere e), f), h).

Intensità di aiuto: Gruppo 3 di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1198/06.

Metodo di calcolo: Il contributo è calcolato sulla base dei costi giustificati, dettagliati, previsti dal progetto e approvati.

Misura 3.2: Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (art.38)

Secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo, il finanziamento previsto per gli interventi di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) 1198/2006, può riguardare i lavori preliminari all'installazione, compresi gli studi, i componenti della barriera, l'opportuna segnalazione, il trasporto e l'assemblaggio della barriera e il monitoraggio scientifico. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), può riguardare le spese relative alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l'elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l'ammortamento e l'attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti

Intensità di aiuto: Gruppo 1 o Gruppo 3 in relazione all'interesse collettivo connesso all'intervento.

Metodo di calcolo: il contributo è calcolato sulla base dei costi giustificati, dettagliati, previsti dal progetto e approvati.

Misura 3.3: Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art.39)

Qualora l'aiuto sia concesso per investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie del prodotto sbarcato il rispetto delle pertinenti norme sarà assicurato dagli organi sanitari portuali competenti, preposti a tale controllo.

Intensità di aiuto: Gruppo 1 o Gruppo 3 in relazione all'interesse collettivo connesso all'intervento.

Metodo di calcolo: il contributo è calcolato sulla base dei costi giustificati, dettagliati, previsti dal progetto e approvati.

Misura 3.4: Sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali (art.40)

Intensità di aiuto: Le azioni ed i progetti rientrano nel gruppo 1 se realizzati da organismi pubblici o da questi designati, e che hanno per oggetto interessi collettivi. In tutti gli altri casi rientrano nel

gruppo 4.

Metodo di calcolo: il contributo e l'onere progettuale è calcolato sulla base di programmi di attività i cui costi, previsti dal progetto, sono giustificati, dettagliati e approvati dall'Autorità pubblica competente.

Misura 3.5: Progetti pilota (art.41, paragrafo 2, lettera b)

Intensità di aiuto: ai fini dell'intensità di aiuto e tenuto conto dell'interesse pubblico che caratterizza le azioni previste all'art.41, paragrafo 2, lettera b), ne consegue che esse rientrano nel gruppo 1 e sono realizzate da beneficiari che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità registrate nell'area interessata dal Piano

Metodo di calcolo: Il contributo è calcolato sulla base dei costi giustificati, dettagliati, previsti dal progetto e approvati .

Misura 3.5 Progetti pilota (art.41, paragrafo 2, lettere a),c), d))

Intensità di aiuto: Ai fini dell'intensità di aiuto e tenuto conto dell'interesse pubblico che caratterizza le azioni previste all'art.41, paragrafo 2, lettere a),c) e d) ne consegue che esse rientrano nel gruppo 1.

Metodo di calcolo: Il premio è calcolato sulla base dei costi giustificati, dettagliati, previsti dal progetto e approvati dall'Autorità competente.

3.6 Modifica dei pescherecci per destinarli ad altra attività (art.42)

Intensità di aiuto: Gruppo 1 di cui all'allegato II del Reg. (CE)1198/06.

Metodo di calcolo: Il contributo è calcolato sulla base dei costi di modifica giustificati, dettagliati, previsti dal progetto e approvati.

6.2.3.4 Informazioni sulle distinzioni rispetto ad attività analoghe finanziate da altri fondi strutturali e provvedimenti per garantire la complementarietà con tali fondi e altri strumenti finanziari esistenti

Un ambito di possibile sovrapposizione riguarda la possibilità di finanziare progetti pilota sia da parte del FESR che del FEP. In generale il FEP si farà carico di finanziare i progetti pilota previsti all'articolo 41 del Regolamento FEP, che risultano essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi elencati al comma 2 dello stesso articolo, tra cui la sperimentazione circa l'affidabilità tecnica o la validità economica di una tecnologia innovativa. In questo ambito, d'altronde, il rispetto della politica comune della pesca rappresenta un requisito indispensabile per evitare effetti negativi sulle risorse alieutiche o sul loro mercato, anche in forza delle specifiche misure FEP volte a promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore, le nuove tecnologie o metodi di produzione innovativi. Il FESR, d'altra parte, può intervenire per finanziare progetti pilota analoghi a quelli ammissibili a titolo dell'articolo 41 del Regolamento FEP a condizione di garantire che non determineranno effetti negativi sulle risorse alieutiche o sul loro mercato.

La valorizzazione e conservazione delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente e della biodiversità è un altro obiettivo degli interventi previsti dal Regolamento FEP (articolo 38). Le azioni sulla tutela, studio e monitoraggio della biodiversità, così come la tutela del paesaggio, rientrano pure nel campo di azione del FEASR nelle regioni dell'obiettivo Convergenza. D'altra parte, sono di esclusiva pertinenza del FEP gli interventi volti a preservare e migliorare la flora e la fauna acquatica nel quadro di Natura 2000, se inerenti all'attività di pesca o allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca selezionate (art. 43). Fuori da questi ambiti, gli interventi volti alla tutela della biodiversità sono sostenuti dalle risorse nazionali.

Circa gli investimenti portuali, il FEP può finanziare l'equipaggiamento/ristrutturazione di porti e punti di sbarco già esistenti e che rappresentano un interesse per i pescatori e gli acquacoltori che li utilizzano (art. 39). Le infrastrutture portuali sono di competenza esclusiva del FESR.

6.2.4 Asse prioritario 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

6.2.4.1. I principali obiettivi dell'asse prioritario

L'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca ha avuto notevoli ripercussioni sul tessuto sociale ed economico di numerose comunità di pescatori fortemente dipendenti dalla pesca. Il finanziamento di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca si inserisce in una strategia globale di sostegno che considera prioritarie le implicazioni socioeconomiche derivanti dall'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca.

In linea con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma operativo, gli aiuti concessi si articolano secondo due linee direttrici:

- attuazione di strategie di sviluppo locale a favore di tutte le zone di pesca che dimostrano la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo; la strategia di sviluppo locale si propone di contribuire ad innescare processi di sviluppo che siano duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti dalla pesca. In tale contesto, sarà data priorità alle iniziative dirette a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca;
- attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca al fine di promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche.

6.2.4.2. Obiettivi quantificati utilizzando gli indicatori di risultato

Il quadro complessivo del sistema di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto dell'Asse IV è riportato nella griglia che segue.

Indicatore	Situazione al 31/12/2006	Risultati attesi	Variazioni
4.1 Numero di Gruppi	0	32	+ 32
4.2 Territorio coperto dai gruppi (kmq)	0	40000km ²	+ 40000 km ²
4.3 Popolazione nel territorio coperto dai gruppi	0	750.000	+ 750.000
4.4 Posti di lavoro creati o mantenuti	0	1000	+ 1000
4.5 Numero di progetti di cooperazione transnazionale	0	1	+ 1
4.6 Numero di progetti di comunicazione	0	10	+ 10

6.2.4.3 Informazioni specifiche per l'attuazione dell'asse prioritario 4

Criteri e procedure per la selezione delle zone di pesca.

Le zone di pesca eleggibili per l'attuazione dell'asse prioritario 4 devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, di dimensioni inferiori al livello geografico NUTS 3 e almeno una delle seguenti caratteristiche:
- b) presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore, e/o
- c) il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%, e/o
- d) nel periodo 2000-2006, la flotta da pesca deve aver subito una riduzione di almeno il 10% in termini di GT oppure di potenza motore (kW).

Ciascun Organismo Intermedio, nell'ambito della propria autonomia, individua le zone di pesca sulla base dei criteri precedenti.

Beneficiari: Gruppi espressione equilibrata e rappresentativa dei partner pubblici e privati dei vari ambienti socioeconomici del territorio. Il partenariato deve comprendere, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci), enti pubblici (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci) e altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci).

I suddetti Gruppi devono disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Essi possono costituirsi con una forma giuridica che comporti l'assunzione di personalità giuridica ovvero come frutto di un accordo tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica, in questo caso, il gruppo sceglie un partner che funge da dirigente amministrativo.

I gruppi propongono e attuano, d'intesa con l'Organismo intermedio, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto che deve essere innovativa, complementare rispetto agli altri strumenti di intervento previsti dai fondi strutturali e coerente con le esigenze del settore pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico (art. 24 del regolamento attuativo). I progetti di cooperazione con altre zone di pesca, italiani o stranieri, potranno costituire parte integrante della strategia proposta.

I costi operativi dei gruppi non potranno superare il 10% del bilancio complessivo assegnato a ciascuna zona di pesca. Tuttavia, nel caso di gruppi costituiti ex novo e che non sono istituiti sulla base di organismi esistenti che hanno già maturato una specifica esperienza, l'Organismo intermedio competente potrà accordare una deroga a tale percentuale che potrà essere superata fino alla concorrenza del 20%.

In considerazione della novità connessa con l'attuazione di tale Asse e del particolare contesto economico e produttivo in cui la creazione dei gruppi è calata, è prevedibile che il concreto avvio delle attività previste dall'Asse 4 possa subire uno spostamento rispetto al resto del P.O..

Ne segue che i primi 6 gruppi potranno essere costituiti a partire dal 2010, mentre i restanti saranno realizzati negli anni successivi.

Le operazioni da attuare nell'ambito della strategia di sviluppo locale sono scelte dal gruppo e corrispondono alle misure di cui all'art.44, paragrafi 1 e 2 del Reg. (CE) 1198/2006. Inoltre, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 44 del Reg. FEP, la strategia di sviluppo locale dei

GAC potrà includere le misure degli Asse I, II e III del FEP, ad eccezione delle misure 1.1 “Arresto definitivo delle attività di pesca” e 1.2 “Arresto temporaneo delle attività di pesca”.

Procedure, criteri e calendario per la selezione dei gruppi

Il numero di gruppi finanziati sarà indicativamente pari a -32.

Le procedure di selezione dei gruppi prevedono le seguenti fasi:

- A. presentazione e divulgazione dell'iniziativa sul territorio, da parte dell'Organismo intermedio;
- B. pubblicazione di un avviso pubblico secondo le norme regionali di riferimento;
- C. ricezione delle domande e verifica della rispondenza con i requisiti di carattere formale e sostanziale stabiliti nell'avviso pubblico;
- D. valutazione e selezione dei gruppi, con assegnazione delle risorse.

A. Presentazione e divulgazione dell'iniziativa nel territorio

Gli Organismi Intermedi attiveranno una serie di azioni di comunicazione e informazione volte ad ottenere una diffusione capillare dei contenuti del Programma Operativo e, in particolare, dell'Asse 4. Tali azioni saranno rivolte prevalentemente a tutti i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati, che operano nel territorio e che possono a vario titolo contribuire allo sviluppo del settore ittico della regione. L'azione sarà in particolare rivolta all'individuazione dei comprensori omogenei per i quali proporre i PSL, alla definizione delle linee di sviluppo strategico, alla consultazione e concertazione territoriale.

B. Pubblicazione dell'avviso pubblico

Si procederà alla pubblicazione di uno o più avvisi pubblici contenenti linee di indirizzo per la redazione dei PSL con cui i gruppi verranno invitati a presentare un Piano che descrive la Strategia di Sviluppo Locale.

I suddetti Piani dovranno avere carattere esecutivo, cioè contenere, in maniera dettagliata, tutti i dati afferenti obiettivi, aspetti tecnici, agevolazioni finanziarie previste e modalità di attuazione delle singole azioni o interventi previsti per ciascuna misura che si intende attuare in relazione alle singole aree di intervento, al costo totale e al contributo pubblico stabiliti.

C. Ricezione delle domande e verifica della rispondenza con i requisiti di carattere formale e sostanziale

I gruppi risponderanno all'avviso di selezione presentando apposita istanza

D. Selezione dei gruppi

Responsabile della selezione dei gruppi saranno gli Organismi intermedi, che per la valutazione delle istanze, applicheranno la griglia di valutazione contenuta nell'avviso pubblicato.

Criteri di selezione e valutazione dei gruppi

La valutazione e selezione dei gruppi ammissibili verrà effettuata sulla base di una scheda di valutazione strutturata in riferimento ad almeno 4 criteri di valutazione ai quali verrà attribuito un peso in funzione degli elementi ritenuti maggiormente strategici.

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti aspetti:

a) caratteristiche del territorio

b) caratteristiche del Piano:

- il gruppo deve farsi promotore di una strategia locale di qualità, svilupparla attraverso azioni innovative, coerenti e complementari rispetto alle altre politiche di sviluppo del territorio, e sostenibili dal punto di vista ambientale. Il punteggio totale verrà calcolato prendendo in

considerazione gli aspetti di seguito indicati:

b.1) Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare con le esigenze del settore pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico e deve dimostrare la propria sostenibilità.

b.2) Rispondenza ai principi del Reg.(CE) 1198/2006 e del Regolamento attuativo (CE) 498/07 (art.24).

c) caratteristiche del partenariato locale:

La composizione sociale del gruppo deve dimostrare la capacità di aggregare i diversi interessi del territorio, ponendo particolare attenzione alle problematiche connesse alle attività ittiche.

d) modalità di gestione del Piano e dei finanziamenti.

I rapporti tra OI e GAC sono regolati formalmente sulla base di una specifica convenzione.

Attuazione del PSL

Il gruppo selezionato, in relazione al budget assegnato, individua le azioni e, ove tale competenza gli sia stata conferita, identifica i beneficiari.

L'attuazione degli interventi previsti nel PSL predisposto dai gruppi sarà svolta:

- direttamente dai gruppi;
- da soggetti pubblici e privati, singoli e associati, anche esterni ai Gruppi. In questo caso la selezione dei beneficiari avverrà tramite bandi emanati dai GAC o dagli Organismi Intermedi.
- La maggior parte delle operazioni dovrà essere condotta dal settore privato.

Modalità di gestione e controllo

Per le azioni attivate in modo diretto dai Gruppi, la gestione amministrativa e finanziaria rimane in capo all'Organismo Intermedio. Il pagamento viene erogato dall'OI al gruppo in qualità di beneficiario finale, anche sotto forma di anticipazioni, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.

Relativamente alle azioni attivate da altri beneficiari, selezionati tramite avviso pubblico emanato dai GAC o dall'OI, ogni Organismo Intermedio determina il sistema di gestione e controllo da adottarsi sulla base delle seguenti indicazioni:

- l'OI mantiene a sé le funzioni di gestione e controllo;
- l'OI delega al GAC le funzioni di gestione e controllo, identificandolo come Organismo Intermedio in seno al sistema di gestione e controllo. Al GAC, pertanto, si applicano le disposizioni, di cui ai regolamenti comunitari, relative all'autorità di gestione. In merito al sistema di gestione e controllo, il GAC può adottare un sistema che prevede la figura del controllore finanziario di primo livello che si pronuncia sulla correttezza delle procedure e sulla certificabilità della spesa, necessarie per rendere certificabili le dichiarazioni di spesa presentate dal GAC al referente dell'AdC.

Flussi finanziari

Per quanto concerne l'esecuzione contabile dei pagamenti ai beneficiari diversi dal GAC, l'Organismo Intermedio determinerà il sistema da adottarsi, sulla base delle seguenti opzioni:

- l'OI effettua i pagamenti ai beneficiari;

- il GAC, nel caso in cui l'OI gli abbia conferito la competenza, effettua i pagamenti ai beneficiari.

In ogni caso, nei confronti dell'OI, il GAC poiché titolare dell'attuazione del PSL e beneficiario dell'iniziativa conserva la sua responsabilità sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal destinatario del finanziamento pubblico.

Per le specifiche inerenti l'attuazione si rimanda alla nota metodologica approvata dal Comitato di Sorveglianza.

Intensità dell'aiuto: Verranno applicati i massimali di cui ai gruppi 1, 2, 3 e 4 dell'allegato II del regolamento, in relazione alle singole misure che verranno finanziate all'interno del PSL e che afferiranno agli Assi I, II e III, secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi. In caso di azioni non identificabili in altri assi prioritari, l'OI stabilisce i massimali di cofinanziamento secondo i parametri di cui alla lettera b) dell'Allegato II del Reg. CE 1198/06

6.2.4.4 Informazioni sulle distinzioni rispetto ad attività analoghe finanziate da altri fondi strutturali e provvedimenti per garantire la complementarietà con tali fondi e altri strumenti finanziari esistenti

Per quanto riguarda i possibili finanziamenti nell'ambito dell'Asse 4, il regolamento FEP prevede che tali azioni possono essere accompagnate da investimenti finanziati tramite altri strumenti comunitari, ad esempio dal FESR. Le misure FEP per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca discendono da una strategia di sviluppo locale elaborata da partner pubblici e privati, come definiti dall'articolo 45 del regolamento FEP, con approccio bottom-up. A complemento delle misure FEP, tale strategia deve valorizzare, integrandoli, gli apporti dei Fondi strutturali, con riferimento alla riconversione delle attività di pesca, alla valorizzazione turistica delle risorse naturali e ambientali delle zone di pesca, alle infrastrutture e agli obiettivi di servizio da assicurare. Di conseguenza, dovranno essere garantite le sinergie fra i potenziali apporti dei Fondi strutturali in dette zone e i potenziali interventi FEP; in particolare, la maggiore complementarietà con l'azione del FEASR può essere individuata nella facoltà di questo fondo di finanziare i gruppi di azione locale (GAL) che risultano del tutto analoghi ai gruppi previsti dal FEP. Entrambi i fondi finanziano iniziative di sviluppo locale sostenibile attraverso l'azione di gruppi che rappresentano il partenariato pubblico-privato di una area di pesca. Nel caso in cui un GAL ed un gruppo finanziato dal FEP operino su uno stesso territorio, essi dovranno garantire la coerenza tra le strategie di sviluppo locale oggetto di attività da parte dei due gruppi, strategie che dovranno essere indipendenti.

Sia il FESR sia il FEASR possono finanziare misure di riconversione verso il settore ittico (ad esempio attività di pescaturismo). Tali fondi in nessun caso possono finanziare investimenti che ricadono nelle misure previste dall'Asse 1 del FEP oppure misure inerenti la costruzione o l'ammodernamento di impianti ittici.

6.2.5 Asse Prioritario 5 - Assistenza tecnica

Obiettivo principale dell'assistenza tecnica è quello di migliorare la qualità dei programmi, assicurare la realizzazione efficace ed ottimale degli stessi e favorire la divulgazione delle informazioni relative al FEP nel suo complesso

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Reg. (CE) 1198/06, l'Amministrazione centrale ed i singoli Organismi intermedi intendono finanziare nell'ambito della misura Assistenza tecnica le attività connesse, in particolare, a:

- preparazione e gestione del programma operativo e delle misure ivi contenute;
- monitoraggio, sorveglianza e valutazione del programma;
- informazione, comunicazione e pubblicità;
- creazione di reti;
- controllo e audit;
- rafforzamento del sistema di gestione e controllo del PO Pesca
- altre azioni legate alla gestione del Programma, ivi compresi studi, seminari, workshop finalizzati allo scambio di esperienze.
- realizzazione di un sistema informativo territoriale a supporto dei processi decisionali
- attività connesse al funzionamento del Comitato di sorveglianza e della Cabina di regia.

In particolare, le risorse assegnate alla misura potranno essere utilizzate dall'Amministrazione centrale per finanziare, tra le altre, le seguenti azioni:

- sviluppo sistemi di informatizzazione
- valutazione in itinere
- monitoraggio statistico
- monitoraggio dei parametri biologici e ambientali
- Attività di monitoraggio legate a particolari aspetti di rilevanza nazionale

Allo scopo di garantire la necessaria continuità nel tempo delle attività relative al certificatore finale del Programma SFOP 2000/2006, l'Amministrazione centrale, nel 2006, tramite apposito bando di gara, ha individuato il corrispondente soggetto attuatore. Le attività programmate, come precisato nel relativo bando di gara, hanno trovato copertura su fondi SFOP per il periodo relativo all'esecuzione dello SFOP e troveranno copertura su fondi FEP, per un importo totale pari a euro 132.850 al netto dell'IVA, per il periodo relativo alla sua esecuzione.

L'Amministrazione centrale e gli Organismi intermedi provvederanno ad utilizzare i fondi assegnati alla misura per finanziare, in particolare, attività connesse alla gestione, sorveglianza, controllo e comunicazione del Programma Operativo, con la possibilità di ricorrere all'esternalizzazione di alcune attività tramite appositi bandi di gara e/o a personale altamente qualificato anche tramite contratti di collaborazione.

L'ammissibilità delle spese a livello nazionale nell'ambito di tale misura formerà oggetto di apposito documento condiviso in seno al Comitato di Sorveglianza. Il Comitato di Sorveglianza esaminerà il piano di utilizzo di assistenza tecnica per il periodo 2007/2013.

6.3 *Coerenza e complementarità con le altre politiche*

Il Reg. (CE) 1198/06 prevede forme diffuse di interdipendenza con altri fondi, in particolare con il FESR. In questo senso occorre definire campi di azione dei singoli fondi attraverso una precisa demarcazione fra gli interventi del FEP e quelli realizzati attraverso l'attivazione delle risorse di cui ai Fondi strutturali..

Oltre a confermare le delimitazioni alle specifiche pertinenze del FEP, di cui si è detto nei paragrafi precedenti, un meccanismo che concorre alla complementarità tra gli strumenti finanziari è il ricorso a bandi congiunti tra le diverse misure FEP e FSE dedicati alle zone dipendenti dalla pesca, ove maggiore risulta essere l'esigenza di diversificazione dell'attività di pesca e l'opportunità di avviare autonomi processi di sviluppo. Il ricorso allo strumento dell'accordo multiregionale per le misure a diversa gestione, centrale e regionale, già sperimentato nella fase 2000-2006, potrà concorrere a rendere più efficace ogni meccanismo di coordinamento.

Allo scopo di favorire l'integrazione nel corso di attuazione dei programmi saranno attivate forme di coordinamento fra i Comitati di Sorveglianza. Attraverso la partecipazione incrociata ai rispettivi Comitati di Sorveglianza sarà, infatti, possibile individuare forme e modalità di partecipazione attiva nel corso della realizzazione dei singoli Programmi. L'azione di coordinamento fra i diversi fondi sarà assunta dagli Organismi Intermedi previsti dal P.O. e, in tale contesto, sarà prestata particolare attenzione laddove possono essere registrate possibili sovrapposizioni fra i programmi dei fondi. I rappresentanti degli Organismi Intermedi presenti nel Comitato di Sorveglianza del FEP, attraverso la partecipazione ai lavori degli altri comitati regionali relazioneranno sulle possibili sinergie e sovrapposizioni che potranno verificarsi.

In fase di attuazione dei programmi saranno previste:

- l'istituzione di un Tavolo nazionale di coordinamento delle strategie nazionali, al cui interno saranno rappresentati i Ministeri capofila della politica di sviluppo rurale, della politica di coesione, della politica europea della pesca e le Regioni. I Ministeri capofila della politica di sviluppo rurale e della politica europea della pesca parteciperanno inoltre al Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria;
- la creazione di forme di coordinamento tra i Comitati di sorveglianza per l'integrazione tra programmi e la partecipazione incrociata, come membri di diritto, ai rispettivi Comitati di sorveglianza, tale partecipazione va estesa anche a un rappresentante del Programma nazionale FEP. A ciò dovrebbe accompagnarsi la definizione di modalità operative e organizzative che promuovano la partecipazione attiva e la possibilità di approfondire i contenuti del coordinamento, mediante, ad esempio, la realizzazione di audizioni su tematiche specifiche relative all'integrazione tra i due programmi, gruppi di lavoro, ecc.;
- la definizione di gruppi di lavoro inter-istituzionali su tematiche specifiche (progettazione integrata, informazione e comunicazione, valutazione, ecc.) su cui l'integrazione tra politiche può tradursi in una maggiore efficacia degli interventi.

7. Modalità di esecuzione finanziaria

Tab. 7.1 Ripartizione per ciascun anno dell'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per la partecipazione del fondo (prezzi correnti)

Regioni in obiettivo di convergenza	
ANNO	FEP
2007	43.317.946
2008	44.016.945
2009	44.726.576
2010	45.446.984
2011	36.264.771
2012	46.920.730
2013	47.674.364
TOTALE FEP	308.368.316

Regioni fuori obiettivo di convergenza	
ANNO	FEP
2007	14.266.471
2008	14.551.800
2009	14.842.836
2010	15.139.694
2011	15.074.177
2012	15.751.337
2013	16.066.364
TOTALE FEP	105.692.679

Tab. 7.2 Ripartizione dei fondi per asse prioritario

Regioni in obiettivo di convergenza

ASSE PRIORITARIO	TOTALE PUBBLICO	CONTRIBUTO FEP	CONTRIBUTO NAZIONALE	TASSO % FEP DI CONTRIBUZIONE
ASSE PRIORITARIO 1	267.537.656,00	133.768.828,00	133.768.828,00	50
ASSE PRIORITARIO 2	137.926.786,00	68.963.393,00	68.963.393,00	50
ASSE PRIORITARIO 3	131.697.366,00	65.848.683,00	65.848.683,00	50
ASSE PRIORITARIO 4	52.227.280,00	26.113.640,00	26.113.640,00	50
ASSE PRIORITARIO 5	27.347.544,00	13.673.772,00	13.673.772,00	50
TOTALE	616.736.632,00	308.368.316,00	308.368.316,00	50

Regioni fuori obiettivo di convergenza

ASSE PRIORITARIO	TOTALE PUBBLICO	CONTRIBUTO FEP	CONTRIBUTO NAZIONALE	TASSO % FEP DI CONTRIBUZIONE
ASSE PRIORITARIO 1	87.200.832,00	43.600.416,00	43.600.416,00	50
ASSE PRIORITARIO 2	55.259.600,00	27.629.800,00	27.629.800,00	50
ASSE PRIORITARIO 3	45.691.818,00	22.845.909,00	22.845.909,00	50
ASSE PRIORITARIO 4	14.250.268,00	7.125.134,00	7.125.134,00	50
ASSE PRIORITARIO 5	8.982.840,00	4.491.420,00	4.491.420,00	50
TOTALE	211.385.358,00	105.692.679,00	105.692.679,00	50

8. Disposizioni di esecuzione

8.1 Designazione da parte dello Stato membro delle entità di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o, qualora lo Stato membro si avvalga della possibilità prevista all'articolo 52 del regolamento attuativo, istituzione degli organismi e delle procedure conformemente all'articolo 53 del presente regolamento.

Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006.

L'Autorità di Gestione per il FEP è designata a livello nazionale, ed equivale al:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Indirizzo: Viale dell'Arte, 16 - 00144 – Roma
tel. 06.46652800 – fax. 06.46652898
Posta elettronica: PEMAC5@mpaaf.gov.it;

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'Autorità di Gestione deve assolvere, in particolare, i seguenti compiti:

- a) indirizzo e coordinamento delle attività finalizzate all'applicazione del FEP, individuazione delle modalità di scambio di informazioni e mantenimento dei rapporti con gli Organismi Intermedi e la Commissione Europea per una corretta attuazione delle misure, partecipazione al Comitato di Sorveglianza istituito presso il MIPAAF;
- b) predisposizione degli atti di programmazione, indicazione delle metodologie per l'attuazione delle misure al fine di garantire che le singole operazioni siano selezionate conformemente alle linee guida identificate nel presente Programma Operativo e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e le spese dichiarate effettivamente sostenute;
- c) in caso di rilevazione di problematiche, individuazione e segnalazione di soluzioni ad esse applicabili; se necessario, e ogni qual volta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del FEP;
- d) elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione ai sensi dell'art. 67 del Regolamento FEP, e di tutti gli altri rapporti previsti dai Regolamenti in vigore;
- e) per le misure di competenza: definizione dei criteri e delle modalità attuative; individuazione dei requisiti per l'ammissione al finanziamento dei progetti, con particolare riguardo a quanto previsto dal comma 7, art.6, del D.Lgs. 154/04, redazione della relativa normativa per l'aggiudicazione degli stessi, organizzazione e gestione delle procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate, implementazione del sistema integrato di gestione e controllo per la gestione, il monitoraggio, la registrazione e

- conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione e la trasmissione delle informazioni e dei dati;
- f) in qualità di responsabile della valutazione del Programma Operativo, individuazione del valutatore indipendente e assistenza per la stesura della valutazione ex ante e intermedia;
 - g) organizzazione e gestione della fase relativa all'informazione e alla pubblicità del Programma e di tutti gli atti a valenza esterna.

Al fine di svolgere la propria attività, in considerazione della struttura del Programma, l'Autorità di gestione provvede ad un adeguato coordinamento attraverso una struttura composta da almeno 12 unità specificamente assegnate a tale compito.

Il dettaglio del sistema di gestione e delle procedure adottate sarà evidenziato nella descrizione dei Sistemi di gestione e controllo di cui all'art. 71 del Regolamento FEP.

Autorità di Certificazione

Come stabilito dall'art. 60 del Regolamento FEP, i principali compiti dell'Autorità di Certificazione riguardano la responsabilità di certificare le spese, di elaborare e presentare le domande di pagamento, di tenere la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale dell'operazione e di presentare alla Commissione una previsione di spesa sull'esercizio finanziario in corso e su quello successivo. Inoltre, l'Autorità di Certificazione provvederà ad un adeguato coordinamento degli Organismi Intermedi.

Tale Autorità, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1 b) del Regolamento FEP è stata individuata in modo da soddisfare il principio di separazione delle funzioni fra gli organismi designati e nell'ambito degli stessi.

L'Autorità di Certificazione designata per il FEP è:

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Organismo Pagatore Nazionale
Ufficio Certificazione FEP
Via Palestro, 81
00185 ROMA
Tel. 06.49 499 000
Fax. 06. 49 499 784
Posta elettronica: certificazionefep@agea.gov.it

Il dettaglio del sistema di gestione e delle procedure adottate sarà evidenziato nella descrizione dei Sistemi di gestione e controllo di cui all'art. 71 del Reg. FEP.

Autorità di Audit

L'Autorità di Audit del Programma operativo verifica l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, attraverso appropriati controlli svolti in conformità della strategia di audit presentata alla Commissione..

Ai sensi dell'art. 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006, commi 1 e 4, è stata individuata un'unica Autorità di Audit responsabile per l'intero programma e, dunque, competente per la verifica del

funzionamento del sistema di gestione e controllo sulle attività svolte dall'Autorità di gestione e di certificazione e dagli organismi intermedi.

L'Autorità di Audit designata per il FEP è:

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ente controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Area coordinamento

Ufficio Coordinamento controlli specifici

Via Salandra, 13

00185 Roma

tel. + 39 0649499714

fax:+390649499772

Posta elettronica: direttore.coordinamento@agea.gov.it

Tale Autorità, ai sensi dell'art.58, comma 1, lettera c) del Reg. (CE) 1198/06, risulta funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

La separazione delle funzioni e la totale autonomia e indipendenza dell'Organismo di coordinamento e dell'Organismo pagatore nazionale (cui è attribuita la funzione di Autorità di Certificazione), sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia oltre che sancite nell'ambito della norma nazionale istitutiva dell'AGEA, vale a dire il D.lgs. n. 165/99 art. 10, comma 4 (e ss.mm.ii).

Il suddetto Statuto stabilisce altresì che gli organi di indirizzo dell'Agenzia, vale a dire il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione svolgono esclusivamente funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, ma non dispongono del potere di assumere decisioni gestionali, che competono esclusivamente, nelle rispettive sfere di competenza e autonomia, all'Organismo di coordinamento ed all'Organismo pagatore.

Lo svolgimento delle attività di verifica delle operazioni sarà esternalizzato da parte di Agea che si avvale della Soc. Agecontrol in qualità di organismo intermedio delegato per l'esecuzione dei controlli di secondo livello. La piena responsabilità delle attività svolte resta in capo ad Agea – Area coordinamento.

L'Autorità di Audit designata garantirà che il lavoro di audit tenga conto, inoltre, delle norme di audit internazionalmente riconosciute ai sensi dell'art.61, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1198/2006.

Ai sensi dell'art.49, lettera b) del Reg. (CE) 498/2007, lo Stato fornirà alla Commissione, in seno alla Descrizione dei sistemi di gestione e controllo, le necessarie informazioni relativamente all'organigramma dell'Autorità di Audit, la descrizione delle modalità che ne assicurano l'indipendenza, l'indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché le qualificazioni e le esperienze dei soggetti coinvolti nell'espletamento delle funzioni assegnate.

ORGANISMI INTERMEDI

Sono Organismi intermedi le Regioni e le Province Autonome che operano allo svolgimento dei compiti di gestione e controllo delegati in funzione dell'Accordo Multiregionale e delle Convenzioni stipulate tra l'Autorità di gestione e di certificazione ed i referenti regionali delle medesime Autorità, ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CE) 498/2007, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.

All'interno dell'Accordo Multiregionale sono definiti i criteri di ripartizione fra Stato e Regioni nonché i criteri organizzativi e funzionali relativi al funzionamento della Cabina di regia del programma.

I GAC si identificano come Organismi Intermedi nel caso in cui siano delegati dalle Regioni o Province Autonome allo svolgimento di compiti di gestione e controllo.

L'Organismo Intermedio è tenuto a rispettare le disposizioni recate dai Manuali dell'Autorità di Gestione e dalle Linee guida procedurali dell'Autorità di Certificazione attraverso l'adozione di propri Manuali delle procedure, soggetti in ogni caso a validazione da parte dell'Autorità competente.

In caso di delega di funzioni sia dell'Autorità di Gestione sia dell'Autorità di Certificazione, l'Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. b) del Regolamento FEP, deve soddisfare il principio di separazione delle funzioni.

Le funzioni di cui all'art. 60 del Reg. (CE) 1198/06 delegate sono:

- elaborare e trasmettere all'AdC le proposte di certificazione delle spese;
- verificare e attestare che la dichiarazione delle spese sia corretta e basata su documenti giustificativi verificabili, conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sostenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento, secondo i criteri applicabili al programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali;
- accertarsi che le informazioni ricevute da parte dei responsabili della gestione in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un'adeguata base di certificazione;
- elaborare e trasmettere entro il 31 marzo ogni anno all'AdC una previsione delle probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo;
- elaborare e trasmettere all'AdC entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione relativa agli importi revocati, recuperati e da recuperare.

Gli Organismi Intermedi devono utilizzare il Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Il dettaglio del sistema di gestione e delle procedure adottate per singolo organismo intermedio viene evidenziato nella Descrizione del Sistema di gestione e controllo.

E' istituita una Cabina di regia, composta da un rappresentante per ogni Regione interessata e dallo Stato, allo scopo di garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo, evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale ed eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione.

8.2 Indicazione dell'organismo abilitato a ricevere i pagamenti eseguiti dalla Commissione e dell'organismo o degli organismi responsabili dell'effettuazione dei pagamenti ai beneficiari.

L'organismo abilitato a ricevere i pagamenti eseguiti dalla Commissione è l'Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I contributi comunitari sono versati all'I.G.R.U.E., mediante accredito dei relativi fondi su c.c. n.23211, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti CEE".

Per quanto concerne la Direzione Generale, l'Igrue rappresenta anche l'organismo responsabile dell'effettuazione dei pagamenti ai beneficiari, sulla base delle richieste di erogazione emesse dall'Autorità di Gestione.

Per quanto riguarda gli Organismi Intermedi, l'organismo responsabile dell'effettuazione dei pagamenti ai beneficiari, sarà individuato in funzione dell'organizzazione adottata ed evidenziato nella descrizione dei sistemi di ciascuno di essi.

8.3 Descrizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie sono definite, sulla base delle disposizioni vigenti, attraverso criteri di semplificazione, flessibilità, efficacia e trasparenza.

La gestione delle risorse, da parte della Direzione Generale, avviene attraverso l'invio di richieste di erogazione per il pagamento della quota comunitaria e nazionale sui capitoli dedicati presso l'Igrue. Il supporto informativo per le operazioni contabili è il Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato. Ogni organismo intermedio utilizzerà il supporto informativo predisposto dall'Amministrazione di appartenenza per le operazioni contabili.

L'Autorità di Gestione, prima di ogni certificazione di spesa e domanda di pagamento, trasmette all'Autorità di Certificazione un'attestazione di spesa comprendente l'elenco delle richieste di erogazione inviate all'Igrue e da questo validate. L'importo in questione, sommato agli importi certificati da ogni organismo intermedio, costituisce la somma da certificare da parte dell'Autorità di Certificazione in ogni domanda di pagamento.

La certificazione di spesa del Programma FEP e la relativa domanda di pagamento sono inserite dall'Autorità di certificazione nel Sistema Italia Igrue per il successivo inoltro alla Commissione Europea via SFC.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Autorità di Certificazione trasmette alla Commissione una previsione di spesa aggiornata sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e per l'esercizio finanziario successivo.

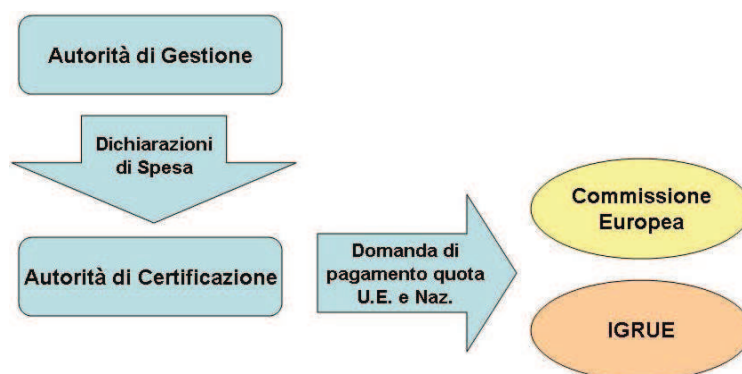
Modalità di attivazione dei flussi

Ai sensi del I comma dell'art. 81 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e del III comma dell'art. 20 Reg. (CE) n. 744/2008, la Commissione Europea ha versato al Programma Operativo FEP un primo ed un secondo prefinanziamento pari, ciascuno, al 7% del contributo FEP per il periodo 2007/2013.

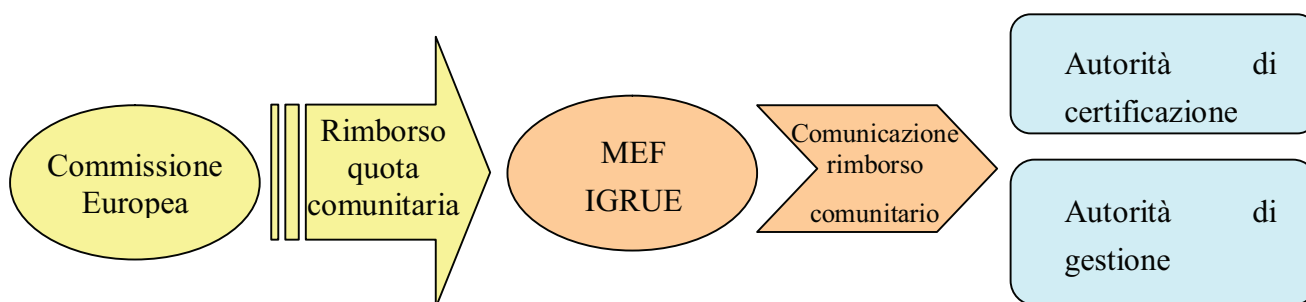
Onde consentire a tutti i soggetti coinvolti di disporre della dotazione finanziaria necessaria per l'avvio delle operazioni, l'IGRUE trasferisce a ciascun soggetto, l'importo del prefinanziamento comunitario e nazionale. L'importo viene trasferito sulla base del criterio di ripartizione dei fondi disponibili stabilito dagli accordi interni alle regioni interessate e riportato all'interno del citato Accordo Multiregionale sottoscritto con lo Stato.

La fase successiva è disciplinata dagli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento FEP, e consiste in pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e certificate dall'Autorità di Certificazione. I suddetti pagamenti intermedi vengono raggruppati e trasmessi alla Commissione, per quanto possibile, tre volte all'anno.

L'Autorità di Certificazione presenta all'IGRUE e alla Commissione Europea le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute. L'Autorità elabora un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria che la quota nazionale.



Successivamente al pagamento da parte della Commissione Europea della quota comunitaria, sul capitolo dedicato presso l'Igrue, quest'ultimo ne dà comunicazione all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Gestione.



L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono per essa i principi e le modalità nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 86 del Regolamento FEP.

8.4 Descrizione del sistema di sorveglianza e di valutazione e composizione del comitato di sorveglianza

Il Programma Operativo è sottoposto ad un sistema di valutazione e sorveglianza, come specificato rispettivamente dal Titolo V - Capo I e dal Titolo VII - Capo II del Reg. (CE) 1198/06..

Il Programma Operativo è stato oggetto di una valutazione *ex ante* e sarà oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione *ex post*.

Tali valutazioni sono necessarie al fine di migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi del FEP e per una migliore attuazione del Programma Operativo, attraverso la valutazione dell'impatto in riferimento ai principi guida fissati dall'articolo 19 del Regolamento FEP, alle pertinenti parti del Piano Strategico Nazionale e a problemi specifici, tenendo conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell'impatto ambientale.

L'Autorità di Gestione ha provveduto ad assegnare, con apposito decreto ministeriale n. 482 del 24

novembre 2006, la valutazione *ex ante* alla Società “Agrotec s.p.a.”. Nell’ambito di tale compito è inserita la valutazione ambientale strategica, prevista dalla Direttiva 2001/42/CE. Il monitoraggio previsto per la VAS sarà eseguito dall’Autorità di Gestione o da un organismo da essa designato.

L’Autorità di Gestione garantirà il rispetto delle disposizioni previste per la valutazione intermedia, che ha l’obiettivo di esaminare l’efficacia del Programma operativo allo scopo di apportare gli opportuni adeguamenti per migliorare la qualità degli interventi e le modalità di attuazione. Tale attività di valutazione sarà svolta in maniera da poter utilizzare i risultati al fine del dibattito strategico sui contenuti e sull’evoluzione dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale, organizzato dalla Commissione assieme agli Stati Membri entro il 31 dicembre 2011.

La valutazione intermedia dovrà essere trasmessa e discussa al Comitato di sorveglianza del Programma operativo e alla Commissione Europea.

La valutazione *ex post*, effettuata su iniziativa e sotto la responsabilità della Commissione Europea, sarà ultimata entro il 31 dicembre 2015. Essa analizzerà il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza del Programma operativo e il suo impatto, in relazione agli obiettivi generali enunciati all’articolo 4 e ai principi guida di cui all’articolo 19 del Regolamento FEP. Lo Stato membro e l’Autorità di gestione, che dovrà raccogliere tutte le informazioni utili, effettueranno tale valutazione in consultazione con la Commissione Europea.

L’Amministrazione emanerà un bando a evidenza pubblica per la selezione del valutatore indipendente per la valutazione intermedia. Il monitoraggio del Programma operativo costituirà la base per l’attività di valutazione.

La verifica della corretta attuazione del programma operativo è effettuata attraverso un’azione di sorveglianza espletata sia dall’Autorità di Gestione che dal Comitato di Sorveglianza, che accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Programma operativo.

L’Autorità di Gestione, previa consultazione dei partner designati ai sensi dell’articolo 8 del regolamento, entro tre mesi dalla data di notifica da parte della Commissione Europea della decisione di approvazione del Programma operativo, ha istituito, con provvedimento ministeriale, il Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi:

- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Dipartimento Pari Opportunità;
- Ministero del Welfare;
- Le Regioni e le Province autonome;
- Partner designati ai sensi dell’articolo 8 del Reg.(CE) 1198/06 (con funzione consultiva);
- Commissione Europea (con funzione consultiva).

L’Autorità di Gestione ha provveduto a richiedere alle strutture sopraindicate le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato. Le parti economiche e sociali sono designate dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Reg. (CE)1198/06 in materia di partenariato, e sono individuate sulla base di un accordo tra le parti interessate che definisca sia le regole per garantire la più ampia informazione partenariale, sia i criteri di designazione secondo il principio di pariteticità, rappresentatività e responsabilità.

La composizione del Comitato di Sorveglianza può essere modificata su proposta del Comitato

stesso.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell'Autorità di Gestione e si riunisce almeno due volte all'anno. Nel corso della sua prima riunione ha adottato il regolamento interno.

Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, è stata istituita una Segreteria Tecnica.

8.5 Modalità da concordare fra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio dei dati informatizzati necessari per soddisfare i requisiti in materia di gestione, sorveglianza e valutazione

L'Autorità di Gestione garantisce l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati relativi all'attuazione del Programma Operativo necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione. Tale sistema è una componente del Sistema Integrato di Gestione e Controllo del programma FEP 2007-2013. La regolamentazione specifica, concernente la gestione e trasmissione dei dati informatizzati rilevanti per l'attuazione del Programma Operativo, è contenuta nel Capo IX "Scambio elettronico dei dati", agli articoli 64, 65, 66 e 67 del Reg. (CE) 498/07, applicativo del regolamento FEP.

La Commissione Europea, nel quadro di una gestione informatizzata dei dati amministrativi, contabili e fisici, relativi alle iniziative supportate attraverso i fondi dell'UE, ha presentato il Progetto SFC2007 (*System for Fund management in the European Community*) a cui ciascuno Stato Membro deve fare riferimento.

In Italia, al fine di consentire, nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, una gestione informatica integrata dei vari fondi cofinanziati dall'UE, l'IGRUE, ente capofila per l'ammodernamento del sistema di gestione e trasmissione di dati informatizzati, ha ufficialmente assunto, il 22 settembre 2006, il ruolo di *Member State Liaison*, cioè di ente di congiunzione e coordinamento informatico tra la Commissione UE e le varie amministrazioni italiane responsabili dei fondi cofinanziati.

Il lavoro congiunto dell'IGRUE e delle amministrazioni responsabili dei singoli fondi ha dato vita ad una piattaforma informatica di gestione e trasmissione di dati strutturati e non strutturati, chiamata Sistema Italia, che dialoga via web direttamente con il Sistema SFC2007 della Commissione UE.

A livello di Amministrazione centrale, l'avvio del sistema SFC2007 e la conseguente trasmissione telematica dei documenti di cui all'art. 65 del Reg.(CE) 498/07, comporta l'implementazione di procedure di *governance* informatizzata.

La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ha disposto, di conseguenza, l'adeguamento del proprio Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

8.6 Designazione delle parti di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio e risultati della loro cooperazione. Elenco delle parti consultate e sintesi degli esiti delle consultazioni. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, gli Stati membri, tenendo conto della necessità di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione della tutela e del miglioramento dell'ambiente, prendono in considerazione la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative

Gli obiettivi del Fondo Europeo per la Pesca devono essere perseguiti, come stabilito dall'articolo 8, comma 1 del regolamento, nell'ambito di una stretta cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro, nonché tra questo e le autorità e gli organismi da esso designati, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti.

Al fine di svolgere un partenariato efficace, sin dal 2004 sono stati svolti incontri tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e le parti interessate.

Il principale scopo di tali riunioni risiedeva nell'informare i soggetti coinvolti circa le modifiche apportate alla proposta di Regolamento sul Fondo Europeo per la Pesca (FEP) nel corso delle numerose riunioni svolte presso la Commissione Europea, e nel raccogliere eventuali proposte di emendamento. Ai lavori hanno partecipato sia soggetti istituzionali (Ministeri interessati, Regioni convergenza e Fuori convergenza), sia i soggetti che rappresentano il partenariato economico e sociale (organizzazioni professionali e sindacali), sia le organizzazioni ambientali.

A titolo puramente indicativo si menzionano le riunioni che hanno rappresentato un momento di incontro e di proficuo dibattito:

- il 24 settembre 2004 fu presentata la Proposta di Regolamento COM(2004)497final, evidenziando le principali differenze con lo strumento SFOP e suggerendo alle Regioni di far pervenire alla Direzione Generale un contributo scritto sul contenuto della proposta di regolamento ed eventuali domande da rappresentare alla Commissione europea.

- il 25 febbraio 2005 fu svolto un secondo incontro sulla proposta di Regolamento FEP, discutendo in modo dettagliato l'articolato della suddetta proposta.

Successivamente alla data di approvazione del Regolamento FEP (27 luglio 2006), gli incontri relativi al partenariato sono stati incrementati, in relazione al breve tempo a disposizione dettato dall'imminente inizio del periodo di programmazione 2007-2013.

Il partenariato è stato condotto con le seguenti autorità e organismi, ferma restando la possibilità per ogni altro soggetto interessato di formulare le proprie osservazioni in materia:

(a) Autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti

Fanno capo a questa voce i referenti designati dalle Regioni Italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dal Ministero del Welfare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari opportunità, dal Ministero dell'Ambiente.

(b) Parti economiche e sociali

Ricadono in tale gruppo le seguenti associazioni e organizzazioni di categoria, con le quali già nel precedente periodo di programmazione venivano svolte le consultazioni in materia di pesca:

- AGCI - Agrital
- API
- Federcoopescas
- Federpesca

- Legapesca
- ANAPI Pesca
- UNICOOP
- UNCI Pesca
- FAI-CISL
- FLAI-CGIL
- UILA Pesca

(c) Ogni altro organismo appropriato:

Sono state consultate, inoltre, le seguenti organizzazioni (incluse quelle non governative) e associazioni competenti in materia:

- WWF
- Legambiente
- Greenpeace
- Forum permanente terzo settore.

In considerazione dell'assetto istituzionale italiano, il Programma Operativo è stato redatto di concerto con le Regioni e Province Autonome attraverso una serie di incontri. Per quanto riguarda il partenariato socio-economico, sono state svolte numerose riunioni *ad hoc* con i soggetti sopraindicati. Nel corso delle riunioni sono stati affrontati i problemi attuativi ed organizzativi della programmazione comunitaria sia con riferimento al Piano Strategico Nazionale che al Programma Operativo, nonché alla normativa relativa al FEP ed al regolamento applicativo.

Sono state svolte le seguenti consultazioni:

- 7 settembre 2006. Riunione con parti economiche e sociali. Incontro finalizzato alla illustrazione del Regolamento (CE) 1198/2006 e a illustrare e richiedere eventuali osservazioni sulla bozza di Regolamento applicativo.
- 18 settembre 2006. Riunione con parti economiche e sociali, volta a definire le procedure attuative per il FEP.
- 19 settembre 2006. Riunione con le Regioni. Incontro con le Autorità di Gestione, controllo e pagamento (Programma SFOP 2000/2006) delle Regioni diretto ad illustrare il Regolamento (CE) 1198/2006 e a richiedere eventuali osservazioni sulla bozza di Regolamento applicativo datata 13 settembre 2006.
- 20 settembre 2006. Riunione tra Assessori regionali e Sottosegretario volta all'individuazione delle priorità del FEP e a stabilire la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
- 18 ottobre 2006. Riunione con le parti economiche e sociali volta a individuare le strategie e obiettivi del Programma Operativo nazionale.
- 20 novembre 2006. Riunione tra Assessori regionali e Sottosegretario. Incontro volto all'individuazione delle priorità e delle strategie del FEP e a stabilire la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
- 26 novembre 2006. Riunione con le parti economiche e sociali nella quale, oltre a sviluppare il dialogo sul Programma triennale nazionale, sono stati individuati elementi riguardanti il Programma Operativo.
- 27 novembre 2006. Riunione con le Regioni volta a definire le strategie di gestione del Regolamento 1198/2006 ed eventuali competenze gestionali.
- 27 novembre 2006. Riunione con le organizzazioni sindacali nella quale, oltre a sviluppare il dialogo sul piano nazionale, sono stati acquisiti suggerimenti quanto alla definizione della strategia di sostegno all'occupazione inerente il PSN.

- 27 novembre 2006. Riunione tra gli Assessori regionali e Sottosegretario. Incontro volto all'individuazione delle priorità e degli obiettivi del FEP e a stabilire la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.
- 5 dicembre 2006. Riunione fra Regioni e Ministero per la definizione delle competenze e la ripartizione delle risorse finanziarie.
- 27 marzo 2007. Riunione fra gli Assessori regionali e Sottosegretario, avente per obiettivo la definizione dell'accordo "politico" sulla condivisione delle strategie e delle risorse finanziarie fra lo Stato e le Regioni.
- 28 marzo 2007. Riunione di partenariato con tutte le parti sociali, Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Economia, Associazioni di categoria e Associazioni ambientaliste per la discussione preliminare della bozza definitiva del PSN per l'acquisizione dei pareri da parte dei partecipanti.
- 2 Aprile 2007. Riunione di partenariato con la partecipazione di tutte le parti interessate, ivi inclusa una rappresentanza della Commissione in qualità di osservatori. La riunione si è conclusa con la condivisione della strategia e del documento di PSN e l'invio, previo inserimento di alcuni contributi frutto della discussione, alla Commissione europea per il dialogo.
- 16 aprile 2007. Riunione di partenariato, con la partecipazione delle Regioni e Province autonome e del Ministero dell'Ambiente al fine di concordare le linee generali per l'elaborazione del Programma Operativo FEP e per determinare le fasi necessarie all'elaborazione del suddetto documento.
- 27 aprile 2007. Riunione plenaria di partenariato con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Economia, il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni e Province autonome al fine di discutere le modalità di costruzione del Programma Operativo, la definizione delle competenze e la ripartizione delle risorse finanziarie per asse/misura e il calendario dei lavori.
- 4 giugno 2007. Riunione con le Regioni obiettivo convergenza per la elaborazione del Programma Operativo con particolare attenzione alle concrete modalità attuative del Programma ed alla ripartizione delle risorse finanziarie per misura.
- 5 giugno 2007. Riunione con le Regioni obiettivo fuori convergenza. Per la elaborazione del Programma Operativo con particolare attenzione alle concrete modalità attuative del Programma ed alla ripartizione delle risorse finanziarie per misura.
- 27 giugno 2007. Seminario con il partenariato volto ad illustrare il ruolo e il funzionamento dei piani di gestione in Italia.
- 27-28 giugno 2007. Riunione plenaria con tutte le Regioni, Province autonome, Ministeri, parti economiche e sociali, per l'esame della bozza del P.O.
- 4 luglio 2007. Riunione plenaria con tutte le parti interessate. La riunione si è conclusa con la condivisione della prima parte della strategia e del documento di P.O.
- 16 luglio 2007. Riunione plenaria di partenariato al fine di definire altri aspetti della strategia e del documento di P.O..
- 23 luglio 2007. Continuazione delle riunioni precedenti in seduta plenaria per giungere alla condivisione integrale del documento.
- 25 luglio 2007. Riunione conclusiva per l'esame degli ultimi aspetti ancora non condivisi. La riunione si è conclusa con la condivisione delle integrazioni e delle modifiche. Il testo finale è stato inviato al partenariato per le eventuali modifiche editoriali, da acquisire entro il 2 agosto per la successiva trasmissione alla Commissione via SFC. Contestualmente, così come già avvenuto per il PSN, il testo sarà inviato alla Conferenza permanente per i rapporti Stato,

Regioni e Province autonome.

- 3 Agosto 2007. Invio del Programma operativo alla Commissione Europea tramite il Sistema SFC.

Tutti i contributi apportati nel corso di tali incontri hanno fornito utili suggerimenti alla stesura della versione finale del Programma Operativo, nell'individuazione dei fabbisogni e delle criticità, nell'individuazione delle aree prioritarie, nella definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento, nell'individuazione degli strumenti di attuazione. Si riporta di seguito una sintesi dei risultati delle consultazioni.

Sintesi dei risultati delle consultazioni con il partenariato

L'attività partenariale è risultata particolarmente sviluppata sin dagli inizi della programmazione del nuovo Strumento finanziario della pesca per il periodo 2007/2013. Già al momento della definizione dei regolamenti comunitari di riferimento (Reg. CE 1198/2006 e Reg. CE 498/2007), questa Amministrazione ha ritenuto utile conoscere il punto di vista delle Regioni e Province autonome e delle parti economiche e sociali sulle proposte dei regolamenti comunitari e ha raccolto osservazioni e pareri, inserendoli nelle note trasmesse alla Commissione Europea, volti a migliorarne i contenuti e l'impostazione dei documenti.

Per quanto concerne il Programma Operativo, nel corso delle numerose riunioni di partenariato, tenutesi al fine di giungere alla definizione di una bozza di P.O. condivisa, le parti consultate hanno avanzato numerose osservazioni e proposte che hanno contribuito al raggiungimento del documento finale.

Per semplificare l'iter procedurale, è stato concordato di affidare all'Amministrazione centrale il compito di predisporre una proposta iniziale di Programma, da esaminare in dettaglio in sede di partenariato.

Inoltre, al fine di rendere più spediti i lavori, si è ritenuto opportuno discutere determinate questioni in tavoli di lavoro distinti per le Regioni Obiettivo Convergenza e per il Fuori Obiettivo. Ciò si è rivelato particolarmente opportuno, ad esempio, nella fase di analisi degli obiettivi e della ripartizione delle risorse per Asse tra le Regioni, favorendo un dialogo più efficace e produttivo tra le parti.

Nell'ambito del partenariato sono state proposte alcune modifiche e integrazioni al testo ed esaminate, inoltre, varie ipotesi di riparto di funzioni e risorse per Asse proposta dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda l'Asse 1 il partenariato ha proposto una ripartizione per Asse del 39%. Le Amministrazioni regionali, in particolare quelle dell'Obiettivo convergenza, hanno chiesto di diminuire la percentuale della misura arresto definitivo al 5%, evidenziando sia l'elevato tasso di demolizioni nella programmazione 2000-2006, sia l'importanza di incrementare gli investimenti produttivi, in luogo della distruzione di natanti. L'eventuale spinta ad ulteriori demolizioni potrebbe, ad avviso delle medesime amministrazioni, comportare un aggravamento della crisi del settore.

Al contrario, la maggior parte delle associazioni di categoria hanno sostenuto l'aumento della percentuale proposta dall'Amministrazione, confortando tale assunto nel precipuo interesse all'inserimento di tutti i segmenti della flotta in un programma di ritiro, al fine di consentire una maggiore efficacia all'obiettivo della conservazione delle risorse, senza trascurare che in caso di mancata partecipazione al programma di ritiro, il valore delle imbarcazioni escluse subirebbe un forte ribasso.

Per quanto riguarda la realizzazione ed attuazione dei piani di gestione, il partenariato ha espresso alcune perplessità ed ha chiesto chiarimenti in ordine al funzionamento di tale nuovo strumento.

Considerato che lo stesso è individuato nel regolamento FEP agli artt. 21, 24, 25 e 37, ed anche nel regolamento Mediterraneo, l'Amministrazione ha illustrato l'importanza e il funzionamento dei piani di gestione ed ha organizzato un seminario ad hoc volto ad esaminare nel dettaglio la loro attuazione nella realtà nazionale e le basi normative di riferimento.

Relativamente alla ripartizione delle risorse tra gli altri Assi, da parte di tutte le Regioni sono state presentate, nel corso delle varie riunioni, proposte di modifica delle percentuali suggerite dall'Amministrazione centrale, finalizzate ad aumentare la dotazione delle misure dell'Asse II e della misura relativa ai porti di pesca nell'Asse III.

Per quanto concerne l'Asse IV, la maggior parte delle Regioni ha chiesto di diminuire la percentuale o mantenerla secondo la proposta dell'Amministrazione, in quanto l'esperienza maturata negli anni precedenti con i programmi simili non avrebbero dato risultati soddisfacenti.

L'Amministrazione, ha provveduto a recepire le indicazioni in coerenza con la strategia espressa nel PSN, ad eccezione della modifica in diminuzione della percentuale dell'Asse IV.

In considerazione dell'eterogeneità dei soggetti interessati dall'attuazione delle misure FEP, in sede di partenariato è sorta, inoltre, la necessità di istituire una "Cabina di regia", composta da rappresentanti dell'Amministrazione centrale e di ciascuna Regione, con lo scopo di sovrintendere e coordinare le posizioni, con l'obiettivo di rendere omogenei gli interventi a livello nazionale e regionale, di garantire una coerente esecuzione delle misure del programma, di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, nonché eliminare eventuali distorsioni, in sede di attuazione.

Altro tema centrale di dibattito è stata la definizione dei metodi di calcolo dei premi e dei contributi, nonché la determinazione dei massimali stabiliti nel P.O.. Nel corso delle riunioni di partenariato si è proceduto all'analisi della proposta per ciascuna misura e, di concerto con il partenariato, sono state apportate le opportune modifiche e si è addivenuto al testo definitivo.

Le Regioni hanno, inoltre, contestato la questione relativa al cofinanziamento regionale del 30% nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale, comunicando le loro difficoltà a reperire i fondi necessari nei bilanci regionali, resi ancora più rigidi dal Patto di Stabilità.

Tale problematica è stata affrontata in varie riunioni, e, da ultimo, nella riunione tecnica del 27 settembre 2007, di preparazione alla Conferenza Stato-Regioni, durante la quale il rappresentante dell'IGRUE - Ministero dell'Economia e Finanze, accogliendo le richieste avanzate dalle Regioni, ha proposto di modificare la ripartizione finanziaria della quota di cofinanziamento pubblico nazionale aumentando all'80% la quota a carico del Fondo di rotazione e riducendo al 20% quella a carico delle Regioni. Tale proposta è stata accolta favorevolmente dai rappresentanti delle Regioni, ad eccezione dell'Emilia Romagna che si è astenuta dal voto.

I soggetti del partenariato, responsabili per il settore ambientale, hanno proposto modifiche, relativamente agli investimenti produttivi in acquacoltura e alle misure idroambientali, chiedendo di identificare priorità, per l'applicazione della Direttiva CEE 85/337, e di dare mandato alle Regioni per individuare aree da destinare all'acquacoltura al fine di ridurre i conflitti e facilitare l'individuazione di siti opportuni.

Per quanto concerne le misure idroambientali, come richiesto dai medesimi rappresentanti, nel testo sono stati individuati gli aiuti e i beneficiari. E' stato, inoltre, fatto riferimento al sistema di gestione EMAS e, in generale, ai sistemi di certificazione.

Le suddette raccomandazioni su state tutte inserite all'interno del documento definitivo

In conclusione il partenariato ha approvato la proposta di P.O., con gli emendamenti richiesti, che ha potuto proseguire l'iter previsto dal regolamento FEP.

In sede di riunioni si è previsto di proseguire tali incontri di partenariato al fine di concordare eventuali quesiti da sottoporre in sede comunitaria nel corso del negoziato per l'approvazione del PO, e di definire una posizione comune per quanto riguarda gli altri adempimenti previsti dal FEP, con la istituzioni anche di appositi tavoli tecnici.

8.7 Indicazione degli elementi volti ad assicurare l'informazione e la pubblicità del programma operativo conformemente alle norme di cui all'articolo 28 del Regolamento Attuativo FEP

Al fine di garantire l'accessibilità alle opportunità offerte dal Reg. (CE) 1968/06, alla promozione e alla conoscenza degli interventi realizzati, nonché a valorizzare il ruolo dell'Unione Europea, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e gli Organismi intermedi, ciascuno per le misure di propria competenza provvede ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità.

Le suddette azioni saranno realizzate in ottemperanza all'articolo 51 del regolamento e al Capo V del Regolamento attuativo FEP.

Gli obiettivi delle azioni di informazione e pubblicità sono i seguenti:

- far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dal FEP e le modalità per accedervi al fine di ottenere la maggior partecipazione possibile in termine di numero di progetti presentati;
- garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni e l'utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci;
- comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire attraverso il FEP;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo di monitoraggio e valutazione dei risultati.

Le modalità di attuazione degli interventi, nonché i criteri utili ai fini della selezione delle iniziative da ammettere ai benefici previsti, saranno contenuti nei provvedimenti attuativi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento FEP e dell'art. 29 del Regolamento applicativo FEP.

Per le misure di competenza delle Regioni la pubblicazione avverrà sui Bollettini Ufficiali delle Regioni.

I provvedimenti attuativi, contenenti le indicazioni procedurali, i requisiti, i criteri ed i referenti amministrativi che possono fornire informazioni sul P.O., le priorità tendenti all'individuazione dei beneficiari e dei progetti da ammettere a contributo, saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni e/o conferenze o tramite l'utilizzo degli organi di stampa nazionali e dei periodici delle organizzazioni professionali e sindacali di settore.

I provvedimenti attuativi, le informazioni di interesse pubblico e le relazioni inerenti lo stato di avanzamento del programma saranno altresì pubblicizzati mediante l'uso di mezzi informatici (siti internet e pagine web).

La diffusione dell'informazione e la pubblicità saranno garantite mediante l'adozione di pubblicazioni nonché l'organizzazione di convegni e tavole rotonde in stretta collaborazione con le Capitanerie di Porto, le associazioni di categoria, i sindacati, i centri servizi e gli uffici periferici nell'ambito della più ampia attività di concertazione e di partenariato.

Tale processo garantirà l'informazione, a largo spettro, riguardo alle possibilità offerte dal programma e alle norme e alle modalità di accesso al finanziamento, per tutti i potenziali beneficiari

finali, le organizzazioni interessate dal settore della pesca, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi attivi nella promozione della parità di genere, le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento e dell'art. 28 del Regolamento applicativo, l'Autorità di Gestione adotterà le seguenti misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico, ai potenziali beneficiari e ai beneficiari:

- Attività mirata di ufficio stampa;
- Attività di informazione tramite la realizzazione di opuscoli *una tantum* in grado di comunicare, in un linguaggio chiaro e divulgativo, argomenti specifici e di dare informazioni pratiche ai potenziali beneficiari;
- Attività di informazione continuativa tramite Newsletter periodica (3/4 numeri annuali), diffusa mezzo mail, fax e web;
- Attività di informazione tramite la realizzazione di periodici informativi con la funzione di generare un flusso di informazioni continuativo e aggiornato sulle molteplici opportunità offerte dal fondo FEP.

Allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di informazione e pubblicità in termini di visibilità e sensibilizzazione al programma operativo ed al ruolo della Comunità sono previste due ulteriori attività:

- Indagine campionaria fra gli operatori del settore,
- Apertura di una finestra di dialogo interattiva all'interno del sito dedicato alla gestione ed attuazione del FEP, nel quadro dell'attività di informazione continuativa.

L'Autorità di Gestione, di concerto con gli Organismi Intermedi, provvederà a dare esecuzione alle seguenti misure dirette di informazione e pubblicità:

- un'azione, su base nazionale, informativa diretta a pubblicizzare il varo del programma operativo,
- un'azione annuale, su base nazionale, per illustrare i risultati raggiunti dal programma operativo,
- l'esposizione della bandiera dell'Unione Europea per una settimana a partire dal 9 maggio di ogni anno davanti alla sede dell'Autorità di Gestione,
- la pubblicazione, per via elettronica e via internet, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo dei finanziamenti pubblici assegnati alle operazioni.

Tutte le pubblicazioni saranno altresì consultabili nella sezione dedicata al Fondo FEP del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sezione dedicata alla pesca e all'acquacoltura.

Lo stanziamento indicativo per l'espletamento delle predette attività è di circa 400.000 euro.

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2007, n. 3**Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.**

(BUR n 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)

CAPO II*Programmazione comunitaria***Art. 11**

(Competenze del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 12

(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti;
 - c) le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 15

Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

(BUR n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 28 dicembre 2009, n. 56)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 26 giugno 2009, ha deciso di impugnare gli artt. 3, c. 4; 4, 6 c. 1 lett. c) e 8 c. 5. Con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 56, il Consiglio ha provveduto a modificare gli articoli oggetto di impugnativa)

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. La Regione Calabria, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria disciplina, promuove e sostiene la pesca marittima professionale anche attraverso le attività di pescaturismo ed ittiturismo, al fine di:
 - a) integrare i redditi degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e s.m.i.;
 - b) favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali nonché il miglioramento delle condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie, con particolare attenzione alle donne e ai giovani;
 - c) favorire la valorizzazione, la conservazione e la tutela delle risorse naturali della pesca;
 - d) tutelare, migliorare, valorizzare ed incrementare le attività dei pescatori;
 - e) promuovere il consumo di prodotti ittici regionali, con particolare riguardo alle specie meno note e con scarsa richiesta di mercato;
 - f) favorire la conoscenza delle tradizioni del mondo della pesca;
 - g) preservare il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico favorendo inoltre la riduzione e/o il contenimento dello sforzo di pesca;
 - h) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti;
 - i) promuovere e migliorare le competenze professionali degli operatori del pescaturismo e ittiturismo.
2. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo sono assimilate a quelle agrituristiche ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Art. 2

(Pescaturismo e Ittiturismo)

1. Per pescaturismo si intende l'attività, connessa a quella di pesca, intrapresa da pescatori professionisti, da imprenditori ittici, singoli o associati, consistente nell'imbarco di persone non appartenenti all'equipaggio sulle navi da pesca per iniziative a scopo turistico-

ricreative per come indicate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 13 Aprile 1999, n. 293, di seguito denominato «Decreto».

2. Nell'ambito delle attività esercitabili sono comprese anche:
 - a) la pesca mediante l'impiego di sistemi consentiti;
 - b) la ristorazione a base di pesce effettuata a bordo;
 - c) le attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici, valorizzando le locali specialità gastronomiche a base di pesce;
 - d) ogni iniziativa finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura del mare.
3. L'attività di pescaturismo è svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza, tenendo conto che, qualora siano ricompresi sistemi a traino, è necessaria l'espressa rinuncia all'utilizzo ai sensi dell'articolo 3 del Decreto.
4. Per ittiturismo si intende l'attività connessa a quella principale di pesca attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico e più precisamente:
 - a) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative e culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori;
 - b) vendita dei prodotti della pesca, anche lavorati e trasformati;
 - c) allestimento di piccoli musei della pesca gestiti direttamente dai pescatori o loro cooperative.
5. Ai soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ittiturismo si applicano le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie previste per le attività agrituristiche.

Art. 3

(Disciplina amministrativa)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo è rilasciata dalla Capitaneria di Porto presso cui è iscritta la nave da pesca secondo le procedure previste dall'articolo 5 del Decreto, fermo restando che occorre presentare al Dipartimento Agricoltura una dichiarazione di inizio attività alla quale vanno allegati:
 - a) piano di attività aziendale da cui risulti dimostrato il rapporto di prevalenza e di connessione con l'attività di pesca;
 - b) autorizzazione di cui al comma 1;
 - c) dichiarazione sostitutiva di iscrizione negli elenchi regionali di cui al successivo articolo 8;
 - d) possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;

- e) rispetto degli obblighi fiscali secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. L'attività di ittiturismo è esercitata previa dichiarazione di inizio attività presentata al Comune competente alla quale sono allegati:
- a) iscrizione nel registro dei pescatori presso la Capitaneria di Porto competente;
- b) la documentazione prevista dal Regolamento di cui al successivo articolo 6.
3. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo verrà regolato da apposito regolamento da predisporre da parte della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio dell'apposita Commissione consiliare.
4. Le imprese di acquacoltura devono poter usufruire dei benefici della presente legge applicandone la disciplina prevista, *fatte salve le procedure di verifica ambientale di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato IV alla parte II del D.lgs n. 152/2006*¹.

Art. 4

(Abilitazione e formazione professionale)

1. *Per l'esercizio delle attività di ittiturismo è richiesta l'attestazione di frequenza con esito positivo a corsi formativi di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, organizzati e curati dalla Regione in collaborazione con le associazioni delle imprese ittiche più rappresentative in ambito regionale*².
2. La Regione organizza e cura, in collaborazione con le associazioni delle imprese ittiche più rappresentative, corsi di formazione e di aggiornamento professionale finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo.

Art. 5

(Relazione di connessione)

1. Le attività di cui alla presente legge risultano connesse a quella principale quando il tempo impiegato per quest'ultima è superiore a quella impiegata per l'esercizio del «pescaturismo» e dell'«ittiturismo» secondo i parametri da definire con il Regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione permanente, da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento, approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Regolamento di attuazione, di seguito denominato Regolamento, che disciplina:
- a) modalità, limiti, anche temporali, e prescrizioni per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge;

¹**Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 56.**

²**Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 56.**

- b) modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;
- c) ³ (*abrogata*)
- d) parametri per la definizione dei rapporti di connessione di cui al precedente articolo 5, nonché limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;
- e) procedure per la concessione dei contributi di cui al successivo articolo 11, definizione delle spese ammissibili, criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi nel rispetto dei principi comunitari;
- f) tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio;
- g) caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
- h) numero delle persone da ospitare in funzione della capacità delle strutture utilizzate;
- i) individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
- j) modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell'articolo 26 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante: «Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria»;
- k) criteri per la eventuale classificazione delle aziende di ittiturismo.

Art. 7

(Esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo deve:
 - a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;
 - b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;
 - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
 - d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
 - e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;
 - f) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
 - g) comunicare al Comune l'eventuale cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla stessa;

³**Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 56.**

h) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti per prevenire e/o limitare gli impatti sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Art. 8
(Elenchi regionali)

1. La Regione istituisce elenchi separati degli operatori che svolgono attività di pescaturismo, ittiturismo o di entrambe, distinti per territorio provinciale.
2. Per poter essere iscritte negli elenchi, le imprese devono già essere in possesso delle autorizzazioni indicate al precedente articolo 3, oltre che dell'attestato di cui al precedente articolo 4.
3. La struttura regionale, competente nei controlli nel settore pesca, verifica, almeno ogni due anni, la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione effettuando le opportune verifiche.
4. La cancellazione dagli elenchi è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro un anno successivo all'iscrizione, nonché nei casi di revoca dell'autorizzazione o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.
5. ⁴ *(abrogato)*
6. L'iscrizione negli elenchi regionali è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che versano nelle condizioni indicate dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1996, n. 96.
7. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio sono esercitate le attività di pesca turismo e ittiturismo, l'avvenuta iscrizione o cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1.

Art. 9
(Controlli e vigilanza)

1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione Calabria, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni trasmettono al Dipartimento Agricoltura dettagliata relazione sull'attività di controllo effettuata.

Art. 10
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui all'articolo 2 e contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.
2. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

⁴**Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 56.**

3. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni pecuniarie sono svolte dal Comune.
4. I proventi delle sanzioni sono incamerati dal Comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Art. 11
(Contributi)

1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui alla presente legge si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali, concede contributi a favore degli imprenditori ittici e pescatori professionisti, secondo modalità e procedure definite dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al precedente articolo 6, finalizzati a:
 - a) ammodernamento di navi e attrezzature per l'esercizio del pescaturismo;
 - b) riqualificazione e ristrutturazione degli immobili utilizzati per l'ittiturismo;
 - c) aiuti per la costruzione di imbarcazioni ad uso esclusivo del pescaturismo;
 - d) aiuti, per costruzione ed ammodernamento di «passerelle», ad uso esclusivo di pescaturismo, barche tipiche e uniche al mondo, che svolgono la loro attività di pesca, nello stretto di Messina, in particolare, nella costa calabrese, tra Scilla e Palmi, senza danneggiare l'ambiente.
3. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.
4. Il provvedimento di concessione disciplina le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
5. Spetta al Dipartimento Agricoltura ogni adempimento relativo sia all'attività di controllo che ad eventuali provvedimenti di revoca dei contributi.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

— dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione per il prosieguo delle fasi conseguenti e necessarie per l'attuazione delle procedure in materia di Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

— disporre la pubblicazione, per esteso, del presente atto sul B.U.R. Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to: Loiero

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Dipartimento Agricoltura
Foreste e Forestazione

Disciplinare – Procedura sulla valutazione di incidenza (Deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 604). Integrazione.

Premessa

La presente integrazione ha la finalità di esplicitare, in coerenza con quanto disposto nel Disciplinare sulla Valutazione di Incidenza, di cui alla D.G.R. n. 604/2005 e con quanto riportato nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, di cui alla D.G.R. n. 450/2008, la procedura di Valutazione di Incidenza inerente le attività selvicolturali che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti comunitari individuati in Calabria ed afferenti alla rete «Natura 2000», con particolare riferimento agli interventi di taglio boschivo effettuati su superficie inferiore a 5 ettari.

L'art. 5, comma 6, del suddetto Disciplinare, pertanto, è integrato come segue.

Art. 5-bis

Con riferimento alle attività contemplate dall'art. 5, comma 6, del Disciplinare, si specifica che, affinché siano soddisfatte le condizioni di esclusione dei progetti dalla procedura di Valutazione di Incidenza, è necessario dimostrare che l'attività proposta sia coerente con gli obiettivi di tutela del sito e che non comporti modificazione della biodiversità esistente.

Il soggetto proponente l'intervento, pertanto, è tenuto presentare al competente Servizio Area Territoriale idonea documentazione progettuale comprendente specifici e dettagliati elaborati tecnici, redatti e debitamente sottoscritti dal progettista (tecnico qualificato ed iscritto all'albo professionale), che determinino l'impatto di tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento (ivi inclusa, quindi, la fase di esbosco del materiale legnoso) e che ne comprovino la trascurabile o nulla significatività degli effetti sul sito Natura 2000.

Limitatamente alle attività selvicolturali per le quali non è prevista, sulla base delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, la presentazione di un progetto di utilizzazione (redatto da tecnico qualificato ed iscritto all'albo professionale), la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione degli interventi dalla procedura di valutazione di incidenza è demandata al competente Servizio Area Territoriale del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, con particolare riferimento alle seguenti attività:

— tagli di boschi cedui di estensione fino a 5,00 ha (art. 40);

— tagli di sfollo e di diradamento in boschi cedui di estensione fino a 5,00 ha (artt. 41 e 42);

— taglio di piante forestali ad uso familiare (legna da ardere) nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 100 per nucleo familiare, per anno silvano e per estensioni minori o uguali ad ha 5, da individuarsi negli elementi maturi, aduggiati, deperienti e/o sottomessi.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei suddetti interventi è di competenza del Servizio Area Territoriale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione da rilasciarsi, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, sulla scorta di valutazione degli effetti dell'intervento stesso sul sito Natura 2000 condotta secondo i criteri esplicitati nel Disciplinare (coerenza dell'attività proposta rispetto agli obiettivi di tutela del sito ed al mantenimento della biodiversità esistente).

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente regionale del Servizio o in mancanza dal Responsabile del Procedimento del competente Servizio Area Territoriale.

Tale autorizzazione sarà inviata in copia per opportuna conoscenza al competente Ufficio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

Catanzaro lì, 10 Marzo 2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 marzo 2009, n. 130

Fondo Europeo per la Pesca «FEP» Reg. CE n. 1198 del 27 luglio 2006 – Presa d'atto documenti approvati dalla Commissione Europea e dagli Organismi statali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/1996 e s.m.i..

PREMESSO che:

— il Consiglio Europeo, con Decisione n. 15915 del 19 dicembre 2005, ha adottato, nell'ambito delle politiche di coesione ex artt. 3 e 158 del trattato UE, il quadro finale delle prospettive finanziarie dell'Unione Europea per il periodo 2007/2013;

— il Reg. (CE) n. 1198 del 26/7/2006, adottato dal Consiglio Europeo e relativo al Fondo Europeo per la pesca «FEP», oltre ad istituire l'apposito Fondo delimita il quadro degli interventi di sostegno a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 2007/2013, definendo, altresì, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie nonché l'elaborazione, per ogni stato membro, del Piano Strategico Nazionale «PSN» e del Programma Operativo «PO»;

— l'art. 15 comma 1 del Reg. CE 1198/2006 prevede che ciascun Stato membro adotti il Piano Strategico Nazionale «PSN» da sottoporre a dialogo con la Commissione Europea;

— il Piano Strategico Nazionale (PSN), per il quale il dialogo con la CE si è concluso positivamente, e stato «provato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20/9/2007 (atto di repertorio n. 190);

— in data 26 marzo 2007 la Commissione Europea ha emanato il «Vademecum» relativo al Fondo europeo della Pesca (FEP);

— con Reg. (CE) n. 498 del 26 marzo 2007, la Commissione Europea ha definito le modalità di applicazione del Reg. (CE) 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europeo per la Pesca FEP;

— l'art. 47 del precitato Reg. CE 498/2007, in particolare, detta le modalità di descrizione dei sistemi di gestione e controllo, a norma dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1198/2006;

— la Commissione Europea con Decisione C(2007)1313 del 28 marzo 2007 che modifica la precedente decisione C(2006) 4332, ha stabilito, per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2013 e per ognuno degli Stati membri, la ripartizione annuale degli stanziamenti comunitari del Fondo Europeo della Pesca;

— con Decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FEP 2007-2013. Al citato Programma partecipano le Regioni, in qualità di Organismo intermedio (art. 38 del Reg. CE 498/2007) e, quindi, come soggetti legati all'Autorità di Gestione e di Certificazione;

— al paragrafo 7 «Modalità d'esecuzione finanziaria» del Programma Operativo FEP viene definita la ripartizione per anno (tab. 7.1) e per Assi (Tab. 7.2) della dotazione finanziaria complessiva prevista per la partecipazione al fondo tra le Regioni in obiettivi e convergenza e Regioni fuori obiettivo di convergenza, al paragrafo 8 vengono indicate le misure di competenza delle Regioni e delle Province Autonome responsabili a livello territoriale, dell'attuazione delle certificazioni delle operazioni ed al punto 8.1, del citato Programma, si rimanda all'A.M. la definizione dei criteri organizzativi della Cabina di Regia FEP;

— il Reg. CE 744 del 24 luglio 2008, «istituisce una azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica».

RISCONTRATO che:

— la Conferenza permanente Stato-Regioni, nella seduta del 18 settembre 2008, ha approvato l'Accordo Multiregionale «AM» (Repertorio Atti N. 177/CSR) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP;

— il citato Accordo prevede la suddivisione del Plafond complessivo del FEP come di seguito:

- 33% allo Stato;
- 67% alle Regioni;

— la predetta ripartizione finanziaria assegna alla Regione Calabria, in obiettivo di convergenza, l'11,79%, dell'importo destinato alle regioni dell'obiettivo Convergenza, per un totale di contribuzione pubblica pari ad € 50.454.678 di cui € 25.227.339,00, quale quota comunitaria, € 20.181.871,20, quale quota nazionale a carico del Fondo di Rotazione, ed € 5.045.467,80 quale quota a carico della Regione Calabria (tabella allegata n. 13);

— all'art. 2 del predetto A.M. viene stabilito che le modifiche ai piani finanziari di cui all'art. 1, comma 2, let. A) dello stesso A.M., saranno esaminate e concordate in Cabina di Regia FEP.

PRESO atto che:

— con Decreto n. 568 dell'11 marzo 2008 del Direttore Generale della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MIPAAF è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Pesca 2007/2013 (art. 63 Reg. CE n. 1198/2006);

— con Decreto D.G. n. 576 del 25 giugno 2008 è stata istituita la Cabina di Regia FEP;

— con Decreto D.G. n. 593 del 24/10/2008 sono stati adottati i seguenti documenti:

1) Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti.

2) Schema di bando per l'attuazione della Misura 2.1. – Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 del Reg. CE 1198/06).

3) Schema di bando per l'attuazione della Misura 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/06).

4) Schema di bando per l'attuazione della Misura 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e riparo di pesca (art. 39 del Reg. CE 1198/06).

Con Decreto D.G. n. 601 del 21/11/2008 sono stati adottati i seguenti documenti:

1) Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/13.

2) Schema di bando per l'attuazione della Misura 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 del Reg. CE 1198/06);

con Decreto D.G. n. 612 del 18/12/2008 sono stati adottati i seguenti documenti:

1) Schema di bando per l'attuazione della Misura 1.4 – Piccola pesca costiera (art. 26 del Reg. CE 1198/06);

2) schema di bando per l'attuazione della Misura 1.5 Compensazione socio-economica per la gestione della flotta da pesca Comunitaria (art. 27 del Reg. CE 1198/06);

3) schema di bando per l'attuazione della Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne (art. 33 del Reg. CE 1198/06);

con nota n. 12053 del 3 ottobre 2008 la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (PAMAC V), al fine di corrispondere agli adempimenti di cui al Reg. CE n. 498/2007 ha richiesto, a ciascun Organismo Intermedio, la predisposizione del documento relativo alla «Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo».

ACCERTATO che il Dipartimento Agricoltura-Foreste-Forestazione con nota prot. 39/DG del 12 febbraio 2009 ha trasmesso la suddetta documentazione al Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria e che lo stesso, con nota prot. 839 del 20 febbraio 2009, ne dichiara la presa visione.

VISTA la L.R. n. 3 del 5/1/2007 «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie» in particolare l'art. 11.

VISTA la L.R. 5 gennaio 2007, n. 3 recante «disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie».

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 108 del 31 gennaio 2008 con la quale è stato istituito il Comitato Regionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007/2013.

VISTA la L.R. 15 gennaio 2009 n. 3 recante «Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria».

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura Prof. Mario Pirillo formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto, a voti unanimi.

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente trascritto

— di prendere atto dei seguenti documenti allegati al presente allo deliberativo per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Vademecum FEP – All. 1).
- 2) Programma Operativo del settore Pesca ed acquacoltura All. 2).
- 3) Accordo Multiregionale (A.M.) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca «FEP» nell'ambito del Programma Operativo 2007/2013 con il quale, tra l'altro, è stato ripartito, tra le varie Amministrazioni, il Piano finanziario del FEP – All. 3).
- 4) Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti – All. 4).
- 5) Schema di bando per l'attuazione della Misura 2.1. – Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 del Reg. CE 1198/06) – All. 5).

6) Schema di bando per l'attuazione della Misura 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione (artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/06) – All. 6).

7) Schema di bando per l'attuazione della Misura 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e riparo di pesca (art. 39 del Reg. CE 1198/06); – All. 7).

8) Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/13 – All. 8).

9) Schema di bando per l'attuazione della Misura 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 de Reg. CE 1198/06) – All. 9).

10) Schema di bando per l'attuazione della Misura 1.4 – Piccola pesca costiera (art. 26 del Reg. CE 1198/06) – All. 10).

11) Schema di bando per l'attuazione della Misura 1.5 – Compensazione socio-economica per la gestione della flotta da pesca Comunitaria (art. 27 del Reg. CE 1198/06) – All. 11).

12) Schema di bando per l'attuazione della Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne (art. 33 del Reg. CE 1198/06) – All. 12).

13) Piano finanziario generale e Piano finanziario per la Regione Calabria suddiviso per Assi e per annualità – All. 13);

— di approvare, per come in allegato, l'Organigramma Gerarchico definito secondo il disposto dell'art. 47 del Reg. 498/2007;

— di impegnare l'Assessore Agricoltura – Foreste – Forestazione a condurre, per conto della Giunta regionale della Calabria, le consultazioni istituzionali e la concertazione con le forze sociali e sindacali finalizzate ad acquisire valutazioni e proposte che favoriscano un ampio processo di partecipazione al P.O. FEP 2007/2013;

— di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione le azioni necessarie a rendere operativo il Programma FEP;

— di provvedere con successive deliberazioni alla presa d'atto dei documenti in corso di adozione da parte della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del M.P.A.A.F.;

— di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC.

Il Segretario
F.to: Durante

Il Presidente
F.to. Loiero

_____ (segue allegato)